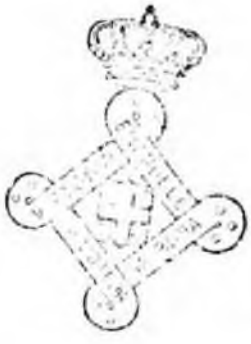
GIORNALE MILITARE

1884

PARTE PRIMA





VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE
—
Roma, 1884.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1884

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
31 dic. 1883	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria per il 1° semestre 1884 del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	16	27
31 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto che approva una aggiunta all'articolo 13 del Regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale.	17	109
1° genn. 1884	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una quarta taglia di cinturino da cavalleria, modello 1873.	1	1
1 »	FERROVIE. — Apertura della nuova stazione ferroviaria di Garbuscia	2	2
1 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Passaggio effettivo fin dal tempo di pace ai reggimenti di artiglieria e genio degli uomini delle tre classi anziane di cavalleria .	3	2
1 »	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare	4	6
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la compilazione degli stati della forza.	5	7
2 »	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali . .	6	8

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
3 genn. 1884	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — R. Decreto che porta modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali	18	110
6 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione al § 72 del Regolamento di disciplina militare . .	7	9
7 »	FERROVIE. — Apertura della nuova linea Ferrara-Argenta	8	10
7 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari nelle compagnie di sussistenza	9	12
7 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (fregi da berretti per la milizia territoriale)	10	13
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritornello per la fanfara dei trombettieri del reggimento cavalleria Padova (21°)	11	17
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	12	17
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio portato dal D. M. 22 maggio 1881 . . .	13	18
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle istruzioni sull' accampamento delle batterie e correzioni all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	14	19
13 »	SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace	15	19
16 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina).	19	113

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
19 genn. 1884	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia .	20	117
26 »	ARMI E MUNIZIONI. — Sciabola a sega per alcuni uomini delle compagnie di sanità, dei reggimenti di fanteria e degli alpini e per la milizia mobile	21	119
27 »	FERROVIE. — Utilizzazione delle stazioni ferroviarie nelle località ove ne esiste più d'una	22	119
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Reclutamento degli ufficiali commissari e contabili di complemento	23	121
31 »	SCUOLE MILITARI. — Corso magistrale superiore di equitazione	24	121
3 febb. 1884	AVANZAMENTO. — Promozione a caporale dei maniscalchi effettivi.	25	123
3 »	FERROVIE. — Cambiamento di denominazione della stazione di Porretta	26	123
3 »	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali . .	33	177
6 »	FERROVIE. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bonefro e Santa Maria . .	27	125
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite, o d'altri esplodenti per servizio militare	28	125
7 »	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa	62	217
7 »	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto che approva lo statuto dell' Associazione Italiana della Croce Rossa	63	218
8 »	AVANZAMENTO. — Graduati ed appuntati delle compagnie treno d'artiglieria e del genio .	29	127
11 »	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Competenze del grado di furiere e di furiere maggiore devolute ai sottufficiali con 12 e 16 anni di servizio sotto le armi, e promozione dei medesimi ai detti gradi.	30	127

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
11 febb. 1884	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Cariche di furiere di compagnia nei distretti militari rette da furieri maggiori	31	129
11 »	CARABINIERI REALI. — Riparto in legioni divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.	32	131
17 »	DIVISA E VESTIARIO. — R. Decreto che approva l'istruzione sulla divisa degli ufficiali contabili di milizia territoriale	34	178
18 »	DIVISA E VESTIARIO. — Distintivo dei cavalieri scelti.	35	180
24 »	ARMI E MUNIZIONI — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni ai foderi di sciabole d'artiglioria, ai cinturini da cavalleria, modello 1873, ed alle selle a cuscinetto.	36	180
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — QUADRI ORGANICI. — R. Decreto di formazione del distretto militare di Casale (86°).	59	199
27 »	MATRICOLA. — Formola matricolare relativa ai sottufficiali promossi furieri o furieri maggiori per l'applicazione del 2° capoverso dell'art. 45 della legge sullo stato dei sottufficiali	37	183
2 marzo 1884	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa ed a quella sulla divisa per i carabinieri reali (distintivi di cariche speciali).	38	183
2 »	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	39	184
2 »	RECLUTAMENTO. — Documenti da prodursi dagli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario	40	184
2 »	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di tre comandi militari permanenti di stazione nelle stazioni ferroviarie di Roma, Firenze e Bologna	41	184
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 96 del 1878 relativamente agli esami dei volontari di un anno pel grado di sottotenente di complemento	42	185

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
3 marzo 1884	SERVIZIO TERRITORIALE. — Guardie alle tesorerie dello Stato.	43	187
8 »	DIVISA E VESTIARIO. — Cordellina e dragona da brigadiere da portarsi dai vice-brigadieri dei carabinieri reali	44	189
10 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Candela-Rocchetta Melfi.	45	190
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le ispezioni. (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare)	46	190
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi.	47	191
10 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Errata-corrige al Regolamento pel servizio territoriale . .	48	191
17 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Divisa degli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare)	49	193
21 »	FERROVIE. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo alla linea Santhià-Biella, al Lago Maggiore, alla rete della Sardegna ed alla linea Palermo-Marsala-Trapani	51	200
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno nazionale.	52	201
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione degli Allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare	53	207
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Proposte per il collocamento di ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	54	207
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Correzioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio	55	209

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
27 marzo 1884	AVANZAMENTO. — Conferimento del grado di sergente agli ufficiali di complemento che ottennero la dimissione ed ai volontari di un anno che riportarono il certificato di idoneità pel grado di sergente . . .	56	210
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di un nuovo Tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (Istruzione per la formazione di guerra).	57	211
29 »	RECLUTAMENTO. — Disposizioni relative ai militari stati denunciati mancanti all'istruzione	58	213
29 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio della linea Gallarate-Laveno	59	214
29 »	FERROVIE. — Apertura della fermata di Surbo sulla linea Foggia-Otranto	60	215
29 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Modificazioni all'*Atto* N. 96 del 1878 per ciò che concerne i volontari di un anno nati o residenti nell'isola di Sardegna . . .	61	216
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sorveglianza delle guardie di finanza nelle località di frontiera per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa	64	227
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Variazioni ai prezzi ed aggiunte di medicinali.	65	228
4 aprile 1884	FERROVIE. — Apertura del tronco Treviso-Cornuda appartenente alla nuova linea Treviso-Feltre-Belluno	66	231
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio telegrafico	67	232
7 »	RECLUTAMENTO. — Applicazioni del § 186 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ai militari alpini stati trasferiti alla 2ª categoria nella sessione completiva	68	233
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Passaggio della 2ª compagnia del distretto militare di Padova al distretto militare di Udine . .	69	235

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
12 aprile 1884	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Composizione in materiale e bardatura delle batterie a cavallo nella formazione sul piede di pace	70	236
14 »	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Venezia	71	237
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Partecipazione del domicilio eletto dai militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'articolo 1°, lettera D, della legge 29 giugno 1882 N. 830, serie 3ª	72	237
17 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che approva le nuove condizioni generali per l'appalto dei lavori di competenza del genio militare	97	309
19 »	MATRICOLA. — Ruoli matricolari del personale della giustizia militare	73	239
21 »	ARMI E MUNIZIONI. — Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per l'esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione	74	240
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al volume II, titolo I° ed al volume VII, titolo 3° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.	75	241
24 »	FERROVIE. — Apertura della nuova linea Carmagnola-Bra.	76	242
1 magg. 1884	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alle istruzioni sul cavalcare e sulle evoluzioni delle batterie da campagna	77	245
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme permanenti per le chiamate annuali sotto le armi per istruzione delle classi in congedo illimitato	80	249
6 »	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa della truppa della milizia mobile	78	246

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
6 magg. 1884	CARABINIERI REALI. — Cambiamento di denominazione della stazione di Campofreddo.	79	247
9 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Aggiunta all'*Atto* N. 42 del corrente anno . . .	81	283
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	82	284
12 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina) .	83	286
16 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione ai pantaloni di panno per carabinieri a cavallo. — Varianti all'istruzione sulla divisa ed al modello per gl'inventari	84	289
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	85	294
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Acquisto di pubblicazioni militari	86	295
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul puntamento e tiro dell'artiglieria (puntatori scelti).	87	295
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni del *Giornale Militare* dal 1831 al 1860.	88	295
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni relative ai militari arruolati volontari d'un anno a senso della legge 19 luglio 1871, che prestarono servizio nelle armi d'artiglieria, del genio o di cavalleria. .	89	299
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Nomine di cavalieri scelti	90	300
23 »	MILITARI DI TRUPPA. — Istituzione dei barcaiuoli scelti.	91	300
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Passaggio effettivo ai distretti militari di Palermo e di Messina degli uomini di 1ª categoria delle classi anziane di milizia mobile dei reggimenti d'artiglieria appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia. .	92	302

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
25 magg. 1884	RECLUTAMENTO. — Nuovo modello per il versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno	93	304
26 »	DISCIPLINA MILITARE. — Passaggio di compagnia dei caporali retrocessi	94	306
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Disinfezione di oggetti di bardatura in caso di malattie contagiose nei quadrupedi presso i corpi delle armi a cavallo	95	306
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Ammaestramento dei cavalli di rimonta — Compendio di ippologia	96	308
29 »	FERROVIE. — Apertura delle nuove stazioni di Castellino, Tanaro e di Vignale. . .	98	310
29 »	FERROVIE. — Apertura del nuovo tronco ferroviario Reggio Calabria-Villa S. Giovanni	99	312
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento pel servizio del materiale di artiglieria e genio (31 dicembre 1880) ed all'istruzione sul servizio del materiale, Gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882.	100	313
2 giug. 1884	RECLUTAMENTO. — Variante alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883	101	318
3 »	SCUOLE MILITARI. — Libri di testo che svolgono i programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria .	102	319
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi.	103	319
5 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare, prescritta dalla legge 8 luglio 1883, N. 1467, serie 3ª.	110	327

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
5 giug. 1884	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che determina i capiluogo di divisione militare nei quali dovranno sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali	111	349
5 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. – Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai R.R. Decreti in data 5 giugno 1884 che determinano, il 1° le tabelle per l'applicazione della circoscrizione territoriale militare, il 2° la località in cui avranno sede i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali	112	351
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di riordinamento delle compagnie di sanità militare	113	354
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del disposto del R. Decreto 5 giugno 1884 pel riordinamento delle compagnie di sanità militare	114	354
6 »	FERROVIE. — Apertura al servizio delle nuove stazioni di Pontida, Vanzago, Colorno .	104	321
6 »	FERROVIE. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Montalto-Uffugo e di Marotta	105	323
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari	106	323
9 »	SCUOLE MILITARI. — Istituzione di una scuola magistrale militare di scherma in Roma	107	323
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sullo stato dei sottufficiali	108	324
10 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazioni al N. 34 dell'*Atto* N. 238 dell'anno 1883 . . .	109	325
16 »	FERROVIE. — Varianti ed aggiunte al Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie in data 1° giugno 1883 . . .	115	359

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
18 giug. 1884	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Militari di milizia territoriale che devono far parte di compagnie d'artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza, da formarsi presso distretti diversi da quella di loro provenienza.	116	359
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Effetti delle partecipazioni di cessazione dal servizio attivo.	117	361
19 »	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio 1884-1885	122	367
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Aggiunta all'*Atto* N. 52 del corrente anno. — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle presidenze locali delle società del tiro a segno	118	362
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria e genio	119	362
25 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle bardature della cavalleria. .	120	363
26 »	FERROVIE. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alle ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara	121	364
26 »	SCUOLE MILITARI. — R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari	126	475
26 »	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — R. Decreto e regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra	148	541
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo all'istituzione dei comandi stabili di presidio	149	589
27 »	SCUOLE MILITARI. — Regolamento di servizio interno della scuola magistrale militare di scherma	123	453

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
27 giug. 1884	MATRICOLA. — Formola matricolare pei sottufficiali che compiuto il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi, chiedono l'invio in congedo illimitato	124	461
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Decreto Ministeriale di formazione delle due direzioni generali di artiglieria e del genio e di una nuova divisione alla direzione generale leve e truppa. — Rispettive attribuzioni . .	125	462
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	132	487
6 luglio 1884	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Massa-Carrara	127	479
6 »	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio	130	483
6 »	STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali .	139	511
7 »	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento territoriale delle tenenze di Imola e Faenza e sezione di Riolo . . .	128	479
7 »	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione del congegno a riflessione per verificare il puntamento delle armi portatili	129	480
10 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (pantalone di panno per le armi a piedi).	131	484
14 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Adozione della barella pieghevole pei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria	133	488
16 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Reclutamento degli ufficiali commissari di complemento	134	492
16 »	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Nuovo tipo di calzatura, Modello *Ardito* per la cavalleria).	135	494

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
17 luglio 1884	FERROVIE. — Apertura del tronco ferroviario Giulianova-Teramo	136	504
17 »	AVANZAMENTO. — Modificazioni al N. 7 dell'*Atto* N. 70 dell'anno 1881	137	508
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale.	144	535
21 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Armi e munizioni occorrenti alle Società del tiro a segno nazionale.	138	508
25 »	MATRICOLA. — Passaggi di corpo dei disertori latitanti	140	527
25 »	RECLUTAMENTO. — Aggiunta all' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883.	141	528
25 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO — Adozione del filetto abbeveratoio in cuoio nero, e di una cavezza da stalla di corda	142	528
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la compilazione delle situazioni graduali e numeriche della forza.	143	529
1° agos. 1884	FERROVIE. — Cambiamento di denominazione della stazione di Montorso	145	538
3 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio	156	629
4 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di nuovi modelli di selle e di copertina sottosella per scuole d'equitazione	146	539
4 »	RECLUTAMENTO. — Sul rilascio dei duplicati di fogli di congedo illimitato e delle copie di fogli matricolari in sostituzione del foglio di congedo assoluto	147	540
11 »	QUADRI ORGANICI. — R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali .	170	673
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto che stabilisce un *Emblema* per le Società di tiro a segno nazionale del Regno . . .	176	681

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
12 agos. 1884	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali. (Distintivo di anzianità)	150	590
12 »	DISCIPLINA MILITARE. — Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato.	151	592
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre. — Volume II, Titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria.	152	593
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Musiche dei reggimenti di fanteria e fanfare dei reggimenti di cavalleria. Norme per l'intonazione e per la composizione istrumentale.	153	595
16 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Trombe per i corpi dell'arma di fanteria e per i corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio.	154	615
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Marcie per i trombettieri dei vari corpi.	155	618
18 »	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Modificazione al regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina).	157	636
18 »	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Pagamento d'indennità ai sottufficiali promossi ufficiali .	158	636
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuova convenzione stipulata dalla amministrazione militare con la Società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana	159	639
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva	160	641
22 »	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina).	161	645
22 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Armi occorrenti alle Società di tiro.	162	645

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
22 agos. 1884	RECLUTAMENTO. — Ritiro del foglio di congedo illimitato provvisorio (Modello 13) ai militari di 1ª categoria ammessi a ritardare la loro presentazione sotto le armi, e consegna ad essi del foglio di congedo illimitato (Modello 84)	163	646
23 »	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. (Distintivo di barcaiuolo scelto)	164	646
25 »	FERROVIE. — Apertura della nuova stazione di Mondolfo-Marotta e soppressione della stazione di Marotta-Mondolfo	165	647
30 »	CARABINIERI REALI. — Cambiamento di denominazione della stazione di Orsara Dauno Irpina	166	649
31 »	CARABINIERI REALI. — Varianti allo scompartimento territoriale della divisione di Roma.	167	649
31 »	FERROVIE. — Varianti ed aggiunte al Prontuario militare. (Edizione Voghera 1884).	168	652
31 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Gozzano-Orta della nuova linea Gozzano-Domodossola	169	671
4 sett. 1884	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di formazione di 16 nuovi reggimenti di fanteria di linea, 8 nuovi comandi di brigata di fanteria, 2 reggimenti d'artiglieria da campagna e riordinamento degli attuali reggimenti di fanteria di linea e reggimenti di artiglieria da campagna	177	683
5 »	AVANZAMENTO. — I volontari di un anno ed i militari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento non possono essere promossi caporali maggiori	171	674
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre. — Volume II, Titolo I, delle istruzioni pratiche d'artiglieria	172	675
9 »	FERROVIE. — Apertura del tronco ferroviario Ravenna-Cervia.	173	675

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
9 sett. 1884	RECLUTAMENTO. — Norme per la procedura da seguirsi nelle proposte per le rafferme con premio e per le rafferme di un anno senza premio.	174	678
10 »	RECLUTAMENTO. — Sul rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli pei militari in congedo illimitato	175	679
10 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO — Busta da veterinario. — Aggiunta di nuovi strumenti. — Modificazione alla busta. . .	178	693
15 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO — Disposizioni di massima da eseguirsi dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, nell'occasione di cambio di guarnigione, relativamente alle carrette da battaglione . . .	179	696
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui caricamenti del carreggio pei servizi di mobilitazione. — Volume VI, Titolo I.	180	697
19 »	ARMI E MUNIZIONI. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla bardatura, all'armamento e buffetterie dei carabinieri reali	181	697
19 »	DIVISA E VESTIARIO. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	182	699
19 »	STATO DEI SOTTUFFICIALI — R. Decreto che modifica il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra. .	243	937
22 »	SCUOLE MILITARI. — Modificazioni all'*Atto* N. 238 dell'anno 1883	183	701
27 »	DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (Cappuccio di lana e guanti di flanella per alpini).	184	703
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazioni dei volontari di un anno alle compagnie di sanità militare	185	705

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
30 sett. 1884	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla Tabella B annessa al regolamento 26 giugno 1884 per la concessione d'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali . .	186	707
1 ottob. 1884	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione sul servizio del comitato delle armi di artiglieria e del genio, prescritta dall'art. 22 del Regio Decreto 3 agosto 1884 . . .	187	709
1 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio della stazione di Loreo della nuova linea Adria-Chioggia	188	720
1 »	FERROVIE. — Variante al *Prontuario militare* (Edizione 1884)	189	723
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	197	733
2 »	MATRICOLA. — Abolizione delle annotazioni a matricola relative al decesso di taluno o di entrambi i genitori dei militari. . .	190	726
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui mezzi da impiegarsi nell'estinzione degli incendi.	191	726
2 »	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti ai bastoni e al sacco custodia da tende per ufficiali alpini	192	727
8 »	FERROVIE. — Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Garbuscia in quella di Delia	193	729
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle fortificazioni campali	194	730
14 »	MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative ai capimusica ed ai musicanti	195	731
14 »	BIBLIOTECHE MILITARI. — Modificazioni alla istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari di presidio.	196	732
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da introdursi nell'istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di artiglieria da campagna	198	734
17 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Piadena-Casalmaggiore . . .	199	734
18 »	ARMI E MUNIZIONI. — Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria	200	735

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
20 ottob. 1884	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carteggio d'ufficio	201	739
22 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Cuneo	202	740
22 »	STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Nomina dei sottufficiali anziani.	203	740
22 »	FERROVIE. — Varianti ed aggiunte al regolamento in data 1° gennaio 1883 . . .	204	740
22 »	SOMMINISTRAZIONI DEI COMUNI ALLE TRUPPE. — Alloggi militari per parte dei comuni. .	205	741
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Decreto Ministeriale di modificazione alle attribuzioni delle direzioni generali di artiglieria e del genio	206	775
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corso magistrale superiore di equitazione	207	776
10 nov. 1884	DISPOSIZIONI VARIE. — Limiti di tempo entro i quali debbono partire gli ufficiali ed impiegati traslocati con disposizione inserta nel Bollettino delle nomine	208	776
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Istruzioni a piedi . . .	209	777
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricovero di militari nei manicomi.	210	778
17 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.	211	779
17 »	FERROVIE. — Apertura all'esercizio dei nuovi tronchi ferroviari Romagnano-Grignasco, della linea Novara-Varallo, e Airasca-Vigone della linea Airasca-Saluzzo . . .	212	813
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari	213	818
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	214	822
21 »	FERROVIE. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alle ferrovie ticinesi . . .	215	822

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
21 nov. 1884	Disciplina militare. — Circa le raccomandazioni fatte per via indiretta a favore di dipendenti dall'amministrazione della guerra.	216	825
28 »	Scuole militari. — Reparti d'istruzione per gli allievi sergenti. — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa.	217	827
1° dic. 1884	Servizio sanitario militare. — Disposizioni per la graduale soppressione della trasmissione del foglio sanitario individuale	218	841
1 »	Ferrovie. — Apertura della stazione di Torile S. Polo della linea Parma-Piadena-Iseo.	219	842
4 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunta all'istruzione sui contratti dei corpi	220	842
4 »	Somministrazioni dei Comuni alle truppe. — Alloggi militari per parte dei comuni.	221	843
5 »	Catalogo del modellario. — Certificato di nomina a sottufficiale.	222	843
5 »	Ordinamento del R. esercito. — Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini	223	844
6 »	Pubblicazioni militari. — Varianti al prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi	224	844
7 »	Ferrovie. — Apertura all'esercizio dei tronchi Albacina-Matelica e Portacivitanova-Pausula	225	845
7 »	Disposizioni varie. — Indicazioni da apporsi sulle lettere di vettura relative al trasporto di robe voluminose.	226	847
9 »	Stato degli ufficiali. — Collocamento in disponibilità	227	848
9 »	Scuole militari. — Modificazioni all'*Atto* N. 217 circa i reparti d'istruzione per gli allievi sergenti	228	848
10 »	Scuole militari. — Istituzione di plotoni allievi ufficiali.	229	848
10 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari	230	855

BIBLIOTECA DEL ROMA MINISTERO GENERALE

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
11 dic. 1884	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che stabilisce norme per il servizio delle direzioni del genio militare per i lavori della R. marina, nei tre dipartimenti marittimi	244	939
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione delle tavole di tiro.	231	855
15 »	DIVISA E VESTIARIO. — Calzature per le truppe del genio	232	857
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione sul carteggio d'ufficio	233	859
18 »	FERROVIE. — Apertura del tronco ferroviario Zollino–Nardò-Galatone della linea Zollino-Gallipoli	234	859
18 »	FERROVIE. — Apertura del tronco ferroviario Roccasecca–Arce della linea in costruzione Roccasecca–Avezzano	235	861
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto che determina la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	236	861
22 »	CARABINIERI REALI. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	237	865
24 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Copertura di capo per i soci del Tiro a segno nazionale. .	238	919
24	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decisioni amministrative da inserirsi nella parte 2ª del *Giornale Militare*	239	920
27 »	RECLUTAMENTO. — Variante ed aggiunta alla Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883	240	920
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni all'istruzione sull'amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa . .	241	921
29 »	FERROVIE. — Errata-corrige alle distanze fra Cercenasco e Vigone e quelle di allacciamento della Tavola N. 1 del *Prontuario militare* (Edizione 1884)	242	936

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1884.

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
11 gennaio	13	Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal Decreto ministeriale 22 maggio 1881	18
27 giugno	125	Decreto ministeriale di formazione delle due direzioni generali di artiglieria e del genio e di una nuova divisione alla direzione generale leve e truppa	462
27 »	132	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	487
19 luglio	144	Esami di concorso ai posti di volontario nel personale della amministrazione centrale	535
28 ottobre	206	Decreto Ministeriale di modificazione alle attribuzioni delle direzioni generali di artiglieria e del genio	775
		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.	
2 gennaio	5	Norme per la compilazione degli stati della forza	7
26 luglio	143	Norme per la compilazione delle situazioni graduali e numeriche della forza	529
15 novembre	210	Ricovero dei militari nei manicomi	778
4 dicembre	220	Aggiunta alla istruzione sui contratti dei corpi	842
27 »	241	Modificazioni all'istruzione sull'amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa.	921
		ARMI E MUNIZIONI.	
26 gennaio	21	Sciabola a sega per alcuni uomini delle compagnie di sanità, dei reggimenti di fanteria e degli alpini e per la milizia mobile	119

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
24 febbraio .	36	Modificazioni ai foderi di sciabola d'artiglieria, ai cinturini da cavalleria mod. 1873 ed alle selle a cuscinetto	180
21 aprile . .	74	Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per l'esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione . . .	240
7 luglio . .	129	Adozione del congegno a rillessione, per verificare il puntamento delle armi portatili.	480
19 settembre .	181	Modificazioni alla bardatura, all'armamento e buffetteria dei carabinieri reali . . .	697
18 ottobre .	200	Armamento della truppa di fanteria e cavalleria	735
		ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO.	
1 gennaio .	1	Adozione di una quarta taglia di cinturino da cavalleria mod. 1873	1
24 febbraio .	36	Modificazioni ai foderi di sciabole d'artiglieria, ai cinturini da cavalleria mod. 1873 ed alle selle a cuscinetto	180
12 aprile . .	70	Composizione in materiale e bardatura delle batterie a cavallo nella formazione sul piede di pace	236
25 giugno . .	120	Modificazioni alle bardature della cavalleria.	363
25 luglio . .	142	Adozione del filetto abbeveratoio in cuoio nero, e di una cavezza da stalla di corda . .	528
4 agosto . .	146	Adozione di nuovi modelli di selle e di copertina sotto-sella per scuole d'equitazione.	539
16 » . .	154	Trombe per i corpi dell'arma di fanteria e per i corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio	615
10 settembre .	178	Busta da veterinario — Aggiunta di nuovi strumenti — Modificazione alla busta .	693
15 » . .	179	Disposizioni di massima da seguirsi dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, nell'occasione di cambio di guarnigione, relativamente alle carrette da battaglione . .	696
19 settembre .	181	Modificazioni alla bardatura, all'armamento e buffetterie dei carabinieri reali . . .	697
2 ottobre .	192	Varianti ai bastoni e al sacco custodia da tende di ufficiali alpini	727

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
		ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA.	
7 febbraio	62	Regio Decreto che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa . .	217
7 »	63	Regio Decreto che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa . .	218
		AVANZAMENTO.	
3 febbraio	25	Promozione a caporale dei maniscalchi effettivi	123
6 »	29	Graduati ed appuntati delle compagnie treno d'artiglieria e del genio	127
27 marzo	56	Conferimento del grado di sergente agli ufficiali di complemento che ottennero la dimissione ed ai volontari di un anno che riportarono il ceritificato d'idoneità pel grado di sergente.	210
17 luglio .	137	Modificazioni al N. 7 dell'*Atto* N. 70 dell'anno 1884	508
5 settembre	171	I volontari di un anno ed i militari aspiranti alla nomina di sottotenenti di complemento non possono essere promossi caporali maggiori	674
		BIBLIOTECHE MILITARI.	
14 ottobre	196	Modificazioni all'istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari di presidio	732
		CARABINIERI REALI.	
11 febbraio	32	Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	131
14 aprile .	71	Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Venezia	237
6 maggio	79	Cambiamento di denominazione della stazione di Campofreddo	247
6 luglio .	127	Varianti allo scompartimento territoriale delle compagnia di Massa-Carrara	479
7 »	128	Varianti allo scompartimento territoriale delle tenenze di Imola e Faenza e sezione di Riolo.	479

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
30 agosto . .	166	Cambiamento di denominazione della stazione di Orsara Dauno Irpina	649
31 » . .	167	Varianti allo scompartimento territoriale della divisione di Roma	649
22 dicembre .	237	Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	865
		CATALOGO DEL MODELLARIO.	
5 dicembre .	222	Certificato di nomina a sottufficiale . . .	843
		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.	
24 febbraio .	50	Regio Decreto di formazione del distretto militare di Casale (86°)	199
5 giugno. .	110	Regio Decreto che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare, prescritta dalla legge 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª)	327
5 » . .	111	Regio Decreto che determina i capiluogo di divisione militare nei quali dovranno sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali	349
5 » . .	112	Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai R. Decreti in data 5 giugno 1884, che determinano, il 1° le tabelle per l'applicazione della circoscrizione territoriale militare, il 2° la località in cui avranno sede i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali.	351
22 ottobre. .	202	Formazione di un comando locale d'artiglieria a Cuneo	740
21 dicembre .	236	R. Decreto che determina la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.	861
		DISCIPLINA MILITARE.	
6 gennaio .	7	Modificazione al § 72 del Regolamento di disciplina militare.	9
26 maggio. .	94	Passaggi di compagnia dei caporali retrocessi.	306

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
12 agosto . .	151	Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato.	592
18 » . .	157	Modificazione al Regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina).	636
22 » . .	161	Aggiunta all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina militare).	645
21 novembre .	216	Circa le raccomandazioni fatte per via indiretta a favore di dipendenti dall'amministrazione della guerra	825
		DISPOSIZIONI VARIE.	
10 gennaio .	11	Ritornello per la fanfara dei trombettieri del reggimento cavalleria Padova (21°) . .	17
31 marzo . .	64	Sorveglianza delle guardie di finanza nelle località di frontiera per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa. . . .	227
26 maggio. .	95	Disinfezione di oggetti di bardatura, in caso di malattie contagiose nei quadrupedi presso i corpi delle armi a cavallo	306
18 giugno. .	117	Effetti delle partecipazioni di cessazione dal servizio attivo	361
16 agosto . .	153	Musiche dei reggimenti di fanteria e fanfare dei reggimenti di cavalleria. — Norme per l'intonazione e per la composizione istrumentale.	595
16 » . .	155	Marcie per i trombettieri dei vari corpi .	618
18 » . .	159	Nuova convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana . .	639
18 » . .	160	Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva	641
10 novembre .	208	Limiti di tempo entro i quali debbono partire gli ufficiali ed impiegati traslocati con disposizione inserta nel *Bollettino delle nomine*	776
7 dicembre .	226	Indicazioni da apporsi sulle lettere di vettura relative al trasporto di robe voluminose .	847
18 » .	233	Istruzione sul carteggio d'ufficio	859

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
		DIVISA E VESTIARIO.	
1 gennaio	4	Divisa degli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare	6
2 »	6	Varianti all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali (Fascie).	8
7 »	10	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria e cavalleria, artiglieria e genio e al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (fregi da berretti per la milizia territoriale)	13
16 »	19	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina).	113
17 febbraio	34	Regio Decreto che approva l'istruzione sulla divisa degli ufficiali contabili di milizia territoriale	178
18 »	35	Distintivo dei cavalieri scelti	180
2 marzo	38	Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa ed a quella sulla divisa per i carabinieri reali (distintivi di cariche speciali).	183
2 »	39	Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	184
8 »	44	Cordelline e dragona da brigadiere da portarsi dai vice-brigadieri dei carabinieri reali . .	189
17 »	49	Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa e al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Divisa degli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare).	193
6 maggio,	78	Divisa della truppa della milizia mobile. .	246
12 »	83	Modificazioni alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina).	286
16 »	84	Modificazione ai pantaloni di panno per carabinieri a cavallo — Varianti all' Istruzione sulla divisa ed al modello per gl'inventari.	289

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
10 luglio . .	131	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (pantalone di panno per le armi a piedi).	484
16 » . .	135	Varianti ed aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. Nuovo tipo di calzatura modello Ardito, per la cavalleria	494
12 agosto . .	150	Aggiunta all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali — (Distintivo di anzianità)	590
23 » . .	164	Aggiunte all' Istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Distintivo di bareainolo scelto).	646
19 settembre .	182	Varianti ed aggiunte all'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali ed al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi	699
27 » .	184	Aggiunte all' Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (cappuccio di lana e guanti per gli alpini)	703
15 dicembre .	232	Calzature per le truppe del genio. . . .	857
		FERROVIE.	
1 gennaio .	2	Apertura della nuova stazione ferroviaria di Garbuscia.	2
7 » .	8	Apertura della nuova linea Ferrara-Argenta.	10
27 » .	22	Utilizzazione delle stazioni ferroviarie, nelle località ove ne esiste più d'una	119
3 febbraio .	26	Cambiamento di denominazione alla stazione di Porretta	123
6 » .	27	Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bonefro e Santa Maria	125
10 marzo . .	45	Apertura all' esercizio del nuovo tronco ferroviario Candela-Rocchetta-Melfi. . . .	190
21 » . .	51	Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo alla linea Santhià-Biella, al Lago Maggiore, alla rete della Sardegna ed alla linea Palermo-Marsala-Trapani.	200

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
29 marzo	59	Apertura all'esercizio della linea Gallarate-Luvino	214
29 »	60	Apertura della fermata di Surbo sulla linea Foggia-Otranto	215
4 aprile	66	Apertura del tronco Treviso-Conegliano appartenente alla nuova linea Treviso-Feltre-Belluno	231
24 »	76	Apertura della nuova linea Carmagnola-Bra.	242
29 maggio	98	Apertura delle nuove stazioni di Castellino Tanaro e di Vignale.	310
29 »	99	Apertura del nuovo tronco ferroviario Reggio-Calabria-Villa S. Giovanni	312
6 giugno	104	Apertura al servizio delle nuove stazioni di Portida-Vanzago-Colorno	321
6 »	105	Cambiamento di denominazione delle stazioni di Mondolfo-Ubaldo e di Marotta	323
16 »	115	Varianti ed aggiunte al Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie in data 4° giugno 1883.	359
26 »	121	Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo alla ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara.	364
17 luglio	136	Apertura del tronco ferroviario Giulianova-Teramo	504
1 agosto	145	Cambiamento di denominazione della stazione di Monforte	538
25 »	165	Apertura della nuova stazione di Mondolfo-Marotta e soppressione della stazione di Marotta-Mondolfo	647
31 »	168	Varianti ed aggiunte al Prontuario militare (Edizione Voghera 1884).	652
31 »	169	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Gozzano-Orta della nuova linea Pozzano-Domodossola	671
9 settembre	173	Apertura del tronco ferroviario Ravenna-Cervia.	675
1 ottobre	188	Apertura all'esercizio della stazione di Loreto della nuova linea Adria-Chioggia	720
1 »	189	Variante al Prontuario militare (Edizione 1884)	723
8 »	193	Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Garbuscio in quella di Delia.	729
17 »	199	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Piadena-Casalmaggiore.	734

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
22 ottobre	204	Varianti ed aggiunte al Regolamento in data 4° gennaio 1883.	740
17 novembre	212	Apertura all'esercizio dei nuovi tronchi ferroviari Romagnano-Grignasco della linea Novara-Varallo e Airasca-Vigone della linea Airasca-Saluzzo.	813
21 »	215	Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alle ferrovie ticinesi.	822
1 dicembre	219	Apertura della stazione di Torile S. Polo della linea Parma-Piadena-Iseo.	842
7 »	225	Apertura all'esercizio dei tronchi Albacina-Matelica e Portocivitanova-Pausula.	845
13 »	234	Apertura del tronco ferroviario Zollino-Nardò Galatone della linea Zollino-Gallipoli	859
18 »	235	Apertura del tronco ferroviario Roccasecca-Arce della linea in costruzione Roccasecca-Avezzano.	861
29 »	242	Errata corrige alle distanze fra Cercenasco e Vigonza quelle di allacciamento della Tavola N. 4 del Prontuario militare (Edizione 1884)	936
		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.	
1 maggio	80	Norme permanenti per le chiamate annuali sotto le armi per istruzione delle classi in congedo illimitato	249
18 novembre	213	Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari	818
10 dicembre	230	Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari	855
		MATRICOLA.	
27 febbraio	37	Formola matricolare relativa ai sottufficiali promossi furieri e furieri maggiori per l'applicazione del 2° capoverso dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali	183
19 aprile	73	Ruoli matricolari del personale della giustizia militare	239

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
27 giugno .	124	Formola matricolare pei sottufficiali che, compiuto il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi, chiedono l'invio in congedo illimitato	461
25 luglio .	140	Passaggi di corpo dei disertori latitanti . .	527
2 ottobre .	190	Abolizione delle annotazioni a matricola relative al decesso di taluno o di entrambi i genitori dei militari	726
		MILITARI DI TRUPPA.	
23 maggio .	90	Nomine di cavalieri scelti	300
23 » .	91	Istituzione dei barcaiuoli scelti.	300
30 settembre .	185	Assegnazioni dei volontari di un anno alle compagnie di sanità militare.	705
14 ottobre .	195	Disposizioni relative ai capi musica ed ai musicanti.	731
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.	
1 gennaio .	3	Passaggio effettivo fin dal tempo di pace ai reggimenti di artiglieria e genio degli uomini delle tre classi anziane di cavalleria.	2
		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.	
10 aprile . .	69	Passaggio della 2ª compagnia del distretto militare di Padova al distretto militare di Udine	235
23 maggio .	89	Disposizioni relative ai militari arruolati volontari di anno a senso della legge 19 luglio 1871, che prestarono servizio nelle armi d'artiglieria, del genio o di cavalleria.	299
25 » .	92	Passaggio effettivo ai distretti militari di Palermo e di Messina degli uomini di 1ª categoria delle classi anziane di milizia mobile dei reggimenti di artiglieria, appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia	302
5 giugno .	113	Regio Decreto di ordinamento delle compagnie di sanità militare.	354

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
5 giugno . .	114	Disposizioni esecutive per l'applicazione del disposto del R. Decreto 5 giugno 1884 pel riordinamento delle compagnie di sanità militare	354
18 » .	116	Militari di milizia territoriale che devono far parte di compagnie d'artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza, da formarsi presso distretti diversi da quelli di loro provenienza.	359
26 » .	149	Regio Decreto relativo all'istituzione dei comandi stabili di presidio	589
3 agosto . .	156	Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio	629
4 settembre .	177	Regio Decreto di formazione di 16 nuovi reggimenti di fanteria di linea, 8 nuovi comandi di brigata di fanteria, 2 reggimenti d'artiglieria da campagna e riordinamento degli attuali reggimenti di fanteria di linea e reggimenti di artiglieria da campagna .	683
1 ottobre . .	187	Istruzione sul servizio del comitato delle armi di artiglieria e del genio prescritta dall'articolo 22 del R. Decreto 3 agosto 1884 .	709
5 dicembre .	223	Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini	844
		PUBBLICAZIONI MILITARI.	
11 gennaio .	12	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	17
12 » .	14	Aggiunte e varianti alle istruzioni sull'accampamento delle batterie, e correzioni all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna	19
19 » .	20	Pubblicazioni dell'istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia	117
7 febbraio .	28	Istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite o di altri esplodenti per servizio militare	125
10 marzo . .	46	Istruzione per le ispezioni (Allegato N. 4 al regolamento di disciplina militare). . .	190

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
10 marzo	47	Aggiunte e varianti al compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi.	191
24 »	53	Nuova edizione degli Allegati N. 7, 8, 9 e 10 al regolamento di disciplina militare.	207
26 »	55	Correzioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio (Edizione 25 ottobre 1883)	209
27 »	57	Pubblicazione di un nuovo Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito. (Istruzione per la formazione di guerra)	211
6 aprile	67	Istruzione sul servizio telegrafico	232
24 »	75	Aggiunte e varianti al Volume II, Titolo 4° ed al Volume VII, Titolo 3° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria	241
1 maggio	77	Varianti alle istruzioni sul cavalcare e sulle evoluzioni delle batterie da campagna.	245
11 »	82	Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.	281
18 »	85	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	272
19 »	86	Acquisto di pubblicazioni militari	293
19 »	87	Istruzione sul puntamento e tiro dell'artiglieria *puntatori scelti*	295
20 »	88	Raccolta delle disposizioni del *Giornale Militare* dal 1831 al 1860	295
26 »	96	Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Ammaestramento dei cavalli di rimonta — Compendio di ippologia	308
31 »	100	Modificazioni al regolamento pel servizio del materiale di artiglieria e genio (31 dicembre 1880) e all'istruzione sul servizio del materiale gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882	313
4 giugno	103	Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi.	319
9 »	106	Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari.	323
10 »	108	Regolamento sullo stato dei sottufficiali	324
25 »	119	Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria e genio	362

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
14 agosto . .	152	Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre — Volume II, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria.	593
5 settembre..	172	Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre — Volume II, Titolo I° delle Istruzioni pratiche d'artiglieria	675
18 » .	180	Istruzioni pratiche d'artiglieria — Aggiunte e varianti alla istruzione sui caricamenti del carreggio pei servizi di mobilitazione — Volume VI. — Titolo I°	697
2 ottobre . .	191	Istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi	726
8 » . .	194	Istruzione sulle fortificazioni campali. . .	730
11 » .	197	Istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	733
16 » .	198	Varianti da introdursi nell'Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di artiglieria da campagna (30 settembre 1882).	734
20 » .	201	Istruzione sul carteggio d'ufficio	739
12 novembre .	209	Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Istruzioni a piedi.	777
19 » .	214	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	822
6 dicembre .	224	Varianti al prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi	844
12 » .	231	Pubblicazione delle tavole di tiro	855
24 » .	239	Decisioni amministrative da inserirsi nella parte 2ª del *Giornale Militare*. . . .	920
		QUADRI ORGANICI.	
31 dic. 1883.	16	R. Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria per il 1° semestre 1884 del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	27
3 febb. 1884.	33	R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali	177
24 » .	50	R. Decreto di formazione del distretto militare di Casale (86°)	199
19 giugno .	122	R. Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio pel 1884-85	367

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
6 luglio . .	130	R. Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio	483
11 agosto . .	170	R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali	673
		RECLUTAMENTO.	
7 gennaio .	9	Arruolamenti volontari nelle compagnie di sussistenza	12
2 marzo . .	40	Documenti da prodursi dagli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario. . . .	184
29 » . .	58	Disposizioni relative ai militari stati denunciati mancanti all'istruzione	213
7 aprile . .	68	Applicazione del § 186 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ai militari alpini stati trasferiti alla 2ª categoria nella sessione completiva . . .	233
25 maggio. .	93	Nuovo modello per il versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno	304
2 giugno. .	101	Variante alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883 .	318
25 luglio . .	141	Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883 .	528
4 agosto . .	147	Sul rilascio dei duplicati di fogli di congedo illimitato e delle copie di fogli matricolari in sostituzione del foglio di congedo assoluto	540
22 » . .	163	Ritiro del foglio di congedo illimitato provvisorio (mod. 13) ai militari di 1ª categoria ammessi a ritardare la loro presentazione sotto le armi, e consegna ad essi del foglio di congedo illimitato (mod. 84). . . .	646
9 settembre .	174	Norme per la procedura da seguirsi nelle proposte per le rafferme con premio e per le rafferme di un anno senza premio . .	678
10 » .	175	Sul rilascio dei certificati d'inscrizione ai ruoli pei militari in congedo illimitato . . .	679
17 novembre .	211	Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio	779

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
27 dicembre .	240	Variante ed aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883	920
		SCRIVANI ED ASSISTENTI LOCALI.	
3 febbraio .	33	R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali	177
14 agosto . .	170	R. Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali	673
		SCUOLE MILITARI.	
31 gennaio .	24	Corso magistrale superiore di equitazione .	121
3 giugno . .	102	Libri di testo che svolgono i programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.	319
9 » . .	107	Istituzione di una scuola magistrale di scherma in Roma	323
10 » . .	109	Modificazioni al N. 34 dell'*Atto* N. 238 dell'anno 1883	325
27 » . .	123	Regolamento di servizio interno della scuola magistrale militare di scherma	453
26 » . .	126	R. Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari	475
22 settembre .	183	Modificazioni all'*Atto* N. 238 dell'anno 1883.	701
30 ottobre . .	207	Corso magistrale superiore di equitazione .	776
28 novembre .	217	Reparti d'istruzione per gli allievi sergenti. — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa.	827
9 dicembre .	228	Modificazioni all'*Atto* N. 217 circa i riparti d'istruzione per gli allievi sergenti. . .	848
10 » .	229	Istituzione di plotoni allievi ufficiali . . .	848
		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.	
17 aprile . .	97	R. Decreto che approva le nuove condizioni generali per l'appalto dei lavori di competenza del genio militare	309

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
11 dicembre .	244	R. Decreto che stabilisce norme per il servizio delle direzioni del genio militare per i lavori della R. Marina, nei tre dipartimenti marittimi.	939
		SERVIZIO SANITARIO MILITARE.	
31 marzo . .	65	Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali.	228
14 luglio . .	133	Adozione della barella pieghevole pei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria.	488
1 dicembre .	218	Disposizioni per la graduale soppressione della trasmissione del foglio sanitario individuale.	841
		SERVIZIO TERRITORIALE.	
13 gennaio .	15	Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace	19
3 marzo . .	43	Guardie alle tesorerie dello Stato	187
10 » . .	48	Errata-corrige al Regolamento pel servizio territoriale	191
		SERVIZIO VETERINARIO MILITARE.	
13 gennaio .	15	Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace	19
		SOMMINISTRAZIONI DEI COMUNI ALLE TRUPPE.	
22 ottobre. .	205	Alloggi militari per parte dei comuni . .	741
4 dicembre .	221	Alloggi militari per parte dei comuni (aggiunta all'*Atto* N. 205)	843
		STATO DEGLI UFFICIALI.	
24 marzo . .	54	Proposte per il collocamento di ufficiali nella posizione di servizio ausiliario	207
9 dicembre .	227	Collocamento in disponibilità	848
		STATO DEI SOTTUFFICIALI.	
11 marzo . .	30	Competenze del grado di furiere e di furiere maggiore devolute ai sottufficiali con 12 e 16 anni di servizio sotto le armi e promozione dei medesimi ai detti gradi . . .	127
11 » . .	31	Cariche di furiere di compagnia nei distretti militari rette da furieri maggiori . . .	129
10 giugno. .	108	Regolamento sullo stato dei sottufficiali . .	324

DATA	Atto	OGGETTO	Pag
26 giugno .	148	R. Decreto e Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra . . .	541
18 agosto . .	158	Pagamento d'indennità ai sottufficiali promossi ufficiali	636
11 settembre .	243	R. Decreto che modifica il regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra	937
30 » .	186	Modificazione alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione d'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali	707
22 ottobre .	203	Nomina dei sottufficiali anziani	740
		STIPENDI NEL R. ESERCITO.	
3 gennaio .	18	R. Decreto che porta modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali . . .	110
6 luglio . .	139	Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali	511
		TIRO A SEGNO NAZIONALE.	
31 dic. 1883 .	17	R. Decreto che approva una aggiunta all'articolo 13 del Regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale .	109
21 marzo 1884	52	Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno	201
21 giugno .	118	Aggiunta all'*Atto* N. 52 del corrente anno. — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno	362
21 luglio . .	138	Armi e munizioni occorrenti alle Società del Tiro a segno nazionale	508
22 agosto . .	162	Armi occorrenti alle Società di tiro . . .	645
11 » . .	176	R. Decreto che stabilisce un *Emblema* per le Società di Tiro a segno nazionale del Regno	681
24 dicembre .	238	Coperture di capo pei i soci del Tiro a segno nazionale	919

DATA	Atto	OGGETTO	Pag.
		TRASPORTI MILITARI.	
2 marzo . .	41	Istituzione di tre comandi militari permanenti di stazione nelle stazioni ferroviarie di Roma, Firenze e Bologna	184
		UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO	
30 gennaio .	23	Reclutamento degli ufficiali commissari e contabili di complemento	121
3 marzo . .	42	Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 96 del 1878 relativamente agli esami dei volontari di un anno pel grado di sottotenente di complemento	185
29 » . .	61	Modificazioni all'*Atto* N. 96 del 1878 per ciò che concerne i volontari di un anno nati o residenti nell'isola di Sardegna . . .	216
14 aprile . .	72	Partecipazione del domicilio eletto dai militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1°, lettera D, della legge 29 giugno 1882 N. 830 (serie 3ª)	237
9 maggio .	81	Aggiunta all'*Atto* N. 42 del corrente anno .	283
16 luglio . .	134	Reclutamento degli ufficiali commissari di complemento	492

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

GENNAIO 1. — Adozione di una quarta taglia di cinturino da cavalleria, modello 1883, *pag.* 1.
» 1. — Apertura della nuova stazione ferroviaria di Garbuscia, *pag.* 2.
» 1. — Passaggio effettivo sin dal tempo di pace ai reggimenti di artiglieria e genio degli uomini delle tre classi anziane di cavalleria, *pag.* 2.
» 1. — Divisa degli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare, *pag.* 6.
» 2. — Norme per la compilazione degli stati della forza, *pag.* 7.
» 2. — Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 8.

Atto N. 1. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una quarta taglia di cinturino da cavalleria modello 1873.** — 1° gennaio.

Con disposizione comunicata direttamente ai corpi interessati, nell'anno 1877 venne prescritto che ai cinturini M. 1873 di prima taglia da servire alle truppe d'artiglieria si allungasse la fascia di centimetri 20 e si aggiungesse alla parte corta di questa un passante scorrevole. Ciò allo scopo di poterli cingere al disopra del pastrano o del cappotto.

Ora determino che tale cinturino, avente la parte a riscontro della fascia lunga mm. 930 e quella a fibbia lunga mm. 235 con passante scorrevole, venga considerato di modello regolamentare pei cinturini da cavalleria M. 1873 (6ª-1532) e costituisca la prima taglia dei cinturini dello stesso modello senza pendaglio lungo (6ª-1533).

Conseguentemente le taglie di cinturini indicate al n. 2 dell'*Atto* N. 53 dell'anno 1873, rimanendo quali sono specificate nell'*Atto* stesso, prenderanno rispettivamente la denominazione di 2ª 3ª e 4ª taglia.

Per effetto poi della disposizione contenuta nell'*Atto* N. 224 dell'anno 1883 la parte a riscontro della fascia dovrà avere 18 fori nei cinturini con pendaglio lungo ed in quelli senza il detto pendaglio e di prima taglia e 12 fori nei cinturini delle altre tre taglie.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA CORRIGE.

Dispensa 57ª del 1883, *Atto* N. 260, pag. 1100, ultima riga, *invece di:* L. 0,80, *leggasi:* L. 0,85.

N. 2. — FERROVIE. — **Apertura della nuova stazione ferroviaria di Garbuscia.** — 1° gennaio.

Si prevengono le autorità militari che il giorno 27 dicembre scorso anno venne aperta, per ora al solo trasporto dei viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, la stazione di Garbuscia posta sul tronco Canicatti — Bivio — Licata, fra Canicatti e Campobello.

Epperò si segnerà detta nuova stazione nella parte prima del prontuario per i viaggi in ferrovia e sui laghi nel modo seguente:

GARBUSCIA	SICILIA

Nella parte IV^a^ si inscriverà la stazione di Garbuscia a km. 10 da Canicatti e chilometri 8 da Campobello: le restanti distanze poi della tavola si formeranno aggiungendo chilometri 8 alle sole stazioni di Favarotta e Licata e chilometri 10 a tutte le altre.

Il Ministro — FERRERO.

N. 3 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — **Passaggio effettivo fin dal tempo di pace ai reggimenti di artiglieria e genio degli uomini delle tre classi anziane di cavalleria.** — 1° gennaio.

Volendo sistemare in modo stabile il riparto e l'assegnazione definitiva ai reggimenti di artiglieria da campagna e del genio delle classi anziane di cavalleria che in caso di guerra dovrebbero prestare servizio nel treno delle due armi, conformemente al disposto nei capi 14 e 16 del Tomo 3° delle istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra, ho determinato quanto segue:

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 229 del 13 dicembre 1882, nonchè in quelli precedenti N. 8 del 20 gennaio 1878, N. 100 del 14 ottobre dello stesso anno, N. 143 del 10 agosto 1882 e N. 177 del 2 ottobre dell'anno stesso.

2. Gli uomini appartenenti alle classi 1854, 1855 e 1856 dell'arma di cavalleria saranno, *con la data del 15 gennaio corrente*, trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna o del genio che si reclutano nel rispettivo distretto, tenendo per base gli uniti specchi di assegnazione.

Tali specchi corrispondono pienamente alle tabelle di reclutamento N. 7, 11 e 12 dell'*Atto* 206 dell'anno 1883, con le sole differenze che gli uomini dei 14 distretti militari accennati, nello specchio N. 2, anzichè venir assegnati ai reggimenti di artiglieria debbono esserlo invece a quelli del genio, e che i distretti di Catania, Girgenti, Palermo, e Trapani debbono trasferire i loro uomini ad un solo anzichè a due reggimenti di artiglieria da campagna.

3. Per effetto di quanto precede, cesserà il sistema stabilito con gli *atti* succitati di designare due classi anziane di cavalleria per l'artiglieria da campagna ed una per il genio; ma ciascun reggimento di cavalleria, d'accordo coi rispettivi distretti, trasferirà effettivi al reggimento dell'una e dell'altra arma, stabiliti negli annessi due specchi, tutti i proprii uomini delle tre classi 1854, 1855 e 1856, considerandoli quasi come appartenenti ad una classe sola.

4° I militari così definitivamente trasferiti dall'arma di cavalleria a quelle di artiglieria da campagna o genio, conserveranno la ferma di cavalleria; non faranno per conseguenza passaggio alla milizia mobile, e al termine dei 9 anni di obbligo saranno, dietro analoghi ordini del Ministero, trasferiti alla milizia territoriale per cura dei reggimenti di artiglieria o genio, senza ulteriore ingerenza di quelli di cavalleria cui precedentemente appartenevano.

5. Ciascun anno allorchè la classe più anziana verrà trasferita alla milizia territoriale, il Ministero disporrà il definitivo passaggio di un'altra classe in congedo illimitato dall'arma di cavalleria a quelle d'artiglieria e genio, e tale passaggio verrà costantemente eseguito in base agli uniti specchi.

6° Nell'effettuare i definitivi trasferimenti dei singoli militari dall'una all'altra arma, si seguiranno le norme consuete pei passaggi di corpo, senonchè la variazione matricolare sarà così concepita:

« Tale nel reggimento artiglieria (o genio), conservando « la ferma temporanea di cavalleria, li....»

7. Gli uomini di cui si tratta saranno ascritti effettivi alla batteria deposito di ciascun reggimento di artiglieria ed alla compagnia deposito di quelli del genio ed in tutte le situa-

zioni di ogni genere della forza di congedo illimitato saranno classificati in colonne a parte sotto il titolo:

Classe 18 di cavalleria

8. Per effetto della presente determinazione restano annullati gli elenchi nominativi dei militari delle classi 1854 e 1855 che a tenore degli *atti* citati al N. 1, i distretti debbono aver mandati ai reggimenti di artiglieria già da essi reclutati, nonchè gli stessi elenchi degli uomini della classe 1856 che debbono essere stati inviati ai rispettivi reggimenti del genio.

9. Col giorno 20 del prossimo mese di febbraio, tutti i reggimenti di artiglieria da campagna e del genio invieranno a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) un'esatta situazione numerica suddivisa per distretti e classi degli uomini che, secondo il N. 2 del presente *atto*, riceveranno effettivi con la data del 16 corrente mese.

Disposizione transitoria.

Non essendo per anco costituiti l'11° e il 12° reggimento di artiglieria, questo Ministero in analogia a quanto fu stabilito pei militari della 2ª categoria della classe 1862 con la circolare 146 del 10 novembre 1883, e per quelli di 1ª categoria della classe 1863 con la successiva circolare N. 148, dispone che gli uomini delle suaccennate tre classi anziane di cavalleria, appartenenti ai sottonotati distretti, vengano assegnati effettivi agli altri reggimenti di artiglieria già esistenti nel modo che segue:

Al	1°	regg. di art.	quelli del distretto di	Cosenza
	2°	»	»	Reggio-Calabria
	3°	»	»	Campagna e Como
	4°	»	»	Frosinone
	5°	»	»	Alessandria
	7°	»	»	Orvieto
	8°	»	»	Lecco e Massa
	9°	»	»	Chieti e Lecce
	10°	»	»	Padova

Appena costituiti i nuovi due reggimenti sarà cura di quelli sopradescritti di trasferirvi effettivi i suddetti militari nell'atto stesso che eseguiranno il passaggio di quelli della 2ª categoria 1862 in congedo illimitato, e della 1ª categoria 1863 sotto le armi, senza bisogno di ulteriori ordini del Ministero.

Il Ministro — FERRERO.

Specchio N° 1

Reggimenti	DISTRETTI DI RECLUTAMENTO
1° artiglieria	Catanzaro — Cefalù — Firenze — Monza — Spoleto — Venezia.
2° Id.	Belluno — Ferrara — Messina — Piacenza — Rovigo — Teramo — Udine.
3° Id.	Benevento — Bologna — Salerno — Trapani — Varese — Voghera.
4° Id.	Aquila — Ascoli Piceno — Bari — Pistoia — Savona — Siracusa.
5° Id.	Castrovillari — Catania — Forlì — Perugia — Pinerolo — Torino.
6° Id.	Ancona — Caltanissetta — Mondovì — Nola — Ravenna — Taranto.
7° Id.	Gaeta — Ivrea — Livorno — Lucca — Palermo Potenza.
8° Id.	Arezzo — Barletta — Girgenti. — Pesaro — Verona — Vicenza
9° Id.	Avellino — Cuneo — Macerata — Milano — Siena.
10° Id.	Caserta — Lodi — Napoli — Parma — Reggio Emilia.
11° Id.	Alessandria — Chieti — Frosinone — Lecce — Lecco — Massa.
12° Id.	Campagna — Como — Cosenza — Orvieto — Padova — Reggio Calabria.

Specchio N° 2

Reggimenti	DISTRETTI DI RECLUTAMENTO
1° genio	Bergamo — Campobasso — Modena.
2° Id.	Casale — Foggia — Vercelli.
3° Id.	Genova — Novara — Treviso.
4° Id.	Brescia — Cremona — Mantova — Pavia — Roma.

N. 4. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare.** — 1° gennaio.

Questo Ministero ha determinato che la divisa degli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare sia modificata nel modo seguente:

La giubba di panno avrà il bavero intero di velluto in seta di colore amaranto, senza la trecciuola d'argento, e le filettature di panno dello stesso colore in luogo delle attuali scarlatto.

Al cappotto saranno aggiunte sul bavero le mostrine di velluto amaranto, e le filettature di panno amaranto sostituiranno quelle di colore scarlatto tanto nel cappotto quanto nei pantaloni.

Saranno pure di colore amaranto il cordoncino del chepì e del berretto e la trecciuola del chepì.

Successivamente saranno pubblicati i conti di costruzione degli oggetti e le corrispondenti modificazioni alla istruzione sulla divisa.

Il Ministro — Ferrero.

N. 5. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE — **Norme per la compilazione degli stati della forza.** — 2 gennaio.

Alla prima parte del § 276 dell'*Atto* N. 166 del 14 dicembre 1880 sono sostituite le seguenti disposizioni:

« § 276. Sono in obbligo di trasmettere mensilmente al Ministero la situazione graduale e numerica di corpo:

« *a*) il corpo degli invalidi e veterani;

« *b*) le legioni dei carabinieri reali;

« *c*) le scuole militari (*scuola di guerra — scuola d'applicazione d'artiglieria e genio — accademia militare — scuola militare — scuola di applicazione di sanità militare — scuole normali di fanteria e cavalleria — collegi militari — battaglioni d'istruzione*);

« *d*) i reggimenti di fanteria, d'artiglieria, del genio e di cavalleria;

« *e*) il consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria (*una sola per tutte le compagnie*);

« *f*) i distretti militari (*comprendendovi in modo distinto gli ufficiali delle fortezze*);

« *g*) le direzioni d'ospedale principale (*L'ospedale principale dove ha sede il corpo d'armata, comprenderà la forza effettiva della compagnia di sanità militare*). (1)

« *h*) il comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena (*una complessiva per tutti i reparti di punizione e di pena*);

« *i*) il consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza (*una sola per tutte le compagnie rappresentando però in modo distinto la forza di ciascuna compagnia*);

« *l*) i depositi di allevamento cavalli, ed i depositi cavalli stalloni ».

Alla 2ª parte dello stesso § 276 (*aggiuntavi col N. 52 dell'Atto N. 2 del 1882*) è sostituita la seguente:

« Hanno pure obbligo di trasmettere la *situazione graduale* « *e numerica della forza*, ma solo al termine di ogni trimestre « e per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali mi« litari vari, i comandi e gli uffici territoriali seguenti:

1. Tribunale supremo di guerra e marina;
2. Comando del corpo di stato maggiore;

(1) Durante il primo trimestre 1884 le situazioni delle compagnie di sanità militare continueranno ad essere compilate come per lo passato.

3. Comandi di corpo d'armata;
4. Comitato delle armi di fanteria e di cavalleria;
5. Comitato delle armi d'artiglieria e del genio;
6. Ispettorato generale dell'arma di cavalleria;
7. Comandi di divisione militare territoriale;
8. Comando militare dell'isola di Sardegna;
9. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali;
10. Comitato di sanità militare;
11. Direzione dell'istituto geografico militare;
12. Comandi stabili di presidio;
13. Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria;
14. Comandi territoriali di artiglieria e del genio;
15. Comandi superiori dei distretti;
16. Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi;
17. Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio;
18. Direzione degli stabilimenti d'artiglieria;
19. Tribunali militari;
20. Consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza;
21. Direzioni dei magazzini centrali militari;
22. Direzione dell'opificio arredi militari;
23. Farmacia centrale militare.

Il Ministro — FERRERO.

N. 6. — DIVISA E VESTIARIO — **Varianti all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali.** — 2 gennaio.

A pagina 118 dell'istruzione sulla divisa della truppa, in luogo del primo capoverso del § 28, si sostituisca il seguente:

« La fascia (Fig. 141) è di flanella bianca lunga da mm. 970 a 980 e larga da mm. 300 a 320, non compreso il vivagno ».

Nella Fig. 141 a pagina 119 invece delle cifre « 290 a 300 » si scriva: « 300 a 320 ».

Identica correzione si eseguisca alla figura 27 dell'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, ed a pagina 28 della medesima in luogo del primo capoverso del § 10 si ponga il seguente:

« La fascia (Fig. 27) è di flanella bianca lunga da mm. 970 a 980 e larga da mm. 300 a 320, escluso il vivagno ».

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 2ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 gennaio.

GENNAIO 6. — Modificazione al § 72 del regolamento di disciplina militare, *pag.* 9.
» 7. — Apertura della nuova linea Ferrara-Argenta, *pag.* 10.
» 7. — Arruolamenti volontari nelle compagnie di sussistenza, *pag.* 12.
» 7. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (fregi da berretti per la milizia territoriale) con tavola di disegni, *pag.* 13.

Atto N. 7. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione al § 72 del regolamento di disciplina militare.** — 6 gennaio.

UMBERTO I, ecc, ecc, Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 1 dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'esercito, sulla proposta del Ministro della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'attuale § 72 del Regolamento di disciplina militare è sostituito il seguente:

« § 72. Gli ufficiali devono lasciar crescere i baffi. Essi pos« sono portare le fedine, il pizzo ed anche la barba intera, « purchè sia tenuta corta.

« I militari di truppa debbono lasciar crescere i baffi, e pos« sono portare anche il pizzo; questo potrà essere separato od « anche congiunto coi baffi per tutta la larghezza della bocca « e del mento.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª, atto n. 5, pag. 7-8. — Il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza trasmetterà direttamente al Ministero la trimestrale situazione graduale e numerica della forza.

« Gli ufficiali ed i militari di truppa devono portare i capelli « corti tanto da lasciare scoperte la fronte e le orecchie e da « non toccare il bavero dell'abito. »

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 6 gennaio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 8 — FERROVIE — **Apertura della nuova linea Ferrara Argenta** — 7 gennaio.

Si avvertono le autorità militari che col giorno 31 dicembre 1883, venne aperta all'esercizio delle strade ferrate Alta-Italia la nuova linea.

Ferrara - Argenta

Eppertanto al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si aggiungerà la detta nuova linea nel modo seguente:

PARTE I.

Alla rispettiva lettera alfabetica.

Monte Santo .	40	Bologna	64	Rovigo	50
Porto maggiore	40	Bologna	71	Rovigo.	57
Argenta	40	Bologna	81	Rovigo	67

PARTE III.

Si aggiungeranno alla tavola N. 40 le seguenti distanze:

DA	A		
	Montesanto	Porto maggiore	Argenta
Bologna	64	71	81
Corticella	57	64	74
Castelmaggiore	55	62	72
S. Giorgio di Piano	47	54	64
S. Pietro in Casale	40	47	57
Galliera	35	42	52
Poggio-Renatico	30	37	47
Ferrara	17	24	34
Pontelagoscuro	22	29	39
S. Maria Maddalena	24	31	41
Paviole	29	36	46
Polesella	36	43	53
Arquà	42	49	59
Rovigo	50	57	67
Stanghella	57	64	74
Este S. Elena	65	72	82
Monselice	71	78	88
Battaglia	76	83	93
Montegrotto	80	87	97
Abano	84	91	101
Padova	93	100	110
Montesanto	—	7	17
Porto maggiore	7	—	10
Argenta	17	7	—

Il Ministro — FERRERO.

N. 9. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti volontari nelle compagnie di sussistenza.** — 7 gennaio.

Per l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione di volontari nelle compagnie di sussistenza, state pubblicate nell'*Atto* 231 del 1883, il Ministero prescrive quanto segue.

1. I consigli di amministrazione dei distretti militari sono delegati a procedere, per conto del consiglio di amministrazione della compagnia di sussistenza, all' arruolamento dei giovani che chiedono di essere ammessi nelle dette compagnie come *volontari di un anno*, come *volontari aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile*, o come *volontari ordinari*.

2. L'arruolamento dei volontari di un anno per le compagnie di sussistenza sarà effettuato con le norme stabilite per i corpi di fanteria dal regolamento sul reclutamento.

3. Per l'arruolamento volontario dei giovani che aspirano alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile, si osserveranno le norme fissate dall'*Atto* 125 dello scorso anno, qualunque sia la loro professione.

4. Gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario nelle compagnie di sussistenza, oltre a soddisfare alle condizioni all'uopo volute dalla legge e dal regolamento sul reclutamento, dovranno essere panattieri o macellai.

I distretti militari si assicureranno se sono capaci nel loro mestiere nel modo indicato al N. 67 della istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio (*Atto* 217 del 1883).

5. I consigli di amministrazione dei distretti militari potranno procedere ad arruolamenti volontari tanto dei giovani che desiderano di essere ammessi nella compagnia di sussistenza del corpo d'armata da cui il distretto dipende, quanto di quelli che domandano di far servizio in una delle altre compagnie.

6. Tanto i volontari di un anno quanto i volontari ordinari saranno ammessi nelle compagnie di sussistenza in ragione di quattro all'anno per compagnia.

È illimitato il numero dei volontari che aspirano alla nomina di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato o nel corpo contabile.

7. Prima di procedere ad arruolamenti volontari di un anno e ad arruolamenti volontari ordinari, i distretti militari dovranno

informarsi presso la direzione di commissariato da cui dipende la compagnia dall'aspirante prescelta se in essa vi siano posti disponibili.

8. I distretti militari, effettuato che abbiano alcuno degli arruolamenti volontari di cui nel presente *Atto*, provvederanno per l'invio del giovane arruolato alla sede della compagnia prescelta e ne daranno immediatamente avviso al consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza ed al direttore di commissariato da cui dipende la compagnia nella quale il giovane arruolato deve essere incorporato.

9. I volontari di cui nel presente *Atto* dovranno, al momento dell'invio in congedo illimitato, essere passati alla compagnia di sussistenza del corpo d'armata da cui il rispettivo distretto di leva appartiene.

Il Ministro — FERRERO.

N. **10**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (fregi da berretti per la milizia territoriale)** (*con tavola di disegni*) (1). — 7 gennaio.

Il Ministero ha approvato un nuovo fregio da berretto per la truppa della milizia territoriale, il quale consiste in una stella a cinque punte, liscia e senza disco (Fig. 14bis), ricamata in argento od in oro sopra un fondo di panno di differente colore per i sottufficiali delle varie armi o corpi, e formata di panno diversamente colorato a seconda dell'arma, per i caporali e soldati.

I fregi da berretti per le compagnie di sanità hanno inoltre nel centro una croce rossa, ricamata in seta per i sottufficiali, ed in lana per i caporali e soldati (Fig. 14ter).

Per conseguenza l'istruzione sulla divisa della truppa sarà modicata come appresso:

Pag. 13. — Intercalare le due figure dell' unito disegno sotto i N. 14bis e 14ter.

Pag. 16-17 e 18-19. — Nelle tabelle B. e C. si elimini quanto riguarda la milizia territoriale (Vedi *Atto* 164 del 1880) e si sostituisca quanto appresso:

---

(1) La tavola di disegni sarà annessa ad una prossima dispensa.

TABELLA B.

CORPI	FREGI	Valore del fregio	Annotazioni
Compagnie di sanità militare.	Stella ricamata in argento con cerchio in argento e croce in seta rossa su fondo bianco	1 30	Variante
Milizia territoriale:			
Fanteria di linea . .	Stella in argento su fondo di panno nero con filettatura in seta rossa	1 30	Aggiunta
Truppe alpine . . .	Stella in argento su fondo di panno verde con filettatura in seta verde	1 30	Id.
Artiglieria	Stella in oro su fondo di panno giallo con filettatura in seta gialla.	1 60	Id.
Genio.	Stella in oro su fondo di panno cremisi con filettatura in seta cremisi	1 60	Id.
Compagnie di sussistenza.	Stella in argento su fondo di panno bianco con filettatura in seta rossa.	1 30	Id.
Compagnie di sanità militare.	Stella in argento su fondo di panno nero con croce in seta rossa	1 30	Id.
N. B. Tutti i sopra descritti fregi sono su fondo di panno nero, ad eccezione di quelli per i quali è indicato espressamente il colore del panno			Variante

TABELLA C.

CORPI	FREGI	Valore del fregio		Annotazioni
Compagnie di sanità militare.	Stella in panno rosso con cerchio ricamato in lana bianca e croce in ricamo di lana rossa su fondo bianco	0	20	Variante
Compagnie di disciplina (speciali).	Stella in panno rosso con cerchio ricamato in lana gialla e numero in ricamo di lana nera su fondo giallo	0	20	Id.
Milizia territoriale: Fanteria di linea . .	Stella in panno rosso con filettatura in lana rossa ritorta	0	18	Aggiunta
Truppe alpine . . .	Stella in panno verde con filettatura in lana rossa ritorta	0	18	Id.
Artiglieria	Stella in panno giallo con filettatura in lana rossa ritorta	0	18	Id.
Genio.	Stella in panno cremisi con filettatura in lana rossa ritorta	0	18	Id.
Compag. sussistenza.	Stella in panno bianco con filettatura in lana rossa ritorta	0	18	Id.
Compagnie di sanità militare.	Stella in panno bianco con croce di lana rossa	0	18	Id.
N. B. Tutti i sopra descritti fregi sono su fondo di panno nero				Variante

Per cura dell'opificio di arredi militari saranno distribuiti alle amministrazioni interessate i campioni dei fregi di cui sopra.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno introdotte le varianti qui sotto indicate;

I	511	Fregi di stella in argento per sottufficiali della milizia territoriale (19)	N.	1	30	Variante
»	512	Fregi di stella in oro per sottufficiali della milizia territoriale (19)	»	1	60	Id.
»	513	Fregi di stella da berretti per caporali e soldati della milizia territoriale (19) . .	»	»	18	Id.
»	514	Fregi da berretti per caporali e soldati d'artiglieria della milizia territoriale . . .	»	0	80	Abolito

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 3ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 gennaio.

GENNAIO, 10. — Ritornello per la fanfara dei trombettieri del reggimento cavalleria Padova (21°), *pag.* 17.
» 11. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 17.
» 11. — Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, portato dal decreto ministeriale 22 maggio 1881, *pag.* 18.
» 12. — Aggiunte e varianti alle istruzioni sull'accampamento delle batterie, e correzioni all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna, *pag.* 19.
» 13. — Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace, *pag.* 19.

Atto N. **11**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritornello per la fanfara dei trombettieri del reggimento cavalleria Padova** (21°) — 10 gennaio.

È approvato il seguente ritornello per la fanfara dei trombettieri del reggimento cavalleria Padova (21°).



Il Ministro — FERRERO.

N. **12**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 11 gennaio.

Si sono pubblicati: un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (*edizione 1882*) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte al Modello per gli inventari ed alle avvertenze dell'estratto.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a centesimi 30; quello complessivo dei foglietti a cent. 10.

Ai corpi ed uffici, descritti nell' *Atto* N. 249 inserto nel Giornale Militare anno 1882, sarà distribuita, dall'ufficio

d'amministrazione del comitato di artiglieria e genio, ai prezzi sovra indicati, una copia del fascicolo ed una copia dei foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari, tanto di fascicoli quanto di foglietti, che potranno occorrere ai suddetti corpi ed uffici o per uso particolare agli ufficiali.

Le aggiunte e varianti di cui sopra avranno effetto a datare dal 1° gennaio corrente anno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **13**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Decreto ministeriale col quale viene modificato lo scompartimento del Ministero in rami di servizio portato dal Decreto ministeriale 22 maggio 1881**. — 11 gennaio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 25 del R. Decreto 12 maggio 1881 N. 231 (serie 3ª) portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici, ed il riparto delle sue attribuzioni, stabiliti con determinazione ministeriale in data 22 maggio 1881;

Visti i Decreti ministeriali 25 dicembre 1881 e 9 luglio 1883 che hanno modificato la determinazione ora accennata;

Determina:

Art. 1° È instituita una terza sezione presso la divisione personali amministrativi e contabili.

Art. 2° Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo precedente, il riparto delle attribuzioni, unito alla succitata determinazione ministeriale 22 maggio 1881, viene modificato come segue, a datare dal 1° febbraio p. v.

Direzione generale servizi amministrativi.

Divisione personali amministrativi e contabili.

Sezione 1ª Corpo di commissariato, servani locali.

Sezione 2ª Corpo degli ufficiali contabili, impiegati civili contabili.

Sezione 3ª Provvedimenti relativi al conferimento d'impieghi ai sottufficiali dell'esercito dipendenti dalla legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª).

Roma, addì 11 gennaio 1884.

Il Ministro — FERRERO.

N. 14. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Aggiunte e varianti alle istruzioni sull'accampamento delle batterie e correzioni all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna** — 12 gennaio.

Sono state pubblicate:

a) Aggiunte e varianti all'istruzione sulle evoluzioni e sullo accampamento delle batterie da campagna (Volume IV Titolo 1° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria).

b) Aggiunte e varianti all'istruzioni sulle evoluzioni e sull'accampamento delle batterie da montagna (Volume IV Titolo 2° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria)

c) Correzioni all'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna (Volume VII Titolo 4° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria).

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole dovranno provvedersene di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni di ufficio delle citate istruzioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comando d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far prevenire l'ammontare.

Il prezzo di ciascun esemplare di ognuna delle indicate pubblicazioni è di L. 0,05. *Il Ministro* — FERRERO.

N. 15. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace.** — 13 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto delli 8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse *Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace*, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

Norme di servizio pel corpo veterinario militare in tempo di pace.

§ 1°. *Del corpo veterinario militare.*

1. Il corpo veterinario militare è incaricato del servizio zooiatrico presso l'esercito, e si compone di ufficiali veterinari che, in tempo di pace, sono così distribuiti:

a) Al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria), il tenente colonnello veterinario, capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria, ed un ufficiale veterinario subalterno incaricato delle funzioni di segretario del suddetto ufficio;

b) Ad ogni comando di corpo d'armata, un maggiore o capitano veterinario anziano, capo del servizio veterinario del corpo d'armata;

c) A ciascuno dei corpi, scuole o stabilimenti militari ai quali è assegnato un personale veterinario militare dalle rispettive tabelle graduali e numeriche di formazione, un capitano o tenente anziano, capo del servizio veterinario del relativo corpo, scuola o stabilimento, coadiuvato dagli altri ufficiali veterinari subalterni indicati nelle predette tabelle.

Agli altri reparti dell'esercito aventi quadrupedi in consegna, i singoli comandanti di presidio provvedono possibilmente comandandovi a fare servizio qualcuno degli ufficiali veterinari indicati alle lettere *b*) e *c*) residenti nel presidio, senza che ciò li esoneri dal proprio servizio presso il comando, corpo, scuola, o stabilimento cui sono addetti.

Nei presidi ove non esistono veterinari militari i corpi sono autorizzati a valersi dell'opera a pagamento di un veterinario civile.

2. Agli ufficiali del corpo veterinario incombono doveri generali derivanti dalla loro qualità di ufficiali veterinari, e doveri speciali inerenti alla particolare posizione o carica che occupano nel corpo veterinario e nell'esercito.

§ 2°. *Doveri generali.*

3. Tutti gli ufficiali veterinari indistintamente trovansi a disposizione delle autorità militari dalle quali direttamente dipendono, o presso le quali sono comandati a prestare servizio,

per coadiuvare le autorità stesse nelle prescrizioni da dare e nelle misure da prendere per la buona conservazione dei quadrupedi e per la cura veterinaria dei medesimi.

4. Essi, se richiesti, debbono prestare gratuitamente l'opera loro pei cavalli degli ufficiali del comando, corpo, scuola o stabilimento ai quali i veterinari stessi appartengono o fanno servizio.

5. È loro dovere pertanto di seguire con indefesso studio i progressi della scienza veterinaria.

6. Devono pure procurare di mantenersi abbastanza abili nel cavalcare da poter accompagnare e seguire un corpo di truppe a cavallo in qualunque circostanza.

7. Per la parte tecnica gli ufficiali veterinari dovranno attenersi ai dettami della scienza veterinaria, e si uniformeranno alle norme ed agli ordini degli ufficiali veterinari superiori in grado od anzianità in tutti quei casi in cui la responsabilità tecnica incombe a questi ultimi.

8. Come è detto ai N. 16, 26, 33, 36 è fatta facoltà al capo dell'ufficio di ispezione veterinaria, ai capi del servizio veterinario di corpo d'armata, di reggimento, scuola o stabilimento, non che ai veterinari in distaccamento di corrispondere gerarchicamente e direttamente fra loro per quistioni di ordine tecnico-scientifico, nei modi indicati negli stessi succitati numeri. I predetti ufficiali veterinari dovranno però assolutamente astenersi, per ovvie ragioni disciplinari, di fare o chiedere per tale via rapporti o comunicazioni che riguardino l'andamento del servizio veterinario o il trattamento dietetico ed igienico dei quadrupedi in un dato reggimento, scuola o stabilimento, in un presidio, in una divisione o in un corpo d'armata.

§ 3°. *Doveri speciali.*

Del tenente colonnello veterinario.

9. Il tenente colonnello veterinario è capo dell'ufficio d'ispezione veterinaria istituito presso il Ministero della guerra, (Direzione generale fanteria e cavalleria), ed ha a sua disposizione per le funzioni di segretario un ufficiale veterinario subalterno.

10. Egli regge l'ufficio d'ispezione veterinaria secondo le istruzioni e le norme che riceve dal Ministero della guerra. Egli poi compie quegli studi e quelle missioni riflettenti tanto

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

il servizio zooiatrico, quanto il corpo veterinario, che il Ministero stesso credesse opportuno affidargli.

11. Egli deve studiare e richiamare di sua iniziativa l'attenzione del Ministero della guerra su tutto ciò che può giovare al miglioramento del servizio veterinario nell'esercito.

12. Quale ufficiale più elevato in grado del corpo veterinario, egli è, in massima, interpellato sui programmi d'esame per gli aspiranti e per gli ufficiali veterinari, sulla composizione delle commissioni per gli esami predetti, sui traslochi per motivi di servizio degli ufficiali veterinari ed in genere su quanto riguarda il personale del corpo.

Di massima egli è pure interpellato sulle quistioni che interessano in genere l'igiene e la salute dei quadrupedi dell'esercito e sui provvedimenti generali ad esse quistioni relativi.

13. Occorrendogli di consultare le note caratteristiche e lo stato di servizio degli ufficiali veterinari, egli ha facoltà di richiederli volta per volta all'ufficio che ne è depositario.

14. A lui mensilmente sono comunicati i prospetti statistici nosologici parziali e generali che il Ministero riceve dai comandi di corpo d'armata. In base ai medesimi compila alla fine dell'anno lo stato generale delle perdite avvenute nei quadrupedi dell'esercito, e volta per volta informa il Ministero istesso delle novità che risultano da tali prospetti.

15. Al principio di ogni anno redige una relazione generale delle perdite e delle malattie enzootiche e contagiose avvenute nei quadrupedi di truppa durante l'anno decorso, dando ragione dei mezzi igienici, profilattici e curativi per esse adottati, e riferendo sullo stato generale dell'igiene e della salute dei quadrupedi dell'esercito.

16. Egli può scrivere direttamente d'ufficio ai capi del servizio veterinario di corpo d'armata per chiedere informazioni e schiarimenti d'ordine tecnico-scientifico, servendosi all'uopo del seguente indirizzo:

Al signor comandante del.... corpo d'armata
(Ufficio del capo del servizio veterinario)

. . . . . .

Del maggiore o capitano anziano, capo del servizio veterinario di corpo d'armata.

17. L'ufficiale veterinario, maggiore o capitano anziano, capo del servizio veterinario di corpo d'armata è addetto al comando del corpo d'armata, ed è a disposizione del comandante del medesimo per compiere quegli studi e quelle

missioni riflettenti il servizio veterinario, che il detto comandante credesse opportuno affidargli.

16. Egli dipende disciplinarmente dal capo di stato maggiore del corpo d'armata.

18. È suo dovere studiare e richiamare di sua iniziativa l'attenzione del comandante il corpo d'armata, per mezzo del capo di stato maggiore, su tutto ciò che può giovare a migliorare il detto servizio.

19. Egli è in massima interpellato su tutto quanto si riferisce al servizio veterinario del corpo d'armata, sia riguardo al personale del corpo veterinario, sia riguardo alle misure generiche riflettenti l'igiene e la salute dei quadrupedi di truppa.

20. Per metterlo in grado di poter portare un giudizio sullo andamento del servizio zooiatrico, il comandante del corpo di armata potrà autorizzarlo, quando lo creda opportuno e nei limiti del puro necessario, a visitare le infermerie cavalli ed anche le scuderie dei corpi o reparti di corpo, al solo scopo di riconoscere lo stato di salute generale dei quadrupedi, la regolarità tecnica delle cure veterinarie e la capacità scientifico-pratica del personale veterinario. In tali visite, da eseguire nei giorni e nelle ore stabilite dal comandante del corpo d'armata, e dietro preavviso al comandante del reggimento o reparto, egli sarà accompagnato dal capo del servizio veterinario del reggimento. Di ogni visita eseguita egli rimetterà, per mezzo del capo di stato maggiore, apposito rapporto al comandante del corpo d'armata, proponendo quei provvedimenti che potessero occorrere.

21. Nei primi dieci giorni di ogni mese egli riceve dal comando del corpo d'armata in comunicazione i prospetti nosologici statistici parziali delle infermerie cavalli e compila in base ai medesimi l'analogo prospetto statistico generale mensile, che rimette allo stesso comando del corpo d'armata, unitamente alle sue osservazioni ed ai suddetti prospetti statistici parziali, per l'ulteriore invio al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

22. Risultandogli dall'esame dei prospetti statistici mensili, o dalle visite di cui al N. 20, oppure da qualsiasi altra missione che siagli stata affidata dal comandante del corpo d'armata presso le truppe, che siasi sviluppata in qualche corpo o distaccamento una malattia enzootica od epizootica grave, o che in genere lo stato di salute dei cavalli non sia buono, egli deve riferirne per mezzo del capo di stato maggiore al comandante del corpo d'armata per le superiori sue determinazioni.

23. A termine del N. 4, il capo del servizio veterinario di corpo d'armata presta, se richiesto, gratuitamente l'opera sua pei cavalli degli ufficiali del comando stesso. Il comandante del corpo d'armata può inoltre comandarlo a prestar servizio veterinario, tanto pei cavalli di truppa quanto per quelli d'ufficiali, presso altri comandi, corpi, reparti di corpo o stabilimenti esistenti nella sede del corpo d'armata e sprovvisti di ufficiale veterinario proprio o comandato.

24. Il capo del servizio veterinario di corpo d'armata può essere invitato dai corpi o distaccamenti a dare pareri, consigli ed istruzioni quando si manifestino nei quadrupedi, in consegna ai medesimi, casi gravi e malattie enzootiche od epizootiche di qualche importanza.

Può essere parimente invitato ad esprimere il suo parere nelle contestazioni riguardanti le derrate alimentarie pei quadrupedi, non che le carni da macello, il lardo, le carni salate ed in conserva, ecc., destinate all'alimentazione del soldato.

In tutti questi casi le domande per ottenere l'opera di lui dovranno essere dirette gerarchicamente al comando del corpo d'armata che deciderà intorno alle medesime.

25. Col consenso del comandante del corpo d'armata, e nella misura che sarà dal medesimo stabilita, egli potrà talvolta riunire gli ufficiali veterinari presenti alla sede del comando di corpo d'armata per tenere coi medesimi qualche conferenza veterinaria. Potrà anche dar loro in precedenza qualche tema tecnico da svolgere durante le medesime.

26. Egli corrisponde direttamente d'ufficio col capo dell'ufficio di ispezione veterinaria per informazioni e schiarimenti d'ordine puramente tecnico-scientifico e per informarlo motivatamente delle assenze e delle riprese di servizio presso il comando del corpo d'armata. Egli si serve all'uopo del seguente indirizzo: *Al Ministero della Guerra, Direzione generale fanteria e cavalleria, (Ufficio d'ispezione veterinaria). — Roma.*

Può parimente corrispondere, per questioni dello stesso genere, coi capi del servizio veterinario dei corpi stanziati nel corpo d'armata, valendosi del seguente indirizzo: *Al sig. comandante il reggimento....., (Servizio veterinario)* —.....

Per la registrazione a protocollo e per lo invio a destinazione di questa sua corrispondenza, non che pel locale, pei mobili e pella cancelleria occorrenti, provvede il capo di stato maggiore, secondo gli ordini al riguardo ricevuti dal comandante il corpo d'armata.

27. In caso di malattia o di assenza, il capo del servizio

veterinario viene sostituito, pel disimpegno delle cose d'ufficio e per la cura dei cavalli affidatigli, dall'ufficiale veterinario più elevato in grado o più anziano che si trova presente alla sede del comando del corpo d'armata. Quest'ultimo adempirà a tale còmpito conforme a quanto, volta per volta, sarà stabilito dal comando del corpo d'armata, ed in ogni caso, senza avere diritto d'essere esonerato dall'ordinario suo servizio.

Del capo del servizio veterinario reggimentale.

28. Il capitano o il tenente veterinario più anziano d'ogni reggimento, scuola o stabilimento, è capo del servizio veterinario del medesimo e ne risponde direttamente al relativo comandante.

29. Egli disimpegna questo servizio secondo le norme stabilite dai regolamenti di disciplina e d'istruzione e servizio interno.

30. Al termine d'ogni mese egli compila il prospetto statistico dell'infermeria cavalli, corredandolo delle sue osservazioni intorno ai casi morbosi di qualche gravità, intorno alle cause probabili che li produssero, ai mezzi igienici, terapeutici o profilattici adottati per curarli, unendovi, se del caso, le note patologiche riscontrate nell'autopsia.

31. Colla scorta poi dei prospetti statistici mensili dei distaccamenti, il capitano veterinario riempie la quarta pagina del prospetto statistico reggimentale, comprendendovi, oltre le perdite avvenute nell'infermeria, anche quelle accadute fuori di questa e nei distaccamenti.

32. Nei casi gravi di malattie ordinarie, egli può chiedere al proprio comandante di corpo, scuola o stabilimento di promuovere l'intervento dell'ufficiale veterinario capo del servizio veterinario del corpo d'armata, e deve sempre farlo quando si manifestino morbi contagiosi, epizoozie ed enzoozie di qualche entità.

33. Egli può corrispondere direttamente col capo del servizio veterinario del corpo d'armata per quistioni puramente tecniche-scientifiche e per segnalargli motivatamente le sue assenze e le sue riprese di servizio, servendosi del seguente indirizzo: *Al sig. comandante il . . . . corpo d'armata, (ufficio del capo del servizio veterinario)* — . . .

Per argomenti dello stesso ordine può pure corrispondere direttamente coi veterinari addetti ai distaccamenti del proprio corpo servendosi dell'indirizzo seguente: *Al signor comandante il distaccamento del . . . . . (servizio veterinario).*

Per lo invio e per la registrazione di questa sua corrispondenza provvederà, secondo gli ordini del relativo comandante di corpo, l'ufficio di maggiorità del reggimento, scuola o stabilimento.

Degli ufficiali veterinari subalterni addetti ai corpi, scuole o stabilimenti.

34. Gli ufficiali subalterni veterinari coadiuvano il capo del servizio veterinario del rispettivo reggimento, scuola o stabilimento, secondo quanto è prescritto nel regolamento di disciplina ed in quello d'istruzione e di servizio interno.

35. L'ufficiale veterinario subalterno, direttore d'infermeria-cavalli di un distaccamento stanziato nello stesso corpo d'armata in cui ha sede il reggimento, non ha alcun rapporto diretto col capo del servizio veterinario del corpo d'armata e rimette in duplice copia il prospetto statistico mensile dell'infermeria al proprio comandante di distaccamento, il quale, autenticatone le due copie, le invia al comando del reggimento.

Se per contro è direttore dell'infermeria-cavalli di un distaccamento dislocato fuori del corpo d'armata in cui risiede il comando del reggimento, egli ha rispetto al capo del servizio veterinario del corpo d'armata in cui si trova gli stessi doveri di un capo del servizio veterinario reggimentale. In questo caso egli compila in triplice copia il prospetto statistico mensile dell'infermeria-cavalli e lo rimette al comandante del distaccamento che, autenticatene le tre copie, ne invia due direttamente al comando del reggimento, ed una al comando del corpo d'armata nel quale trovasi stanziato il distaccamento.

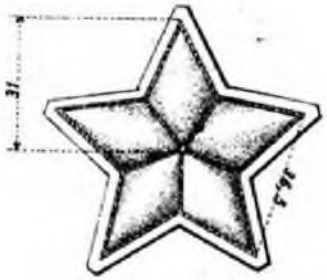
36. L'ufficiale veterinario addetto ad un distaccamento può corrispondere direttamente col capo del servizio veterinario del proprio corpo per quistioni d'ordine tecnico scientifico e per segnalargli le sue assenze e le sue riprese di servizio. Si varrà a tal uopo del seguente indirizzo: *Al sig. comandante il reggimento . . . . . (Servizio veterinario)*.

Per lo invio e per la registrazione di questa corrispondenza provvederà il comando del distaccamento.

V° d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Roma 1881. — Tip. G. Voghera.

(Pag. 13 dell'Istruzione)



Milizia Territoriale



Fig. 14bis (Scala di 1/2)

Fig. 14ter (Scala di 1/2)

DISPENSA 4ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 gennaio.

1883 DICEMBRE 31. — Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria per il 1° semestre 1884 del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 27.

Atto N. 16. — QUADRI ORGANICI. — **Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria per il 1° semestre 1884 del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 31 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (Serie 3ª);

Vista la legge portante modificazioni alla sopracitata, in data 8 luglio 1883, N. 1468 (Serie 3ª);

Visto il Regio Decreto 18 luglio 1882, col quale furono stabilite le definitive tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali, in data 8 luglio 1883, N. 1470 (Serie 3ª);

Vista la legge sul bilancio del 1° semestre 1884;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sessantaquattro tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, determinano la formazione transitoria che il regio

esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra debbono assumere pel il 4° semestre del 1884, come parziale attuazione della legge sull'ordinamento del regio esercito, in data 29 giugno 1882, N. 831 (Serie 3ª).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

FERRERO.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.
1	Primo aiutante di campo generale (gen. d'esercito o tenente gen).
4	Aiutanti di campo generali { (3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice-ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo { (8 ufficiali superiori dell'esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. Marina*).
15	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. esercito, *o capitano di vascello*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R° esercito, *o capitano di fregata*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R° esercito, o *della R° marina*).
4	Totale.
	Casa militare di S. A. R. il principe di Carignano.
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica dello stato maggiore generale.

2	Generali d'esercito.
48	Tenenti generali.
80	Maggiori generali.
1	Maggiore generale medico.
131	Totale.
10	Colonnelli brigadieri (*).
141	Totale

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Gli ufficiali generali ed i 10 colonnelli brigadieri coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, d'ispettore generale dell'arma di cavalleria, di comandante militare dell'isola di Sardegna, di comandanti stabili di presidio, di comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, e quelle altre cariche indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei varî servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Non sono compresi gli ufficiali generali ed il maggior generale commissario addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Comandante (generale d'esercito o tenente generale), **capo di stato maggiore dell'esercito.**
1	Comandante in 2° (tenente generale).
1	Maggiore generale addetto.
3	Totale.

Ufficiali di stato maggiore.

13	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna, dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria, del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
46	Tenenti colonnelli e maggiori	
84	Capitani	
143	Totale.	

Ufficiali applicati di stato maggiore.

78	Capitani di fanteria (*)	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna, dei comandi stabili di presidio e del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.

Personale contabile.

1	Maggiore contabile.
2	Capitani contabili.
3	Tenenti o sottotenenti contabili.
6	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 3.

		Scrivani locali.
126	Scrivani locali.	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna, del comando del corpo di stato maggiore, e dei comandi stabili di presidio.

Nota. — Nel presente quadro non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria, gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e genio

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale
	Segreteria del comitato
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria e del genio)
10	(tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati (capitani id. id.).
3	(ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio.
32	Scrivani locali.

Nota. — Gli ufficiali superiori ed inferiori fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva. Dei 13 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono ai ragionieri d'artiglieria e 15 ai ragionieri geometri del genio.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 batterie, tre compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	12 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori e capi dell'ufficio materiale d'artiglieria)	2	»	»	»	2	20
Maggiori (comandanti di brigata)	5	»	»	»	5	50
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiali pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	12	3	1	18	180
Ufficiali maestri d'equitazione (*)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di compagnia treno)	5	30	9	1	45	450
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	45 (1)
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	23	42	12	6	83	835
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	10
Scrivani locali	»	»	»	3	3	30

Truppa.						
Furieri maggiori	6	»	»	»	6	60
Furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	2	17	170
Sottufficiali di maggiorità (2)	6	»	»	»	6	60
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	48	12	9	69	690
Caporali maggiori	6	36	6	»	48	480
Caporali furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	12	3	7	22	220
Caporali trombettieri	5	»	»	»	5	50
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	2	72	21	6	101	1010
Caporali maniscalchi	»	12	3	»	15	150
Appuntati	»	72	12	»	84	840
Trombettieri	»	24	6	2	32	320
Sellai	»	12	3	»	15	150
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	1200	306	50	1558	15580
Totali	30	1500	375	76	1981	19810
Cavalli di truppa	4	648	150	»	802	8020

(*) Ufficiali fuori quadro.
(1) Cinque reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più 1 tenente o sottotenente veterinario.
(2) Due reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più 1 sottufficiale di scherma per le batterie d'istruzione.

Note. — Fino a quando il numero dei maestri d'equitazione non sarà sufficiente, la carica di maestri d'equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori quadro.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti o dai volontari d'un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1886.

V^a^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 6.

—

Tabella graduale e numerica di formazione delle due brigate d'artiglieria a cavallo.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 2 batterie).

GRADI	1 Brigata			2 brigate
	Stato maggiore	2 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali.				
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti). .	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria) , ...	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria), ...	1	4	5	10
Tenenti o sottotenenti veterinari	1	»	1	1
Totali	3	6	9	17
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri.	»	2	2	4
Sergenti	»	8	8	16
Caporali maggiori	1	6	7	14
Id. trombettieri	1	»	1	2
Id. furieri	»	2	2	4
Id. (di maggiorità, di batteria)	1	12	13	26
Id. (maniscalchi).	»	2	2	4
Appuntati	»	12	12	24
Trombettieri	»	4	4	8
Sellai	»	2	2	4
Soldati.	»	190	190	380
Totali	4	240	244	488
Cavalli di truppa	2	160	162	324

Note. — Le brigate fanno parte dell'8° reggimento d'artiglieria.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti o dai volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 compagnie da fortezza o da costa ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				5 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	5
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	5
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3	15
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	70
Tenenti (aiutanti maggiori in 2ª e ufficiali di compagnia)	3	36	1	40	200
Capitani medici	1	»	»	1	5
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	5
Capitani contabili	»	»	2	2	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	10
Totali	11	48	6	65	325
Scrivani locali	»	»	2	2	10
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	2	14	70
Sottufficiali guardabatterie	8	»	»	8	40
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	5
Capi armaiuoli	1	»	»	1	5
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	8	44	220
Caporali maggiori	4	36	»	40	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	90
Caporali trombettieri	3	»	»	3	15
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	385
Appuntati	»	72	»	72	360
Trombettieri	»	24	1	25	125
Vivandieri	1	»	»	1	5
Soldati	2	888	37	927	4635
Totali	27	1152	58	1237	6185
Quadrupedi	3	»	»	3	15

Segue TABELLA N. 7.

Note. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione ha in più il sottufficiale istruttore di scherma.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il 17° reggimento ha più N. 24 quadrupedi per il distaccamento di Sicilia.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1888.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione della 1ª e 2ª brigata d'artiglieria da montagna.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 4 batterie. — La 1ª brigata fa parte del 15° reggimento d'artiglieria; la 2ª del 14° reggimento)

GRADI	1 brigata			2 brigate
	Stato maggiore	4 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali.				
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata)	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	4	4	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	8	9	18
Tenenti medici	1	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	1	2
Tenenti o sottotenenti contabili	1	»	1	2
Totali	5	12	17	34
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	4	4	8
Sottufficiali di maggiorità	1	»	1	2
Sergenti	»	16	16	32
Caporali maggiori	1	16	17	34
Caporali furieri (di batteria e di contabilità)	1	4	5	10
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali (di maggiorità e di batteria)	1	32	33	66
Caporali maniscalchi	»	4	4	8
Appuntati	»	32	32	64
Trombettieri	»	12	12	24
Sellai	»	4	4	8
Soldati	»	404	404	808
Totali	6	528	534	1068
Quadrupedi	»	220	220	440

Nota. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai, e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia veterani).

	5 compagnie operai	1 compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	5	1
Tenenti e sottotenenti	15	3
Totali	20	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	5	2
Sergenti	30	6
Caporali maggiori	20	»
Caporali furieri	5	1
Caporali	60	6
Appuntati	35	»
Trombettieri	10	»
Soldati	335	4
Veterani d'ogni grado	»	indeterminato.
Totali	500	

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	TOTALE
Stato maggiore d'artiglieria . .	22	21	34	140	131	348
10 regg. d'artiglieria da campagna	10	20	50	180	450	710
2 brigate d'artiglieria a cavallo	»	2		4	10	16
5 regg. d'artiglieria da fortezza	5	5	15	70	200	295
2 brigate d'artigl. da montagna .	»	2		8	18	28
Compag. operai e veterani d'artig.	»	»	»	6	18	24
2 batterie d'istruzione	»	»	»	2	6	8
Compagnia d'istruzione . . .	»	»	»	1	4	5
Totali . . .	37	48	101	411	837	1434

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO						2 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie zappatori	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	4	8
Capitani (aiut. magg. in 1ª, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	14	2	»	1	19	38
Tenenti e sott'ot. (aiutanti magg. in 2ª ed ufficiali di compagnia)	4	42	6	1	1	54	108
Capitani medici	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2	4
Totali	14	56	8	1	6	85	170
Scrivani locali	»	»	»	»	3	3	6
Truppa.							
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	5	10
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	14	2	»	2	18	36
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	4	8
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	8	»	8	58	116
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	5	42	4	»	»	51	102
Caporali maggiori allievi	»	»	»	2	»	2	4
Caporali furieri (di comp. e di contab.)	»	14	2	»	6	22	44
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	4	8
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	84	12	»	4	102	204
Caporali allievi	»	»	»	8	»	8	16
Caporali maniscalchi	»	»	2	»	»	2	4
Appuntati	»	84	8	»	»	92	184
Trombettieri	»	28	4	»	1	33	66
Sellai	»	»	2	»	»	2	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	1	2
Soldati allievi	»	»	»	16	»	16	32
Soldati	3	1022	136	»	27	1188	2376
Veterani	Indeterminato.						
Totali	26	1330	180	27	18	1581	3162
Cavalli	»	42	70	»	»	112	224

Segue TABELLA N. 11

Note. — I graduati con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

—

TABELLA *graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio.*

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie zappatori, 6 compagnie telegrafisti, 4 compagnie ferrovieri, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	4 compagnie zappatori	6 compagnie telegrafisti	4 compagnie ferrovieri	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali								
Colonnello (comandante di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	4	6	4	2	»	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	12	18	12	6	1	1	54
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Totali	14	16	24	16	8	1	6	85
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	3	3
Truppa								
Furieri maggiori	3	»	»	»	»	»	»	3
Furieri (di compagnia e di contabilità	»	4	6	4	2	»	2	18
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	12	18	12	8	»	8	58
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	5	12	18	12	4	»	»	51
Caporali maggiori allievi	»	»	»	»	»	2	»	2
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	6	4	2	»	6	22
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	24	36	24	12	»	4	102
Caporali allievi	»	»	»	»	»	8	»	8
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	2	»	»	2
Appuntati	»	24	36	24	8	»	»	92
Trombettieri	»	8	12	8	4	»	1	33
Sellai	»	»	»	»	2	»	»	2
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	3	292	498	332	136	»	27	1288
Soldati allievi	»	»	»	»	»	16	»	16
Totali	26	380	630	420	180	27	48	1711
Veterani	Indeterminato							
Quadrupedi	»	12	18	12	70	»	»	112

Segue TABELLA N. 12.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione del reggimento pontieri.

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 8 compagnie pontieri, 2 compagnie lagunari, 4 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	4 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.							
Colonnello (comandante del reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, ufficiale pel materiale, e comandanti di compagnia)	2	8	2	2	»	1	17
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	24	6	12	1	1	48
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente veterinario	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	»
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	»
Totali	15	32	8	16	1	1	78
Scrivani locali	»	»	»	1	»	2	3
Truppa.							
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	»	5
Furieri (di compagnia e di contabilità)	1	8	2	4	»	2	17
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	32	8	16	»	»	64
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	2	16	8	8	1	2	37
Caporali maggiori allievi	»	»	»	»	2	»	2
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	1	8	2	4	1	5	21
Caporali trombettieri	1	»	»	»	»	3	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	64	16	24	4	10	110
Caporali allievi	»	»	»	»	8	»	8
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	»	1	1
Appuntati	»	64	16	16	»	»	96
Trombettieri	»	16	4	8	1	2	31
Selai	»	»	»	4	»	»	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	1
Soldati	»	680	244	272	»	20	1219
Soldati allievi	»	»	»	»	16	»	16
Totali	20	888	306	364	34	45	1657
Quadrupedi	»	»	»	140	»	»	140

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica riepilogativa provvisoria degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio . . .	12	15	24	137	73	261
1° e 2° regg. del genio	2	2	8	38	108	158
3° id. id.	1	1	4	19	54	79
Reggimento pontieri	1	1	4	17	48	71
Totali . . .	16	19	40	211	283	569

Nota. Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione del Comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
3	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
4	Totale.
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore (segretario) (*).
3	Capitani (*).
4	Totale.
2	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria e di cavalleria fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggior generale o colonnello brigadiere)
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale
	Quaranta comandi di brigata di fanteria.
40	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
40	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
80	Totale

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei 78 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 battaglioni di 5 compagnie, 1 di quattro, ed 1 deposito).

GRADI	I REGGIMENTO				78 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	78
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)					94
Maggiori (comandanti di battaglione, relatori e a disposizione)	5	»	»	5	296
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	14	1	16	1248
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	34	1	38	2964
Capitani medici	1	»	»	1	78
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	156
Capitani contabili	»	»	1	1	78
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	156
Totali	13	48	5	66	5148
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	78
Furieri maggiori	4	»	»	4	312
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	3	14	3	20	1560
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	156
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	78
Capi armaiuoli	1	»	»	1	78
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	78
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	78
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	7	49	3822
Caporali maggiori	4	42	»	46	3588
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	78
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	14	7	21	1638
Caporali musicanti	1	»	»	1	78
Caporali trombettieri	3	»	»	3	234
Caporali zappatori	3	»	»	3	234
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	84	4	89	6942
Appuntati	»	84	»	84	6552
Zappatori	»	28	»	28	2184
Musicanti	16	»	»	16	1248
Trombettieri	»	28	2	30	2340
Vivandieri	2	»	»	2	156
Soldati	15	980	20	1015	79170
Totali	60	1316	43	1119	110682
Cavalli	3	»	»	3	234

Segue TABELLA N. 17.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di 1 anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I reggimenti di fanteria di linea 7°, 8°, 15°, 16°, 21°, 23°, 24°, 25°, 26°, 31°, 53°, 54°, 63°, 69°, 71°, 72°, formeranno un secondo corpo di musica destinati ad essere trasferti nei reggimenti da formarsi.

I reggimenti di fanteria di linea 1°, 5°, 14°, 20°, 33°, 41°, 47°, 49°, 61°, 64°, 65 , 69°, 71°, 75°, sono incaricati di formare presso il rispettivo stato maggiore un plotone d'istruzione di circa 50 allievi, i quali potranno essere ripartiti nei vari gradi nel modo seguente: 1/7 della forza totale caporali maggiori allievi, 1/3 della forza totale caporali allievi, ed il rimanente soldati. Il Ministero della guerra potrà però autorizzare una forza maggiore per i plotoni.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dallo impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 2 reggimenti granatieri.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, di 3 battaglioni a 4 compagnie ed 1 deposito)

GRADI	1 REGGIMENTO				2 reggimenti
	stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	6
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	28
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	78
Capitani medici	1	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	4
Capitani contabili	»	»	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	4
Totali	12	48	4	64	128
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	2
Furieri maggiori	4	»	»	4	8
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	32
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	4
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	1	2
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	86
Caporali maggiori	4	36	»	40	80
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	2
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	6	18	36
Caporali musicanti	1	»	»	1	2
Caporali trombettieri	3	»	»	3	6
Caporali zappatori	3	»	»	3	6
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	154
Appuntati	»	72	»	72	144
Zappatori	»	24	»	24	48
Musicanti	16	»	»	16	32
Trombettieri	»	24	1	25	50
Vivandieri	2	»	»	2	4
Soldati	15	948	20	983	1966
Totali	50	1236	40	1335	2670
Cavalli	3	»	»	3	6

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti ed i caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento
è composto di uno stato maggiore, 12 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	168
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	468
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totali	12	48	4	64	768
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	48
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	12	2	16	192
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	24
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	1	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	516
Caporali maggiori	4	36	»	40	480
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	12
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	216
Caporali trombettieri	3	»	»	3	36
Caporali zappatori	3	»	»	3	36
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	924
Appuntati	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	1	37	444
Zappatori	»	24	»	24	288
Vivandieri	2	»	»	2	24
Soldati	5	948	20	973	11676
Totali	30	1248	40	1318	15816
Quadrupedi	3	»	»	3	36

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari d'un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I reggimenti 3° 4° 6° 7° 9° e 10° sono incaricati di formare presso il rispettivo stato maggiore un plotone d'istruzione di circa 50 allievi, i quali potranno essere ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

$^1/_7$ della forza totale caporali maggiori allievi
$^1/_2$ della forza totale caporali allievi
ed il rimanente soldati.

Segue TABELLA N. 19.

Possono transitoriamente essere conservati in quadro i militari di truppa di qualsiasi grado o carica speciale che venissero a trovarsi in eccedenza ai corpi per effetto del riordinamento.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 6 reggimenti alpini.

(6 reggimenti, 20 battaglioni, 72 compagnie, 6 depositi).

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito di reggimento	Totale — 6 reggim. 20 battagl. 72 compag. e 6 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	6
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	26
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	»	1	1	84
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	242
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	20
Capitani contabili	»	»	»	3	18
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	12
Totali	4	3	4	6	408
Scrivani locali	»	»	»	3	18
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	26
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	»	1	2	84
Sottufficiali guardia magazzini	»	»	»	»	26
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	12
Sottufficiali trombettieri	2	»	»	»	12
Sottufficiali zappatori	2	»	»	»	12
Capi armaiuoli	2	»	»	»	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	»	4	7	330
Caporali maggiori	1	1	2	»	170
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	»	1	7	114
Caporali trombettieri	»	1	»	»	20
Caporali zappatori	»	»	1	»	72
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	612
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	1	»	»	20
Appuntati	»	»	8	2	588
Trombettieri	»	»	3	1	222
Zappatori	»	»	8	»	576
Soldati	8	3	90	30	6768
Totali	20	7	126	53	9676
Cavalli di truppa	1	»	1	»	78

Segue TABELLA N. 20.

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I depositi del 4° e 6° reggimento alpini funzionano pure come compagnie d'istruzione per gli alpini, ed aggiungono il seguente personale a quello assegnato dalla presente tabella per il deposito:

2 Tenenti
1 Sergente (allievo istruttore di scherma)
2 Sergenti
10 Caporali maggiori allievi
80 Caporali allievi
60 Soldati allievi
1 Trombettiere.

I sottufficiali guarda magazzini sono ripartiti nel reggimento dal Ministero della guerra.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggiore generale, colonnello brigadiere o colonnello di fanteria.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	Venti comandi superiori dei distretti militari.
12	Maggiore generali o colonnelli brigadieri.
8	Colonnelli di fanteria.
20	Capitani dell'arma di fanteria.
40	Totale.
20	Scrivani locali.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	12	»	»	20
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	67	»	»	67
Tenenti colonnelli e maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	2	16	1	79	2	196	291
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	23
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	137
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	286
							1183
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	560
Truppa.							
Furieri maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	63
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193

Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Appuntati	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196
Allievi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	87
Soldati	1	8	1	79	43	4214	4301
Totali	9	72	7	553	57	5586	6361
Cavalli	1	8	1	79	»	»	87

FORZA SUPPLEMENTARE.

Ufficiali.

Tenenti e sottotenenti	»	»	»	»	»	»	6

Truppa.

Sottufficiali pel servizio di custodia dei forti	»	»	»	»	»	»	70
Sergenti	»	»	»	»	»	»	13
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	13
Caporali	»	»	»	»	»	»	131
Appuntati	»	»	»	»	»	»	35
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2
Soldati	»	»	»	»	»	»	1871
Totale	»	»	»	»	»	»	2135
Totale organico	..	..	..	..	..	..	8496

Note. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti a seconda dell'importanza di questi ultimi.

Dal distretto di Livorno dipendono i 3 guardiani dell' isola di Capraia.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi di sede di distretto.

I 6 tenenti e sottotenenti della forza supplementare sono assegnati ai vari distretti secondo le esigenze del servizio e segnatamente alle compagnie presidiarie dei distretti di Cagliari, Siena e Cosenza. Questi distretti e quelli di 1ª classe hanno 2 compagnie permanenti, gli altri ne hanno una.

I sottufficiali che coprono cariche speciali fuori rango, e che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

7	Tenenti colonnelli.
19	Maggiori.
19	Capitani.
18	Tenenti o sottotenenti.
63	Totale.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 24.

TABELLA *graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
40 comandi di brigata di fant.	»	»	»	40	»	40
78 reggimenti di fanteria .	78	94	296	1248	2964	4680
2 reggimenti granatieri. .	2	2	6	28	78	116
12 reggimenti bersaglieri .	12	12	36	168	468	696
6 reggimenti alpini . . .	6	26		84	246	362
20 comandi superiori di distretti militari. . . .	8	»	»	20	»	28
87 distretti militari . . .	20	154		185	297	656
3 battaglioni d'istruzione .	»	3		12	39	54
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	19	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena.	1	1	3	20	61	86
Totali	127	203	451	1824	4171	6781

Nota — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 31 dicembre 1885.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria

(Ogni brigata è composta di due o tre reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata.
1	Comandante di brigata (maggiore generale o colonn. brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Sette comandi di brigata.
7	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonn. brigadieri).
7	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
14	Totale.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 26.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 22 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				22 Reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	22
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	22
Maggiori (comandanti di 1/2 regg. e relatori)	2	»	»	2	44
Capitani (aiutanti maggiori in 1.° e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	176
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2.° e ufficiali di squadrone)	2	18	4	24	528
Capitani medici	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	22
Capitani veterinari	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	44
Capitani contabili	»	»	2	2	44
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	44
Totali	12	24	9	45	990
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	66
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	176
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	66
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	22
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	22
Capi armaiuoli	1	»	»	1	22
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	704
Caporali maggiori	3	12	»	15	330
Caporali furieri di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	264
Caporali trombettieri	2	»	»	2	44
Caporali zappatori	»	6	»	6	132
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	1	51	1188
Caporali maniscalchi	»	6	»	6	132
Appuntati	»	72	»	72	1584
Trombettieri	»	24	2	26	572
Zappatori	»	48	»	48	1056
Sellai	»	6	»	6	132
Vivandieri	1	»	»	1	22
Soldati	3	739	50	785	17270
Totali	20	990	72	1082	23804
Cavalli di truppa	18	840	»	858	18876

Note. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

Segue TABELLA N. 26.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Nell'organico dei cavalli di truppa sono compresi i cavalli d'agevolezza da distribuirsi agli ufficiali.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore ed al deposito, che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Sei depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria)	1	4
Direttori (capitani di cavalleria)		2
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	4
Vice-direttori (tenenti di cavalleria)		2
Capitani veterinari	1	4
Tenenti veterinari		8
Tenenti contabili	1	6
Totali	4	31
Scrivani locali	2	12

Nota. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i propri bisogni e le somme dssate in bilancio.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
7 comandi di brigata di cavall.	»	»	»	7	»	7
22 reggimenti di cavalleria. .	22	22	44	176	528	792
6 depositi d'allevamento cavalli	1	1	3	6	2	13
Scuola normale di cavalleria.	1	1	1	5	13	21
Totali	24	24	48	194	543	833

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica dell'arma dei carabinieri reali.

	Comando generale dell'arma.
1	Comandante generale (tenente generale).
1	Comandante generale in 2° (maggiore generale).
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore
2	Capitani.
3	Tenenti.
8	Totale.
	11 Legioni ed 1 Legione allievi ed 1 deposito
	Ufficiali.
12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
28	Maggiori.
122	Capitani.
222	Tenenti.
124	Sottotenenti.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
559	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Segue N. TABELLA 29.

	Truppa, arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori
17	Marescialli d'alloggio capi
535	Marescialli d'alloggio
2423	Brigadieri
6	Brigadieri trombettieri
993	Vice brigadieri
6	Vice brigadieri trombettieri
12930	Carabinieri
134	Carabinieri trombettieri
1300	Allievi
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi
133	Marescialli d'alloggio
363	Brigadieri
6	Brigadieri trombettieri
293	Vice brigadieri
6	Vice brigadieri trombettieri
2389	Carabinieri
63	Carabinieri trombettieri
200	Allievi
21812	Totale truppa
180	Cavalli di truppa
3256	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali fra le varie legioni è fatto per disposizione del Ministero della guerra a seconda delle esigenze del servizio.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e 4 compagnie).

	Ufficiali
1	Colonnello (comandante).
1	Maggiore.
5	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
13	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti o sottotenenti contabili.
24	Totale.

	Truppa.
Indeterminato	Furieri maggiori, Furieri, Sergenti, Caporali e Soldati.

Nota. — Sono conservati i *guardiarmi* nominati tali prima della promulgazione della legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica del comitato di sanità militare.

	Comitato di sanità militare
1	Presidente (maggiore generale medico).
4	Colonnelli medici ispettori } Membri
1	Chimico farmacista ispettore }
6	Totale
	Segreteria del comitato
1	Segretario (tenente colonnello o maggiore medico).
3	Capitani o tenenti medici.
1	Farmacista.
5	Totale.
7	Scrivani locali.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
PERRERO.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica provvisoria delle direzioni territoriali di sanità militare, ospedali militari e venti compagnie di sanità.

	Direzioni di sanità, ospedali militari e venti compagnie di sanità.
	Ufficiali.
10	Colonnelli medici.
20	Tenenti colonnelli medici.
43	Maggiori medici.
46	Capitani medici.
87	Tenenti e sottotenenti medici.
206	Totale ufficiali medici
12	Maggiori contabili.
25	Capitani contabili.
51	Tenenti e sottotenenti contabili.
88	Totale ufficiali contabili.
75	Scrivani locali per le direzioni territoriali di sanità e per gli ospedali militari.
	Truppa.
20	Furieri.
77	Sergenti.
28	Caporali maggiori e aiutanti.
20	Caporali furieri.
61	Caporali aiutanti.
62	Caporali infermieri.
50	Caporali portaferiti.
318	*A riportarsi*

Segue TABELLA N. 32.

318	*Riporto*
52	Appuntati infermieri
39	Appuntati portaferiti
201	Soldati aiutanti.
637	Soldati infermieri.
675	Soldati portaferiti.
1922	Totale truppa.
100	Caporali e soldati allievi presso la scuola di sanità militare.

Note. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

I sottufficiali che coprono cariche speciali fuori rango, e che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 33.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
10 reggimenti d'artiglieria da campagna.	»	»	»	10	10	20
5 reggimenti d'artiglieria da fortezza .	»	»	»	5	5	10
2 brigate d'artiglieria da montagna . .	»	»	»	»	2	2
3 reggimenti del genio	»	»	»	3	3	6
1 reggimento pontieri	»	»	»	1	1	2
78 reggimenti di fanteria e due di granatieri	»	»	»	80	160	240
12 reggimenti di bersaglieri	»	»	»	12	24	36
6 reggimenti di alpini	»	»	»	»	20	20
87 distretti militari	»	»	»	87	»	87
22 reggimenti di cavalleria	»	»	»	22	22	44
Legioni carabinieri reali	»	»	»	»	1	1
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	»	1
Comitato di sanità militare	4	1	»	2	1	8
Direzioni territoriali di sanità, ospedali militari e 20 compagnie di sanità . .	10	20	43	46	87	206
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare.	1	1	2	2	2	8
Scuola normale di fanteria	»	»	»	1	»	1
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	1	1	2
3 battaglioni d'istruzione	»	»	»	»	3	3
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	»	2
Totali . . .	15	22	45	276	342	700

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza.

	Sussistenze militari.
5	Maggiori contabili.
30	Capitani contabili.
55	Tenenti e sottotenenti contabili.
90	Totale.
60	Scrivani locali.
	12 *compagnie di sussistenza*
	Ufficiali.
12	Capitani contabili.
48	Tenenti e sottotenenti contabili.
60	Totale.
	Truppa.
12	Furieri.
96	Sergenti.
48	Caporali maggiori.
12	Caporali furieri.
96	Caporali.
96	Appuntati.
1090	Soldati.
1450	Totale.

Note. — Il riparto del personale fra i vari panifici, ecc. e quello della truppa nelle compagnie di sussistenza è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Sono compresi un capitano e due ufficiali subalterni contabili e 8 scrivani locali incaricati dell'amministrazione delle 12 compagnie di sussistenza presso la Direzione di Commissariato di Roma.

Alla forza sopraindicata deve essere aggiunta quella proveniente dal contingente fornito dalla Sardegna, il quale non può essere superiore sul totale delle 3 classi a 34 uomini di truppa.

I sottufficiali che si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

1	Direttore (maggiore generale o maggiore generale commissario).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
48	Capitani commissari.
85	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
179	Totale.
127	Scrivani locali.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V^t^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (colonnello contabile).
1	Vice direttore (tenente colonnello o maggiore contabile).
6	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabili.
17	Totale.
32	Scrivani locali.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 37.

Tabella graduale e numerica dei tre magazzini centrali militari.

	1 magazzino	3 magazzini
Tenenti colonnelli contabili (direttori)	1	3
Maggiori contabili (relatori)	1	3
Capitani contabili	1	3
Tenenti e sottotenenti contabili.	4	12
Tenenti e sottotenenti commissari controllori . . .	3	9
Totali . . .	10	30
Scrivani locali	10	30

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari

1	Direttore (ufficiale superiore) (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti e sottotenenti contabili.
2	Tenenti e sottotenenti commissari controllori.
10	Totale.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Direzioni di commissariato e sussistenze militari	9	12	22	63	87	193
Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità	1	2	4	48	85	140
Opificio d'arredi militari	»	»	»	»	2	2
Magazzini centrali militari	»	»	»	»	9	9
Scuola militare	»	»	»	1	1	2
Totali . . .	10	14	26	112	184	346

Nota — Non sono compresi gli ufficiali commissari addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

	Colonnelli	Ten.colo nelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Comando del corpo di stato maggiore .	»	»	1	2	3	6
10 reggimenti d'artiglieria da campagna.	»	»	»	20	20	40
5 reggimenti d'artiglieria da fortezza .	»	»	»	10	10	20
2 brigate d'artiglieria da montagna . .	»	»	»	»	2	2
3 reggimenti del genio	»	»	»	6	6	12
4° reggimento genio (pontieri). . . .	»	»	»	2	2	4
78 reggimenti fanteria e 2 di granatieri.	»	»	»	80	160	240
6 reggimenti alpini	»	»	»	18	12	30
12 reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	24	36
87 distretti militari	»	»	23	137	286	446
22 reggimenti di cavalleria.	»	»	»	44	44	88
6 depositi d'allevamento cavalli . . .	»	»	»	»	6	6
Legioni carabinieri reali	»	»	»	12	24	36
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	2	3
Direzioni territoriali di sanità e ospedali militari	»	»	12	25	51	88
Sussistenze militari	»	»	5	42	103	150
Istituto geografico militare	»	»	1	1	2	4
Scuola di guerra	»	»	»	1	1	2
Scuola d'applicazione di sanità militare .	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	2	3
Scuola militare	»	»	»	1	3	4
Collegi militari	»	»	»	5	5	10
Scuola normale di fanteria	»	»	1	3	6	10
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	2	2	4
3 battaglioni d'istruzione	»	»	»	3	6	9
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	»	3	3	8	21	35
Ufficio d'amm.ne di personali militari vari	1	1	»	6	9	17
3 magazzini centrali militari	»	3	3	3	12	21
Opificio di arredi militari	»	»	»	3	4	7
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	2
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	3	6	9
Totali . . .	1	7	49	453	839	1349

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari.

	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Servizio d'ispezione veterinaria	1	7	3	1	12
10 reggimenti d'artiglieria da campagna . .	»	»	10	45	55
2 brigate d'artiglieria da montagna	»	»	»	2	2
2 brigate d'artiglieria a cavallo.	»	»	»	1	1
4° reggimento genio (pontieri)	»	»	»	1	1
22 reggimenti di cavalleria	»	»	22	44	66
6 depositi di allevamento cavalli	»	»	4	8	12
Legione carabinieri reali	»	»	1	1	2
Scuola militare	»	»	1	»	1
Scuola normale di cavalleria	»	»	1	2	3
Totale . . .	1	7	42	105	155

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare.

1	Presidente del tribunale supremo di guerra e marina (tenente generale).
8	Giudici del tribunale supremo di guerra e marina. { 3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti del tribunale supremo di guerra e marina. { 2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.
1	Sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	Sostituto avvocato generale militare di 2ª id.
5	Avvocati fiscali militari di 1ª classe
5	Avvocati fiscali militari di 2ª id.
9	Avvocati fiscali militari di 3ª id.
6	Sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe
8	Sostituti avvocati fiscali militari di 2ª id.
9	Sostituti avvocati fiscali militari di 3ª id.
23	Ufficiali istruttori e sostituti istruttori (ufficiali inferiori) (*).
1	Segretario principale.
9	Segretari di 1ª classe.
10	Segretari di 2ª id.
14	Sostituti segretari di 1ª classe.
11	Sostituti segretari di 2ª id.
11	Sostituti segretari aggiunti.
138	Totale.
35	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
12	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
4	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Ufficiale maestro di equitazione (*).
2	Maestri civili e maestri aggiunti.
25	Totale.
7	Scrivani locali ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 44

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*)
1	Tenente colonnello (*).
1	Capitano aiutante maggiore in 1° (*).
1	Maggiore — Professore — (*).
10	Capitani (professori ed istruttori) (*).
5	Professori aggiunti (tenenti) (*).
1	Ufficiale maestro d'equitazione (*).
1	Maestro civile o maestro aggiunto.
22	Totale.
3	Scrivani locali.
	Truppa.
1	Sottufficiale istruttore d'equitazione.
2	Sottufficiali di governo.
3	Caporali.
6	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note — Il comandante in 2° e l'ufficiale superiore addetto al comando e l'aiutante maggiore in 1°, possono anche essere incaricati dell'insegnamento.

Altri professori civili e maestri militari possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (tenente colonnello o maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1ª (*).
6	Tenenti di compagnia (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di massa).
1	Ufficiale maestro di equitazione (*).
16	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Professore civile di disegno (titolare od aggiunto).
5	Maestri civili e maestri aggiunti.
39	Totale.
8	Scrivani locali.

Truppa

1	Furiere maggiore.
14	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
19	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
2	Comandanti di battaglione (tenenti colonnelli o maggiori) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
15	Capitani, dei quali uno aiutante maggiore in 1° (*).
40	Tenenti, (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (*).
1	Capitano medico.
1	Capitano commissario.
1	Tenente commissario.
1	Capitano veterinario.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
3	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiali di massa e matricola).
4	Ufficiali maestri di equitazione (un capitano e tre ufficiali subalterni) (*).
20	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
3	Professori civili di disegno (titolari ed agginnti).
11	Maestri civili e maestri aggiunti.
106	Totale.
24	Scrivani locali ed assistenti locali.

Truppa.

1	Furiere maggiore.
4	Sottufficiali di maggiorità.
2	Sottufficiali (istruttori di equitazione).
16	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
16	Trombettieri.
41	Totale.
300	Sottufficiali allievi del corso speciale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 47

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare

1	Colonnello medico direttore.
1	Tenente colonnello medico vice direttore.
2	Maggiori medici }
2	Capitani medici } professori
2	Tenenti medici }
2	Ufficiali inferiori contabili per l'insegnamento e la contabilità.
1	Maestro civile.
11	Totale.
4	Scrivani locali.

Truppa.

1	Furiere.
3	Sottufficiali di governo.
4	Totale.

Note. — I caporali e i soldati allievi sono in forza alle compagnie di sanità.
Il tenente colonnello medico vice direttore può anche essere incaricato dell'insegnamento.
Professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 48.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

	1 collegio militare	5 collegi militari
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*)	1	5
Comandanti in 2° (maggiori) (*)	1	5
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°) (*)	4	20
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	30
Capitani contabili	1	5
Tenenti e sottotenenti contabili	1	5
Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti)	»	55
Professori civili di disegno (titolari ed aggiunti)	»	5
Maestri civili e maestri aggiunti	»	20
Totali	14	150
Scrivani locali ed assistenti locali	6	30
Truppa		
Furieri maggiori	1	5
Sottufficiali di governo	16	80
Caporali maggiori di fanteria	1	5
Caporali trombettieri di fanteria	1	5
Trombettieri	3	15
Totali	22	110

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria.

(Uno stato maggiore e tre compagnie).

1	Comandante (colonnello di fanteria) (*).
1	Comandante in 2° (tenente colonn. o maggiore di fanteria) (*).
5	Capitani (aiutante maggiore, di comp., istruttori e prof.) (*).
4	Tenenti (aiutante maggiore, di comp., istruttori e prof.) (*).
1	Capitano medico
1	Maggiore contabile.
3	Capitani contabili (di compagnia, professori e per la contabilità)*
6	Tenenti contabili (di compagnia, professori e per la contabilità)*
1	Maestro civile o maestro aggiunto.
23	Totale.
3	Scrivani locali.

Truppa

1	Furiere maggiore.
2	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
3	Caporali furieri.
4	Caporali zappatori.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
6	Zappatori.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
110	Totale.
150	Allievi sottufficiali (al corso di amministrazione e di contabilità).
1	Cavallo di truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 50. *Tabella graduale e numerica di formazione*
(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	Totali
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore	1	»	»	1
Capitano a disposizione	1	»	»	1
Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	1
Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti o sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di matricola)	2	»	»	2
Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone)	»	4	8	12
Maestro d'equitazione (civile)	1	»	»	1
Ufficiale maestro d'equitazione (*)	2	»	»	2
Totali	18	5	10	33
Scrivani locali	3	»	»	3

(*) Ufficiale fuori quadro.

Note — Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse maggiori allievi, i caporali allievi e i soldati allievi.

I sott'ufficiali effettivi allo stato maggiore della scuola, i quali si trovano nelle condizioni nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

della scuola normale di cavalleria.
2 squadroni palafrenieri).

TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totali
Furiere maggiore	1	»	»	»	1
Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
Sergente maniscalco	1	»	»	»	1
Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
Caporale maggiore	1	»	»	»	1
Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
Caporali maniscalchi	»	1	1	2	4
Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
Vivandiere	1	»	»	»	1
Furieri	»	1	1	1	3
Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
Sergenti	»	8	4	8	20
Sergenti (allievi istruttori di scherma e di equitazione	»	12	»	»	12
Caporali maggiori	»	»	4	»	4
Caporali maggiori allievi	»	30	»	»	30
Caporali furieri	»	»	1	1	2
Caporali	»	1	9	15	25
Caporali allievi	»	60	»	»	60
Appuntati	»	»	15	12	27
Trombettieri	»	3	3	3	9
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
Sellai	»	1	»	2	3
Allievi sellai	»	1	1	»	2
Soldati (allievi)	»	110	»	»	110
Soldati	»	»	140	150	290
Totali	20	230	180	194	624
Cavalli di truppa	»	»	»	»	625

periore a quella della presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali

servizio determinato dall'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica dei professori e maestri civili.

		Scuole	Collegi
	Professori		
Professori titolari di lettere e scienze	di 1ª classe	10	3
	di 2ª »	10	10
	di 3ª »	11	11
Totale professori titolari di lettere e scienze		31	24
Professori aggiunti di lettere e scienze	di 1ª classe	6	21
	di 2ª »	3	10
Totale professori aggiunti di lettere e scienze		9	31
Professori titolari di disegno	di 1ª classe	1	1
	di 2ª »	2	3
Professori titolari di disegno di 3ª classe e professori aggiunti di disegno		1	1
Totale professori di disegno		4	5
	Maestri		
Maestri	di 1ª classe	6	
	di 2ª »	18	
Maestri di 3ª classe e maestri aggiunti		17	
Totale maestri		41	

Nota — Non sono compresi i professori civili ed i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

(Le due batterie fanno parte di reggimenti d'artiglieria da campagna).

GRADI	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani d'artiglieria	1	2
Tenenti o sottotenenti d'artiglieria	3	6
Totale	4	8
Truppa.		
Furieri	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti	8	16
Caporali maniscalchi	1	2
Trombettieri	2	4
Sellai	1	2
Allievi maniscalchi	1	2
Allievi sellai	1	2
Soldati	5	10
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	2	4
Caporali maggiori allievi	15	30
Caporali allievi	43	86
Soldati allievi	69	138
Totale	150	300
Cavalli di truppa	75	150

Nota. — Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse superiore a quella di la presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali maggiori allievi, i caporali allievi e soldati allievi.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

(La compagnia fa parte di un reggimento d'artiglieria da fortezza).

	Ufficiali
1	Capitano d'artiglieria.
4	Tenenti o sottotenenti d'artiglieria.
5	Totale.
	Truppa
1	Furiere.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti
2	Trombettieri.
6	Soldati.
2	Sergenti (allievi istruttori di scherma).
15	Caporali maggiori allievi.
40	Caporali allievi
65	Soldati allievi.
138	Totale.

Nota. — Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse superiore a quella della presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali maggiori allievi, i caporali allievi e soldati allievi.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 3 battaglioni d'istruzione.

(Stato maggiore e 4 compagnie per battaglione — 3 battaglioni).

	GRADI	1 BATTAGLIONE			3 battaglioni
		Stato maggiore	4 compagnie	Totale	
	Ufficiali.				
Stati maggiori	Comandanti (tenenti colonnelli o maggiori)	1	»	1	3
	Aiutanti maggiori in 2ª (tenenti)	1	»	1	3
	Tenenti medici	1	»	1	3
	Capitani contabili (direttori dei conti)	1	»	1	3
	Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiali pagatori ed ufficiali di massa e matricola)	2	»	2	6
Compagnie	Capitani	»	4	4	12
	Tenenti e sottotenenti	»	12	12	36
	Totali	6	16	22	66
	Truppa.				
Stati maggiori	Furieri maggiori	1	»	1	3
	Furieri di contabilità	1	»	1	3
	Sottufficiali di maggiorità	4	»	4	12
	Sergenti di contabilità	4	»	4	12
	Sergenti (allievi istruttori di scherma)	6	»	6	18
	Capi armaiuoli	1	»	1	3
	Caporali trombettieri	1	»	1	3
	Allievi armaiuoli	1	»	1	3
	Trombettieri	8	»	8	24
	Allievi trombettieri	4	»	4	12
Compagnie	Soldati	35	»	35	105
	Furieri	»	4	4	12
	Sergenti di contabilità	»	4	4	12
	Sergenti	»	32	32	96
	Caporali maggiori allievi	»	80	80	240
	Caporali allievi	»	200	200	600
	Soldati allievi	»	320	320	960
	Totali	66	640	706	2118
	Cavalli	1	»	1	3

Note. — A ciascun battaglione d'istruzione possono inoltre essere assegnati due istruttori di scherma.

Segue TABELLA N. 54.

Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse superiore a quella data dalla presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali maggiori allievi, i caporali allievi ed i soldati allievi.

I sottufficiali effettivi allo stato maggiore di battaglione, i quali si trovano nelle condizioni di servizio determinate dall'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, possono essere nominati furieri o furieri maggiori, indipendentemente dall'impiego speciale che coprono.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica dell'istituto geografico militare.

	Ufficiali.	
1	Direttore dell'Istituto (maggiore generale o colonnello brigadiere).	
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).	
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).	
4	Capitani di stato maggiore (*).	
8	Totale.	
	Ufficiali contabili.	
1	Maggiore.	
1	Capitano.	
2	Tenenti o sottotenenti.	
4	Totale.	
12	Scrivani locali ed assistenti locali.	
	Personale tecnico.	
1	Ingegnere geografo principale . .	di 1ª classe
1		di 2ª id.
2	Ingegneri geografi.	di 1ª classe
4		di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi . . .	di 1ª classe
1		di 2ª id.
11	Totale.	
1	Topografo capo.	
6	Topografi principali	di 1ª classe
7		di 2ª id.
18	Topografi.	di 1ª classe
18		di 2ª id.
18	Aiutanti topografi.	di 1ª classe
18		di 2ª id.
14	Aspiranti aiutanti topografi.	
100	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica
di formazione della farmacia centrale militare.

1	Chimico farmacista direttore.
4	Farmacisti capi.
4	Farmacisti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
11	Totale.
3	Scrivani locali.
2	Inservienti fissi (operai).

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare.

1	Chimico farmacista ispettore.	
1	Chimico farmacista direttore.	
6	Farmacisti capi . . .	di 1ª classe
10		di 2ª classe
11	Farmacisti	di 1ª classe
24		di 2ª classe
26		di 3ª classe
16		di 4ª classe
95	Totale.	

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri	capi di 1ª classe.
7		capi di 2ª id.
20		principali di 1ª classe.
24		principali di 2ª id.
32		di 1ª classe
48		di 2ª id.
52	Aiutanti ragionieri.	
185	Totale.	
111	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni territoriali d'artiglieria).	

Nota — Sono compresi 12 ragionieri da destinarsi ai reggimenti d'artiglieria da campagna per l'amministrazione del materiale.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 59.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio e degli assistenti locali del genio

3	Ragionieri geometri	capi di 1ª classe
9		capi di 2ª id.
25		principali di 1ª classe.
29		principali di 2ª id.
50		di 1ª classe.
70		di 2ª id.
57	Aiutanti ragionieri geometri.	
243	Totale.	
180	Assistenti locali del genio.	
117	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni territoriali del genio).	

Nota. — Non sono compresi i ragionieri e gli assistenti locali del genio addetti ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 60.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio.

5	Capi tecnici principali	di 1ª classe.
15		di 2ª id.
25		di 3ª id.
38	Capi tecnici	di 1ª classe.
42		di 2ª id.
20	Sotto capi tecnici.	
145	Totale.	

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 61.

Tabella degli stabilimenti militari d'artiglieria e genio.

	Stabilimenti d'artiglieria.	
1	Arsenale di costruzioni	di Napoli.
1		di Torino.
1	Fabbrica d'armi	di Brescia.
1		di Torino.
1		di Teroi.
1		di Torre Annunziata.
1	Fonderia	di Genova
1		di Napoli.
1		di Torino
1	Polverificio	di Fossano.
1		di Scafati.
1	Laboratorio	di precisione di Torino.
1		pirotecnico di Bologna.
1		id. di Capua.
14	Totale.	
	Stabilimenti del genio.	
1	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio a Pavia.	

Note. — Il personale delle direzioni dei stabilimenti d'artiglieria è dato dallo stato maggiore d'artiglieria, dai ragionieri d'artiglieria e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Il personale della direzione delle officine del genio è dato dallo stato maggiore del genio, dai ragionieri geometri del genio e dai capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
FERRERO.

TABELLA N. 62.

Tabella graduale e numerica del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

(Un comando, 7 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 5 compagnie reclusi, 2 reclusori).

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina di punizione		Compagnie di disciplina speciali		Compagnie di carcerati		Compagnie di reclusi		Reclusori		Totale
		Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Quattro compagnie	Una compagnia	Tre compagnie	Una compagnia	Cinque compagnie	Un reclusorio	Due reclusori	
Ufficiali.												
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Capitani	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	12	3	9	3	15	6	12	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	2
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Tenenti e sottotenenti contab.	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Totali	13	4	12	4	16	4	12	4	20	14	28	99
Scrivani locali	20	»	»	»	»	»	»	»	»	8	6	26
Truppa.												
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	19
Sottufficiali di maggiorità	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Sergenti	»	6	18	6	24	6	18	6	30	12	24	114
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	3
Caporali furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	»	»	15
Caporali	»	10	30	10	40	10	30	10	50	22	44	191
Appuntati	»	»	»	»	»	10	30	10	50	40	98	178
Totali	3	18	54	18	72	28	84	28	140	88	176	529

Nota. — Presso il corpo degli stabilimenti militari di pena è instituito un plotone d'istruzione per provvedere al reclutamento del personale di truppa di governo La forza di questo plotone è variabile e dipende dalle esigenze del reclutamento del corpo.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 63.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro.

Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali fuori quadro sono addetti	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Casa militare di S. M. il Re. . . .	2	3	3	»	»	8
Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta.	1	»	1	»	2	4
Casa militare di S. A. R. il duca di Genova.	»	1	»	»	»	1
Casa mil. di S. A. R. il Princ. di Carignano.	1	»	1	2	»	4
Colonnelli brigadieri	10	»	»	»	»	10
Comitato delle armi di fant. e cavall.	»	1	»	3	»	4
Istituto geografico militare.	1	1	1	4	»	7
Scuola di guerra	1	4	4	6	1	16
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio.	1	1	1	11	6	20
Accademia militare	1	1	»	4	7	13
Scuola militare.	1	1	2	16	43	63
Collegi militari	4	1	5	20	30	60
Scuola normale di fanteria.	1	1	»	5	4	11
Scuola normale di cavalleria	»	»	»	»	2	2
Opificio di arredi militari	1	»	»	»	»	1
Ufficiali applicati di stato maggiore .	»	»	»	78	»	78
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori ai tribunali militari.	»	»	»	23	»	23
Maestri d'equitazione nei reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	6	4	10
A disposiz. del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero ed altri servizi in genere.	3	3	4	1	1	12
Ispettorato di cavalleria	»	»	»	1	»	1
Totali . . .	28	18	22	180	100	348

Nota. — Non sono compresi gli ufficiali impiegati nel Ministero della guerra, i quali a senso del prescritto dall'articolo 50 della legge sull'ordinamento dell'esercito non sono contemplati nelle tabelle organiche ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere il riparto totale determinato dalla tabella N. XIII annessa alla legge sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 64.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani ed assistenti locali e degli assistenti locali del genio.

Scrivani ed assistenti locali.	Numero
Ministero della guerra	80
Corpo di stato maggiore	126
Reggimenti d'artiglieria da campagna	30
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	10
Reggimenti del genio	9
Reggimento pontieri	3
Comitato delle armi d'artiglieria e genio	32
Comitato delle armi di fanteria e cavalleria	2
Reggimenti alpini	18
Comandi superiori dei distretti militari	20
Distretti militari	560
Depositi d'allevamento cavalli	12
Carabinieri reali (comando generale dell'arma e legioni)	93
Comitato di sanità militare	7
Direzioni territoriali di sanità ed ospedali militari	75
Direzioni territoriali di commissariato	81
Sussistenze militari	60
Tribunali militari	35
Istituto geografico militare	12
Scuola di guerra	7
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	3
A riportarsi	1275

Segue TABELLA N. 64.

	Numero
Riporto . .	1275
Scuola d'applicazione di sanità militare	4
Accademia militare.	8
Scuola militare	24
Collegi militari	30
Scuola normale di fanteria	3
Scuola normale di cavalleria	3
Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi .	127
Ufficio di amministrazione di personali militari vari	32
Magazzini centrali militari	30
Opificio di arredi militari	12
Farmacia centrale militare	3
Comandi territoriali e direzioni territoriali d'artiglieria . . .	111
Comandi territoriali e direzioni territoriali del genio	117
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . .	26
Totale scrivani ed assistenti locali .	1805
Assistenti locali del genio	
Direzioni territoriali del genio.	180

Note. — Gli scrivani ed assistenti locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Gli attuali assistenti locali presso i collegi militari, non compresi nel presente

Segue TABELLA N. 64.

quadro organico, sono conservati, ed i posti che si faranno vacanti saranno man mano occupati con sottufficiali di governo.

Gli scrivani locali presentemente assegnati alla legioni carabinieri reali in eccedenza al quadro organico sono provvisoriamente conservati, e verranno man mano impiegati presso altri corpi o servizi. In totale però il numero degli scrivani locali, tenuto conto di tale eccedenza provvisoria, non dovrà eccedere i 1787 portati dalla presente tabella.

Roma, addì 31 dicembre 1883.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Roma 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 5ª — 1884 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2[illegible] gennaio.

1883. DICEMBRE 31. — Regio Decreto che approva un aggiunta all'art. 13 del Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale, *pag.* 109.
1884. GENNAIO 3. — Regio Decreto che porta modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 110.
» 16. — Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (*giubba di panno per la milizia territoriale alpina*), *pag.* 113.
» 19. — Pubblicazione dell'Istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia, *pag.* 117.

Atto N. **17**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Regio Decreto che approva una aggiunta all'articolo 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale (*Gazzetta ufficiale* N. 12 del 15 gennaio 1884; N. 1826 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*).** — 31 dicembre 1883.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882 N. 883 (serie 3ª) sul Tiro a segno nazionale;

Visto il Nostro Decreto in data 15 aprile 1883, con cui è approvato il regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 13 del regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale, approvato col Nostro Decreto 15 aprile 1883, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora alla prima votazione non intervenga il terzo dei soci,

ERRATA CORRIGE

Dispensa 3ª. *Atto* N. 13, pag. 18, riga 37. — *Invece di*: dipendenti *leggasi*: dipendentemente.

Dispensa 4ª. *Atto* N. 16, pag. 108. — In fondo alla penultima riga delle note alla Tabella 64, *invece di*: 1787, *leggasi*: 1805.

« e si debba procedere ad una seconda votazione, questa « sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti « all'adunanza per la nomina della presidenza suddetta ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.

N. 18. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto che porta modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali.** — 3 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 13 della legge 5 luglio 1882, N. 854, che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per l'esercito;

Visto il Nostro Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito;

Vista la legge 25 dicembre 1883 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle disposizioni del quadro C annesso al Nostro Decreto 27 marzo 1879 sono fatte le seguenti modificazioni:

1° In sostituzione del N. 5, abrogato col Nostro Decreto 22 marzo 1883, è aggiunto il seguente N. 5:

« Indennità di primo impianto per gli ufficiali addetti militari all'estero:

« Colonnello.	L. 4000
« Tenente colonnello. .	» 3500
« Maggiore	» 3000
« Capitano	» 2500

2° Al N. 6 è sostituito il seguente:

« Ufficiali delle truppe alpine e delle batterie d'artiglieria da montagna L. 36 » | soprassoldo mensile di servizio

3° Al N. 16 è sostituito il seguente:

« Comandati come macchinisti o come fuochisti per il servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra . . . . . L. 1 ».

4° Al N. 25 è aggiunto il seguente comma:

« Brigadieri, vice brigadieri e carabinieri incaricati del servizio di trombettieri L. 0,25 | soprass. giornal. di serv. ».

Art. 2.

Allo specchio 1° del quadro D annesso al Nostro Decreto del 27 marzo 1879 sotto il titolo delle assegnazioni per cancelleria e per combustibile ai comandi stabili di presidio, è aggiunta la seguente:

	Per cancelleria	Per combustibile	
Comando stabile del presidio di Spezia . . . . L.	900	200	Novembre-Febbraio.

Art. 3.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 4.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1884.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 3 gennaio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

MODIFICAZIONI *al regolamento sulle indennità eventuali approvate col Regio Decreto 27 marzo 1879.*

1°

Al § 70 del regolamento è sostituito il seguente:

« § 70. Il soprassoldo stabilito al N. 6 del quadro C è dovuto a tutti gli ufficiali dell'arma di fanteria dei reggimenti alpini, a tutti gli ufficiali delle batterie da montagna, non che agli ufficiali medici ed agli ufficiali veterinari addetti rispettivamente ai reggimenti alpini ed alle batterie da montagna.

« Il soprassoldo continua tanto nelle sedi estive quanto nelle sedi invernali ».

2°

In luogo del soppresso § 72 è aggiunto il seguente nuovo;

« § 72. L'indennità di primo impianto, stabilita dal N. 5 del quadro C, è dovuta all'atto della nomina ad addetto militare ».

3°

Il primo comma del § 78 è modificato come segue:

« *Il caposoldo d'anzianità e il soprassoldo giornaliero di trombettiere* agli uomini di truppa dei carabinieri reali (N. 25) sono considerati come un complemento dello assegno ordinario, e sono regolati come questo ».

4°

Al secondo comma del § 96 è sostituito il seguente:

« Quelli che sono destinati in servizio presso i reggimenti alpini o presso le batterie d'artiglieria da montagna hanno anche diritto al soprassoldo stabilito al N. 6 dello stesso quadro C a norma del § 70 ».

5°

Il § 119 è modificato come segue:

« Il caposoldo d'anzianità e il soprassoldo di trombettiere ai carabinieri (N. 25) sono regolati come l'assegno ordinario, e conteggiati sul rendiconto generale modello 226 ».

6°

Al § 125 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il soprassoldo di cui nel secondo comma del § 96 è conteggiato come *l'indennità giornaliera di servizio* ».

V° d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 19. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina).** — 16 gennaio.

In relazione all'*Atto* N. 124 del *Giornale militare* 1883, il Ministero ha determinato che al § 34 dell'istruzione sulla divisa della truppa siano recate le varianti ed aggiunte qui sotto indicate.

A cura dell'opificio d'arredi militari i reggimenti alpini riceveranno il campione della giubba di panno per la milizia territoriale alpina.

Pag. 148-149 soppresse le colonne 2ª, 5ª, 8ª e 12ª come superflue, si riordini e si completi la tabella A nel seguente modo:

CORPI	Bottoni	Bavero	Spallini o contro spallini	Manopole
Reggimenti granatieri . .	Bianchi lisci.	Panno scarlatto	Pan. nero.	Panno scarlatto
Regg. fant. battagl. d'istruz.	Id.	Pan. nero.	Id.	Pan. nero.
Comp. di sanità e di sussist.				
Distretti militari	Id.	Id.	Id.	Id.
Reggimenti alpini	Id.	Id.	Id.	Panno verde.
Reggimenti bersaglieri . .	Gialli con cornetta.	Id.	Id.	Pan. nero.
Corpo invalidi e veterani .	Bianchi lisci.	Id.	Id.	Id.
Milizia territoriale alpina .	Id.	Panno scarlatto	Id.	Panno verde.

Fregi sugli spallini	Mostrine sul bavero	COLORE DELLA FILETTATURA				
		Del contorno	Degli spallini contro spallini e finte tasche	Delle manopole	Del bavero	Delle mostrine sul bavero
Gran. con numero.	A lamari senza mostrine.	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Senzafilettatura.	Senzafilettatura	
Num. bianco.	Velluto nero.	Id.	Id.	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto
Num. giallo.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
Numero bianco od iniz. S.M. bianche o gialle oppure iniziale D. gialla	Panno verde.	Id.	Id.	Id.	Id.	senzafilettatura.
Num. bianco.	Panno cremisi.	Senzafilettatura.	Pan. cremisi.	Pannocremisi.	Senzafilettatura.	Id.
Senza fregio.	Id.	Pan. cremisi.	Id.	Id.	Pannocremisi.	Id.
Num. giallo.	Panno verde.	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Panno scarlatto	Senzafilettatura.	Id

Pag. 154. — S'inserisca il seguente:

Conto della giubba di panno per la milizia territoriale alpina.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto m. 1,30 . .	9	50	1	215	11	543
Panno nero » 1,30 . .	9	50	»	035	»	333
Panno verde » 1,30 . .	9	50	»	064	»	608
Panno scarlatto » 1,30 . .	9	50	»	130	1	235
Tela in cotone bianco, basino, colorata in bigio alta m. 0,62. .	»	60	2	280	1	368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	050	»	035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al cento.	1	20	N	10	»	120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento.	»	80	»	2	»	016
Stellette di divisa al paio. . . .	»	08	P	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	200
Prezzo di costo. . . L.					17	538
Prezzo di conteggio . L.					17	60

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta verde per la punteggiatura delle manopole ed attaccamento delle mostrine al bavero.

Il Ministro — FERRERO.

N. **20**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia**. — 19 gennaio.

È stata approvata e viene pubblicata una Istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia.

I reggimenti dell'arma di fanteria e i distretti dovranno provvederne a spese della propria massa generale due copie per il comando del reggimento o distretto, una per ogni comando di battaglione e due per compagnia dell'esercito permanente e della milizia mobile. I reggimenti di artiglieria da campagna ne provvederanno analogamente N. 10 copie per reggimento.

I comandi ed uffici militari ne provvederanno, sulle proprie spese di cancelleria, il numero di copie che loro possono occorrere.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderassero per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo d'ogni copia è di centesimi 10.

Il Ministro — FERRERO.

Roma 1884. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 6ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 gennaio.

GENNAIO 26. — Sciabola a sega per alcuni uomini delle compagnie di sanità, dei reggimenti di fanteria e degli alpini e per la milizia mobile *pag.* 119.
» 27. — Utilizzazione delle stazioni ferroviarie, nelle località ove ne esiste più d'una, *pag.* 119.

Atto N. **21**. — ARMI E MUNIZIONI — **Sciabola a sega per alcuni uomini delle compagnie di sanità, dei reggimenti di fanteria e degli alpini e per la milizia mobile.** — 26 gennaio.

A modificazione del prescritto dall'*Atto* 116 del 1877 d'ora innanzi saranno in tempo di guerra armati della sciabola a sega:

In ogni battaglione di fanteria e di bersaglieri dell'esercito permanente o di milizia mobile *uno dei portaferiti* che portano la tasca di sanità;

In ogni compagnia alpini dell'esercito permanente o di milizia mobile *il portaferiti* cui è affidata la tasca di sanità;

Presso ogni ospedale da campo e presso ogni sezione di sanità *6 tra caporali ed appuntati portaferiti.*

A ciascun reggimento, a ciascuna direzione di sanità ed ai distretti per la milizia mobile, in ragione del numero dei battaglioni di fanteria o bersaglieri che ogni distretto deve costituire, verrà fatto distribuire per cura di questo Ministero l'adeguato numero di dette sciabole a sega col corrispondente quantitativo di borse per centurini atti a contenere tali sciabole.

Presso le direzioni di sanità però, in tempo di pace saranno armati di dette sciabole i caporali e gli appuntati portaferiti.

Il Ministro — FERRERO.

N. 22. — FERROVIE. — **Utilizzazione delle stazioni ferroviarie, nelle località ove ne esiste più d'una.** — 27 gennaio.

Alla tabella annessa all'*Atto* N. 59 del *Giornale Militare* 1876, dovrà essere sostituita la seguente:

ERRATA CORRIGE

Dispensa 49ª del 1883. — Alla tavola poliometrica N. 53, annessa all'*Atto* N. 227, la distanza da Molla a Foggia, *invece di* chilom. 14, *leggasi*: chilom. 15.

Località ove esistono più stazioni	Stazioni utilizzabili per corpi, drappelli, individui isolati ecc.	Stazioni utilizzabili solo per piccoli drappelli ed individui isolati	Stazioni non destinate al servizio viaggiatori
Torino	Porta Susa (P.S.)	—	—
	Porta Nuova (P.N.)	—	—
	—	Succursale	—
Genova	Piazza Principe (P.P.)	—	—
	Piazza Brignole (P.B.)	—	—
	—	—	Piazza Caricam. (PC.)
	—	—	San Benigno (S.B.)
Milano	Centrale (C.)	—	—
	Porta Ticinese (P.T.)	—	—
	—	—	Porta Garibaldi (P.G.)
Verona	Porta Vescovo (P.V.)	—	—
	—	Porta Nuova (P.N.)	—
Pisa	Staz. Centrale (S.C.)	—	—
	—	—	Porta Nuova (P.N.)
	—	—	Porta Fiorentina (P.F.)
Livorno	S. Marco.	—	—
	—	—	Marittima.
Firenze	Staz. Centrale (S.C.)	—	—
	—	Porta alla Croce	—
	—	—	Porta al Prato.
Brindisi	Brindisi.	—	—
	—	—	Brindisi. Porto.
Pescara	Castellammare Adriatico	—	—
	—	Pescara	—
Palermo	Palermo Centrale.	—	—
	Palermo Lolli.	—	—
	—	—	Palermo Porto.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 febbraio.

GENNAIO 30. — Reclutamento degli ufficiali commissari e contabili di complemento, *pag.* 121.
» 31. — Corso magistrale superiore di equitazione, *pag.* 121.
FEBBRAIO 3. — Promozione a caporale dei maniscalchi effettivi, *pag.* 123.
» — Cambiamento di denominazione della stazione di Porretta, *pag.* 123.

Atto N. **23**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento degli ufficiali commissari e contabili di complemento** — 30 gennaio.

Allo scopo di tener a numero gli ufficiali commissari e gli ufficiali contabili di complemento occorrenti per ogni eventualità di servizio, viene prescritto quanto segue:

Gli ufficiali di complemento del corpo di commissariato e del corpo contabile, oltre ad essere tratti dai volontari di un anno e dai militari arruolatisi nelle compagnie di sussistenza, a norma di quanto venne disposto coll'*Atto* N. 231 del 1883, verranno pur reclutati dalle seguenti categorie di militari:

Sottotenenti contabili di complemento. Dai sottufficiali di contabilità, e da quelli delle compagnie di sanità e sussistenza, che potranno soltanto ottenere la nomina di sottotenente di complemento nel corpo contabile;

Dai furieri e furieri maggiori dell'arma di fanteria, i quali ne facciano domanda.

Sottotenenti commissari di complemento. Dai militari di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1° della legge 29 giugno 1882 sul reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, i quali avendo attitudine alla specialità del servizio di commissariato, chiedano di essere nominati sottotenenti commissari di complemento.

Il Ministro — FERRERO.

N. **24**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso magistrale superiore di equitazione.** — 31 gennaio.

Allo scopo di formare per i corpi di cavalleria dei valenti istruttori di equitazione, è istituito presso la scuola normale

di cavalleria un corso magistrale superiore di equitazione, il quale avrà luogo dal 1° marzo al 20 dicembre d'ogni anno.

A tal uopo viene stabilito quanto segue:

1. Saranno ammessi al detto corso, alternativamente per annata, un'ufficiale per ogni reggimento di numero pari od uno per ogni reggimento di numero dispari.

2. Gli ufficiali, da ammettersi a detto corso, verranno annualmente proposti a questo Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 10 febbraio, dai rispettivi comandanti di reggimento per la via gerarchica ed i loro nomi verranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

3. L'ammaestramento di questi ufficiali al corso magistrale superiore di equitazione consisterà esclusivamente nelle materie seguenti:

a) Equitazione di maneggio;
b) Equitazione di campagna;
c) Superare gli ostacoli;
d) Allenamento dei cavalli;
e) Alta scuola;
f) Ippologia e mascalcia;
g) Notizie intorno ai migliori autori dell'arte ippica.

4. I comandanti di reggimento dovranno proporre quell'ufficiale subalterno, del grado di tenente, che per attitudine intellettuale e fisica e per inclinazione sia reputato il più idoneo a diventare valente istruttore di equitazione, avvertendo che non abbia oltrepassata l'età di 30 anni.

Essi saranno tenuti strettamente responsabili della bontà di questa scelta, che interessa direttamente i propri corpi, poichè questi ufficiali dovranno poi essere destinati specialmente a mantenervi i buoni principi dell'arte del cavalcare.

5. Al termine di ciascun corso, avranno luogo gli esami finali, dinanzi ad un'apposita Commissione nominata dal Ministero.

6. Quelli fra gli ufficiali intervenuti al corso, i quali in detto esame riusciranno idonei, e di più saranno dalla Commissione esaminatrice giudicati meritevoli di avanzamento a scelta, acquisteranno diritto ad essere promossi capitani appena siano giunti nel primo sesto del rispettivo ruolo di anzianità, purchè conservino, a tale epoca, l'idoneità come eccellenti istruttori di equitazione, superino felicemente gli esami prescritti per l'avanzamento ad anzianità e soddisfino alle altre condizioni necessarie per l'avanzamento a scelta.

7. La Commissione esaminatrice farà due distinte votazioni, l'una d'idoneità per sì e per no, l'altra di classifica-

zione assegnando punti dal 10 al 20 agli idonei, da zero a 9 ai non idonei.

In base ai risultati di tali votazioni, formulerà poscia le proposte di avanzamento a scelta, di cui al numero precedente, comprendendovi gli ufficiali che per spiccata abilità ed attitudine si ritengono meritevoli di tale vantaggio, avvertendo però che gli ufficiali da proporsi dovranno aver ottenuto un punto di classificazione non inferiore a 15 e che, in ogni caso, il numero di essi non potrà mai eccedere la metà degli idonei.

8. Agli ufficiali che avranno compiuto con esito favorevole detto corso verrà dal Ministero rilasciato un apposito diploma d'idoneità che constati tale esito ed indichi la classificazione ottenuta.

L'idoneità conseguita dopo il corso magistrale darà luogo inoltre ad una nota permanente sullo specchio caratteristico.

Colle presenti disposizioni restano abrogate quelle contenute nel *Giornale militare* 1868, Circolare N. 23 alinea IX.

Il Ministro — FERRERO.

N. **25**. — AVANZAMENTO. — **Promozione a caporale dei maniscalchi effettivi** — 3 febbraio

Conformemente a quanto è stabilito nelle nuove tabelle organiche provvisorie del 1° semestre corrente anno, tutti i maniscalchi effettivi dovranno essere promossi caporali purchè soddisfino alle condizioni richieste dal N. 6 dell'*Atto* N. 70 del *Giornale militare* 1881.

Per i detti caporali maniscalchi, l'assegno giornaliero continuerà ad essere quello stabilito pei maniscalchi, nella tabella N. 7 della legge 18 luglio 1882 N. 854 (serie 3ª), sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito.

Il Ministro — FERRERO.

N. **26**. — FERROVIE. — **Cambiamento di denominazione della stazione di *Porretta***. — 3 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° febbraio la stazione di *Porretta* assumerà la denominazione di *Bagni della Porretta*.

Epperlanto al Prontuario per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le necessarie correzioni tanto alla parte I^a^ che alla tavola N. 32 della parte III.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 febbraio.

FEBBRAIO 6. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bonefro e Santa Maria, *pag.* 125.
» 7. — Istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite, o d'altri esplodenti per servizio militare, *pag.* 125.
» 8. — Graduati ed appuntati delle compagnie treno d'artiglieria e del genio, *pag.* 127.
» 11. — Competenze del grado di furiere e di furiere maggiore devolute ai sottufficiali con 12 e 16 anni di servizio sotto le armi e promozione dei medesimi ai detti gradi, *pag.* 127.
» 11. — Cariche di furiere di compagnia nei distretti militari rette da furieri maggiori *pag.* 129.

Atto N. **27**. — FERROVIE. — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di Bonefro e Santa Maria**. — 6 febbraio.

Si prevengono le autorità militari che le stazioni ferroviarie di Bonefro e Santa Maria sono state cambiate in quelle rispettivamente di *Bonefro Santa Croce, e Santa Maria di Catanzaro*.

Eppertanto nel prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si eseguiranno in conformità nella parte 1ª e parte 3ª tavole 69 e 73 le necessarie variazioni.

Il Ministro — FERRERO.

N. **28**. — PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. — **Istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite, o d'altri esplodenti per servizio militare**. — 7 febbraio.

È stata pubblicata una nuova istruzione pel trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite, o d'altri esplodenti per servizio militare, in sostituzione dell'istruzione sulla conservazione e trasporto delle polveri e munizioni da guerra, Edizione 1868, la quale rimane abolita.

Il prezzo di vendita di tale istruzione è fissato in L. 0,20 per ogni copia.

I comandi, reggimenti, reparti di truppa, scuole e direzioni qui appresso designati, dovranno averne il numero di esemplari per ciascuno di essi contro indicati:

Comandi di corpo d'armata	esemplari	N.	1
Id. di divisione territoriali	»	»	2
Id. territoriali d'artiglieria	»	»	2
Id. id. del genio	»	»	2
Id. di brigata di fanteria	»	»	2
Id. id. di cavalleria	»	»	1
Id. superiori dei distretti	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza . . .	»	»	30
Id. id. da campagna	»	»	26
Id. del genio	»	»	8
Id. di fanteria, granatieri, bersaglieri .	»	»	5
Id. di alpini	»	»	7
Id. di cavalleria	»	»	6
Distretti militari	»	»	3
Legioni carabinieri reali	»	»	1
Battaglioni d'istruzione	»	»	1
Scuola superiore di guerra	»	»	2
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.	»	»	2
Accademia militare	»	»	2
Scuola militare	»	»	2
Scuola normale di fanteria.	»	»	3
Id. id. di cavalleria	»	»	3
Collegi militari	»	»	2
Direzioni territoriali d'artiglieria	»	»	3
Id. del genio	»	»	3
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria . .	»	»	5
Id. del genio	»	»	5
Opificio arredi militari	»	»	2
Comandi locali d'artiglieria	»	»	1
Id. del genio	»	»	1

Le spese per l'acquisto dei sovraindicati esemplari saranno a carico della massa generale uomini, per quanto riguarda la dotazione prescritta pei corpi, ed a carico dell'indennità cancelleria, per quanto riguarda invece i comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti per uso privato, dovranno essere richiesti al comitato delle armi d'artiglieria e genio, al quale se ne dovrà poi far pervenire l'ammontare.

Il Ministro — FERRERO.

N. **29.** — AVANZAMENTO. — **Graduati ed appuntati delle compagnie treno d'artiglieria e del genio.** — 8 febbraio.

A provvedere alla nomina dei graduati di truppa, esclusi i sottufficiali, degli appuntati e degli uomini con impieghi speciali nelle compagnie treno dei reggimenti d'artiglieria e del genio, questo Ministero prescrive quanto in appresso:

1. La scelta sarà in massima fatta sugli uomini effettivi alle compagnie treno aventi obbligo di servizio di tre anni sotto le armi, dei quali se ne assegnarono già alle compagnie treno un certo numero della classe 1863, e si continuerà d'or innanzi ad assegnarvene in proporzione uguale ogni anno.

2. Potranno pure concorrervi gli uomini aventi obbligo di servizio di 2 anni sotto le armi pure effettivi alle compagnie treno quando, ben inteso, fossero per i detti individui soddisfatte le prescrizioni contenute negli *Atti* N. 52 dello scorso anno e N. 70 del 1881.

3. Quando non fosse possibile aver nelle compagnie treno dalle categorie sopradette i graduati di truppa, gli appuntati e gli uomini con impieghi speciali, i comandanti di reggimento potranno provvedere, mediante opportune sostituzioni nelle compagnie stesse giusta la facoltà loro fatta cogli *Atti* N. 198 in data 1° ottobre 1883 e N. 215 del 24 stesso mese, avvertendo però di non alterare nei singoli reparti (batterie, zappatori, pontieri, telegrafisti e compagnie treno) la proporzione stabilita dalla vigente tabella di reclutamento fra gli individui tenuti a servire per due anni e quelli con obbligo di servizio per tre.

Il Ministro — FERRERO.

N. **30.** — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Competenze del grado di furiere e di furiere maggiore devolute ai sottufficiali con 12 e 16 anni di servizio sotto le armi e promozione dei medesimi ai detti gradi.** — 11 febbraio.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel 2° capoverso dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali si seguiranno le seguenti norme:

1. Fatta eccezione pei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, dei depositi cavalli stalloni, e pei sottufficiali musicanti e capi armaioli le disposizioni suddette debbono interdersi applicabili indistintamente a tutti gli altri sottufficiali del R. esercito, sia che abbiano o no optato per il trattamento dato dalla legge suddetta, sia che non siansi trovati in condizioni di potere optare.

2. I detti sottufficiali, indipendentemente dal grado di cui sono rivestiti, debbono percepire gli assegni di furiere o di furiere maggiore a datare dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui compiono il loro 12° e 16° anno di servizio sotto le armi.

Per conseguenza, ai detti sottufficiali che alla data del 1° gennaio 1884 avevano compiuto 12 e 16 anni di servizio sotto le armi, indipendentemente dal grado di cui erano o sono rivestiti, saranno rispettivamente corrisposti, da tale data, gli assegni stabiliti pei gradi di furiere e di furiere maggiore.

3. Pel sottufficiale che percepisce gli assegni di un grado superiore sarà fatta sul foglio matricolare la seguente variazione:

Ammesso a percepire gli assegni del grado di. . . . . in base all'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali . . . . .

scrivendola sotto la data antecedente a quella del giorno da cui il nuovo assegno deve decorrere.

4. Nei distretti militari i sergenti che hanno 12 o più anni di servizio possono essere promossi furieri pur continuando nella loro carica o funzione qualunque essa sia, non esclusa quella da sergente di compagnia.

Negli altri corpi od istituti militari i sergenti che hanno 12 o più anni di servizio, possono essere promossi furieri, pur continuando nell'impiego o carica speciale che occupano, solamente quando non esercitino le funzioni di sergenti di compagnia, ed inoltre non vi siano nel corpo od istituto al quale appartengono altri sergenti più anziani di loro, ai quali non possa detto grado essere conferito, perchè esercitano le suddette funzioni di sergente di compagnia, squadrone o batteria.

5. Analogamente nei distretti militari i furieri con 16 o più anni di servizio, che occupano una carica speciale od un impiego fuori rango, possono essere promossi furieri maggiori, pur continuando nella detta carica od impiego, sola-

mente quando non vi siano nel rispettivo distretto furieri più anziani di loro nel grado di furiere, ai quali non possa essere conferito il grado di furiere maggiore perchè esercitano le funzioni di sergente di compagnia per effetto del precedente paragrafo 3.

Negli altri corpi od istituti militari i furieri con 16 o più anni di servizio, possono essere promossi furieri maggiori, pur continuando nell'impiego o carica speciale che occupano, solamente quando non esercitano le funzioni di furieri di compagnia, squadrone o batteria, ed inoltre non vi siano nel corpo od istituto, al quale appartengono, altri furieri più anziani di loro nel grado di furiere, ai quali non possa essere conferito il grado di furiere maggiore perchè esercitano le funzioni di furieri di compagnia, squadrone o batteria.

6. I furieri dei distretti che continuano ad esercitare le funzioni di sergente di compagnia dovranno in rango essere armati come i sergenti, e potranno fuori rango far uso della sciabola da sottufficiale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **31**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Cariche di furiere di compagnia nei distretti militari rette da furieri maggiori.** — 11 febbraio.

D'ora in avanti la carica di furiere di compagnia nei distretti militari sarà retta da furieri maggiori da nominarsi colle ordinarie norme in vigore, ma essenzialmente mediante trasferimenti dai reggimenti delle varie armi.

Questa disposizione sarà applicata gradatamente secondo le norme che saranno date direttamente dal Ministero della guerra ai distretti militari.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip. G. Voghera.

281

DISPENSA 9ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 febbraio.

FEBBRAIO 11. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni o stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 131.

Atto N. **32**. — CARABINIERI REALI — **Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.** — 11 febbraio.

LEGIONE BARI

DIVISIONE DI BARI

COMPAGNIA DI BARI

Tenenza Diretta	Bari — Bari Porto — Bitonto — Giovinazzo.
Sezione di Monopoli	Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Cisternino — Monopoli — Polignano a Mare — Putignano.
Tenenza di Bari	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Canneto di Bari — S. Nicandro — Capurso — Carbonara — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi.
Tenenza di Altamura	Altamura — Cassano delle Murgie — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Torritto — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.

COMPAGNIA DI BARLETTA

Tenenza Diretta	Andria — Barletta — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
Sezione di Trani	Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi — Trani.

DIVISIONE DI LECCE

COMPAGNIA DI LECCE

Tenenza Diretta	Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Lecce — Novoli.
Tenenza di Lecce	Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d'Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — S. Cesario di Lecce — Vernole.
Tenenza di Brindisi	Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.
Tenenza di Gallipoli	Casarano — Galatone — Gallipoli — Nardò — Parabita — Ugento.
Sezione di Tricase	Alessano — Gagliano del Capo — Maglie — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano — Tricase.

COMPAGNIA DI TARANTO

Tenenza di Taranto	Castellaneta — Genosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Taranto.
Sezione di Manduria	Grottaglie — Manduria — Maruggio — San Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI CATANZARO

COMPAGNIA DI CATANZARO

Tenenza Diretta	Catanzaro — Marina di Catanzaro — Gagliano (Catanzaro) — Borgia — Girifalco.
Sezione di Chiaravalle	Badolato — Chiaravalle Centrale — San Vito sul Jonio — Davoli — Gasperina — Soverato.
Tenenza di Catanzaro	Taverna — Pentone — Cropani — Cerva — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Tiriolo — Amato.
Tenenza di Cotrone	Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Petronà — S. Severina — Cotronei.
Sezione di S. Nicola dell'Alto	Cirò — Savelli — Caccuri — Umbriatico — Strongoli — S. Nicola dell'Alto.

COMPAGNIA DI NICASTRO

Tenenza Diretta	Feroleto Antico — Nicastro — Serrastretta — Carlopoli — Soveria Mannelli.
Tenenza di Nicastro	Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase.
Tenenza di Monteleone di Calabria	Briatico — Mileto — Filandari — Monteleone di Calabria — Nicotera — Pizzo — Tropea.
Sezione di Serra S. Bruno	Arena — Monterosso Calabro — S. Nicola di Crissa — Serra S. Bruno — Soriano.

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

Tenenza Diretta	Gallina — Pellaro — Reggio Calabria — Orti — Villa S. Giovanni — Gallico — Fiumara di Muro.

Tenenza di Reggio Calab.	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — S. Lorenzo — Scilla.
Tenenza di Gerace	Gerace Marina — Gerace Superiore — Ardore — Bovalino — Plati — Bianco Nuovo — Siderno Marina — Staiti.
Sezione di Roccella Ionica	Roccella Ionica — Caulonia — Gioiosa Ionica — Grotteria — Mammola — Stilo.
Tenenza di Palmi	Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di Borello — Rosarno — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Santa Eufemia — Delia Nuova — Seminara — Sinopoli.

DIVISIONE DI COSENZA

COMPAGNIA DI COSENZA

Tenenza Diretta	Cerisano — Cosenza.
Sezione di S. Marco Argentano	Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — S. Martino di Finita — S. Marco Argentano — Fagnano Castello — Roggiano Gravina.
Sezione di Rogliano	Aprigliano — Grimaldi — Rogliano — Parenti — S. Gio. in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.
Tenenza di Cosenza	Celico — Dipignano — Montaldo Uffugo — Rende — S. Fili — Rose — Luzzi — San Pietro in Guarano — Spezzano Grande — Pedace.
Tenenza di Paola	Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiume Freddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI

Tenenza Diretta	Cassano al Ionio — Castrovillari — Lungro — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.
Tenenza di Castrovillari	Amendolara — Cerchiara — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — Rocca Imperiale.
Tenenza di Rossano	Cropalati — Calopezzati — Corigliano Calabro — Rossano — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese.
Sezione di Rossano	Campana — Bocchigliero — Cariati — Mandatoriccio — Scala Celi — Longobucco.

DIVISIONE DI POTENZA

COMPAGNIA DI POTENZA

Tenenza Diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Baragiano — Tito — Vietri di Potenza — Balvano.
Sezione di Viggiano	Brienza — Pietrafesa — Calvello — Anzi — Corleto Perticara — Laurenzana — Marsiconuovo — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano.
Tenenza di Potenza	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Avigliano — Lagopesole (Avigliano) — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore.
Tenenza di Melfi	Barile — Forenza — Melfi — Palazzo S. Gervasio — Montemilone — Rionero in Volture — Venosa — Lavello.
Sezione di Muro Lucano	Bella — S. Fele — Muro Lucano — Pescopagano — Ruvo del Monte.

COMPAGNIA DI LAGONEGRO

Tenenza Diretta	Lagonegro — Lauria — Maratea — Rotonda — Castelluccio Inferiore.
Sezione di Lagonegro	Latronico — Castelsaraceno — Moliterno — San Chirico Raparo.
Sezione di Chiaromonte	Chiaromonte — San Severino Lucano — Senise — Noepoli — Terranova del Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — Tursi.

COMPAGNIA DI MATERA

Tenenza Diretta	Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole.
Sezione di Ferrandina	Ferrandina — Craco — Salandra — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — San Mauro Forte — Garaguso — Stigliano — Aliano.

LEGIONE BOLOGNA

DIVISIONE DI BOLOGNA

COMPAGNIA DI BOLOGNA

Tenenza Diretta	San Giovanni in Monte — Levante — Settentrione — Ponente — Mezzogiorno — San Ruffilo.
Sezione di S. Giovanni in Persiceto	Bazzano — Savigno — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Palata — Sant'Agata Bolognese — S. Giovanni in Persiceto — San Matteo della Decima.
Tenenza di Bologna Interna	Castelmaggiore — Granarolo nell'Emilia — Minerbio — Cà dei Fabbri — Malalbergo — Baricella — San Gabriele (Baricella) — San Giorgio di Piano — Castel d'Argile — San Pietro in Casale — Galliera.

Tenenza di Bologna Esterna	Borgo Panigale — Zola Predosa — Casalecchio di Reno — Casteneso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — Praduro e Sasso — S. Lazzaro di Savena — Budrio — Molinella — Selva — Loiano.
Tenenza di Imola	Castel S. Pietro — Casalfiumanese — Imola — Toscanella (Dozza) — Sasso Morelli — Sesto Imolese — Mordano — Molino Volta — Medicina — Castel Guelfo.
Tenenza di Vergato	Castiglione dei Pepoli — Bagni della Porretta — Vergato.

COMPAGNIA DI FERRARA

Tenenza Diretta	Ferrara — Levante — Mezzogiorno — Borgo S. Luca — Francolino — Pontelagoscuro.
Sezione di Portomaggiore	Argenta — Consandolo — Filo — S. Nicolò — Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera — Ostellato.
Tenenza di Ferrara	Baura — Corlo — Marrara — Palantone — Vigarano Mainarda — S. Bartolomeo in Bosco — Bondeno — Stellata — Copparo — Berra — Final di Rero — Rò.
Tenenza di Cento	Gento — Casumaro — Renazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.
Tenenza di Comacchio	Codigoro — Massafiscaglia — Mesola — Migliaro (Migliarino) — Comacchio.

COMPAGNIA DI MODENA

Tenenza Diretta	Modena — S. Cesario sul Panaro — Campogalliano — Carpi.
Tenenza di Modena	Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola — Castelnuovo Rangone.

Tenenza di Mirandola — Concordia — Finale nell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Novi di Modena — San Felice sul Panaro — Camposanto.

Tenenza di Pavullo nel Frignano — Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Serramazzone — Pievepelago — Sestola — Zocca.

CONPAGNIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Tenenza Diretta — Reggio Emilia — Castelnuovo di sotto — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza.

Sezione di Castelnuovo nei Monti — Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Ramiseto — Villaminozzo.

Tenenza di Reggio — Castellarano — Correggio — S. Martino in Rio — Rubbiera — S. Polo d'Enza — Vizzano sul Crostolo — Scandiano.

Tenenza di Guastalla — Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Fabbrico — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI ANCONA

COMPAGNIA DI ANCONA

Tenenza Diretta — Ancona — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Castelfidardo — Offagna.

Sezione di Fabriano — Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra S. Quirico — Arcevia — Sassoferrato.

Sezione di Senigallia — Corinaldo — Ostra Vetere — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Montesanvito — Senigallia — Ripe.

Tenenza di Iesi — Agugliano — Ostra — Filottrano — Iesi — S. Maria Nuova — Morro d'Alba — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto.

COMPAGNIA D'ASCOLI PICENO

Tenenza Diretta	Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta.
Tenenza di Ascoli Piceno	Amandola — Comunanza — Arquata del Tronto — Aquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsampolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto.
Tenenza di Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgio — Monterubbiano — Montefiore dell'Aso — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — San Elpidio a Mare.

COMPAGNIA DI MACERATA

Tenenza Diretta	Macerata — Borgo S. Giovanni — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.
Sezione di Tolentino	Cingoli — Apiro — Matelica — S. Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarnano — Penna San Giovanni — Tolentino — Urbisaglia.
Tenenza di Macerata	Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Potenza Picena — Montelupone — Recanati — Porto Recanati — Montefano.
Tenenza di Camerino	Caldarola — Valcimarra — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle del Chienti — Visso.

DIVISIONE DI FORLI'

COMPAGNIA DI FORLÌ

Tenenza Diretta	Forlì — Carpinello — S. Martino in Strada — Villafranca — Forlimpopoli.
Sezione di Meldola	Bertinoro — Civitella di Romagna — Predappio — Meldola — Teodorano.

Tenenza di Cesena	Cesena — Portafiume — Borello — S. Carlo — Montiano — Mercato Saraceno — Boratelle — Sarsina.
Sezione di Cesena	Savignano di Romagna — Cesenatico — Gambettola — Longiano — Sogliano al Rubicone — Roncofreddo — Macerone.
Tenenza di Rimini	Coriano — Morciano di Romagna — Rimini — Borgo S. Giuliano — Bellaria — Verucchio — Saludecio — Cattolica — Montefiorito — Sant'Arcangelo di Romagna.

COMPAGNIA DI PESARO

Tenenza Diretta	Fano — Saltara — Pesaro — Gradara — Montebaroccio — Sant'Angelo in Lizzola.
Tenenza di Pergola	Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monteporzio — Mondolfo — Pergola — San Lorenzo in Campo.
Tenenza di Urbino	Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Urbania — Piobbico — Urbino — Schieti — Fermignano — Tavoleto — Cappone.
Sezione di Pennabilli	Macerata Feltria — Pian di Meleto — Pennabilli — San Leo — Montegrimano — Sant'Agata Feltria — Mercatino — Sant'Angelo in Vado — Lamoli.

COMPAGNIA DI RAVENNA

Tenenza Diretta	Alfonsine — Ravenna — Borgo Adriano — Borgo S. Rocco — Mezzano — Porto Corsini — Sant'Alberto — Santerno.
Tenenza di Ravenna	Coccolia — S. Stefano — Filetto — Godo — Longana — San Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Savio — Russi.

Tenenza di Faenza	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Felisio — Rivalta — Granarolo — Pergola — Brisighella — Fognano — Pietramora — Ponte della Castellina.
Sezione di Riolo	Castel Bolognese — Riolo — Bagnara di Romagna — Solarolo — Casola Valsenio — Fontana Elice — Castel del Rio.
Tenenza di Lugo	Lugo — Chiesanova in Voltana — S. Bernardino — S. Lorenzo in Selva — Villabruciata — Villacanalripato — Cotignola — Barbiano — Fusignano — Canalvecchio.
Sezione di Lugo	Bagnacavallo — Traversara — Villanova — Massalombarda — Conselice — Lavezzola — S. Agata sul Santerno.

LEGIONE CAGLIARI

DIVISIONE DI CAGLIARI

COMPAGNIA DI CAGLIARI.

Tenenza Diretta	Stampace — Borgo Castello — Quartu Sant'Elena — Selargius.
Sezione di Sanluri	Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Sanluri — S. Gavino — Nuraminis — Serramanna.
Sezione di S. Pantaleo	San Pantaleo — Senorbi — Sinnai — San Nicolò Gerrei — Villasalto — S. Vito — Muravera.
Tenenza di Cagliari	Decimomannu — Monastir — Villasor — Villasimius — Sarroch.
Tenenza di Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa — Fluminimaggiore — Guspini — Villacidro — Siliqua.
Sezione di S. Antioco	Santadi — Tratalias — S. Antioco — Teulada — Carloforte.

COMPAGNIA DI LANUSEI.

Tenenza Diretta	Ierzu — Tertonia — Gairo — Lanusei — Villa grande Strisaili — Seni — Esterzili — Tortoli — Baunei.
Sezione di Isili	Aritzo — Meana Sardo — Isili — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara — Tiana — Teti.

COMPAGNIA DI ORISTANO.

Tenenza Diretta	Oristano — Cabras — Riola — Milis — Solarussa.
Sezione di Cuglieri	Bosa — Cuglieri — Macomer — Bortigali — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia.
Sezione di Ghilarza	Ghilarza — Paulilatino — Fordangianus — Samugheo — Busacchi — Sorradile — Neoneli — Sedilo — Noragugume.
Tenenza di Oristano	Simaxis — Villurbana — Ales — Mogoro — Simala — Terralba — Senis.

DIVISIONE DI SASSARI

COMPAGNIA DI SASSARI

Tenenza Diretta	Sassari — Ossi — Portotorres — Ittiri — Sorso — Ploaghe — Codrongianus.
Sezione di Nulvi	Osilo — Nulvi — Chiaromonte — Castelsardo — Laerru — Sedini.
Tenenza di Alghero	Alghero — Thiesi — Torralba — Villanova Monteleone — Bonorva — Cossoine — Pozzomaggiore.

COMPAGNIA DI NUORO

Tenenza Diretta	Nuoro — Oliena — Orgosolo — Manasuddas Fonni — Mamoiada.
Sezione di Orani	Orani — Ottana — Orotelli — Gavoi — Ovodda — Olzai — Bolotona — Silanus.
Tenenza di Nuoro	Bitti — Lula — Osidda — Orune — Siniscola — S. Teodoro — Dorgali — Irgoli — Orosei.

COMPAGNIA DI OZIERI

Tenenza Diretta	Ozieri — Pattada — Buddusò — Oschiri — Monti — Mores — Bono — Benetutti.
Tenenza di Tempio	Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Terranova Pausania — S. Teresa Gallura — Tempio — Luogosanto.

LEGIONE FIRENZE

DIVISIONE DI FIRENZE

COMPAGNIA DI FIRENZE INTERNA

Tenenza Diretta	Principale.
Sezione di Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — S. Piero a Sieve — Vaglia.
Sezione di Pontassieve	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Tosi — Rufina — Dicomano — San Godenzo — Figline — Incisa — Reggello.
Tenenza di Firenze Interna	S. Iacopino — Ponte Rosso — Piazza Beccaria — Campi — Signa — Fiesole — Rovezzano — Prato — Iolo — Poggio a Caiano — Vernio — Sesto — Brozzi.

Tenenza di Firenze Esterna	Galuzzo — Impruneta — Pignone — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle — Bagno a Ripoli — Ricorboli.

COMPAGNIA DI FIRENZE ESTERNA

Tenenza di Pistoia	Pistoia — Bottegone — Capostrada — Pracchia — Lamporecchio — San Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca San Casciano — Dovadola — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

COMPAGNIA DI AREZZO

Tenenza diretta	Arezzo — Rigutino — Palazzo del Pero — Chiavaretto — Monte S. Savino — Badia al Pino.
Sezione di Cortona	Cortona — Camuscia — Mercatale — Castiglion Fiorentino — Foiano della Chiana — Lucignano.
Sezione di Borgo S. Sepolcro	Borgo S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino.
Sezione di S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Castelfranco di Sopra — Cavriglia — Loro Ciuffenna — Terranuova Bracciolini — Montevarchi — Levane.
Tenenza di Arezzo	Subbiano — Bibbiena — Poppi — Strada — Talla — Pratovecchio — Ambra — Laterina — Ponticino.

COMPAGNIA DI SIENA

Tenenza Diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano.
Sezione di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza di Siena	Rosia — Montalcino — Buonconvento — Radda — Gaiole — La Pianella — Ponte Macereto.
Tenenza di Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Pienza — San Quirico d'Orcia — Sinalunga — Torrita.
Sezione di Chiusi	Chiusi — Sarteano — Cetona — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — S. Casciano dei Bagni.

DIVISIONE DI LIVORNO

COMPAGNIA DI LIVORNO

Tenenza Diretta	Livorno Principale — Livorno (porto) — San Leopoldo — S. Marco — S. Matteo.
Tenenza di Livorno	Ardenza — Montenero — S. Iacopo in Acquaviva — Capraia.
Tenenza di Portoferraio	Portoferraio — Marciana Marina — Porto Longone — Rio Marina.

COMPAGNIA DI GROSSETO

Tenenza Diretta	Grosseto — Castiglion della Pescaia — Scansano — Magliano in Toscana.
Sezione di Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri.

Sezione di Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Giglio — Manciano — Marsigliana.
Tenenza di Grosseto	Arcidosso — Cinigiano — Pitigliano — Sorano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico — Santa Fiora — Roccalbegna — Giuncarico.

COMPAGNIA DI LUCCA

Tenenza Diretta	Lucca — Ponte Moriano — Santa Maria del Giudice — Capannori — S. Leonardo in Treponzio — Segromigno.
Sezione di Pescia	Pescia — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Montecatini Bagni — Villa Basilica — Ponte all'Abate.
Tenenza di Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camaiore — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa.

COMPAGNIA DI PISA

Tenenza Diretta	Pisa — Porta a Mare — Porta Fiorentina — S. Rossore — Tombolo — Calci.
Sezione di Pontedera	Pontedera — Palaia — Ponsacco — Lari — Chianni — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza di Pisa	Bagni S. Giuliano — Ponte a Serchio — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo.
Tenenza di Volterra	Volterra — Montecatini Val di Cecina — Campiglia Marittima — Cecina — Castagneto — Piombino — Pomarance — Castelnuovo Val di Cecina.

DIVISIONE DI PERUGIA

COMPAGNIA DI PERUGIA

Tenenza Diretta	Perugia — Piccione — Bastia — Castiglion del Lago — Panicale — Magione.
Sezione di Città di Castello	Città di Castello — Lugnano — S. Giustino — Gubbio — Camporeggiano — Scheggia — Umbertide.
Tenenza di Perugia	Deruta — Marsciano — Valfabrica — Todi — Baschi.
Tenenza di Foligno	Foligno — Assisi — Gualdo Tadino — Sigillo — Nocera Umbra — Spello.
Tenenza di Orvieto	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscardo — Porano — San Venanzio — Città della Pieve — Piegaro — Ficulle.

COMPAGNIA DI SPOLETO

Tenenza Diretta	Spoleto — Pissignano — Bevagna — Montefalco — Trevi.
Sezione di Spoleto	Cerreto di Spoleto — Ferentillo — Sellano — Cascia — Norcia — Preci.
Tenenza di Rieti	Rieti — Piè di Moggio — Contigliano — Rivodutri — Rocca Sinibalda — Poggio Moiano — Poggio San Lorenzo.
Sezione di Fara	Fara in Sabina — Magliano Sabino — Collevecchio — Orvinio — Poggio Mirteto — — Torri in Sabina — Ascrea.
Tenenza di Terni	Terni — Arrone — Montecastrilli — Acquasparta — S. Gemini — Amelia — Giove — Lugnano in Teverina — Narni — Otricoli.

LEGIONE MILANO

DIVISIONE DI MILANO

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA

Tenenza Diretta — Milano principale — Porta Garibaldi — Porta Nuova — S. Radegonda — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — Porta Venezia — S. Cristoforo.

Sezione di Melegnano — Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Locate dei Triulzi — Cassina Scanasio — Melegnano — Melzo — Pantigliate.

Tenenza di Milano Esterna — Borgo Ortolani — Loreto — Borgo S. Gottardo — Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.

Tenenza di Abbiategrasso — Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA

Tenenza di Lodi — Borghetto — S. Colombano al Lambro — Lodi — Borgo d'Adda — Lodi Vecchio — Paullo — S. Angelo Lodigiano.

Sezione di Codogno — Casalpusterlengo — Secugnano — Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo Bocca d'Adda.

Tenenza di Gallarate — Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rhò — Arluno — Saronno — Lainate — Somma Lombarda — Sesto — Calende.

Tenenza di Monza — Barlassina — Masciago Milanese — Carate Brianza — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Monza — Regio Parco — Lissone — Brugherio — Rondò — Vimercate — Arcore.

COMPAGNIA DI COMO

Tenenza Diretta — Como — Camerlata — Carate Lario — Fino Mornasco — Lurate Abbate — Appiano — Turate — Olgiate — Erba.

Tenenza di Como — Bellagio — Belliano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d' Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio—Porlezza.

Tenenza di Lecco — Brivio — Merate — Asso — Introbbio — Margno — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.

Tenenza di Varese — Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno Superiore — Tradate — Varese.

COMPAGNIA DI SONDRIO

Tenenza Diretta — Sondrio — Berbenno di Valtellina — Chiesa — Morbegno — Traona — Chiavenna — Campodolcino — Novate Mezzola — Villa Chiavenna.

Sezione di Tirano — Bormio — Ponte Valtellina — Tirano—Aprica — Tresenda — Mazzo di Valtellina — Bolladore.

DIVISIONE DI BRESCIA

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA

Tenenza Diretta — Brescia — Concesio — Fiumicello Urago — Fornaci — Gussago — Rezzato — Castenedolo.

Tenenza di Brescia — Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone — Iseo — Lonato — Desenzano sul Lago — Montechiari — Carpenedolo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.

Tenenza di Breno — Breno — Edolo — Ponte di Legno — Cedegolo — Pisogne — Darfo.

COMPAGNIA DI BRESCIA ESTERNA

Tenenza di Chiari — Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio.

Tenenza di Salò — Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — Vestone — Anfo.

Tenenza di Verolanuova — Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

COMPAGNIA DI BERGAMO

Tenenza Diretta — Bergamo (città piana) — Bergamo (città alta) — Stezzano — Almè — Seriate — Alzano Maggiore — Ponte S. Pietro — S. Gervasio d'Adda — Terno.

Tenenza di Bergamo — Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Calolzio — Piazza Brembana — Sarnico — Trescorre Balneario — Grumello del Monte — Zogno — S. Giovanni Bianco — Serina.

Tenenza di Clusone — Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.

Tenenza di Treviglio — Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio-Treviglio — Caravaggio — Verdello — Osio Sotto — Urgnano.

DIVISIONE DI NOVARA

COMPAGNIA DI NOVARA

Tenenza Diretta	Novara — Biandrate—Borgo Vercelli—Trecate.
Sezione di Arona	Arona — Borgomanero — Gozzano — Borgo Ticino — Orta Novarese.
Tenenza di Novara	Oleggio — Romagnano Sesia — Momo — Galliate — Fara Novarese — Vespolate.
Tenenza di Domodossola	Crodo — Domodossola — Iselle — S. Maria Maggiore — Piedimulera.
Tenenza di Pallanza	Lesa — Stresa — Omegna — Ornavasso — Pallanza.
Sezione di Intra	Canobbio — Intra.
Tenenza di Varallo	Borgosèsia — Scopa — Varallo.

COMPAGNIA DI VERCELLI

Tenenza Diretta	Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli.
Tenenza di Vercelli	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Vercellese — Trino.
Tenenza di Biella	Andorno Cacciorna — Biella — Bioglio — Candelo — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mongrando — Sordevolo — Mosso Santa Maria — Salussola.

LEGIONE NAPOLI

DIVISIONE DI NAPOLI

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA

Sezione di Torre del Greco	Barra — Ponticelli — San Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Somma Vesuviana — Torre del Greco.
Tenenza di Monteoliveto	Monteoliveto — San Giuseppe — San Lorenzo — Stella.
Tenenza di Chiaia	Ferrandina — Palazzo Reale — Fuorigrotta — S. Pasquale — Antignano.
Tenenza di Vicaria	Mercato — S. Carlo all'Arena — Capodimonte — Vicaria.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA

Tenenza di Casoria	Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Capodichino — Frattamaggiore — Giuliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.
Tenenza di Castellamare di Stabia	Agerola — Boscotrecase — Poggiomarino — Castellammare di Stabia — Gragnano — Lettere — Ottaiano — S. Giuseppe d'Ottaiano — Torre Annunziata — Pompei.
Sezione di Sorrento	Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Sorrento — Vico Equense.
Tenenza di Pozzuoli	Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Pianura — Bacoli — Procida — Ventotene.

DIVISIONE DI AVELLINO

COMPAGNIA DI AVELLINO

Tenenza Diretta	Avellino — Atripalda — Mercogliano — Pietrastornina.
Sezione di Avellino	Baiano — Monteforte Irpino — Forino — Montoro Superiore — Serino — Solofra — Lauro.
Tenenza di Avellino	Altavilla Irpina — Cervinara — Chiusano di S. Domenico — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratolaserra — Montecalvo Irpino.
Tenenza di Ariano	Ariano di Puglia — Castelbaronia — Vallata — Trevico — Flumeri — Grottaminarda — Bonito — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino.
Sezione di Accadia	Accadia — Orsara Dauno Irpina — Greci — Savignano.
Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi	Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo — Lacedonia — Bisaccia — Sant'Angelo dei Lombardi.
Sezione di Montella	Bagnoli Irpino — Nusco — Calabritto — Montella — Montemarano — Paternopoli — Teora — S. Andrea di Conza.

COMPAGNIA DI BENEVENTO

Tenenza Diretta	Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cautano — Benevento.
Tenenza di Benevento	Airola — Ceppaloni — Montesarchio — Paduli — Apice — Buonalbergo.

Tenenza di Cerreto Sannita — Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — San Lupo — Sant' Agata dei Goti — Solopaca.

Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo — Baselice — Castelfranco la Miscano — Colle Sannita — S. Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — S. Croce del Sannio — Cercemaggiore.

DIVISIONE DI CASERTA

COMPAGNIA DI CASERTA INTERNA

Tenenza Diretta — Arienzo — Caserta — Maddaloni — Marcianise — Cancello.

Sezione di Santa Maria (Capua Vetere) — Aversa — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Santa Maria Capua Vetere — Succivo — Trentola — Casal di Principe.

Sezione di Teano — Mignano — Presenzano — Pietramelara — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Teano — Caianello.

Tenenza di Nola — Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

COMPAGNIA DI CASERTA ESTERNA

Tenenza di Piedimonte d'Alife — Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d' Alife — S. Gregorio — Gioia Sannitica — Raviscanina.

Tenenza di Sora — Alvito — S. Donato Val di Comino — Vicalvi — Arpino — Casalvieri — Sora — Isola del Liri.

Sezione di Cassino — Atina — Cassino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Vallerotonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

COMPAGNIA DI GAETA (FORMIA)

Tenenza Diretta { Formia — Esperia — Ausonia — Gaeta — S. Giorgio al Liri — Minturno — Castelforte.

Sezione di Fondi { Fondi — Itri — Lenola — Monte S. Biagio — Pico — S. Giovanni Incarico.

Sezione di Sessa Aurunca { Carinola — Mondragone — Sant' Andrea del Pizzone — Ponza — Rocca Monfina — Marzano Appio — Sessa Aurunca.

DIVISIONE DI SALERNO

COMPAGNIA DI SALERNO

Tenenza Diretta { Salerno — Vietri — Maiori — Tramonti — Amalfi — Ravello — Positano.

Sezione di Nocera Inferiore { Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato S. Severino — Calvanico — Fisciano — Nocera Inferiore — Pagani — Sarno.

Tenenza di Salerno { S. Nicola alle Fratte — Pastena — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Piacentino — Giffoni Vallepiana — Montevetrano — Baronissi — Pellezzano.

COMPAGNIA DI CAMPAGNA

Tenenza Diretta { Campagna — Eboli — Battipaglia.

Sezione di Campagna { Buccino — Contursi — Laviano — Colliano — Postiglione — Scorzo.

Sezione di Roccadaspide { Capaccio — Altavilla Silentina — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.

Tenenza di Sala Consilina — Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

COMPAGNIA DI VALLO DELLA LUCANIA

Tenenza Diretta — Vallo — Gioi — Stio — Magliano Vetere — Laurino.

Sezione di Vallo — Castelnuovo Cilento — Cuccaro — Pisciotta — Centola — Laurito — Camerota — S. Giovanni a Piro — Torreorsaia.

Sezione di Rutino — Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento — Rutino.

LEGIONE PALERMO

DIVISIONE DI PALERMO

COMPAGNIA DI PALERMO INTERNA

Sezione di Monreale — Monreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — San Giuseppe Iato — Piana dei Greci — S. Martino.

Sezione di Partinico — Partinico — Carini — Terrasini — Borgetto — Montelepre — Balestrate — Cinisi — Capaci — Torretta.

Tenenza di Palermo — Palermo Principale — Castellammare — Monte Pietà — Ortobotanico — Roccella — Palazzo Reale — Tribunali — Molo — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza.

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA

Tenenza Diretta	Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Bocca di Falco — Partanna Mondello — Villagrazia — Falde di Monte Pellegrino — Uditore — Altarello di Baida — Villabate — Ustica.
Sezione di Misilmeri	Misilmeri — Bagheria — Santa Flavia — Ficarazzi — Ficarazzelli — Belmonte — Casteldaccia.
Sezione di Mezzojuso	Mezzojuso — Villafrati — Campofelice di Fitalia — Godrano — Marineo — Bolognetta.
Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Chiusa Sclafani — Campo Fiorito — Bisaquino — Prizzi — Palazzo Adriano — Contessa — Giuliana.

COMPAGNIA DI TERMINI

Tenenza Diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Sezione di Alia	Alia — Valle d'Olmo — Castronovo — Lercara Friddi — Montemaggiore — Caltavuturo — Rocca Palumba — Vicari.
Tenenza di Termini	Ciminna — Caccamo — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Sciara.
Tenenza di Cefalù	Cefalù — Campofelice — S. Mauro Castelverde — Collesano — Isnello — Gratteri — Castelbuono — Pollina.
Sezione di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Petralia Soprana — Locati — Alimena — Gangi — Geraci Siculo — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI

Tenenza Diretta	Trapani — Borgo Annunziata — Paceco.
Tenenza di Trapani	Monte S. Giuliano — Canalotti — Custunaci — Pantelleria — Favignana — Marsala.
Tenenza di Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Gibellina — Castellammare del Golfo — Poggio Reale.
Tenenza di Mazzara	Mazzara del Vallo — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA

COMPAGNIA DI CATANIA INTERNA

Tenenza Diretta	Catania Principale — Duomo — Borgo di Catania — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Sezione di Adernò	Adernò — Paternò — S. Maria di Licodia — Biancavilla — Bronte.
Tenenza di Acireale	Acireale — Aci S. Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Calatabiano.

COMPAGNIA DI CATANIA ESTERNA

Tenenza Diretta	Belpasso — Nicolosi — Misterbianco — Scordia.
Tenenza di Caltagirone	Caltagirone — Grammichele — Licodia — San Michele di Ganzaria — Mirabella Imbaccari — Mineo — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini — Militello in Val di Catania.

Tenenza di Nicosia	Nicosia — Assoro — Leonforte — Troina — Cerami — Nissoria.
Sezione di Regalbuto	Aggira — Villadoro — Gagliano Castelferrato — Centuripe — Catenanuova — Regalbuto.

COMPAGNIA DI SIRACUSA

Tenenza Diretta	Siracusa — Cassibile — Priolo — Floridia — Canicattini.
Tenenza di Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Villasmundo — Sortino.
Tenenza di Noto	Noto — Palazzolo Acreide — Avola — Pachino — Buccheri — Ferla — Rosolini.
Tenenza di Modica	Modica (città bassa) — Modica (città alta) — Scicli — Pozzallo — Spaccaforno — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Monterosso Almo — Giarratana.
Sezione di Vittoria	Vittoria — Biscari — Chiaramonte — Comiso — S. Croce Camerina.

DIVISIONE DI GIRGENTI

COMPAGNIA DI GIRGENTI

Tenenza Diretta	Girgenti — Porto Empedocle — Favara — Siculiana — Realmonte.
Sezione di Canicatti	Canicatti — Naro — Licata — Ravanusa — Campobello di Licata — Palma di Montechiaro — Castrofilippo.
Tenenza di Girgenti	Montallegro — Cattolica — Raffadali — Aragona — Santa Elisabetta — Grotte — Recalmuto — Sant'Angelo Muxaro — Comitini.

Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cianciana — Casteltermini — Cammarata — Ribera — S. Biagio Platani — Lucca Sicula — Calamonaci.
Tenenza di Sciacca	Sciacca — Santa Margherita di Belici — Caltabellotta — Menfi — Montevago — Sambuca Zabut.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA

Tenenza Diretta	Caltanissetta — S. Cataldo — Serradifalco — Montedoro — Sommatino — Delia.
Tenenza di Caltanissetta	Mussomeli — Acquaviva Platani — Campofranco — S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Villalba — Vallelunga — Marianopoli.
Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Pietraperzia — Valguarnera — Villarosa.
Tenenza di Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi.

DIVISIONE DI MESSINA

COMPAGNIA DI MESSINA

Tenenza Diretta	Messina Principale — Priorato — Galati — Pace — Gazzi — Arcivescovato — Alì — Roccalumera — Lipari.
Sezione di Milazzo	Milazzo — S. Pier Niceto — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — Gesso.
Tenenza di Castroreale	Castroreale — Barcellona Pozzo di Gotto — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia.
Sezione di Taormina	Taormina — S. Teresa di Rive — Limina — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone.

COMPAGNIA DI PATTI

TENENZA DIRETTA — Patti — Gioiosa Marea — S. Pietro sopra Patti Raccuia.

TENENZA DI PATTI — Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Mirto — Naso — Brolo — S. Angelo di Brolo — Tortorici — Galati Mamertino.

TENENZA DI MISTRETTA — Mistretta — S. Stefano di Camastra — Tusa — Capizzi — Cesarò — S. Fratello — Castel di Lucio — Pettineo.

LEGIONE PIACENZA

DIVISIONE DI PIACENZA

COMPAGNIA DI PIACENZA

TENENZA DIRETTA — Piacenza — Agazzano — Borgonovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — Ponte dell'Oglio — Borgonure — Ferriere.

TENENZA DI FIORENZUOLA — Fiorenzuola — Bardi — Carpaneto — Castel Arquato — Cortemaggiore — Lugagnano — Luneto — Monticelli d'Ongina.

COMPAGNIA DI PARMA

TENENZA DIRETTA — San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo — Colecchio.

TENENZA DI PARMA — Colorno — Calestano — Corniglio — Fornovo Taro — Sala Baganza — Langhirano — Traversetolo.

TENENZA DI BORGO S. DONNINO — Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.

TENENZA DI BORGOTARO — Borgotaro — Bedonia — Berceto — Santa Maria del Taro.

COMPAGNIA DI CREMONA

Tenenza Diretta	Cremona — Acquanegra — Pizzighettone — Pescarolo — Vescovato.
Tenenza di Cremona	Annicco — Cingia dei Botti — Castellone — Casalbuttano — Robecco d'Oglio — S. Daniele Ripa Po — Soresina — Torre dei Picenardi — Sospiro.
Tenenza di Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Torricella del Pizzo — Piadena — San Giovanni in Croce.
Tenenza di Crema	Crema — Camisano — Montodine — Pandino — Romanengo — Rivolta d'Adda — Soncino — Trescore Cremasco.

DIVISIONE DI GENOVA

COMPAGNIA DI GENOVA

Tenenza Diretta	Genova (Sant'Agostino) — Piazza Corvetto — Prè — S. Teodoro — Porto.
Sezione di Sampierdarena	Sampierdarena — Rivarolo Ligure — Ronco Scrivia — Campofreddo — Pontedecimo — Campomorone — Bolzaneto — Sestri Ponente — Bussalla — Voltri.
Tenenza di Genova	Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — S. Fruttuoso — Foce — Doria.
Tenenza di Albenga	Albenga — Zuccarello — Alassio — Finalborgo — Finalmarina — Calizzano — Loano — Andora — Pietra Ligure.
Tenenza di Savona	Savona — Savona (Porto) — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Varazze — Stella

COMPAGNIA DI SPEZIA

Tenenza Diretta — Spezia — Riccò del Golfo — Varignano — Lerici — Vezzano Ligure — Pitelli.

Tenenza di Spezia — Sarzana — Castelnuovo di Magra — Sesta Godano — Mattarana — Levanto — Borghetto Vara.

Tenenza di Chiavari — Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Rapallo — Santo Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure — Lavagna — S. Margherita Ligure.

COMPAGNIA DI MASSA CARRARA

Tenenza Diretta — Massa Carrara — Antona — Carrara — Avenza — Bedizzano.

Tenenza di Massa Carrara — Aulla — Calice — Fivizzano — Fosdinovo.

Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana — Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.

Tenenza di Pontremoli — Pontremoli — Guinadi — Bagnone — Villafranca — Mulazzo.

COMPAGNIA DI PORTO MAURIZIO

Tenenza Diretta — Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio.

Tenenza di S. Remo — Bordighera — Dolceacqua — San Remo — San Stefano a Mare — Taggia — Triora — Ventimiglia.

DIVISIONE DI PAVIA

COMPAGNIA DI PAVIA

Tenenza Diretta	Pavia — Cava Manara — Landriano — Sannazzaro dei Burgondi — Siziano.
Tenenza di Pavia	Bereguardo — Casorate Primo — Belgioioso — Lardirago — Villanterio — Chignolo Po — Corteolona.
Tenenza di Vigevano	Cassolnovo — Gambolò — Garlasco — San Giorgio di Lomellina — Pieve del Cairo — Vigevano.
Sezione di Mortara	Candia Lomellina — Mede — Mortara — Robbio — Sartirana.

COMPAGNIA DI VOGHERA

Tenenza Diretta	Voghera — Bressana — Santa Giulietta — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montaldo Pavese.
Sezione di Stradella	Stradella — Barbianello — Broni — Montù Beccaria — Soriasco.
Tenenza di Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LEGIONE ROMA

DIVISIONE DI ROMA

COMPAGNIA DI ROMA INTERNA

Tenenza Diretta	San Lorenzo in Lucina — Campo Marzio — Campitelli — Sant'Eustacchio.
Tenenza di Roma 1ª Interna	Quirinale — Monti — San Giovanni in Laterano — Termini — Tor Pignatara — Trevi — Monterotondo.

Tenenza di Roma 2ª Interna	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte — Sant'Angelo — San Sebastiano — S. Paolo — Castel Porziano.
Tenenza Esterna	Popolo (Principale) — Storta — Bracciano — Oriolo Romano — Manziana — Campagnano — Monterosi.

COMPAGNIA DI ROMA ESTERNA

Tenenza Diretta	Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Rignano Flaminio — Torrita Tiberina.
Sezione di Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Genazzano — Olevano Romano — S. Vito Romano.
Tenenza di Albano	Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Civitalavinia — Rocca di Papa — Genzano — Monte Compatri — Marino.
Tenenza di Tivoli	Tivoli — Castel Madama — Arsoli — Licenza — Palombara — Nerola — Vicovaro — Palestrina — Zagarolo.
Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montaldo di Castro — Monte Romano — Tolfa — Allumiere.
Tenenza di Velletri	Velletri — Cisterna — Segni — Carpineto — Valmontone — Artena.
Sezione di Velletri	Cori — Giulianello — Terracina — Sezze — Norma — Sermoneta.

COMPAGNIA DI FROSINONE

Tenenza Diretta	Frosinone — Torrice — Ripi — Alatri — Ceprano — Pofi — Monte San Giovanni in Campano — Bauco — Veroli.

Tenenza di Ceccano	Ceccano — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.
Tenenza di Anagni	Anagni — Ferentino — Morolo — Supino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Vico nel Lazio — Paliano — Piglio.

COMPAGNIA DI VITERBO

Tenenza Diretta	Viterbo — Bagnaia — S. Martino al Cimino.
Sezione di Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Fabbrica di Roma — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Capranica — Barbarano Romano — Vetralla.
Sezione di Toscanella	Toscanella — Canino — Cellere — Valentano — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano.
Tenenza di Viterbo	Soriano — Canepina — Vignanello — Orte — Bassano in Teverina — Bomarzo — Gallese — Grotte S. Stefano — Posto Montagna.
Tenenza di Monte Fiascone	Monte Fiascone — Bolsena — Marta — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano — Bagnorea — Castiglione in Teverina — Civitella d'Agliano — Celleno.

DIVISIONE DI CHIETI

COMPAGNIA DI CHIETI

Tenenza Diretta	Chieti — Francavilla — Pescara — Manoppello.
Tenenza di Chieti	Bucchianico — Casacanditella — Caramanico — Guardiagrele — S. Valentino — Tocco Casauria — Tollo.

Tenenza di Lanciano	Lanciano — Casoli — Lama — Orsogna — Castelfrentano — Ortona — Palena — S. Vito — Torricella — Villa Santa Maria — Borello.
Tenenza di Vasto	Vasto — S. Salvo — Casalbordino — Scerni — Gissi — Celenza sul Trigno — Carunchio — S. Buono.
Sezione di Atessa	Atessa — Castiglione Messer Marino — Bomba — Montazzoli — Paglieta.

COMPAGNIA DI TERAMO

Tenenza Diretta	Teramo — Giulianova — Mosciano S. Angelo — Atri — Silvi — Notaresco.
Tenenza di Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Nereto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognoleto) — Tossicia — Valle Castellana.
Tenenza di Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Civitella Casanova — Città S. Angelo — Castellammare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Torre dei Passeri.

DIVISIONE DI AQUILA

COMPAGNIA DI AQUILA

Tenenza Diretta	Aquila — Paganica — Pizzoli.
Sezione di S. Demetrio nei Vestini	San Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo — Capestrano — Navelli — Castel Vecchio Subequo — Goriano Sicoli.
Tenenza di Aquila	Barisciano — Calascio — Poggio Picense — Montereale — Sassa — Vigliano (Scoppito) — Tornimparte.
Tenenza di Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Pescorocchiano — Fiamignano — Leonessa.

COMPAGNIA DI SOLMONA

Tenenza Diretta	Solmona — Pacentro — Pettorano — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Raiano.
Sezione di Castel di Sangro	Pescostanzo — Roccaraso — Castel di Sangro — Villetta Barea — Scanno — Rocca Pia.
Tenenza di Avezzano	Avezzano — Magliano dei Marsi — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Balsorano — Tagliacozzo — Cappadocia — Trasacco.
Sezione di Gioia dei Marsi	Gioia dei Marsi — Pescasseroli — Pescina — Cerchio — Cocullo — Ortona dei Marsi.

DIVISIONE DI FOGGIA

COMPAGNIA DI FOGGIA

Tenenza Diretta	Foggia — Ortanova.
Sezione di Lucera	Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula.
Tenenza di Foggia	Cerignola — Manfredonia — Monte S. Angelo — Trinitapoli — Vieste.
Tenenza di Bovino	Bovino — Castelluccio dei Sauri — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troia — Faeto.

COMPAGNIA DI SAN SEVERO

Tenenza Diretta	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — S. Giovanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Torremaggiore.

Sezione di S. Severo	Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — Serracapriola — Tremiti.
Sezione di Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — S. Nicandro — Cagnano Varano — Carpino — Rodi.

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO

Tenenza Diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano nel Sannio.
Tenenza di Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — S. Giovanni in Galdo — S. Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno — Vinchiaturo — Baranello.
Tenenza di Isernia	Boiano — Guardiaregia — Cantalupo nel Sannio — Carpinone — Isernia — Venafro — Montaquila.
Sezione di Isernia	Agnone — Pietrabbondante — Capracotta — Castel del Giudice — Carovilli — Castellone — Forlì nel Sannio — Frosolone.
Tenenza di Larino	Bonefro — Casacalenda — Colletorto — Larino — Ripabottoni — S. Martino in Pensilis — Santa Croce di Magliano — Termoli — Ururi.
Sezione di Palata	Palata — Civitacampomarano — Guglionesi — Montafalcone nel Sannio.

LEGIONE TORINO

DIVISIONE DI TORINO

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA

Tenenza di Torino	Monviso (principale) — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione — Borgo Po — Borgo S. Salvatore — Borgo S. Salvario — Borgo Dora — Borgo S. Donato — Borgo del R. Parco — Valentino — Rivoli — Pianezza.

Tenenza di Ciriè	Ciriè — Caselle — Rivarolo — Barbania — Rivara — Lanzo — Corio — Ceres — Viù — Venaria Reale.
Tenenza di Moncalieri	Moncalieri — Stupinigi — Carignano — Carmagnola — Chieri — Cambiano — Pino Torinese — Orbassano — Poirino — Pralormo — Riva di Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA

Sezione di Chivasso	Chivasso — Verolengo — Settimo Torinese — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Volpiano — Leyni — Montanaro.
Tenenza di Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa — Perrero — Torrepellice — Vigone — Villafranca.
Tenenza di Susa	Susa — Almese — Exilles — Molaretto — Moncenisio — Avigliana — Bussoleno — S. Antonino — Giaveno — Oulx — Bardonecchia — Cesana.

COMPAGNIA D'IVREA

Tenenza Diretta	Ivrea — Borgomasino — Caluso — Settimo Vittone — Strambino — Mengliano — Azeglio.
Sezione di Cuorgnè	Cuorgnè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese — Agliè — S. Giorgio — Quagliuzzo.
Tenenza di Aosta	Aosta — Cogne — Donnaz — Villeneuve — Nus — Châtillon — Morgex — La Thuile Verrès — Etroubles — Pont S. Martin.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA

COMPAGNIA DI ALESSANDRIA

Tenenza Diretta — Alessandria — Spinetta Marengo — S. Giuliano Vecchio — Bosco Marengo — Castellazzo Bormida.

Tenenza di Alessandria — Bassignana — Cassine — Castel d'Annone — Felizzano — Oviglio — Solero — S. Salvatore — Sezzè — Valenza.

Tenenza di Acqui — Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Carpeneto — Molare — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.

Tenenza di Novi — Novi — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Voltaggio — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.

Tenenza di Tortona — Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Volpedo — Villavernia.

COMPAGNIA DI CASALE

Tenenza Diretta — Casale — Balzola — Occimiano — Pontestura — Ticinetto — Ottiglio.

Tenenza di Casale — Rosignano Monferrato — Vignale — Moncalvo — Montemagno — Murisengo — Tonco — Valle Cerrina — Gabiano.

Tenenza di Asti — Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Monbercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — Montechiaro d'Asti.

Sezione di Villanova d'Asti — Villanova d'Asti — Gabaleone (Baldichieri) — S. Damiano d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Montafia.

DIVISIONE DI CUNEO

COMPAGNIA DI CUNEO

Tenenza Diretta — Cuneo — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — S. Damiano Macra — Prazzo — Fossano.

Sezione di Borgo S. Dalmazzo — Borgo S. Dalmazzo — Boves — Peveragno — Demonte — Bagni di Valdieri — Valdieri — Reali Case di Caccia di S. Giacomo — Vinadio — Bersezio — Limone — Tenda

Tenenza di Saluzzo — Saluzzo — Barge — Cavallermaggiore — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeyre — Casteldelfino — Savigliano — Venasca — Villanova Solaro.

COMPAGNIA DI MONDOVÌ

Tenenza Diretta — Mondovì — Mondovì Breo — Carrù — Frabosa Soprana — Morozzo — Cherasco — Trinità — Bene Vagienna — Villanova Mondovì.

Sezione di Ceva — Ceva — Bagnasco — Monesiglio — Murazzano — Garessio — Ormea — Dogliani — Pamparato — S. Michele.

Tenenza di Alba — Alba — Bossolasco — Brà — Pollenzo — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Cornegliano d'Alba — S. Stefano Belbo — Sommariva Bosco.

LEGIONE VERONA

DIVISIONE DI VERONA

COMPAGNIA DI VERONA

Tenenza Diretta — Verona principale — Porta Vescovo — Porta San Giorgio — Porta San Zeno — Cà di David — San Martino Buonalbergo — Montorio Veronese — Zevio — S. Giovanni Lupatolo — Buttasolengo — S. Massimo all'Adige.

Sezione di Verona — Soave — Roncà — S. Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno — Colognola ai Colli — Grezzana — Boscochiesanova.

Tenenza di Verona — Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Breonio — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio — Sommacampagna.

Tenenza di Legnago — Legnago — Castagnaro — Cologna Veneta — Alberedo — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.

COMPAGNIA DI MANTOVA

Tenenza Diretta — Mantova — Borgoforte — Castel Dario — Porto Mantovano — Roverbella — Governolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.

Sezione di Mantova — Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Gonzaga — Suzzara — Moglia.

Sezione di Revere — Ostiglia — Sustinente — Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — S. Benedetto Po — Serravalle — Felonica — Poggio Rusco.

Tenenza di Castiglione delle Stiviere — Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta Mantovana — Goito.

DIVISIONE DI PADOVA

COMPAGNIA DI PADOVA

Tenenza Diretta — Padova principale — Padova levante — Abano — Ponte di Brenta — Maserà — Teolo — Mestrino.

Tenenza di Padova — Piove di Sacco — Bovolenta — Legnaro — Camposampiero — Campo d'Arsego — Piombino d'Ese — Cittadella — Carmignano di Brenta — S. Martino di Lupari — Piazzola sul Brenta.

Tenenza di Este — Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — S. Urbano — Lozzo Atestino — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo — S. Margherita d'Adige.

COMPAGNIA DI VICENZA

Tenenza Diretta — Vicenza — Camisano — Montecchio Maggiore — Barbarano.

Sezione di Vicenza — Arzignano — S. Giovanni Ilarione — Crespadoro — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.

Tenenza di Bassano — Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Primolano — Marostica — Breganze — Sandrico.

Tenenza di Schio — Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro — Castelgomberto.

COMPAGNIA DI ROVIGO

Tenenza Diretta — Rovigo — Ceregnano — San Martino di Venezze — Lendinara — Fratta Polesine.

Sezione di Adria	Adria — Cà Emo — Loreo — Contarina — Ariano Polesine — Crespino — Polesella.
Tenenza di Rovigo	Badia Polesine — Trecenta — Runzi — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano — Canaro — Massa Superiore — Bergantino.

DIVISIONE DI UDINE

COMPAGNIA DI UDINE

Tenenza Diretta	Udine — Tarcento — Tricesimo — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.
Sezione di Tolmezzo	Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Moggio Udinese — Pontebba — Ampezzo.
Tenenza di Udine	Mortegliano — Basagliapenta — Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — San Pietro al Natisone — Palmanova — San Giorgio di Nogaro.
Tenenza di Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Meduno — Clauzetto.
Sezione di S. Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisana — Rivignano.

COMPAGNIA DI BELLUNO

Tenenza Diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
Sezione di Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Candide.
Tenenza di Feltre	Feltre — Quero — S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.

DIVISIONE DI VENEZIA

COMPAGNIA DI VENEZIA

Tenenza Diretta	San Marco — Cannareggio — Castello — Dorsoduro — Santa Croce — Malamocco.
Sezione di Chioggia	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza di Venezia	Mestre — Burano — Murano — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
Tenenza di Portogruaro	San Michele al Tagliamento — San Donà di Piave — Meolo — Portogruaro — S. Stino di Livenza.

COMPAGNIA DI TREVISO

Tenenza Diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — San Biagio di Calalta — Roncade — Spresiano.
Sezione di Treviso	Castelfranco — Vedelago — Asolo — Crespano — Montebelluna — Nervesa — Pederobba. — Ciano.
Tenenza di Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — S. Polo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col S. Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

Roma 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 10ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 marzo.

FEBBRAIO 3. — Regio decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali, *pag.* 177.
» 17. — Regio decreto che approva l'istruzione sulla divisa degli ufficiali contabili di milizia territoriale, *pag.* 178.
» 18. — Distintivo dei cavalieri scelti, *pag.* 180.
» 24. — Modificazioni ai foderi di sciabole d'artiglieria, ai cinturini da cavalleria mod. 1873 ed alle selle a cuscinetto, *pag.* 180.
» 27. — Formola matricolare relativa ai sottufficiali promossi furieri e furieri maggiori per l'applicazione del 2° capoverso dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 183.
MARZO 2. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa ed a quella sulla divisa per i carabinieri reali, *pag.* 183.
» 2. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 184.
» 2. — Documenti da prodursi dagli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario, *pag.* 184.
» 2. — Istituzione di tre comandi militari permanenti di stazione nelle stazioni ferroviarie di Roma, Firenze e Bologna, *pag.* 184.
» 3. — Modificazioni ed aggiunte all'Atto N. 96 del 1878, relativamente agli esami dei volontari d'un anno pel grado di sottotenente di complemento *pag.* 185.
» 3. — Guardie alle tesorerie dello Stato, *pag.* 187.

Atto N. **33**. — QUADRI ORGANICI. — **Regio Decreto che stabilisce il riparto in classi degli scrivani locali** — 3 febbraio.

UMBERTO I, ecc ecc, Re d'Italia.

Vista la legge 25 dicembre 1883, N. 1771, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

Vista la tabella VI^a^ annessa alla legge 5 luglio 1882 che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali e per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 9ª *Atto* N. 32, pag. 132, riga 13ª in margine — *Invece di*: Tenenza di Taranto: *leggasi*: Tenenza diretta.

Pag. 147 linea 20-21 — *invece di*: Rivodutri *pongasi*: Labro.

Articolo unico.

Lo specchio di riparto in classi degli scrivani locali annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, è sostituito a quello annesso al Reale Decreto 20 aprile 1879.

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

Riparto in classi degli scrivani locali.

Numero per classi	Denominazione graduale
258	Scrivani locali di 1ª classe.
624	Id. id. 2ª id.
923	Id. id. 3ª id.
1805	Totale.

Roma, addì 3 febbraio 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
FERRERO.

N. **34.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Regio Decreto che approva l'istruzione sulla divisa degli ufficiali contabili di milizia territoriale.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno

1882 N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 30 novembre 1882 che determina la divisa degli ufficiali della milizia territoriale;

Visto il R. Decreto del 17 maggio 1883 relativo all'ordinamento della milizia territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali contabili di milizia territoriale vestono la divisa stabilita per gli ufficiali contabili dell'esercito permanente colle modificazioni specificate nell'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, e che farà seguito alla istruzione sulla divisa degli ufficiali di milizia territoriale, approvata col Decreto del 30 novembre 1882.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali contabili di milizia territoriale.*

Salvo le modificazioni qui sotto specificate, gli ufficiali contabili della milizia territoriale vestono la divisa stabilita per gli ufficiali contabili dell'esercito permanente.

1° *Berretto.* — La sopraffascia è di panno turchino scuro, alta 20 millimetri, filettata di panno azzurro nella parte inferiore e superiore. Il distintivo di grado è collocato attorno alla fascia, lasciando un piccolo interstizio fra il distintivo e la sopraffascia. Sul dinanzi del berretto il fregio è composto di una stella liscia a cinque punte in ricamo d'oro sormontata dalla Corona Reale.

2° *Giubba.* — Il bavero e le manopole sono di panno turchino scuro. Tanto il bavero, quanto le manopole sono filettate di panno azzurro. Le due punte del bavero sono ornate

ciascuna di un bottoncino in metallo dorato, liscio e semi sferico con sopra in rilievo un T di metallo inargentato.

3° *Pantaloni.* — I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una venetura stiacciata e della larghezza di un centimetro, formata da una striscinola di panno color azzurro, i cui lembi, rivoltati l'uno sull'altro, sono cuciti insieme ai pantaloni.

4° *Chepì.* — Il fregio sul davanti del chepì è conforme a quello prescritto per gli ufficiali dell'esercito permanente; la stella però è liscia e senza disco.

Roma addì 17 febbraio 1884.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **25**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Distintivo dei cavalieri scelti**. — 18 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che, a modificazione di quanto è prescritto dal N. 9 dell'*Atto* N. 142 del *Giornale militare* 1883, il distintivo di cavaliere scelto sia anche conservato ai militari che faranno passaggio al treno del genio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **26**. — ARMI E MUNIZIONI — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni ai foderi di sciabole d'artiglieria, ai cinturini da cavalleria Mod. 1873 ed alle selle a cuscinetto**. — 24 febbraio.

Ho determinato che le truppe d'artiglieria e del genio, a similitudine di quanto è prescritto per quelle di cavalleria, portino la sciabola d'artiglieria appesa alla sella e che conseguentemente vengano apportate le seguenti modificazioni alla sciabola d'artiglieria, al cinturino da cavalleria M° 1873 ed alla sella a cuscinetto.

A. — Modificazione alla sciabola d'artiglieria.

A detta sciabola deve togliersi la fascetta inferiore.

Tale operazione deve eseguirsi a freddo e nel seguente modo: tagliare la fascetta col bulino in corrispondenza del dinanzi del fodero, e distaccarla poscia totalmente con una presella a mano.

Se così operando la fascetta non si distacca, allora soltanto si deve dissaldarla a caldo, coll'avvertenza di applicare il fuoco al suo bottone traforato ed in posizione il più distante possibile dalla generatrice saldata del fodero, affinchè il calore dissaldi soltanto la fascetta e non anche il fodero.

Il prezzo di riduzione è fissato in L. 0,50 per ogni fodero-compresa la piccola pulitura per togliere ogni traccia di sal, datura, e nella riduzione è tollerato l'1 °/₀ di foderi ridotti fuori servizio per dissaldatura nell'esecuzione del lavoro.

B. — Modificazioni al cinturino M° 1873.

A modificazione degli *Atti* N. 53 del 1873 e N. 1 del corrente anno tutti i cinturini da cavalleria M° 1873 devono ridursi in cinturini da cavalleria M° 1873 senza pendaglio lungo.

Rimane così abolito il primo dei detti cinturini e quelli della seconda foggia possono essere delle quattro taglie specificate nei succitati *Atti*.

Ho pure stabilito che nella circostanza venga accorciato il gancetto del cinturino in discorso conformemente al campione che verrà distribuito dall'opificio di arredi militari.

L'accorciamento deve eseguirsi nel seguente modo: senza scucire nessuna parte in cuoio del cinturino, si aprono i due occhi del gancio e si distacca dalla campanella; si tagliano le due branche a mm. 35 dalla linea della biforcatura e le si piegano convenientemente ad anello; si fa entrare la campanella negli anelli, indi si chiudono questi ultimi in modo che il gancetto possa muoversi liberamente.

Nell'operazione si avrà cura che non avvenga alcun guasto nella stagnatura, e nel caso si dovranno ristagnare quei gancetti nei quali il ferro rimanesse scoperto in qualche punto.

La spesa di riduzione dei gancetti è fissata in L. 0,04 caduno.

C. — Modificazioni alle selle a cuscinetto.

In queste selle devono togliersi gli anelli di ferro attaccati, per mezzo di corona di cuoio mascherecchio, all'arco posteriore e che servono attualmente per affibbiarvi le coregge delle corde a foraggio e sostituire, ove sia necessario, le dette corone di cuoio con altre di diametro sufficente perchè possano passare in ciascuna di esse con facilità la coreggia della corda a foraggio ed il pendaglio del cinturino da cavalleria M° 1873.

Per ragione di uniformità le modificazioni suindicate alla sciabola d'artiglieria ed ai cinturini da cavalleria M° 1873 devono intendersi estese a tutte le sciabole d'artiglieria ed ai cinturini M° 1873 (sia di cuoio che di bufalo) con e senza pendaglio lungo, presentemente esistenti presso tutti i corpi del R. esercito e nei magazzini d'artiglieria.

Norme amministrative di esecuzione.

Tutti i corpi del R. esercito e le direzioni d'artiglieria che tengono in caricamento oggetti contemplati nel presente *Atto* li faranno tosto modificare dai loro operai nel modo indicato, avvertendo:

1° che le direzioni d'artiglieria dovranno chiedere al Ministero le commesse per i lavori di riduzione di tutti gli oggetti delle dette specie che tengono in caricamento;

2° che i corpi dovranno richiamare il rimborso, con rendiconto speciale da inviarsi al Ministero, delle spese fatte per l'accorciamento del gancetto nei cinturini da cavalleria, senza pendaglio lungo, e per levare la seconda fascetta alle sciabole d'artiglieria; e che invece dovranno porre le spese d'accorciamento del gancetto stesso nei cinturini da cavalleria M° 1873 a carico della propria massa generale uomini, passando, quale compenso, i pendagli lunghi ricavati dalla riduzione di tali cinturini sul registro degli oggetti di proprietà del corpo, senza darsi debito del loro valore sul foglio generale degli assegni;

3° e che infine i corpi stessi dovranno fare eseguire le modificazioni alle selle a cuscinetto cogli assegni per manutenzione e rinnovazione del materiale in consegna.

Il Ministro — **Ferrero.**

N. 37. — MATRICOLA. — **Formola matricolare relativa ai sottufficiali promossi furieri e furieri maggiori per l'applicazione del 2° capoverso dell'art. 15 della legge sullo stato dei sottufficiali.** — 27 febbraio.

Questo Ministero ha determinato, che la formola per le variazioni a matricola relative alle promozioni al grado di furiere o di furiere maggiore con 12 o 16 anni di servizio dei sottufficiali, contemplati ai N^i 4 e 5 dell'*Atto* N. 30 dell'11 febbraio, sia la seguente cioè:

Furiere (o furiere maggiore) *a senso del 2° capoverso dell'articolo 15 della legge sullo stato dei sottufficiali li . . .*

Il Ministro — FERRERO.

N. 38. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa ed a quella sulla divisa per i carabinieri reali. (Distintivi di cariche speciali).** — 2 marzo.

Il Ministero ha stabilito che i sottufficiali trombettieri e zappatori di tutti i corpi del regio esercito abbiano il rispettivo distintivo di carica in ricamo d'argento o d'oro a seconda dell'arma.

Nel § 24 dell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio saranno quindi inserite le seguenti aggiunte:

Pagina 100, dopo la linea 29ª:

« Pel sergente zappatore due appie incrociate (Fg. 129) ricamate in oro (bersaglieri) od in argento (fanteria e cavalleria) ».

Pagina 100, dopo la linea 31ª:

« Pel sergente trombettiere una cornetta (Fig. 130) ricamata in oro (artiglieria, genio e bersaglieri) od in argento (fanteria e cavalleria) ».

Al § 31 dell'istruzione sulla divisa pei carabinieri reali, sarà, dopo l'alinea *e)*, aggiunto il seguente:

f) I trombettieri hanno per distintivo di carica la cornetta stabilita per i trombettieri delle altre armi dal § 24 dell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Tale cornetta, da portarsi sulla manica destra nel modo stabilito dall'istruzione suddetta, sarà in panno rosso pei carabinieri trombettieri ed in ricamo d'argento pei sottufficiali trombettieri.

Il Ministro — FERRERO.

N. **39**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 2 marzo.

I	581	Fregi di stella per coperture da chepì per compag. sussistenza	N.	L.	0,10 Aggiunta
»	582	Distintivi d'argento per sottufficiali trombettieri.	»	»	1,00 id.
»	583	Distintivi d'argento per sergenti zappatori	»	»	1,50 id.
»	584	Distintivi d'oro per sergenti trombettieri	»	»	1,20 id.
»	585	Distintivi d'oro per sergenti zappatori	»	»	1,80 id.
II	47	Placche da capo-squadra del treno borghese	»	»	0,95 id.
»	48	Placche da carrettiere del treno borghese	»	»	0,85 id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **40**. — RECLUTAMENTO. — **Documenti da prodursi dagli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario.** — 2 marzo.

Questo Ministero determina che le autorità militari incaricate di ricevere le domande degli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario nel regio esercito, non debbano più richiedere da ora in poi che a tali domande sia allegata la situazione di famiglia di cui al N. 3 del § 635 del Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — FERRERO.

N. **41**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di tre comandi militari permanenti di stazione nelle stazioni ferroviarie di Roma, Firenze e Bologna.** — 2 marzo.

1. Nelle stazioni ferroviarie di Roma, Firenze e Bologna è istituito, alla dipendenza diretta del rispettivo comando di presidio, un comando militare permanente di stazione, composto di un capitano e di un ufficiale subalterno.

2. Questi comandi militari di stazione, oltre all'essere investiti in modo permanente delle attribuzioni specificate all'art. 11 del regolamento sul servizio dei trasporti per gli ufficiali comandati di servizio nelle stazioni, dovranno, quando ne sia il caso, provvedere per le pernottazioni dei militari di truppa di passaggio, e corrispondere eventualmente le indennità che potessero competere agli individui isolati e drappelli in viaggio.

3. I militari isolati e piccoli drappelli che durante il viaggio debbono passare per le stazioni suindicate sono tenuti a presentarsi al comando militare di stazione ivi stabilito.

4. Le attribuzioni comuni ai tre comandi permanenti di stazione e speciali per ciascuno di essi sono stabilite da apposite norme, che verranno comunicate alle autorità militari interessate.

5. I ripetuti comandi comincieranno a funzionare col 1° del prossimo aprile.

Il Ministro — FERRERO.

N. **42**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 96 del 1878 relativamente agli esami dei volontari di un anno pel grado di sottotenente di complemento.** — 3 marzo.

Ai numeri 32, 36, 37, 38 e 40 dell'*Atto* N. 96 del 1878, relativamente agli esami dei volontari di un anno pel grado di sottotenente di complemento, e all'elenco mod. N. 2 annesso all'*Atto* medesimo, sono arrecate le seguenti modificazioni ed aggiunte, ferme rimanendo però le disposizioni speciali degli *Atti* N. 106 e 104 dello scorso anno.

1. Al N. 32 sono aggiunti i due seguenti alinea:

« L'autorità militare che riceve la domanda dovrà, prima di darvi corso, procurarsi il foglio matricolare e caratteristico mod. 9 del petente, ed informarsi se nulla osti alla nomina invocata.

« Tutti i suddetti documenti, compresi gli atti informativi, debbono essere trasmessi, unitamente alla domanda, al comandante del corpo d'armata ».

2. Alle parole dell'ultima riga del N. 36: ha *superato gli esami,* sono sostituite le parole: ha « conseguito la nomina »; ed è aggiunto al numero stesso il seguente alinea:

« Il volontario che non chiede la nomina entro il periodo di tre anni a decorrere dal giorno in cui ha superato gli esami, non potrà essere nominato se non ripete gli esami medesimi, e, ben inteso, prima del compimento del 30° anno di età ».

3. Al N. 37, dopo le parole (Segretariato generale), sono intercalate le parole: « accompagnato da copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 9 di ciascun candidato e degli atti informativi », con una relazione, ecc.

4. Al N. 38, è aggiunto il seguente alinea:

« Verranno preferibilmente assegnati ai reggimenti bersaglieri, in ragione dei posti disponibili e del merito di esame, coloro che prestarono l'anno di servizio nei reggimenti medesimi. In caso di maggiori vacanze, si darà la preferenza ai migliori classificati nell'esame provenienti dalla fanteria di linea ».

5. Il N. 40 è soppresso, e sostituito dal seguente:

« 40. L'autorità militare che ha dato corso alla domanda di ammissione agli esami, dovrà avvertire i volontari di un anno della loro nomina a sottotenente di complemento, appena sia dessa pubblicata sul *Bollettino*, non che della loro assegnazione e del tempo in cui devono recarsi sotto le armi e prestare giuramento.

6. Fra le due ultime colonne dell'elenco mod. n. 2, è aggiunta una nuova colonna intestata nel modo seguente:

Quando intende prestare i tre mesi di servizio	
Dal 15 giugno al 15 settembre successivo	Dal 25 luglio a tutto ottobre successivo

Il Ministro — FERRERO.

N. **43**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Guardie alle tesorerie dello Stato**. — 3 marzo.

Fermo rimanendo il disposto dal § 31 del libro secondo del Regolamento pel servizio territoriale, questo Ministero ravvisa opportuno significare che, nei luoghi in cui le tesorerie dello Stato sono situate in piani superiori od in una parte remota del fabbricato di loro sede, ovvero si trovano per speciali circostanze in comunicazione con altri uffici, il servizio di sorveglianza esterno da parte delle guardie e delle sentinelle si intenderà rivolto all'ufficio della tesoreria e non al complesso del fabbricato in cui trovasi la tesoreria istessa.

Qualora fra le sentinelle ed i corpi di guardia corresse troppa distanza, questi dovranno essere messi in comunicazione con le sentinelle o mediante campanelli elettrici od in altro modo da stabilirsi a spese del Ministero del tesoro e nella guisa da indicarsi dal locale comandante il presidio, il quale dovrà inoltre prendere i necessari concerti con l'intendente di finanza onde gli ufficiali d'ispezione alle guardie possano in qualsiasi ora della notte avere libero accesso nei corpi di guardia alle tesorerie dello Stato.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 11ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 marzo.

MARZO 8. — Cordelline e dragona da brigadiere da portarsi dai vice-brigadieri dei carabinieri reali, *pag.* 189.
» 10. — Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario Candela-Rocchetta Melfi, *pag.* 190.
» 10. — Istruzione per le ispezioni (allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 190.
» 10. — Aggiunte e varianti al Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi, *pag.* 191.
» 10. — Errata-corrige al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 191.

Atto N. **44**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Cordelline e dragona da brigadiere da portarsi dai vice-brigadieri dei carabinieri reali.** — 8 marzo.

Questo Ministero ha determinato che i vice-brigadieri dei carabinieri reali, invece delle cordelline e dragona per carabinieri, abbiano a far uso delle cordelline intrecciate di argento e lana nera e della dragona turchina con un giro di frangia d'oro al nappo ed i due anelli uno in filo d'oro e l'altro in ana turchina, stabilite pei brigadieri.

Tali oggetti saranno fatti distribuire ai vice-brigadieri, per cura dei comandi di legione, a carico delle masse individuali.

In conseguenza della suaccennata determinazione nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno arrecate le seguenti varianti:

I	115	Cordelline (senza puntali) per brigadieri e vicebrigadieri	N	24	20	Variante
»	116	Cordelline (senza puntali) per carabinieri	N	1	40	»
»	164	Dragona per brigadieri e vicebrigadieri	N	4	40	»

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, *Atto* N. 8, pagina 11, ultima riga — alla cifra 7 della seconda colonna *si sostituisca* quella di 10, tale essendo la distanza in chilometri tra la stazione di Argenta e quella di Portomaggiore.

Dispensa 10ª *Atto* N. 38, pag. 183 — al 3° e 4° alinea *invece* di pagina 100, *leggasi* pagina 110.

N. **45**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del nuovo tronco ferroviario *Candela-Rocchetta Melfi*.** — 10 marzo.

Si prevengono le autorità militari che col 1° marzo venne aperto all'esercizio il nuovo tronco di ferrovia *Candela-Rocchetta Melfi* di chilometri 10,947.

Epertanto al prontuario militare per i viaggi in ferrovia Parte I^a^ si aggiungerà la nuova stazione *Rocchetta-Melfi*, la quale dista da *Benevento* chilometri 134 e da *Foggia* chilometri 50: e alla Parte III^a^ si inscriverà detta stazione computando la distanza da *Candela* in chilometri 11.

Il Ministro — FERRERO.

N. **46**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione per le ispezioni. — (Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare**) 10 marzo.

È adottata l' *Istruzione per le ispezioni* in data 8 corrente marzo, che forma l'Allegato N. 4 al Regolamento di disciplina militare.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di due copie della Istruzione sumentovata.

I reggimenti ed i distretti ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio, per quello de' comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria o brigata per l'artiglieria ed il genio) e per ogni compagnia, squadrone o batteria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano acquistare per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio di amministrazione di personali militari varî in conformità dell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 50.

Il Ministro — FERRERO.

N. 47. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi.** — 10 marzo.

Presso l'editore del *Giornale Militare Ufficiale* si pubblica ora la prima serie di correzioni, aggiunte e varianti da recarsi al volume sopra citato. Di dette correzioni, aggiunte e varianti, quelle che per la loro brevità possono essere eseguite a penna sono raccolte in un foglio stampato nel modo solito su ambe le facce. Quelle invece che richiedono dizione alquanto lunga e difficilmente inseribile negli spazi delle pagine attuali del volume, o che recano varianti a disegni sono raccolte in fogli separati stampati su una sola faccia, di guisa da poter essere tagliate ed applicate nei diversi punti del libro.

L'editore tiene in pronte tante copie della serie qui in discorso, quanti sono gli esemplari del compendio di cui fu eseguita la tiratura. I corpi ed uffici vorranno procacciarsene altrettante quante sono le copie del volume ch'essi tengono in distribuzione. Le richieste devono farsi a senso dell'*Atto* N. 184 del 1879. Il prezzo della serie è di L. 0,15.

Il Ministro — FERRERO.

N. 48. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Errata-corrige al Regolamento pel servizio territoriale.** — 10 marzo.

LIBRO PRIMO § 5. Pag. 4, linea 5ª — dopo = i depositi di allevamento cavalli, = aggiungere: « e « i depositi cavalli stalloni »;

Id. id. § 50. Pag. 22, trasportare dalla lettera *b*) in calce alla lettera *a*) il seguente capoverso: « il prospetto statistico delle malattie cu- « rate nelle infermerie cavalli, modello « N. 178 del catalogo (Direzione gene- « rale fanteria e cavalleria) »;

Id. id. § 50. Pag. 22, capoverso *a*), linea 2ª — togliere le parole: « che si compila dalla dire- « zione di sanità, »

Id. id. § 50. Pag. 22, capoverso *b*), linee 16 e 17, — togliere le parole: « che si compila dalla « direzione di sanità, »;

LIBRO PRIMO § 50. Pag. 22, capoverso *c*), linee 25 e 26, — togliere le parole: « compilato dalla direzione di sanità »,

Id. id. § 50. Pag. 22, capoverso *c*), linee 27 e 28, — togliere le parole: « della direzione di sanità »

Id. id. § 135 Pag. 51, linea 10, — dopo = guardie carcerarie, di finanza = aggiungere: « o guardie daziarie di comuni chiusi « abbuonati, che abbiano ottemperato al « disposto dall'art. 70 del Regio Decreto « in data 25 agosto 1870 N° 5840 ».

Id. id. § 312. Pag. 106, capoverso *e*) linee 21, 22, 23 e 24, — sopprimere l'intero capoverso *e*)

Id. id. § 312. Pag. 106, capoverso *f*), linea 25, — leggasi: « capoverso *e*) »

LIBRO SECONDO § 202. Pag. 67, linea 12, — invece « dai §§ 14 e seguenti » leggasi — « dai §§ 15 e seguenti »

Id. id. Modello, 504, Pag. 145, linea 15, — invece di « § 23 » leggasi « § 21 e seguenti »

Id. id. Modello 504, Pag. 145 nota (*a*) — invece di « § 23, » leggasi « § 21 e seguenti »

LIBRO QUARTO § 177. Pag. 241, linea 27 — al N. 9 dopo = comandi di divisione militare territoriale; = aggiungere: « ispettorato generale dell'arma di cavalleria; comando militare « dell'isola di Sardegna ».

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 12ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 marzo.

MARZO 47. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa e al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (divisa degli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare), pag. 493.

Atto N. **49**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa e al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. — (Divisa degli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare).** — 47 marzo.

In esecuzione dell'*Atto* N. 4 del corrente anno il Ministero ha approvato le seguenti aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Pag. 14-15. *Tabella* A.

CORPI	Cordoncino	Bottone piccolo del cordoncino	Soggolo	Bottoni piccoli del soggolo
Scuola d'applicazione di sanità militare.	in lana amaranto	Bianco liscio	senza	senza

Pag. 18-19. *Tabella* C.

CORPI	FREGI	Valore del fregio
Scuola d'applicazione di sanità militare.	Stella in panno amaranto con cerchio ricamato in lana bianca e croce in lana rossa su fondo bianco.	0 20

Pag. 45. — Dopo la linea 4ª aggiungasi: Gli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare portano sul bavero una mostrina di velluto di seta color amaranto, della

forma e delle dimensioni rappresentate dalla figura 39 *bis*, applicata a ciascuna delle due punte e sulla quale va poi cucita la stelletta di divisa.

Pag. 47. *Tabella* A.

CORPI	Bottoni	Filettatura degli spallini	Fregi
Scuola d'applicazione di sanità militare.	Metallo bianco semi-sferici e lisci	Panno amaranto	Senza

Pag. 52, Aggiungasi il seguente:

CONTO *del cappotto per allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare.*

Qualità della materia e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno azzurrato alto m. 1,30 . .	8 500	2 180	18 530
Panno turchino alto m. 1,30. . .	9 500	» 055	» 523
Panno amaranto alto m. 1,30 . .	9 500	» 0075	» 071
Velluto in seta amaranto alto m. 0,49.	16 500	» 023	» 380
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62 . .	» 600	2 350	1 530
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria, al cento	1 200	N 8	» 096
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento	0 800	» 6	» 048
Stellette di divisa, al paio . . .	0 080	P 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	2 100
		Prezzo di costo L.	23 358
		Prezzo di conteggio L.	23 40

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito, 18 grammi di cotone in falde ordinario (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta amaranto per l'attaccatura della mostrina al bavero.

Pag. 68-69. S'inseriscano nelle tabelle A e B le aggiunte sottoindicate:

Tabella A.

CORPI	Treccinola	Cordoncino	Bottoni piccoli	Soggolo	Coccarda
Scuola d'applicazione di sanità militare.	lana amaranto	lana amaranto	Bianchi lisci	Soggolo	Coccarda

Tabella B.

CORPI	Nappina	Pennacchietto	Treccia	Fregio
Scuola d'applicazione di sanità militare.	Semiellissoidale in lana bianca con croce in seta rossa su fondo bianco	Senza	lana amaranto	Stella di metallo bianco e disco mobile con croce rossa.

Pag. 148. Prima delle parole: « Il personale di governo delle compagnie di disciplina ecc. s'intercali il seguente periodo:

« Gli allievi medici della scuola d'applicazione di sanità militare vestono la giubba di panno per fanteria col bavero di velluto di seta color amaranto e con le altre varianti specificate nella stessa tabella A.

Pag. 148-149. Si aggiunga nella tabella A quanto segue:

CORPI	Bottoni	Bavero	Spallini e controspallini	Manopole	Fregi sugli spallini	Mostrine del bavero	Colore della filettatura del contorno	Colore della filettatura degli spallini controspallini e liste tasche	Colore della filettatura delle manopole	Colore della filettatura del bavero	Colore della filettatura delle mostrine sul bavero
Scuola d'applicazione di sanità militare.	Bianchi lisci	Velluto amaranto	Panno nero	Panno nero	Senza fregio	Nessuna	Panno amaranto	Panno amaranto	Panno amaranto	Senza filettatura	Senza filettatura

Pag. 154, Aggiungasi il seguente:

CONTO *della giubba di panno per allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30 . . .	9 500	1 200	11 400
Panno nero alto m. 1,30	9 500	» 105	» 998
Panno amaranto alto m. 1,30. . .	9 500	» 085	» 808
Velluto in seta amaranto alto m. 0,49.	16 500	» 140	2 310
Tela in cotone bianco, basino, colorata in bigio alta m. 0,62 . .	» 600	2 280	1 368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65 (1) . . .	» 700	» 140	» 098
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria, al cento	1 200	N. 10	» 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento	» 800	» 2	» 016
Stellette di divisa, al paio . . .	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	» »	» »	2 300
		Prezzo di costo L.	19 498
		Prezzo di conteggio L.	19 50

Pag. 182, linea 27. Dopo le parole « invalidi e veterani » *si prosegua*: amaranto per gli allievi medici della scuola di applicazione di sanità militare.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno recate le seguenti aggiunte:

---

(1) Di questi 14 cm. di tela liscivata, 9 servono per rinforzare il bavero.

(2) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di computo	Prezzo parziale		Annotazioni
I	586	Cappotti per allievi medici .	N.	23	40	Aggiunta
»	587	Giubbe di panno per allievi medici	»	19	50	Id.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1886 — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 13ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 marzo.

FEBBRAIO 24. — Regio Decreto di formazione del distretto militare di Casale (86°) *pag.* 199.
MARZO 24. — Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo alla linea Santhia-Biella, al Lago Maggiore, alla rete della Sardegna ed alla linea Palermo-Marsala-Trapani, *pag.* 200.
» 21. — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno, *pag.* 204.
» 24. — Nuova edizione degli allegati N. 7, 8, 9 e 40 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 207.
» 24. — Proposte per il collocamento di ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, *pag.* 207.
» 26. — Correzioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio (Edizione 25 ottobre 1883), *pag.* 209.
» 27. — Conferimento del grado di sergente agli ufficiali di complemento che ottennero la dimissione ed ai volontari di un anno che riportarono il certificato d'idoneità pel grado di sergente, *pag.* 210.
» 27. — Pubblicazione di un nuovo Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (Istruzione per la formazione di guerra), *pag.* 211.

Atto N. **50**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — QUADRI ORGANICI. — **Regio Decreto di formazione del distretto militare di Casale (86°)**. — 24 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 31 dicembre 1883, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria pel 1° semestre 1884 del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° maggio 1884 sarà formato il distretto militare di Casale (86°).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 10ª, *Atto* N. 42, ultima riga del primo alinea, *invece di: Atti* N. 106 e 104, *leggasi*: *Atti* N. 106 e 204.

Art. 2.

Il distretto di Casale avrà la formazione fissata, pei distretti di 2ª classe, dalla tabella N° 22 annessa al succitato R. Decreto del 31 dicembre 1883.

Art. 3.

Colla stessa data il nuovo distretto di Casale passerà a far parte transitoriamente del I corpo d'armata fino a che andrà in vigore la legge per la circoscrizione territoriale sopra citata.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 51 — FERROVIE — **Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla linea *Santhia-Biella*, al *Lago Maggiore*, alla rete della Sardegna ed alla linea *Palermo-Marsala-Trapani*** — 21 marzo.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del R. Esercito si previene che la Convenzione pei trasporti militari in data 28 settembre 1882 ed il Regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, sono applicabili alla linea *Santhia-Biella*, al *Lago-Maggiore*, alla rete della Sardegna ed alla linea *Palermo-Marsala-Trapani*, e ciò in forza di speciali convenzioni stipulatesi;

il 26 giugno 1883, colla Società generale per le ferrovie complementari;

il 28 stesso mese, coll'impresa di navigazione del Lago Maggiore;

il 30 del mese medesimo, colla Compagnia Reale delle ferrovie sarde, ed

il 30 novembre 1883 colla Società della ferrovia Sicula-Occidentale.

Il Ministro — FERRERO.

N. 52. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — **Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno.** — 21 marzo.

Questo Ministero, a compimento delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'attuazione della legge sul tiro a segno nazionale relative alle distribuzioni di materiali alle diverse Società locali, oggetto degli articoli 44, 45, 47, 48, 65 del Regolamento stesso, ed allo scopo di determinare le varie norme da seguirsi dalle amministrazioni militari cui spetta la loro esecuzione, prescrive quanto appresso:

1° Gli ordini per le distribuzioni delle armi alle varie Società di tiro a segno nazionale saranno volta per volta impartiti dal Ministero per il tramite dei rispettivi comandi di divisione alle direzioni territoriali di artiglieria od ai comandi dei distretti militari viciniori alla località nella quale devono servire.

2° Le direzioni territoriali d'artiglieria ed i comandi dei distretti, ove non esistono sedi delle dette direzioni, sono autorizzati a distribuire alle Società di tiro a segno nazionale le munizioni per armi M° 1870 contemplate nella qui unita tariffa, i congegni di puntamento e quel numero di parti di armi che potesse occorrere alle Società stesse per riparazioni ai fucili M° 1870, in seguito a richieste approvate dalle direzioni provinciali.

3° Qualora i distretti non avessero disponibili taluno dei materiali ora accennati, ne rivolgeranno essi stessi pronta richiesta alla rispettiva direzione territoriale d'artiglieria per essere provveduti nel quantitativo loro abbisognevole.

4° I distretti potranno anche, dietro invito delle direzioni provinciali di tiro a segno, distribuire oggetti di bufetteria per armi M° 1870 od anche parti delle stesse bufetterie isolate.

5° Le armi, parti d'armi e bufetterie dovranno venire distribuite del tipo regolamentare e le cartucce saranno di quelle medesime che all'atto della distribuzione vengono impiegate dai corpi *per l'esecuzione delle scuole di tiro*; esse però saranno somministrate sempre in pacchetti, disfacendo ove occorra i pacchi esistenti e ritenendo le fasciature ed involgli.

6° I materiali da distribuirsi non saranno rilasciati od inviati alle Società che ne fecero richiesta se non dopo che dalle medesime sia stato effettuato il pagamento del loro am-

montare valutato, fino a nuovo avviso, ai prezzi qui di seguito riportati.

7° È fatta facoltà alle direzioni territoriali d'artiglieria, distretti od altri corpi di truppa di autorizzare i loro operai armaiuoli, sempre quando ciò non rechi incaglio all'andamento del proprio servizio, ad eseguire nell'interno dei laboratori e nelle officine dei corpi, riparazioni alle armi delle Società di tiro a segno nazionale prestandosi anche per l'opportuna sorveglianza e verifica dei lavori, ove ciò venga richiesto. Si avvertirà però che i lavori dovranno venire eseguiti a prezzi non superiori a quelli delle tariffe riportate nel *Compendio* relativo al servizio tecnico delle armi presso i corpi e che l'esecuzione del loro pagamento dovrà essere effettuata direttamente dalle Società agli operai senza ingerenza veruna dell'autorità militare.

8° Le direzioni territoriali d'artiglieria pertanto porteranno come assenti dal lavoro tali operai sulla variazione giornaliera Modello 12 per le ore o per i giorni che i medesimi impiegheranno per l'esecuzione dei detti lavori.

9° In tutte queste circostanze le Società di tiro a segno dovranno somministrare agli operai le parti d'armi da esse espressamente acquistate nel modo precedentemente detto ai N^i 2 e 6.

10° I distretti o direzioni territoriali d'artiglieria, a cui venissero presentate dalle Società armi con guasti di grave entità, e per le quali non avessero i mezzi necessari per ripararle, dovranno riceverle, rilasciandone una semplice ricevuta su cui saranno specificati i contrassegni delle medesime, ed eseguiranno gl'incombenti opportuni per farle riparare presso i competenti laboratori, avvertendo questi della loro provenienza e delle riparazioni che furono richieste.

11° Tostochè le armi riparate saranno ritornate dal laboratorio suaccennato, ne verrà dato avviso alla Società onde le faccia ritirare e le saranno restituite dalla direzione o dal distretto stesso contro rimborso immediato dell'ammontare del semplice prezzo di riparazione e delle rispettive spese d'imballaggio aumentato del 10 % per indennizzo delle spese di trasporto.

12° Sarà perciò cura della direzione d'artiglieria che eseguirà le riparazioni di accompagnare il rinvio delle armi con una nota indicante le riparazioni eseguite ed il loro importo da richiedersi alla Società.

13° Tanto i distretti che le direzioni territoriali di artiglieria

riceveranno in restituzione dalle Società, a cui avranno distribuito cartucce od altri materiali, i bossoli sparati qualunque ne sia lo stato e le casse da imballo sia per armi che per cartucce purchè in perfetto stato di servizio e munite delle rispettive viti e tasselli retribuendo loro i prezzi stabiliti dalla tariffa sopra citata.

14° Le cartucce che avessero dato scatto a vuoto potranno venire dalla Società restituite alle sole direzioni territoriali d'artiglieria le quali le rimborseranno come semplici bossoli sparati.

15° Le distribuzioni e ricevimenti di materiali, eccettuate le bufetterie, che si eseguiscono dai distretti dovranno essere dai medesimi effettuati per conto delle direzioni territoriali di artiglieria nella cui circoscrizione essi si trovano stanziati, accreditando od addebitando alla medesima trimestralmente per conto corrente la differenza delle somme riscosse o pagate per tali materiali. In simil modo dovrà pure procedersi dai distretti per i rimborsi che a loro verranno effettuati dalle diverse Società per le riparazioni di grave entità fatte eseguire alle armi delle Società medesime.

16° Le distribuzioni di bufetterie o di parti delle medesime, conforme venne più sopra specificato, saranno eseguite dai soli distretti i quali le preleveranno dai fondi degli oggetti di loro proprietà tenuti in serbo per i bisogni di un trimestre a senso del § 31 dell' Istruzione del servizio del materiale di gruppo B, 31 dicembre 1882, e ne opereranno il relativo movimento di scarico sul loro registro interno M° 327. Il valore introitato per la cessione delle dette bufetterie sarà versato a beneficio delle massa generale del distretto a spese della quale massa dovranno poi venire surrogati con altrettante provviste dal commercio.

17° Alla fine di ogni trimestre, e non più tardi del giorno 10 del mese successivo, ciascun distretto farà pervenire alla rispettiva direzione territoriale di artiglieria uno specchio riassuntivo, conforme al modulo qui appresso descritto, dei materiali somministrati e ricevuti nel trimestre per di lei conto alle o dalle diverse Società e la direzione medesima, non appena verificato il detto specchio in confronto con gli accrediti ed addebiti fattile da ciascun distretto, disporrà senza indugio perchè vengano nel più breve tempo possibile sostituiti i materiali da essi ceduti con altrettanti del proprio carico senza per ciò eseguire movimenti di carico e scarico fra distretto e direzione.

18° Ogni distretto trasmetterà inoltre copia dell' ora ac-

cennato specchio al comando della propria divisione e terrà eziandio informato il comando stesso tostochè avrà ricevuto dalla direzione di artiglieria la restituzione dei materiali ceduti nel trimestre trascorso ed avrà esso medesimo surrogato nel modo già accennato al N. 16 le bufetterie che avrà somministrate nel trimestre stesso.

19° I distretti cureranno la perfetta conservazione dei quantitativi di materiali ricevuti dalle diverse Società per conto della direzione territoriale d'artiglieria rispettiva e ne eseguiranno l'invio alla direzione stessa alla fine di ogni trimestre, avvertendo che il detto versamento non dovrà però venire protratto al di là del giorno 10 del mese successivo ad ogni trimestre.

20° Ciascuna direzione territoriale di artiglieria, non appena ricevuti gli specchi riassuntivi trimestrali dai distretti stanziati nella propria circoscrizione ed eseguita la restituzione ai medesimi di tutti i materiali somministrati per di lei conto alle diverse Società locali di tiro a segno, opererà lo scarico sui propri giornali e verserà in una sola volta nelle casse dello Stato le somme accreditatele nel trimestre trascorso dedotte le somme state pagate per bossoli sparati o per casse da imballo, per venire reintegrate al bilancio della guerra sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento 31 dicembre 1880 per il servizio del materiale d'artiglieria e del genio.

21° Ove le direzioni di artiglieria si trovassero sprovviste di taluno dei materiali da rifornirsi ai distretti, eseguiranno senz'altro la spedizione di tutto il rimanente, prevenendo il distretto dei materiali che per il momento non poterono spedirsi e facendo nel tempo stesso le opportune pratiche onde venire poste in grado di provvedervi.

22° Qualora l'ammontare delle somme pagate od addebitate alle direzioni territoriali di artiglieria dai distretti, sia per bossoli sparati che per casse da imballo ritornate dalle Società di tiro nel trimestre scaduto, superasse quello delle somme riscosse, le direzioni suddette chiederanno con speciale rendiconto Mod. 45 al Ministero della guerra il rimborso della differenza che risulterà pagata in più, il quale disporrà poi perchè il medesimo venga effettuato sul bilancio ordinario, Capitolo materiale e stabilimenti di artiglieria.

23° Le spese di trasporto relative ai movimenti di materiali fra distretti e direzioni di artiglieria saranno portate a carico del capitolo ora indicato. Le spedizioni fatte dalle amministrazioni suddette direttamente alle Società saranno eseguite a carico di queste. *Il Ministro* — Ferrero.

PREZZI *che fino a nuova determinazione restano fissati pei materiali che vengono ceduti alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno nazionale o da esse restituiti alle amministrazioni militari.*

Categoria	Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI MATERIALI	Prezzo dell'unità di misura	
		Da distribuirsi		
VI	9	Fucili M° 1870 (senza sciabola baionetta e senza accessori)	41	00
»	35	Sciabole baionette M° 1870 (con fodero). . .	10	00
»	1401	Ampollino per olio	»	20
»	1404	Cacciavite per armi M° 1870	»	25
»	1418	Estrattori del bossolo privo di fondello per armi M° 1870	0	50
»	1420	Manico di cacciavite per armi M° 1870 . . .	»	35
»	1421	Nettatoio per fucili e moschetti da truppe speciali M° 1870.	»	20
»	1424	Tubetto di cuoio per pulitura d'armi	»	13
»	1425	Turaccioli per armi M° 1870.	»	07
VII	23 / 4015	Cartucce a pallottola per armi M° 1870 . . .	»	075
»	31	Cartucce da esercitazione con bossolo di ottone per armi M° 1870	»	04
»	34 / 4025	Cartucce da salve per armi M° 1870. . . .	»	06
»	»	Congegno per il puntamento	3	00
		Da riceversi		
»	»	Bossoli sparati	»	02

Le bufetterie, tutte le parti d'armi del fucile e della sciabola baionetta M° 1870 e le varie casse da imballo sia per armi che per cartucce, saranno distribuite al prezzo d'inventario. Tanto per questi materiali che per quelli sopra descritti non sarà fatto l'aumento del 10 % prescritto dal § 785 del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e del genio 31 dicembre 1880.

Le casse da imballo ora indicate saranno anche ricevute ai prezzi medesimi purchè nelle condizioni sopra specificate al N° 13.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

SPECCHIO *riassuntivo dei materiali distribuiti alle Presidenze locali delle Società del Tiro a segno nazionale stanziate nella circoscrizione territoriale di questo distretto e di quelli ricevuti dalle medesime durante il . . . . trimestre 188 per conto della direzione territoriale d'artiglieria di . . . . . .*

Categoria	Num. d'ordine	INDICAZIONE dei materiali distribuiti o ricevuti	DATA della somministrazione o dell'introduzione	SOCIETÀ a cui si cedettero o da cui si ricevettero i materiali	UNITÀ di misura	QUANTITÀ dei materiali		PREZZO dell'unità di misura	IMPORTO dei materiali		Osservazioni
						distribuiti	ricevuti		distribuiti	ricevuti	

Totali L.

Si deduce l'importo dei materiali (1) . . . . . in L.

Resta ad (2) . . . . . alla direzione d'artiglieria suddetta la somma in L.

La somma risultante a (3) . . . . della direzione territoriale d'artiglieria di . . . resta fissata in lire . . .

A . . . . . addì . . . . . 188 .

IL COMANDANTE IL DISTRETTO

(1) distribuiti o ricevuti.
(2) accreditarsi od addebitarsi.
(3) credito o debito.

N. **53.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Nuova edizione degli allegati N. 7, 8, 9 e 10 al Regolamento di disciplina militare.** — 24 marzo.

È pubblicata una nuova edizione dei seguenti allegati al Regolamento di disciplina militare, in sostituzione della *Edizione 1879* che pertanto rimane abolita:

Allegato N. 7. — Istruzione per le scuole dei corpi;
Id. » 8. — Istruzione per la concessione degli attendenti;
Id. » 9. — Istruzione pei matrimoni dei militari;
Id. » 10. — Istruzione sull'igiene per il R. Esercito.

Nell'annunciare la suddetta nuova edizione, questo Ministero raccomanda alle autorità militari ed ai comandanti di corpo e capi di servizio, per la parte che a ciascuno spetta, di curarne e farne curare la stretta ed esatta osservanza.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria di due copie degli allegati sumentovati.

I reggimenti ed i distretti ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria o brigata per l'artiglieria ed il genio) e per ogni compagnia, squadrone o batteria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano acquistare per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî in conformità dell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi 40.

Le copie delle antiche edizioni dei suddetti quattro allegati dovranno essere distrutte. *Il Ministro* — Ferrero.

N. **54.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Proposte per il collocamento di ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.** — 24 marzo.

Nell'esame delle note caratteristiche degli ufficiali, testè pervenute, questo Ministero ha dovuto osservare come non tutte le autorità militari siansi attenute alle norme stabilite nell'Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina ed a quelle fissate col Regio Decreto delli 17 ottobre 1881, (Atto N. 172 del 1881), per quanto riflette le proposte per il collocamento di ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Questo Ministero pertanto ravvisa opportuno avvertire che

per gli ufficiali tutti (a qualunque comando, corpo, distretto, ufficio, ecc., siano effettivi), i quali si trovino o nell'anno successivo alla compilazione delle note caratteristiche vengano a trovarsi nelle condizioni di età determinate dall'art. 6 della legge 17 ottobre 1881, sulla posizione di servizio ausiliario (*Atto* N. 170 del 1881), deve esser espresso un esplicito e motivato *giudizio* intorno alla loro attitudine, o meno, alle funzioni inerenti al proprio grado in qualsiasi circostanza di pace e di guerra nei reggimenti dell'arma cui appartengono, se di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, ed analogamente nelle rispettive specialità di servizio, per tutti gli altri.

Per gli ufficiali giudicati non idonei, dovrà essere espresso un secondo *giudizio* sulla loro attitudine, o meno, al servizio ausiliario, indicando a quale dei servizi specificati dall'art. 17 del Regio Decreto 17 ottobre 1881, (*Atto* N. 171 del 1881) essi sieno reputati più adatti.

Per gli ufficiali poi, per i quali fu espresso *giudizio* di non piena attitudine all'adempimento delle funzioni del proprio grado in tempo di pace e di guerra, ma che possiedano le qualità fisiche necessarie per concorrere a completare, all'occorrenza, i quadri della milizia mobile e che siano notati come *buoni* ufficiali, potrà essere espresso il *parere* per il loro trasferimento ai distretti od a servizi speciali, o per la loro conservazione presso i medesimi qualora già vi siano addetti.

A tenore dell'articolo 7 del Regio Decreto 17 ottobre 1881, (*Atto* N. 172 del 1881), gli ufficiali, che non siano nelle condizioni da poter essere collocati a riposo d'autorità per anzianità di servizio e che siano giudicati non idonei al servizio attivo ma bensì a quello ausiliario, debbono essere invitati dalle autorità militari a dichiarare sul modello *G*, di cui all'ultimo capoverso del N. 45 del sovraricordato Allegato N. 3, se accettino o non il *giudizio* che li concerne. Tale accettazione sarà indipendente dal *parere* che può essere stato espresso a loro riguardo, il quale è dato unicamente per norma del Ministero circa le deliberazioni da prendere secondo le esigenze del servizio.

Importa poi notare che le commissioni e le autorità compilatrici delle note caratteristiche non devono, in massima, tenersi vincolate dai pareri espressi dalle commissioni di appello, di cui è oggetto l'*Atto* N. 44 del 1882; tali pareri essendo dal Ministero comunicati per semplice loro conoscenza e per norma degli ufficiali interessati.

Giova infine osservare che per quelli ufficiali, pei quali è compilato il rapporto annuale modello *C*, il *giudizio* ed il *parere*, di cui sopra è menzione, basterà siano espressi nella IV casella dell'oradetto modello *C*.

L'*Atto* N. 208 del 1884 rimane abolito.

Il Ministro — FERRERO.

N. 55. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Correzioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio** (Edizione 25 ottobre 1883). — 26 marzo.

Nel Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio (edizione 25 ottobre 1883) si devono eseguire le seguenti correzioni :

Pag. 168, linea 14, invece di: al Ministero della guerra, *dicasi*: all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.

Pag. 168, linea 5 e 6 della Nota (1), *invece di*: nel notificare la diserzione al Ministero della guerra gli trasmettono copia del foglio matricolare, *dicasi*: dovranno pure notificare la diserzione al Ministero della guerra, trasmettendo copia del foglio matricolare del disertore.

Pag. 170, linea 1 e 2, invece di: al Ministero della guerra e ai prefetti o sottoprefetti, *dicasi*: ai prefetti o sottoprefetti, all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi ed al Ministero della guerra, nei casi per quest'ultimo prescritti.

Pag. 170, linea 17, 18 e 19, invece di: al Ministero della guerra, deve essere corredata della copia del foglio matricolare del disertore; *dicasi*; all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

Pag. 172, linea 17, dopo militare, *aggiungere*: ed il Ministero della guerra, unendo la copia del foglio matricolare dei disertori, oltre la solita notificazione all'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi.

Il Ministro — FERRERO.

N. 56. — AVANZAMENTO. — **Conferimento del grado di sergente agli ufficiali di complemento che ottennero la dimissione ed ai volontari di un anno che riportarono il certificato d'idoneità pel grado di sergente.** — 27 marzo.

Per effetto del comma D dell'art. 1 della legge sullo stato dei sottufficiali, in data 8 luglio 1883 devono, dal 1° gennaio 1884 in poi, essere inscritti sui ruoli col grado di sergente gli ufficiali di complemento che ottengono la dimissione dal grado, a senso dell'art. 7 della legge, in data 29 giugno 1882, N. 830.

All'oggetto però di completare i quadri dei sottufficiali in congedo illimitato, tornando opportuno di dare una maggiore estensione al principio di cui sopra, questo Ministero prescrive che anche tutti gli ufficiali di complemento che ottennero la dimissione anteriormente al 1° gennaio 1884, a mente del precitato art. 7, e quindi inscritti sui ruoli dei distretti come soldati, vengano nominati sergenti, col 1° maggio del corrente anno, continuando per ora nell'attuale loro destinazione.

Per identiche considerazioni il Ministero prescrive inoltre che vengano nominati sergenti sotto la stessa data i volontari di un anno attualmente in congedo illimitato, di cui alla lettera F dell'articolo 1° della legge sullo stato dei sottufficiali, continuando i medesimi a rimanere assegnati ai corpi o distretti, cui trovansi attualmente effettivi.

Il detto grado dovrà anche per l'avvenire essere conferito ai volontari di un anno di cui sopra, nell'atto stesso in cui verranno avviati in congedo illimitato, dopo compiuto l'anno di volontariato, salva sempre bene inteso, la osservanza del disposto dal § 164 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Pel giorno 15 del prossimo mese di maggio i comandanti dei distretti o dei corpi cui spetti trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) due distinti prospetti numerici, in uno dei quali siano dimostrati, coll'indicazione anche della provenienza d'arma o di specialità di servizio, i militari provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionati, che vennero promossi sergenti il 1° maggio a mente del presente *Atto*; e nell'altro siano dimostrati i volontari di un anno stati promossi sergenti sotto la stessa data, in forza pure delle presenti disposizioni.

Il Ministro — Ferrero.

N. 57. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di un nuovo Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito. (Istruzione per la formazione di guerra).** — 27 marzo.

È stato adottato e pubblicato un nuovo Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (Istruzione per la formazione di guerra), in sostituzione di quello pubblicato il 22 febbraio 1881.

Riguardo a tale pubblicazione questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Ciaschedun comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di questa istruzione regolamentare. I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e due copie per compagnia, squadrone o batteria, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio).

I distretti ne provvederanno pure un dato numero di copie di riserva per distribuirle, alla circostanza, a reparti di milizia territoriale.

2° Il prezzo di ciascuna copia è stabilito in L. 0,50.

3° I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

4° Tosto presa conoscenza della nuova *Istruzione per la formazione di guerra*, i singoli corpi, distretti ed uffici militari modificheranno in relazione i loro progetti particolareggiati di mobilitazione, egli specchi, ruolini, ecc. che vi sono annessi.

5° La presente *Istruzione per la formazione di guerra* contempla la definitiva formazione dei reggimenti di fanteria su 12 compagnie, mentre presentemente e per l'anno corrente i reggimenti di fanteria di linea sono costituiti su 14 compagnie; i reggimenti si atterranno pertanto a tale formazione transitoria tenendo conto delle occorrenti varianti nei rispettivi progetti di mobilitazione. Per i parchi di artiglieria sono date dalla nuova Istruzione due formazioni, una corrispondente alla costituzione del corpo d'armata sulla base di 10

batterie, l'altra alla costituzione sulla base di 12 batterie; a tale riguardo, e tenuto conto dell'ordinamento provvisorio tuttora in vigore per i reggimenti d'artiglieria da campagna, saranno date speciali istruzioni ai reggimenti.

6° Per quanto si riferisce agli studi, alle proposte, al divieto di pubblicazione ed al modo di evitare che la nuova Istruzione per la formazione di guerra possa essere scambiata con quelle prime d'ora in vigore, si rimanda a quanto è detto ai numeri 7, 8 e 9 dell'*Atto* N. 192 del 1883.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 14ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 aprile.

MARZO 29. — Disposizioni relative ai militari stati denunciati mancanti all'istruzione, *pag.* 213.
» 29 — Apertura all'esercizio della linea Gallarate-Laveno, *pag.* 214.
» 29 — Apertura della fermata di Surbo sulla linea Foggia-Otranto, *pag.* 215.
» 29 — Modificazioni all'*Atto* N. 96 del 1878 per ciò che concerne i volontari di un anno nati o residenti nell'isola di Sardegna, *pag.* 216.

Atto N. **58**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni relative ai militari stati denunciati mancanti all'istruzione**. — 29 marzo.

Al seguito delle modificazioni, che la legge in data 8 luglio 1883 introdusse nell'articolo 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento, essendo stato sottratto al titolo della diserzione il reato di mancanza alla chiamata alle armi *per istruzione*, vennero mossi dei quesiti a questo Ministero sugli effetti della nuova posizione fatta ai militari, che si rendono colpevoli del reato di mancanza ora detto.

A soluzione di tali quesiti il Ministero dichiara quanto in appresso:

1° I militari stati denunciati mancanti all'*istruzione* devono, anche durante il tempo della loro latitanza, continuare a figurare sui ruoli matricolari della rispettiva classe e categoria, e venir quindi sempre rappresentati sulle relative situazioni della forza, fra gli uomini in congedo illimitato;

2° Essi seguiranno anche sui detti ruoli il movimento della propria classe e categoria, nei casi di passaggio delle medesime alla milizia mobile od alla milizia territoriale, ma sui ruoli stessi dovrà venire apposta opportuna annotazione, la quale valga a tenere in evidenza che questi militari incorsero nel reato di mancanza all'istruzione, e devono ancora risponderne alla giustizia militare;

3° Pei militari suddetti non dovrà in alcun modo essere considerato come interruzione di servizio, agli effetti dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, il tempo di non prestato servizio all'epoca della loro chiamata alle armi

per istruzione, come pure il tempo che, al seguito del loro successivo arresto o presentazione venisse da essi passato in carcere in attesa di giudizio od in isconto di pena, purchè non abbia recato diminuzione di un servizio effettivo, al quale fossero stati richiamati per causa diversa della semplice istruzione;

4° E finalmente i detti militari dovranno essere dai corpi denunciati disertori nel caso in cui essi, in occasione della chiamata alle armi, per altre ragioni che non quelle delle istruzioni della rispettiva classe e categoria, non si presentassero nel limite di tempo stabilito nel codice penale militare, e verranno da tale punto considerati a tutti gli effetti come ogni altro disertore.

Il Ministro — FERRERO.

N. 59. FERROVIE. — **Apertura all'esercizio della linea *Gallarate-Laveno*.** — 29 marzo.

Si rende noto alle autorità militari, che il giorno 17 volgente mese venne aperta al pubblico servizio la linea *Gallarate-Laveno* esercita dalle strade ferrate dell'Alta Italia.

Epperò al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le aggiunte seguenti:

PARTE I.

Besnate	74	Gallarate . .	6	Laveno-Mombello	27
Crugnola Cimbro. .	74	Gallarate . .	10	Laveno-Mombello	22
Ternate-Varano . .	74	Gallarate . .	16	Laveno-Mombello	16
Bregano-Travedona	74	Gallarate . .	21	Laveno-Mombello	11
Besozzo	74	Gallarate . .	24	Laveno-Mombello	8
S. Giano	74	Gallarate . .	29	Laveno-Mombello	4

Si aggiungerà la tavola N. 74 seguente:

Gallarate						
6	Besnate					
10	5	Crugnola-Cimbro				
16	11	7	Ternate-Varano			
21	16	11	5	Bregano-Travedona		
24	19	15	8	4	Besozzo	
29	23	19	13	8	5	S. Giano
32	27	22	16	11	8	4	Laveno-Mombello

Avvertesi che l'ammissione al servizio delle fermate di *Bregano-Travedona* e *S. Giano* non potendo aver luogo contemporaneamente all' apertura della nuova linea, verrà ulteriormente stabilita, e che la stazione di *Besnate* è ammessa provvisoriamente e fino a nuovo avviso ai soli trasporti di viaggiatori e bagagli.

Il Ministro — FERRERO.

N. **60**. — FERROVIE. — **Apertura della fermata di *Surbo* sulla linea *Foggia-Otranto*.** — 29 marzo.

Si prevengono le autorità militari, che nel giorno 4 marzo venne aperta al pubblico servizio la fermata di *Surbo*, situata sulla linea *Foggia-Otranto*, a chilometri 4 da Trepuzzi, e a chilometri 7 da Lecce.

Eppertanto al Prontuario militare in vigore si faranno le seguenti aggiunte:

Surbo	57	Bari	143

PARTE III^a^. — Tavola N. 57.

Si comporranno le distanze di questa tavola, aggiungendo chilometri 4 alle distanze delle stazioni comprese fra Foggia e Trepuzzi, e chilometri 7 alle distanze delle stazioni comprese fra Lecce e Otranto.

Il Ministro — FERRERO.

N. **61**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Modificazioni all'*Atto* N. 96 del 1878 per ciò che concerne i volontari di un anno nati o residenti nell'isola di Sardegna.** — 29 marzo.

Nello scopo di facilitare il reclutamento degli ufficiali di complemento fra i volontari di un anno nati o residenti nell'isola di Sardegna il Ministero, a parziale modificazione dell'*Atto* N. 96 del 26 settembre 1878 ed a seguito dell'*Atto* N. 42 del corrente anno, determina quanto segue:

1° I volontari di un anno, nati o residenti nella suddetta isola, aspiranti al grado di sottotenenti di complemento possono subire il prescritto esame d'idoneità presso il comando militare dell'isola stessa, il quale rimane investito, a tale riguardo, delle occorrenti attribuzioni;

2° I volontari di un anno di cui al numero precedente saranno, dopo la nomina a sottotenente di complemento, destinati, se lo desiderano, a prestare i tre mesi di servizio, di cui al N. 36 dell'*Atto* 96 preaccennato, in un reggimento o distaccamento di stanza nell'isola.

In caso di mobilitazione, essi verranno ascritti alla milizia speciale dell'isola.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

FEBBRAIO 7 — Regio Decreto che erige in Corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa, *pag.* 217.

» 7 — Regio Decreto che approva lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, *pag.* 218.

MARZO 31 — Sorveglianza delle guardie di finanza nelle località di frontiera per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa, *pag.* 227.

» 31 — Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali, *pag.* 228.

APRILE 4 — Apertura del tronco Treviso-Cornuda appartenente alla nuova linea Treviso-Feltre-Belluno, *pag.* 231.

» 6 — Istruzione sul servizio telegrafico, *pag.* 232.

» 7 — Applicazione del § 186 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento ai militari alpini stati trasferiti alla 2ª categoria nella sessione completiva, *pag.* 233.

Atto N. **62**.— ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — **Regio Decreto che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa.** — (*Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 84 del 7 aprile 1884; N. 1243 (serie 3ª, parte supplementare) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*. — 7 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale residente in Roma, è eretta in corpo morale, e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle Opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina.

Art. 2.

Alla detta Associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'art. 7 della Convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864.

Art. 3.

Alla Associazione medesima potrà essere accordato, in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.
A. DEL SANTO.

N. **63**. — ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA. — **Regio Decreto che approva lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa**. — 7 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª);
Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e della marina.

Il Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.
A. DEL SANTO.

STATUTO.

Art. 1.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, per il soccorso ai malati e feriti in guerra, è costituita sulle basi convenute nella Conferenza internazionale di Ginevra dei 26-29 ottobre 1863.

Art. 2.

È posta sotto l'Alto Protettorato delle L.L. M.M. il Re e la Regina.

Art. 3.

L'Associazione Italiana della Croce Rossa è sottoposta alla tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina a norma della legge 30 maggio 1882, N. 768 (serie 3ª).

Art. 4.

In forza della stessa legge 30 maggio 1882 è investita dal R. governo del privilegio dei distintivi e titoli previsti dall'articolo 7 della Convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864, con la riserva da parte del R. governo per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 7 della citata Convenzione.

L'emblema dell'Associazione è la Croce Rossa in campo bianco, la Croce ha le proporzioni che risultano da cinque quadrati eguali disposti in forma di Croce.

Sulla bandiera e sul bracciale la Croce Rossa è in campo libero. Sul materiale l'emblema è inscritto in un circolo che circoscrive il campo bianco, e gli angoli della Croce Rossa non devono toccare il bordo del circolo.

Art. 5.

La bandiera ed il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non potranno essere usati in pubblico in nessuna occasione durante il tempo di pace.

Il Comitato centrale designerà caso per caso ed autorizzerà l'uso della bandiera per le esposizioni o servizi speciali di manovre.

In tempo di mobilitazione l'uso dei distintivi della Croce Rossa sarà regolato da speciali disposizioni dei Ministri della guerra e della marina date di concerto col Presidente dell'Associazione.

Art. 6.

L'intestazione degli atti di tutti i Comitati dell'Associazione sarà costituita dalle parole: *Croce Rossa Italiana.*

Art. 7.

L'Associazione si estende a tutto il Regno, e si divide in gruppi di soci i quali possono essere rappresentati localmente da Sottocomitati locali, Sottocomitati di sezione e Sottocomitati comunali nella forma e modo che verrà stabilito dal Regolamento organico e previa autorizzazione del Comitato centrale.

Il Comitato centrale stabilirà le circoscrizioni della Croce Rossa, e queste dovranno corrispondere alle circoscrizioni territoriali militari, costituendo in ciascuna di esse un Sottocomitato regionale di circoscrizione.

Una sezione del Comitato centrale funzionerà da Sottocomitato regionale per la circoscrizione di Roma, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento organico.

Per le città che sono capoluogo di dipartimento marittimo, per le isole e per le colonie, il regolamento potrà stabilire norme organiche speciali.

Art. 8.

Il Comitato centrale potrà per mezzo del Ministero degli affari esteri, interessare i regi Consolati, stabiliti in località nelle quali siavi un considerevole numero di connazionali, ad adoperarsi per la costituzione di rappresentanze della Croce Rossa Italiana presso i connazionali stessi.

Art. 9.

L'Associazione si compone di soci dell'uno e dell'altro sesso.

I soci si dividono in:

Soci onorari.

Soci perpetui, soscrittori di un contributo, in azioni da L. 100 ciascuna, ed a fondo perduto.

Soci temporanei, soscrittori di un contributo, in azioni da L. 5 annue, per un tempo non minore di tre anni, e duraturo di tre in tre anni se non disdetto tre mesi prima della scadenza.

Il titolo di Presidente o socio onorario dell'Associazione Italiana non può essere conferito che a maggioranza assoluta di voti dal Comitato centrale.

I Sottocomitati possono conferire eguali titoli, ma riferibili solamente al proprio Sottocomitato e con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

Per raggiungere il suo scopo la Croce Rossa compie la missione di raccogliere offerte, organizzare i soccorsi in tutto il Regno, per mezzo di Sottocomitati locali, preparare il materiale ed i quadri del personale sanitario ed unificare le forze della carità nazionale per l'assistenza in tempo di guerra dei malati e feriti presso le armate di terra e di mare.

Art. 11.

L'Associazione è rappresentata dal Comitato centrale residente in Roma a norma della legge 30 maggio 1882 N. 768 (serie 3ª).

Al Comitato centrale appartiene la direzione generale dell'Associazione a norma dell'art. 2 delle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra 1863.

Art. 12.

Il Comitato centrale si compone del Presidente dell'Associazione;

Di N. 25 consiglieri, nominati dall'assemblea generale dei soci di tutta l'Associazione Italiana presenti in Roma;

Dei rappresentanti di tutti i Sottocomitati regionali di circoscrizione;

Del delegato del Ministro della guerra;

Del delegato del Ministro della marina;

Del delegato del Ministro dell'interno;

Del delegato del Ministro degli esteri.

I 25 consiglieri rimangono in carica 5 anni. Ogni anno se ne rinnova il quinto per estrazione fino a che non giunga il turno stabilito dalla data di elezione. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 13.

Il Presidente dell'Associazione è nominato da S. M. il Re sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina.

Il Presidente ha l'alta direzione e sorveglia l'indirizzo generale della istituzione.

In tempo di pace dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

In tempo di guerra nazionale e nel momento stesso dell'ordine di mobilitazione dell'esercito, il Presidente assume tutti i poteri del Comitato centrale e del consiglio direttivo diventando l'unico rappresentante di tutta l'Associazione, di fronte al Governo, ai Ministri della guerra e della marina, al Comitato internazionale di Ginevra ed ai comitati esteri.

Il Presidente, d'accordo col Ministro della guerra, nomina il suo rappresentante presso l'intendenza generale dell'esercito ed i commissari delegati della Croce Rossa presso le intendenze d'armata e d'accordo col Ministro della marina, presso la flotta.

Art. 14.

Il Comitato centrale esercita la sua missione per mezzo di un consiglio direttivo da esso eletto a schede segrete e che si comporrà di:

Quattro vice presidenti,

Sei consiglieri.

Alle sedute del consiglio saranno invitati ad assistere i delegati dei Ministri della guerra, della marina, dell'interno e degli esteri.

Gli eletti del consiglio direttivo durano in carica 5 anni.

Ogni anno se ne rinnoverà il quinto. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Il consiglio direttivo nomina il Segretario generale dell'Associazione al quale è affidata la direzione degli uffici e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, del quale può essere membro effettivo.

Art. 15.

L'assemblea generale dei soci di tutto il Regno sarà convocata dal Presidente dell'Associazione, sulla proposta del consiglio direttivo, per lo meno una volta ogni anno, per udire il resoconto morale economico, approvare il bilancio consuntivo ed eleggere i nuovi consiglieri.

L'assemblea generale sarà egualmente convocata per udire il resoconto dell'operato della Croce Rossa al fine di ogni guerra alla quale essa abbia preso parte attiva.

La convocazione dei soci sarà fatta per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* almeno 10 giorni prima.

La ricevuta di versamento della quota annuale vale come tessera nominale ai soci non inscritti nell'albo del Comitato centrale per essere ammessi alle assemblee generali.

Art. 16.

Il bilancio preventivo di prima previsione redatto per cura del Consiglio direttivo, sarà presentato nella seconda metà di novembre al Comitato, e nella prima metà del mese di dicembre ai Ministri della guerra e della marina per l'approvazione.

Il bilancio preventivo di definitiva previsione sarà presentato al Comitato centrale nella prima metà di aprile insieme al bilancio consuntivo; e l'uno e l'altro ai Ministri della guerra e della marina nella seconda metà di aprile.

Le variazioni sui bilanci, che fossero richieste dall'autorità tutoria, sono di competenza assoluta del Consiglio direttivo.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio e le assemblee generali sono sempre legali, e valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti, eccettuati i casi preveduti dal presente Statuto.

Per le adunanze del Comitato è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà dei componenti. In seconda convocazione sono valide le deliberazioni purchè il numero degli intervenuti sia almeno di tre.

Art. 18.

Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione, ed assimilati ai Sotto-comitati locali, di cui all'art. 7, le Istituzioni legalmente costituite, aventi speciale ordinamento a scopo di carità; qualora si trovino in condizioni ed abbiano facoltà di poter disporre di mezzi propri a favore dell' Associazione, che rendano loro possibile di prestare il proprio efficace concorso al conseguimento degli scopi che sono nella missione della Croce Rossa, e si obblighino a fornire all'evenienza sussidio di persone, atte alla cura ed assistenza dei malati e feriti, ed al disimpegno degli altri uffici alla Croce Rossa incombenti in tempo di guerra.

L'ammissione di tali Istituzioni a far parte dell'Associazione della Croce Rossa, non potrà aver luogo se non col concorso dei Ministri della guerra e della marina ed in base a convenute norme da questi approvate; sentito all'uopo il Ministro dell'Interno, sì come quello che tiene l'alta tutela e sorveglianza delle opere pie.

Art. 19.

L'azione morale e materiale del Comitato centrale, dentro i limiti delle sue risorse economiche, è obbligatoria anche in caso di guerra tra nazioni estere, quando ne sia richiesta dai Comitati centrali di Associazioni costituite sulle basi stabilite dalla Conferenza internazionale di Ginevra del 1863 e consentita dall'autorità tutoria e dai Governi di Stati belligeranti i quali abbiano aderito alla Convenzione internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864.

Art. 20.

Il regolamento organico e quello per il tempo di guerra dovranno essere approvati dai Ministri della guerra e della marina. Quello per il tempo di guerra andrà in vigore con la data stessa della mobilitazione dell'esercito per tutta la durata della guerra, ed avrà forza anche se per esso venissero modificate le disposizioni statutarie.

I detti regolamenti prescriveranno il modo di azione dei Sotto-comitati in tempo di pace come in tempo di guerra, di maniera che sia pienamente garantita la responsabilità del Comitato centrale e dell'intiera Associazione verso lo Stato e di fronte al diritto internazionale. Qualunque atto che compromettesse questa responsabilità sarà disconfessato dal Comitato centrale.

Art. 21.

Ai Sotto-comitati verrà riservata la propria autonomia amministrativa, in quanto non si opponga alle disposizioni del presente Statuto ed al regolamento organico, per ciò che riguarda la loro costituzione interna ed amministrazione del capitale, soprattutto per quello proveniente da lasciti, legati ed eredità locali.

Il Comitato centrale stabilirà però il numero dei componenti i Sotto-comitati regionali di circoscrizioni, la loro gerarchia, la tenuta dei libri amministrativi, ed il modo di fare i bilanci e resoconti, conforme alle esigenze dell'amministrazione centrale, della quale essi sono una diretta emanazione.

Il regolamento organico stabilirà quali rappresentanze dovranno far parte dei Sotto-comitati regionali di circoscrizione, e ne indicherà le funzioni.

Art. 22.

I capitali in denaro e in materiali, raccolti in qualsiasi maniera o provenienti da risparmi, da lasciti o donazioni, accumulati presso tutti e ciascuno dei Sotto-comitati dell'Associazione, sono di assoluta proprietà della Croce Rossa Italiana, formano il patrimonio di tutta l'Associazione e non potranno essere spesi che per l'unico scopo del soccorso ai malati e feriti in guerra.

L'acquisto di materiali di soccorso e l'ordinamento del servizio dovrà conformarsi alle norme approvate dal Comitato centrale, che ha facoltà di ordinare l'uno e l'altro nella misura e nel modo richiesto dalle circostanze.

Il capitale in materiali potrà in caso di prevedibile mobilitazione dell'esercito essere accentrato secondo le disposizioni del Comitato centrale.

Art. 23.

Il rinvestimento dei capitali, come dei sopravanzi, presso il Comitato centrale e presso ciascun Sottocomitato regionale di circoscrizione, è fissato ogni anno nel bilancio preventivo.

Art. 24.

Ai corpi morali ed alle istituzioni di cui tratta l'art. 18 non è permesso far questue, raccogliere offerte o ricorrere in altro modo alla beneficenza privata o pubblica per provvedere alle spese pel concorso che prestano alla Croce Rossa dovendo sovvenire alle spese stesse unicamente con i propri mezzi.

Art. 25.

Qualunque modificazione al presente Statuto fosse proposta dal Consiglio o da 15 soci dovrà essere per effetto della legge 30 maggio 1882 N. 768, (serie 3ª) sottoposta all'approvazione dei Ministri della guerra e della marina e deliberata dal Comitato centrale a maggioranza assoluta di voti.

Art. 26.

Tutte le disposizioni contrarie al presente Statuto che fossero contenute negli antichi Statuti e regolamenti del Comitato centrale, non chè in quelli di tutti i Comitati Italiani delle Croce Rossa, sono abrogati.

Articolo transitorio.

a) Le elezioni saranno indette entro i sei mesi dalla data dell'approvazione del presente Statuto.

b) All'atto della convocazione dell'assemblea generale dei soci di tutto il Regno, cessano i poteri dell'attuale Comitato centrale. Il Consiglio direttivo rimarrà intanto in ufficio per compiere gli atti di necessaria amministrazione.

c) Per le rappresentanze dei Sottocomitati regionali di circoscrizione e per le delegazioni dei Ministri si attenderà la costituzione dei primi e la nomina delle seconde, ma il nuovo Comitato entrerà legalmente in funzione, nominando il proprio Consiglio direttivo, subito dopo l'elezione dei 25 consiglieri.

Approvato dal Consiglio direttivo nell'adunanza del 12 dicembre 1883.

Per il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana.

Il Presidente
E. Guicciardi.

Il Segretario Generale
V. Maggiorani.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro della Guerra
Ferrero.

Il Ministro della Marina
A. Del Santo.

N. **64**. - DISPOSIZIONI VARIE.-- **Sorveglianza delle guardie di finanza nelle località di frontiera per impedire gli sconfinamenti dei militari di truppa.** --31 marzo.

Accade talvolta, che militari di truppa nel percorrere regioni prossime al confine, sia per ignoranza della linea stessa di confine, sia per inavvertenza o noncuranza, infrangono il divieto di oltrepassare la frontiera, esponendosi così a porgere occasione ad incidenti spiacevoli facili a prodursi.

Ad impedire siffatti sconfinamenti, questo Ministero, nella considerazione che il corpo delle guardie di finanza, a senso dell'art. 1° della legge 8 aprile 1881, N. 149, fa parte integrante della forza pubblica, di comune accordo col Ministero delle finanze ha stabilito quanto segue :

1° Alle guardie di finanza in servizio sulla zona di confine è affidato l'incarico di invigilare nel tratto devoluto alla loro sorveglianza per impedire gli sconfinamenti per parte dei militari di truppa del regio esercito.

2° Ai militari di truppa che si apprestassero a oltrepassare la frontiera le guardie stesse intimeranno di retrocedere dopo avere preso le necessarie indicazioni per farne oggetto di rapporto, che a cura del rispettivo ispettore sarà rimesso al comando della divisione militare.

3° Quei militari che non ottemperassero alla ricevuta intimazione saranno arrestati e consegnati alla più vicina

stazione di carabinieri reali, per essere poi a cura della medesima tradotti al proprio corpo, ove, a seconda dei casi verranno sottoposti a punizione disciplinare o deferiti all'autorità giudiziaria militare quando fossero incorsi nel reato di diserzione.

Il Ministro — FERRERO.

N. **65.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Variazioni ai prezzi ed aggiunta di medicinali.** — 31 marzo.

Le variazioni avvenute in commercio nel prezzo di molti medicinali e sostanze accessorie rendendo indispensabile la corrispondente modificazione alla tariffa in vigore, il Ministero, a mente dell'*Atto* N. 60 del 1879, sulla proposta del direttore della farmacia centrala militare e sentitoil parere del Comitato di sanità militare, ha determinato che ai prezzi stabiliti nello elenco generale e tariffa, di cui all'*Atto* N. 71 del 1883, vengano sostituiti quelli assegnati ai medicinali indicati nell'annessa nota. Per proposta della menzionata farmacia, confermata dal prefato consesso, furono poi aggiunti nella tariffa stessa altre sostanze medicinali coi numeri categorici 165 e 450 necessarie la prima alla preparazione dell'estratto amaro e la seconda da considerarsi come materia prima per le preparazioni ufficinali relative.

La detta farmacia e le direzioni di sanità militare eseguiranno pertanto dal 1° aprile del corrente anno i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157, (comma aggiunto con *Atto* N. 247 del 1875) e 177 del regolamento di amministrazione 1° luglio 1875, parte 1ª, non chè le aggiunte e le rettifiche sul registro Mod. 237*bis* dei medicinali sopraccennati.

Il Ministro — FERRERO.

NOTA *dei medicinali e sostanze accessorie che hanno variato di prezzo in rapporto a quello portato dall'Elenco generale e tariffa del 1° aprile 1883; aggiunte e rettificazioni allo stesso elenco generale.*

Numero categorico	DENOMINAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi sul luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Al Grammo	ANNOTAZIONI
11	Acido acetico puro	»	1	»	3	»	1	»	
12	Id. arsenioso	»	1	»	»	80	1	»	P.
23	Id. fenico cristallizzato	»	1	»	3	»	1	»	
108	Id. fenico impuro	»	»	1	1	50	1	»	Per disinfezioni
111	Id. gallico	»	1	»	10	»	1	»	
84	Argento di coppella	1	»	»	149	»	1	»	T. 990 millesimi
85	Arnica fiori	»	1	»	1	»	1	»	
93	Assafetida	»	1	»	3	»	1	»	
96	Atropina	1	»	»	923	»	1	»	
112	Apomorfina	1	»	»	3	20	»	1	
120	Bismuto	1	»	»	18	»	1	»	T. 990 millesimi
126	Benzoato litico	»	1	»	40	»	1	»	
236	Caffeina	»	1	»	135	»	1	»	
133	Cannella di Ceylan	»	1	»	6	50	1	»	
134	Cantaridi	»	1	»	11	»	1	»	P.
141	Carbonato magnesico	»	1	»	1	50	1	»	
144	Id. potassico del commercio	»	»	1	»	80	1	»	T. 46 dell'alcalimetro.
161	Castoreo di Russia	»	1	»	710	»	1	»	
165	Centaurea minore (sommità fiorite)	1	»	»	1	»	1	»	
237	Cloridrato d'apomorfina	»	1	»	2	70	»	1	
239	Id. d'eserina	»	1	»	10	»	»	1	
240	Id. d'omatropina	»	1	»	25	»	»	1	
241	Id. di pilocarpina	»	1	»	3	20	»	1	
216	Codeina	»	1	»	568	»	1	»	
225	Cotone greggio d'America	1	»	»	1	60	1	»	
302	Eserina	1	»	»	11	»	»	1	
278	Estratto acquoso di guajaco (legno)	»	1	»	75	»	1	»	

Numero categorico	DENOMINAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi sul luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa				ANNOTAZIONI
					Lire	Centesimi	Al Chilogramma	Al Gramma	
312	Fellandrio (semi)	»	»	1	»	60	1	»	
334	Genziana (radici)	»	»	1	»	70	1	»	P.
347	Grasso depurato di maiale	»	»	1	1	30	1	»	
371	Jodoformio	»	1	»	25	»	1	»	
374	Joduro potassico	»	1	»	30	»	1	»	
377	Ipecacuana (radici)	»	1	»	15	»	1	»	P.
418	Manganesato (per) potassico	»	1	»	4	50	1	»	
425	Miele comune	»	»	1	1	10	1	»	
433	Morfina	1	»	»	355	»	1	»	
450	Noce vomica intiera	1	»	»	»	80	1	»	
463	Olio di fegato di merluzzo	»	1	»	1	80	1	»	
473	Id. di olive (qualità finissima)	»	»	1	2	»	1	»	
475	Id. di resina di copaibe	»	1	»	1	»	1	»	
476	Id. volatile di anaci	»	1	»	29	»	1	»	
477	Id. id. di bucce di limone	»	1	»	22	»	1	»	
478	Id. id. di menta peperigna	»	1	»	57	»	1	»	
479	Id. id. di rosmarino	1	»	»	9	»	1	»	
480	Id. id. di timo	1	»	»	15	»	1	»	
507	Omatropina	1	»	»	29	»	»	1	
505	Ostie	»	»	1	»	»	»	»	Al prezzo di compra ognuna della lunghezza di metri 0,20 e della larghezza di metri 0,14.
525	Pepe cubebe	»	1	»	8	»	1	»	
538	Pepsina pura estrattiva	»	1	»	82	»	1	»	
539	Pilocarpina	1	»	»	4	20	»	1	
540	Podofillino	»	1	»	12	»	1	»	
530	Poligala originaria (radici)	»	1	»	7	»	1	»	
590	Segala cornuta	»	1	»	2	20	1	»	
593	Sena foglie	»	1	»	4	»	1	»	
601	Solfato basico di chinina	»	1	»	213	»	1	»	T. 74.5 per % di chinina.
602	Id. neutro id.	»	1	»	200	»	1	»	
611	Id. potassico	1	»	»	»	70	1	»	
635	Stricnina	1	»	»	142	»	1	»	
702	Zafferano	»	1	»	107	»	1	»	

N. **66.** — FERROVIE. — **Apertura del tronco *Treviso-Cornuda* appartenente alla nuova linea *Treviso-Feltre-Belluno*.** — 4 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col 1° aprile venne aperta all'esercizio delle ferrovie Alta Italia il tronco Treviso-Cornuda.

Epperò al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi attualmente in vigore, si faranno le seguenti aggiunte:

Alla parte I.

Treviso-S. Giuseppe . . .	75	Treviso	2
Paese-Castagnole.	75	Treviso	7
Paese-Postioma	75	Treviso	11
Trevignano-Signoressa . .	75	Treviso	16
Montebelluna	75	Treviso	20
Cornuda	75	Treviso	28

Alla parte III.

Si aggiungerà la tavola N. 75 seguente:

Treviso						
2	Treviso-S. Giuseppe					
7	5	Paese-Castagnola				
11	9	4	Paese-Postioma			
16	14	9	5	Trevignano-Signoressa		
20	19	14	10	5	Montebelluna	
28	26	22	18	13	8	Cornuda

Avvertesi che l'ammissione al servizio delle fermate di Treviso, S. Giuseppe e Paese Postioma non potendo aver luogo contemporaneamente all'apertura del nuovo tronco, verrà ulteriormente stabilita.

Il Ministro — FERRERO.

N. **67** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione sul servizio telegrafico** — 6 aprile.

È stata pubblicata l'Istruzione sulla *nomenclatura e caricamento del materiale telegrafico di linea* e sullo *stendimento e ripiegamento delle linee telegrafiche*, la quale costituisce il titolo I del volume XII della collezione dei libri di testo per le istruzioni pratiche delle truppe del genio (Istruzione sul servizio telegrafico).

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati, è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . .	Esemplari N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e direzioni del genio	» »	1
Comandi di reggimento del genio . . .	» »	3
Comandi di brigata del genio	» »	1
Compagnie pontieri, zappatori, ferrovieri e lagunari.	» »	1
Compagnie telegrafisti.	» »	4
Deposito dei reggimenti del genio . . .	» »	2
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 4° reggimento genio	» »	5
Plotone d'istruzione del 3° reggimento . .	» »	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare . .	» »	5

Le spese di acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al Comitato delle armi di artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato in L. 2,10. Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari dell'istruzione in parola legati in tela inglese al prezzo di L. 2,60 cadauno.

Il Ministro — FERRERO.

N. 68. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione del § 186 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ai militari alpini stati trasferiti alla 2ª categoria nella sessione completiva.** — 7 aprile.

Al seguito delle modificazioni che, coll'*Atto* N. 203 dello scorso anno, vennero introdotte nel § 9 dell'*Atto* N. 122 del 1880, contenente le norme per l'istruzione dei militari di 2ª categoria, le assegnazioni dei militari in discorso pei reggimenti alpini sono regolati in modo conforme a quanto praticasi già da qualche anno, per quelli dei reggimenti d'artiglieria e del genio.

In vista di ciò questo Ministero prescrive che le disposizioni contenute al § 186 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, di cui nell'*Atto* N. 94 del 1879, siano anche applicate, a cominciare dalla leva sulla classe 1863, ai militari dei reggimenti alpini trasferiti dalla 1ª alla 2ª categoria nella sessione completiva per esuberanza nel contingente, i quali dovranno quindi continuare a rimanere in forza ai reggimenti alpini stessi, anche al seguito del loro invio in congedo illimitato, invio che non potrà aver luogo se non dopo che abbiano prestato i 3 mesi di servizio sotto le armi, a seconda del prescritto nel § 506 del predetto regolamento.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1884. — Tip C. Voghera.

DISPENSA 16ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 aprile.

APRILE 10 — Passaggio della 2ª compagnia del distretto militare di Padova al distretto militare di Udine, *pag.* 235.

» 12 — Composizione in materiale e bardatura delle batterie a cavallo nella formazione sul piede di pace, *pag.* 236.

» 14 — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Venezia, *pag.* 237.

» 14 — Partecipazione del domicilio eletto dai militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'art. 1, lett. D della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª), *pag.* 237.

Atto N. **69**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Passaggio della 2ª compagnia del distretto militare di Padova al distretto militare di Udine.** — 10 aprile.

Questo Ministero ha determinato che dal distretto militare di Padova, che continuerà ad essere ascritto alla 1ª classe, faccia passaggio al distretto di Udine la 2ª compagnia che attualmente vi esiste, e che è già distaccata ad Udine; avute presenti le norme che appresso:

1° Gli uomini in congedo illimitato appartenenti al distretto militare di Padova, assegnati alla compagnia che passa al distretto militare di Udine, continueranno ad essere effettivi al distretto di Padova, e faranno passaggio all'altra compagnia che resta presso questo distretto.

2° Le variazioni di passaggio di cui al N. 1 saranno fatte sul rapporto situazione giornaliera delle compagnie dal 30 aprile al 1° maggio.

3° Il distretto di Padova passerà pure al distretto di Udine i ruoli e tutti gli altri documenti che si riferiscono agli uomini sotto le armi appartenenti alla compagnia che fa passaggio dal primo distretto al secondo.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, *Atto* N. 65, nella nota dei medicinali a pag. 230, *correggasi*:

Olio di olive (qualità finissima), in (qualità primissima).

Poligala originaria (radici), in Poligola virginiana (radici).

N. **70**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Composizione in materiale e bardatura delle batterie a cavallo nella formazione sul piede di pace.** — 12 aprile.

Visto la tabella graduale numerica di formazione delle batterie a cavallo e rispettivi comandi di brigata, stabilita con *Atto* N. 16 del corrente anno, questo Ministero determina che la composizione in materiale e bardatura dei reparti ora detti, sul piede di pace, sia la seguente:

Stato maggiore di brigata.

Bardature ordinarie complete per ufficiale medico e veterinario	N. 1
Bardature complete a sella	» 2

Batterie da 7 a cavallo.

MATERIALE.

Pezzi da 7 (ret.) da campagna per batterie a cavallo .	» 6
Carri per munizioni da 7 per batterie a cavallo . .	» 3
Fucine da campagna per batterie	» 1
Carri da trasporto	» 2

BARDATURE.

Bardature complete a sella	» 32
Finimenti a collare di cuoio nero per cavallo montato	» 12
id. id. id. id. sottomano	» 12
Finimenti a petto con braca di cuoio nero per cavallo montato	» 12
id. id. id. id. sottomano	» 10
Finimenti a petto di cuoio nero per cavallo montato	» 10
id. id. id. id. sottomano	» 12

Avvertenze.

1. Le batterie hanno N. 66 gualdrappe per le riviste e parate.

2. N. 2 pezzi, 1 carro per munizioni, 3 finimenti da pariglia a collare, 3 finimenti per pariglie a petto con braca, e N. 4 finimenti a petto non devono seguire la batteria che in caso di aumento di cavalli. Detti oggetti saranno lasciati in deposito nelle località di presidio delle batterie.

3. Ogni carro avrà il suo completo caricamento sì interno che esterno; nei presidii però le munizioni non saranno lasciate nei carri, ma verranno ricoverate in appositi magazzini.

4. Nell'occorrenza di cambio di guarnigione, di campi di istruzione, di scuole di tiro e quando le batterie debbono lasciare temporariamente il loro presidio, il materiale e le bardature di cui al N. 2 si rimetteranno in consegna all'autorità militare locale (quando non siavi qualche servizio di artiglieria, nel qual caso dovranno essere consegnati al medesimo) per essere ripresi dalle batterie stesse al loro ritorno o da quelle altre dello stesso reggimento destinate a surrogarle. Se invece venisse a cessare il presidio di batterie in determinate località, per cura del reggimento saranno fatti ritirare i carri e le bardature di cui al N. 2.

Il Ministro — FERRERO.

N. **71**. — CARABINIERI REALI. — **Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Venezia.** — 14 aprile.

Lo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Venezia, pubblicato con *Atto* N. 32 dell'11 febbraio anno corrente, è modificato come segue:

TENENZA DIRETTA	S. Marco — Cannaregio — Burano — Murano — Malamocco.
SEZIONE DI CHIOGGIA. . .	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
TENENZA DI MESTRE. . .	Mestre — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
TENENZA DI PORTOGRUARO	S. Michele al Tagliamento — S. Donà di Piave — Meolo — Portogruaro — S. Stino di Livenza.

Il Ministro — FERRERO.

N. **72**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Partecipazione del domicilio eletto dai militari di 1ª categoria aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento a senso dell'articolo 1°, lettera D, della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª).** — 14 aprile.

Nell'occasione di dover comunicare al Ministero, a senso del N. 23 dell'*Atto* 125 del 1883, il risultato degli esami d'ido-

neità per la nomina a sottotenente di complemento, dovrà pure essere d'ora in avanti indicato il domicilio di coloro che avendo subìto con successo gli esami stessi vengono inviati in licenza illimitata in attesa della nomina al grado suddetto.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 24 aprile.

PAGINE 19. — Ruoli matricolari del personale della giustizia militare, *pag.* 239.
" 21. — Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 240.

Atto N. **32**. — MATRICOLA. — **Ruoli matricolari del personale della giustizia militare.** — 19 aprile.

In relazione al capo III (titolo II) del regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con Regio Decreto 22 dicembre 1872, e nell'intento di estendere anche al personale della giustizia militare le medesime disposizioni stabilite dalla istruzione 22 dicembre 1880 per le matricole del regio esercito, questo Ministero determina che presso l'ufficio dell'avvocato generale militare sia impiantato, colla forza del 1° gennaio 1884, e mantenuto in corrente, il ruolo mod. N. 1 e gli stati di servizio mod. N. 3 per il personale della giustizia militare (esclusi gli ufficiali istruttori, sostituti istruttori, gli aggiunti e gli scrivani locali) e conseguentemente che, dall'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi siano tenuti i corrispondenti modelli N. 2 e 3 della precitata istruzione.

In dipendenza di ciò, gli uffici degli avvocati fiscali militari faranno capo a quello dell'avvocato generale militare e questi a quello di revisione, per tutto quanto ha attinenza colle prescrizioni contenute nella surriferita istruzione; e quindi alla pagina 24 della medesima saranno fatte le aggiunte seguenti:

a colonna 1ª dello specchio dopo la descrizione dei ruoli tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari: *ufficio dell'avvocato generale militare.*

a colonna 2ª di contro alla suddetta aggiunta: *personale della giustizia militare.*

a prosieguo della colonna 3ª: *32 personale della giustizia militare.*

Il Ministro — FERRERO

N. 74. — ARMI E MUNIZIONI. — **Munizioni d'artiglieria assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per l'esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione.** — 21 aprile.

A modificazione dell'*Atto* N. 63 inserto nella parte 1ª del *Giornale militare* del 1883, questo Ministero determina che l'assegno annuo di cartocci a salve spettante in tempo di pace ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni sia quale risulta dal seguente specchio:

REPARTI D'ARTIGLIERIA	Cartocci a salve
Batterie da compagna, da montagna e d'istruzione (per ogni pezzo)	70
Compagnie da fortezza e da costa	60
Compagnia d'istruzione.	120
Batterie allievi caporali, da montagna.	100

Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna e da montagna 50 per pezzo dovranno conservarsi a disposizione dei comandi di divisione per le esercitazioni tattiche.

Dei cartocci assegnati alle compagnie da fortezza e da costa ed alla compagnia d'istruzione, soltanto $^1/_{10}$ per le prime e l'ultima, $^1/_8$ per le seconde, potranno essere per bocche da fuoco di calibro superiore ai cm. 15; i cartocci rimanenti potranno essere indifferentemente per bocche da fuoco d'assedio o da campagna.

Oltre poi alle munizioni anzidette ciascun reggimento potrà ancora consumare:

kg. 150,00 polvere da salve per la confezione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze;

altri 10 cartocci a salve in più del quantitativo sovra stabilito, per ciascun pezzo delle batterie che prendono parte ai campi d'istruzione;

un numero di cartocci a salve, corrispondente al numero degli individui chiamati straordinariamente sotto le armi a scopo d'istruzione;

ed il numero di cannelli necessario per i tiri a salve suddetti e per bene esercitare il personale nello scatto dei cannelli medesimi. *Il Ministro* — Ferrero.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 aprile.

APRILE 24 — Aggiunte e varianti al Volume II, Titolo I ed al Volume VII, Titolo III delle istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 241.
» 24 — Apertura della nuova linea Carmagnola-Bra, *pag.* 242.

Atto N. 75. — PUBBLICAZIONI MILITARI.—**Aggiunte e varianti al volume II, titolo 1° ed al volume VII, titolo 3° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 24 aprile.

Sono state pubblicate:

a) La parte settima — Istruzione sul modo di attaccare e trainare i carri dei parchi d'assedio — del volume II, titolo 1° delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria—cavalcare e condurre;

b) Aggiunte e varianti all'Istruzione per la esecuzione delle scuole di tiro (volume VII; titolo 3° delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria).

I comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole dovranno provvedersene di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni di ufficio delle citate istruzioni.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato di artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far pervenire lo ammontare.

Il prezzo di ciascun esemplare di ognuna delle indicate pubblicazioni è di L. 0,05.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE

Nell'allegato N. 10 al Regolamento di disciplina militare (igiene) pag. 71, l'intestazione del § 16 dovrà correggersi in questo modo: *Morva o moccio, farcino e morsicature di vipere o di animali idrofobi.*

Identica correzione dovrà esser fatta a pag. 4 dell'indice, righe 17 e seguenti.

N. 76. — FERROVIE — **Apertura della nuova linea *Carmagnola-Bra*.** — 24 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 7 andante mese venne aperta all'esercizio delle ferrovie Alta-Italia la nuova linea *Carmagnola-Bra*.

Eppertanto al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le seguenti aggiunte:

PARTE I.

Sanfrè . . .	5	Carmagnola. . .	13	Bra	8
		Trofarello . . .	29		
Sommariva del Bosco . . .	5	Carmagnola. . .	10	Bra	11
		Trofarello . . .	26		

Si farà inoltre la correzione seguente:

Carmagnola .	2	Cavallermaggiore	17	Trofarello . . .	16
	5	Bra	21	Nuova diramazione.	

PARTE II.

Si dovrà aumentare di un chilometro tutte le distanze dei viaggi per i quali si debba passare da Bra-Trofarello e viceversa.

PARTE III.

La tavola N. 5 verrà sostituita dalla seguente:

TAVOLA N. 5.

Torino P. N. Bra-Savona, Carrù-Mondovì.

Torino P. N.																					
8	Moncalieri																				
13	6	Trofarello																			
20	12	7	Villastellone																		
29	21	16	9	Carmagnola																	
39	31	26	19	10	Sommariva del Bosco																
42	34	29	22	13	3	Sanfrè															
50	42	37	30	21	11	8	Bra														
58	50	45	38	29	19	16	8	Cherasco													
65	57	52	45	36	26	23	15	7	Narzole												
70	62	57	50	41	31	28	20	12	5	Monchiero-Dogliani											
77	69	64	57	48	38	35	27	19	12	7	Farigliano										
81	73	68	61	52	42	39	31	23	16	12	5	Carrù									
85	77	72	65	56	46	43	35	27	21	16	9	5	Bastia								
94	86	81	74	65	55	52	44	36	29	25	18	14	9	Mondovì							
91	83	78	71	62	52	49	41	33	26	21	15	10	15	23	Niella						
101	93	88	81	72	62	59	51	43	37	32	25	21	25	34	11	Ceva					
107	99	94	87	78	68	65	57	49	42	38	31	27	31	40	17	6	Sale				
115	107	102	95	86	76	73	65	57	50	46	39	35	39	48	25	14	8	Saliceto			
118	110	105	98	89	79	76	68	60	53	49	42	38	42	51	28	17	12	4	Cengio		
127	119	114	107	98	88	85	77	69	62	58	51	46	51	60	37	26	20	12	9	SanGiuseppe	
141	133	128	121	112	102	99	91	83	76	72	65	61	65	74	51	40	35	27	24	15	Santuario
147	139	134	127	118	108	105	97	89	82	78	71	67	71	80	57	46	41	33	30	21	6 Savona

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 19ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio.

MAGGIO 4 — Varianti alle istruzioni sul cavalcare e sulle evoluzioni delle batterie da campagna, *pag.* 245.
» 6 — Divisa della truppa di milizia mobile, *pag.* 246.
» 6 — Cambiamento di denominazione della stazione dei carabinieri reali di Campofreddo, *pag.* 247.

Atto N. 77 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alle istruzioni sul cavalcare e sulle evoluzioni delle batterie da campagna.** — 4° maggio.

Si devono introdurre le seguenti varianti al Volume II, Titolo I, delle istruzioni pratiche dell'artiglieria — Cavalcare — Condurre.

Pag. 86, dopo la linea 8ª *aggiungere*:

Il militare armato di sciabola d'artiglieria, o di cavalleria, prima di montare a cavallo distacca il pendaglio del cinturino dalla fascia del medesimo ed assicura la sciabola per mezzo di detto pendaglio alla corona di cuoio mascherecchio situata dalla parte sinistra dell'arco posteriore della sella, avendo l'avvertenza di far passare due volte il pendaglio nella corona e nella campanella della sciabola, per modo che il pendaglio risulti piegato in quattro e colla fibbia all'esterno, e la sciabola colla guardia in avanti.

Allorchè il cavallo è bardato colla gualdrappa il pendaglio escirà dall'apposita fenditura che è praticata sulla gualdrappa in corrispondenza della corona di cuoio mascherecchio.

Pag. 88, dopo la linea 20ª *aggiungere*:

Il militare armato di sciabola d'artiglieria, o di cavalleria, sceso a terra, distacca la sciabola dalla sella e la appende alla fascia del cinturino per mezzo del pendaglio del medesimo.

Al Volume IV, Titolo I°, Evoluzioni delle batterie da campagna.

Pag. 21, linea 23ª, *dopo*: a terra, e, *aggiungere*: senza distaccare la sciabola dalla sella.

Pag. 28, al § 39 *aggiungere*: Il sottufficiale comandante di sezione quando deve mettere piede a terra, rimessa la sciabola nel fodero, la lascia attaccata alla sella

Il Ministro — FERRERO.

N. **78**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa della truppa della milizia mobile.** — 6 maggio.

I sottufficiali, caporali e soldati della milizia mobile vestono la stessa divisa stabilita per la truppa dell'arma rispettiva dell'esercito permanente, eccezione fatta dei fregi per le coperture del capo e per gli spallini dei cappotti o delle giubbe, come è appresso indicato.

Fanteria di linea di milizia mobile — *sul chepì*: Stella di metallo giallo avente nel disco mobile il numero del battaglione; nappina in lana rossa col numero della compagnia in bianco su fondo nero — *sulla copertura da chepì*: Numero del battaglione — *sul berretto*: Stella in panno rosso con cerchio e numero del battaglione ricamati in lana gialla — *sugli spallini del cappotto*: Numero del battaglione in cotone giallo.

Bersaglieri della milizia mobile — *sul cappello*: Fregio dell'arma in metallo bianco avente il numero del battaglione — *sulla copertura di tela bianca del cappello*: Numero del battaglione — *sulla copertura di tela cerata*: Numero del battaglione dipinto in bianco — *sugli spallini della giubba*: Numero del battaglione in cotone giallo.

Artiglieria della milizia mobile — *sul chepì*: Stella in metallo bianco avente nel disco mobile il numero del reggimento; nappina in lana rossa col numero della batteria o compagnia in giallo su fondo nero — *sulla copertura del chepì*: Numero del reggimento — *sul berretto*: Stella in panno bianco col cerchio e numero del reggimento ricamati in lana gialla.

Genio della milizia mobile — *sul chepì*: Stella in metallo bianco avente nel disco mobile il numero del reggimento; nappina dello stesso colore stabilito per le varie specialità dell'arma dell'esercito permanente col numero della compagnia — *sulla copertura del chepì*: Numero del reggimento — *sul berretto*: Stella in panno bianco con cerchio e numero del reggimento ricamati in lana cremisi — *sugli spallini del cappotto*: Numero del reggimento in cotone giallo.

Compagnie alpini di milizia mobile — *sul cappello*: Fregio dell'arma in metallo giallo avente il numero del reggimento; nappina dello stesso colore stabilito per le corrispondenti compagnie dell'esercito permanente — *sulla copertura del cappello*: Numero del reggimento — *sul berretto*: Fregio dell'arma ma col numero del reggimento ricamato in lana gialla — *sugli spallini della giubba*: Numero della compagnia in cotone giallo.

Compagnie di sanità e di sussistenza della milizia mobile

— *sul chepì, sulla copertura del chepì e sul berretto*: Fregi uguali a quelli stabiliti per le compagnie dell'esercito permanente — *sugli spallini del cappotto*: Numero della compagnia in cotone giallo.

I reparti di artiglieria di milizia mobile dell'isola di Sicilia e quelli di artiglieria e genio dell'isola di Sardegna faranno uso dei fregi stabiliti per la milizia mobile di artiglieria e genio, ma con la *croce di Savoia in sostituzione del numero del reggimento.*

La cavalleria della milizia mobile speciale di Sardegna farà uso *sul colbacco* di una stella di metallo bianco con disco mobile e croce di Savoia; *sulla copertura del colbacco* della croce di Savoia e *sul berretto* di una stella in panno bianco con cerchio e croce di Savoia ricamati in lana bianca.

Il Ministro — FERRERO.

N. **79.** — CARABINIERI REALI. — **Cambiamento di denominazione della stazione di Campofreddo**. — 6 maggio.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali stabilita in Campofreddo, compagnia di Genova, assume la denominazione di Campo Ligure.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 20ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio.

MAGGIO 1. — Norme permanenti per le chiamate annuali sotto le armi per istruzione delle classi in congedo illimitato, *pag.* 249.

Atto N. **80**. — ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Norme permanenti per le chiamate annuali sotto le armi per istruzione delle classi in congedo illimitato**. — 1° maggio.

Disposizioni generali comuni a tutte le classi e categorie ascritte all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

Regio Decreto per le chiamate.

1. In applicazione del principio stabilito dall'art. 131 del testo unico delle leggi sul reclutamento ed in relazione al bilancio, ciascun anno il Ministero della guerra sottopone alla sanzione di S. M. il Re un Decreto col quale vengono stabilite le classi e categorie di militari in congedo illimitato che dovranno essere chiamate all' istruzione nel corso dell' anno stesso, determinando la durata di ciascun periodo d'istruzione, e le date di presentazione delle varie classi e categorie.

Tosto promulgato un tale Regio Decreto, il Ministero della guerra lo porterà a conoscenza di tutte le autorità militari, le quali cureranno, anche dal canto loro, di darvi la maggior possibile pubblicità e la più larga diffusione con tutti i mezzi di cui possono disporre.

I distretti militari però si asterranno dal pubblicare i manifesti di chiamata, riservandosi a farlo quando ne riceveranno l'ordine esplicito dal Ministero, ordine che in massima verrà emanato qualche mese prima del giorno fissato per la presentazione degli uomini di ciascuna classe o categoria, di un gruppo o di una parte di esse.

Trasferimenti in 3ª categoria per gli articoli 95 e 96 della legge.

2. Siccome per effetto del disposto nell' art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, col giorno stabilito per la venuta sotto le armi alla istruzione resta sospeso, rispettivamente pei militari delle classi chiamate, l'esercizio del diritto di far passaggio alla 3ª categoria per eventi sopraggiunti in famiglia, derivante loro dagli art. 95 e 96 del suddetto testo unico, i comandanti dei distretti militari cureranno di completare ed inviare sollecitamente al Ministero le domande che saranno loro presentate dai militari appartenenti alle classi chiamate nel corso dell'anno, onde possano essere esaminate e risolute prima del giorno della chiamata rispettiva.

Però, i militari richiedenti, ai quali non sia stata comunicata la determinazione presa dal Ministero riguardo alle loro domande, per non avere esso potuto, per qualsiasi motivo, risolvere le relative istanze prima del giorno stabilito per la presentazione, hanno obbligo assoluto di presentarsi alla chiamata per non incorrere nelle pene stabilite pei mancanti.

Passaporti per l'estero.

3. Dopo la pubblicazione del R. Decreto di cui sopra i comandanti dei distretti si asterranno dal rilasciare ai militari delle classi e categorie che debbono esssere chiamate all'istruzione nel corso dell'anno, il *nulla osta* per espatriare che fosse loro richiesto dai sindaci per effetto del § 620 del Regolamento sul Reclutamento, riservandosi a dare tale atto di assenso dopo che il militare avrà preso regolarmente parte all'istruzione.

Manifesti.

4. Appena ricevuto l'ordine ministeriale esecutivo di cui al § 1, i comandanti dei distretti faranno stampare il manifesto per la chiamata di ciascuna classe o categoria compilato secondo il modello che volta per volta verrà stabilito dal ministero.

5. Tali manifesti verranno rimessi ai sindaci dei comuni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali col sistema tracciato nel N. 104 del tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione, invitando i sindaci stessi a pubblicarli nel giorno che, secondo l'ordine del Ministero, sarà stampato in calce dei manifesti stessi, per tre

giorni consecutivi, uno dei quali festivo, e a far rimanere una copia affissa alla porta dell'ufficio comunale almeno fino a tre giorni dopo di quello stabilito per la venuta sotto le armi.

Di ciascun manifesto sarà da ogni distretto spedito subito un esemplare al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Militari rinviati delle classi precedenti.

6. Contemporaneamente all'invio dei manifesti per la chiamata di una data classe e categoria, i distretti trasmetteranno ai sindaci un esatto elenco nominativo dei militari della classe o delle classi precedentemente chiamate all'istruzione del rispettivo comune, i quali per essere stati *rinviati* ad altra istruzione per uno dei motivi indicati nel seguente N. 27, hanno l'obbligo di prender parte alla istruzione stessa con la classe e categoria chiamata nell'anno.

A tale riguardo i Distretti osserveranno che i rimandati appartenenti a classi ascritte all'esercito permanente, non debbono essere chiamati che con altra classe della stessa categoria pure ascritta all'esercito permanente; così dicasi per quelli di Milizia mobile o di Milizia territoriale.

7. In base a questo elenco i sindaci intimeranno subito a tali individui un precetto personale per la venuta sotto le armi, facendo tenere un tale precetto alle rispettive famiglie per quelli che si trovino all'estero o che per qualsiasi altra ragione siano assenti dal paese. In ogni modo però la mancata consegna del precetto non potrà mai essere opposta dai militari affine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo contenuto nel manifesto di chiamata, e non varrà ad escludere quei militari che mancassero alle chiamate dalle pene comminate dall'art. 165 del testo unico delle leggi sul reclutamento modificato dalla legge 8 luglio 1883, N. 1469.

Sottufficiali da comandarsi ai distretti.

8. Per coadiuvare i distretti militari nei numerosi lavori inerenti alle chiamate all'istruzione, i comandanti dei corpi di armata comanderanno temporaneamente presso i medesimi due o più furieri maggiori o furieri di maggiorità, scegliendoli fra quei reggimenti di fanteria e bersaglieri che siano di guarnigione nelle città più prossime ai distretti stessi e traendoli

fra quelli destinati a far passaggio alla milizia mobile in caso di mobilitazione.

I comandanti predetti disporranno volta per volta che questi sottufficiali abbiano a trovarsi a destinazione qualche giorno prima di ciascuna chiamata, e restarvi sino a 10 giorni dopo che la classe venuta sotto le armi sia stata rinviata in congedo.

Presentazione.

9. I militari richiamati, *muniti del foglio di congedo illimitato* dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno stabilito per la chiamata, al comando del distretto, se trovansi nel mandamento del capoluogo ove questo risiede, od altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane del giorno medesimo, al sindaco del capoluogo del mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi al comando del distretto militare. Quelli di 1ª categoria dell' esercito permanente e della milizia mobile dovranno pure presentarsi muniti del libretto personale.

I richiamati potranno pure presentarsi direttamente al distretto, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, e purchè presentino il proprio foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune in cui risiedono, riceveranno dal comando stesso l'indennità di trasferta come se fossero partiti dal capoluogo del mandamento. Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

I distretti militari dovranno avvertire i sindaci che i richiamati devono partire dal capoluogo del mandamento lo stesso giorno stabilito per la loro presentazione.

Identità personale.

10. I comandanti dei distretti avranno cura di assicurarsi dell'identità personale di quei militari appartenenti per fatto di leva ad altri distretti che ad essi si presenteranno, ed esigeranno anzitutto il foglio di congedo illimitato. In caso di mancanza di esso, ovvero di un dubbio qualsiasi nella rispettiva identità personale, chiederanno informazioni in via telegrafica al distretto cui ciascun militare appartiene, o dichiara di appartenere per fatto di leva.

Militari ammalati.

11. I militari che per infermità non potessero assolutamente rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica controfirmata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi al distretto non appena sieno guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa, i militari saranno rimandati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe in congedo illimitato della medesima categoria, com' è detto al N. 6.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscono il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati di presentarsi, perchè sia constatata dal distretto la causa di riforma, ed ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando e mandati in osservazione presso un ospedale militare.

I comandanti dei distretti, col mezzo dell'arma dei carabinieri reali, cureranno di constatare il vero stato di salute di quei militari che per infermità non si fossero presentati sotto le armi e disporranno perchè a cura dell'arma stessa, siano diretti subito al distretto se non risultino veramente affetti da malattia che impedisca in modo assoluto la loro presentazione.

Visite sanitarie e riforme.

12. I militari richiamati debbono, prima di raggiungere i corpi, essere accuratamente ed attentamente visitati al più presto dagli ufficiali medici dei distretti militari, e quelli tra essi che presentino malattie ed imperfezioni abbastanza evidenti da renderli inabili al servizio debbono essere subito proposti per l'immediata rassegna di rimando.

Per quelli poi che abbiano acquistato malattie o imperfezioni di più difficile accertamento, i distretti militari, dopo essersi assicurati, mediante i propri ufficiali medici, dei sintomi apparenti di tali imperfezioni, li invieranno in osservazione all'ospedale militare rispettivo, il quale deve pronunciarsi al più presto e sottoporre, ove occorra, gl'inabili a rassegna di rimando, inviando gl'idonei subito sotto le armi.

Rinvii ad altre chiamate per cause di salute.

13. Quanto precede non è applicabile a coloro che per fatto di leva non appartengono al distretto a cui si presentano. Essi nel caso che dagli ufficiali sanitari vengano giudicati inabili al servizio, saranno rimandati in congedo illimitato e potranno poi presentarsi ad una delle rassegne di rimando stabilite nei mesi di aprile e di ottobre pei militari in congedo illimitato.

Sarà però cura de' distretti riceventi di avvertirne il distretto cui il militare rispettivamente appartiene affinchè lo consideri in tutti i casi come rinviato alla successiva chiamata, sempre quando nel frattempo non venga riformato in una di dette rassegne semestrali.

14. I comandanti dei distretti rinvieranno alla successiva chiamata coloro che si presentassero ristabiliti in salute alcuni giorni dopo quello fissato per la generale presentazione e secondo le prescrizioni che il Ministero darà volta per volta; come pure coloro che, presentandosi, allegassero impedimenti fisici che li rendono temporaneamente inabili a prender parte all'istruzione, ma che non costituiscano motivi di riforma semprechè consti per dichiarazione scritta dell'ufficiale medico, l'esistenza dell'impedimento.

Coloro poi che presentino malattie od imperfezioni tali che secondo il parere dell'ufficiale medico, non siano in grado di prestare servizio entro otto giorni, a partire da quello fissato per la chiamata, ma che pure non costituiscano motivi di riforma, saranno dai rispettivi distretti rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe della medesima categoria com'è detto al N. 6; se poi fossero stati già rinviati per qualsiasi titolo dalla precedente istruzione saranno senz'altro dispensati.

Militari che hanno frequentato il tiro a segno.

15. I militari che dimostrino di appartenere ad alcuna delle Società del Tiro a segno nazionale e di trovarsi nelle condizioni volute dall'art. 8 della legge 2 luglio 1882, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. Decreto 15 aprile 1883, saranno dispensati dalla chiamata all'istruzione. Tale dispensa per quelli di 2ª categoria è limitata agli uomini ascritti alla 2ª parte. Quelli della 1ª parte che si trovino nelle

medesime condizioni saranno bensì obbligati a venire sotto le armi, ma verranno rimandati a casa un mese prima che sia ultimato il tempo stabilito per l'istruzione della prima parte stessa.

Per ottenere tale dispensa i militari chiamati all'istruzione dovranno dimostrare di avere ottemperato a quanto sopra presentando a tal uopo al proprio distretto di leva od a quello nel cui territorio hanno residenza, il rispettivo libretto del tiro (Modello N° 2, *Atto* N. 128 del 1883).

I distretti però prima di accordare la dispensa, chiederanno alle direzioni provinciali del Tiro a segno l'estratto del modello N. 1 per accertarsi che concordi perfettamente col libretto.

I distretti che accorderanno dispense dell'istruzione a senso del precedente capoverso, a militari i quali non appartengono ad essi per fatto di leva avranno cura di avvertirne tosto il distretto, cui trovasi ascritto ciascun militare.

Militari all'estero.

16. Pei militari residenti all'estero i distretti si atterranno alle norme seguenti:

I militari di 1ª e 2ª categoria delle classi chiamate all'istruzione i quali abbiano precedentemente ottenuto il *nulla osta* dell'autorità militare per recarsi all'estero e non si presenteranno nel termine stabilito, qualora non consti del loro ritorno o della loro permanenza nel regno, saranno dal rispettivo comandante di distretto militare *rinviati* alla successiva chiamata all'istruzione di altra classe della medesima categoria cui appartengono com' è detto al N. 6, senza bisogno di alcuna domanda o della produzione di alcun documento.

Nella successiva chiamata, i militari rinviati come sopra hanno assoluto obbligo di presentarsi ed ove non lo facessero, incorrerebbero senz'altro nelle pene stabilite pei mancanti alla chiamata, non essendo ammesso che un solo rinvio per lo stesso titolo di *residenza all'estero*. Possono ottenerlo solamente laddove il precedente rinvio sia avvenuto per infermità o per altre cause.

Nel caso poi che per malattia od altro impedimento di forza maggiore non potessero presentarsi alla chiamata alla quale vennero rinviati, dovranno comprovarlo inviando direttamente al comandante del proprio distretto militare, regolari docu-

menti vidimati dal Regio Consolato, ed in questo caso rimangono dispensati da ulteriori chiamate all'istruzione.

17. I militari di cui sopra, cioè quelli all'estero col regolare *nulla osta*, ove comprovassero con certificati consolari la loro presenza all'estero *in paesi fuori d'Europa*, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo l'istruzione a cui furono rinviati, saranno dai rispettivi comandanti di distretto militare considerati non più quali rinviati, ma come dispensati dall'intervenirvi.

18. I militari di 1ª e 2ª categoria che prima del loro richiamo alle armi si siano recati all'estero *senza il nulla osta* dell'autorità militare, ed in qualunque località risiedano, potranno esser rinviati alla successiva chiamata, purchè ne facciano domanda direttamente al proprio comandante di distretto militare, a cui dovranno inviare colla domanda, anche il certificato consolare indicante la località ove risiedono.

Tale domanda corredata della prova di loro residenza all'estero dev'essere inviata per cura degli interessati al proprio distretto militare non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno in cui ha luogo la chiamata della loro classe e categoria; ed omettendo di uniformarsi a ciò, verranno il 1° gennaio successivo definitivamente considerati mancanti alla chiamata e puniti poi come tali, a norma dell'articolo 165 della legge sul reclutamento.

Anche tali militari che venissero, come ora si è detto, rinviati alla ventura istruzione, hanno assoluto obbligo di presentarsi nella chiamata successiva com'è stabilito nel precedente N. 16.

19. Laddove però i medesimi, sia nell'anno in cui furono chiamati all'istruzione, sia in quello dell'istruzione cui fossero stati rimandati, comprovassero nel modo già accennato la loro residenza *in paesi fuori d'Europa*, saranno dispensati dall'obbligo di prender parte all'istruzione, commutandosi il *rinvio in dispensa*.

20. I militari di 3ª categoria che si trovano all'estero all'atto della chiamata all'istruzione, saranno considerati come *dispensati* dal presentarsi, qualunque sia la località ove si trovino, purchè comprovino la loro residenza fuori dello Stato con certificati dell'autorità consolare o di altra autorità estera, od anche con certificato del rispettivo sindaco.

21. I certificati consolari relativi a coloro pei quali è richiesto dalle norme stabilite coll'*Atto suddetto*, debbono attestare la residenza dei militari negli Stati esteri durante il

tempo della chiamata alle armi per istruzione della classe e categoria cui ciascun militare appartiene.

I comandanti dei distretti militari, appena ricevuti i certificati delle autorità consolari italiane li trasmetteranno *direttamente* al Ministero degli affari esteri per la legalizzazione della firma delle autorità stesse.

Militari ritardatari o mancanti alla chiamata.

22. I militari richiamati che giungessero al distretto con un ritardo non superiore ad otto giorni da quello stabilito, senza che giustifichino al comandante del distretto medesimo di non essersi potuti presentare nel tempo prescritto, saranno puniti con castighi disciplinari, ma dovranno ugualmente prender parte all'istruzione e rimarranno sotto le armi tanti giorni di più per quanti furono quelli del ritardo.

Coloro invece che giungessero al distretto oltre l'ottavo giorno da quello rispettivamente stabilito, saranno deferiti indistintamente al tribunale pel relativo procedimento.

Quelli infine che non si presentassero o non giustificassero la loro mancanza prima del 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo la chiamata, saranno il giorno stesso dichiarati mancanti alla chiamata e denunziati ai tribunali militari pei relativi procedimenti.

23. Se dai detti tribunali gl'individui saranno assolti, avranno l'obbligo di presentarsi in seguito all'istruzione ed in conseguenza i comandanti dei distretti li comprenderanno nel numero dei *rinviati*.

Quelli invece che verranno condannati, saranno dai comandanti di distretto *dispensati* dal prender parte alla istruzione negli anni successivi, purchè però la detenzione abbia una durata almeno uguale a quella stabilita per l'istruzione, e qualora sia comprovata che durante il periodo della detenzione stessa abbiano ricevuto l'istruzione militare analogamente a quanto è prescritto dal § 134 del regolamento per le compagnie di disciplina (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare).

Laddove non si verifichi quest'ultima circostanza, verranno anch'essi rinviati alla chiamata successiva.

Militari detenuti in carcere o a domicilio coatto.

24. Pei militari richiamati i quali non possono prender parte all'istruzione perchè detenuti in carcere o perchè tro-

vansi al domicilio coatto, i comandanti dei distretti dovranno aver cura di verificare se si trovino in taluno dei casi previsti dall'art. 3° del testo unico delle leggi sul reclutamento, e, nell'affermativa, dovranno proporli subito al Ministero per l'espulsione dall'esercito. In caso contrario dovranno rinviarli tante volte quante occorrono perchè, ultimata la loro pena, siano in grado di venire sotto le armi quando sia richiamata una classe in congedo illimitato dell'esercito permanente o della milizia mobile o territoriale della medesima categoria a cui appartengono.

Ministri del Culto.

25. I militari che comprovassero di essere ministri di un culto religioso, e se di quello cattolico, di aver ottenuto *soltanto* gli ordini maggiori, saranno destinati a prestar servizio nella direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata e saranno in questa occasione trasferiti effettivi alla compagnia di sanità (se già non lo furono in precedenza), ai termini del prescritto nel N. 259 del Tomo 3° delle Istruzioni per la mobilitazione.

Laureati in medicina e chirurgia.

26. Saranno parimenti transitati alla compagnia di sanità del corpo d'armata e prenderanno parte all'istruzione presso la compagnia stessa, i militari di qualsiasi categoria laureati in medicina e chirurgia, pei quali si seguiranno le norme stabilite nei N. 252 e seguenti del succitato Tomo 3°.

Dei rinvii e delle dispense.

Riassunto dei motivi di rinvio o dispensa dall'istruzione.

27. L'esonerazione temporanea di un militare dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione della classe e categoria cui è ascritto, e la facoltà fattagli di presentarsi quando verrà richiamata un'altra classe in congedo illimitato della medesima categoria dell'esercito permanente, della milizia mobile o di quella territoriale costituisce il *rinvio*.

S'intende invece per *dispensa* l'esonerazione assoluta concessa ad un militare di rispondere alla chiamata alle armi per istruzione della sua classe nonchè alle chiamate succes-

sive. Laonde un militare dispensato non ha obbligo di presentarsi se non quando venisse nuovamente chiamata per istruzione la classe e categoria cui effettivamente appartiene.

In caso di mobilitazione di tutto o parte del regio esercito, cessa qualsiasi rinvio o dispensa, e tutti quelli che le ottennero (salvo gl'impossibilitati per infermità o per detenzione) sono obbligati ad intervenire sotto le armi nei giorni stabiliti per la rispettiva classe e categoria onde non esser dichiarati disertori.

28. Sono rinviati ad altra chiamata:

1° Coloro che presentandosi allegassero impedimenti fisici che li rendano temporaneamente inabili a prender parte all'istruzione, ma che non costituiscano motivi di riforma, semprechè consti per dichiarazione scritta dell'ufficiale medico del distretto l'esistenza dell'impedimento (N. 11 della presente istruzione).

2° Gli ammalati in patria i quali inviarono fede medica e non poterono presentarsi nei primi dieci giorni da quello stabilito per la chiamata (N. 14 della presente istruzione).

3° I militari residenti all'estero in Europa i quali abbiano precedentemente ottenuto il *nulla osta* dell'autorità militare per recarvisi (N. 16 della presente istruzione).

4° I militari recatisi all'estero senza il *nulla osta* della autorità militare, purchè ne facciano domanda direttamente al proprio comandante di distretto unendovi il certificato consolare nei modi e nel tempo di cui è parola (N. 18 della presente istruzione).

5° I militari che, deferiti ai tribunali militari per non essersi presentati o non aver giustificata la loro mancanza all'istruzione prima del 31 dicembre dell'anno in cui vi furono chiamati, vennero dichiarati assolti (N. 23 della presente istruzione).

6° I militari che trovandosi nelle stesse condizioni, furono condannati, e non poterono ricevere l'istruzione militare durante l'espiazione della pena (N. 23 della presente istruzione).

7° I militari i quali al momento della chiamata sieno detenuti e non si trovino in alcuno dei casi previsti dall'art. 3° del testo unico delle leggi sul reclutamento per essere espulsi dal R. Esercito (N. 24 della presente istruzione).

8° I militari i quali comprovino con documenti autentici di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

9° Tutti coloro che trovandosi in una posizione speciale e non prevedibile, vengano per disposizioni eccezionali del Ministero della guerra rinviati temporaneamente.

29. In massima generale non può essere concesso più di un solo rinvio ad altra chiamata, eccezione fatta pei detenuti alle carceri e per quelli al domicilio coatto di cui tratta il N. 24 della presente.

30. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata sotto le armi per istruzione :

1° I militari che furono già rinviati per qualsiasi titolo dalla precedente istruzione e che nella successiva, presentino malattie od imperfezioni tali da non essere in grado di prestar servizio entro otto giorni a partire da quello stabilito per la presentazione (N. 14 della presente istruzione).

2° Coloro che rinviati alla successiva chiamata per essersi recati all'estero *con regolare permesso*, comprovino con certificati consolari la loro presenza all'estero *fuori d'Europa* prima del 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo l'istruzione a cui furono rimandati (N. 17 della presente istruzione).

3° I militari recatisi all'estero *senza regolare permesso*, i quali avendo domandato il rinvio ad altra chiamata al proprio comandante di distretto e comprovato nei modi accennati al N. 18 di risiedere all'estero in Europa, comprovino poi, sia nell'anno in cui furono chiamati all'istruzione, sia in quello a cui furono rimandati, la loro residenza in paesi fuori d'Europa (N. 19 della presente istruzione).

4° I militari che dimostrarono di aver frequentato il tiro a segno nazionale, eccezione fatta per quelli della 1ª parte della 2ª categoria (N. 15 della presente istruzione).

5° I militari che furono ammessi come volontari d'un anno e non prestarono ancora alcun servizio.

6° Gli studenti universitari che, ammessi al beneficio di ritardare il loro servizio come militari di 1ª categoria fino al 26°anno di età, non soddisfecero ancora al loro obbligo e si trovano in congedo illimitato.

7° Gli ascritti ai corpi delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza e carcerarie.

8° Coloro che fanno parte del personale farmaceutico in servizio dell'esercito.

9° I funzionari dell'amministrazioni di pubblica sicurezza.

10° I ministri del culto aventi cura d' anime (parroci e vice-parroci).

11° I militari condannati per non essersi presentati o per non aver giustificato la loro mancanza prima del 31 dicembre dell' anno in cui ha luogo l'istruzione, purchè però la detenzione abbia avuta una durata almeno eguale a quella stabilita per l'istruzione stessa, e sia accertato che durante la detenzione ricevettero l'istruzione militare (N. 23 della presente istruzione).

12° I militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno o presso l' amministrazione telegrafica dello Stato, ed in generale que' militari che per ragione d'ufficio o d'impiego sono dispensati dalle chiamate a norma delle prescrizioni vigenti, e a seconda che trattisi di chiamata di esercito permanente, di milizia mobile, o di milizia territoriale.

Resoconto finale.

31. Quindici giorni dopo l'invio in congedo illimitato di ciascuna classe e categoria chiamata all'istruzione, i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un resoconto numerico del risultato della chiamata, compilato giusta gli uniti tre modelli secondo che si tratti di classi di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria.

Quando siano contemporaneamente chiamate all'istruzione diverse classi e categorie e siano poi contemporaneamente rinviate in congedo, si spedirà un prospetto solo per ogni categoria, che abbracci le diverse classi della categoria stessa, suddividendo però le varie classi in altrettante righe.

Quando invece le chiamate od i rinvii abbiano luogo in date diverse, saranno spediti altrettanti separati resoconti. Così ad esempio siccome la 1ª parte della 2ª categoria ordinariamente resta sotto le armi un tempo maggiore della 2ª parte, verranno redatte e spediti due distinti resoconti 15 giorni dopo quello del rinvio di ciascuna delle due parti.

Variazioni matricolari relative ai richiamati.

32. Per lo scambio delle notizie relative alle variazioni avvenute fra gli uomini delle classi richiamate, i distretti ed i corpi si atterranno alle norme contenute nell'istruzione per le matricole del R. Esercito.

Disposizioni speciali pei militari di 1ª categoria.

Invio ai corpi.

33. Pei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, *quando nelle chiamate sia stabilito che debbano prendere parte all'istruzione nel corpo rispettivo*, i comandanti dei distretti prima di avviarveli debbono assicurarsi che il reggimento o corpo cui effettivamente appartengono sia effettivamente quello indicato sul foglio di congedo. Per i militari del proprio distretto sarà facile di assicurarsene ricorrendo ai ruoli matricolari.

Per quelli appartenenti ad altri distretti bisognerà, nei casi dubbi, che richiedano telegraficamente tale indicazione al distretto di origine.

Graduati delle classi chiamate.

34. I sottufficiali e caporali maggiori delle classi chiamate saranno nel relativo manifesto invitati a presentarsi due giorni prima di quello stabilito per tutti gli altri uomini di truppa delle classi stesse, affinchè possano coadiuvare il personale dei distretti nelle operazioni di arredamento, e per accompagnare poi i drappelli ai corpi presso cui debbono fare l'istruzione.

Ufficiali pel comando dei drappelli.

35. Ciò non ostante quei reggimenti che dovranno ricever dai distretti un contingente a ruolo non inferiore ad 80 uomini invieranno ai distretti stessi un ufficiale subalterno, in maniera che vi giunga due giorni prima di quello stabilito per la chiamata, e questo ufficiale, oltre al coadiuvare quelli dei distretti nelle varie operazioni, avrà lo speciale incarico di condurre al corpo i drappelli dei richiamati.

Gli ufficiali di complemento che verranno sotto le armi con le classi cui appartengono avranno gli stessi incarichi in relazione però, quanto all' accompagnamento dei militari, alla destinazione ch'essi ufficiali dovranno raggiungere.

Disposizioni speciali per le classi di 2ª categoria.

Dichiarazioni da rilasciarsi ai rinviati.

36. I comandanti di distretto rilasceranno a coloro che ottengono di ritardare l'istruzione militare, per una delle cause menzionate nel N. 28 della presente, la corrispondente *dichiarazione di autorizzazione* (mod. 84 del Regolamento sul Reclutamento).

Dispensa per coloro che già prestarono 3 mesi di servizio.

37. I militari di 2ª categoria che siano già provvisti del foglio di congedo illimitato, mod. 81, per aver compiuto tre mesi o più di servizio sotto le armi, saranno dispensati dall'intervenire alla istruzione.

Essi dovranno giustificare presso il comandante del distretto militare tale circostanza, direttamente o per mezzo del sindaco.

Studenti in medicina e chirurgia.

38. I militari di 2ª categoria che siano studenti in medicina e chirurgia, presentando al proprio distretto un autentico certificato del rettore dell'università, saranno ammessi a ritardare la loro presentazione fino a quando abbiano conseguita la laurea medico-chirurgica (ma non oltre il 26° anno di età).

In tal caso saranno compresi nel numero dei rinviati alle future chiamate.

Laureati in medicina.

39. I militari di 2ª categoria i quali siano laureati in medicina, possono far domanda di prender parte al corso d'istruzione per la nomina a sottotenente di complemento, che avrà luogo presso la direzione di sanità del corpo d'armata e che sarà di una durata uguale a quella per cui è chiamata la rispettiva parte di 2ª categoria.

A tale corso potranno essere ammessi i laureati in medicina di qualsiasi altra classe di 2ª categoria purchè ne facciano domanda al rispettivo distretto.

Per l'esatta applicazione dei precedenti numeri 38 e 39 i comandanti dei distretti militari si atterranno a quanto fu disposto coll'*Atto* 168 del 1882.

Suddivisione del contingente di 2ª categoria.

40. Con Decreto Reale sarà annualmente stabilito il numero degli uomini di 2ª categoria che debbono appartenere alla 1ª parte ed il Ministero pubblica la tabella di suddivisione per distretti militari del contingente rispettivamente dovuto.

Appena ricevuta tale tabella i distretti militari procederanno al sub-riparto della quota per ogni mandamento nella proporzione stabilita dal Ministero, ed avranno per massima che la designazione alla 1ª parte essendo basata esclusivamente sul numero totale degli uomini rimasti effettivamente ascritti alla 2ª categoria alla chiusura delle operazioni definitive della rispettiva leva, e dovendo seguirsi la progressione del numero avuto in sorte da ciascuno all'estrazione, tutti coloro i quali designati ad appartenervi non si presentassero, con o senza giustificati motivi, non debbano essere rimpiazzati nella quota stabilita da altri militari della 2ª parte.

Per le stesse ragioni, i morti, i trasferiti in 3ª categoria per gli art. 95 e 96 del testo unico delle leggi sul reclutamento dopo il discarico finale e prima della chiamata, i dispensati e i rinviati ad altra chiamata, i detenuti in carcere ecc., non saranno rimpiazzati nel contingente della 1ª parte ma vi figureranno solo numericamente.

41. Nel procedere alla designazione individuale per mandamenti si avvertirà che i rivedibili che estrassero il numero nelle leve anteriori, e che vengano ad appartenere alla 2ª categoria della classe chiamata, debbono essere classificati in base al numero stesso immediatamente prima di quel militare della classe chiamata che abbia il numero identico.

42. Eseguito il sotto-riparto per mandamenti i comandanti dei distretti informeranno con lettera d'ufficio i sindaci rispettivi della designazione spettata a ciascun militare, con invito di darne partecipazione agl'interessati, e provvederanno che sui ruoli e fogli matricolari sia fatta la prescritta variazione.

Nel tempo stesso invieranno al Ministero un prospetto numerico dal quale si desuma il quantitativo di uomini di ciascun mandamento, ed il contribuitogli, tenendo per massima che nel proporzionare questi per ogni mandamento, e raggiungere il contingente totale stabilito pel distretto, debbono tener conto delle frazioni maggiori per aumentare di un uomo la quota dovuta.

Militari di altri distretti.

43. I distretti che ricevono uomini di 2ª categoria appartenenti ad altri distretti, ne daranno partecipazione al comandante del distretto a cui i medesimi sono ascritti, e quest'ultimo comunicherà subito all'altro l'indicazione della parte alla quale pel loro numero d'estrazione sono stati ascritti, onde regolare la durata della rispettiva permanenza sotto le armi.

I comandanti di distretto, tenuto conto delle informazioni di cui al paragrafo precedente pei militari appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, li assegneranno ad uno dei corpi cui essi avviano gli uomini del proprio distretto, ed avranno cura di avvertirne i corpi stessi perchè sappiano quale debba essere la durata della loro permanenza sotto le armi.

Ufficiali e uomini di truppa comandati ai distretti.

44. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere gli uomini di 2ª categoria, vestirli, tenerne la disciplina, condurli ai corpi cui saranno assegnati, ciascun reggimento o distaccamento che deve ricevere uomini di 2ª categoria manderà alla sede di ognuno dei distretti da cui deve ricevere gli uomini:

a) Un ufficiale subalterno per 40 a 150 uomini, e per un numero superiore a 150 due o più ufficiali subalterni, a seconda della proporzione ora indicata.

b) Il seguente personale di truppa:

per 15 a 40 uomini, 1 sergente o caporale maggiore e 1 caporale o soldato;

per 41 a 60 uomini, 1 sergente o caporale maggiore e 2 caporali o soldati;

per 61 a 80 uomini, 2 sergenti o caporali maggiori e 3 caporali o soldati;

per 81 a 100 uomini, 3 sergenti o caporali maggiori e 4 caporali o soldati;

aumentando questi nelle stesse propozioni per ogni successivo aumento di uomini.

I corpi che devono ricevere da un distretto un numero di uomini minore di 15 non manderanno alcuno per riceverli.

Gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati comandati per siffatto servizio devono giungere ai distretti due giorni prima che vi arrivino gli uomini.

Gli ufficiali non potranno condurre seco nè attendenti nè cavalli.

I sottufficiali, caporali e soldati devono portar seco l'intero corredo, comprese le armi; quelli però d'artiglieria e del genio non porteranno altr'arma che la sciabola.

Assegnazione alle varie armi.

45. Appena arrivati al distretto, gli uomini di 2ª categoria verranno assegnati alle varie armi nelle proporzioni che il Ministero indicherà, e secondo l'attitudine di ciascheduno, e seguendo le norme contenute nell'*Atto* N. 217 del 25 ottobre 1883 per i militari di 1ª categoria, in quanto siano applicabili agli uomini di 2ª.

In massima, gli uomini della 2ª parte saranno assegnati ai reggimenti di fanteria e bersaglieri.

Per quelli della 1ª parte da destinarsi all'artiglieria e al genio si presceglieranno fino alla concorrenza di un terzo per il genio e di due terzi per l'artiglieria da campagna, coloro che esercitano il mestiere di carrettiere, vetturale o cavallaro ancorchè non raggiungano la statura prescritta.

Invio ai corpi.

46. Gli uomini che debbono ricevere l'istruzione dai corpi di stanza nella sede del distretto, vi debbono essere avviati dopo *compiuta* l'assegnazione per parte del distretto, e di mano in mano che siano ultimate le operazioni di arredamento.

Per gli uomini che debbono ricevere l'istruzione dai corpi posti fuori della sede del distretto, l'invio sarà fatto tosto costituiti i drappelli rispettivamente destinati ai corpi stessi, ed in massima verso il 5° giorno della presentazione degli uomini ai capoluoghi dei mandamenti.

Per accompagnare gli uomini a destinazione, i distretti si servono degli ufficiali e degli uomini di truppa comandati dai corpi ai distretti.

Nei casi in cui, a senso del N. 44, i corpi non abbiano inviato graduati, gli uomini saranno fatti partire in unione ad altri drappelli che debbono seguire lo stesso itinerario. Quando ciò non sia possibile, se gli uomini saranno costituiti in drappelli maggiori di dieci dovranno essere accompagnati da graduati dei distretti stessi; se saranno meno di dieci verranno inviati da soli alle rispettive destinazioni.

47. I comandanti di distretto devono avvertire per lettera i comandanti di corpo d'ogni invio d'uomini, siano o no costituiti in drappello.

48. Gli uomini che per leggittima causa non possono partire dovranno essere trattenuti ai distretti. Quelli che durante la marcia cadessero ammalati, saranno ricoverati in uno spedale; e all'uscire da questo, dovranno senz'altro raggiungere il corpo al quale erano avviati.

Arrivo ai corpi.

49. All'arrivo ai corpi gli uomini dovranno essere ripartiti fra le compagnie e batterie presenti alla sede del reggimento o *del distaccamento* cui vengono assegnati e non essere, salvo ordini speciali in contrario, inviati *alle compagnie o batterie distaccate.*

50. Durante la permanenza ai corpi degli uomini di 2ª categoria i comandanti di corpo dovranno procurarsi tutti i dati per gli individui che esercitano le seguenti professioni colla indicazione per ciascuno della professione esercitata:

a) Telegrafisti, guardafili;

b) Impiegati delle ferrovie, guarda-treni, guarda-vie, fuochisti, macchinisti, frenatori meccanici, ecc.

c) Fornai, panattieri, vermicellai, macellai;

d) Flebotomi, inservienti di farmacia ed infermieri;

e) Carrozzieri, cavallari, carrettieri;

f) Barcaiuoli, marinai;

g) Capaci di fare lo scrivano.

Per siffatte indicazioni i comandanti di corpo si assicureranno possibilmente della reale capacità dei singoli individui ad esercitare i mestieri e le professioni predette e non staranno alla loro sola asserzione.

Congedamento.

51. Ultimata l'istruzione, gli uomini saranno per cura dei reggimenti e colle norme stabilite per l'invio ai corpi, fatti accompagnare ai distretti da cui provennero, per essere svestiti e rinviati in congedo illimitato nel giorno stabilito dal Ministero pel loro licenziamento.

È fatta però eccezione per quelli che ricevono l'istruzione presso gli alpini, i quali dai battaglioni presso cui si trovano, possono essere inviati direttamente al proprio comune quando

con ciò venga ad ottenersi una diminuzione nel tratto di via da percorrersi onde raggiungere il comune di domicilio.

Verranno però diretti dai battaglioni stessi ai distretti, come i militari delle altre armi, quelli fra essi alpini pei quali non si verifichi tale circostanza.

Compilazione e rilascio dei fogli di congedo illimitato.

52. Per gli uomini di 2ª categoria che fecero l'istruzione nei reggimenti di fanteria e bersaglieri, i distretti militari compilano e rimettono agli interessati, per mezzo dei sindaci dei comuni rispettivi, il prescritto foglio di congedo illimitato, mod. n. 81 del regolamento sul reclutamento, riempiendolo nelle tre parti A, B e C.

Pei militari invece che ricevono l'istruzione nell'artiglieria, nel genio e nei reggimenti alpini, i distretti militari compilano al più presto la sola parte A del foglio di congedo illimitato suddetto, e fanno pervenire, prima del termine dell'istruzione, tali fogli ai comandanti dei reggimenti presso cui si trovano gli individui.

Questi comandanti, a loro volta, all'atto del congedamento degli uomini, riempiono la parte B del foglio stesso, vi aggiungono l'annotazione di cui nel successivo n. 55, e restituiscono i fogli ai distretti rispettivi, che li riempiono nella parte C e li rimettono poi ai sindaci dei comuni nei quali eleggono domicilio.

Anche pei militari licenziati direttamente dai battaglioni alpini di cui nel secondo capoverso del n. 52, si segue lo stesso procedimento, ed il foglio di congedo redatto come sopra, verrà dai distretti rimesso per mezzo dei sindaci.

Assegnazioni definitive ai reggimenti di artiglieria, genio e alpini.

53. Quelli che avranno fatto servizio nei reggimenti alpini, di artiglieria e del genio e saranno stati riconosciuti idonei per tali armi o specialità, verranno al termine dell'istruzione trasferiti effettivi da ciascun distretto ai reggimenti alpini, di artiglieria e genio o alle compagnie treno che si reclutano nel distretto medesimo.

Gli uomini di 2ª categoria abili pel servizio alpino dovendo servire quali truppe di complemento, saranno dai distretti assegnati ai reggimenti che si reclutano nel rispettivo mandamento,

senza tener conto della compagnia alla quale dovrebbero appartenere, e gli uomini stessi rimarranno effettivi ai depositi reggimentali. In caso di guerra i comandanti dei reggimenti stessi a seconda del bisogno assegneranno mano a mano questi uomini alle diverse compagnie, tenendo conto, preferibilmente, del mandamento da cui provengono.

Dell'assegnazione definitiva data a ciascun individuo sarà fatta dal distretto apposita annotazione, ed i militari stessi verranno tolti dalla forza effettiva del distretto mediante la seguente variazione: *Trasferto nel . . . . reggimento. . . . . il . . . . .*

54. Sopra il foglio di congedo illimitato degli uomini che avranno preso parte alla istruzione nei reggimenti di fanteria e bersaglieri, sarà apposta dai comandanti dei distretti la seguente annotazione: *È intervenuto per . . mesi all'istruzione annuale del 18 . . . presso il . . . reggimento . . . .* aggiungendovi pei bersaglieri *idoneo* (o non idoneo) al servizio del corpo.

A tale scopo i comandanti dei reggimenti bersaglieri forniranno in tempo ai distretti le opportune indicazioni.

Per quelli che prestarono servizio nei reggimenti d'artiglieria, genio ed alpini, i comandanti degli stessi, nel riempire la parte B dei fogli di congedo illimitato, apporranno in testa ai fogli medesimi l'annotazione: *È intervenuto all'istruzione annuale del* 18 . . . *presso il . . . reggimento. . . . .* aggiungendovi, per gli alpini « *idoneo o non idoneo al servizio del corpo* » per l'artiglieria « *abile per il servizio di cannoniere, servente, conducente o pel treno da montagna* » pel genio « *abile al servizio di zappatore, di pontiere, lagunare o del treno* ».

In base a queste annotazioni i distretti procedono poi all'assegnazione definitiva degli uomini ai reggimenti di artiglieria, genio o alpini, beninteso che tutti coloro che non siano dichiarati idonei a tali specialità di servizio o all'arma dei bersaglieri, dovranno dai distretti essere ascritti alla fanteria di linea.

Tale annotazione sarà pure dai distretti inscritta sul foglio matricolare.

Disposizioni speciali per la 3ª categoria.

Dispense.

55. Tutte le disposizioni relative alle chiamate degli uomini di 1ª e 2ª categoria sono applicabili a quelli della 3ª, salvo che

per questi non sono ammessi rimandi alle chiamate successive, in maniera che saranno definitivamente dispensati dalla chiamata all'istruzione coloro tra essi che si trovano in una posizione che darebbe luogo in qualunque modo ad un rinvio se fossero di 1ª o di 2ª categoria.

Conseguentemente i militari all'estero (qualunque sia la località in cui si trovano), quelli ammalati, coloro che debbono dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, purchè comprovino con documenti autentici tali circostanze, com'è detto nel relativo manifesto, saranno senz'altro dispensati dalla chiamata, come lo saranno del pari coloro che si trovino in carcere o al domicilio coatto, ecc.

56. Verranno pure dispensati coloro che comprovino di avere, per qualsiasi ragione, prestato un servizio militare di qualsivoglia durata, o che, appartenendo prima alla 2ª categoria, abbiano preso parte ad un periodo qualunque d'istruzione.

Fogli di congedo illimitato.

57. I distretti militari, nello stesso modo che si pratica pei militari di 2ª categoria, ritireranno ai presentatisi i fogli di congedo (modello N. 13), e compileranno il foglio di congedo illimitato (modello N. 81) prescritto dal § 789 del Regolamento sul reclutamento, che faranno poi recapitare agli interessati per mezzo dei sindaci, come si pratica per gli uomini di 2ª categoria, dopo avervi inscritto in rosso. « *Ha preso parte all'istruzione ordinata con R. Decreto.....* ».

Variazioni matricolari.

58. Per tutti i militari che prenderanno parte all'istruzione, i distretti iscriveranno alla colonna 4 del ruolo modello 7 le variazioni di « *chiamato sotto le armi* ecc., e di — *mandato in congedo illimitato* ecc., ». — Inoltre consegneranno all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, coll'elenco modello 11, la seguente annotazione, onde quell'ufficio possa inscriverla nella colonna 5 de' ruoli mod. 8 *bis*.

È intervenuto all'istruzione del . . . . . .

. . . . . .

59. Appartenendo la 3ª categoria sempre alla milizia territoriale, quindi venendo nella massima parte dei casi chiamata solo parzialmente, il Ministero avrà cura in tali casi di dettare volta per volta quelle norme speciali che saranno reputate opportune, all'infuori delle presenti istruzioni di massima.

Il Ministro — Ferrero.

MODELLO A

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

PROSPETTO NUMERICO *indicante il risultato della chiamata all'istruzione dei militari di 1ª categoria dell... class* . . .
. . . . . .

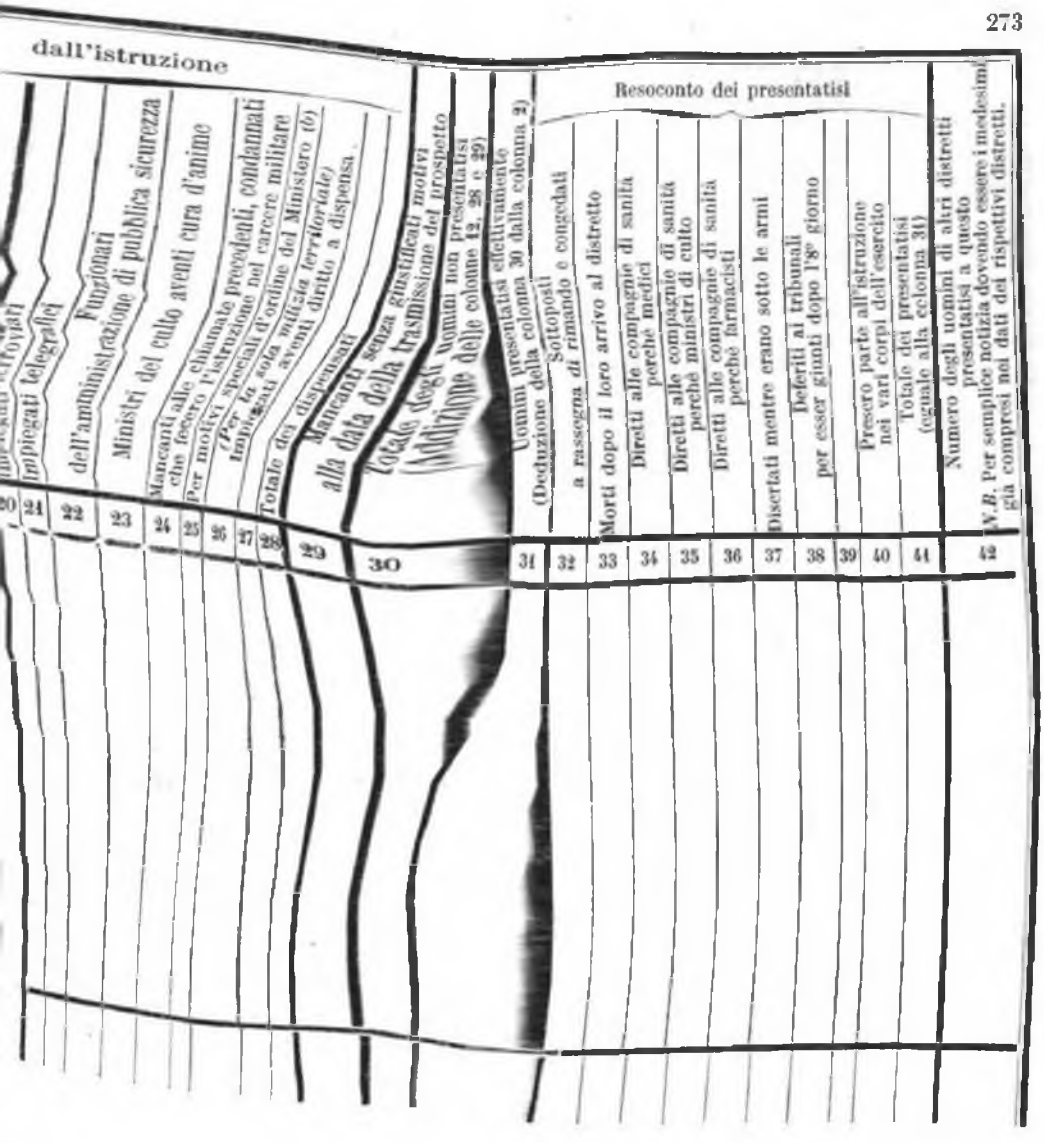
CLASSI	Numero degli uomini che avevano l'obbligo di presentarsi	Rimandati per l'istruzione ad altra chiamata										Dispensati						
		Perchè comprovarono di essere impossibilitati a presentarsi per malattia	Perchè presentatisi con impedimenti fisici da impedire il servizio	Perchè all'estero con regolare permesso	Perchè recatisi all'estero senza regolare permesso provarono di trovarvisi prima della pubblicazione del manifesto.	Perchè non giunti in tempo debito non poterono utilmente fruire dell'istruzione	Perchè in carcere o a domicilio coatto	Per dover dare esami	Per motivi speciali d'ordine del Ministero (*b*)	Totale dei rimandati	Rinviati delle classi precedenti ora riconosciuti ammalati	Perchè all'estero fuori d'Europa	Volontari di un anno che non impresero ancora il servizio	Perchè frequentarono il tiro a segno	Studenti universitari ammessi a ritardare il servizio	Arruolati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza	Ascritti al personale farmaceutico dell'esercito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rinviati della classe (o delle classi). .																		
Classe (*a*)																		
Classe (*a*)																		
Totale . .																		

. . . li . . . . . 18 . .

L'UFFICIALE DI MATRICOLA

(*a*) Questo numero dev'essere depurato di tutte le diminuzioni verificatesi prima del giorno quindi il vero numero degli obbligati a presentarsi per ciascun distretto.
(*b*) Per questi militari s'indicherà in calce il *Casato e nome*, e la data e numero del dispaccio

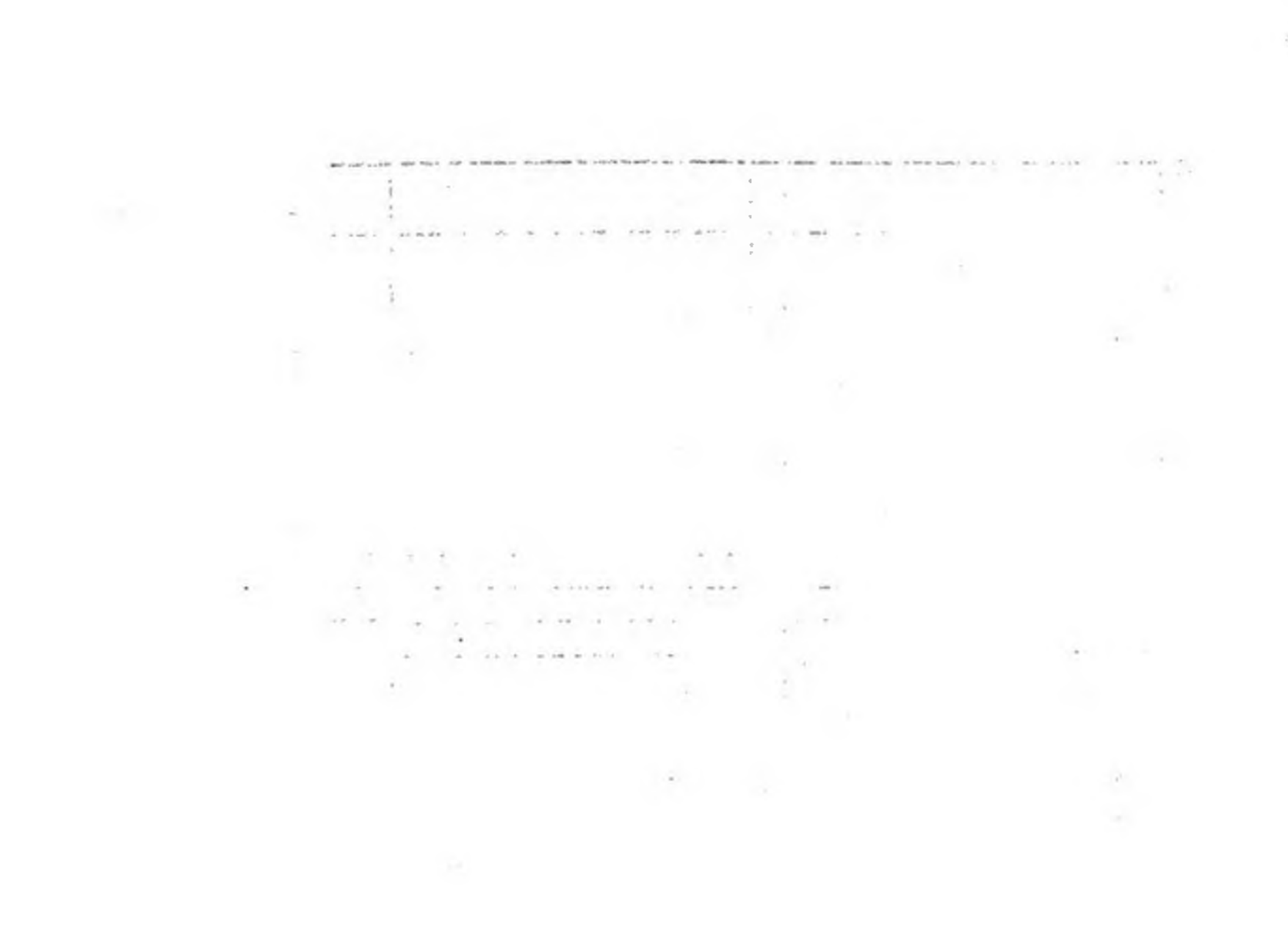
NB. — Qualora occorresse ai distretti di servirsi delle colonne 11, 26, 27 e 39 lasciate in bianco o apposite annotazioni qui in calce.



Visto IL COMANDANTE IL DISTRETTO

stabilito per la chiamata, per morti, espulsioni, trasferimenti di categoria ecc., e rappresentare Ministeriale.

di aprirne delle nuove dovranno le cifre in esse contenute essere dettagliatamente spiegate con



MODELLO B

DISTRETTO MILITARE DI. . . . . .

PROSPETTO NUMERICO *indicante il risultato della chiamata all'istruzione degli uomini appartenenti alla . . parte della 2ª categoria dell. . class . . . . . e degli uomini di 2ª categoria dell. . class . . . . . e parte della classe . . ., che furono già chiamati all'istruzione e non vi presero parte.*

CLASSI	Numero degli uomini che avevano l'obbligo di presentarsi	Diminuiti definitivamente dalla 2ª categoria dal discarico finale al giorno della chiamata								Restano gli uomini in obbligo di presentarsi (deduzione della colonna 11 dalla colonna 2)	Richiamati per l'istruzione alla classe successiva										
		Riconosciuti morti	Passati in terza categoria per gli articoli 95 e 96 della Legge	Passati alla 1ª categoria per libera elezione	Cancellati dai ruoli per condanna	Passati alle classi successive per interruzione nel servizio					Perchè comprovarono di essere impossibilitati a presentarsi per malattia	Perchè presentatisi con impedimenti fisici da impedire il servizio	Perchè all'estero con regolare permesso	Perchè all'estero senza regolare permesso comprovarono di trovarvisi prima della pubblicazione del manifesto	Perchè non giunti in tempo debito, non poterono utilmente fruire dell'istruzione	Perchè in carcere o a domicilio coatto	Per dover dare esami	Perchè studenti in medicina	Per motivi speciali, d'ordine del Ministero (b)		Totale dei rimandati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rinviati della classe (o delle classi) . .																							
Classe (a)																							
Classe (a)																							
Classe (a)																							
Totale . .																							

. . . . . li 18

L'UFFICIALE DI MATRICOLA

(a) Queste cifre debbono coincidere con quelle già date al Ministero nel prospetto rimesso in seguito
(b) Per questi militari s'indicherà in calce il *Casato e Nome*, nonchè la data e numero del Dispaccio

N.B. Qualora occorresse ai distretti di servirsi delle colonne 8, 9, 10, 22, 23, 37, e 45 lasciate spiegate con apposite annotazioni qui in calce.

Dispensati dall'istruzione														Resoconto dei presentati								Arma alla quale furono astritti per ricevere l'istruzione						
All'estero fuori d'Europa	Per aver già prestato tre mesi e più di servizio	Perchè frequentarono il tiro a segno	Arruolati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza	Ascritti al personale farmaceutico dell'esercito	Impiegati ferroviari	Impiegati telegrafici	Funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza	Ministri del culto aventi cura d'anime	Mancanti alla chiamata precedente, condannati che fecero l'istruzione nel carcere militare	Per motivi speciali, d'ordine del Ministero (*b*)	(*Per la sola milizia terr.*) Impiegati aventi diritto a dispensa	Totale dei dispensati	Mancanti senza legittimo motivo alla data della trasmissione del prospetto	Totale degli uomini non presentatisi (addizione delle colonne 24, 38 e 39)	Uomini effettivamente presentatisi (deduzione della colonna 40 dalla colonna 12)	Congedati per rimando dal distretto	Morti dopo il loro arrivo al distretto	Deferiti ai tribunali per essere giunti dopo l'ottavo giorno	Avviati ai corpi per ricevere l'istruzione	Totale dei presentatisi (eguale alla colonna 41)	di linea	bersaglieri	alpini	compagnie di sanità ecc.	Artiglieria	Genio	Totale dei presentatisi (eguale alla colonna 46)	Numero degli uomini di altri distretti presentatisi a questo
																						Fanteria						
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

Visto IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

lla Circolare per la suddivisione del contingente di 2ª categoria.
dinisteriale.

n bianco o di aprirne delle nuove, dovranno le cifre in esse contenute essere dettagliatamente

MODELLO C

—

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

PROSPETTO NUMERICO *indicante il risultato della chiamata all'istruzione dei militari appartenenti alla 3ª categoria della classe. . . . . ascritti alla milizia territoriale.*

CLASSI CHIAMATE ALLA ISTRUZIONE	Numero degli uomini che avevano obbligo di presentarsi (a)	DISPENSATI DALLA CHIAMATA										
		Ammalati, riconosciuti tali al distretto e licenziati	Ammalati in patria	All'estero con o senza il nulla osta	Impiegati ferroviari e telegrafici	Impiegati aventi diritto a dispensa	Studenti in medicina e chirurgia	Perchè non giunti in tempo debito non poterono utilmente fruire dell'istruzione	Per avere già prestato un servizio militare qualsiasi	Per dover dare esami	In carcere o a domicilio coatto	Ministri di culto aventi cura d'anime
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Classe. . .												
Classe. . .												
Classe. . .												
Totale. .												

. . . . . li . . . . . 18 . . .

L'UFFICIALE DI MATRICOLA

(a) Questo numero dev'essere depurato di tutte le diminuzioni verificatesi prima del giorno quindi il vero numero degli obbligati a presentarsi.
(b) Per questi militari s'indicherà in calce il *Cognome* e *Nome*, e la data del Dispaccio
N.B. Occorrendo ai distretti di servirsi delle colonne 15, 16, 23 e 24 o di aprirne delle nuove,

Per speciale autorizzazione del Ministero (b)			Totale dei dispensati	Mancanti senza giustificato motivo alla data della trasmissione del prospetto	Totale degli uomini non presentatisi. (Eguale alle colonne 17 e 18).	Uomini effettivamente presentatisi. (Deduzione della colonna 19 da quella 2).	RESOCONTO DEI PRESENTATISI						Numero degli uomini di altri distretti presentatisi a questo. *NB.* Per semplice notizia, essendo i medesimi compresi già nei dati dei rispettivi distretti
							Giunti dopo l'8° giorno e deferiti ai tribunali	Morti dopo la loro presentazione			Presero parte all'istruzione	Totale dei presentatisi. (Eguale alla colonna 20).	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Visto IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

della chiamata per morti, espulsioni, trasferimenti di categoria. ecc., e rappresentare

Ministeriale.
dovranno spiegare le cifre in esse contenute con annotazioni qui in calce.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 21ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio.

MAGGIO 9. — Aggiunta all'*Atto N.* 42 del corrente anno, *pag.* 283.
» 11. — Aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 284.
» 12. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina), *pag.* 286.

Atto N. **81**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Aggiunta all'*Atto* N. 42 del corrente anno.** — 9 maggio.

Al numero 1, dopo il 2° alinea, dell'*Atto* N. 42 del corrente anno, viene fatta la seguente aggiunta:

« Nell'intento poi che il giudizio sulla esclusione dagli esami « per incompatibilità o meno al grado di ufficiale sia pronun- « ziato per tutti con criterio unico, il Ministero reputa ne- « cessario riservare a sè la facoltà di decidere circa l'esclu- « sione temporanea o definitiva dei candidati, intorno ai « quali le informazioni risultassero sfavorevoli. Epperò i « comandanti di corpo d'armata faranno pervenire al Mini- « stero le dette informazioni sfavorevoli abbastanza in tempo, « perchè possano riceverne risposta per l'epoca in cui essi « pronunzieranno l'ammissione dei candidati agli esami ».

Il Ministro — FERRERO.

N. 89. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al modello per gli inventari del materiale de' servizi amministrativi.** — 11 maggio.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEGLI OGGETTI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
I	588	Giubbe di panno senza mostrine per alpini	N°.	17	10	Aggiunta
»	589	Mostrine (verdi o rosse) delle giubbe di panno per alpini .	»	»	17	id.
VI	263	Amianto in filacce per forni modello Taddei	Chg.	4	50	id.
»	264	Armature da tende per forni modello Taddei	N°.	448	»	id.
»	265	Attizzatoi dritti da focolare per forni modello Taddei . . .	»	3	60	id.
»	266	Attizzatoi ricurvi da focolare per forni modello Taddei . . .	»	4	00	id.
»	267	Bottoni d'ossa del diametro da mm. 25 a 30 per tende da forni modello Taddei. . . .	»	»	05	id.
»	268	Chiavarde con testa accecata con dado per forni modello Taddei N. I.	»	1	40	id.
»	269	Chiavarde con testa a fungo con dado per forni modello Taddei N. I.	»	1	40	id.
»	270	Chiavarde con testa accecata con dado a vite esagonale per forni modello Taddei N. II . . .	»	1	40	id.
»	271	Chiavarde a testa quadra con dado a vite esagonale e foro per la copiglia per forni modello Taddei N. II	»	1	40	id.
»	272	Chiavette con copiglia per forni modello Taddei N. I . . .	»	»	23	id.
»	273	Chiavette doppie da perni per forni modello Taddei N. II .	»	1	60	id.
»	274	Copiglie doppie da chiavarde, lunghezza mm. 45, per forni modello Taddei N. II . . .	»	»	30	id.
»	275	Copiglie doppie da tiranti, lunghezza mm. 70 per forni modello Taddei N. II	»	»	30	id.

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEGLI OGGETTI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
VI	276	Coreggie ferma fumaiolo per forni modello Taddei N. I. . . .	N°.	4	20	Aggiunta
»	277	Custodie da tende per forni modello Taddei	»	5	»	id.
»	278	Mattoni refrattari per forni modello Taddei N. I	»	1	20	id.
»	279	Manici per pale di ferro da infornare, per forni modello Taddei N. II.	»	2	00	id.
»	280	Manici per pale di legno da sfornare, per forni modello Taddei N. II	»	2	00	id.
»	281	Pale di legno da infornare per forni modello Taddei N. I . .	»	0	80	id.
»	282	Pale di ferro da infornare per forni modello Taddei N. II. .	»	6	50	id
»	283	Pale di legno da sfornare per forni modello Taddei N. II . .	»	8	00	id.
»	284	Paletti ferrati corti per tende da forni modello Taddei . . .	»	9	00	id.
»	285	Paletti ferrati lunghi per tende da forni modello Taddei . . .	»	10	00	id.
»	286	Perni con feritoia per forni modello Taddei N. II	»	1	00	id.
»	287	Pirometri per forni modello Taddei	»	65	00	id.
»	288	Raschiatoi d'acciaio per forni modello Taddei	»	2	20	id.
»	289	Sarte con gancio per tende da forni modello Taddei . . .	»	3	00	id.
»	290	Tende senz'armatura per forni modello Taddei	»	300	00	id.
»	291	Viti da metalli a testa tonda per forni modello Taddei N. I .	»	»	04	id.
»	292	Viti da metalli a testa accecata per forni modello Taddei N. II	»	»	04	id.
»	293	Viti da metalli a testa esagonale per forni modello Taddei N. II	»	»	04	id.
»	294	Forni locomobili areotermi modello Taddei N. I	»	4626	»	id.
»	295	Forni locomobili areotermi modello Taddei N. II	»	5040	»	id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **83**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (giubba di panno per la milizia territoriale alpina).** — 12 maggio.

A modificazione dell'*Atto* N. 19 di quest'anno il Ministero ha determinato che le giubbe di panno per la truppa della milizia territoriale alpina siano in tutto eguali a quelle dello esercito permanente e della milizia mobile, ad eccezione delle mostrine sul bavero, le quali, a vece di panno verde, dovranno essere di panno scarlatto, e dei fregi sugli spallini, che saranno di colore giallo.

Per agevolare la rinnovazione del fondo di giubbe della milizia territoriale distribuendole ai soldati alpini dell'esercito permanente sotto le armi, il Ministero determina che le medesime siano tenute in magazzino senza mostrine, salvo a conservare anche di queste il numero necessario per applicarle sul bavero al momento del bisogno.

Al § 34 dell'istruzione sulla divisa della truppa saranno in conseguenza recate le opportune varianti, modificando le indicazioni contenute nella Tabella A per quel che concerne le giubbe della milizia territoriale alpina, e variando altresì a pagina 54 il conto di costruzione delle giubbe stesse conformemente ai seguenti conti di costruzione che pure vi dovranno essere inseriti.

CONTO *della giubba di panno senza mostrine per alpini*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto m. 1,30 . .	9	50	1	215	11	543
Panno nero » 1,30 . .	9	50	»	072	»	684
Panno verde » 1,30 . .	9	50	»	049	»	466
Panno scarlatto » 1,30 . .	9	50	»	093	»	884
Tela in cotone bianco, basino, colorata in bigio alta m. 0,62. .	»	60	2	280	1	368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	050	»	035
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria al cento.	1	20	N	10	»	120
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria, al cento.	»	80	»	2	»	016
Stellette di divisa al paio. . . .	»	08	P	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	850
Prezzo di costo. . . L.					17	046
Prezzo di conteggio . L.					17	10

CONTO *delle mostrine (verdi o rosse) della giubba di panno per alpini.*

Panno verde o scarlatto alto m. 1,30	9	50	»	015	»	142
Mano d'opera per taglio	»	»	»	»	»	020
Prezzo di costo. . . L.					»	162
Prezzo di conteggio . L.					»	17

COSTO *dell'attaccatura delle mostrine (per ogni paio)* L. 0,33

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta), un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta verde per la punteggiatura delle manopole.

Conto riassuntivo.

Giubba senza mostrine (prezzo di costo)	Lire	17,046
Mostrine di panno verde o scarlatto (id.)	»	0,162
Attaccatura delle mostrine	»	0,330
Totale	**Lire**	**17,538**

Prezzo di conteggio della giubba completa Lire 17,60.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1886. — Tip. C. Voghera.

231

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio.

MAGGIO 16. — Modificazione ai pantaloni di panno per carabinieri a cavallo. — Varianti all'istruzione sulla divisa ed al modello per gl'inventari, *pag.* 289.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 292.
» 19. — Acquisto di pubblicazioni militari, *pag.* 293.
» 19. — Istruzione sul puntamento e tiro dell'artiglieria. Puntatori scelti, *pag.* 295.
» 20. — Raccolta delle disposizioni del *Giornale Militare* dal 1831 al 1860, *pag.* 295.

Atto N. **84.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazione ai pantaloni di panno per carabinieri a cavallo. — Varianti all'istruzione sulla divisa ed al modello per gl'inventari.** — 16 maggio.

Il Ministero della guerra ha determinato che nei pantaloni sia di panno turchino che di panno bigio per carabinieri a cavallo, in luogo degli attuali sottopiedi con due bottoni e due fibbie, siano sostituiti sottopiedi con quattro bottoni gemelli, a somiglianza di quelli in uso per i pantaloni delle armi a cavallo.

Siffatta modificazione è applicabile soltanto ai pantaloni da farsi confezionare in avvenire, e non sarà attuata in quelli che ora sono in magazzino od in distribuzione.

Le varie legioni di carabinieri reali invieranno alla direzione dell'opificio di arredi militari in Torino i propri campioni di pantaloni di panno bigio e di panno turchino per carabinieri a cavallo, ond'essere modificati in conformità di quanto è detto di sopra e poscia restituiti.

In conseguenza della innovazione superiormente approvata, ai §§ 19 e 22 dell'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, si apporteranno le varianti qui appresso specificate:

Pag. 62. Il 3° periodo viene così trasformato:

« Al fondo di ogni gambale, tanto dalla parte esterna quanto dalla parte interna, sono due occhielli con sottostante rinforzo di pelle di montone marocchinata per dar passaggio ai bottoni gemelli dei sottopiedi ».

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 20, *Atto* N. 80. — Alla penultima riga del 3° alinea del N. 54, dopo la parola: *lagunare*, aggiungasi: , *ferrovieri, telegrafisti.*

Pag. 66 CONTO *dei pantaloni di panno bigio per carabinieri a cavallo* (1).

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Pantaloni con bande		Pantaloni con filettatura	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno bigio alto m. 1,30	6 90	1 220	8 418	1 220	8 418
Panno turchino » 1,30	9 50	0 160	1 520	» 040	» 380
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62	» 60	1 080	» 648	1 080	» 648
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65.	» 70	0 130	» 091	0 130	» 091
Sottopiedi di cuoio annerito	» 25	P. 1	» 250	P. 1	» 250
Bottoni gemelli d'ottone, al cento	5 »	N. 8	» 400	N. 8	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	» »	» »	1 900	» »	1 500
Prezzo di costo L.			13 227		11 687
Prezzo di conteggio L.			13 30		11 70

(1) Veggansi le avvertenze a pag. 5.
(2) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito, 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle sotto gli occhielli al fondo dei gambali ed una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

Pag. 67 CONTO *dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo* (1).

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Pantaloni con bande				Pantaloni con filettatura			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto m. 1,40	10	70	1	180	12	626	1	180	12	626
Panno scarlatto » 1,48	14	»	»	136	1	904	»	035	»	490
Tela in cotone bianca (basino) colorato in bigio, alta m. 0,62	»	60	1	080	»	648	1	080	»	648
Tela in filo liscivata alla piana, alta da m. 0,64 a 0,65	»	70	»	130	»	091	»	130	»	091
Sottopiedi di cuoio annerito	»	25	P.	1	»	250	P.	1	»	250
Bottoni gemelli d'ottone, al cento	5	»	N.	8	»	400	N.	8	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	»	»	»	»	2	400	»	»	1	690
Prezzo di costo				L.	18	319			16	195
Prezzo di conteggio				L.	18	40			16	20

(1) Veggansi le avvertenze a pag. 5.
(2) Nella fornitura sono compresi N. 9 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, 4 rinforzi di pelle per gli occhielli al fondo dei gambali, una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita e la seta scarlatta per la cucitura delle bande.

Analógamente nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi s' introdurranno le seguenti varianti:

1°	315	Pantaloni di panno bigio con bande per carabinieri a cavallo.	N.	13	30	Variante
»	316	Pantaloni di panno bigio con pistagne per carabinieri a cavallo	»	11	70	id.
»	317	Pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a cavallo	»	18	40	id.
»	318	Pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a cavallo. . .	»	16	20	id.

Il Ministro — FERRERO.

N. 85. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 18 maggio.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte al modello per gl'inventari ed alle avvertenze dell'estratto.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a centesimi 15, quello complessivo dei foglietti centesimi 5.

Ai corpi ed uffici descritti nell'*Atto* N. 249 inserito nel giornale militare, anno 1882, sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio, ai prezzi sopra indicati, una copia del fascicolo ed una copia di foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari, tanto dei fascicoli quanto dei foglietti, che potranno occorrere ai predetti corpi ed uffici oltre la copia suddetta e per uso particolare agli ufficiali.

Il Ministro — FERRERO.

N. **86.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Acquisto di pubblicazioni militari.** — 19 maggio.

D'ora in avanti i comandi, i corpi e gli uffici militari, non aventi stanza in Roma, ai quali occorra acquistare pubblicazioni militari edite in detta città tanto per gli ufficiali quanto per individui di truppa dipendenti da essi, ne rivolgeranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, tranne che nell'avviso di pubblicazione non sia altrimenti fissato.

Ricevuta la richiesta l'ufficio oradetto inviterà l'editore a soddisfarla colla possibile sollecitudine.

I comandi, corpi ed uffici di stanza in Roma, acquisteranno le pubblicazioni militari, loro occorrenti, direttamente dall'editore.

Gli ufficiali in congedo i quali desiderano provvedersi delle pubblicazioni suddette, ne faranno domanda al comando del distretto militare nella cui circoscrizione trovansi domiciliati.

Il prezzo dei libri non dovrà, in nessun caso, essere diverso da quello fissato dal Ministero nell'avviso di pubblicazione.

Le richieste all'ufficio sumentovato saranno compilate conformi al seguente modulo.

L'*Atto* N. 184 del 1879 è abolito.

Il Ministro — Ferrero.

N. . . . del protocollo

Al Sig. Direttore dell'ufficio d'amministrazione
di personali militari vari
ROMA

(1)

SI RICHIEDE *l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per l'acquisto delle pubblicazioni seguenti:*

Comando, corpo (o distaccamenti) ufficio, ecc. cui dev'esser fatta la spedizione	Residenza	Titolo delle pubblicazioni	Volume unico	Numero delle copie che si richiedono: Parte 1ª	Parte 2ª	Volume 1°	Volume 2°	Tomo 1°	Tomo 2°	Tomo 3°	Indicazione della disposizione che ne prescrive la pubblicazione
1	2	3	4	5		6		7			8
Comando del reggimento.	Brescia	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria od il genio (*)	10	»	»	»	»	»	»	»	Atto N. 226 del 1883
Id.	Id.	Istruzione per l'ammaestramento tattico per le truppe di fanteria (*)	15	»	»	»	»	»	»	»	Atto N. 94 del 1872
Id.	Id.	Istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia	20	»	»	»	»	»	»	»	Atto N. 20 del 1884
Id.	Id.	Regolamento pel servizio territoriale	»	»	»	»	10	18	»	»	Atto N. 221 del 1883
Id.	Id.	Istruzione per la mobilitazione e la formazione di guerra	»	»	»	»	»	»	15	»	40	Atto N. 192 del 1883 e 57 del 1885
Distaccamento.	Chiari	Regolamento di servizio in guerra	»	15	18	»	»	»	»	»	»	Atto 45-1881 e 242-1882
Id.	Id.	Allegato al regolamento di disciplina militare 7, 8, 9 e 10	25	»	»	»	»	»	»	»	»	Atto N. 53 del 1884

A . . . addì . . . . . 18 . .

Il(2) . . . . . .

(in mezzo foglio di carta protocollo)

AVVERTENZA

Occorrendo ad un comando, corpo od ufficio di fare la richiesta per un altro comando, corpo od ufficio, si compileranno tante richieste separate quanti sono i comandi, i corpi e gli uffici cui devono essere spedite le pubblicazioni militari.

(*) Non omettere l'indicazione dell'arma cui si riferisce il regolamento o l'istruzione.
(1) Comando, corpo, ufficio ecc.
(2) Grado e firma di chi fa la richiesta.

N. **87.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul puntamento e tiro dell'artiglieria — *puntatori scelti*.** — 19 maggio.

Al § 72 dell'istruzione sul puntamento e tiro dei cannoni da campagna ed al § 133 dell'istruzione sul puntamento e tiro dell'artiglieria d'assedio (volume VII, titoli 4° e 5° delle istruzioni pratiche dell'artiglieria) si deve sostituire il seguente:

I puntatori scelti vengono posti all'ordine del giorno reggimentale e ricevono un distintivo ed un certificato conformi ai modelli stabiliti. Per essi invece di *buon puntatore* nelle note caratteristiche del foglio matricolare si scriverà: *puntatore scelto*.

I puntatori scelti concorrono all'esame anche negli anni successivi e poichè non vi devono essere più di tre puntatori scelti per ogni classe, così fra i sei concorrenti di ogni classe anziana vi saranno i puntatori scelti dell'anno precedente e tre nuovi concorrenti.

Ai puntatori scelti sarà per cura del consiglio d'amministrazione permanente concesso un premio di L. 0,05 per ogni giornata di presenza al corpo, da pagarsi cinquinalmente insieme col soldo.

Il puntatore scelto che riesce vincitore nei concorsi successivi viene riconfermato tale e continua ad aver diritto al premio; se non riesce vincitore conserva soltanto il distintivo e perderà anche questo se all'esame non viene classificato *buon puntatore*.

In caso di richiamo di classi i puntatori scelti con diritto al premio non potranno essere in numero maggiore di tre per classe in ogni batteria o compagnia.

I puntatori scelti non potranno essere addetti a cariche speciali permanenti (trombettieri, sellai, allievi trombettieri, allievi sellai, allievi maniscalchi, attendenti, piantoni fissi ecc.).

Il Ministro — Ferrero.

N. **88.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle disposizioni del *Giornale Militare* dal 1831 al 1860.** — 20 maggio.

Per il fatto della costituzione che avverrà fra breve dei nuovi comandi, corpi ed uffici, portati dalla legge sull'ordinamento del regio esercito in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª),

ai quali non si avrebbe avuto modo di somministrare le serie complete del *Giornale Militare*, loro occorrenti, e nella considerazione che dall'anno 1831 (da cui ha principio il *Giornale Militare*) al giorno d'oggi moltissime sono le disposizioni non più in vigore, a cagione dei mutati ordinamenti, e non pochi conseguentemente i volumi che arrecano ai corpi un inutile ingombro, specie nei cambiamenti di stanza, si rese manifesta la convenienza di una revisione del giornale stesso, allo scopo di sceverare le disposizioni oramai abolite da quelle che ancora sono da conservarsi.

Il Ministero ha pertanto stabilito di compiere una tale revisione.

Non potendosi peraltro ciò fare in breve spazio di tempo, fu necessario dividere siffatto lavoro in diversi periodi, il primo dei quali comprenderà in una speciale pubblicazione la materia riguardante gli anni dal 1831 al 1860 inclusivamente. Questa pubblicazione consterà di due parti; l'una contenente i *documenti storici*, l'altra le *disposizioni ancora in vigore*.

Percorrendo le pagine che racchiudono gli ordinamenti militari di quei sei lustri, l'animo di tanto in tanto è attratto ora dalla saviezza dei provvedimenti, ora dalla elevatezza e nobiltà dei sentimenti che li dettarono, e nasce spontaneo il pensiero di conservare in tutti i corpi le memorie non solo dell'andamento storico relativo all'esercito, ma altresì delle cagioni e dei modi con cui si svolsero e procedettero gli ordinamenti stessi per servire, all'occorrenza, di studio e di norma nella trattazione delle questioni riflettenti il loro successivo sviluppo.

Tanto tesoro di massime, di precetti, di consigli non poteva adunque non essere, almeno in parte, riprodotto nella nuova pubblicazione, per mantenere ognora vivi nell'esercito italiano il sentimento della rigorosa disciplina, la religione del dovere ed i gloriosi ricordi di valore segnalati in quella preziosa raccolta.

Da questi intendimenti ebbe origine l'idea di formare la *parte storica*, la quale sarà continuata con la pubblicazione concernente gli altri periodi dal 1860 in poi.

La *parte storica* potrà inoltre con molta utilità concorrere alla educazione morale del soldato, formando argomento di quelle istruzioni che a tal uopo devono i comandanti di compagnia impartire personalmente ai loro dipendenti.

Essa si divide come segue:

I. *Proclami, ordini del giorno, ecc.*;

II. *Campagne di guerra, armistizi, ecc.*;
III. *Costituzione del Regno d'Italia*;
IV. *Formazione ed ordinamento dei corpi*;
V. *Disciplina militare*;
VI. *Cose varie.*

In quanto alle disposizioni tuttora in vigore esse saranno classificate nelle stesse *rubriche* che furono adottate per la parte 1ª del *Giornale Militare.* In esse però non sono comprese le materie che formano oggetto di allegati al regolamento di disciplina militare.

Tanto la parte storica, quanto la parte contenente le disposizioni ancora in vigore saranno fra poco mandate per le stampe e con la loro pubblicazione si intenderà abolito il *Giornale militare* dal 1831 al 1860 inclusivamente; epperò i corpi, ricevuta la nuova raccolta, verseranno al distretto della rispettiva sede i volumi di esso giornale corrispondenti agli anni sovramentovati.

Tutti i comandi di corpo e gli uffici con sede stabile conserveranno un'intiera serie dell'antico *Giornale Militare* per essere consultata in ogni occorrenza, e verseranno quelle eccedenti al distretto viciniore.

I comandi, corpi ed uffici dovranno acquistare la nuova raccolta nello stesso numero di esemplari stabilito per le dispense del *Giornale Militare.*

Questo Ministero si riserva di far conoscere il prezzo di ciascun esemplare della raccolta surricordata.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip C. Voghera.

DISPENSA 23ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 maggio.

MAGGIO 23. — Disposizioni relative ai militari arruolati volontari d'un anno a senso della legge 19 luglio 1871, che prestarono servizio nelle armi d'artiglieria, del genio o di cavalleria, *pag.* 299.
» 23. — Nomine di cavalieri scelti, *pag.* 300.
» 23. — Istituzione dei barcaiuoli scelti, *pag.* 300.
» 25. — Passaggio effettivo ai distretti militari di Palermo e di Messina degli uomini di 1ª categoria delle classi anziane di milizia mobile dei reggimenti d'artiglieria appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia, *pag.* 302.
» 25. — Nuovo modello per il versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno, *pag.* 304.
» 26. — Passaggio di compagnia dei caporali retrocessi, *pag* 306
» 26. — Disinfezione di oggetti di bardatura, in caso di malattie contagiose nei quadrupedi presso i corpi delle armi a cavallo, *pag.* 306.
» 26. — Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Ammaestramento dei cavalli di rimonta — Compendio d'ippologia, *pag.* 308.

Atto N. **89.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Disposizioni relative ai militari arruolati volontari d'un anno a senso della legge 19 luglio 1871, che prestarono servizio nelle armi d'artiglieria, del genio o di cavalleria.** — 23 maggio.

Trovansi attualmente in forza presso i distretti dei militari di 2ª categoria, provenienti dai volontari d'un anno arruolati sotto l'impero della legge 19 luglio 1871, ed appartenenti a classi tutt'ora ascritte alla milizia mobile, i quali prestarono l'anno di servizio effettivo, nelle armi d'artiglieria, del genio o di cavalleria.

Ritenuta l'opportunità di potere, in caso di chiamata alle armi, impiegare tutti questi militari nel servizio speciale dell'arma da cui provengono, tanto più che la maggior parte di essi si trovano ora rivestiti del grado di sergente, che deve esser stato loro conferito a mente dell'*Atto* N. 56 del corrente anno, il Ministero determina quanto in appresso:

1° Quelli dei detti militari di 2ª categoria, i quali fecero l'anno di volontariato nelle armi d'artiglieria o del genio, verranno dai distretti militari trasferiti effettivi, sotto la data del 30 giugno p. v., nella milizia mobile di quel reggimento d'artiglieria o del genio, al quale si trovano già assegnati gli uomini di 2ª categoria delle varie classi, che ricevettero l'istruzione per dette armi, senza tener conto delle attuali tabelle di reclutamento.

2° Quelli invece dei militari in questione, i quali fecero l'anno di volontariato in cavalleria, continueranno bensì a rimanere effettivi ai distretti, ai quali attualmente trovansi in forza, ma dovranno dai distretti stessi essere tenuti in evidenza sovra di un apposito ruolino a parte, affinchè possano all'occorrenza venir impiegati in servizi più corrispondenti all'istruzione da essi ricevuta, e quando poi verranno trasferiti alla milizia territoriale, essere utilizzati nella requisizione de' quadrupedi, presso le commissioni come scritturali ecc., ecc.

Il Ministro — FERRERO.

N. **90.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Nomine di cavalieri scelti.** — 23 maggio.

A maggiore schiarimento di quanto prescrive l'*Atto* N. 442 del 1883 circa i cavalieri scelti, questo Ministero determina che, la loro nomina si effettui ogni anno nella seconda metà del mese di maggio e che il premio di cui al N. 10 del precitato *Atto* decorra dal 1° del mese di giugno successivo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **91.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Istituzione dei barcaiuoli scelti.** — 23 maggio.

Questo Ministero nell'intento di sviluppare maggiormente l'emulazione fra gli individui di truppa del 1° reggimento del genio (pontieri), è venuto nella determinazione d'istituire i *barcaiuoli scelti* presso il reggimento stesso.

Le norme da seguirsi per la nomina dei barcaiuoli scelti sono le seguenti:

1° Il numero dei barcaiuoli scelti è stabilito in ragione di non più di sei, fra caporali e soldati, per ogni compagnia pontieri e di non più di otto per ogni compagnia lagunari;

2° Per conseguire la nomina a barcaiuolo scelto, i proposti dai singoli comandanti di compagnia, verranno assoggettati ad esperimento innanzi ad apposita commissione:

Per le compagnie pontieri la commissione, presieduta dal comandante del reggimento e costituita da tutti gli ufficiali superiori e capitani della specialità, presenti alla sede del corpo, si riunirà annualmente alla sede stessa: in tale commissione fungerà da segretario il capitano meno anziano.

Per le compagnie lagunari la commissione, presieduta dal comandante del reggimento e costituita dal comandante la brigata e dai capitani della specialità, si riunirà, pure annualmente, in Venezia; in questa commissione un tenente fungerà da segretario;

3° Non potranno essere proposti per l'esperimento, quelli che contano meno di sei mesi di effettivo servizio presso le compagnie e quelli che non sono ascritti almeno alla 3ª classe di nuoto;

4° La commissione procedendo per eliminazione, farà la scelta dei migliori barcaiuoli fra i proposti di ogni compagnia, e quindi, seguendo lo stesso procedimento, farà la cernita fra gli scelti di tutte le compagnie;

5° L'esperimento al quale dovranno sottoporsi i militari proposti per barcaiuoli scelti verserà: pei pontieri, sulla scuola del barcaiuolo ed ancoraggio e, pei lagunari, sulla scuola del barcaiuolo e sulla scuola di vela;

6° In caso di parità di merito fra più barcaiuoli si darà la preferenza ai migliori nuotatori;

7° Ogni anno non più tardi del 1° agosto dovrà essere annunziata all'ordine del giorno la nomina o conferma dei barcaiuoli scelti.

A ciascun barcaiuolo scelto sarà rilasciato un distintivo ed un certificato conformi ai modelli stabiliti;

8° Il barcaiuolo scelto nominato o confermato tale, conserverà la qualità e il distintivo finchè rimane in servizio effettivo od in congedo illimitato.

La perdita del distintivo pel barcaiuolo scelto potrà avvenire solo pei seguenti motivi:

a) Quando il barcaiuolo scelto non meriti la conferma nella sua qualità;

b) Pel passaggio ad altro corpo o ad altra specialità;

c) Per cattiva condotta.

9° Ai barcaiuoli scelti sarà per cura del consiglio d'amministrazione permanente concesso a carico della massa generale uomini, un premio di L. 0,05 per ogni giornata di presenza al corpo da pagarsi cinquinalmente assieme col prestito.

Quando i militari, cui è stata conferita la nomina o conferma a barcaiuolo scelto, debbano recarsi in congedo nel corso del trimestre in cui ebbe luogo la nomina stessa, invece del premio sovrastabilito se ne corrisponderà loro, all'atto del licenziamento, uno di L. 5,00.

Disposizioni speciali pei sottufficiali.

Il numero dei sottufficiali, ai quali può essere conferita la nomina di barcaiuolo scelto è stabilito in ragione di uno, per ogni compagnia pontieri, e di due, per ogni compagnia lagunari.

Per conferire la nomina di barcaiuolo scelto ai predetti graduati, le commissioni, composte come al N. 2 delle presenti norme e colle stesse modalità stabilite pei caporali e soldati, sottoporranno ad esperimento i sottufficiali proposti dai singoli comandanti di compagnia.

Ai sottufficiali non si concederà il premio stabilito per gli altri barcaiuoli scelti, ma solo il certificato ed il distintivo.

Il Ministro — FERRERO.

N. 92. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Passaggio effettivo ai distretti militari di Palermo e di Messina degli uomini di 1ª categoria delle classi anziane di milizia mobile dei reggimenti di artiglieria appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia.** — 25 maggio.

In esecuzione dell'articolo 80 della legge 29 giugno 1882 per l'ordinamento del regio esercito e dei §§ 26 e 34 della Istruzione del 13 maggio 1883 (*Atto* N. 103) per l'ordinamento della milizia mobile, fu già provveduto da questo Ministero nel giugno dello scorso anno pel primo impianto della brigata speciale d'artiglieria da campagna dell'isola di Sicilia, nonchè delle due compagnie d'artiglieria da fortezza per l'isola stessa.

Tale primo impianto venne effettuato con uomini di 1ª categoria delle classi 1851 e 1852 presso i distretti militari di Palermo e di Messina, i quali distretti, da quanto si rileva dai §§ 33 e 36 dell'*Atto* N. 103 sovraccennato, sono rispettivamente centro di formazione e d'amministrazione del proprio reparto di milizia mobile d'artiglieria e funzionar debbono, per tale servizio, come corpo, il primo, per la brigata speciale d'artiglieria da campagna, e l'altro per le due compagnie d'artiglieria da fortezza.

Volendo dare un'assetto stabile a questo servizio e stante l'imminente passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª categoria della classe 1851 ho determinato:

1° Che da ciascun reggimento d'artiglieria da campagna nei quali trovansi ascritti militari di 1ª categoria della classe

1853 appartenenti per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia, siano fatti transitare col giorno 30 giugno prossimo venturo i militari stessi al distretto militare di Palermo per far parte della brigata speciale di milizia mobile d'artiglieria;

2° Che tutti i reggimenti d'artiglieria da fortezza trasferiscano al distretto militare di Messina, ed alla data stessa, i militari della suddetta classe e categoria, i quali appartenendo per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia debbono far parte delle due compagnie di artiglieria speciali di milizia mobile;

3° Ciascun anno allorchè la classe più anziana verrà trasferita alla milizia territoriale, il Ministero disporrà perchè siano fatti transitare ai distretti di Palermo o di Messina, i militari d'artiglieria ascritti alla 1ª categoria della classe successiva a quella che già vi passò e che appartengono per fatto di leva ai distretti dell'isola di Sicilia;

4° Non appena il Ministero avrà annualmente determinato tali passaggi, tutti i reggimenti d'artiglieria trasmetteranno in tempo al distretto militare di Palermo, ed a quello di Messina, tutti i documenti prescritti pei passaggi di corpo, affinchè il movimento ordinato possa aver luogo nel giorno indicato;

5° Gli stessi reggimenti d'artiglieria poi daranno contemporaneamente avviso ai distretti di reclutamento dei passaggi dei suddetti militari, giacchè questi distretti devono sempre, quali circoli di leva, tenere in forza sui propri ruoli, modello N. 7, i militari di cui si tratta;

6° Il distretto militare di Palermo, e quello di Messina, ciascuno pel proprio reparto di milizia mobile d'artiglieria, tengono un distinto ruolo, modello N. 8, in analogia di quanto già praticano i reggimenti d'artiglieria per la propria milizia mobile, a senso del N. 101 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito;

7° Annualmente, a movimento compiuto, e non più tardi del 1° agosto, il distretto militare di Palermo, nonchè quello di Messina, ciascuno pel proprio reparto di milizia mobile d'artiglieria, trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) una situazione numerica dei militari stati trasferti al rispettivo reparto speciale, coll'indicazione del distretto di leva cui essi appartengono e del reggimento d'artiglieria che ne effettuò il passaggio.

In tale situazione il distretto militare di Palermo distinguerà i militari della compagnia treno dagli altri.

Il Ministro — FERRERO.

N. 93. — RECLUTAMENTO. — **Nuovo modello per il versamento della somma stabilita pei giovani che desiderano premunirsi per l'arruolamento volontario di un anno.** — 25 maggio.

Con l'*Atto* N. 72 del 1882 questo Ministero emanava apposite istruzioni affinchè il versamento nella cassa militare e nelle tesorerie provinciali del Regno, dei depositi per l'ammissione al premunimento pel volontariato di un anno, di cui al § 690 del regolamento sul reclutamento, fosse eseguito da persona avente la capacità giuridica, considerato che i giovani che chiedono la detta ammissione sono per la maggior parte minori di età e che nel caso assai probabile in cui debba poi essere provveduto alla restituzione del preaccennato deposito non potrebbe essere ad essi intestato il relativo ordine di pagamento.

Il Ministero però ha rilevato che nelle successive ammissioni al volontariato di un anno non sono state esattamente osservate le predette istruzioni, essendo stati accettati vaglia del tesoro rilasciati in nome dei giovani medesimi che intendevano premunirsi per il detto arruolamento.

Ad ovviare pertanto a tale inconveniente, e per rendere più spedito il corso delle operazioni relative alla restituzione di questi depositi, il Ministero stesso determina quanto appresso:

1° Alla richiesta modello N. 73 bis, stabilita con l'*Atto* preaccennato è sostituita quella unita al presente;

2° I comandanti dei distretti militari avranno cura che la compilazione di dette richieste sia fatta con la massima esattezza tenendo sempre presente il concetto suespresso;

3° I comandanti predetti al ricevere di un vaglia del tesoro dovranno subito accertarsi che esso corrisponda esattamente e rigorosamente alla richiesta modello N. 73 bis, da essi rilasciata, tanto nel nome del depositante quanto in quello del giovane che intende premunirsi pel volontariato, e quando ciò non fosse dovranno rifiutarlo restituendolo all'interessato perchè ne curi la sollecita rettificazione presso l'intendenza di finanza che lo emise.

Il Ministro — FERRERO.

MODELLO N. 73 *bis*
(§ 677 del Regolamento sul Reclutamento).

RICHIESTA *di emissione di Vaglia del Tesoro pel deposito di premunimento all'arruolamento volontario di un anno.*

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Il sottoscritto prega la Intendenza di Finanza di . . . . a voler disporre che nella dipendente Tesoreria sia ricevuta la somma di L. . . . . che sarà versata dal Signore [a] . . . . . figlio di . . . . . e ne sia emesso un vaglia del tesoro a favore del cassiere della Cassa Militare in Roma esigibile alla Tesoreria Centrale *per deposito di premunimento all'arruolamento volontario di un anno* del giovane Signore [b] . . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . del Comune di . . . . . Circondario di . . . . . .

A . . . . . .

Il Comandante del Distretto Militare di . . . . . .

(*a*) Cognome, nome e paternità di chi fa il versamento.
(*b*) Generalità del giovane che aspira al volontariato.

N. **94**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Passaggio di compagnia dei caporali retrocessi.** — 26 maggio.

Il § 740 del regolamento di disciplina prescrive che i caporali retrocessi vengano assegnati ad altra compagnia del corpo; se non che pei caporali appartenenti ai distretti che hanno una sola compagnia, o per quelli delle compagnie di sanità, ecc., l'eseguimento di tale prescrizione implica anche un passaggio di corpo, che non può esser fatto senza autorizzazione ministeriale.

In vista di ciò questo Ministero delega ai comandanti di corpo d'armata la facoltà di disporre, in tali casi, sulla proposta dei rispettivi comandanti e direttori di sanità, pel passaggio dei militari in questione ad altro distretto del corpo d'armata, od anche in altro territorio per le compagnie di sanità, d'accordo, in quest'ultimo caso, coll'altro comandante di corpo d'armata dal quale dipende la compagnia in cui saranno trasferiti.

Pel passaggio poi ad altra compagnia dei caporali retrocessi appartenenti alle compagnie di sussistenza, provvederà direttamente il presidente del consiglio d'amministrazione di queste compagnie, e per quelli appartenenti alle compagnie operai e veterani d'artiglieria provvederà, nello stesso modo il direttore territoriale d'artiglieria di Torino, qual presidente del consiglio d'amministrazione delle compagnie stesse.

Il Ministro — FERRERO.

N. **95**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Disinfezione di oggetti di bardatura, in caso di malattie contagiose nei quadrupedi presso i corpi delle armi a cavallo.** — 26 maggio.

Verificandosi presso i corpi delle armi a cavallo il bisogno di ricorrere alla disinfezione di oggetti di bardatura nei casi in cui si manifestano in proporzioni alquanto estese delle malattie contagiose nei quadrupedi, questo Ministero riconobbe la convenienza di adottare un processo di disinfezione che avesse la qualità di non alterare gli oggetti da disinfettarsi, e di prescriverne l'applicazione in ogni circostanza presso i corpi suddetti, salvo i casi in cui dalle disposizioni in vigore sia tassativamente prescritto di operare la distruzione degli oggetti stessi di bardatura.

Fra gli agenti antisettici od antivirulenti, esclusi quelli che richiedono un trattamento per immersione o per aspersione, perchè di meno facile applicazione, fu riconosciuto che l'acido solforoso, ottenuto per combustione del zolfo nell'aria risponde meglio di qualunque altro fra quelli destinati ad agire per fumigazione, perchè è di facile e poco costosa produzione e perchè essendo antisettico potentissimo, pure non reca alcun nocumento alle sostanze sulle quali deve esercitare la sua azione.

Questo Ministero pertanto prescrive che d'ora in avanti si debba impiegare come disinfettante degli oggetti di bardatura il gaz acido solforoso, attenendosi nel processo delle singole operazioni alla seguente:

Istruzione.

1. La disinfezione degli oggetti di bardatura si opererà in una camera che abbia una capacità variabile fra 50 e 100 metri cubi, e che sia suscettibile di essere chiusa ermeticamente.

2. Gli oggetti di bardatura da disinfettarsi si disporranno preferibilmente sospesi su corde, in modo che non sieno a contatto fra loro e lasciando lungo le pareti della camera uno spazio vuoto nel quale possa comodamente circolare un uomo.

Le coperte sotto-sella di lana si sospenderanno pure su corde, completamente spiegate, avvertendo che i loro lembi inferiori si trovino bastantemente sollevati dal suolo della camera.

Se gli oggetti venissero accatastati gli uni sugli altri, il gaz non potrebbe inviluppurli interamente e la disinfezione si effettuerebbe in modo imperfetto.

3. A ciascun angolo della camera si collocheranno dei fornelletti di terra sui quali saranno disposti dei piattini di ferro o di ghisa destinati a contenere dello zolfo in pezzi.

È noto che l'efficacia antisettica del gaz acido solforoso aumenta notevolmente quando esso sia impregnato di umidità. Si aggiungerà pertanto nei piattini una quantità di acqua di peso non superiore a quello della metà dello zolfo.

4. Per una perfetta disinfezione occorrono da 20 a 25 grammi di zolfo per ogni metro cubo di ambiente, ossia da 2 a 2,5 Kg. di zolfo per una camera della capacità di 100 metri cubi.

5. I fornelletti saranno alimentati con carbone. Si avrà cura di attivare nello stesso tempo la combustione di tutti quattro i fornelletti in modo che avvenga pure contemporaneamente la fusione dello zolfo nei quattro piattini.

Conviene avvertire che la combustione non abbia a compiersi troppo lentamente perchè allora il gaz solforoso, il quale è più pesante dell'aria, si genererebbe a poco a poco e non si formerebbe in colonna vorticosa per poter salire sino agli strati superiori della camera, e conseguentemente la combustione si arresterebbe per mancanza di ossigeno atmosferico.

6. Gli individui incaricati dell'operazione, appena si saranno assicurati che lo zolfo entra in fusione e che i fornelletti sono bastantemente alimentati, usciranno dalla camera, e procureranno di chiuderla ermeticamente affine di impedire la sfuggita del gaz acido solforoso che si va sviluppando. Si otterrà una completa chiusura della camera incollando alle fessure delle liste di carta o conficcandovi della stoppa.

7. A capo di sei o sette ore si potrà ritenere ultimato il processo disinfettante. Allora si apriranno le porte e le finestre della camera e quando per la ventilazione avvenuta l'atmosfera della camera sarà diventata respirabile, si asporteranno gli oggetti considerandoli disinfettati.

La colonna di vapore acquoso e di gaz solforoso che durante la combustione sale sino agli strati superiori, precipita sotto forma di rugiada su tutti gli oggetti contenuti nella camera e l'azione disinfettante del gaz è coadiuvata non solo dall'umidità, ma ancora dalla temperatura. Quest'ultima non supera nella maggior parte dei casi i 40 gradi centigradi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **96**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Ammaestramento dei cavalli di rimonta — Compendio di ippologia.** — 26 maggio.

È stato ristampato il Volume II, Titolo 3°, delle Istruzioni pratiche della artiglieria, *Ammaestramento dei cavalli di rimonta — Compendio d'ippologia.*

I comandi, i corpi ed uffici i quali avessero bisogno di copie di detta istruzione sia per uso d'ufficio, sia per uso particolare del personale dipendente, ne dovranno far richiesta al Comitato d'artiglieria e genio, al quale faranno poi pervenire l'ammontare del numero di copie ricevute.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,60. Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di lire 1,20.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1881 — Tip. C. Voghera.

231

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 giugno.

APRILE 17. — Regio Decreto che approva le nuove condizioni generali per l'appalto dei lavori di competenza del genio militare, *pag.* 309.
MAGGIO 29. — Apertura delle nuove stazioni di Castellino-Tanaro e di Vignale, *pag.* 310.
» 29. — Apertura del nuovo tronco ferroviario Reggio Calabria-Villa S. Giovanni, *pag.* 312.
» 31. — Modificazioni al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880) e all'istruzione sul servizio del materiale gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882, *pag.* 313.
GIUGNO 2. — Variante all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883, *pag.* 318.
» 3. — Libri di testo che svolgono i programmi degli esami d'ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria, *pag.* 319.
» 4. — Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi, *pag.* 319.

Atto N. **97**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto che approva le nuove condizioni generali per l'appalto dei lavori di competenza del genio militare.** — 17 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 28 marzo 1880 che approva le condizioni generali dei capitolati tipi per lavori di conto del genio militare;

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrate necessarie alcune varianti ed aggiunte a talune delle condizioni generali dei capitolati ora detti, onde precisarne maggiormente la portata ed evitare, per quanto possibile, contestazioni colle imprese accollatarie dei lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione del comitato di artiglieria e genio (sezione genio) in data 14 dicembre 1883, N. 845, riguardante il progetto delle modificazioni da introdursi alle condizioni generali dei capitolati tipi pei lavori del genio militare;

Udito il Consiglio di Stato;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescrizioni e raccomandazioni dal medesimo fatte;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col Regio Decreto 28 marzo 1880, e depositate, in originale, presso l'archivio di Stato, e, per copia conforme, presso la corte dei conti del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. B. Le suaccennate condizioni generali sono state stampate separatamente.

N. **98**. — FERROVIE. — **Apertura delle nuove stazioni di *Castellino-Tanaro* e di *Vignale***. — 29 maggio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 20 andante mese vennero aperte all'esercizio delle ferrovie Alta Italia, la stazione di *Castellino-Tanaro*, fra *Ceva* e *Nielta* della linea *Torino-Savona* e quella di *Vignale* sita al punto di biforcazione delle linee *Novara-Gozzano* e *Novara-Romagnano*.

Epperlanto al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le seguenti aggiunte:

PARTE I.

Castellino Tanaro	5	Bra	46	S. Giuseppe-Cairo Savona. . . .	32 52
Vignale. . . .	8 71	Novara . . .	4 4		

Tavola N. 5.

Torino-Bra-Savona-Carrù-Mondovì.

Da Castellino-Tanaro	a Torino	Chil.	96
»	a Moncalieri . . .	»	88
»	a Trofarello . . .	»	83
»	a Villastellone . . .	»	76
»	a Carmagnola . . .	»	67
»	a Sommariva del Bosco	»	57
»	a Sanfrè	»	54
»	a Brà	»	46
»	a Cherasco	»	38
»	a Narzole	»	31
»	a Monchiero-Dogliani	»	26
»	a Favigliano . . .	»	20
»	a Carrù	»	15
»	a Bastia	»	20
»	a Mondovì	»	29
»	a Niella	»	6
»	a Ceva	»	6
»	a Sale	»	12
»	a Saliceto	»	20
»	a Cengio	»	23
»	a S. Giuseppe Cairo .	»	32
»	a Santuario	»	46
»	a Savona	»	52

Le Tavole n. 8 e n. 71 saranno sostituite dalle seguenti:

Tavola N. 8.

Novara-Gozzano.

Novara.						
4	Vignale.					
9	5	Caltignaga				
15	12	7	Momo.			
24	21	16	10	Cressa Fontaneto.		
31	28	23	16	7	Borgomanero.	
36	33	28	21	12	6	Gozzano.

Tavola N. 71.

Novara-Varallo.

Novara.						
4	Vignale.					
11	7	S. Bernardino.				
17	13	7	Briona.			
19	15	9	3	Fara.		
23	19	12	6	4	Sizzano.	
25	21	15	9	6	3	Ghemme.
30	26	20	14	11	8	5 Romagnano.

Il Ministro — FERRERO.

N. 99. — FERROVIE. — **Apertura del nuovo tronco ferroviario *Reggio Calabria-Villa S. Giovanni*.** — 29 maggio.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 19 andante mese venne aperto all'esercizio delle Ferrovie Meridionali il nuovo tronco *Reggio Calabria-Villa S. Giovanni* appartenente alla linea *Reggio-Castrocucco*, e fa parte delle ferrovie complementari dello Stato.

Eppertanto al prontuario militare pei viaggi in ferrovia e sui laghi attualmente in vigore si faranno le seguenti aggiunte:

PARTE I.

S. Caterina-Reggio . . .	77	Reggio-Calabria	4
Archi-Reggio.	77	Reggio-Calabria	6
Gallico	77	Reggio-Calabria	8
Catona	77	Reggio-Calabria	11
Villa S. Giovanni	77	Reggio-Calabria	15

PARTE III.

Tavola N. 77.

Reggio Calabria-Villa S. Giovanni.

Reggio-Calabria.					
4	S. Caterina-Reggio.				
6	3	Archi-Reggio.			
8	5	2	Gallico.		
11	8	5	3	Catona.	
15	11	9	7	4	Villa S. Giovanni.

Il Ministro — FERRERO.

N. **100**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880) e all'istruzione sul servizio del materiale gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882**. — 31 maggio.

Per effetto delle modificazioni apportate alla vigente legge sulla contabilità generale dello Stato con la legge 8 luglio 1883 N. 1455, (serie 3ª), inserta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno al N. 161 dell'11 luglio 1883, l'anno finanziario comincierà per l'avvenire il 1° luglio e terminerà col 30 giugno dell'anno seguente.

A termini dell'art. 16 della legge stessa, dovrà esser fatto, per l'esercizio finanziario, dal 1° gennaio al 30 giugno 1884, un bilancio di 6 mesi.

In conseguenza le amministrazioni militari dovranno al 30 giugno 1884 eseguire, per la gestione del 1° semestre corrente, tutte le operazioni contabili previste fin ora per la chiusura dei conti al 31 dicembre, ed opereranno le seguenti varianti:

Al Regolamento

pel servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880)

Pagina	Paragrafo	A linea	INVECE DELLE PAROLE	SOSTITUIRE LE PAROLE
6ª	11		Pel corso dell'anno	pel corso dell'anno finanziario
»	11		Entro il mese di dicembre	entro il mese di giugno
24	105	4ª	ogni cinque anni	ogni cinque anni finanziari
»	105	4ª	del 10 gennaio dell'anno in cui ha luogo	del 10 luglio dell'anno in cui ha luogo
28	129		sotto la data del 1° giorno dei mesi di gennaio–aprile –luglio–ottobre	sotto la data del 1° giorno dei mesi di luglio–ottobre –gennaio–aprile
62	312		di ciascun anno	di ciascun anno finanziario
79	400		si rinnovano ogni anno	si rinnovano ogni anno finanziario
85	426	9	una al principio di gennaio, l'altra ai primi di luglio	una al principio di luglio, l'altra ai primi di gennaio
88	443		nei trimestri precedenti dello stesso anno	nei trimestri precedenti dello stesso anno finanziario
89	444		si riferisca al 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno	si riferisca al 1° 2° e 3° trimestre dell'anno finanziario
»	445		prima del 31 dicembre	prima del 30 giugno
90	446		ai primi tre trimestri dell'anno	ai primi tre trimestri dell'anno finanziario
»	446		aprile o luglio od ottobre	ottobre o gennaio od aprile
94	454	ultimo aggiunto	al termine di ogni anno	al termine d'ogni anno finanziario
95	460		di gennaio o luglio	di luglio o di gennaio
98	471	1ª	per l'anno scaduto	per l'anno finanziario scaduto
»	471	*b*)	all'anno in corso	all'anno finanziario in corso
»	471	*d*)	per l'anno in corso	per l'anno finanziario in corso
99	471	*b*)	anno precedente	anno finanziario precedente
102	491		al fine dell'anno	al fine dell'anno finanziario
102	486		segue il corso dell'anno volgare	segue il corso dell'anno finanziario, il quale incomincia col 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
»	489		dal primo giorno dell'anno successivo	dal 1° giorno dell'anno finanziario successivo.
107	513	1ª	al primo d'ogni anno	al 1° d'ogni anno finanziario
108	513	ultimo	entro il mese di marzo	entro il mese di settembre

Pagina	Paragrafo	A linea	INVECE DELLE PAROLE	SOSTITUIRE LE PAROLE
108	515		al compiersi d'ogni anno	al compiersi d'ogni anno finanziario
117	545		dell'anno successivo o corrente	dell'anno finanziario successivo o corrente
125	586		di luglio o di gennaio	di gennaio o di luglio
127	601	1ª	al principio d'ogni anno	al principio d'ogni anno finanziario
»	601	1ª	al primo dell'anno corrente	al primo dell'anno finanziario corrente
»	601	2	dell'anno precedente	dell'anno finanziario precedente
»	602	3	al primo dell'anno	al primo dell'anno finanziario
»	602	5	alla fine dell'anno	alla fine dell'anno finanziario
128	603		entro il mese di febbraio	entro il mese di agosto
»	609		ed in ogni anno	e nel mese di agosto di ogni anno
137	655	3	entro tutto il mese di gennaio	entro tutto il mese di luglio
»	655	3	nell'anno scaduto	nell'anno finanziario scaduto
138	655	ultimo	nel corso dell'anno	nel corso dell'anno finanziario
139	659		del 31 dicembre	del 30 giugno
143	682	2	nel 4° trimestre d'ogni anno	nel 4° trimestre d'ogni anno finanziario
»	682	2	anno successivo	anno finanziario successivo
144	692	2	gennaio	luglio
146	693		dell'anno volgare	dell'anno finanziario.
»	699		dicembre	giugno
147	708	2	a tutto il 30 giugno e 31 dicembre	a tutto il 31 dicembre e 30 giugno
»	708	7	al 1° luglio ed al 1° gennaio	al 1° gennaio ed al 1° luglio
»	709		al 1° luglio ed al 1° gennaio	al 1° gennaio ed al 1° luglio
148	710	5	entro il mese di marzo	entro il mese di settembre
»	711	2	al 1° gennaio	al 1° luglio
»	711		al 1° gennaio	al 1° luglio
»	711	3	dell'anno 188....	dell'anno 1884-85
»	711	4	entro il mese di marzo	entro il mese di settembre
»	711	»	durante l'anno	durante l'anno finanziario
161	764		al 31 dicembre	al 30 giugno
»	764		nel corso di ciascun anno	nel corso di ciascun anno finanziario

N.B. In modo analogo saranno pure rettificati i modelli agli esempi pratici al regolamento.

All'istruzione sul servizio del materiale gruppo B presso i corpi in data 31 dicembre 1882.

Pagina	Paragrafo	A linea	INVECE DELLE PAROLE	SOSTITUIRE LE PAROLE
16	53bis			L'esercizio della contabilità in materia segue il corso dell' anno finanziario il quale comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.
22	83	1	al principio d'ogni anno	al principio d'ogni anno finanziario
»	»	»	del registro dell' anno scaduto	del registro dell' anno finanziario scaduto
»	83	3	entro il mese di febbraio	entro il mese di agosto
»	84	1	il carico al 1° dell'anno	il carico al 1° dell'anno finanziario
»	84	2	tenuto nell'anno scaduto	tenuto nell'anno finanziario scaduto
23	86		al compiersi d'ogni anno	al compiersi d'ogni anno finanziario
»	88		dell'anno scaduto - dell'anno nuovo	dell'anno finanziario scaduto — dell'anno nuovo finanziario
32	124		per tutto l'anno in cui . . .	per tutto l'anno finanziario in cui . . . .
36	144		che il suo carico al 1° gennaio 188...	che il suo carico al 1° luglio 18 ...
»	»		nel periodo dell' anno scaduto	nel periodo dell'anno finanziario 188... 188 ..
»	»		il conseguente carico risultante al 1° gennaio 18.....	il conseguente carico risultante al 1° luglio 188...
52	214		al primo giorno dell'anno successivo	al primo giorno dell'anno finanziario successivo.

Allegato C.

59	4	1	Spettano ogni anno	Spettano ogni anno finanziario
»	»	2	entro il mese di luglio	entro il mese di gennaio
»	»	»	del personale al 1° luglio	del personale al 1° gennaio
60	8		nel corso dell'anno	nel corso dell'anno finanziario
71	44		nel mese di gennaio di ogni...	nel mese di luglio di ogni....
»	45		entro il mese di luglio	entro il mese di gennaio

Pagina	Paragrafo	A linea	INVECE DELLE PAROLE	SOSTITUIRE LE PAROLE
77	45	2	per l'anno	per l'anno finanziario 188 .. 188...
80	1	*a*)	al principio di ogni anno	al principio d'ogni anno finanziario
»	1	*b*)	avvenute lungo l'anno	avvenute lungo l'anno finanziario
82	15		entro il mese di gennaio	entro il mese di luglio
»	16		nel mese di luglio	nel mese di gennaio
83	19		alla fine dell'anno	alla fine dell'anno finanziario
»	20		nel mese di luglio . . . nel 1° semestre dell'anno in corso	nel mese di gennaio . . nel 1° semestre dell'anno finanziario in corso

Allegato D.

84			Era il carico del consiglio al 1° gennaio 18.... Rimane il valore del carico al 1° gennaio 18....	Era il carico del consiglio al 1° luglio 18.... Rimane il valore del carico al 1° luglio 18....

Il Ministro — FERRERO.

N. **101**. — RECLUTAMENTO. — **Variante alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883**. — 2 giugno.

Al § 115 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito, stata modificata con l'*Atto* N. 76 del 1883, è sostituito il seguente:

§ 115. Le gratificazioni da accordarsi in occasione di congedo per rimando, nei casi previsti del § 723 del regolamento, non possono mai eccedere l'assegno di un anno e devono essere regolate nel modo seguente:

Un quarto dell'assegno di un anno, per quelli che hanno servito dai 10 ai 12 anni;

Due quarti dell'assegno di un anno, per quelli che hanno servito dai 12 ai 14 anni;

Tre quarti dell'assegno di un anno, per quelli che hanno servito dai 14 ai 16 anni;

Un anno intero d'assegno, per quelli che hanno servito dai 16 ai 18 anni;

Un quarto dell'assegno di un anno, pei ciechi di un occhio;

Due quarti pei ciechi di un occhio aventi l'altro minacciato, e per coloro che hanno un membro amputato od atrofizzato e per i semi-paralitici;

Tre quarti a coloro che trovansi in pericolo evidente di divenire ciechi d'ambo gli occhi;

Un intero anno d'assegno ai ciechi d'ambo gli occhi, a coloro che hanno più di un membro amputato od atrofizzato, ai paralitici ed a coloro in genere che risultino inabili a qualunque lavoro proficuo.

Non potranno fruire delle dette gratificazioni coloro che sono affetti da oftalmia blenorragica, a meno che questa sia stata inoculata per circostanze da loro indipendenti.

Le suddette gratificazioni dovranno essere corrisposte per l'intiera somma stata accordata, senza deduzione del debito di massa che il militare potesse avere all'atto del congedo, poichè qualora in tale circostanza risultasse debitore, il relativo importo gli dovrà essere condonato a carico dell'erario.

Il Ministro — FERRERO.

N. **102**. — SCUOLE MILITARI. — **Libri di testo che svolgono i programmi degli esami di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare ed al corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria.** — 3 giugno.

Per conseguire pienamente lo scopo assegnato ai programmi pubblicati coll'*Atto* N 89 del 1883, cioè di servire di traccia costante agli esaminandi ed agli esaminatori, non che d'imprimere nei corpi indirizzo uniforme all'insegnamento presso la scuola superiore dei sottufficiali, scuola di preparazione per l'ammissione ai corsi speciale e di contabilità, questo Ministero si è convinto della necessità di manuali o libri di testo che siano l'esatto svolgimento dei programmi anzidetti.

Epperò ha ravvisata l'opportunità di far compilare detti libri; questi essendo ora ultimati, ne prescrive col presente *Atto* l'adozione e ne ordina l'acquisto ai corpi, a spese delle rispettive masse, nella misura che segue:

Per ogni regg. di fanteria e bersaglieri, di ciascun libro copie		4
Per ogni reggimento alpini	»	» 5
Per ogni battaglione d'istruzione . .	»	» 1
Per ogni distretto militare	»	» 1
Per ogni reggimento di cavalleria .	»	» 3
Per ogni reggimento di artiglieria. .	»	» 5
Per ogni reggimento del genio . . .	»	» 5

Della pubblicazione e del prezzo di ciascun libro si darà avviso volta per volta nella 2ª parte del *Giornale Militare* ed i comandi dei corpi, per le copie ad essi prescritte e per quelle occorrenti ai propri dipendenti che desiderano acquistarle a loro conto, dovranno attenersi al prescritto dell'*Atto* N. 86 del corrente anno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **103**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi.** — 4 giugno.

Essendo esaurita l'ultima edizione del *Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi*, venne per cura del comando del corpo di stato maggiore compilato un nuovo Prontuario da sostituirsi a quello adottato con *Atto* N. 43 del 1881, il quale s'intende perciò abolito.

Il nuovo Prontuario si compone di 50 tavole poliometriche, 40 delle quali riferibili alla rete continentale, 3 alla rete Si-

ciliana, 1 alla rete Sarda, 2 alla rete Nord-Milano e 4 ai laghi di Como, Lecco, Maggiore, di Garda e d'Iseo.

Tutte le tavole sono riunite in un solo volume con una carta delle ferrovie e delle linee di navigazione.

Il Prontuario è compilato in modo che, all'apertura di una nuova linea ferroviaria, può essere tenuto al corrente mediante l'aggiunta delle stazioni della nuova linea colle rispettive distanze ad una delle tavole poliometriche, oppure mediante la ristampa della tavola medesima.

Il prezzo di ciascuna copia, compresa la carta, è di L. 2,35.

I comandi, corpi, uffici ecc. ecc., dovranno acquistare il nuovo Prontuario nello stesso numero di copie stabilito per le dispense del *Giornale Militare*.

Le richieste, nelle quali si potranno comprendere anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, si rivolgeranno al Comando del corpo di stato maggiore (I° riparto, IV ufficio).

Il pagamento potrà effettuarsi in contanti, con vaglia o francobolli o per mezzo di operazione di conto corrente.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 25ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno.

GIUGNO 6. — Apertura al servizio delle nuove stazioni di Pontida-Vanzago-Colorno, *pag.* 321.
» 6. — Cambiamento di denominazione delle stazioni di Montalto-Uffugo e di Marotta, *pag.* 323.
» 9. — Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari, *pag.* 323.
» 9. — Istituzione di una scuola magistrale militare di scherma in Roma, *pag.* 323.
» 10. — Regolamento sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 324.
» 10. — Modificazioni al N. 34 dell'*Atto* N. 238. dell'anno 1883, *pag.* 325.

Atto N. **104** — FERROVIE. — **Apertura al servizio delle nuove stazioni di Pontida-Vanzago-Colorno.** — 6 giugno.

Si rende noto alle autorità militari che il 1° giugno vennero aperte al pubblico servizio delle strade ferrate A. I. la stazione di *Pontida*, fra Cisano e Mapello della linea Bergamo-Lecco e quella di *Vanzago* fra Rho e Parabiago della linea Milano-Arona. Col successivo giorno 2 venne pure aperta quella di *Colorno*, del tronco Parma-Colorno, della nuova linea Parma-Brescia-Iseo.

Eppertanto al prontuario militare, attualmente in vigore si faranno le seguenti aggiunte.

PARTE I.

alla rispettiva lettera alfabetica

Pontida . . .	28	Bergamo. . . .	15	Calolzio	12
Vanzago. . .	17	Gallarate. . . .	23	Rho.	5
Colorno . . .	78	Parma.	16		

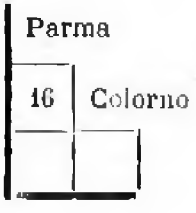
PARTE III.

Si aggiungerà alla tavola N. 23 la stazione di Pontida ed alla tavola N. 47 Vanzago, le quali distano dalle stazioni della rispettiva tavola come appresso:

Da Pontida	a	Rovato. .	Kil. 47	Da Vanzago	a	Milano .	Kil. 19
»		Conaglio .	» 45	»		Musocco .	» 13
»		Paratico .	» 47	»		Rho. . .	» 5
»		Capriolo .	» 44	»		Vanzago	» —
»		Palazzolo	» 37	»		Parabiago	» 5
»		Grumello	» 32	»		Legnano	» 11
»		Gorlago .	» 26	»		Busto-Arsizio. .	» 16
»		Seriate. .	» 19	»		Varese . .	» 42
»		Bergamo.	» 15	»		Gazzada.	» 38
»		Ponte San Pietro .	» 8	»		Albizzate	» 31
»		Mapello .	» 4	»		Gallarate	» 23
»		Pontida .	» —	»		Somma Lomb°.	» 31
»		Cisano . .	» 4	»		Vergiate.	» 34
»		Calolzio .	» 12	»		Sesto Calende .	» 40
»		Maggianico . .	» 15	»		Arona . .	» 49
»		Lecco . .	» 19				

Tavola N. 78.

Parma-Colorno.



Il Ministro — Febbraro.

N. **105**. — FERROVIE. — **Cambiamento di denominazione delle stazioni di *Montalto-Uffugo* e di *Marotta*.** — 6 giugno.

Si comunica alle autorità militari il cambiamento di nome della stazione di *Montalto Uffugo* in quello di *Montalto-Rose* e della stazione di *Marotta* in quello di *Marotta-Mondolfo*.

Eppertanto si dovrà correggere in conformità il prontuario militare in uso.

Il Ministro — FERRERO.

N. **106**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento pei lavori di piccola manutenzione degli immobili militari.** — 9 giugno.

Il Regolamento del 1° settembre 1881 sull'amministrazione degli immobili dipendenti dal Ministero della guerra sarà abrogato col 1° luglio 1884, e contemporaneamente entrerà in vigore il Regolamento del 1° maggio 1884 per la piccola manutenzione degli immobili militari già pubblicato.

Ogni comando od ufficio militare ed ogni reggimento dovrà acquistare sul proprio assegno per le spese di cancelleria o a carico della massa generale uomini il numero di copie del nuovo Regolamento che gli potrà occorrere, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del detto Regolamento è di cent. 25 la copia.

Il Ministro — FERRERO.

N. **107**. — SCUOLE MILITARI. — **Istituzione di una scuola magistrale militare di scherma in Roma.** — 9 giugno.

Allo scopo di diffondere nell'esercito, con uniformità di metodo, l'istruzione della scherma di spada e sciabola secondo la scuola italiana, questo Ministero è venuto nella determinazione di istituire in Roma una scuola magistrale militare di scherma.

Sarà provveduto con speciali disposizioni alla nomina del personale tecnico dirigente ed insegnante della scuola stessa, la quale, sotto l'alta dipendenza del comando del VII corpo

d'armata, sarà diretta dal comandante la 6ª brigata di cavalleria.

Tutte le spese occorrenti per l'impianto ed il funzionamento della scuola stessa saranno sopportate dalla massa generale uomini del distretto militare di Roma, a favore della quale questo Ministero assegnerà quella sovvenzione annua che sarà riconosciuta del caso.

A seguire i corsi di detta scuola potranno essere chiamati tanto i maestri civili, come gli istruttori militari ed altri sottufficiali del regio esercito aspiranti alla nomina di istruttori di scherma.

Al personale civile permanente o comandato alla scuola anzidetta, gli stipendi ed ogni altro assegno loro spettante saranno corrisposti dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari per conto del corpo, istituto o stabilimento cui sono effettivi.

Dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari e per conto della massa generale del distretto militare di Roma saranno parimenti anticipate tutte le somme necessarie per armi, suppellettili ed in genere per i materiali occorrenti alla scuola.

Le richieste dei materiali in parola saranno vidimate dal comandante la 6ª brigata di cavalleria.

La scuola si intenderà costituita e funzionerà col giorno 15 del corrente giugno.

Circa l'andamento, le istruzioni e l'amministrazione interna del nuovo istituto sarà provveduto da questo Ministero con uno speciale regolamento, che sarà pubblicato sul *Giornale militare*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **108**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sullo stato dei sottufficiali.** — 10 giugno.

È stato pubblicato il *Regolamento sullo stato dei sottufficiali*.

Ogni comando ed ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie del predetto regolamento.

I reggimenti ed i distretti ne dovranno provvedere, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di battaglione (mezzo reg-

gimento per la cavalleria o brigata per l'artiglieria ed il genio) e per ogni compagnia, squadrone o batteria.

Oltre alle dette copie ciascun reggimento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non che tutti i distretti, le direzioni di sanità e di commissariato, le scuole ed i battaglioni d'istruzione ne provvederanno altre due copie che vennero stampate in formato grande per potervi annotare con facilità le spiegazioni, aggiunte o varianti che occorressero in seguito.

Le copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano acquistare per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari o acquistate direttamente dall' editore del *Giornale militare*, in conformità dell'*Atto* N. 86 del corrente anno.

Il prezzo di ogni copia indistintamente è di centesimi 60.

Il Ministro — FERRERO.

N. **108.** — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni al N. 34 dell'*Atto* N. 238 dell'anno 1883.** — 10 giugno.

Al N. 34 dell'*Atto* N. 238 dell'anno 1883 è sostituito il seguente:

« 34. Nell'ultimo mese del secondo corso, gli allievi che « abbiano un anno nel grado di caporale sono sottoposti ad « un esame per constatare la loro idoneità nel grado di sergente, in seguito di che sono promossi sergenti con la data « dell'ultimo giorno del mese stesso e trasferiti con tale grado « nei corpi.

« A questo esame possono pure essere ammessi dietro loro « domanda quegli allievi cui manchino non più di tre mesi « a compiere l'anno di servizio nel grado di caporale, ma ove « li superino non potranno essere promossi sergenti che al « termine dell'anno stesso, venendo intanto trasferti nei corpi « come caporali maggiori.

« Gli allievi che non superano tale esame, continuano la loro « istruzione e dopo tre mesi sono ammessi all'esame di promozione insieme agli altri allievi, i quali non si presentarono al primo esame perchè non avevano l'anno nel grado « di caporale.

« I concorrenti a questo secondo esame che non raggiun- « gono l'idoneità a sergente, sono passati senz'altro col loro

« grado, per compiere la ferma intrapresa, in un altro reg-
« gimento, se appartengono ai plotoni d'istruzione dei reggi-
« menti di fanteria, dei bersaglieri, o dei reggimenti alpini,
« e se allievi dei riparti d'istruzione, in un reggimento della
« stessa arma ».

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip C. Voghera.

DISPENSA 26ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

GIUGNO 5. — Regio Decreto che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare, prescritta dalla legge 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), *pag.* 327.

» 5. — Regio Decreto che determina i capiluogo di divisione militare nei quali dovranno sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali, *pag.* 349.

» 5. — Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai R. Decreti in data 5 giugno 1884, che determinano il 1° le tabelle per l'applicazione della circoscrizione territoriale militare, il 2° le località in cui avranno sede i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali, *pag.* 351.

» 5. — Regio Decreto di riordinamento delle compagnie di sanità militare, *pag.* 356.

» 5. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del disposto del R. Decreto 5 giugno 1884 pel riordinamento delle compagnie di sanità militare, *pag.* 334.

Atto N. **110.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Regio Decreto che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare, prescritta dalla legge 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª).** (*Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 150, in data 24 giugno 1884; N. 2409 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno). — 5 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1884 andrà in vigore per tutto il Regno la legge per la circoscrizione territoriale militare sopracitata.

Art. 2.

Il servizio territoriale militare in generale, quelli di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato militare sa-

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 25, pag. 325. — *Atto* N. 108 — Scuole militari — *correggasi* in *Atto* N° 109.

ranno ordinati conforme è stabilito dalle cinque tabelle annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra; rimanendo alla stessa data, 1° luglio 1884, soppressi i comandi ed i servizi non contemplati nelle tabelle.

Art. 3.

Per l'arma dei carabinieri reali sarà transitoriamente conservata l'attuale circoscrizione territoriale militare.

Art. 4.

Le modificazioni all'attuale circoscrizione territoriale militare ed ai servizi relativi, disposte dalle tabelle annesse al presente Decreto, non avranno effetto se non dietro espressi provvedimenti che saranno dati dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

Circoscrizione territoriale militare pel servizio generale.

TABELLA N. 1.

Circoscrizione territoriale militare pel servizio generale.

Comandi di corpo d'armata	Divisioni militari territoriali	Comandi superiori dei distretti	Distretti militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
I Torino . .	Torino (1ª) .	Torino. .	Torino . . .	Torino.
			Pinerolo . .	Pinerolo - Susa.
	Novara (2ª) .		Novara . . .	Novara - Ossola - Pallanza - Varallo.
			Vercelli . . .	Vercelli - Biella.
			Ivrea. . . .	Ivrea - Aosta.
II Alessandria	Alessandria (3ª)	Alessandria	Alessandria .	Alessandria - Acqui.
			Casale . . .	Casale - Asti.
			Voghera. . .	Voghera - Tortona - Novi.
	Cuneo (4ª) .		Cuneo . . .	Cuneo - Saluzzo.
			Mondovì. . .	Mondovì - Alba.
	Milano (5ª) .		Milano . . .	Milano - Abbiategrasso.
			Varese . . .	Varese - Gallarate.
			Monza . . .	Monza.
			Como. . . .	Como.
			Lodi . . .	Lodi - Crema.

			Bergamo. . .	Bergamo - Clusone - Treviglio.
			Lecco . . .	Lecco - Sondrio.
			Cremona. . .	Cremona - Casalmaggiore.
IV Piacenza.	Piacenza (7ª).	Piacenza .	Piacenza . .	Piacenza - Fiorenzuola - Bobbio.
			Pavia. . . .	Pavia - Lomellina.
			Parma . . .	Parma - Borgotaro - Borgo S. Donnino.
	Genova (8ª).		Genova . . .	Genova - Chiavari.
			Savona . . .	Savona - Albenga - Porto Maurizio - S. Remo.
V Verona. .	Verona (9ª) .	Verona. .	Verona . . .	Provincia di Verona.
			Vicenza . . .	Id. di Vicenza.
			Mantova. . .	Id. di Mantova.
			Rovigo . . .	Id. di Rovigo.
	Padova (10ª).		Padova . . .	Provincia di Padova.
			Venezia . . .	Id. di Venezia.
			Treviso . . .	Id. di Treviso.
			Belluno . . .	Id. di Belluno.
			Udine . . .	Id. di Udine.

Comandi di corpo d'armata	Divisioni militari territoriali	Comandi superiori dei distretti	Distretti militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
VI Bologna . .	Bologna (11ª)	Bologna .	Bologna. . .	Bologna - Vergato.
			Modena . . .	Modena - Mirandola - Pavullo.
			Reggio Emilia	Reggio Emilia - Guastalla.
			Ferrara . . .	Ferrara - Cento - Comacchio.
	Ravenna (12ª)		Ravenna. . .	Ravenna - Faenza - Imola - Lugo.
			Forlì	Forlì - Cesena - Rimini - Rocca S. Casciano.
VII Ancona. .	Ancona (13ª)	Ancona . .	Ancona . . .	Ancona.
			Pesaro . . .	Pesaro - Urbino.
			Macerata . .	Macerata - Camerino.
			Ascoli-Piceno .	Ascoli Piceno - Fermo.
	Chieti (14ª).		Chieti . . .	Chieti - Lanciano - Vasto.
			Foggia . . .	Foggia - Bovino - San Severo.
			Teramo . . .	Teramo - Penne.
			Aquila . . .	Aquila - Avezzano - Cittaducale - Solmona.
			Campobasso .	Campobasso - Isernia - Larino.

VIII Firenze	Firenze (15ª)	Firenze	Firenze	Firenze.
			Pistoia	Pistoia - San Miniato.
			Arezzo	Arezzo.
			Siena	Siena - Grosseto - Montepulciano.
	Livorno (16ª)		Livorno	Livorno - Pisa - Portoferraio - Volterra.
			Lucca	Lucca.
			Massa	Massa - Spezia - Castelnuovo - Pontremoli.
IX Roma	Roma (17ª)	Roma	Roma	Roma - Civitavecchia - Rieti.
			Frosinone	Frosinone - Velletri - Sora.
	Perugia (18ª)		Perugia	Perugia.
			Spoleto	Spoleto - Foligno - Terni.
			Orvieto	Orvieto - Viterbo.
	Comando milit. dell'isola di Sardegna (Cagliari (*)	Cagliari (*)	Cagliari	Cagliari - Iglesias - Lanusei - Oristano.
			Sassari	Sassari - Alghero - Ozieri - Tempio - Nuoro.

(*) Il Comando militare dell'isola di Sardegna funziona, sotto la dipendenza del IX corpo d'armata come un Comando di divisione e come Comando superiore dei distretti per i distretti dell'isola.

Comandi di corpo d'armata	Divisioni militari territoriali	Comandi superiori dei distretti	Distretti militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
X Napoli. . .	Napoli (19ª) . .	Napoli . .	Napoli . . .	Napoli - Pozzuoli.
			Nola	Nola - Casoria - Castellamare.
			Caserta . . .	Caserta - Piedimonte d'Alife.
			Benevento . .	Benevento - Cerreto Sannita - S. Bartolomeo in Galdo.
			Gaeta . . .	Gaeta.
	Salerno (20ª) .		Salerno . . .	Salerno.
			Campagna . .	Campagna - Vallo - Sala Consilina.
			Avellino. . .	Avellino - Ariano - S. Angelo dei Lombardi.
XI Bari	Bari (21ª) . .	Bari . .	Bari	Bari - Altamura.
			Barletta . . .	Barletta - Melfi.
			Lecce. . . .	Lecce - Gallipoli - Brindisi.
			Taranto . . .	Taranto - Matera.
			Potenza . . .	Potenza - Lagonegro.
	Catanzaro (22ª)		Catanzaro . .	Catanzaro - Monteleone - Nicastro.
			Reggio Calabria	Reggio Calabria - Gerace - Palmi.

			Castrovillari .	Castrovillari - Rossano - Cotrone.
			Cosenza . . .	Cosenza - Paola.
XII Palermo	Palermo (23ª)	Palermo . .	Palermo . . .	Palermo - Corleone.
			Cefalù . . .	Cefalù - Termini Imerese - Mistretta.
			Trapani . . .	Trapani - Alcamo - Mazzara.
			Girgenti . . .	Girgenti - Bivona - Sciacca.
			Caltanissetta .	Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranuova.
	Messina (24ª)		Messina . . .	Messina - Castroreale - Patti.
			Catania . . .	Catania - Acireale - Nicosia.
			Siracusa . . .	Siracusa - Modica - Noto - Caltagirone.

Roma, addì 5 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 2.

Circoscrizione territoriale per il servizio d'artiglieria.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Torino	Torino	Torino . . .	Torino.
		Pinerolo . .	Pinerolo - Susa.
		Novara . . .	Novara - Ossola - Pallanza - Varallo.
		Vercelli . . .	Vercelli - Biella.
		Ivrea	Ivrea - Aosta.
	Alessand.	Alessandria .	Alessandria - Acqui.
		Casale	Casale - Asti.
		Voghera . . .	Voghera - Tortona - Novi.
		Cuneo	Cuneo - Saluzzo.
		Mondovì . .	Mondovì - Alba.
Piacenza	Piacenza	Piacenza. . .	Piacenza - Fiorenzuola - Bobbio.
		Pavia	Pavia - Lomellina.
		Parma. . . .	Parma - Borgotaro - Borgo S. Donnino.
	Genova	Genova . . .	Genova - Chiavari.
		Savona . . .	Savona - Albenga - Porto Maurizio - San Remo.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Verona	Mantova	Milano . . .	Milano - Abbiategrasso.
		Varese . . .	Varese - Gallarate.
		Monza	Monza.
		Como	Como
		Lodi	Lodi - Crema.
		Brescia . . .	Brescia - Breno - Chiari - Salò - Verolanuova.
		Bergamo . .	Bergamo - Clusone - Treviglio.
		Lecco	Lecco - Sondrio.
		Cremona . .	Cremona - Casalmaggiore.
		Mantova . .	Provincia di Mantova.
	Verona	Verona . . .	Provincia di Verona.
		Vicenza . . .	Provincia di Vicenza.
		Padova . . .	Provincia di Padova.
	Venezia	Venezia . . .	Provincia di Venezia.
		Rovigo . . .	Provincia di Rovigo.
		Treviso . . .	Provincia di Treviso.
		Belluno . . .	Provincia di Belluno.
		Udine	Provincia di Udine.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Bologna	Bologna	Bologna . . .	Bologna - Vergato.
		Modena . . .	Modena - Mirandola - Pavullo.
		Reggio E. .	Reggio-Emilia - Guastalla.
		Ferrara . . .	Ferrara - Cento - Comacchio.
		Ravenna . .	Ravenna - Faenza - Imola - Lugo.
		Forlì	Forlì - Cesena - Rimini - Rocca San Casciano.
	Firenze	Firenze . . .	Firenze.
		Pistoia . . .	Pistoia - San Miniato.
		Arezzo . . .	Arezzo
		Siena	Siena - Grosseto - Montepulciano.
	Spezia	Livorno . . .	Livorno - Pisa - Volterra - Portoferraio.
		Lucca	Lucca.
		Massa . . .	Massa - Spezia - Castelnuovo - Pontremoli.
Roma	Ancona	Ancona . . .	Ancona.
		Pesaro . . .	Pesaro - Urbino.
		Macerata . .	Macerata - Camerino.
		Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Fermo.
		Chieti	Chieti - Lanciano - Vasto.
		Foggia. . . .	Foggia - Bovino - San Severo.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
	(Segue) Ancona	Teramo . . .	Teramo - Penne.
		Aquila . . .	Aquila - Avezzano - Cittaducale - Solmona.
		Campobasso .	Campobasso - Isernia - Larino.
(Segue) Roma	Roma	Roma	Roma - Civitavecchia - Rieti.
		Frosinone . .	Frosinone - Velletri - Sora.
		Perugia . . .	Perugia.
		Spoleto . . .	Spoleto - Foligno - Terni.
		Orvieto . . .	Orvieto - Viterbo.
		Cagliari . . .	Cagliari - Iglesias - Lanusei - Oristano.
		Sassari . . .	Sassari - Alghero - Ozieri - Tempio - Nuoro.
Napoli	Napoli	Napoli	Napoli - Pozzuoli.
		Nola	Nola - Casoria - Castellammare.
		Caserta . . .	Caserta - Piedimonte d'Alife.
		Benevento . .	Benevento - Cerreto Sannita - San Bartolomeo in Galdo.
		Gaeta	Gaeta.
		Salerno . . .	Salerno.
		Campagna . .	Campagna - Vallo - Sala Consilina.

Comandi territoriali d'artiglieria	Direzioni territoriali d'artiglieria	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
(Segue) Napoli	(Segue) Napoli	Avellino . .	Avellino - Ariano - Sant'Angelo dei Lombardi.
		Bari	Bari - Altamura.
		Barletta . . .	Barletta - Melfi.
		Lecce	Lecce - Gallipoli - Brindisi.
		Taranto . . .	Taranto - Matera.
		Potenza . . .	Potenza - Lagonegro.
		Catanzaro . .	Catanzaro - Monteleone - Nicastro.
		Reggio C. . .	Reggio-Calabria - Gerace - Palmi.
		Castrovillari	Castrovillari - Rossano - Cotrone.
		Cosenza . . .	Cosenza - Paola.
	Messina	Palermo . . .	Palermo - Corleone.
		Cefalù	Cefalù - Termini Imerese - Mistretta.
		Trapani . . .	Trapani - Alcamo - Mazzara.
		Girgenti . .	Girgenti - Bivona - Sciacca.
		Caltanissetta	Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranuova.
		Messina . . .	Messina - Castroreale - Patti.
		Catania . . .	Catania - Acireale - Nicosia.
		Siracusa . . .	Siracusa - Modica - Noto - Caltagirone.

Roma addì 5 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 3.

Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Torino	Torino	Torino . . .	Torino.
		Pinerolo. . .	Pinerolo - Susa.
		Novara . . .	Novara - Ossola - Pallanza - Varallo.
		Vercelli . . .	Vercelli - Biella.
		Ivrea	Ivrea - Aosta.
	Alessand.	Alessandria.	Alessandria - Acqui.
		Casale. . . .	Casale - Asti.
		Voghera. . .	Voghera - Tortona - Novi.
	Cuneo	Cuneo	Cuneo - Saluzzo.
		Mondovì. . .	Mondovì - Alba.
Piacenza	Piacenza	Piacenza. . .	Piacenza - Fiorenzuola - Bobbio.
		Pavia	Pavia - Lomellina.
		Parma. . . .	Parma - Borgotaro - Borgo S. Donnino.
	Genova	Genova . . .	Genova - Chiavari.
		Savona . . .	Savona - Albenga - Porto Maurizio - S. Remo.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Verona	Milano	Milano . . .	Milano - Abbiategrasso.
		Varese . . .	Varese - Gallarate.
		Monza. . . .	Monza.
		Como	Como.
		Lodi.	Lodi - Crema.
		Brescia . . .	Brescia - Breno - Chiari - Salò - Verolanuova.
		Bergamo . .	Bergamo - Clusone - Treviglio.
		Lecco	Lecco - Sondrio.
		Cremona . .	Cremona - Casalmaggiore.
	Verona	Verona . . .	Provincia di Verona.
		Vicenza . . .	Id. di Vicenza.
		Mantova. . .	Id. di Mantova.
	Venezia	Padova . . .	Provincia di Padova.
		Venezia . . .	Id. di Venezia.
		Rovigo . . .	Id. di Rovigo.
		Treviso . . .	Id. di Treviso.
		Belluno . . .	Id. di Belluno.
		Udine	Id. di Udine.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina Venezia	—	—

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Bologna	Bologna	Bologna. . .	Bologna- Vergato.
		Modena . . .	Modena - Mirandola - Pavullo.
		Reggio E. .	Reggio Emilia - Guastalla.
		Ferrara . . .	Ferrara - Cento - Comacchio.
		Ravenna. . .	Ravenna - Faenza - Imola - Lugo.
		Forlì	Forlì - Cesena - Rimini - Rocca San Casciano.
	Firenze	Firenze . . .	Firenze.
		Pistoia. . . .	Pistoia - San Miniato.
		Arezzo . . .	Arezzo.
		Siena	Siena - Grosseto - Montepulciano.
		Livorno . . .	Livorno - Pisa - Portoferraio - Volterra.
		Lucca	Lucca.
	Spezia	Massa	Massa - Spezia - Castelnuovo - Pontremoli.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina Spezia	—	—

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
Roma	Ancona	Ancona . . .	Ancona.
		Pesaro. . . .	Pesaro - Urbino.
		Macerata . .	Macerata - Camerino.
		AscoliPiceno	Ascoli Piceno - Fermo.
		Chieti	Chieti - Lanciano - Vasto.
		Foggia . . .	Foggia - Bovino - San Severo.
		Teramo . . .	Teramo - Penne.
		Aquila. . . .	Aquila - Avezzano - Cittaducale - Solmona.
		Campobasso .	Campobasso - Isernia - Larino.
	Roma	Roma	Roma - Civitavecchia - Rieti.
		Frosinone. .	Frosinone - Velletri - Sora.
		Cagliari . . .	Cagliari - Iglesias - Lanusei - Oristano.
		Sassari . . .	Sassari - Alghero - Ozieri - Tempio - Nuoro.
	Perugia	Perugia . . .	Perugia.
		Spoleto . . .	Spoleto - Foligno - Terni.
		Orvieto . . .	Orvieto - Viterbo.
Napoli	Napoli	Salerno . . .	Salerno.
		Campagna. .	Campagna - Vallo - Sala Consilina.

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
	(Segue) Napoli	Avellino. . .	Avellino - Ariano - Sant'Angelo dei Lombardi.
		Napoli. . . .	Napoli - Pozzuoli.
		Nola.	Nola - Casoria - Castellamare.
	Capua	Caserta . . .	Caserta - Piedimonte d'Alife.
		Benevento. .	Benevento - Cerreto Sannita - S. Bartolomeo in Galdo.
		Gaeta	Gaeta.
(Segue) Napoli	Bari	Bari	Bari - Altamura.
		Barletta . . .	Barletta - Melfi.
		Lecce	Lecce - Gallipoli - Brindisi.
		Taranto . . .	Taranto - Matera.
		Potenza . . .	Potenza - Lagonegro.
		Catanzaro . .	Catanzaro - Monteleone - Nicastro.
		Reggio Cal.	Reggio Calabria - Gerace - Palmi.
		Castrovillari	Castrovillari - Rossano - Cotrone.
		Cosenza . . .	Cosenza - Paola.
	Direzione straordinaria per il servizio della R. Marina Taranto	—	—

Comandi territoriali del genio	Direzioni territoriali del genio	Distretti militari compresi nel territorio d'ogni direzione	Circondari compresi nel territorio di ciascun distretto militare
(Segue) Napoli	Palermo	Palermo . . .	Palermo - Corleone.
		Cefalù	Cefalù-Termini Imerese-Mistretta.
		Trapani . . .	Trapani - Alcamo - Mazzara.
		Girgenti. . .	Girgenti - Bivona - Sciacca.
		Caltanissetta	Caltanissetta - Piazza Armerina - Terranuova.
	Messina	Messina . . .	Messina - Castroreale - Patti.
		Catania . . .	Catania - Acireale - Nicosia.
		Siracusa. . .	Siracusa - Modica - Noto - Caltagirone.

Roma addì 5 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO

TABELLA N. 4.

Circoscrizione territoriale per il servizio di sanità militare.

Comandi di corpo d'armata	Direzioni di sanità	Direzioni di ospedale principale
I Torino	Torino	Torino — Novara (*)
II Alessandria	Alessandria	Alessandria — Cuneo (*)
III Milano	Milano	Milano — Brescia
IV Piacenza	Piacenza	Piacenza — Genova
V Verona	Verona	Verona — Padova
VI Bologna	Bologna	Bologna — Ravenna (*)
VII Ancona	Ancona	Ancona — Chieti
VIII Firenze	Firenze	Firenze — Livorno
IX Roma	Roma	Roma — Perugia
X Napoli	Napoli	Napoli - Salerno (Cava dei Tirreni)
XI Bari	Bari	Bari — Catanzaro
XII Palermo	Palermo	Palermo — Messina

(*) Fino alla costituzione delle direzioni degli ospedali principali di Novara, Cuneo, Ravenna, funzioneranno rispettivamente per il servizio sanitario di loro giurisdizione le direzioni degli ospedali principali di Torino, Alessandria e Bologna.

Roma, addì 5 giugno 1884.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO

TABELLA N. 5.

Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato militare.

Comandi di corpo d'armata	Direzioni di commissariato
I Torino	Torino
II Alessandria	Alessandria
III Milano	Milano
IV Piacenza	Piacenza
V Verona	Verona
VI Bologna	Bologna
VII Ancona	Ancona
VIII Firenze	Firenze
IX Roma	Roma
X Napoli	Napoli
XI Bari	Bari
XII Palermo	Palermo

Roma, addì 5 giugno 1884.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. 111. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Regio Decreto che determina i capiluogo di divisione militare nei quali dovranno sedere i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali.** (*Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 149, in data 23 giugno 1884; N. 2410 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno). — 5 giugno.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Visto il codice penale per l'esercito;

Vista la legge 25 giugno 1871, N. 298;

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª);

Vista la legge portante modificazioni a quella sull'ordinamento del regio esercito sopracitata in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° luglio 1884 la sede d'ogni tribunale militare territoriale è stabilita nelle località sottoindicate rimanendo soppressi gli attuali tribunali militari aventi sede in Brescia e Perugia:

Torino per le divisioni militari di Torino (1ª) e Novara (2ª).

Alessandria per le divisioni militari di Alessandria (3ª) e Cuneo (4ª).

Milano per le divisioni militari di Milano (5ª) e Brescia (6ª).

Piacenza per la divisione militare di Piacenza (7ª).

Genova per la divisione militare di Genova (8ª).

Verona per la divisione militare di Verona (9ª).

Venezia per la divisione militare di Padova (10ª).

Bologna per le divisioni militari di Bologna (11ª) e Ravenna (12ª).

Ancona per la divisione militare di Ancona (13ª).

Chieti per la divisione militare di Chieti (14ª).

Firenze per le divisioni militari di Firenze (15ª) e Livorno (16ª).

Roma per le divisioni militari di Roma (17ª) e Perugia (18ª).

Napoli per la divisione militare di Napoli (19ª).

Salerno per la divisione militare di Salerno (20ª).
Bari per la divisione militare di Bari (21ª).
Catanzaro per la divisione militare di Catanzaro (22ª).
Palermo per la divisione militare di Palermo (23ª).
Messina per la divisione militare di Messina (24ª).
Cagliari per l'isola di Sardegna.

Art. 2.

I tribunali militari da eleggersi in conformità della tabella annessa all'articolo 312 del codice penale per l'esercito siederanno in

Torino per il I corpo d'armata (divisione di Torino 1ª, Novara 2ª).

Alessandria per il II corpo d'armata (divisione di Alessandria 3ª, Cuneo 4ª).

Milano per il III corpo d'armata (divisione di Milano 5ª, Brescia 6ª).

Piacenza per il IV corpo d'armata (divisione di Piacenza 7ª, Genova 8ª).

Verona per il V corpo d'armata (divisione di Verona 9ª, Padova 10ª).

Bologna per il VI corpo d'armata (divisione di Bologna 11ª, Ravenna 12ª).

Ancona per il VII corpo d'armata (divisione di Ancona 13ª, Chieti 14ª).

Firenze per l'VIII corpo d'armata (divisione di Firenze 15ª, Livorno 16ª).

Roma per il IX corpo d'armata (divisione di Roma 17ª, Perugia 18ª) compresa la Sardegna.

Napoli per il X corpo d'armata (divisione di Napoli 19ª, Salerno 20ª).

Bari per l'XI corpo d'armata (divisione di Bari 21ª, Catanzaro 22ª).

Palermo per il XII corpo d'armata (divisione di Palermo 23ª, Messina 24ª).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. 112 — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Provvedimenti esecutivi per l'attuazione del disposto dai Regi Decreti in data 5 giugno 1884 che determinano il 1° le tabelle per l'applicazione della circoscrizione territoriale militare, il 2° la località in cui avranno sede i tribunali militari territoriali ed i tribunali militari speciali.** — 5 giugno.

1. Col 1° luglio 1884 andrà in vigore la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno, e da quel giorno avranno effetto i cambi di giurisdizione disposti dai Reali Decreti sopracitati. Faranno eccezione a questa prescrizione i comandi delle divisioni militari di Palermo e di Messina, le quali dovranno modificare la loro giurisdizione in guisa che i distretti di Palermo e di Messina, stante la non ancora avvenuta formazione del distretto di Cefalù, continuino a funzionare il primo per i circondari di Termini-Imerese e di Cefalù, il secondo per il circondario di Mistretta.

2. I vari comandi, servizii, ecc. saranno costituiti, per quanto si riferisce al personale, a senso degli specchi di riparto organico che verranno pubblicati a seguito delle tabelle graduali e numeriche di formazione per l'esercizio 1884-85.

3. Per quanto si riferisce ai comandi superiori dei distretti, dovendo essi essere costituiti per corpo d'armata, quelli ora esistenti e che debbono essere soppressi o che debbono cedere qualche distretto, cureranno la trasmissione di tutti i documenti riferentisi ai distretti già da essi dipendenti a quei comandi superiori, cui i distretti stessi sono assegnati, in base alla giurisdizione dei nuovi comandi superiori.

4. Come è detto nel Decreto Reale che determina le tabelle per l'applicazione della circoscrizione territoriale militare, l'arma dei carabinieri reali continuerà a funzionare fino a nuovo ordine nell'attuale suo scompartimento, in attesa del riordinamento delle legioni.

5. I servizii territoriali d'artiglieria e del genio si ordineranno conforme al prescritto dalle tabelle N. 2 e 3 annesse al Decreto Reale, di cui al numero precedente, e dagli specchi di riparto organico di cui al N. 2 del presente *Atto*; ciò per quanto riguarda al personale, e quindi alla data del 1° luglio avranno luogo i conseguenti cambiamenti di giurisdizione in base ai quali i comandi e le direzioni territoriali interessate cureranno gli opportuni passaggi di documenti ecc.

6. Per il servizio sanitario andrà in vigore la circoscri-

zione di cui alla tabella annessa al R. Decreto più volte citato. Tale circoscrizione non è ancora definitiva non essendosi peranco formati gli ospedali principali di Cuneo, Novara e Ravenna.

L'ospedale succursale di Livorno si trasformerà alla data del 1° luglio in ospedale principale.

Il Ministero si riserva di dare apposite disposizioni per la costituzione delle 12 compagnie di sanità militare e di ripartirne la forza nelle compagnie stesse. Per le assegnazioni degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili e degli scrivani locali provvederà direttamente il Ministero per i singoli servizii in ogni direzione di sanità, ed in base allo specchio di riparto del personale di cui al N. 2 del presente *Atto*. Il personale di truppa assegnato alle compagnie di sanità militare sarà ripartito dai direttori di sanità fra i varii ospedali e stabilimenti dipendenti, in relazione alle esigenze del servizio.

Presso ciascuna direzione d'ospedale principale vi sarà un capitano medico aiutante maggiore in 1° ed un tenente medico aiutante maggiore in 2°; presso la direzione di ospedale, sede di comando di corpo d'armata, il comando della compagnia di sanità sarà assunto dal capitano medico aiutante maggiore in 1°. I distaccamenti delle compagnie di sanità presso le direzioni di ospedali principali, sedi di comandi di divisione, saranno comandati da un tenente medico.

Per gli ospedali succursali i direttori di sanità potranno chiedere al Ministero di procedere alla nomina di un aiutante maggiore in 2°.

7. Per il servizio territoriale di commissariato militare, gli ufficiali commissari e contabili e gli scrivani locali saranno assegnati dal Ministero ai singoli servizi. Per gli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza i direttori di commissariato militare si regoleranno in base alle prescrizioni contenute nell' *Atto* N. 231 del 1883, relativo ai provvedimenti esecutivi per la costituzione ed il funzionamento delle compagnie di sussistenza.

Le attuali direzioni di commissariato militare delle divisioni di Torino, Alessandria, Milano, Piacenza, Verona, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo assumeranno la denominazione di *Direzioni territoriali di commissariato militare* e funzioneranno in conformità delle prescrizioni dell'articolo 32 del Regolamento sul servizio territoriale.

Quelle delle divisioni di Brescia, Genova, Padova, Chieti, Perugia, Salerno, Catanzaro e Messina, assumeranno la deno-

minazione di *Sezioni staccate di commissariato militare* e funzioneranno nel modo prescritto dall'articolo 53 del precitato Regolamento.

Uguale denominazione verrà assunta dall'attuale sezione di commissariato militare di Livorno.

È instituita una sezione staccata di commissariato militare in ciascuna delle nuove divisioni di Novara, Cuneo e Ravenna.

Le sezioni di Venezia, Parma, Cagliari e Caserta assumeranno la denominazione di *Uffici locali di commissariato* e funzioneranno secondo le disposizioni dell'art. 54 del regolamento predetto.

I panifici ed i magazzini delle sussistenze oltrechè dagli uffici locali di commissariato, dove questi sono instituiti, per le attribuzioni designate dall'art. 54 succitato, dipenderanno dalle direzioni territoriali o dalle sezioni staccate di commissariato militare nel cui territorio vengono a trovarsi per effetto della nuova legge sulla circoscrizione territoriale militare.

Nulla è modificato in quanto al procedimento del servizio di ciascuno di detti stabilimenti.

8. In quanto si riferisce al servizio della giustizia militare l'apposito Reale Decreto stabilisce le sedi dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari speciali che dovranno rimanere in vigore a datare dal 1° luglio, e determina la giurisdizione di ognuno. Alla stessa data pertanto, e come è pure prescritto nello stesso Reale Decreto, s'intenderanno soppressi i tribunali militari di Perugia e di Brescia. Per tutto quanto si riferisce ai documenti ed ai processi in corso per i due detti tribunali, già vennero date direttamente disposizioni dal Ministero.

9. Per tutto quanto si riferisce alle operazioni preparatorie di mobilitazione, passaggi di documenti ecc., questo Ministero dispone direttamente presso le varie autorità territoriali militari.

10. Per quanto riguarda la dislocazione delle truppe, nulla dovrà essere innovato nello stato di fatto al momento dell'attuazione della nuova circoscrizione; resta peraltro inteso che si osserveranno le prescrizioni già impartite dal Ministero, sia relativamente alla scuola di tiro pei reggimenti di artiglieria, sia dei campi d'istruzione, e sia per il periodo di tempo che correrà dal termine di detti campi fino all'epoca dei cambi di guarnigioni e della formazione dei nuovi reggimenti di fanteria e di artiglieria.

Il Ministro — FERRERO.

N. **113**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto di riordinamento delle compagnie di sanità militare.** — 5 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data del 1° luglio 1884 le attuali 20 compagnie di sanità saranno ridotte a 12 in ragione di una per corpo d'armata territoriale.

Art. 2.

In ogni corpo d'armata la compagnia di sanità militare sarà effettiva alla direzione dell'ospedale principale presso la sede del comando del corpo d'armata.

Art. 3.

Alla stessa data 1° luglio 1884 saranno riordinate le compagnie di sanità militare di milizia mobile in ragione di una per corpo d'armata.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1884.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **114**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del disposto del Regio Decreto 5 giugno 1884 pel riordinamento delle compagnie di sanità militare.** — 5 giugno.

1. In base al prescritto dal Regio Decreto del 5 giugno 1884, alla data del 1° luglio prossimo, le attuali 20 compagnie di

sanità saranno ridotte a 12, le quali, dovendo prendere la numerazione dei corpi d'armata in base alla nuova circoscrizione territoriale militare, ed aver sede nella città sedi dei detti comandi, assumeranno la numerazione e saranno dislocate come risulta dalla seguente tabella:

Numerazione e sedi delle compagnie di sanità militare.

Numero delle compagnie	SEDE DELLE COMPAGNIE	Numero delle compagnie	SEDE DELLE COMPAGNIE
1ª	Torino	7ª	Ancona
2ª	Alessandria	8ª	Firenze
3ª	Milano	9ª	Roma
4ª	Piacenza	10ª	Napoli
5ª	Verona	11ª	Bari
6ª	Bologna	12ª	Palermo

2. Le compagnie di sanità militare dell'esercito permanente sono costituite come appare dallo specchio di riparto organico che verrà pubblicato unitamente alle tabelle graduali e numeriche di formazione per l'esercizio 1884-85.

3. La ripartizione del personale di truppa ai singoli servizi di sanità nei corpi d'armata sarà fatta per cura dei direttori di sanità militare.

4. Col riordinamento delle compagnie di sanità militare avranno vigore tutte le disposizioni regolamentari già compilate in base al nuovo ordinamento del servizio sanitario, le principali delle quali sono inserte nel Regolamento per il servizio territoriale, nel Regolamento di servizio interno d'ospedale e nelle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra per l'esercito.

5. Le compagnie di sanità militare sono effettive alle direzioni degli ospedali principali che hanno sede nel capiluogo

dei comandi di corpo d'armata e provvedono al servizio sanitario nei rispettivi corpi d'armata mediante distaccamenti.

6. Le occorrenti variazioni per i passaggi del personale delle nuove compagnie di sanità militare saranno fatte sui rapporti situazione dal 30 giugno al 1° luglio, disponendo nel modo seguente:

Personale sotto le armi. — Tutto il personale sotto le armi rimarrà addetto ai vari servizi cui ora è adibito e farà passaggio effettivo alla compagnia di sanità del corpo d'armata nel cui territorio è istituito il servizio stesso.

Personale in congedo. — In ogni corpo d'armata sarà transitato effettivo alla rispettiva compagnia di sanità militare dell'esercito permanente tutto il personale in congedo illimitato di sanità militare appartenente per fatto di leva ai singoli distretti del corpo d'armata stesso.

7. Alla data del 1° luglio prossimo, in base al prescritto dall'istruzione annessa al Regio Decreto del 13 maggio 1883, *Atto* N. 103, saranno pure riordinate le compagnie di sanità militare della milizia mobile, sulla base di una compagnia per ogni corpo d'armata, ed una per la milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Per la costituzione di dette compagnie i passaggi di personale saranno regolati in conformità di quanto è detto per la costituzione delle compagnie di sanità dell'esercito permanente, ed in base al prescritto dall'istruzione sopraccennata.

8. Le compagnie di sanità militare della milizia territoriale verranno ad essere ordinate secondo il prescritto dall'istruzione annessa al Regio Decreto del 17 maggio 1883, *Atto* N. 123, che prescriveva la loro costituzione già in base alla nuova circoscrizione territoriale militare.

9. Colla costituzione delle compagnie di sanità militare dell'esercito permanente e della milizia mobile, dovrà pure essere regolata l'assegnazione effettiva alle compagnie stesse di soldati portaferiti, in base al prescritto dai numeri 261 e seguenti del Tomo III delle istruzioni per la mobilitazione.

A tale effetto i direttori di sanità militare richiederanno ai comandi superiori dei distretti gli occorrenti passaggi, avvertendo che qualora il totale dei portaferiti, già trasferti effettivi alle attuali compagnie di sanità militare e che dovranno essere assegnati come tali alle nuove compagnie, sia sufficiente o superiore al bisogno, non occorrerà alcun altro passaggio, benchè le quote non risultino proporzionali fra i vari distretti; i comandanti superiori dei distretti invece procu-

reranno di raggiungere le volute proporzioni fra i vari distretti, qualora debbano completare le assegnazioni già fatte.

10. Per quanto si riferisce alle dotazioni varie delle singole compagnie di sanità militare e delle direzioni di sanità, il Ministero si riserva di provvedere direttamente per la loro sistemazione.

11. Col riordinamento delle compagnie di sanità militare e coll'attuazione della nuova circoscrizione territoriale militare avranno pure vigore le disposizioni contenute nel Tomo III delle istruzioni di mobilitazione, circa la costituzione delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo.

12. I direttori di sanità riferiranno per la prescritta via gerarchica a questo Ministero (Segretariato generale) per il 31 luglio prossimo sulla costituzione delle 12 compagnie di sanità militare dell'esercito permanente e della milizia mobile; i comandanti superiori dei distretti riferiranno sulla costituzione di dette compagnie della milizia territoriale, dando contemporaneamente comunicazione del loro operato ai direttori di sanità militare.

13. Alla data del 15 luglio prossimo i direttori di sanità faranno inoltre tenere a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) una situazione graduale numerica, divisa per classi, dei militari sotto le armi appartenenti alle rispettive compagnie di sanità.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1894. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 27ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 giugno.

GIUGNO 16. — Varianti ed aggiunte al Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie in data 1° giugno 1883, *pag.* 359.
» 18. — Militari di milizia territoriale che devono far parte di compagnie d'artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza, da formarsi presso distretti diversi da quelli di loro provenienza, *pag.* 359.
» 18. — Effetti delle partecipazioni di cessazione dal servizio attivo, *pag.* 361.
» 21. — Aggiunte all'*Atto* N° 52 del corrente anno. — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle società del tiro a segno, *pag.* 362.
» 25. — Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria e genio, *pag.* 362.
» 25. — Modificazioni alle bardature di cavalleria, *pag.* 363.
» 26. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara, *pag.* 364.

Atto N. **115** — FERROVIE. — **Varianti ed aggiunte al Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie in data 1° giugno 1883.** — 16 giugno.

Al § 66, 1° comma, dopo la parola pareggiato *si aggiunga*: e gli ufficiali subalterni in accompagnamento di ufficiali generali e superiori in viaggio per ragioni di servizio.

In detto caso gli ufficiali subalterni devono essere provveduti di scontrino modello B, valevole per la 1ª classe, portante apposita annotazione firmata dall'ufficiale generale o superiore che essi accompagnano, e devono prender posto nello stesso scompartimento.

Alla tabella (*Allegato IV,*) *linea 25ª dopo*: capitano d'artiglieria e del genio *si aggiunga*: capitano medico.

Le varianti ed aggiunte preaccennate avranno effetto dal 1° del prossimo mese di luglio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **116**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Militari di milizia territoriale che devono far parte di compagnie d'artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza, da formarsi presso distretti diversi da quelli di loro provenienza.** — 18 giugno.

Al seguito delle disposizioni date pel passaggio della classe 1851 dalla milizia mobile alla territoriale venne mosso il que-

sito se i distretti, che non formano compagnie intiere di artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza di milizia territoriale, debbano prendere in forza sui propri ruoli, modello N° 7, i militari di cui ai N. 32, 41, 44 e 53 dell'*Atto* N° 123 del 1883, al momento del loro passaggio dalla milizia mobile alla detta milizia territoriale quantunque, a senso delle disposizioni ora ricordate, questi militari siano da trascriversi entro il mese agli altri distretti centri di formazione delle compagnie precitate.

A soluzione d'ogni dubbio al riguardo questo Ministero dichiara in modo permanente che i distretti di leva devono, nella circostanza sopra avvertita, prendere regolarmente in forza, colle norme stabilite dall'istruzione per le matricole, i militari in quistione, provvedendo poi entro il limite di tempo stabilito dai numeri preaccennati pel passaggio effettivo dei militari stessi ai distretti centri di formazione delle compagnie più volte ricordate, a seconda delle istruzioni che già vennero impartite al riguardo dall'ufficio di revisione delle matricole (Circolare del 28 luglio 1883, N. 33) e che sono le seguenti:

1° Che i militari in discorso devono rimanere sempre inscritti sul ruolo modello N. 7 del rispettivo distretto di leva, apportando in esso ruolo annotazioni analoghe a quelle che praticansi pei militari, che vanno a far parte della milizia mobile dei reggimenti d'artiglieria e genio.

2° Che i distretti centri di formazione delle dette compagnie, i quali in questo caso sono da considerarsi come corpi, devono, nel prendere in forza i militari in quistione, impiantare per essi uno speciale ruolo modello N. 8, in analogia di quanto già praticano i reggimenti d'artiglieria e genio per la rispettiva milizia mobile, a senso del N. 101 della predetta istruzione per le matricole.

Per conseguenza, nella forza del 1° del mese immediatamente successivo a quello dell'avvenuto passaggio alla milizia territoriale, i distretti di leva comprenderanno per una sola volta anche questi militari, dimostrandoli in calce alle situazioni divisi per arma. Negli altri mesi successivi verranno invece riportati nelle situazioni dei distretti centri di formazione delle compagnie di milizia territoriale, di cui vanno a far parte, cessando di esser descritti in quelle dei distretti di reclutamento.

Il Ministro — Ferrero.

N. **117**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Effetti delle partecipazioni di cessazione dal servizio attivo.** — 18 giugno.

Risultando che non sono da tutti rettamente interpretate le disposizioni dell'*Atto* N. 2 del 1872, nè ben conosciuti gli effetti delle partecipazioni di cessazione dal servizio attivo, che vengono annunciate per mezzo del Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni, il Ministero crede opportuno ricordare in proposito quanto segue:

Le cessazioni dal servizio attivo, comunque motivate, e partecipate col Bollettino ufficiale, devono avere immediato effetto per tutto, eccettochè per quanto si riferisce alla decorrenza degli stipendî, assegni e competenze varie, alla cui cessazione unicamente devono intendersi riferibili le espressioni contenute nel Bollettino, *a datare dal giorno tale*, *a decorrere dal giorno tale* e simili, a meno che non sia altrimenti e specificatamente detto nel Bollettino stesso.

In conseguenza di ciò, e salvo il caso eccezionale ora detto, gli ufficiali tutti, cui perviene col Bollettino la ufficiale partecipazione della loro cessazione dal servizio attivo, qualunque ne sia il motivo, devono tosto rimettere il comando di cui sono investiti al loro successore, se questi è già ufficialmente designato e trovasi presente, oppure all'ufficiale che in via normale dovrebbe sostituirli interinalmente nel comando stesso. Essi dovranno quindi astenersi da ogni atto che al comando appartenga, limitandosi a concertare le disposizioni necessarie per la rimessione delle consegne, col successore effettivo o provvisorio, ed a rimettere, se del caso, alle autorità superiori indicate dai vigenti regolamenti quelle note e carte che non devono essere consegnate ad un comandante interinale.

Trattandosi di comandanti di brigata di fanteria, di cavalleria o di comandanti territoriali d'artiglieria e genio, la cessazione dal servizio attivo partecipata col Bollettino implicherà l'immediata e contemporanea cessazione di comando, non restando al titolare uscente altro cómpito all'infuori di quello di rimettere il proprio ufficio alla immediata dipendenza dell'autorità superiore.

Il Ministro — Ferrero.

N. **118**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Aggiunta all'*Atto* N. 52 del corrente anno — Disposizioni per le distribuzioni di materiali alle Presidenze locali delle Società del tiro a segno.** — 21 giugno.

Dopo il N. 17 si aggiunga quanto segue:

La direzione di artiglieria ora menzionata, nel ricostituire le dotazioni dei distretti militari, distribuirà ad essi sempre fucili M° 1870 muniti della rispettiva sciabola-baionetta, ed i distretti militari dovranno perciò alla chiusa di ogni trimestre versare alla direzione tutte le sciabole-baionette modello 1870 che non furono distribuite alla Società di tiro unitamente ai fucili cui appartenevano.

Le dette sciabole-baionette saranno poi usufruite dalla direzione nel soddisfare alle richieste di armi di detta specie fatte dai corpi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **119**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria e per l'artiglieria e genio.** — 25 giugno.

Per mettere in correlazione col nuovo *Regolamento sulle stato dei sottufficiali* le prescrizioni relative alla uscita libera serale dei medesimi, contenute nei regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, il Ministero ha determinato che, fermo restando quanto altro è prescritto in proposito al § 378 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, al § 451 dell'analogo Regolamento per la cavalleria, ed al § 466 di quello per l'artiglieria e genio (edizione 1883) sia sostituito il seguente:

« A tutti i furieri maggiori e furieri, ai sergenti *raffermati* « *con soprassoldo* ed ai sergenti *con ferma permanente* che hanno « compiuto il *quinto* anno di servizio, è accordata la libera « uscita serale permanente dal quartiere per non più di un'ora « e mezza fra la chiamata della sera ed il segnale del silenzio. « In ogni modo però al secondo segnale del silenzio tutti i « sottufficiali che non hanno ottenuto una licenza speciale de- « vono ritrovarsi in quartiere.

« I comandanti di corpo potranno anche concedere con

« qualche frequenza la libera uscita serale, ma non perma-
« nente, a quei sergenti *non raffermati* che si distinguono per
« ottima condotta e zelo nel disimpegno dei loro doveri.

« I nomi di tutti indistintamente i sottufficiali cui è con-
« cessa la libera uscita serale permanente sono iscritti su ap-
« posita tabella che deve essere affissa all'ingresso del quar-
« tiere. I detti sottufficiali non sono provvisti per l'uscita in
« discorso del biglietto di cui al paragrafo precedente ».

Il Ministero avverte inoltre che a tutti indistintamente i sottufficiali che presentemente si trovano sotto le armi, si potrà continuare a concedere, come per lo passato, la libera uscita serale.

Il Ministro — FERRERO.

N. **120**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle bardature della cavalleria**. — 25 giugno.

In seguito ai buoni risultati ottenuti in esperimenti eseguiti presso i reggimenti di cavalleria ed in seguito a parere favorevole dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria, prescrivo che ai tipi ora in vigore della coreggia reggi-lancia, della bisaccia di tela olona coperta di pelo, e della copertina sotto-sella da cavalleria siano arrecate le modificazioni qui appresso descritte:

1° La coreggia reggi-lancia sia divisa in due pezzi, di cui quello aderente all'arcione porti all'estremità libera una fibbia di ferro verniciata con passante e misuri 10 cm. di lunghezza; il pezzo superiore sia lungo cm. 30 e termini a riscontro con N. 6 fori distanti fra loro mm. 22; il primo foro venga praticato a mm. 50 dalla estremità del riscontro stesso.

2° Nella bisaccia di destra sia praticato uno spacco della lunghezza di cm. 15, per dar passaggio al porta-moschetto: tale spacco deve correre parallelamente alla cucitura della saccoccia, a cm. 2 sopra la medesima, restando a ugual distanza dai lembi laterali della bisaccia. I suoi margini sieno orlati di pelle di montone annerita, come il contorno della bisaccia.

3° La copertina sotto-sella lungo i due lati non muniti di vivagno sia orlata con cucitura a *punto di mosca*, alta un centimetro circa, fatta con refe di canapa a cinque capi.

Il prezzo di tariffa dei suddetti oggetti resta inalterato. Il costo della riduzione è stabilito come segue:

Per la correggia reggi-lancia (*fibbia, passante e mano d'opera*) . . . . . L. 0,10
Per la bisaccia (*tra materia prima e mano d'opera*) » 0,28
Per la copertina sotto-sella (*tra materia prima e mano d'opera*). . . . . » 0,33

I corpi tutti di cavalleria invieranno tosto all'ufficio di arredi militari il loro campione di bisaccia e di copertina sotto-sella e quando avranno avuto tali oggetti di ritorno con un campione di correggia reggi-lancia (pei reggimenti lancieri e per la scuola normale) daranno subito mano alla riduzione delle bardature che hanno in caricamento, imputando le relative spese a carico del Capitolo *Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi* del bilancio straordinario dell'esercizio 1884-85 e richiamandone il rimborso mediante rendiconto speciale modello N. 45.

Il Ministro — FERRERO.

N. **124**. — FERROVIE. — **Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo alla ferrovia *Parma-Guastalla-Suzzara*.** — 26 giugno.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del R. esercito si previene che, a partire dal 1° del prossimo mese di luglio, la convenzione pei trasporti militari in data 28 settembre 1882 ed il regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, saranno applicabili anche alla ferrovia *Parma-Guastalla-Suzzara*, e ciò in forza di speciale convenzione stipulatasi il 13 maggio p. p.

Si avverte che, non essendosi ancora stabilito il servizio cumulativo colle altre ferrovie, pei trasporti sulla ferrovia *Parma-Guastalla-Suzzara*, dovranno essere rilasciati appositi documenti.

L'importare dei trasporti da eseguirsi sulla ferrovia predetta verrà calcolata in base alla seguente tavola poliometrica.

Parma	Parma										
Chiozzola . . .	7	Chiozzola									
Sorbolo	11	5	Sorbolo								
Lentigione . . .	15	9	4	Lentigione							
Brescello. . . .	20	14	9	5	Brescello						
Boretto	23	17	12	8	3	Boretto					
Pieve di Saliceto (*)	26	20	15	11	7	4	Pieve di Saliceto (*)				
Gualtieri	29	22	18	14	9	6	3	Gualtieri			
Guastalla . . .	32	26	21	17	12	10	6	4	Guastalla		
Luzzara. . . .	38	32	27	23	18	15	12	10	6	Luzzara	
Codisotto . . .	41	35	30	26	22	19	15	13	10	4	Codisotto
Suzzara . . .	44	38	34	30	25	22	19	16	13	7	4 Suzzara

(*) La fermata di Pieve di Saliceto non è finora attivata.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° luglio.

GIUGNO 19. — R. Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio pel 1884-85, *pag.* 367.

Atto N. **122**. — QUADRI ORGANICI. — **Regio decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio pel 1884-85.** — 19 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (seria 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883 N. 1468 (serie 3ª);

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno in data 8 luglio 1883 N. 1467 (seria 3ª);,

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 31 dicembre 1883 col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione per il 1° semestre 1884;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sessantaquattro tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, determinano la formazione che il regio esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, debbono assumere a datare dal 1° luglio 1884.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

INDICE DELLE TABELLE

N. 1. Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi. *Pag.* 371

» 2. Id. graduale e numerica di formazione dello stato maggiore generale . . . . . » 372

» 3. Id. graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore. . . . . » 373

» 4. Id. graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e genio . . . . » 375

» 5. Id. graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti di artiglieria da campagna . . . » 376

» 6. Id. graduale e numerica di formazione delle due brigate di artiglieria a cavallo. . . . . » 378

» 7. Id. graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza . . . . » 379

» 8. Id. graduale e numerica di formazione della 1ª e 2ª brigata di artiglieria da montagna . . . » 381

» 9. Id. graduale e numerica di formazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria . . . » 382

» 10. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria . . . . . » 383

» 11. Id. graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio . . . . . » 384

» 12. Id. graduale e numerica di formazione del 3 reggimento del genio . . . . . » 386

» 13. Id. graduale e numerica di formazione del 4° reggimento del genio (pontieri) . . . . . » 388

» 14. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio . . . . . » 390

» 15. Id. graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria. . . . » 391

» 16. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria . . . . . » 392

» 17. Id. graduale e numerica di formazione dei 96 reggimenti di fanteria di linea. . . . . » 393

» 18. Id. graduale e numerica di formazione de 12 reggimenti bersaglieri. . . . . » 395

» 19. Id. graduale e numerica di formazione dei 6 regg. alp. » 397

» 20. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 399

» 21. Id. graduale e numerico di formazione dei distretti militari . . . . . » 400

N. 22. Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze *Pag.* 402
» 23. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria. . . . . » 403
» 24. Id. graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria. . . » 404
» 25. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 405
» 26. Id. graduale e numerica di formazione dei 22 reggimenti di cavalleria . . . . . » 406
» 27. Id. graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli . . . . . » 408
» 28. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria. . . . . » 409
» 29. Id. graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 410
» 30. Id. graduale e numerica di formazione del corpo invalidi e veterani . . . . . » 412
» 31. Id. graduale e numerica di formazione del comitato di sanità militare. . . . . » 413
» 32. Id. graduale e numerica di formazione delle direzioni territoriali di sanità militare, degli ospedali militari e delle compagnie di sanità. . . » 414
» 33. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali medici. . . . . » 416
» 34. Id. graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza. . . . . » 417
» 35. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi . . . . . » 418
» 36. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari. » 419
» 37. Id. graduale e numerica di formazione dei tre magazzini centrali militari. . . . . » 420
» 38. Id. graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari. . . . . » 421
» 39. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali commissari. . . . . » 422
» 40. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili . . . . . » 423
» 41. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali veterinari . . . . . » 425
» 42. Id. graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare. . . . . » 426

N. 43. Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di guerra. . . . . *Pag.* 427
» 44. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . » 428
» 45. Id. graduale e numerica di formazione dell'accademia militare . . . . . » 429
» 46. Id. graduale e numerica di formazione della scuola militare . . . . . » 430
» 47. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare. . . . » 431
» 48. Id. graduale e numerica di formazione dei collegi mil.» 432
» 49. Id. graduale e numerica di formazione della scuola normale di fanteria. . . . . » 433
» 50. Id. graduale e numerica di formazione della scuola normale di cavalleria . . . . . » 434
» 51. Id. graduale e numerica riepilogativa dei professori e maestri civili. . . . . » 436
» 52. Id. graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione. . . . . » 437
» 53. Id. graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza. » 438
» 54. Id. graduale e numerica di formazione dei 3 battaglioni d'istruzione . . . . . » 439
» 55. Id. graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare . . . . . » 441
» 56. Id. graduale e numerica di formazione della farmacia centrale militare . . . . . » 442
» 57. Id. graduale e numerica riepilogativa del personale farmaceutico militare . . . . . » 443
» 58. Id. graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria . . . . . » 444
» 59. Id. graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio e degli assistenti locali del genio. . . . . » 445
» 60. Id. graduale e numerica riepilogativa dei capi tecnici d'artiglieria e genio. . . . . » 446
» 61. Id. degli stabilimenti militari d'artiglieria e genio. » 447
» 62. Id. graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena » 448
» 63. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro. . . . . » 449
» 64. Id. numerica riepilogativa degli scrivani ed assistenti locali e degli assistenti locali del genio. . » 450

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.	
1	Primo aiutante di campo generale	(gen. d'esercito o tenente gen).
4	Aiutanti di campo generali	(3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice-ammiraglio o contr' ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo	(8 ufficiali superiori del R. esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.	
1	Primo aiutante di campo	(colonnello) (*).
1	Aiutante di campo	(tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza	(ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.	
1	Primo aiutante di campo	(colonnello del R. esercito, *o capitano di vascello*) (*).
1	Aiutante di campo	(tenente colonnello o maggiore del R° esercito, *o capitano di fregata*) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza	(ufficiali inferiori del R° esercito, o *della R° marina*) (*).
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il principe di Carignano.	
1	Primo aiutante di campo	(colonnello) (*).
1	Aiutante di campo	(tenente colonnello o maggiore) (*).
2	Ufficiali d'ordinanza	(ufficiali inferiori) (*).
4	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore generale.

2	Generali d'esercito.
50	Tenenti generali.
88	Maggiori generali.
1	Maggiore generale medico.
141	Totale.
10	Colonnelli brigadieri (*).
151	Totale

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Gli ufficiali generali ed i 10 colonnelli brigadieri coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, di comandante militare dell'isola di Sardegna, di comandanti stabili di presidio, di comandanti territoriale d'artiglieria e del genio, e quelle altre cariche indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Un determinato numero di ufficiali generali può essere a disposizione del Ministero della guerra.

Non sono compresi gli ufficiali generali ed il maggior generale commissario addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante.	
1	Comandante in 2° (tenente generale).	
1	Maggiore generale addetto.	
3	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
15	Colonnelli	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna, dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria, del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
54	Tenenti colonnelli e maggiori	
84	Capitani	
153	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
95	Capitani (*)	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna, del comando del corpo di stato maggiore e comandati al Ministero.
12	Tenenti (*)	
107	Totale.	
	Personale contabile.	
1	Maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti o sottotenenti contabili.	
6	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro

Segue TABELLA N. 3.

		Scrivani locali.	
141	Scrivani locali.	Impiegati negli uffici dei comandi di corpo d'armata, dei comandi di divisione, del comando militare dell'isola di Sardegna e del comando del corpo di stato maggiore.	

Nota. — Nel presente quadro non sono compresi i colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento di fanteria o di cavalleria, gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di artiglieria e genio

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
7	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
8	Totale
	Segreteria del comitato
1	Segretario capo (colonnello d'artiglieria o del genio).
2	Segretari di sezione (tenenti colonnelli d'artiglieria e del genio)
10	(tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria e del genio).
22	Applicati (capitani id. id.).
3	(ufficiali subalterni id. id.).
38	Totale
33	Impiegati dei personali ragionieri d'artiglieria e del genio.
5	Capi o sottocapi tecnici d'artiglieria e del genio.
32	Scrivani locali.

Nota — Gli ufficiali superiori ed inferiori fanno parte dello stato maggiore dell'arma rispettiva. Dei 13 ufficiali superiori, 8 appartengono allo stato maggiore d'artiglieria e 5 a quello del genio. Dei 22 capitani, 14 sono dello stato maggiore d'artiglieria e 8 di quello del genio. Dei 33 ragionieri, 18 appartengono ai ragionieri d'artiglieria e 15 ai ragionieri geometri del genio.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti di artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 10 batterie, tre compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO					12 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (relatori e capi dell'ufficio materiale d'artiglieria)	2	»	»	»	2	24
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	48
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, ufficiali pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	10	3	1	16	192
Ufficiali maestri d'equitazione (*)	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di compagnia treno)	4	30	9	1	44	528
Capitani medici	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	»	3	41 (1)
Capitani contabili	»	»	»	2	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	24
Totali	20	40	12	6	78	941
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	12
Scrivani locali	»	»	»	3	3	36

Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	60
Furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	10	3	2	15	180
Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6	72
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	12
Sergenti (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	40	12	8	60	720
Caporali maggiori	5	30	6	»	41	492
Caporali furieri (di batteria, di compagnia e di contabilità)	»	10	3	6	19	228
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	48
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	2	60	18	6	86	1032
Caporali maniscalchi	»	10	3	»	13	156
Appuntati	»	60	12	»	72	864
Trombettieri	»	20	6	1	27	324
Sellai	»	10	3	»	13	156
Vivandieri	1	»	»	»	1	12
Soldati	2	1010	204	26	1242	14904
Totali	27	1260	270	49	1606	19272
Cavalli di truppa	4	540	126	»	670	8040

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Cinque reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più 1 tenente o sottotenente veterinario.

Note. — Il reggimento cui sono addette brigate d'artiglieria a cavallo ha in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Ai reggimenti che hanno batterie d'istruzione o brigate d'artiglieria a cavallo possono essere assegnati in più 1 sottufficiale istruttore di scherma ed 1 sottufficiale istruttore d'equitazione.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti o dai volontari d' un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuti 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere nominati rispettivamente furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione delle due brigate di artiglieria a cavallo.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 2 batterie).

GRADI	1 Brigata			2 brigate
	Stato maggiore	2 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali.				
Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti). .	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria), ...	1	6	7	14
Tenenti o sottotenenti veterinari	1	»	1	1
Totali	3	8	11	21
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri.	»	2	2	4
Sergenti	»	8	8	16
Caporali maggiori	1	6	7	14
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali furieri	»	2	2	4
Caporali (di maggiorità, di batteria)	1	12	13	26
Caporali maniscalchi	»	2	2	4
Appuntati	»	12	12	24
Trombettieri	»	4	4	8
Sellai	»	2	2	4
Soldati.	»	190	190	380
Totali	4	240	244	488
Cavalli di truppa	2	160	162	324

Note. — Le brigate fanno parte dell'8° reggimento d'artiglieria.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti o dai volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 5 reggimenti di artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 12 compagnie da fortezza o da costa ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				5 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	5
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	5
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3	15
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	70
Tenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	3	36	1	40	200
Capitani medici	1	»	»	1	5
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	5
Capitani contabili	»	»	2	2	10
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	10
Totali	11	48	6	65	325
Scrivani locali	»	»	2	2	10
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	2	14	70
Sottufficiali guardabatterie	8	»	»	8	40
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	10
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	5
Capi armaiuoli	1	»	»	1	5
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	8	44	220
Caporali maggiori	4	36	»	40	200
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	90
Caporali trombettieri	3	»	»	3	15
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	385
Appuntati	»	72	»	72	360
Trombettieri	»	24	1	25	125
Vivandieri	1	»	»	1	5
Soldati	2	936	37	975	4875
Totali	27	1200	58	1285	6425
Quadrupedi	3	»	»	3	15

Segue TABELLA N. 7.

Note. — I reggimenti d'artiglieria da fortezza cui sono ascritte brigate d'artiglieria da montagna hanno in più al deposito 1 sergente di contabilità e 2 caporali furieri di contabilità.

Il reggimento cui è addetta la compagnia d'istruzione ha in più un sottufficiale istruttore di scherma.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il 17° reggimento ha in più N. 24 quadrupedi per il distaccamento di Sicilia.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione della 1ª e 2ª brigata d'artiglieria da montagna.

(Ciascuna brigata è composta di 1 stato maggiore e 4 batterie. — La 1ª brigata fa parte del 15° reggimento d'artiglieria; la 2ª del 14° reggimento).

GRADI	1 brigata			2 brigate
	Stato maggiore	4 batterie	Totale della brigata	
Ufficiali.				
Tenenti colonnelli o maggiori (com. di brigata).	1	»	1	2
Capitani (comandanti di batteria)	»	4	4	8
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di batteria)	1	12	13	26
Tenenti medici	1	»	1	2
Tenenti veterinari	1	»	1	2
Tenenti o sottotenenti contabili.	1	»	1	2
Totali . . .	5	16	21	42
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	1	2
Furieri	»	4	4	8
Sottufficiali di maggiorità	1	»	1	2
Sergenti	»	16	16	32
Caporali maggiori.	1	16	17	34
Caporali maggiori o caporali aiut. di sanità .	1	»	1	2
Caporali furieri (di batteria e di contabilità).	1	4	5	10
Caporali trombettieri	1	»	1	2
Caporali (di maggiorità e di batteria) . . .	1	32	33	66
Caporali maniscalchi	»	4	4	8
Appuntati.	»	32	32	64
Trombettieri	»	12	12	24
Sellai	»	4	4	8
Soldati.	»	416	416	832
Totali . . .	7	540	547	1094
Quadrupedi	»	220	220	440

Note. — Ad ogni brigata può essere assegnato un sottufficiale guarda magazzino.

I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia veterani).

	5 compagnie operai	1 compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	5	1
Tenenti e sottotenenti	15	3
Totali	20	4
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	5	2
Sergenti	30	6
Caporali maggiori	20	»
Caporali furieri	5	1
Caporali	60	6
Appuntati	35	»
Trombettieri	10	»
Soldati	335	4
Veterani d'ogni grado	»	indeterminato.
Totali	500	

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un Consiglio di amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	TOTALE
Stato maggiore d'artiglieria . .	20	19	34	140	29	242
12 regg. d'artiglieria da campagna	12	24	48	192	528	804
2 brigate d'artiglieria a cavallo	»	2		4	14	20
5 regg. d'artiglieria da fortezza	5	5	15	70	200	295
2 brigate d'artigl. da montagna .	»	2		8	26	36
Compag. operai e veterani d'artig.	»	»	»	6	18	24
2 batterie d'istruzione	»	»	»	2	6	8
Compagnia d'istruzione . . .	»	»	»	1	4	5
Totali . . .	37	48	101	423	825	1434

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di artiglieria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 14 compagnie zappatori, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO						2 reggimenti
	Stato maggiore	14 compagnie zappatori	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	4	8
Capitani (aiut. magg. in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	14	2	»	1	19	38
Tenenti e sottot. (aiutanti magg. in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	42	6	1	1	54	108
Capitani medici	1	»	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	»	2	2	4
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2	4
Totali	14	56	8	1	6	85	170
Scrivani locali	»	»	»	»	3	3	6
Truppa.							
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	5	10
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	14	2	»	2	18	36
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	4	8
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	1	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	1	2
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	42	8	»	8	58	116
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	1	»	1	2
Caporali maggiori	5	42	4	»	»	51	102
Caporali furieri (di comp. e di contab.)	»	14	2	»	6	22	44
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	4	8
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	84	12	»	4	102	204
Caporali maniscalchi	»	»	2	»	»	2	4
Caporali maggiori, caporali e soldati allievi	»	»	»	26	»	26	52
Appuntati	»	84	8	»	»	92	184
Trombettieri	»	28	4	»	1	33	66
Sellai	»	»	2	»	»	2	4
Vivandieri	1	»	»	»	»	1	2
Soldati	3	1092	136	»	27	1258	2516
Veterani	Indeterminato.						
Totali	26	1400	180	27	48	1681	3362
Cavalli	»	42	70	»	»	112	224

Segue TABELLA N. 11

Note. — I graduati con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I 26 caporali maggiori, caporali e soldati allievi assegnati al plotone d'istruzione di ciascun reggimento, possono essere ripartiti nel modo seguente: 1|7 della forza del plotone caporali maggiori allievi ed il rimanente caporali e soldati allievi. Il Ministero potra però autorizzare una forza maggiore per i detti plotoni.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 12.

—

Tabella graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio.

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 compagnie zappatori, 6 compagnie telegrafisti, 4 compagnie ferrovieri, 2 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	4 compagnie zappatori	6 compagnie telegrafisti	4 compagnie ferrovieri	2 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali								
Colonnello (comandante di reggimento)	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, pel materiale e comandanti di compagnia)	2	4	6	4	2	»	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	12	18	12	6	1	1	54
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	2	2
Totali	11	16	24	16	8	1	6	85
Scrivani locali	»	»	»	»	»	»	3	3
Truppa								
Furieri maggiori	5	»	»	»	»	»	»	5
Furieri (di compagnia e di contabilità	»	4	6	4	2	»	2	18
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	12	18	12	8	»	8	58
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	5	12	18	12	4	»	»	51
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	4	6	4	2	»	6	22
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	»	24	36	24	12	»	4	102
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	2	»	»	2
Caporali maggiori, caporali e soldati allievi	»	»	»	»	»	26	»	26
Appuntati	»	24	36	24	8	»	»	92
Trombettieri	»	8	12	8	4	»	1	33
Sellai	»	»	»	»	2	»	»	2
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	»	1
Soldati	3	312	540	360	135	»	27	1378
Veterani	indeterminato							
Totali	26	100	672	448	180	27	48	1801
Quadrupedi	»	12	18	12	70	»	»	112

Segue TABELLA N. 12.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

I 26 caporali maggiori, caporali e soldati allievi assegnati al plotone d'istruzione, possono essere ripartiti nel modo seguente: 1/7 della forza del plotone caporali maggiori allievi ed il rimanente caporali e soldati allievi. Il Ministero potrà però autorizzare una forza maggiore per il detto plotone.

Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio di tale specialità.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica di formazione del 4° reggimento del genio (pontieri).

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 8 compagnie pontieri, 2 compagnie lagunari, 4 compagnie treno, 1 plotone d'istruzione ed 1 deposito).

GRADI	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	4 compagnie treno	1 plotone d'istruzione	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.							
Colonnello (comandante del reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenente colonnello (relatore)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	2	»	»	»	»	»	4
Capitani (aiutante maggiore in 1°, ufficiale pel materiale, e comandanti di compagnia)	2	8	2	4	1	»	17
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	4	24	6	12	1	1	48
Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente o sottotenente medico	1	»	»	»	»	»	1
Tenente veterinario	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	1	1
Totali	13	32	8	16	2	5	78
Scrivani locali	»	»	»	»	»	3	3
Truppa.							
Furieri maggiori	»	8	»	»	»	»	8
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	8	2	»	»	6	16
Sottufficiali di maggiorità	4	»	»	»	»	»	4
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	32	8	16	»	1	61
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	»	»	»	»	1	»	1
Caporali maggiori	»	16	8	»	»	13	37
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	8	3	4	»	6	21
Caporali trombettieri	4	»	»	»	»	»	4
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	64	16	24	4	»	110
Caporali maniscalchi	»	»	»	4	»	»	4
Caporali maggiori, caporali e soldati allievi	»	64	16	16	»	29	125
Appuntati	»	16	4	8	»	8	36
Trombettieri	»	»	»	4	»	»	29
Sellai	1	»	»	»	»	3	4
Vivandieri	»	»	»	»	»	1	1
Soldati	36	752	244	272	20	267	1291
Totali	29	960	301	360	25	334	1714
Quadrupedi	»	»	»	140	»	»	140

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai caporali volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa.

Segue TABELLA N. 13.

Al quadro organico della brigata lagunari può essere aggiunto un sottufficiale guarda magazzino ed 1 furiere di contabilità.

I 25 caporali maggiori, caporali e soldati allievi assegnati al ptotone d'istruzione possono essere ripartiti nel modo seguente: 1/7 della forza del plotone caporali maggiori allievi ed il rimanente caporali e soldati allievi. Il Ministero potrà però autorizzare una forza maggiore per il detto plotone.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore del genio . . .	12	15	24	137	73	261
1° e 2° regg. del genio	2	2	8	38	108	158
3° id. id.	1	1	4	19	54	79
4° id. id. (pontieri).	1	1	4	17	48	71
Totali . . .	16	19	40	211	283	569

Nota. Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali del genio che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per gli ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione del comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

	Comitato
1	Presidente (generale d'esercito o tenente generale).
3	Membri (tenenti generali o maggiori generali).
4	Totale.
	Segreteria.
1	Tenente colonnello o maggiore (segretario) (*).
3	Capitani o tenenti (*).
4	Totale.
2	Scrivani locali.

(*) Ufficiali di fanteria e di cavalleria fuori quadro

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

(Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti di fanteria).

	Un comando di brigata di fanteria.
1	Comandante di brigata (maggior generale o colonnello brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano dell'arma di fanteria).
2	Totale
	Quarantotto comandi di brigata di fanteria.
48	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
48	Aiutanti di campo (capitani dell'arma di fanteria).
96	Totale

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 96 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento è composto
di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie, ed 1 deposito).

GRADI	1 REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	288
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1344
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	35	»	38	3648
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	192
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	192
Totali	12	47	4	63	6048
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	96
Furieri maggiori	4	»	»	4	384
Furieri (di magg., di comp. e di contabilità)	2	12	2	16	1536
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	192
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	4128
Caporali maggiori	4	36	»	40	3840
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	96
Caporali furieri (di comp. e di contabilità)	»	12	6	18	1728
Caporali musicanti	1	»	»	1	96
Caporali trombettieri	3	»	»	3	288
Caporali zappatori	3	»	»	3	288
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	7392
Appuntati	»	72	»	72	6912
Zappatori	»	24	»	24	2304
Musicanti	16	»	»	16	1536
Trombettieri	»	24	1	25	2400
Vivandieri	2	»	»	2	192
Soldati	15	948	20	983	94368
Totali	50	1236	40	1325	127176
Cavalli	3	»	»	3	288

Segue TABELLA N. 17.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di 1 anno sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Con disposizione ministeriale vengono determinati i reggimenti di fanteria presso il cui stato maggiore è costituito un plotone d'istruzione di circa 50 allievi, i quali potranno essere ripartiti nel modo seguente: 1/7 della forza totale caporali maggiori allievi, ed il rimanente caporali e soldati allievi. Il Ministero della guerra potrà però autorizzare una forza maggiore per 1 plotoni.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 18 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri.

(Ciascun reggimento
è composto di uno stato maggiore, 12 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	I REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale (del reggimento)	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	168
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	468
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totali	12	48	4	64	768
Truppa.					
Furieri maggiori	4	»	»	4	48
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	12	2	16	192
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	24
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	1	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	36	7	43	516
Caporali maggiori	4	36	»	40	480
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	12
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	216
Caporali trombettieri	3	»	»	3	36
Caporali zappatori	3	»	»	3	36
Caporali (di maggiorita e di compagnia)	1	72	4	77	924
Appuntati	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	1	37	444
Zappatori	»	24	»	24	288
Vivandieri	2	»	»	2	24
Soldati	5	936	20	961	11532
Totali	30	1236	40	1306	15672
Quadrupedi	3	»	»	3	36

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari d'un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Segue TABELLA N. 18.

Con disposizione ministeriale vengono determinati i reggimenti di bersaglieri presso il cui stato maggiore è costituito un plotone d'istruzione di circa 50 allievi i quali potranno essere ripartiti nel modo seguente:

$^1/_2$ della forza totale caporali maggiori allievi

ed il rimanente caporali e soldati allievi.

Il Ministero della guerra potrà però autorizzare una forza maggiore per i detti plotoni.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 6 reggimenti alpini.

(6 reggimenti, 20 battaglioni, 72 compagnie, 6 depositi).

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito di reggimento	Totale — 6 reggim. 20 battagl. 72 compag. e 6 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	6
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	26
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	»	1	1	84
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	242
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	20
Capitani contabili	»	»	»	3	18
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	12
Totali	4	3	4	6	408
Scrivani locali	»	»	»	3	18
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	26
Furieri (di contabilità e di compagnia)	»	»	1	2	84
Sottufficiali guarda magazzini	»	»	»	»	27
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	12
Sottufficiali trombettieri	2	»	»	»	12
Sottufficiali zappatori	2	»	»	»	12
Capi armaiuoli	2	»	»	»	12
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	»	4	7	330
Caporali maggiori	1	1	2	»	170
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	»	1	»	»	20
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	»	1	7	144
Caporali trombettieri	»	1	»	»	20
Caporali zappatori	»	»	1	»	72
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	612
Appuntati	»	»	8	2	588
Trombettieri	»	»	3	1	222
Zappatori	»	»	8	»	576
Soldati	8	3	99	30	7416
Totali	20	7	135	53	10325
Cavalli di truppa	1	»	1	»	78

Segue TABELLA N. 19.

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea provenienti dagli studenti e dai volontari di un anno sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

I depositi del 4° e 6° reggimento alpini funzionano pure come compagnie d'istruzione per gli alpini, ed aggiungono il seguente personale a quello assegnato dalla presente tabella per il deposito:

2 Tenenti
1 Sergente (allievo istruttore di scherma)
2 Sergenti
1 Trombettiere
106 caporali maggiori, caporali e soldati allievi ripartiti nel modo seguente: $^1/_7$ della forza totale caporali maggiori allievi ed il rimanente caporali e soldati allievi. Potrà però il Ministero della guerra autorizzare una forza maggiore per i detti plotoni.

I sottufficiali guarda magazzini sono ripartiti nei reggimenti dal Ministero della guerra.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	Un comando superiore dei distretti militari.
1	Maggiore generale o colonnello brigadiere.
1	Capitano dell'arma di fanteria.
2	Totale.
2	Scrivani locali.
	Dodici comandi superiori dei distretti militari.
12	Maggiori generali o colonnelli brigadieri.
12	Capitani dell'arma di fanteria.
24	Totale.
24	Scrivani locali.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Tabella N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	16	»	»	24
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	63	»	»	63
Tenenti colonnelli e maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	2	16	1	79	2	196	291
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	23
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	133
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	291
							1184
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	560
Truppa.							
Furieri maggiori	1	8	1	79	»	»	87
Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	63
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	79	1	98	193

Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Appuntati	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196
Allievi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	87
Soldati	1	8	1	79	43	4214	4301
Totali	9	72	7	553	57	5586	6361
Cavalli	1	8	1	79	»	»	87
FORZA SUPPLEMENTARE.							
Ufficiali.							
Tenenti e sottotenenti	»	»	»	»	»	»	6
Truppa.							
Sottufficiali pel servizio di custodia dei forti	»	»	»	»	»	»	70
Sergenti	»	»	»	»	»	»	13
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	13
Caporali	»	»	»	»	»	»	131
Appuntati	»	»	»	»	»	»	35
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2
Soldati	»	»	»	»	»	»	1871
Totale	»	»	»	»	»	»	2135
Totale organico							8496

Note. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti a seconda dell'importanza di questi ultimi.

Dal distretto di Livorno dipendono i 3 guardiani dell'isola di Capraia.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi di sede di distretto.

I 6 tenenti e sottotenenti della forza supplementare sono assegnati ai vari distretti secondo le esigenze del servizio e segnatamente alle compagnie presidiarie dei distretti di Cagliari, Siena e Cosenza. Questi distretti e quelli di 1ª classe hanno 2 compagnie permanenti, gli altri ne hanno una.

La forza supplementare può essere variata per disposizione ministeriale.

I sottufficiali indicati nel regolamento sullo stato dei sottufficiali, che hanno compiuto 12 o 16 anni di effettivo servizio, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze.

7	Tenenti colonnelli.
19	Maggiori.
19	Capitani.
18	Tenenti o sottotenenti.
63	Totale.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
48 comandi di brigata di fant.	»	»	»	48	»	48
96 reggimenti di fanteria .	96	96	288	1344	3648	5472
12 reggimenti bersaglieri .	12	12	36	168	468	696
6 reggimenti alpini . . .	6	26		84	246	362
12 comandi superiori di distretti militari. . . .	»	»	»	12	»	12
87 distretti militari . . .	24	150		185	297	656
3 battaglioni d'istruzione .	»	3		12	39	54
Ufficiali delle fortezze . .	»	7	19	19	18	63
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena .	1	1	3	20	61	86
Totali	139	210	431	1892	4777	7449

Nota — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria che vengono a trovarsi in una delle posizioni indicate per ufficiali fuori quadro e quelli addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria.

1	Ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale).
1	Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore).
1	Capitano di stato maggiore.
1	Capitano di cavalleria (*).
4	Totale ufficiali.
2	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 25.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria

(Ogni brigata è composta di due o tre reggimenti di cavalleria).

	Un comando di brigata.
1	Comandante di brigata (maggiore generale o colonn. brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	Sette comandi di brigata.
7	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonn. brigadieri).
7	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
14	Totale.

Roma, addì 19 giugno 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

TABELLA N. 26.

—

Tabella graduale e numerica di formazione dei 22 reggimenti di cavalleria.

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 squadroni ed 1 deposito).

GRADI	I REGGIMENTO				22 Reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	22
Tenenti colonnelli (comandanti di mezzo regg.)	1	»	»	1	22
Maggiori (comandanti di 1/2 regg. e relatori)	2	»	»	2	44
Capitani (aiutanti maggiori in 1°. e comandanti di squadrone)	1	6	1	8	176
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2.° e ufficiali di squadrone)	2	18	4	24	528
Capitani medici	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	22
Capitani veterinari	1	»	»	1	22
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	44
Capitani contabili	»	»	2	2	44
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	44
Totali	12	24	9	45	990
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	66
Furieri (di squadrone e di contabilità)	»	6	2	8	176
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	66
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	22
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	22
Capi armaiuoli	1	»	»	1	22
Sergenti (di squadrone e di contabilità)	»	24	8	32	704
Caporali maggiori	3	12	»	15	330
Caporali furieri di squadrone e di contabilità)	»	6	6	12	264
Caporali trombettieri	2	»	»	2	44
Caporali zappatori	»	6	»	6	132
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	2	48	4	54	1188
Caporali maniscalchi	»	6	»	6	132
Appuntati	»	72	»	72	1584
Trombettieri	»	24	2	26	572
Zappatori	»	48	»	48	1056
Sellai	»	6	»	6	132
Vivandieri	1	»	»	1	22
Soldati	3	732	50	785	17270
Totali	20	990	72	1082	23804
Cavalli di truppa	18	870	»	888	19536

Note. — Gli ufficiali d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

DISPENSA 29ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 4 luglio.

GIUGNO, 27. — Regolamento di servizio interno della scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 453.

» 27. — Formola matricolare pei sottufficiali che compiuto il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi, chiedono l'invio in congedo illimitato, *pag.* 461.

» 27. — Decreto Ministeriale di formazione delle due Direzioni Generali di artiglieria e del genio e di una nuova divisione alla Direzione Generale Leve e Truppa. — Rispettive attribuzioni, *pag.* 462.

Atto N. **122**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento di servizio interno della scuola magistrale militare di scherma.** — 27 giugno.

È approvato il seguente *Regolamento di servizio interno per la scuola magistrale militare di scherma*, istituita in Roma coll'*Atto* N. 107 dell'anno corrente.

Il Ministro — FERRERO.

Regolamento di servizio interno per la scuola magistrale militare di scherma.

Generalità.

1. La scuola magistrale militare di scherma è istituita allo scopo di propagare nell'esercito l'istruzione della scherma italiana di spada e sciabola, con uniformità di metodo ed in conformità del trattato approvato come testo dal Ministero della guerra.

2. Il trattato, secondo il quale dovrà essere condotto l'insegnamento, è quello compilato dal signor Masaniello Parise e che fu già esaminato e prescelto da apposita Commissione all'uopo delegata dal Ministero stesso.

3. Sotto l'alta dipendenza del comando del IX corpo d'armata (Roma) la direzione della scuola magistrale militare di scherma è affidata al comandante la 6ª brigata di cavalleria.

4. Alla scuola magistrale militare di scherma sono chiamati quei sottufficiali che sono proposti per coprire, dopo superati i voluti esami, i posti di istruttori di scherma.

5. Possono in via eccezionale essere chiamati alla scuola stessa i maestri civili e i sottufficiali già nominati istruttori di scherma per prendere pratica conoscenza del metodo sviluppato nel trattato prescelto come testo.

Costituzione della scuola.

6. La scuola magistrale militare di scherma si compone di:

a) Un direttore superiore le cui funzioni sono esercitate, come è detto al N. 3, dal comandante la 6ª brigata di cavalleria;

b) Un vice-direttore;

c) Un direttore tecnico;

d) Tre maestri coadiutori del direttore tecnico;

e) Un ufficiale inferiore di sorveglianza del personale militare e segretario della direzione generale;

f) Un numero determinato volta a volta dal Ministero di ammessi a seguire i corsi della scuola;

g) Tre soldati ordinanze d'ufficio.

Del direttore superiore.

7. Al direttore superiore incombe la soprintendenza della disciplina, dell'istruzione e dell'amministrazione del materiale in caricamento alla scuola.

8. Sentito il direttore tecnico procede alla compilazione degli orari ed invigila alla loro costante osservanza.

9. Lasciando al predetto direttore tecnico intera responsabilità dei risultati dell'insegnamento, esso ne conserva l'alta sorveglianza e si assicura che l'insegnamento stesso venga impartito con profitto e conforme al trattato adottato.

10. Riguardo al personale addetto permanentemente o temporaneamente alla scuola adempie a tutti i doveri prescritti dal capo VI del Regolamento di disciplina militare.

11. Qualora la condotta od il contegno di taluno del personale civile addetto alla scuola lasciassero a desiderare, il direttore superiore dopo esperimentata l'ammonizione ne riferirà

in iscritto al Ministero della guerra, formulando proposte concrete intorno alle punizioni da applicarsi.

12. Qualora taluno del personale militare comandato a seguire i corsi della scuola non corrispondesse alle esigenze del buon contegno, della disciplina e dell'attitudine all'arte professata nella scuola, sentito il parere per quanto riguarda l'attitudine stessa del direttore tecnico, lo rinvierà senz'altro al proprio corpo dando partecipazione della misura presa al Ministero della guerra pel tramite del comando del IX corpo d'armata (Roma).

13. La carica di vice-direttore viene coperta dal comandante il reggimento di cavalleria, che ha la sua sede in Roma.

Egli coadiuva il direttore superiore nel compimento delle funzioni ad esso assegnate dal presente regolamento e secondo gli ordini che dal medesimo gli saranno impartiti.

14. Durante le assenze del direttore superiore il vice-direttore subentrerà nella sopraintendenza della disciplina, istruzione ed amministrazione della scuola senza portare però, per quanto è possibile, sostanziali variazioni a quelle norme che saranno state stabilite dal direttore superiore di cui fa le veci.

Del direttore tecnico.

15. La responsabilità diretta dell' insegnamento e la direzione dell'insegnamento stesso, per la parte artistica, sarà devoluta al direttore tecnico, salvo sempre l'alta sorveglianza del direttore superiore.

16. Sarà obbligo del direttore anzidetto di informare scrupolosamente l'insegnamento alle regole della scuola di scherma italiana, consegnate nel trattato già indicato, ed alle più elevate norme di perfetta cavalleria.

17. Propone al direttore superiore la ripartizione delle ore d'istruzione e la divisione in sezioni degli ammessi a seguire i corsi della scuola.

18. Risolve ogni dubbio tecnico insorto negli ammessi in conformità dei principi stabiliti dal trattato.

19. Dirige le lezioni impartite dai suoi coadiutori dando, ove lo creda opportuno, lezione egli stesso.

20. Indica all'ufficiale di sorveglianza i materiali o le riparazioni di cui occorre sottoporre le richieste all' approvazione del direttore superiore.

21. Tiene al corrente un registro degli individui ammessi alla scuola ed assegna settimanalmente, a ciascuno di essi

sul registro medesimo, un punto numerico di classificazione, il quale sarà compreso fra il 0 ed il 20.

22. Propone al direttore superiore l'espulsione od il licenziamento dalla scuola di quelli, fra gli ammessi, che se ne mostrassero meritevoli per cattivo contegno, indisciplina, od inattitudine alla scherma.

Dei coadiutori del direttore tecnico.

23. I maestri coadiutori del direttore tecnico hanno l'incarico di impartire le lezioni agli ammessi alla scuola, secondo le norme stabilite dal trattato e secondo quelle altre prescrizioni che il direttore tecnico suddetto crederà di emanare.

24. Il più elevato di rango od il più anziano dei coadiutori sostituisce, in caso d'assenza, il direttore tecnico e ne assume tutti gli obblighi e la responsabilità.

25. Il maestro coadiutore, cui spetti di sostituire temporaneamente il direttore tecnico, non può durante il tempo in cui riveste dette funzioni, apportare cambiamento alcuno al metodo seguìto dal direttore. Dovrà invece essere sua cura costante che detto metodo non subisca alterazioni di sorta acciò si mantenga nella scuola la necessaria e perfetta unità di indirizzo.

26. Ai maestri coadiutori spetterà annualmente un mese di congedo da godersi nei mesi di agosto o settembre a loro scelta, purchè uno di essi si trovi sempre presente alla sede della scuola. Tali congedi saranno accordati dal direttore superiore.

27. Qualora per bisogni particolari occorra loro assentarsi dalla scuola per qualche giorno ne avanzeranno domanda al direttore superiore, per mezzo del direttore tecnico, e si uniformeranno alle decisioni che quegli sarà per prendere.

28. Tutti i richiami e le osservazioni sul contegno e la condotta nella scuola degli individui ammessivi dovranno dai maestri coadiutori essere fatti al direttore tecnico che a sua volta ne riferirà al direttore superiore.

Dell'ufficiale di sorveglianza.

29. All'ufficiale inferiore addetto alla scuola è devoluta interamente la sorveglianza disciplinare diretta sul personale militare addetto alla scuola.

30. Egli esercita quindi le attribuzioni suindicate a seconda

del Regolamento di disciplina e sotto la dipendenza del direttore superiore.

31. Egli ha libero accesso nelle sale di scherma nelle quali, anche durante le istruzioni, esercita sorveglianza disciplinare senza, ben inteso, intralciare menomamente l'andamento dell'istruzione stessa.

32. Tiene in caricamento tutto il materiale in consegna alla scuola e ne mantiene al corrente i registri.

33. Sulle indicazioni del direttore tecnico compila le richieste di materiali nuovi o di riparazioni a quelli esistenti per sottoporle poi all' approvazione ed alla firma del direttore superiore.

34. Deve trovarsi presente al principio di ogni istruzione per constatare l'intervento degli ammessi alla scuola, per dar nota degli assenti, e del motivo delle assenze delle quali darà volta a volta comunicazione al direttore tecnico.

35. La tenuta, l'ordine nelle camerate e nelle sale di mensa, ed il contegno in genere dei militari addetti alla scuola, formeranno speciale oggetto delle sue cure e della sua responsabilità.

Degli ammessi a seguire i corsi della scuola.

36. In ciascun anno sono ammessi alla scuola alcuni sottufficiali che aspirano a diventare istruttori di scherma, in quel numero che verrà volta a volta fissato dal Ministero.

37. Detti sottufficiali saranno tratti dai corpi di truppa proporzionatamente ai bisogni di ciascun'arma.

38. Le proposte d'ammissione alla scuola magistrale saranno fatte dai comandanti di corpo tenendo calcolo, pei provenienti dai reparti di istruzione, dell' annotazione di speciale attitudine alla scherma, stata fatta agli allievi dai comandanti i reparti suddetti.

Le proposte si dirigeranno al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) ed il numero dei richiesti dovrà essere maggiore di quello degli ammissibili onde potere addivenire, mediante esperimento, alla scelta del personale più adatto allo scopo.

39. I sottufficiali che saranno chiamati a seguire i corsi della scuola magistrale per ottenere poi la nomina di istruttore di scherma, appena giunti alla scuola stessa, saranno sottoposti ad un esperimento pratico alla presenza del direttore superiore, del vice-direttore e del direttore tecnico per

constatare la loro attitudine alla scherma. Coloro che in detto esperimento fossero rimandati saranno senz'altro fatti rientrare ai loro corpi per cura della direzione superiore.

40. Possono in via eccezionale essere chiamati a frequentare i corsi della scuola sottufficiali già muniti del brevetto di istruttore militare di scherma, e ciò allo scopo di constatare se conoscano e professino perfettamente il metodo d'istruzione stabilito dal Ministero.

41. Con uguale intendimento potranno anche esservi chiamati i maestri civili di scherma dipendenti dalle amministrazioni militari.

42. Gli ammessi alla scuola vengono divisi in sezioni secondo le norme che saranno impartite dal direttore superiore sentito il parere del direttore tecnico.

43. Il più elevato in grado od il più anziano di ciascuna sezione ne sarà il capo per la parte disciplinare e di servizio interno.

44. Gli ammessi alla scuola dovranno conservare nella sale di scherma quel contegno, quella urbanità, quella deferenza ai direttori ed insegnanti che sono dettate dal sentimento del dovere e dalla professione di un'arte essenzialmente cortese e cavalleresca.

45. Coloro che per condotta, per carattere o per incapacità addimostrassero di essere meno atti alla carica di istruttori di scherma, saranno senz'altro espulsi o licenziati dalla scuola.

46. Per la parte disciplinare il personale militare addetto alla scuola è alla diretta dipendenza dell'ufficiale inferiore di sorveglianza, al quale per conseguenza dovranno essere rivolte tutte le domande ed i reclami che ciascuno credesse di indirizzare al direttore superiore.

Dei soldati ordinanze d'ufficio.

47. I soldati ordinanze d'ufficio attendono alla pulizia dei locali, alla custodia dei medesimi ed, occorrendo, alla preparazione della mensa per i sottufficiali addetti alla scuola.

48. Per turno giornaliero uno di detti soldati sarà addetto alla custodia dei locali tutti appartenenti alla scuola e non potrà allontanarsene nè esserne distratto per nessun motivo.

49. Un altro dei predetti soldati dovrà rimanere in vicinanza delle sale di scherma durante tutto il tempo delle istruzioni a disposizione del direttore tecnico e dell'ufficiale di sorveglianza.

Il predetto soldato dovrà curare che le sale di scherma siano aperte in tempo debito e provvederà alla loro chiusura secondo gli ordini che gli saranno dati dal direttore tecnico e dall'ufficiale di sorveglianza.

50. Il terzo dei soldati suddetti potrà eventualmente essere addetto alla preparazione della mensa per i sottufficiali addetti alla scuola. Ove non fosse adibito a tale servizio concorrerà con gli altri due all'adempimento delle mansioni per quelli specificate.

Dei corsi e delle lezioni.

51. Il corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma ha normalmente la durata di due anni per gli aspiranti alla carica di istruttore militare di scherma.

I corsi eventuali per i maestri civili di scherma e per i sottufficiali, che già ottennero il brevetto di istruttore militare di scherma, avranno quella durata che sarà volta a volta determinata dal Ministero.

52. Le lezioni avranno principio al 1° ottobre di ciascun anno e termineranno col 31 luglio dell'anno successivo.

53. In ogni giorno non festivo, le istruzioni avranno la durata di ore sei complessive, di cui tre prima del mezzogiorno e tre dopo.

Norme disciplinari per le sale di scherma.

54. Le armi, le maschere e i guanti esistenti nelle sale non potranno essere adoperate se non alla presenza del direttore o degli insegnanti.

55. È vietato tirare di spada come di sciabola senza la maschera, il guanto ed il petto di tela olona e ciò allo scopo di evitare ogni spiacevole inconveniente.

56. Avvenendo rottura di qualunque arnese di scherma durante la lezione o gli assalti, l'insegnante alla cui presenza ciò succede, ne dà partecipazione al direttore per le opportune richieste di cambio o di riparazione.

57. Le sostituzioni e le riparazioni degli arnesi rotti o guastati nelle istruzioni, andranno a carico della scuola. Quando invece trattasi di guasti prodotti da incuria od in assenza degli insegnanti, essi andranno a carico di chi li ha commessi ed in caso di irreperibilità dell'autore il danno verrà ripartito fra tutti gli ammessi alla scuola.

58. Spettando al direttore tecnico la responsabilità dell'insegnamento e de' suoi risultati, gli allievi gli dovranno nelle sale assoluta obbedienza e deferenza, e così pure dovranno obbedienza e deferenza ai maestri coadiutori dai quali ricevono l'insegnamento.

59. Nelle sale è di rigore il massimo buon contegno e ciò nell'interesse dell'istruzione.

60. Presentandosi nelle sale il direttore superiore della scuola od altra autorità militare ad esso superiore, il direttore tecnico fa sospendere le istruzioni le quali saranno riprese soltanto dietro invito del direttore superiore od autorità anzidette.

61. Sono assolutamente proibite tutte le discussioni sui vari metodi di scherma esistiti fino ad ora in Italia, come pure ogni confronto. Tutti dovranno perciò tener ben presente che la scuola è stata istituita col solo scopo di propagare nell'esercito la conoscenza del metodo prescelto dal Ministero.

62. Qualunque dubbio o controversia insorta nelle sale sarà definita dal direttore tecnico o da chi ne fa le veci.

Esperimenti ed accademia finale.

63. Al termine di ogni anno scolastico ed innanzi ad apposita Commissione nominata dal Ministero, avranno luogo esperimenti teorico-pratici i quali serviranno alla classificazione degli ammessi.

64. Gli individui i quali non superassero gli esperimenti anzidetti e non compensassero la deficenza in essi riportata colla media dei punti settimanali riportati nell'anno, saranno licenziati dalla scuola.

65. Il punto finale di classificazione di ogni anno di corso sarà costituito dal punto riportato nell'esperimento anzidetto e dal punto medio annuale.

66. Le classificazioni hanno luogo mediante voti numerici compresi fra il 0 e il 20.

67. Per il passaggio dal 1° al 2° anno di corso ogni individuo dovrà avere, come punto finale di classificazione, non meno di $^{12}/_{20}$.

68. Per ottenere il brevetto di istruttore militare di scherma gli ammessi alla scuola dovranno come punto finale di classificazione del 2° anno di corso, aver ottenuto non meno di $^{14}/_{20}$.

69. Terminati gli esperimenti ed in quel giorno che sarà fissato dal direttore superiore avrà luogo una grande accademia finale alla quale saranno invitate le primarie autorità ed a cui,

compatibilmente coi mezzi e coi locali disponibili per la scuola, sarà data ogni maggiore possibile solennità.

70. Le disposizioni per l'ordinamento e la preparazione di detta grande accademia, saranno date dal direttore superiore, il quale, ove lo creda opportuno, potrà ammettervi a tirare anche maestri dilettanti non appartenenti alla scuola.

71. Il Ministero della guerra si riserba di assegnare uno o più premi per distribuirsi ai migliori tiratori concorsi all'accademia.

72. L'assegnazione degli anzidetti premi sarà fatta da apposita giurìa nominata dal Ministero della guerra previo parere del direttore superiore.

Relazioni e rapporti.

73. Trimestralmente il direttore tecnico dovrà fare in iscritto al direttore superiore un sommario rapporto sull'andamento delle istruzioni e sul profitto degli ammessi alla scuola.

74. A fin d'anno tale relazione dovrà essere particolareggiata quanto occorre per dare esatto e perfetto concetto dell'andamento e dei frutti dell'istituzione.

Tale relazione annuale sarà trasmessa pel tramite del comando del IX corpo d'armata al Ministero della guerra dal direttore superiore che l'accompagnerà colle sue osservazioni.

75. Il direttore superiore, sia per motivi tecnici, come per motivi disciplinari od altro, indirizzerà al Ministero anzidetto e per lo stesso tramite tutte quelle altre relazioni o rapporti che durante l'anno credesse del caso.

N. **124**. — MATRICOLA. — **Formola matricolare pei sottufficiali che, compiuto il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi, chiedono l'invio in congedo illimitato**. — 27 giugno.

A senso del § 253 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. Decreto 15 maggio del corrente anno quelli di essi, cui è applicabile il detto paragrafo, e che compiono il 12° anno di effettivo servizio sotto le armi, hanno diritto, previa autorizzazione ministeriale, all'invio in congedo illimitato, qualunque sia l'obbligo di servizio loro derivante dall'ultima rafferma.

Importando che la descrizione a matricola di tali congedamenti avvenga in modo uniforme, questo Ministero prescrive pei congedamenti stessi la seguente formola di variazione:

Tale nella milizia territoriale del distretto di..... e mandato in congedo illimitato per aver compiuto 12 anni di servizio effettivo. Dispaccio ministeriale in data..... N.... (Direzione generale leve e truppa) li.....

Il Ministro — FERRERO.

N. **125**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Decreto Ministeriale di formazione delle due direzioni generali di artiglieria e del genio e di una nuova divisione alla direzione generale leve e truppa. — Rispettive attribuzioni.** — 27 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto l'articolo 25, del R. Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª), che riordinò l'amministrazione centrale della guerra.

Visto lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici, ed il riparto delle sue attribuzioni, stabiliti con determinazione ministeriale in data 22 maggio 1881;

Viste le modificazioni che furono fatte al medesimo scompartimento e riparto, colle ministeriali determinazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, e 11 gennaio 1884;

Visto il R. Decreto 27 giugno 1884, portante modificazioni al ruolo organico del personale della suddetta amministrazione centrale.

Determina:

1. La direzione generale di artiglieria e genio viene divisa in due distinti rami di servizio, colla seguente denominazione e costituzione:

Direzione generale d'artiglieria.

Divisione personale, formata da due sezioni.
Divisione materiale, formata da tre sezioni.

Direzione generale del genio.

Divisione personale e fortificazioni, formata da due sezioni.

Divisione servizi territoriali ed amministrativi, formata da tre sezioni.

2. È soppresso l'ufficio di gabinetto della direzione generale leve e truppa, presso la quale è istituita una nuova divisione, intitolata: *Affari generali, statistica ed ispezioni*, e composta di due sezioni (*).

3. Vengono, in conseguenza, ripartite, come risulta dalla unita tabella, le attribuzioni delle divisioni e sezioni, componenti la direzione generale d'artiglieria, quella del genio, e quella delle leve e truppa, nessuna innovazione essendo fatta circa agli altri rami di servizio.

Roma, addì 27 giugno 1884.

Il Ministro — FERRERO.

(*) Una di queste sezioni sarà provvisoriamente retta da un segretario.

RIPARTO *delle attribuzioni per ogni divisione, e sezione delle*

Rami di servizio	Uffici e Divisioni di ciascun ramo di servizio	
Direzione generale d'artiglieria.	Divisione personale d'artiglieria.	1ª Sezione —
		2ª Sezione —
	Divisione materiale d'artiglieria.	1ª Sezione —

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Affari riservati e comuni alle due divisioni. — Personale ed ordine interno della direzione generale. — Personale degli ufficiali d'artiglieria (esercito permanente e milizia mobile). — Pratiche relative agli ufficiali di riserva e della milizia territoriale d'artiglieria. — Personale degli ufficiali delle fortezze. — Comitato d'artiglieria e genio, per la parte relativa al servizio d'artiglieria. — Scuola d'applicazione di artiglieria e genio per quanto riguarda l'andamento generale. — Ispezioni ai reparti di truppa ed alle direzioni d'artiglieria. — Personale degli impiegati di artiglieria. — Capi armaiuoli dell'esercito. — Guarda batteria nei forti. — Rimonta e matricola dei quadrupedi pei servizi d'artiglieria. — Protocollo ed archivio della direzione generale.
Ordinamenti ed organici dei servizi d'artiglieria. — Regolamento di servizio e di istruzioni pratiche d'artiglieria. — Scuole di tiro ed esercitazioni varie dei reparti d'artiglieria. — Istruzione della milizia mobile e territoriale d'artiglieria. — Reclutamento ed ammaestramento degli operai militari di artiglieria. — Scuole degli operai alle direzioni d'artiglieria. — Ordinamento e servizio dei colombai militari. — Rivista e requisizione dei quadrupedi per tutto l'esercito. — Studi e disposizioni per la mobilitazione. — Raccolta e coordinazione degli elementi per la compilazione dei bilanci (parte riflettente i capitoli amministrati dalla direzione generale).
Armamento delle piazze. — Parchi d'assedio. — Materiale di mobilitazione pei reggimenti d'artiglieria da campagna e depositi centrali. — Materiali per le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria. — Costruzione e riparazione dei materiali d'artiglieria. — Servizio tecnico delle direzioni territoriali e di stabilimento, escluse le fabbriche d'armi. — Studi, esperimenti, ed adozione di nuovi materiali. — Abolizione e dichiarazione fuori servizio di materiali. — Tavole di costruzione e modello per gli inventari del materiale. — Regolamento ed istruzioni concernenti materiali d'artiglieria. — Tavole di tiro.

Rami di servizio	Uffici o Divisioni di ciascun ramo di servizio	
		2ª Sezione —
(*Segue*) Direzione generale d'artiglieria.	Divisione materiale d'artiglieria.	3ª Sezione —
		1ª Sezione —
Direzione generale del genio.	Divisione personale e fortificazioni.	

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Dotazioni in armi portatili, munizioni e bufetterie dei corpi e distretti. — Armi e munizioni pei depositi centrali. — Costruzione e riparazione di armi portatili, munizioni e bufetterie. — Dotazioni in materiali del gruppo B dei corpi e distretti, ad eccezione dei reggimenti d'artiglieria da campagna. — Servizio tecnico delle fabbriche d'armi. — Studi, esperimenti ed adozione di armi portatili, munizioni e bufetterie. — Abolizione e dichiarazione fuori servizio di armi, munizioni e bufetterie. — Tavole di costruzione delle armi portatili e loro munizioni. — Regolamenti ed istruzioni concernenti le armi portatili. — Scuole di tiro dei corpi di fanteria e cavalleria.
Contratti per acquisto e vendita di materiali. — Contabilità dei trasporti. — Addebiti ai corpi ed alle direzioni d'artiglieria. — Conti correnti coi fornitori, pagamenti e svincoli di cauzione. — Conti correnti con altre amministrazioni. — Contenzioso, riparto numerico, ammissione e giubilazione del personale operai. — Contabilità in denaro ed in materia delle direzioni. — Applicazione del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e del regolamento di contabilità generale dello Stato. — Situazione finanziaria.
Affari riservati e comuni alle due divisioni. — Personale e ordine interno della direzione generale. — Personale degli ufficiali del genio (esercito permanente, milizia mobile e complemento) — Impiegati civili del genio. — Regolamenti pel servizio e per le istruzioni pratiche del genio. — Comitato d'artiglieria e genio per ciò che riguarda il genio. — Ordinamenti organici del genio. — Studi e disposizioni per la mobilitazione. — Materiale del genio di manovra e di mobilitazione. — Locomotive stradali. — Esperienze relative ai materiali e servizi dei reggimenti del genio. — Raccolta e coordinamento degli elementi per la compilazione dei bilanci dei capitoli amministrati dalla direzione generale. — Protocollo ed archivio della direzione generale. — Rimonta e matricola dei quadrupedi per i servizi del genio.

Rami di servizio	Uffici e Divisioni di ciascun ramo di servizio	
		2ª Sezione —
	(Segue)	
	Divisione personale e fortificazioni.	
		1ª Sezione —
(Segue)		
Direzione generale del genio.		
	Divisione servizi territoriali ed amministrativi.	
		2ª Sezione —
		3ª Sezione —

Fortificazioni dello Stato. — Stazioni navali e ponti di rifornimento della regia marina. — Interruzioni stradali. — Materiale del genio di dotazione delle fortezze. — Officine del genio. — Lavori per strade ordinarie, canali, ponti, ferrovie d'interesse militare e quesiti relativi. — Servitù militari. — Invenzioni e scoperte, nuovi trovati, proposte ed esperienze relative alle fortificazioni. — Studi e proposte relative alla preparazione di guerra delle piazze forti. — Rimorchiatori per trasporti militari per vie acquee. — Amministrazione dei fondi, proposte di nuovi assegni per le fortificazioni e per altri lavori a difesa dello Stato e ordinamento dei dati per la compilazione dei bilanci pei capitoli riguardanti la divisione.

Lavori ordinari di manutenzione e di miglioramento degli stabili militari. — Regolamenti per l'amministrazione degli immobili militari, pel servizio territoriale del genio, e modificazioni di massima ai capitolati. — Studio delle proposte riguardanti consorzi per opere stradali, o per opere idrauliche in quanto interessa la proprietà militare. — Invenzioni e scoperte, esperienze, ecc., relative all'igiene ed al migliore andamento del servizio negli edifici militari. — Danni prodotti da inondazioni per quanto riguarda le proprietà militari. — Nuovi acquartieramenti. — Stabilimenti militari. — Poligoni. — Bersagli. — Piazze d'armi. — Magazzini e sale d'armi. — Studi per l'impianto dei tiri a segno per le società nazionali. — Amministrazione dei fondi e ordinamento dei dati per la compilazione dei bilanci dei capitoli concernenti la divisione. — Rendiconti generali e proposte di nuovi assegni per gli immobili militari.

Servitù prediali. — Espropriazioni. — Cessioni. — Acquisti. — Fitti. — Liti. — Danni di guerra e delle esercitazioni.

Contratti e contabilità relative. — Vertenze con le imprese. — Contabilità dei consigli d'amministrazione delle direzioni del genio.

Rami di servizio	Uffici e Divisioni di ciascun ramo di servizio	
		1ª Sezione —
	Divisione affari generali statistica ed ispezioni.	2ª Sezione —
		1ª Sezione —
Direzione generale leve e truppa.		
	4ª divisione leve.	2ª Sezione —
		3ª Sezione —
		1ª Sezione —
	2ª divisione leve.	

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Personale ed ordine interno della direzione generale. — Affari comuni a più divisioni. — Provvedimenti relativi ai risultati delle ispezioni. — Esame di relazioni sull'andamento delle operazioni della leva. — Personale dei commissari di leva. — Situazioni della forza del regio esercito. — Archivio ed ufficio di copisteria della direzione generale.
Riparto del contingente di 1ª categoria. — Assegnazione ai corpi degli inscritti di leva. — Esame delle relazioni sulla distribuzione del contingente ai corpi del R. esercito. — Conti di leva e formazione delle relative tabelle. — Verificazione del contingente. — Compilazione di situazioni e tabelle statistiche sulle vicende del R. esercito. — Lavori preparatori per la relazione annuale sulla leva. — Tabelle di reclutamento.
Progetti di legge, e di regolamenti relativi alla leva. — Disposizioni per le operazioni di leva. — Contenzioso. — Omessi e contravvenzioni alla legge. — Questioni di doppia iscrizione di cittadinanza e di esclusione dal servizio relative agli inscritti.
Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Quesiti in materia di assegnazione degli inscritti di leva alla 3ª categoria. — Liste generali, variazioni, esame delle sentenze e disposizioni varie relative ai renitenti.
Passaggio dei militari dalla 1ª e dalla 2ª alla 3ª categoria per ragioni di famiglia.
Riparto degli inscritti di 1ª categoria aventi obbligo di soli due anni di servizio sotto le armi. — Partenza del contingente di 1ª categoria. — Rassegne speciali degli inscritti e loro rimpiazzamento. — Questioni di riforma. — Passaggi per libera elezione alla 1ª categoria. — Sessione completiva e discarico finale della leva.

Rami di servizio	Uffici e Divisioni di ciascun ramo di servizio	
	(*Segue*)	2ª Sezione —
	2ª divisione leve.	
		1ª Sezione —
(*Segue*)		
Direzione generale leve e truppa.	Divisione truppa.	2ª Sezione —
		3ª Sezione —

Sezioni di ciascuna divisione e loro attribuzioni
Arruolamento volontari ordinari e di un anno. — Ammissione al ritardo del servizio dei militari studenti di università. — Visite per delegazioni e visite all'estero. — Surrogazioni tra fratelli. — Ammissione nei reparti e plotoni d'istruzione.
Personale dei sottufficiali. — Retrocessioni. — Questioni d'avanzamento e disciplina. — Riammissione in servizio. — Matrimoni dei militari di truppa. — Licenze. — Passaporti. — Allievi pei reparti e plotoni d'istruzione. — Militari sotto le armi aspiranti al grado di sottotenente di complemento.
Compagnie di disciplina. — Movimenti individuali dei militari non sottufficiali. — Invio in congedo illimitato delle classi. — Passaggio delle classi alla milizia mobile ed alla territoriale e congedo assoluto di esse. — Chiamata all'istruzione delle classi in congedo illimitato. — Questioni di ferma. — Servizio delle matricole. — Espulsioni dal R. esercito. — Disertori. — Informazioni sugli uomini di truppa.
Rassegne di rimando. — Rafferme con premio. — Rafferme con soprassoldo. — Caposoldo. — Cassa militare.

Roma, 1884 — Tip. C. Voghera.

14 LUG

DISPENSA 30ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 luglio.

GIUGNO 26. — Regio Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari, *pag.* 475.
LUGLIO 6. — Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Massa Carrara, *pag.* 479.
» 7. — Varianti allo scompartimento territoriale delle tenenze di Imola e Faenza e sezione di Riolo, *pag.* 479.
» 7. — Adozione del congegno a riflessione per verificare il puntamento delle armi portatili, *pag.* 480.

Atto N. **126**. — SCUOLE MILITARI. — **Regio Decreto sulla concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari**. — 26 giugno.

SIRE!

Le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari sono in massima tuttora quelle sancite dalla legge 19 luglio 1857 e dal Regio Decreto 12 ottobre dello stesso anno, sebbene, dopo le successive riforme che vennero mano mano introdotte nell'ordinamento delle scuole militari, tutte le altre disposizioni contenute nella legge e nel Regio Decreto ora detti, riflettenti l'accademia militare, il collegio militare di Racconigi e l'istituzione d'un battaglione di figli di militari, abbiano oramai cessato da un pezzo d'aver vigore.

In questi ultimi anni, essendosi dovuto allargare il reclutamento degli ufficiali per poter sopperire alle vacanze derivanti dall'applicazione della legge sulla posizione di servzio ausiliario e dell'attuazione del nuovo ordinamento del Regio esercito, venne data alla concessione delle mezze pensioni gratuite per merito personale una estensione alquanto maggiore di quella che generalmente si usava in passato, a fine

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 28ª, Atto N. 122, pag. 410, tabella N. 29, *invece di*: comandante generale in 2ª, *leggasi*: comandante in 2ª.

di allettare con ciò i giovani studiosi a concorrere per l'ammissione alla scuola militare; ma perciò che concerne le concessioni da farsi per benemerenza di famiglia nessuna innovazione venne introdotta.

Ora, ovi si consideri il lungo tempo trascorso dall'anno 1857, in cui per la prima volta si stabilirono disposizioni di massima al riguardo, le guerre e gli avvenimenti che si succedettero in questo frattempo, i mutamenti avvenuti nelle condizioni sociali e nella costituzione e nel carattere degli eserciti in questo quarto di secolo, chiaro apparisce come quelle disposizioni non possano pienamente corrispondere alle esigenze odierne ed abbiano bisogno di essere modificate e messe in armonia coll'indole e le esigenze dei tempi attuali.

Convinto di siffatta necessità, il riferente ha compilato lo annesso schema di Decreto, col quale, senza punto variare i criteri direttivi generali e lo spirito delle precedenti disposizioni circa la concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite negli istituti militari, verrebbe soltanto dato un nuovo assetto e una maggiore estensione alle disposizioni stesse: aumentando i casi in cui detto vantaggio può essere concesso per benemerenza di famiglia, sanzionando in modo permanente la maggiore estensione che venne data in questi ultimi anni alle concessioni per merito personale e ammettendo anche il principio che possano cumularsi due mezze pensioni per titoli diversi; ed ha l'onore di rassegnare tale schema alla M. V., perchè, qualora Le piaccia di concorrere nelle idee suespresse, voglia degnarsi di apporvi l'Augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge del 19 luglio 1857 N. 2313 e del 20 marzo 1873 N. 1291 (serie 2ª);

Visto il R. Decreto del 12 ottobre 1857 N. 2536 e quello del 28 gennaio 1872 che approva il regolamento d'ammissione alla accademia e alla scuola militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà accordato il beneficio di mezza pensione gratuita nell'accademia militare, nella scuola militare e nei collegi militari, entro i limiti dei fondi che verranno a tal uopo an-

nualmente stanziati in bilancio e col seguente ordine di precedenza:

A) *Per benemerenza di famiglia.*

1° Ai figli degli ufficiali del Regio esercito o della Regia armata e degli impiegati di carriera nelle amministrazioni dello Stato con diritto a pensione, purchè non abbiano cessato dal servizio per dimissione volontaria nè per cause che implichino biasimo per parte del Governo;

2° Ai figli dei decorati dell'ordine militare di Savoia o di medaglia al valore militare o della medaglia dei mille;

3° Ai figli di coloro che hanno preso parte a due o più campagne di guerra nazionale;

4° Ai giovani appartenenti a famiglie le quali, per segnalati servizi resi allo Stato, abbiano acquistati titoli di speciale benemerenza e risultino evidentemente meritevoli di particolare considerazione.

B) *Per merito personale.*

1° Ai giovani che verranno ammessi all'accademia, o alla scuola militare, provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo di studi superiori;

2° Ai giovani che negli esami d'ammissione all'accademia, alla scuola o ai collegi militari risulteranno rispettivamente i primi classificati sul totale degli ammessi per concorso d'esame all'accademia, alla scuola ed ai collegi stessi, in quella proporzione che verrà annualmente stabilita dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Il beneficio dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia negli istituti oradetti, non sarà accordato che ai giovani di cui al comma A del precedente articolo 1°, e col medesimo ordine di preferenza, il cui padre sia morto in guerra od in servizio comandato.

Art. 3.

Potranno però cumularsi a favore di uno stesso giovine due mezze pensioni per titoli diversi, cioè l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

Art. 4.

Il beneficio della pensione o mezza pensione gratuita si riferisce unicamente alla pensione propriamente detta, e non già alle spese accessorie per la provvista del primo corredo,

per la rinnovazione e riparazione di esso e per la provvista dei libri di testo e degli oggetti di cancelleria, le quali spese saranno obbligatorie per tutti.

Art. 5.

Il beneficio della mezza o dell'intiera pensione gratuita per benemerenza di famiglia s'intende concesso per tutta la durata della permanenza negli istituti sovradetti, ed è anche continuato all' allievo che faccia passaggio dall'uno all'altro istituto.

Esso viene però sospeso durante l'anno scolastico che l'allievo ripetesse per insuccesso negli esami.

Art. 6.

Il beneficio della mezza pensione gratuita per merito personale s'intende accordato per un solo anno.

Esso verrà però continuato per più anni successivi ed anche per tutta la durata della permanenza nello stesso istituto, semprechè il beneficato risulti classificato nel primo terzo sul totale dei promossi al corso superiore del rispettivo istituto.

Detto beneficio potrà inoltre essere acquistato o riacquistato e poscia conservato per gli anni successivi, alla condizione suespressa, dall'allievo che, non avendolo potuto ottenere all'atto dell'ammissione, o avendolo perduto per qualche anno in conseguenza della disposizione di cui all'alinea precedente, negli esami di promozione da un corso all'altro del rispettivo istituto risulti classificato nel primo quinto dei promossi al corso stesso.

Art. 7.

Giusta il disposto dell'art. 3° della legge 20 marzo 1873, durante l'ultimo anno di corso dell' accademia militare l' intiera pensione degli allievi è a carico dell' erario, rimanendo, ben inteso, a carico delle famiglie la quota annuale per la manutenzione del vestiario.

Il Ministro della guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **127**. — CARABINIERI REALI. — **Varianti allo scompartimento territoriale della compagnia di Massa Carrara**. — 6 luglio.

Allo scompartimento territoriale della compagnia carabinieri reali di Massa Carrara, pubblicato con *Atto* N. 32 del corrente anno, sarà sostituito il seguente:

COMPAGNIA DI MASSA CARRARA.

Sezione di Carrara.	Carrara — Avenza — Bedizzano — Fosdinovo.
Tenenza di Massa Carrara	Aulla — Calice — Fivizzano — Massa Carrara — Antona.
Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana.	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.
Tenenza di Pontremoli.	Pontremoli — Guinadi — Bagnone — Villafranca — Mulazzo.

Il Ministro. — Ferrero.

N. **128**. — CARABINIERI REALI. — **Varianti allo scompartimento territoriale delle tenenze di Imola e Faenza e sezione di Riolo.** — 7 luglio.

Per effetto della legge 3 giugno 1884, che aggrega alla provincia di Bologna alcuni comuni già facenti parte di quella di Ravenna, lo scompartimento territoriale delle tenenze di Imola e Faenza e quello della sezione di Riolo, pubblicato con *Atto* N. 32 dell'anno corrente, sarà, a partire dal 1° agosto p. v., modificato come in appresso:

Tenenza di Imola.	Castel San Pietro — Casalfiumanese — Imola — Toscanella (Dozza) — Sasso Morelli — Sesto Imolese — Castel del Rio — Fontana Elice — Mordano — Molino Volta — Medicina — Castel Guelfo.
Tenenza di Faenza.	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Ponte Felisio — Rivalta — Granarolo — Pergola — Ponte della Castellina.
Sezione di Riolo.	Riolo — Castel Bolognese — Bagnara di Romagna — Solarolo — Casola Valsenio — Brisighella — Fognano — Pietramora.

Il Ministro — Ferrero.

N. **129**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione del congegno a riflessione, per verificare il puntamento delle armi portatili**. — 7 luglio.

Allo scopo di porgere all'istruttore un mezzo facile e preciso per potersi assicurare se i soldati eseguiscono con esattezza i vari esercizi dell'istruzione sul puntamento, ho determinato che sia adottato il *congegno a riflessione per verificare il puntamento delle armi portatili*.

Lo compongono:

a) un *piede* d'acciaio nichelizzato, sagomato a faccette, come l'estremità della culatta delle canne e terminato da due molle d'acciaio, rivestite di pelle, le quali servono a trattenere stabilmente il congegno sulle armi;

b) un *ritto* d'acciaio nichelizzato fissato lateralmente al piede;

c) una *incassatura* di ottone scorrevole lungo il ritto.

Fra le parti annerite di essa è disposto diagonalmente un vetrino, pure annerito, e capace di riflettere gli oggetti.

Il congegno viene conservato nell'apposita custodia e le pareti dell'incassatura vogliono essere mantenute accuratamente annerite affinchè il vetrino rifletta nettamente gli oggetti.

Per servirsi praticamente di tale congegno l'istruttore lo colloca sull'arma posteriormente all'alzo e precisamente sulle faccette della culatta, in modo che il ritto dello strumento si trovi dalla parte sinistra dell'arma, e premendo sul piede obbliga le estremità inferiori delle molle ad allargarsi ed a scorrere lungo le pareti della cassa in guisa che il piede venga a combacciare colla culatta della canna.

Il soldato col congegno così disposto punta nel modo prescritto, facendo passare la visuale attraverso al vetrino. L'istruttore intanto, collocatosi sulla destra del soldato ed a distanza tale che il suo occhio disti dal congegno presso a poco quanto quello del puntatore, e guardando nel vetrino, vi vedrà riflessa l'immagine del fucile e del segno preso di mira e potrà riconoscere se il puntamento è ben fatto e se l'arma è tenuta ferma durante lo scatto.

Per correggere gli errori in senso laterale, l'istruttore dovrà aver presente che col congegno in parola simili errori si manifestano al suo occhio in senso opposto a quelli realmente commessi dal puntatore.

I corpi una volta provveduti della dotazione di congegni per ciascuno di essi fissata provvederanno alla rinnovazione,

manutenzione e riparazione dei congegni stessi a carico della loro massa generale uomini.

Occorrendo però loro la rinnovazione di vetrini dovranno farne acquisto mediante conto corrente dalla competente direzione territoriale d'artiglieria.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 31ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 luglio.

LUGLIO 6. — Regio Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 483.

10. — Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria cavalleria, artiglieria e genio. (Pantalone di panno per le armi a piedi), *pag.* 484.

Atto N. **130**. — QUADRI ORGANICI. — **Regio Decreto che determina il riparto in classi degli assistenti locali del genio.** — 6 luglio.

UMBERTO I, ecc.ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 giugno 1882 N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 5 luglio 1882 N. 854 (serie 3ª) che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del Regio esercito;

Vista la legge sul bilancio 1884-85 in data 27 giugno 1884 N. 2425 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1884, il riparto in classi degli assistenti locali del genio, viene stabilito come segue:

Assistenti locali di 1ª classe 71
Id. id. di 2ª id. 71
Id. id. di 3ª id. 71
Id. id. di 4ª id. 27.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1884.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **181** — DIVISA E VESTIARIO.— **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. (Pantalone di panno per le armi a piedi).** — 10 luglio.

Allo scopo di rendere più facile l'adattamento alla persona del pantalone di panno per le armi a piedi, il Ministero ha determinato di modificarne alquanto le dimensioni, senza variare tuttavia la media della stoffa, l'attuale conto di costruzione e le percentuali stabilite.

In conseguenza saranno recate le seguenti modificazioni alle figure 208, 209 e 210 a pagina 182 e 183 della istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

« Figura 208 — alla misura della metà larghezza mm. 400, « *pongasi*: mm. 410.

« Figura 209 — alla parte posteriore della metà larghezza « alla coscia, invece di mm. 390, *si sostituisca*: mm. 400.

« Al fondo da mm. 260, *si ponga*: mm. 270.

« Figura 210 — alla parte anteriore della metà larghezza « della coscia ai mm. 330, *si sostituisca*: mm. 320 — ai mm. 190, « mm. 200; nell'interno della inforcatura da mm. 810, *si ponga*: mm. 800 ».

Allo specchio delle dimensioni dei pantaloni di panno per le armi a piedi a pagina 184 della suddetta istruzione sarà sostituito il seguente:

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno per le armi a piedi.*

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza esterna	Lunghezza interna dell'infreccatura	Altezza complessiva del davanti e del dietro	Metà grossezza della cintura	Metà grossezza della coscia	Metà grossezza del ginocchio	Metà grossezza del fondo	Altezza della cintura del davanti	Altezza della cintura sul fianco	Altezza della cintura sul dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1°	1ª	1160	900	780	450	390	270	245	80	70	60
	2ª	1160	900	760	430	380	260	240	80	70	60
2°	1ª	1130	875	770	440	380	265	240	80	70	60
	2ª	1130	875	750	420	370	255	240	80	70	60
3°	1ª	1010	850	760	430	375	265	240	80	70	60
	2ª	1010	850	740	410	365	255	240	80	70	60
4°	1ª	1070	825	750	420	370	260	235	80	70	60
	2ª	1070	825	730	400	360	250	235	80	70	60
5°	1ª	1040	800	730	410	360	260	235	80	70	60
	2ª	1040	800	710	390	350	250	235	80	70	60
6°	1ª	1020	780	730	410	360	260	235	80	70	60
	2ª	1020	780	710	390	350	250	235	80	70	60
7°	1ª	1000	760	720	400	360	260	235	80	70	60
	2ª	1000	760	700	380	350	250	235	80	70	60
8°	1ª	980	745	700	400	350	250	230	80	70	60
	2ª	980	745	680	380	340	240	230	80	70	60
9°	1ª	960	730	700	390	350	250	230	80	70	60
	2ª	960	730	680	370	340	240	230	80	70	60
10°	1ª	940	720	680	390	350	250	230	80	70	60
	2ª	940	720	670	370	340	240	230	80	70	60

L'opificio di arredi militari è incaricato di provvedere del nuovo campione di pantalone le amministrazioni cui spetta.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

21 JUN 9

DISPENSA 32ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio.

GIUGNO 27. — Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 487.
LUGLIO 14. — Adozione della barella pieghevole pei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria, *pag.* 488.
» 16. — Reclutamento degli ufficiali commissari di complemento, *pag.* 492.
» 16. — Varianti ed aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. — Nuovo tipo di calzatura modello *Arditi* per la cavalleria, *pag.* 494.
» 17. — Apertura del tronco ferroviario Giulianova-Teramo, *pag.* 504.
» 18. — Modificazioni al N. 7 dell'*Atto* N. 70 dell'anno 1881, *pag.* 508.
» 21. — Armi e munizioni occorrenti alle società del tiro a segno nazionale, *pag.* 505.

Atto N. **132**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — (*Gazzetta Ufficiale del Regno*, N. 169 del 16 luglio 1884; N. 2492 (serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*) — 27 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 27 giugno 1884, N. 2425 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1884-85;

Visto il R. decreto 10 marzo 1881, N. 135 (serie 3ª), che stabilì il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto l'altro R. decreto 1° aprile 1883, N. 1315 (serie 3ª), e quello del 19 luglio 1883, N. 1524 (serie 3ª), che hanno modificato il suddetto ruolo organico;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è approvato come in appresso, a datare dal 1° luglio 1884, nulla venendo innovato riguardo al personale di servizio:

Ministro	1	25,000
Segretario generale	1	10,000
Direttori generali	5	9,000
Direttori capi di divisione di 1ª classe	7	7,000
Id. id. di 2ª id.	13	6,000
Capi sezione di 1ª classe	27	5,000
Id. di 2ª id.	22	4,500
Segretari di 1ª classe	28	4,000
Id. di 2ª id.	35	3,500
Id. di 3ª id.	22	3,000
Vice segretari di 1ª classe	25	2,500
Id. di 2ª id.	20	2,000
Id. di 3ª id.	10	1,500
Volontari	(indeterminato)	—
Capo degli uffici d'ordine	1	4,000
Archivisti di 1ª classe	8	3,500
Id. di 2ª id.	20	3,200
Id. di 3ª id.	28	2,700
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	29	2,200
Id. id. di 2ª id.	33	1,800
Id. id. di 3ª id.	52	1,500
Scrivani locali e straordinari	80 a calcolo	90,080

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **133**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Adozione della barella pieghevole pei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria** (*con disegno annesso*). — 14 luglio.

È adottata una nuova barella, denominata pieghevole, per uso dei reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria, e sostituirà quella detta a snodo ora in dotazione ai corpi stessi.

La descrizione e il modo d'impiegare la barella pieghevole sono dati dalla qui annessa istruzione.

La direzione di artiglieria dell'arsenale di costruzione di

Napoli, presso il quale sono in allestimento le barelle pieghevoli occorrenti, le distribuirà man mano dando ad ogni reggimento di fanteria e bersaglieri N. 6 barelle, e N. 2 barelle ad ogni reggimento di cavalleria.

Ogni barella dovrà essere provvista di una coppia di cinghie di cuoio da trasporto, che saranno a suo tempo distribuite ai detti corpi dalla direzione dell'ospedale principale di Roma, che ne sta facendo la provvista.

Ogni reggimento di fanteria, di bersaglieri e di cavalleria, ricevute che avrà dal predetto arsenale le nuove barelle pieghevoli, verserà al distretto militare del luogo o a quello più vicino le barelle a snodo che ora ha in carico.

I distretti conserveranno a disposizione del Ministero le barelle ricevute, facendo conoscere al medesimo il numero di esse, lo stato di uso e il corpo che le ha versate, al quale non faranno alcun addebito, salvo che trattisi di degradazioni causate da evidente incuria.

Il Ministro — FERRERO.

Istruzione sulla barella pieghevole.

Descrizione sommaria della barella pieghevole.

La barella pieghevole consta:
del fusto di barella;
del letto di tela.

Il fusto di barella si compone delle seguenti parti:
di legno:
quattro mezze stanghe;
due calastrelli;
un arco testiera.
di ferro:
due cerniere a scatola riunite tra di loro da un calastrello di ferro cavo;
quattro piedi girevoli } fucinati e zingati;
quattro nottolini a cerniera }
due ghiere a perno di arco testiera;
quattro bandelle.

Le cerniere unendo tra loro, due a due, le mezze stanghe, permettono di piegare la barella in due parti di uguale lunghezza nel senso longitudinale.

Il calastrello di ferro cavo, arcuato per non dar disturbo al giacente, fa da perno alle cerniere, e mantiene queste e le mezze stanghe a giusta distanza.

I piedi fatti a doccia, si adattano, a barella piegata, sulle stanghe.

Spiegando la barella cadono per proprio peso e restano mantenuti normali alle stanghe ciascuno dal rispettivo nottolino, cadente esso pure per proprio peso.

La ghiera a perno serve a tenere in sesto l'arco testiera nelle due posizioni che può prendere, cioè: rialzato quando la barella è in azione, abbattuto tra l'impugnatura delle stanghe quando la barella è piegata.

Le bandelle collegano le stanghe ai calastrelli di legno.

Il letto di tela, di forma rettangolare, ha due appendici a ciascuno dei lati lunghi ed una appendice a ciascuno dei lati corti.

Le appendici dei lati lunghi si avvolgono sulle stanghe e quindi legate tra di loro con maglie ad occhiello ed ulive di legno, servono ad unire il letto al fusto e dare al letto stesso la dovuta tensione.

Delle due appendici dei lati corti una, munita di capezzale superiormente, (che dev'essere riempito di stoppa, o, in mancanza, di fieno, di paglia, ecc.) ed inferiormente di fermagli a cinghia per la coperta da malati, copre l'arco testiera. L'altra è provvista inferiormente di una borsa per le cinghie di cuoio da trasporto.

Entrambe queste due appendici ultime si avvolgono sul calastrello corrispondente, e, con maglie ad occhiello di legno, vengono fissate al lembo corto del letto, e servono ad unire viemeglio il letto al fusto e dargli la dovuta tensione longitudinale.

Due ali di tela munite di cinghie, possono all'occorrenza cingere il busto del paziente.

La tela con cui è costruito il letto è impermeabile.

La barella è rappresentata dall'unito disegno dimostrativo.

Le figure 1, 3 e 4 rappresentano la barella distesa munita di tela.

Nella figura 2ª invece si vede sprovvista di tela e piegata.

Per piegare la barella non occorre disgiungere il letto dal fusto.

Peso medio della barella pieghevole munita di letto, senza coperta e senza cinghie, chilogrammi 13.100.

Manovra ed impiego della barella pieghevole.

Due porta-feriti levano dalla carretta di sanità la barella già piegata; la poggiano sul suolo con la parte ove sono le cerniere di ripiegamento e coi manichi in alto, e sciolgono le funicelle che tengono questi congiunti. Il porta-feriti che sta dalla parte dell'arco-testiera lo fa girare nel verso normale e vi adatta sopra l'estremità dell'appendice del letto; l'altro porta-feriti prende i capi lunghi delle funicelle che pendono da quello e, dopo fatto far loro *un intero giro* intorno al calastrello, ne immette l'estremo olivare nella maglia ad occhiello corrispondente, per fissare l'arco e tendervi sopra moderatamente la tela. Se occorre, toglie la coperta da malati che sta allogata sotto l'appendice stessa, e ne riannoda il fermaglio a cinghia affinchè non resti penzolone. Se il trasporto da fare è di una certa lunghezza, è utile di prendere in questo momento le cinghie da trasporto, contenute nella borsa sotto l'appendice inferiore del letto.

Fatto ciò, distendono completamente e rovesciano la barella per metterla nella posizione normale, e, prima di poggiarla sul suolo, le imprimono una scossa affinchè i piedi cadano e si spieghino automaticamente. Poggiatala sul suolo, la fanno scorrere pochi centimetri per assicurarsi che tutti i piedi funzionino bene. Se in tale atto qualcuno si ripiegasse, è indizio che il suo nottolino a cerniera non è caduto, e basterà toccarlo per farlo cadere.

Per riporre la barella si rovescia prima sottosopra, e, semiripiegandola, si poggia al suolo per la parte mediana; e si rimettono al posto la coperta, ben ripiegata, e le cinghie di cuoio.

I piedi si ripiegano da sè, contemporaneamente, se il porta-feriti che sta dall'estremità dell'arco-testiera ha l'avvertenza, nel rovesciare sottosopra la barella, di *girarla da destra a sinistra* e *dal basso in alto*. Non si ripiegano, invece, da sè, se la barella fosse stata girata diversamente; e ciò perchè i nottolini a cerniera sono fissati tutti da una parte stessa, rispetto al corpo della barella, cioè in una stanga all'interno, nell'altra all'esterno, onde il loro verso di ripiegamento per proprio peso è quello detto. Ove accadesse che qualche piede per soverchio attrito (caso facile, se la barella è nuova) non si fosse automaticamente ripiegato, *devesi badare di girare il nottolino prima di fare alcuna azione sul piede*. Si sciol-

gono quindi i capi della funicella dell'arco-testiera e si rimette questo nella posizione di riposo. Si finisce di addossare le due metà della barella, e si annoda ciascuno dei capi lunghi della funicella, dopo averla fatta girare prima intorno all'arco-testiera e poscia ai due contrapposti manichi, e, quindi, si immette l'estremo olivare della funicella nella piccola ansa che trovasi al margine corrispondente dell'appendice superiore. In tal modo l'arco resta stretto da ciascun lato e fissato ai due manichi contrapposti, e questi non possono più allontanarsi fra loro.

La barella pieghevole, essendo delle stesse dimensioni di quella rigida modello 1878 delle sezioni di sanità, può essere anche usata nel carro da feriti nel modo prescritto per la rigida.

N. 134. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Reclutamento degli ufficiali commissari di complemento.** — 16 luglio.

A completare le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali commissari di complemento stabilite coll'*Atto* N. 23, in data 30 gennaio scorso, il Ministero stabilisce quanto appresso:

1° I militari di 1ª categoria che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 1°, lettera *d* della legge 29 giugno 1882, N. 830, per aspirare al grado di sottotenente di complemento, potranno all'atto della loro nomina a sergente optare pel grado di sottotenente commissario di complemento, ed ai medesimi saranno applicabili tutte le disposizioni degli *Atti* N. 125 e 239 del 1883, salve le seguenti modificazioni;

2° I sergenti aspiranti come sopra al grado di sottotenente commissario di complemento, dovranno possedere l'attitudine allo speciale servizio del corpo di commissariato militare, come è prescritto dall'ultimo alinea dell'*Atto* N. 23 del 1884;

3° Fra questi i comandanti di corpo daranno la precedenza a quelli che hanno riportata la licenza liceale o di istituto tecnico, o che hanno almeno fatti due corsi di quegli studi;

4° I sergenti, così prescelti per la carriera di ufficiale di complemento di commissariato, pur rimanendo effettivi ai corpi da cui provengono, verranno comandati per sei mesi presso le direzioni territoriali di commissariato nel cui territorio i corpi stessi si trovano, per impratichirsi della specialità

del servizio cui aspirano, ed i direttori territoriali di commissariato cureranno che ai medesimi venga impartita l'istruzione prescritta dal comma IX (volontari) dell'*Atto* 231 del 1883, allo scopo di porli in grado di superare il prescritto esame;

5° Compiuta tale istruzione i sergenti aspiranti al grado di sottotenente commissario di complemento subiranno l'esame per la nomina a tal grado alla sede della direzione territoriale di commissariato presso la quale furono comandati, ed innanzi ad una commissione composta come segue:

Il direttore territoriale di commissariato — *Presidente.*
2 Ufficiali superiori commissari — *Presidenti delle due sottocommissioni.*
2 Capitani commissari . . . . . } *Membri.*
2 Capitani delle armi combattenti }

Il direttore territoriale di commissariato sceglierà gli ufficiali commissari che dovranno far parte della commissione esaminatrice. I due esaminatori, capitani delle armi combattenti, saranno nominati dal comandante la divisione che trovasi alla sede del corpo d'armata, dietro richiesta del direttore territoriale di commissariato;

6° Gli aspiranti al grado di sottotenente commissario di complemento che, per propria rinunzia o per altro motivo, non saranno ammessi all'esame, o quegli che anche nella seconda prova stabilita dal N. 22 dell'*Atto* 125 del 1883 verranno dichiarati non idonei, cesseranno senz'altro dalla summentovata posizione di aspiranti e rientreranno ai corpi, cui sono effettivi, riprendendovi i precisi obblighi di servizio ad essi fatti dalla leva o dall'arruolamento volontario.

7° Il programma di esame, di cui all'allegato *C* del summentovato *Atto* N. 125, viene modificato come segue per gli aspiranti al grado di sottotenente commissario di complemento:

a) Esame scritto come all'allegato *C* dell'*Atto* 125 del 1883;
b) Esame a voce.

1° *Gruppo.*

1. Nozioni sul testo unico delle leggi sul reclutamento.
2. Ordinamento del R. esercito.
3. Formazione di guerra del R. esercito (Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra).
4. Disposizioni principali della legge sullo stato degli ufficiali.
5. Idem. dei sottufficiali.

6. Codice penale militare.
7. Regolamento di disciplina militare.
8. Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
9. Nozioni sulla contabilità di compagnia e di distaccamento e sulla contabilità tra corpo e Stato.

2° Gruppo.

1. Regolamento di servizio in guerra e più specialmente la 2ª parte pel servizio delle intendenze.
2. Particolari contenuti nelle Istruzioni sulla mobilitazione e formazione di guerra (Tomi 1°, 2° e 3°) per quanto ha tratto al servizio del corpo di commissariato e servizi affini.
3. Lettura delle carte.
4. Modo di eseguire una ricognizione « amministrativa ».
5. Modo di compilare un itinerario.

Il Ministro — FERRERO.

N. 135. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti ed aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. Nuovo tipo di calzatura, modello Ardito, per la cavalleria** (*Con tavole di disegno*) — 16 luglio.

Il Ministero ha approvato per l'arma di cavalleria una nuova calzatura, proposta dal maggiore sig. Nicola Ardito, la quale si compone di gambali di cuoio staccati e di stivalini di foggia speciale; ed ha pure approvato un nuovo modello di pantaloni di panno e di speroni adattati all'uso dei gambali e degli stivalini suddetti.

Nell'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono da introdursi le aggiunte e modificazioni qui appresso descritte:

Pag. 188. Al primo capoverso del § 42 si sostituisca il seguente: « I pantaloni di panno per la truppa delle armi a cavallo (Fig. 212) servono per l'artiglieria da campagna e pel treno del genio, per sottufficiali d'artiglieria da fortezza e da montagna, delle compagnie operai, da costa e di quelle dei veterani d'artiglieria, sono fra loro identici per forma, dimensioni e colore del panno dei gambali, variano solo nel colore della filettatura ».

Pag. 189, linea 12ª, dopo la parola « gambale » si aggiunga: « e l'apertura si prolunga anche in direzione verticale per mm. 40.

Pag. 189, linea 20ª, in luogo della parola « sinistra » si ponga: « destra ».

Pag. 189 — si sopprima quanto è detto fra la 27ª linea della pag. 189 e la 2ª della pag. 192, vale a dire quanto è compreso fra le parole: « Le filettature dei gambali » e le parole: « bigio per la cavalleria. Vi si sostituisca quanto segue: « Il colore dei pantaloni è turchino tanto per l'artiglieria come pel treno sì d'artiglieria che del genio. Le filettature dei gambali sono di panno giallo per l'artiglieria e rispettivo treno, di panno cremisi pel treno del genio; e nella parte esterna visibile hanno la grossezza non minore di mm. 4, nè maggiore di 6 ».

Pag. 196-197 — si sopprimano la dimostrazione della quantità di stoffa ed il conto dei pantaloni di panno per cavalleria.

Pag. 244 — si sopprima tutto il § 58 relativo agli *Stivali*, l'uso dei quali venne già abolito con *Atto* N. 49 del *Giornale militare* del 1881.

Si sopprima eziandio tutto il § 73 — *Pantaloni di panno con gambali* — e le relative figure 331, 332, 333, 334, 335, 336 e 337 (Vedi *Atto* N. 49 del *Giornale militare* del 1881 ed *Atto* N. 131 del 1882). Vi si sostituisca quanto appresso:

§ 75. — *Gambali per cavalleria.*

I gambali per cavalleria (Fig. 331) sono composti di una parte di cuoio-suola forte e di una parte in pelle di vacchetta conciata al naturale, riunite fra loro mediante cucitura interna a catena, tra carne e fiore, e chiuse sul di dietro del gambale mediante cucitura esterna. La prima di queste parti (Fig. 332) ha la forma di un tubo pressochè cilindrico, rigido e resistente, alquanto più alto nel davanti che dai lati e sul di dietro.

Sulla parte in pelle di vacchetta (Fig. 333) sono cuciti nell'interno ed inferiormente un contrafforte (Fig. 334) di cuoio-suola sottile, sul di dietro, ed un sottopiede di cuoio annerito, da uno dei lati; mentre dal lato opposto del gambale sono praticati due occhielli ai quali, per mezzo di due bottoni gemelli da pantaloni, va a congiungersi il sottopiede anzidetto.

Quest'ultimo è cucito dalla parte destra nel gambale destro, ed alla sinistra nel gambale sinistro.

I gambali sono di tre diverse taglie, di cui ciascuna ha due suddivisioni distinte per rispetto alle larghezze, come dimostra la seguente tabella, dalla quale risulta eziandio la proporzione percentuale di cui per ogni taglia e per ogni suddivisione dovranno essere composte, in massima, le provviste.

TAGLIE	Suddivisioni	PARTE IN CUOIO SUOLA						PARTE IN PELLE DI VACCHETTA						Proporzione per 100 paja
		ALTEZZA			LARGHEZZA			ALTEZZA			METÀ LARGHEZZA			
		anteriore	laterale	posteriore	superiore	media	inferiore	davanti (1)	ai lati	di dietro (1)	al collo del piede (2)	a 8 cm. dal fondo	a metà altezza	
1ª	1	250	215	220	430	433	420	200	260	263	210	180	205	14
	2	250	215	220	420	423	410	200	260	263	205	175	200	14
2ª	1	235	200	205	420	423	410	190	250	253	200	170	190	19
	2	235	200	205	410	413	400	190	250	253	195	165	185	20
3ª	1	220	185	190	405	408	395	180	240	243	190	160	180	16
	2	220	185	190	395	398	385	180	240	243	185	155	175	17
													Totale	100

(1) Si misura in linea retta.
(2) Si misura fra il centro dell'incavatura sopra il collo del piede e l'estremità del calcagno.

I gambali di 1ª taglia corrispondono agli stivalini dei N. 29, 30 e 31; quelli di 2ª agli stivalini del N. 28; quelli di 3ª taglia agli stivalini dei N. 26 e 27. Alla 1ª suddivisione di ciascuna taglia corrispondono gli stivalini della 1ª e 2ª taglia del rispettivo numero; alla 2ª suddivisione corrispondono quelli della 3ª e 4ª.

§ 76. — *Pantaloni di panno per cavalleria.*

I pantaloni di panno per la truppa dei reggimenti e della scuola normale di cavalleria (Fig. 335) si compongono di una parte anteriore, una posteriore ed una cintura rappresentate dalle Fig. 336, 337 e 338.

La cintura (Fig. 338) ha esternamente verso l'estremità della parte destra un bottone mezzano d'osso annerito ed un gangherino di ferro, e nella corrispondente parte sinistra un occhiello ed una maglietta posta nella parte interna.

Nella parte sinistra, dove la cintura si unisce al pantalone, è posto internamente sulla cintura altro bottone d'osso annerito.

Lo sparato della parte anteriore è munito di due liste di panno, quella di destra ha quattro bottoni piccoli d'osso annerito ed un occhiello obliquo alla sua punta, e quella di sinistra quattro occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo sparato della parte posteriore è lungo millimetri 120 circa.

Ciascun gambale ha inferiormente dalla parte interna uno sparato lungo mm. 130, un occhiello e due bottoni d'osso annerito.

I pantaloni sono guarniti di due bande di panno turchino, cucite lateralmente lungo la parte esterna, larghe ciascuna mm. 28 e distanti l'una dall'altra mm. 5.

Due tasche a taglio leggermente obliquo, con una piccola apertura verticale all'angolo esterno, lunga mm. 40 circa, sono praticate sotto alla cintura nella parte anteriore.

Le tasche (Fig. 339) sono di tela cotone basino.

Due tagli lunghi ciascuno mm. 90 circa, sono praticati superiormente nella parte posteriore per adattare il pantalone all'anca del soldato.

Due mezze coreggie di cuoio, cucite sotto alla cintura nella parte posteriore verso i fianchi, servono a stringere il pantalone alla vita. La mezza coreggia di sinistra è munita di fibbia con tubicino girevole e passante fisso, e quella di destra di parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia.

Per risparmio di stoffa, superiormente nella parte poste-

riore sono poste come in rialzo, due striscie di egual panno (Fig. 340).

Come rinforzo, lungo la cintura, gli sparati, l'incavalcatura ed i tagli, sono poste striscie di tela basino.

I pantaloni sono confezionati con panno bigio alto m. 1,30 e si suddividono in sei taglie ed ogni taglia in due grossezze.

Specchio delle misure dei pantaloni di panno per cavalleria.

TAGLIE	Suddivisioni	LUNGHEZZA		ALTEZZA complessiva del davanti e del di dietro	METÀ GROSSEZZA				ALTEZZA DELLA CINTURA		
		esterna	interna dalla inforcatura		alla cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul fianco	sul di dietro
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1	970	750	720	420	350	230	180	80	70	50
	2	970	750	700	410	340	220	170	80	70	50
2ª	1	950	730	700	410	340	220	170	80	70	50
	2	950	730	680	400	330	210	160	80	70	50
3ª	1	930	710	700	400	340	220	170	80	70	50
	2	930	710	680	390	330	210	160	80	70	50
4ª	1	910	690	700	400	340	220	170	80	70	50
	2	910	690	680	390	330	210	160	80	70	50
5ª	1	900	680	700	390	340	220	170	80	70	50
	2	900	680	680	390	330	210	160	80	70	50
6ª	1	890	670	680	390	330	210	160	80	70	50
	2	890	670	660	380	320	200	155	80	70	50

Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente nella confezione di pantaloni di panno per cavalleria.

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità di stoffa occorrente per cadun capo (metri)		Lavorazioni generali: Quantità da costruirsi su 100	Lavorazioni generali: Quantità di stoffa per cadauna taglia (metri)		Per i primi 10 reggimenti o scuola normale: Quantità da costruirsi su 100	Per i primi 10 reggimenti o scuola normale: Quantità di stoffa per cadauna taglia (metri)		Per gli ultimi 12 reggimenti: Quantità da costruirsi su 100	Per gli ultimi 12 reggimenti: Quantità di stoffa per cadauna taglia (metri)	
1ª	1	1	»	1	1	»	3	3	»	»	»	»
	2	»	990	1	»	990	2	1	980	»	»	»
2ª	1	»	970	3	2	910	5	4	850	»	»	»
	2	»	965	2	1	930	5	4	825	»	»	»
3ª	1	»	950	17	16	150	23	21	850	10	9	500
	2	»	940	16	15	040	22	20	680	10	9	400
4ª	1	»	930	18	16	740	15	13	950	20	18	600
	2	»	925	17	15	725	15	13	875	20	18	500
5ª	1	»	915	10	9	150	5	4	575	15	13	725
	2	»	910	10	9	100	5	4	550	15	13	650
6ª	1	»	900	3	2	700	»	»	»	5	4	500
	2	»	895	2	1	790	»	»	»	5	4	475
		Totali		100	93	225	100	91	135	100	92	350
		Media			»	93		»	91		»	92

Conto dei pantaloni di panno per cavalleria.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio alto m. 1,30 . . .	6	900	»	930	6	417
Panno turchino alto m. 1,30 . .	9	500	»	120	1	140
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62 . .	»	600	»	800	»	480
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	900
Prezzo di costo. . . L.					9	937
Prezzo di conteggio . L.					10	»

§ 77. *Speroni per cavalleria.*

Gli speroni per cavalleria (fig. 341) si compongono delle stesse parti di quelli descritti al § 57, solo che la forma delle branche è alquanto più arcuata e le camerette giacciono in un piano perpendicolare a quello delle branche stesse.

Il coreggiuolo trovasi cucito sullo stivalino (§ 78).

§ 78. *Stivalini per cavalleria.*

Gli stivalini (fig. 342-343) sono appaiati e costrutti sopra due diverse forme, una per il piede destro, l'altra per il sinistro, e constano delle seguenti parti: suola, tacco, trapunta, sottopiede, ripieno, fiosso, tomaio, quartiere, contrafforte, bottone di ottone a doppia testa e coreggiuolo per lo sperone.

La suola è di cuoio forte, tutta d'un pezzo, e comprende l'intiera lunghezza dello stivalino; sono in essa piantati allo ingiro chiodetti di ferro con testa a forma di fungo, disposti in una sola fila e distanti mm. 2 dalla cucitura.

Il tacco è formato da 6 a 8 fogli sovrapposti di cui gli ultimi due sono fissati con inchiodatura (fig. 343), gli altri cuciti a catena colla suola. L'inchiodatura è fatta con punte di

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito e 4 piccoli, 1 gangherino in ferro colla rispettiva maglietta e 2 coreggiuoli di cuoio naturale con fibbia.

ferro senza testa, collocate in doppia linea lungo l'orlo del tacco, e due o tre punte sono pure disposte presso lo spigolo anteriore del tacco stesso.

La trapunta è una lista di cuoio-suola in un solo pezzo e serve ad unire tutto all'ingiro la suola al tomaio incominciando dal tacco.

Il sottopiede o prima suola è di cuoio-suola sottile in un solo pezzo, lungo quanto tutto lo stivalino internamente.

Il ripieno è formato da una suola o sottopiede usato, oppure di cuoio-suola nuovo, collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola. Dev'essere in un solo pezzo e lungo così da arrivare dalla punta sino a mezzo centimetro sotto il tacco; ed occorrendo, per riempiere il vano, è posto un secondo foglio usato o nuovo, più o meno lungo, sotto la pianta del piede. Tanto il ripieno quanto il foglio aggiunto sono attaccati al sottopiede mediante pasta d'amido.

Il fiosso è composto di due o tre pezzi di cuoio-suola, disposti longitudinalmente sull'asse del sottopiede, fra il tacco e la pianta del piede, in guisa che ne risulti una superficie leggermente convessa.

Il tomaio, di un sol pezzo, è di pelle di vitello o di vacchetta, piegato e stirato su apposita forma onde acquisti il garbo del risvolto sul collo del piede.

Il quartiere è pure formato da un pezzo solo di pelle di vitello o di vacchetta, simile a quella del tomaio, è assottigliato nelle parti più grosse per renderlo di spessezza uniforme, stirato e piegato su apposita forma per dargli la curvatura del calcagno. Esso è unito anteriormente al tomaio per mezzo di due cuciture doppie.

Il contrafforte o fodrone è di cuoio-suola sottile lungo quanto il quartiere, posto nell'interno del medesimo, ed assottigliato lungo i suoi margini superiori ed anteriori. Esso è cucito tutto all'ingiro ed inoltre è ancora assicurato al quartiere con una cucitura centrale dietro il calcagno.

Sul lato esterno del quartiere (lato destro per lo stivalino destro, e sinistro per lo stivalino sinistro) è fermato, mediante una rosetta di cuoio cucito all'ingiro, un bottone gemello da pantaloni. Sul lato opposto ed in posizione corrispondente a quella del bottone è cucito per breve tratto un coreggiuolo di cuoio, il quale passa sotto il fiosso rasentando il tacco, e col suo capo libero e munito d'occhiello si unisce al bottone anzidetto; serve esso a trattenere lo sperone.

Nel davanti del lato interno del quartiere è cucita una lin-

guetta che, allacciandosi al bottone gemello d'ottone, serve a chiudere lo stivalino.

Gli stivalini sono di quattro taglie e la proporzione percentuale, colla quale in massima debbono essere provvisti, è la seguente:

NUMERO DI LUNGHEZZA	Proporzione per taglia				Proporzione per lunghezza su 100 paia
	1ª	2ª	3ª	4ª	
Centimetri 26	1	3	3	1	8
Id. 27	4	8	9	4	25
Id. 28	6	13	14	6	39
Id. 29	3	5	5	3	16
Id. 30	1	3	3	1	8
Id. 31	1	1	1	1	4
Proporzioni per taglia su 100 paia.	16	33	35	16	100

L'opificio di arredi militari è incaricato di provvedere le amministrazioni interessate dei campioni degli oggetti nuovi o modificati su descritti.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno eseguite le seguenti varianti ed aggiunte:

1ª	311	Pantaloni di panno per cavalleria (22)	N.	12	70	Abolito
»	534	Gambali di pelle di vacchetta . . .	P.	8	»	id.
»	535	Pantaloni di panno con gambali . .	N.	19	20	id.
»	590	Gambali di cuoio (22) (Modello Ardito)	P.	9	50	Aggiunta
»	591	Pantaloni di panno per cavalleria (id.)	N.	10	»	id.
»	592	Speroni per cavalleria (id.)	P.	1	10	id.
»	593	Stivalini per cavalleria (id.). . . .	P.	8	50	id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **136.** — FERROVIE. — **Apertura del tronco ferroviario *Giulianova-Teramo*.** — 17 luglio.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 12 andante mese venne aperto al pubblico servizio il nuovo tronco ferroviario *Giulianova-Teramo* esercito dalla Società Italiana per le strade ferrate meridionali.

Eppertanto al prontuario militare (edizione Voghera 1884) si faranno le seguenti aggiunte:

a) *Carta ferroviaria*

si segnerà costrutto il tronco *Giulianova-Teramo.*

b) *Indice*

alla rispettiva lettera alfabetica si inscriveranno le nuove stazioni nel modo seguente:

	Gruppo o tavola	TRONCO O LAGO
Mosciano	17	Giulianova Teramo.
Notaresco	17	Id.
Bellante-Ripattone	17	Id.
Castellalto-Canzano . . .	17	Id.
Teramo	17	Id.

c) *Tavola* 31

a destra della tavola poliometrica della linea Ancona-Foggia si aggiungerà il nuovo tronco *Giulianova-Teramo* trascrivendolo come segue:

GIULIANOVA-TERAMO							APPENDICE DI ALLACCIAMENTO											
Giulianova	Mosciano	Notaresco	Bellante-Sipattona	Castellalto-Canzano	Teramo		Ancona	Bologna	Caserta	Cervaro	Foggia	Napoli	Nocera	Pisa	Roma	Teramoli	Terni
109	117	120	123	127	135	**Ancona**											
103	111	114	117	121	129	Varano											
94	102	105	108	112	120	Osimo											
85	93	96	99	103	111	Loreto											
81	89	92	95	99	107	Porto-Recanati											
72	80	83	86	90	98	Potenza-Picena											
66	74	77	80	84	92	Porto-Civitanova											
60	68	71	74	78	86	S. Elpidio a mare											
51	59	62	65	69	77	Porto S. Giorgio											
40	48	51	54	58	66	Pedaso											
32	40	43	46	50	68	Cupra Marittima											
29	37	40	43	47	55	Grottammare											
24	32	35	38	42	50	S. Benedetto del Tronto											
11	19	22	25	29	37	Tortoreto											
—	8	11	14	18	26	Giulianova											
19	27	30	33	37	45	Atri-Mutignano											
25	33	36	39	43	51	Silvi											
31	39	42	45	49	57	Montesilvano											
38	46	49	52	56	64	Castellamare-Adriatico											

| | | |

N. **137**. — AVANZAMENTO. — **Modificazioni al N. 7 dell'*Atto* N. 70 dell'anno 1881**. — 17 luglio.

Al N. 7 dell'*Atto* N. 70 del 1881 è sostituito il seguente:

« Nessuno può essere promosso caporale maggiore sia di compagnia sia di maggiorità se non ha servito tre mesi come caporale e se non conta almeno nove mesi di servizio sotto le armi ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **138**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Armi e munizioni occorrenti alle Società del Tiro a segno nazionale**. — 21 luglio

Nello intento di stabilire norme fisse circa la distribuzione delle armi e delle munizioni occorrenti alle Società del Tiro a segno nazionale, questo Ministero ha determinato quanto in appresso:

1° In massima, una società di Tiro a segno nazionale, composta di 100 tiratori, non potrà richiedere più di cinque fucili.

Quando una società stabilisca cinque o meno linee di tiro, potranno essere richiesti quattro fucili per ciascuna di esse linee di tiro. Questo numero sarà poi ridotto a tre fucili se le linee di tiro saranno più di cinque.

2° Le società che contano 1000 o più soci e che dispongano di 15 o più linee di tiro non potranno richiedere più di 60 fucili.

3° Ove le società, per le precedenti disposizioni, non posseggano armi in numero sufficiente per le istruzioni, di cui al 2° comma dell'art. 24 del Regolamento sul Tiro a segno nazionale, le esercitazioni della scuola di plotone, per mantenere nei militari di truppa in congedo l'abitudine alle evoluzioni, saranno fatte eseguire senz'armi.

4° In massima, non si potrà, volta per volta, prelevare un numero di cartucce superiore a quello strettamente necessario per le esercitazioni di un mese.

In ogni caso, ciascun prelevamento non dovrà mai essere superiore a 10000 cartucce.

5° È fatta facoltà alle società lontane dalle sedi delle direzioni territoriali d'artiglieria o dei distretti militari di pre-

levare il numero di cartucce occorrente per le esercitazioni anche di due o tre mesi, purchè non si oltrepassi il *maximum* di 10000 cartucce.

6° Nei casi, in cui occorresse fare richiesta di un numero di armi o di munizioni superiore a quello dianzi stabilito, le Direzioni provinciali, nel trasmettere al Ministero della guerra le singole domande, indicheranno i motivi che le determinarono.

Il Ministro — FERRERO.

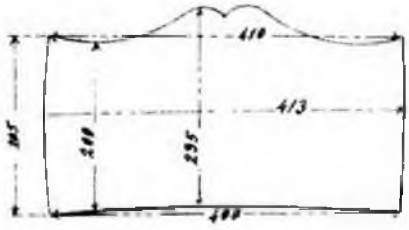
Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

Fig.a 331. Gambale di cuoio per cavalleria



Parte in cuoio suola

Fig.a 332



Parte in pelle di vacchetta

Fig.a 333



Fig.a 334. Contrafforte



(Taglia 2.a Suddivisione 1.a)

Scala di 1/10

Lit. Reale Roma

Pantaloni di panno per cavalleria

Fig.ª 337. Parte posteriore *Fig.ª 340. Rialzo* *Fig.ª 336. Parte anteriore*

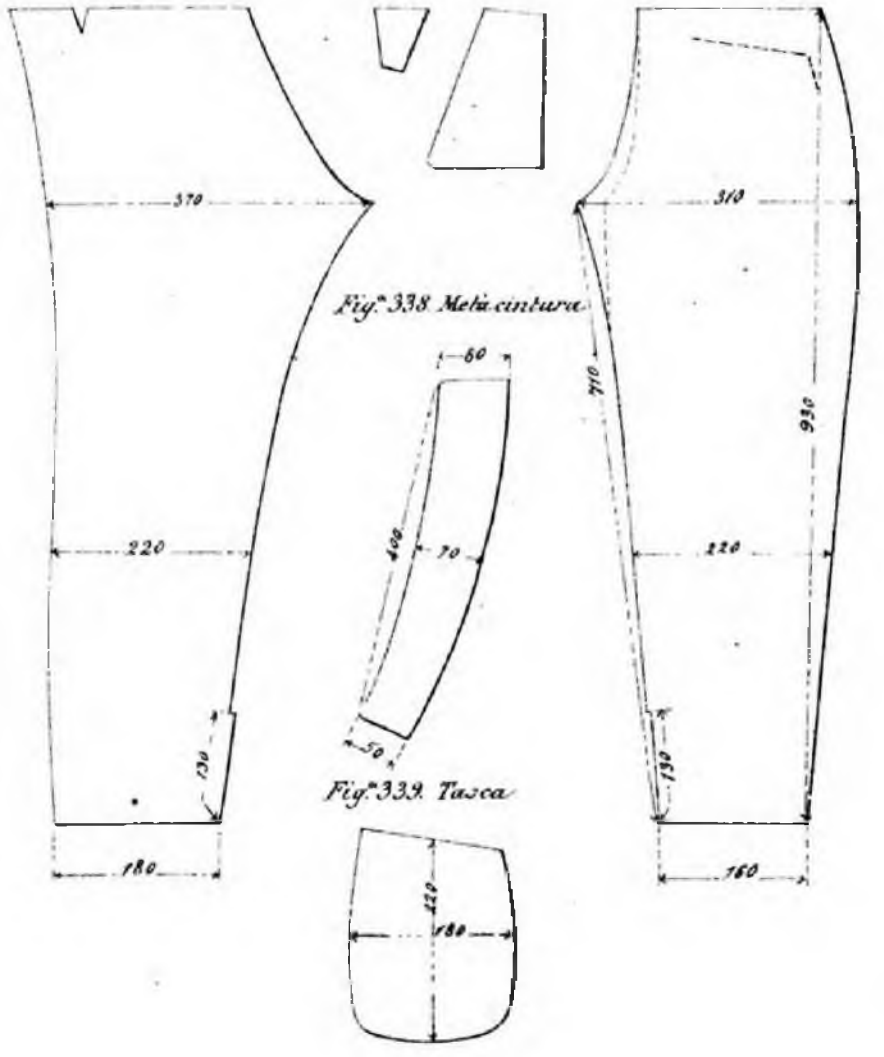


Fig.ª 338. Metà cintura

Fig.ª 339. Tasca

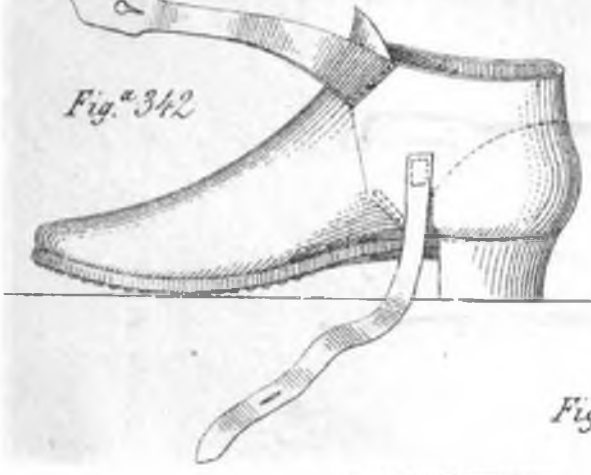
(Taglia 3.ª Suddivisione 1.ª)

Scala di 1/10

Lit. Bailo. Roma

Stivalini per cavalleria

Fig.a 342



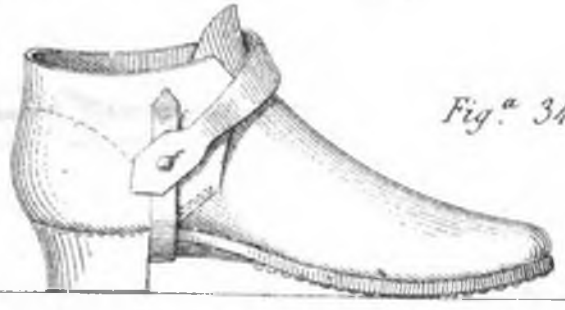
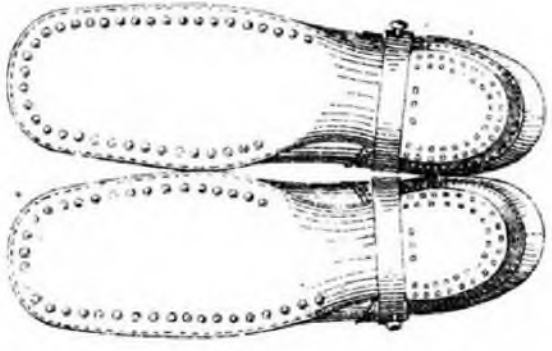


Fig.a 342

Fig.a 343

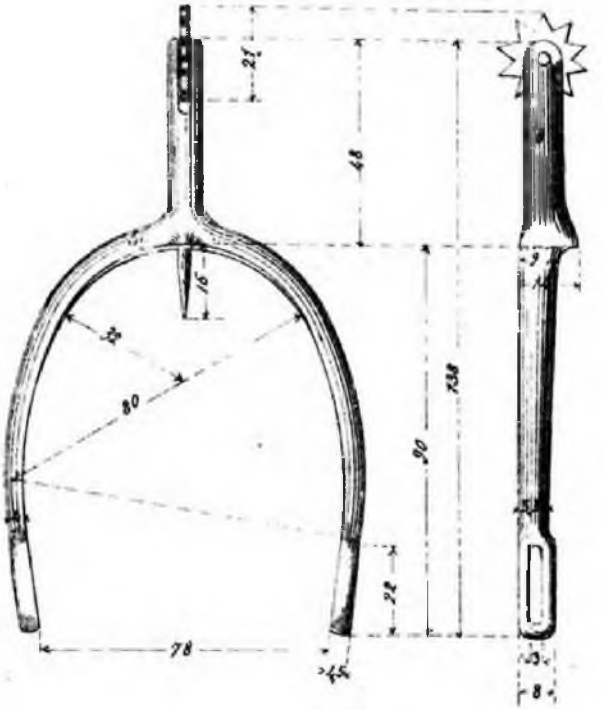


Scala di 1/5

Lit. Nella Roma

Speroni per cavalleria

Fig.ª 341

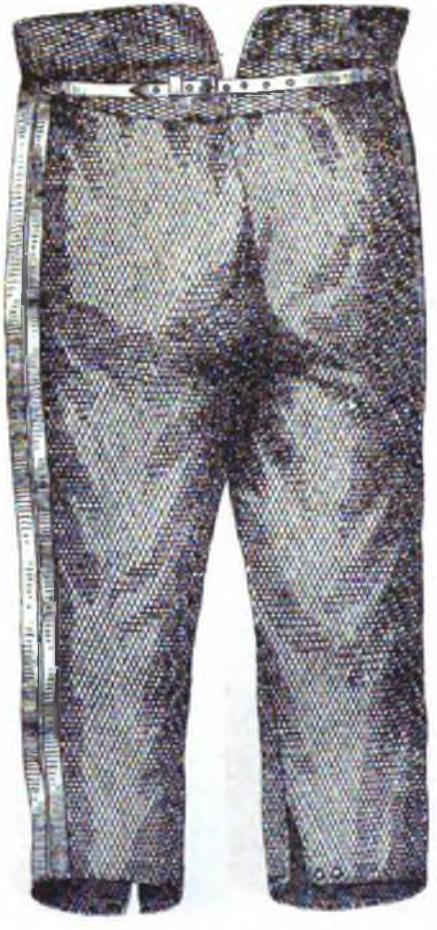


Scala di 1/2

Zet Bella Roma

Pantaloni di panno per cavalleria
(Taglia 3ª, Suddivisione 1ª)

Fig.ª 335

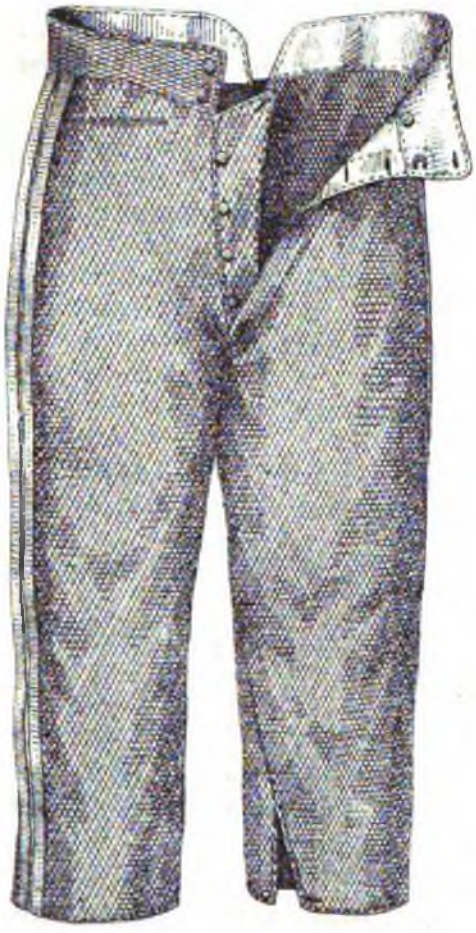


Scala di 1/10

Lit Nella Roma

Pantaloni di panno per cavalleria
(Taglia 3ª Suddivisione 1ª)

Figª 335



Scala di 1/10

Lit. Reale. Roma

DISPENSA 33ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° agosto.

LUGLIO 6. — Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 511.

Atto N. **139.** — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. — **Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali.** — 6 luglio.

Vista la legge 5 luglio 1882 che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Visto il regolamento per la esecuzione di detta legge, approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il R. Decreto 22 marzo 1883 che arreca modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 5 giugno 1884 che pone in vigore la circoscrizione militare territoriale;

Vista la legge 27 giugno 1884, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della Guerra per l'anno finanziario 1884-1885;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Quadro *A* annesso al succitato Reale Decreto 27 marzo 1879 è aggiunta la seguente annotazione nella colonna *inden-*

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 29. *Atto* N. 125, pag. 465. — Nel riparto delle attribuzioni della 1ª sezione, divisione personale d'artiglieria. *dopo* Comitato d'artiglieria e genio, *aggiungasi:* per quanto riguarda l'andamento generale e.

Dispensa N. 31. *Atto* N. 131, pag. 485. colonna 3ª, righe 5ª e 6ª dello specchio, *invece di:* 1010, *leggasi:* 1100.

nità pel trasporto del bagaglio; truppe a piedi: « Alle compagnie dei reggimenti alpini è sempre dovuta l'indennità chilometrica di primo grado in centesimi cinquanta pel trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie ».

Art. 2.

L'indennità di trasferta pei viaggi e servizi isolati stabilita dal Quadro *B* annesso al precitato Reale Decreto per i furieri maggiori, furieri e sergenti, è aumentata di centesimi trenta.

Art. 3.

Al N. 42 del Quadro *C* annesso al succitato Reale Decreto è sostituito il seguente:

42. Congedati in seguito a rassegna di rimando nei casi previsti dal § 723 del regolamento sul reclutamento.		Gratificazione di un anno, di nove mesi, di sei mesi, e di tre mesi, di *assegno ordinario*, secondo le proposte dell'ufficiale rassegnatore.

Art. 4.

Agli Specchi I e II del Quadro *D* annesso al succitato R. Decreto sono sostituiti quelli annessi al presente Decreto firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 5.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1884.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

Modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879.

1.

Al secondo comma del § 82 è sostituito il seguente:

« Le gratificazioni ai congedati per rassegna di rimando (N. 42) sono corrisposte considerando i mesi come sempre composti di trenta giorni, e senza deduzione del debito di massa ».

2.

Al secondo comma del § 92 è sostituito il seguente:

« Per il trasporto del bagaglio hanno diritto alla indennità di primo grado i sottotenenti di complemento nominati per effetto dell'art. 1°, lettere *d*), *e*) ed *f*) della legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª) e chiamati in servizio di sei mesi o fino al compimento del loro obbligo sotto le armi in conformità dell'art. 8 della stessa legge. Tutti gli altri ufficiali indicati nel presente articolo hanno diritto alla sola indennità di secondo grado. Nel caso, per altro, che durante il servizio sotto le armi debbano allontanarsi dalla loro residenza per servizi che importino di recar seco i cavalli, gli ufficiali provvisti di cavalli propri ed aventi diritto all'indennità di secondo grado, avranno inoltre ragione al rimborso dell'assegno pel trasporto dei cavalli sulle ferrovie e sui piroscafi.

« Quando la durata del servizio per gli ufficiali con diritto alla sola indennità di 2° grado venga a prolungarsi per oltre a quattro mesi sarà applicato il disposto del § 53. »

3.

Al § 123 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« L'indennità di combustibile non dev'essere prelevata che nei mesi pei quali è assegnata.

« Del maneggio dello assegno per le spese d'ufficio tiensi separato conto su di apposito registro per cura di un ufficiale a ciò specialmente designato dal capo d'ufficio o del comando.

« Nel corso dell'anno le spese d'ufficio debbono essere regolate per modo che l'entrata e l'uscita procedano di pari passo, acciocchè il fondo stabilito possa convenientemente sopperire a tutti i bisogni dell'annata.

« Occorrendo, in qualche caso speciale, di doversi allontanare da questa norma, si dovrà procurare che la spesa non ecceda nell'anno il decimo dell'assegno, e che l'eccesso sia poi compensato con eguale risparmio nell'anno successivo.

« Nei cambi di titolari di comandi od uffici, ove avvenga che l'eccesso della spesa superi il limite prestabilito, il soprappiù dev'essere rimborsato dal titolare cessante al subentrante.

« Le somme, che al termine di ogni anno possono sopravanzare, andranno in aumento delle indennità cancelleria e combustibile stabilite per l'anno seguente.

« L'assegno fatto ai comandanti di presidio eventuale, ed ai comandanti di brigata, e l'assegno per le spese d'ufficio alle grandi manovre e ai campi di divisione (*annotazioni a complemento delle tariffe dello Specchio I° del Quadro* D) sono personali.

« Per questi assegni non è quindi fatto obbligo di tenere il registro prescritto dai precedenti capoversi ».

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

QUADRO D.

INDENNITA' D'UFFICIO E D'ALLOGGIO

Specchio 1. — *Spese d'ufficio.*

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comitato delle armi di fanteria e cavalleria	3300	300	Dicembre, Gennaio e Febbraio.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	3700	300	
Comitato di sanità militare . . .	3300	300	
Comando del I Corpo d'armata Torino . .	2000	500	
Comando del II id. Alessandria	2000	500	
Comando del III id. Milano . .	2000	500	Novembre-Marzo.
Comando del IV id. Piacenza .	2000	500	
Comando del V id. Verona . .	2000	500	
Comando del VI id. Bologna .	2000	500	
Comando del VII id. Ancona. .	2000	400	Novembre-Febbraio.
Comando del VIII id. Firenze .	2000	400	
Comando del IX id. Roma . . .	2000	300	
Comando del X id. Napoli . .	2200	300	Dicembre-Febbraio.
Comando del XI id. Bari. . .	2000	300	
Comando del XII id. Palermo .	2000	300	
Ispettore generale dell'arma di cavalleria.	1300	300	Dicembre-Febbraio.

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

	COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando della divisione militare	di Torino (1ª)	1900	500	
	di Novara (2ª)	1300	500	
	di Alessandria (3ª)	1700	500	
	di Cuneo (4ª)	1500	500	Novembre-Marzo.
	di Milano (5ª)	1700	500	
	di Brescia (6ª)	1500	500	
	di Piacenza (7ª)	1700	500	
	di Genova (8ª)	1500	400	Novembre-Febbraio.
	di Verona (9ª)	1700	500	
	di Padova (10ª)	1500	500	Novembre-Marzo.
	di Bologna (11ª)	1700	500	
	di Ravenna (12ª)	1300	500	
	di Ancona (13ª)	1300	400	
	di Chieti (14ª)	1300	400	Novembre-Febbraio.
	di Firenze (15ª)	1900	400	
	di Livorno (16ª)	1300	300	Dicembre-Febbraio.
	di Roma (17ª)	2300	400	Dicembre-Febbraio.
	di Perugia (18ª)	1500	400	Novembre-Febbraio.
	di Napoli (19ª)	1900	300	
	di Salerno (20ª)	1300	300	
	di Bari (21ª)	1300	300	Dicembre-Febbraio.
	di Catanzaro (22ª)	1300	300	
	di Palermo (23ª)	1900	300	
	di Messina (24ª)	1500	300	

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando militare dell'isola di Sardegna (Cagliari)		1300	300	Novembre-Febbraio.
Comando superiore dei distretti	di Torino	600	250	Novembre-Marzo.
	di Alessandria	600	250	
	di Milano	600	250	
	di Piacenza	600	250	
	di Verona	600	250	
	di Bologna	600	250	
	di Ancona	600	200	Novembre-Febbraio.
	di Firenze	600	200	
	di Roma	600	150	Dicembre-Febbraio.
	di Napoli	600	150	
	di Bari	600	150	
	di Palermo	600	150	
Comando di brigata di fanteria e cavalleria		600	—	Non è fatto alcun assegno pel combustibile. Vi si deve sopperire coll'assegno per cancelleria.
Comando stabile del presidio di	Mantova	900	300	Novembre-Marzo.
	Venezia	900	300	
	Spezia	900	200	Novembre-Febbraio.
Comandi eventuali di presidio retti da ufficiali generali		—	—	Un assegno mensile di L. 50 per sopperire alle spese d'ufficio.
Comando territ. di artiglieria	di Torino	850	550	Novembre-Marzo.
	di Verona	850	300	

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando territ. di artiglieria	di Piacenza .	850	300	Novembre-Marzo.
	di Bologna. .	850	300	
	di Roma . .	850	150	Dicembre-Febbraio.
	di Napoli . .	850	150	
Comando territ. del genio	di Torino . .	400	250	
	di Verona . .	400	250	Novembre-Marzo.
	di Piacenza .	400	250	
	di Bologna. .	400	250	
	di Roma . .	400	150	Dicembre-Febbraio.
	di Napoli . .	400	150	
Direzione territoriale di sanità militare	di Torino (1ª).	300	250	
	di Alessandria (2ª)	300	250	
	di Milano (3ª).	300	250	Novembre-Marzo.
	di Piacenza (4ª)	300	250	
	di Verona (5ª).	300	250	
	di Bologna (6ª)	300	250	
	di Ancona (7ª).	300	200	Novembre-Febbraio.
	di Firenze (8ª)	300	200	
	di Roma (9ª)	300	150	
	di Napoli (10ª)	300	150	Decembre-Febbraio.
	di Bari (11ª)	300	150	
	di Palermo (12ª).	300	150	

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

	COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzione territ. di commissariato militare	di Torino (1ª)	850	450	Novembre-Marzo.
	di Alessandria (2ª)	800	400	
	di Milano (3ª)	800	400	
	di Piacenza (4ª)	800	400	
	di Verona (5ª)	850	400	
	di Bologna (6ª)	850	400	
	di Ancona (7ª)	700	320	Novembre-Febbraio.
	di Firenze (8ª)	850	320	
	di Roma (9ª)	900	300	Dicembre-Febbraio.
	di Napoli (10ª)	1200	300	
	di Bari (11ª)	700	240	
	di Palermo (12ª)	850	240	
Sezione di commiss. milit. di divisione	di Novara	450	250	Novembre-Marzo.
	di Cuneo	450	250	
	di Brescia	450	250	
	di Genova	500	200	Novembre-Febbraio.
	di Padova	550	250	Novembre-Marzo.
	di Ravenna	450	200	
	di Chieti	450	200	
	di Livorno	450	200	Novembre-Febbraio.
	di Perugia	450	200	
	di Salerno	450	150	Dicembre-Febbraio.
	di Catanzaro	450	150	
	di Messina	500	150	

Segue QUADRO D — SPECCHIO 1.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezione di commissariato dell'Isola di Sardegna	350	90	Dicembre-Febbraio.
Per ogni ufficio di commissariato militare di presidio.	250	—	Assegno di L. 30 per ognuno dei mesi pei quali spetta l'assegno combustibile alla divisione da cui l'ufficio dipende.
Panificio militare di 1ª Categoria.	500		
Panificio militare di 2ª id. .	400		Pel riscaldamento dell'ufficio è fatto annualmente dal Ministero l'assegnazione della legna occorrente.
Panificio militare di 3ª id. .	220	—	
Panificio militare di 4ª id. .	150		
Panificio militare di 5ª id. .	60		
Tribunale supremo di Guerra e Marina.	5200	800	Dicembre-Febbraio.
Tribunale militare territoriale di Torino	900	600	
Tribunale militare territoriale di Alessandria.	600	400	Novembre-Marzo.
Tribunale militare territoriale di Milano	700	600	
Tribunale militare territoriale di Piacenza.	600	400	
Tribunale militare territoriale di Genova	800	400	Novembre-Febbraio.
Tribunale militare territoriale di Verona	800	500	Novembre-Marzo.
Tribunale militare territoriale di Venezia	700	300	Novembre-Febbraio.
Tribunale militare territoriale di Bologna	700	500	Novembre-Marzo.
Tribunale militare territoriale di Ancona	500	300	
Tribunale militare territoriale di Chieti.	600	300	Novembre-Febbraio.
Tribunale militare territoriale di Firenze	700	400	
Tribunale militare territoriale di Roma.	600	300	Dicembre-Febbraio.

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

	COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Tribunale milit. territ.	di Cagliari	300	200	Novembre-Febbraio.
	di Napoli	1050	300	
	di Salerno	500	300	Divembre-Febbraio.
	di Bari	500	300	
	di Catanzaro	500	300	Novembre-Febbraio.
	di Palermo	700	300	Dicembre-Febbraio.
	di Messina	500	300	
Comando di fortezza	Altare	200	100	Dicembre-Febbraio.
	Bard	200	150	Novembre-Marzo.
	Capua	200	90	Dicembre-Febbraio.
	Casale	200	150	
	Exilles	200	150	Novembre-Marzo.
	Fenestrelle	200	150	
	Gaeta	200	90	Dicembre-Febbraio.
	Legnago	200	150	Novembre-Marzo.
	Moncenisio	200	170	
	Nava	200	100	Novembre-Febbraio.
	Peschiera	200	150	
	Piacenza	200	150	
	Pizzighettone	200	150	Novembre-Marzo.
	Rivoli	200	100	
	Rocca d'Anfo	200	150	

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando di fortezza	Taranto	200	90	Dicembre-Febbraio
	Vinadio	200	150	Novembre-Marzo.
	Zuccarello	200	100	Novembre-Febbraio.

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Gli assegni per le spese d'ufficio degl'istituti seguenti: Comando del corpo di stato maggiore — Istituto geografico militare — Comitato d'artiglieria e genio — Direzione territoriale di artiglieria e genio — Stabilimenti d'artiglieria — Ufficio di revisione delle matricole e delle contabilità dei corpi — Magazzini centrali — Opificio di arredi — Ufficio d'amministrazione di personali vari — sono fissati anno per anno con decreto ministeriale, secondo le somme appositamente stanziate in bilancio e sono devoluti alle rispettive amministrazioni.

2. Per le spese d'ufficio alle grandi manovre ed ai campi di divisione sono assegnate le indennità seguenti:

Segue QUADRO D — SPECCHIO I.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ai comandanti di grandi manovre di corpi d'armata contrapposti.	»	»	Rimborso a piè di lista.
Ai comandi di corpo d'armata . .	250	»	
Ai comandi divione	200	»	
Ai comandi di brigata che non abbiano già un proprio assegno .	50	»	
Alle direzioni di commissariato di corpo d'armata	70	»	L' indennità vale per tutta la durata delle grandi manovre e dei campi di divisione.
Alle direzioni di commissariato di divisione	50	»	
Alle sezioni di sussistenze di divisione	30	»	
Alle sezioni sussistenze delle truppe suppletive.	30	»	

Segue QUADRO D.

Specchio II. — *Spese d'alloggio.*

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE		
	per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Capo di stato maggiore dell'esercito	720 »	80 »	800 »
I corpo d'armata Torino	720 »	80 »	800 »
II id. Alessandria	720 »	80 »	800 »
III id. Milano	720 »	80 »	800 »
IV id. Piacenza	720 »	80 »	800 »
V id. Verona	720 »	80 »	800 »
VI id. Bologna	720 »	80 »	800 »
VII id. Ancona	720 »	80 »	800 »
VIII id. Firenze	720 »	80 »	800 »
IX id. Roma	720 »	80 »	800 »
X id. Napoli	720 »	80 »	800 »
XI id. Bari	720 »	80 »	800 »
XII id. Palermo	720 »	80 »	800 »
Presidente del comitato delle armi di fanteria e cavalleria, del comitato d'artiglieria e genio e comandante generale dell'arma dei reali carabinieri	450 »	50 »	500 »
Comandante in 2° del corpo di stato maggiore	450 »	50 »	500 »

Segue QUADRO D. — SPECCHIO II.

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE per alloggio e mobilio		per illuminazione e riscaldamento		Totale	
Presidente del comitato di sanità militare	270	»	30	»	300	»
Ispettore generale dell'arma di cavalleria	450	»	50	»	500	»
Comando della divisione militare di Torino (1ª)	450	»	50	»	500	»
di Novara (2ª)	270	»	30	»	300	»
di Alessandria (3ª) . . .	270	»	30	»	300	»
di Cuneo (4ª)	270	»	30	»	300	»
di Milano (5ª).	450	»	50	»	500	»
di Brescia (6ª).	270	»	30	»	300	»
di Piacenza (7ª)	270	»	30	»	300	»
di Genova (8ª)	360	»	40	»	400	»
di Verona (9ª).	360	»	40	»	400	»
di Padova (10ª)	360	»	40	»	400	»
di Bologna (11ª)	360	»	40	»	400	»
di Ravenna (12ª). . . .	270	»	30	»	300	»
di Ancona (13ª)	360	»	40	»	400	»
di Chieti (14ª).	270	»	30	»	300	»
di Firenze (15ª)	450	»	50	»	500	»
di Livorno (16ª)	270	»	30	»	300	»
di Roma (17ª).	450	»	50	»	500	»
di Perugia (18ª)	270	»	30	»	300	»

Segue QUADRO D. — SPECCHIO II.

COMANDI E CARICHE	ASSEGNO MENSILE per alloggio e mobilio	per illuminazione e riscaldamento	Totale
Com. della div. milit. di Napoli (19ª)	450 »	50 »	500 »
Com. della div. milit. di Salerno (20ª)	270 »	30 »	300 »
Com. della div. milit. di Bari (21ª)	270 »	30 »	300 »
Com. della div. milit. di Catanzaro (22ª)	270 »	30 »	300 »
Com. della div. milit. di Palermo (23ª)	450 »	50 »	500 »
Com. della div. milit. di Messina (24ª)	360 »	40 »	400 »
Comando militare dell'Isola di Sardegna (Cagliari)	270 »	30 »	300 »

V. d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

Roma. 1881. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 34ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 agosto.

LUGLIO 25. — Passaggi di corpo dei disertori latitanti, *pag.* 527.
» 25. — Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883, *pag.* 528.
» 25. — Adozione del filetto abbeveratoio in cuoio nero, e di una cavezza da stalla di corda, *pag.* 528.
» 26. — Norme per la compilazione delle situazioni graduali e numeriche della forza, *pag.* 529.

Atto N. **140.** — MATRICOLA. — **Passaggi di corpo dei disertori latitanti.** — 25 luglio.

È sorto il dubbio se le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 3 del corrente anno, col quale si prescrisse di trasferire nei reggimenti d'artiglieria da campagna o del genio i militari delle tre classi anziane di cavalleria, siano anche applicabili ai disertori latitanti delle classi stesse.

A soluzione d'ogni dubbio sull'argomento, il Ministero dichiara quanto appresso:

1° I disertori in quistione devono essere trasferiti, come tutti gli altri militari delle classi preaccennate, nei reggimenti d'artiglieria da campagna o del genio designati nell'*Atto* sopra ricordato.

2° Questi ultimi reggimenti devono prendere in forza, per memoria, sui propri ruoli Mod. N. 8, i detti disertori, apponendo però a colonna 5ª dei ruoli stessi un'annotazione accennante allo stato di latitanza, in cui tali militari si trovano.

3° Qualora questi disertori non si presentino alle armi, per arresto o per spontanea costituzione, prima che siano per essi cessati gli obblighi di servizio, di cui all'articolo 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento, si dovrà continuare a tenerli in forza nel modo di cui sopra, sino a tanto che abbiano raggiunto il 50° anno d'età; giacchè sino ad allora resta sempre viva contro dei medesimi l'azione penale, come è detto all'articolo 67 del codice penale militare.

4° Norme corrispondenti a quelle di cui sopra dovranno applicarsi anche in tutti i casi in cui, o per formazione di nuovi corpi, o per applicazione di nuove tabelle di reclutamento, occorrono passaggi collettivi di militari dall'uno ad altro corpo, fra i quali trovinsi compresi disertori latitanti.

Siccome però deve restar ferma per questi, finchè trovansi latitanti, l'assegnazione di classe che avevano all'atto in cui incorsero in simile reato, così se vennero denunciati disertori mentre appartenevano all'esercito permanente resteranno sui ruoli dell'esercito stesso sino a tanto che non sarà stata regolarizzata la propria posizione di fronte alla giustizia militare ed agli obblighi di servizio, e non seguiranno quindi gli altri militari nei movimenti che essi faranno dai ruoli dell'esercito permanente a quelli della milizia mobile, o da questi a quelli della milizia territoriale, come del resto si pratica per quelli che non cambiano di corpo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **141**. — RECLUTAMENTO. — **Aggiunta all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883.** — 25 luglio.

Al § 121 *bis* dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del regio esercito, quale fu modificato con l'*Atto* 199 in data 1° ottobre 1883, è aggiunto il comma seguente:

« I comandanti di corpo o i direttori di sanità militare si asterranno dal fare l'accertamento suddetto quando trattisi d'inviare in licenza di convalescenza militari di 1ª categoria stati sottoposti a rassegna di rimando con le norme dell'Elenco *B*, e di cui al precedente § 114, dovendo questi fruire la licenza stessa in famiglia qualunque siano le condizioni economiche della medesima ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **142**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del filetto abbeveratoio in cuoio nero, e di una cavezza da stalla di corda.** — 25 luglio.

In seguito a parere favorevole di alcuni corpi ho determinato:

a) che il filetto abbeveratoio (VIII[a], 692), anzichè con cuoio mascherecio, venga d'ora innanzi costruito con cuoio nero;

b) che venga adottata una nuova cavezza da stalla di corda per il servizio della requisizione quadrupedi.

Il filetto abbeveratoio non differisce da quello in uso che per la specie del cuoio, ed il suo prezzo regolamentare è di lire 6,50.

I corpi dovranno conservare in servizio fino a consumazione i filetti di mascherecchio, procedendo alla loro sostituzione con quelli di cuoio nero di mano in mano che dovranno fare acquisto di nuovi filetti.

L'opificio di arredi militari distribuirà ai corpi che gliene faranno richiesta il modello del filetto abbeveratoio.

La cavezza da stalla di corda è formata con un pezzo di corda lunga m. 4 circa, del diametro di mm. 12, a quattro lignoli di 7 fili caduno. Essa ha le parti che costituiscono il sopracapo, la museruola e l'estremità libera della corda ricoperta di pelle annerita.

Il sottogola è di cuoio annerito diviso in due parti: una con fibbia e passante fisso, e l'altra foggiata a riscontro con 7 fori.

Il suo prezzo regolamentare è fissato in lire 2,50.

Queste cavezze devono essere impiegate promiscuamente a quelle in cuoio (VIII[a], 675) nel servizio di requisizione quadrupedi ed il Ministero comunicherà a suo tempo ai distretti le norme per il prelevamento dei quantitativi di tali cavezze loro occorrenti.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **143**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la compilazione delle situazioni graduali e numeriche della forza**. — 26 luglio.

Le modificazioni state apportate da alcune leggi all'ordinamento ed al reclutamento del regio esercito, avendo creati nuovi servizi e nuove posizioni ai militari di truppa, si riconobbe necessario che gli attuali modelli per la compilazione della situazione della forza vengano modificati, per modo che da essi sia facile dedurre tutte le più minute particolarità che possono interessare l'amministrazione centrale della guerra.

A tal fine il Ministero determina quanto appresso:

1° Sono stabiliti tre distinti modelli di situazione graduale e numerica, corrispondenti alle tre grandi ripartizioni dell'esercito: *Esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.*

Situazione graduale e numerica della forza dell'esercito permanente.

2° La *situazione graduale e numerica della forza dell'esercito permanente* mod. 82 è compilata, nel primo giorno d'ogni mese, da ogni compagnia (compagnia, squadrone, batteria, deposito) desumendone i dati dal *Rapporto-situazione di compagnia* del giorno stesso, col quale documento deve essere in perfetta relazione, e dal *Ruolino tascabile* per la ripartizione della forza in classi e categorie.

3° Colla scorta delle corrispondenti situazioni mensili ricevute dalle compagnie, l'ufficio di maggiorità compila la situazione graduale e numerica per dimostrare lo stato della forza del corpo, ripartita per gradi, cariche, specialità di servizio, classi e categorie, tanto sotto le armi quanto in congedo illimitato.

4° La trasmissione al Ministero della situazione graduale e numerica mod. 82 deve essere fatta non più tardi del giorno 3 di ogni mese.

I corpi che abbiano reparti distaccati potranno differire tale trasmissione, però non oltre il giorno 10

5° In tempo di guerra, per le truppe mobilitate, le situazioni graduali e numeriche delle compagnie sono compilate alla sede del deposito, colla scorta dei *Rapporti-situazione* e dei *Giornali di contabilità* che pervengono dalle compagnie distaccate.

La trasmissione al Ministero del riepilogo di dette situazioni dovrà essere fatta nel limite di tempo strettamente necessario per la sua compilazione.

6° La *situazione* del consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza dovrà rappresentare la forza di tutte le compagnie cumulativamente, distinta però, oltrechè per gradi e cariche, anche per specialità di servizio (panattieri, macellai, ecc).

A questa situazione dovranno essere unite quelle parziali delle compagnie, in ciascuna delle quali sarà dimostrata, sul quadro C, la forza secondo la dislocazione dei vari distaccamenti di esse.

Situazione graduale e numerica della forza della milizia mobile.

7° La *situazione graduale e numerica* mod. 88 serve a dimostrare la milizia mobile, scompartita per gradi, cariche, specialità di servizio, classi e categorie, in forza ai corpi o distretti al 1° giorno di ogni trimestre.

È compilata da ogni compagnia che abbia in forza uomini appartenenti alla milizia mobile, in relazione al *Rapporto-situazione* del primo giorno del trimestre.

8° Nei primi tre giorni di ogni trimestre, detta situazione viene rimessa dalle compagnie all'ufficio di maggiorità, il quale ne fa il riepilogo.

La trasmissione al Ministero di detto riepilogo sarà fatta non più tardi del giorno 8 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

9° I distretti militari che hanno in forza compagnie di bersaglieri di milizia mobile, costituite anche con uomini provenienti da altri distretti, oltre che nel quadro B, dimostreranno la forza di tali compagnie anche nel quadro C distinta per classi e per distretto di leva.

I distretti che non sono centro di formazione di compagnie di bersaglieri avvertiranno di non comprendere nella situazione gli uomini propri passati a far parte di quelle compagnie.

10° I distretti militari di Palermo e di Messina, presso i quali sono costituite rispettivamente una brigata di artiglieria da campagna e due compagnie d'artiglieria da fortezza cogli uomini di alcune classi di 1ª categoria di milizia mobile già ascritte ai reggimenti d'artiglieria ed appartenenti ai distretti di tutta la Sicilia, si regoleranno nel modo indicato al numero antecedente per dimostrare, distinti dai propri, gli individui provenienti dagli altri distretti di leva.

11° Egualmente si regolerà il distretto militare di Cagliari, dimostrando in modo distinto gli uomini delle varie armi e corpi da esso reclutati, da quelli provenienti dal distretto di Sassari.

12° In tempo di guerra la situazione mod. 88 è compilata mensilmente, anzichè trimestralmente, dai distretti e corpi come in tempo di pace; ed oltre a ciò i distretti centro di formazione dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni

bersaglieri, compileranno una situazione speciale, sullo stesso mod. 88, dimostrante la forza di ciascun reggimento di fanteria e battaglione di bersaglieri.

Tali situazioni dovranno essere trasmesse al Ministero, dai distretti e corpi, entro la 1ª quindicina di ogni mese e rappresenteranno la forza al primo giorno del mese.

Situazione della forza della milizia territoriale.

13° La *situazione graduale e numerica* mod. 89 serve a dimostrare la forza della milizia territoriale distinta per classi di nascita, categorie, gradi ed arma di provenienza.

È compilata semestralmente da ciascun distretto (ufficio di maggiorità) e trasmessa al Ministero della guerra nei primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio.

14° I distretti, che sono centro di formazione di compagnie d'artiglieria da fortezza, del genio, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale, costituite con uomini di reclutamento proprio e con uomini provenienti da altri distretti, dovranno dimostrare questi uomini anche nell'ultima pagina della situazione, ripartiti per arma e distretto di provenienza.

I distretti di leva, che non sono centro di formazione di dette compagnie, non comprenderanno nella propria situazione gli uomini da essi ceduti per tale formazione.

Disposizioni generali.

15° A ciascuna delle situazioni mod. 82, 88, 89 dovrà essere unito un allegato dimostrante i movimenti di aumento e diminuzione avvenuti negli uomini di truppa, nel tempo trascorso dalla compilazione dell'ultima situazione. Le variazioni giustificative di tali movimenti dovranno essere chiare e precise e non contenere espressioni che non possano dare un'idea esatta della vera causa del movimento nella forza.

Nell'indicazione dei movimenti di passaggio dall'uno all'altro corpo, si dovrà sempre specificare il corpo perdente ed il corpo ricevente.

16° Per dimostrare i movimenti di aumento e di diminuzione nella forza dell'esercito permanente e della milizia mobile, i corpi faranno uso rispettivamente degli stessi stampati mod. 82 e 88, sostituendo a mano alla dizione della 1ª colonna del quadro B « *gradi, cariche e specialità di servizio* » quella di « *dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni* ».

In questi allegati si farà il riporto della forza al 1° del mese o trimestre antecedente mediante l'indicazione: *Era la forza al 1° . . . . . .*; quindi si aggiungeranno gli aumenti, e sottratte dal totale risultante le diminuzioni avvenute, si dimostrerà la rimanenza, la quale dovrà corrispondere colle cifre risultanti dalla situazione graduale e numerica alla quale i detti allegati si riferiscono.

17° Nel dimostrare nell'allegato alle situazioni mod. 82 e 88 i movimenti di aumento e diminuzione nella forza, non si terrà conto delle variazioni riferentisi alle colonne 2 e 3.

18° Per dimostrare i movimenti nella forza della milizia territoriale avvenuti durante il semestre antecedente, si farà uso della *Dimostrazione* mod. 90 nella quale, partendo dalla situazione del primo giorno del semestre antecedente, si specificheranno gli aumenti e le diminuzioni avvenute nelle varie classi e categorie, nello stesso modo che è indicato nel numero antecedente.

19° Sono in obbligo di trasmettere al Ministero la *Situazione graduale* e *numerica* mod. 82:

a) il corpo degli invalidi e veterani;

b) le legioni dei carabinieri reali;

c) le scuole militari (scuola di guerra, scuola di applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola di applicazione di sanità militare, scuole normali di fanteria e cavalleria, collegi militari, battaglioni d'istruzione);

d) i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, d'artiglieria, del genio e di cavalleria;

e) il consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria (una sola per tutte le compagnie);

f) i distretti militari (comprendendovi in modo distinto gli ufficiali delle fortezze);

g) le direzioni degli ospedali principali che hanno sede nel capoluogo del corpo d'armata (comprendendovi soltanto la forza effettiva della rispettiva compagnia di sanità militare);

h) il comando delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena (una complessiva per tutti i reparti di punizione e di pena);

i) il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza (una sola situazione per tutte le compagnie);

l) i depositi di allevamento cavalli, ed i depositi cavalli stalloni.

20° Sono in obbligo di trasmettere al Ministero la *situazione graduale e numerica* mod. 88:

a) I distretti militari;

b) I reggimenti alpini;

c) I reggimenti d'artiglieria;

d) I reggimenti del genio;

e) Le direzioni d'ospedale principale aventi sede nel capo luogo del corpo d'armata;

f) Il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.

21° Sono in obbligo di trasmettere al Ministero la situazione graduale e numerica mod. 89 tutti i distretti militari.

Disposizioni transitorie.

In seguito alle disposizioni contenute nel presente *Atto*, le quali andranno in vigore dal 1° settembre, s'intendono abrogate tutte quelle antecedentemente emanate da questo Ministero circa la compilazione e trasmissione delle situazioni graduali e numeriche della forza, fatta eccezione di quelle di cui nell'*Atto* N. 5 del 1884 per quanto riguardano i vari comandi ed uffici territoriali.

A questo *Atto* si intenderanno però aggiunte, tra i comandi ed uffici che hanno obbligo di trasmettere la situazione graduale e numerica mod. A inserta a pag. 17 del *Giornale Militare* 1882,

a) le *Direzioni territoriali di sanità militare*;

b) le *Direzioni degli ospedali militari principali* (per gli ufficiali medici e contabili, i farmacisti e gli scrivani locali).

I modelli 82 e 88 ora in uso sono aboliti. Dei nuovi modelli 82, 88, 89 e 90 prescritti dalla presente istruzione i corpi riceveranno un primo fondo direttamente dal reclusorio militare di Savona.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 35ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

LUGLIO 19. — Esami di concorso ai posti di volontario nel personale dell'amministrazione centrale, *pag.* 535.
AGOSTO 4. — Cambiamento di denominazione della stazione di Montorso, *pag.* 538.
» 4. — Adozione di nuovi modelli di selle e di copertina sottosella per scuole d'equitazione, *pag.* 539.
» 4. — Sul rilascio dei duplicati di fogli di congedo illimitato e delle copie di fogli matricolari in sostituzione del foglio di congedo assoluto, *pag.* 540.

Atto N. **144**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Esami di concorso ai posti di volontario nel personale della amministrazione centrale**. — 19 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Visto l'art. 5 del Regio Decreto 12 maggio 1881, n. 231, che stabilisce un nuovo ordinamento del personale della amministrazione centrale della guerra;

Determina:

Sono approvate le seguenti norme per gli esami di concorso ai posti di volontari nel personale dell'amministrazione centrale della guerra, coi relativi annessi programmi.

Il Ministro — FERRERO.

NORME.

1. Gli aspiranti ai posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra dovranno, entro il termine fissato con apposito avviso sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*, presentarne domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, e corredandola dei documenti qui appesso indicati:

a) Fede di nascita, comprovante avere il richiedente compiuto 18 anni d'età, e non oltrepassato i 30;

b) Diploma di licenza liceale, o d'istituto tecnico, od attestato da cui risulti ch'egli ha felicemente compiuto il corso di studi della scuola militare, o superato gli esami del 2° anno dell'accademia militare;

c) Certificato d'esito di leva (modello 32 del Regolamento sul reclutamento), o d'iscrizione sulle liste di leva (articolo 19 della legge), per i candidati nelle condizioni d'età da poter produrre tali documenti;

d) Certificato di cittadinanza italiana e buona condotta, rilasciato dal sindaco, con data recente;

e) Fede di specchietto rilasciata dalla competente autorità giudiziaria;

f) Dichiarazione del padre, o d'altra persona capace, che assicuri al concorrente i mezzi di sussistenza durante il volontariato.

2. Gli esami saranno dati presso il Ministero, da una Commissione composta:

Di un consigliere di Stato, presidente;

Di un consigliere della Corte dei conti, di due direttori capi di divisione del Ministero (di cui uno militare), e di un professore di liceo o d'istituto tecnico, membri;

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato del Ministero, il quale non avrà voto deliberativo.

3. L'esame è per iscritto, e orale, e verserà sulle materie comprese nel programma annesso alle presenti norme.

4. I temi da svolgersi per iscritto sono preparati dalla Commissione, in numero di tre per ciascuna materia, e fra essi il presidente, al momento della apertura dell'esame, designerà quello da proporsi ai candidati.

5. Durante l'esame scritto, è vietato ai candidati di conferire tra loro, e di consultare alcun libro o scrittura, eccettuati i vocabolari.

I candidati, che avranno avuto comunicazione tra loro o col di fuori, o avranno in altra guisa compromesso la sincerità dell'esame, verranno esclusi dalle altre prove.

6. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro. All'atto della consegna, la persona destinata a riceverlo vi annoterà, alla presenza del candidato, l'ora in cui fu rimesso, e vi apporrà la propria firma.

7. Ai temi di composizione italiana, e di matematica, sono assegnate 6 ore; a quello di lingue straniere 4 ore.

8. Il tema di composizione in lingua straniera è obbligatorio; però i punti riportati in esso non saranno compresi nel computo complessivo dei voti per stabilire la classificazione; se ne terrà bensì conto nel determinare la precedenza a parità degli altri voti.

9. Non potrà essere dichiarato idoneo quel candidato, che

non ottenga 14/20 nella composizione italiana, e 12/20 in ciascuna delle altre prove, sia scritte, sia orali.

Il candidato, che non avrà conseguito l'idoneità nelle prove scritte, sarà escluso dalle orali.

10. Il giorno e la durata degli esami orali saranno stabiliti dalla Commissione.

11. Compiuti gli esami, la Commissione ne riassumerà il risultato in un prospetto, nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ogni singola materia, e il voto complessivo.

I coefficienti di importanza delle singole materie sono i seguenti: composizione italiana, 40; matematica, 25; esame orale, 35.

12. Il prospetto, ed il processo verbale, delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della Commissione.

13. Fra i candidati riusciti idonei saranno scelti quelli che avranno ottenuto maggiori voti, ed il nome di questi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. I medesimi, poi, non potranno conseguire la nomina a volontario se non dopo uno esperimento di tre mesi negli uffici del Ministero. Tale nomina sarà fatta in base alla classificazione ottenuta nell'esame di concorso.

14. Coloro pei quali l'esperimento avesse esito sfavorevole, ovvero che non avessero, durante il medesimo, tenuto lodevole condotta, saranno dispensati, senz'altro, dal servizio.

15. I concorrenti, dichiarati idonei, ma non scelti come sovra, non acquistano alcun diritto di essere ammessi nelle successive vacanze.

Il Ministro — FERRERO.

PROGRAMMI.

Esame scritto.

1. Composizione italiana.
2. Soluzione di un problema di aritmetica, o d'algebra, sino alle equazioni di 2° grado.
3. Composizione in una o più lingue straniere, a scelta del candidato.

Esame orale.

1. Storia romana e storia d'Italia sino ai tempi nostri.
2. Geografia.
3. Statuto fondamentale del Regno. — Divisione ed esercizio dei poteri.
4. Amministrazione centrale. — Ministri. — Consiglio di Stato. — Corte dei conti.
5. Amministrazione esterna. — Circoscrizione territoriale amministrativa. — Gerarchia amministrativa.
6. Esercito. — Reclutamento. — Ordinamento. — Circoscrizione militare territoriale.
7. Ordinamento della marina militare.
8. Finanze. — Demanio pubblico. — Patrimonio dello Stato. — Imposte dirette ed indirette. — Credito e debito pubblico. — Bilanci. — Contratti. — Spese. — Scritture contabili.
9. Ordinamento dell'istruzione pubblica. — Ordinamento giudiziario. — Amministrazione dei lavori pubblici.
10. Materie e partizione del codice civile. — Pubblicazione, interpretazione e applicazioni delle leggi in generale. — Cittadinanza. — Domicilio e residenza. — Filiazione. — Atti dello stato civile.
11. Diritti e doveri internazionali degli Stati. — Agenti diplomatici e consolari.
12. Principii elementari d'economia politica.

Si richieggono soltanto nozioni generali.

Il Ministro — FERRERO.

N. **145.** — FERROVIE. — **Cambiamento di denominazione della stazione di *Montorso*.** — 1° agosto.

Si prevengono le autorità militari che la denominazione della stazione di *Montorso*, venne cambiata in quella di *Poggio Mirteto*.

Eppertanto al prontuario militare, tanto nell'indice quanto nella relativa tabella, dovrà essere eseguita la relativa variante.

Il Ministro — FERRERO.

N. **116**. ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di nuovi modelli di selle e di copertina sottosella per scuole d'equitazione.** — 4 agosto.

In sostituzione dei tipi di sella e delle copertine sotto-sella per scuole d'equitazione presentemente in uso presso i reggimenti di cavalleria, i distretti e gl'istituti militari, sono adottate:

La sella all'inglese per scuole d'equitazione, prezzo L. 85,00
La sella all'inglese senz'appoggi per scuola d'equitazione, ... » 65,00
La sella alla tedesca per scuole d'equitazione . » 100,00
La copertina sotto-sella di feltro nero per scuola d'equitazione, ... » 18,00

Per tutti questi tipi di selle serve un solo modello di *arcione ferrato*, pure di nuova adozione.

Coll'adozione dei suddescritti materiali non vengono modificate tutte le altre parti ed accessori delle bardature per scuole d'equitazione attualmente in servizio.

Per gli istituti militari, per la scuola normale di cavalleria servono promiscuamente i tre nuovi tipi di sella.

Per i distretti militari servono promiscuamente i tipi di sella all'inglese ed alla tedesca.

I reggimenti di cavalleria dovranno, per l'istruzione sul cavalcare, servirsi esclusivamente del tipo di sella all'inglese senza appoggi.

La nuova copertina s'impiega con tutti i tre tipi di sella.

Per cura dell'opificio di arredi militari verranno distribuiti il campione dell'arcione ferrato e della copertina sotto-sella a tutti i reggimenti di cavalleria, alla scuola normale di cavalleria ed ai **24** distretti militari dei capi-luogo di divisione; il campione di selle all'inglese e quello di sella alla tedesca, a ciascun dei suddetti distretti ed alla scuola normale, e il campione di sella all'inglese senz'appoggi, a ciascun reggimento di cavalleria ed alla ripetuta scuola normale.

Le selle per scuola d'equitazione, i relativi arcioni ferrati e le copertine sotto-sella per scuole d'equitazione, che i corpi tengono presentemente in carico, dovranno conservarsi in servizio fino a consumazione ed essere sostituite con quelle di nuovo modello, di mano in mano che verranno dichiarati fuori servizio.

Il Ministro — Ferrero.

N. **147**. — RECLUTAMENTO. — **Sul rilascio dei duplicati di fogli di congedo illimitato e delle copie di fogli matricolari, in sostituzione del foglio di congedo assoluto.** — 4 agosto.

Venne mosso recentemente qualche quesito sull'applicazione dei §§ 807 ed 818 del Regolamento sul reclutamento, nella parte in cui si riferiscono alle domande su carta da bollo, che debbono fare i militari per ottenere il rilascio sia dei duplicati di foglio di congedo illimitato, modello N. 81, sia delle copie di fogli matricolari, in sostituzione del foglio di congedo assoluto.

Considerato come non sia soltanto interesse dei richiedenti ma ben anche e più dell'amministrazione militare che essi siano sempre muniti di un documento, dal quale risulti della loro precisa posizione di fronte agli obblighi del servizio militare, questo Ministero, sentito l'avviso di quello delle Finanze, prescrive che:

Le domande di cui sopra dovranno essere soddisfatte dalle autorità designate nei paragrafi precitati anche nel caso in cui vengano prodotte direttamente dagli interessati *su carta libera*, come pure dovranno essere soddisfatte ove siano fatte d'ufficio da qualsiasi autorità costituita civile o militare, e quindi anche in questo caso senza la spesa della carta bollata per parte degli interessati.

Il Ministero coglie poi quest'opportunità per prescrivere pure che, ogni qualvolta occorra di rilasciare duplicati di foglio di congedo illimitato modello N. 81, si apponga bensì sui duplicati stessi la data sotto la quale vengono rilasciati, ma si faccia inoltre risultare dai medesimi la data in cui vennero effettivamente avviati in congedo illimitato i militari, cui tali documenti si riferiscono.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 36ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

GIUGNO 26. — Regio Decreto e regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra, *pag.* 541.

ATTO N. **148.** — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Regio Decreto e Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali dell' amministrazione della guerra** (*Gazzetta ufficiale del Regno*, N. 187 delli 6 agosto 1884; N. 2517 (Serie 3ª) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*). — 26 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, del Ministro della guerra e del Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

È approvato l'annesso Regolamento d'ordine Nostro firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della guerra e dal Ministro della marina, per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Sono pure approvati gli annessi Elenchi *A* e *B*, essi pure firmati d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della guerra e dal Ministro della marina, contenenti le enumerazioni degli impieghi riservati ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.
B. BRIN.

REGOLAMENTO per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Gli impieghi ai quali possono aspirare per effetto dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883 (N. 1470 serie 3ª) i sottufficiali del regio esercito e della regia marina in effettivo servizio e gli scrivani locali dipendenti dal Ministero della guerra sono quelli contenuti negli elenchi A e B annessi al presente regolamento.

Art. 2. Il numero proporzionale dei posti spettanti ai sottufficiali e scrivani locali si ragguaglia al numero totale dei posti che si rendono vacanti in qualunque grado di quelle carriere alle quali hanno diritto di aspirare.

Il sottufficiale o scrivano però sarà sempre nominato nell'ultima classe della carriera stessa a meno che si tratti di sottufficiale da nominarsi in una carriera alla cui ultima classe non sia annesso lo stipendio di L. 900, nel quale caso sarà nominato nell'ultima classe provvista di stipendio non inferiore a tale somma.

Art. 3. Nei suddetti impieghi, la proporzione numerica dei posti vacanti devoluti ai suddetti sottufficiali e scrivani è così determinata in base al prescritto della legge:

a) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della guerra e di cui nell'elenco A ai numeri 23, 24, 25, 26 e 27 sono *tutti* devoluti ai sottufficiali del regio esercito.

b) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della regia marina ed indicati nell'elenco A ai numeri 28 e 29 sono di preferenza *tutti* devoluti ai sottufficiali del corpo reali equipaggi, ed in mancanza di questi, *per la metà* ai sottufficiali del regio esercito.

c) Gli impeghi dipendenti dalle altre amministrazioni dello Stato e di cui nell'elenco A, eccettuati quelli sopraindicati, sono devoluti *per la metà* ai sottufficiali del regio esercito, e di questi una parte ai sottufficiali del corpo reali equipaggi in ragione del numero dei sottufficiali aspiranti ad impiego civile.

d) Gli impieghi dipendenti dal Ministero della guerra contenuti nell'elenco B e di cui al N. 19 di detto elenco sono *tutti* devoluti agli scrivani locali.

e) Gli impieghi delle altre amministrazioni dello Stato dipendenti, contenuti nell'elenco B, sono *per metà* devoluti agli scrivani locali.

Art. 4. Possono aspirare agli impieghi contenuti nell'elenco A tutti i sottufficiali del regio esercito non chè i sottufficiali della regia marina quando, sì gli uni che gli altri, abbiano compiuto 12 anni di servizio sotto le armi e ne facciano domanda allo scadere dei loro obblighi di servizio a senso del successivo art. 16.

Art. 5. Il sottufficiale che aspiri ad uno degli impieghi cui ha diritto per l'articolo 10 della legge 8 luglio 1883 deve farne domanda nel termine stabilito dall'art. 16 del presente regolamento sotto pena di decadere da ogni diritto ad impiego.

Della fatta domanda gli dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 6. I sottufficiali del regio esercito riammessi in servizio a mente dell'art. 3° della legge sullo stato dei sottufficiali non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di avere complessivamente compiuto sotto le armi 14 anni di servizio ed in ogni caso mai prima di avere ultimata la loro rafferma, qualunque sia il numero di anni di servizio da essi prestato.

Art. 7. Il sottufficiale che a termini dell'art. 18 della legge 8 luglio 1883 acquista il diritto al conseguimento della pensione di ritiro non ha altrimenti diritto al conferimento dell'impiego civile e non sono quindi ad esso applicabili le disposizioni del presente regolamento.

Art. 8. Gli impieghi contenuti nell'elenco A sono suddivisi in tre categorie cioè:

1ª Categoria. — Impieghi di custodia, vigilanza e simili, pei quali non occorre specialità di coltura oltre quella stabilita dai regolamenti militari per la promozione al grado di sergente e pei quali non è richiesto il possesso di alcuna speciale idoneità.

A tali impieghi possono aspirare *tutti* i sottufficiali del regio esercito e della regia marina.

2ª *Categoria*. — *Impieghi di scritturazione e simili*, e pei quali è necessario il possesso di una speciale coltura.

A tali impieghi possono aspirare tutti i sottufficiali del regio esercito e della regia marina quando posseggano la speciale idoneità che è richiesta per ricoprire cariche, od esercitare funzioni d'indole amministrativa, contabile e di scritturazione, ed, in genere, sottufficiali che furono addetti ad uffici militari in qualità di protocollisti, archivisti, scritturali, ecc. ecc., o quanto meno che siano giudicati idonei per esercitare tali funzioni.

3ª *Categoria* (*speciale*). — Impieghi pei quali è necessario il possesso di speciali cognizioni o di speciali idoneità professionali.

A tali impieghi possono concorrere tutti i sottufficiali del regio esercito e della regia marina che dimostrino possedere le speciali condizioni richieste per ogni impiego di questa categoria.

Art. 9. Il sottufficiale che viene nominato ad un impiego, o lo scrivano locale che passa in altre amministrazioni, diventa impiegato come gli altri della stessa categoria per la quale ottenne la nomina cogli stessi doveri e cogli stessi diritti.

La sua anzianità per la promozione ad impieghi superiori, o per aumenti di stipendio, gli sarà computata dalla data della nomina al suo primo impiego nel servizio civile; il servizio militare antecedentemente prestato però gli verrà computato come servizio utile per la liquidazione della pensione.

Art. 10. Ogni Ministero comunica, col dì 1° di ogni mese, a quello della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) una situazione completa delle vacanze che si verificano negli impieghi da esso dipendenti e compresi negli elenchi A e B.

Questa situazione, che dovrà essere conforme all'unito modello N. 1, sarà trasmessa anche se negativa.

Qualora avvenissero in taluni impieghi vacanze per le quali fosse urgente di provvedere, i varii Ministeri informeranno quello della guerra senza attendere l'invio delle suddette situazioni mensili.

Art. 11. Il Ministero della marina, nell'inviare a quello della guerra la situazione mensile dei posti vacanti, farà conoscere se agli impieghi segnalati disponibili nelle amministrazioni da esso dipendenti furono, o siano per essere, nominati sottufficiali del corpo reali equipaggi con 12 o più anni di servizio e che già avessero fatto domanda per ottenere detti

impieghi, ai quali devono di preferenza essere nominati a norma di legge.

Art. 12. Il Ministero della guerra, sulla base delle situazioni parziali di cui all'art. 10, compila una situazione generale degli impieghi vacanti che risultano disponibili pei sottufficiali del regio esercito e della regia marina non chè per gli scrivani locali inviandone copia alla Regia Corte dei conti.

Art. 13. Presso il Ministero della guerra sono tenuti:

a) Un registro dei sottufficiali del regio esercito e della regia marina aspiranti ad impiego civile per ognuna delle tre categorie d'impieghi specificate all'art. 8.

L'ordine d'inscrizione nei detti registri sarà determinato dalla data nella quale il sottufficiale che ha fatto domanda per ottenere l'impiego compie il suo 12° anno di servizio, e per coloro che rimangono sotto le armi oltre il 12° anno, assumendo successive rafferme annuali, dalla data di scadenza della rafferma in corso all'atto della loro domanda d'impiego; a parità di data l'ordine d'inscrizione sarà determinato dal grado o dall'anzianità, ed a parità di grado e di anzianità dall'età dell'aspirante.

b) Un registro per la nomina degli scrivani locali ad impieghi della carriera d'ordine nelle amministrazioni dello Stato, e nel quale sono inscritti per ordine di classe e di anzianità tutti gli scrivani locali.

Art. 14. Quando dai registri di cui all'articolo precedente risultasse che non vi sono domande per talune categorie d'impieghi segnalati disponibili, il Ministero della guerra vi destinerà d'ufficio quei sottufficiali o scrivani che siano reputati più idonei ad occuparli e che abbiano chiesto un impiego.

Quando invece non esistessero candidati aventi le condizioni richieste per esservi nominati, il Ministero della guerra ne avvertirà le amministrazioni interessate perchè possano direttamente disporre a ricoprire le dette vacanze, qualora le nomine a detti impieghi non potessero essere tenute per molto tempo in sospeso senza danno del servizio.

La proporzione numerica però degli impieghi devoluti ai sottufficiali dovrà in tal caso, ed appena sia possibile, essere compensata.

Art. 15. Qualora nelle varie amministrazioni dello Stato, si venissero a creare nuovi impieghi delle categorie ovvero dell'indole di quelli specificati nell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, essi saranno con Decreto Reale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, aggiunti agli elenchi annessi al presente regolamento.

CAPO II. — *Della nomina dei sottufficiali ad impiego civile.*

Art. 16. Il sottufficiale che aspira ad un impiego nè farà domanda per via gerarchica, in carta da bollo da L. 1, al Ministero della guerra, nell'ultimo mese del suo 12° anno di servizio ovvero della rafferma in corso, qualora sia rimasto sotto le armi oltre il 12° anno di servizio senza far domanda d'impiego ed assumendo successive rafferme annuali.

I sottufficiali del corpo reali equipaggi indirizzeranno le loro domande al Ministero della marina, il quale, ove trattisi di richiesta per impieghi dipendenti da altre amministrazioni, le farà pervenire a quello della guerra.

Art. 17. Nella domanda del sottufficiale dovrà essere con precisione indicato l'impiego al quale aspira, e sempre quando aspiri ad impieghi diversi, questi dovranno essere specificati per ordine di preferenza.

Trattandosi d'impieghi che non hanno sede fissa, il sottufficiale dovrà nella sua domanda dichiarare che accetterà qualsiasi destinazione di residenza.

Nella stessa domanda il sottufficiale dovrà dichiarare altresì se intende o no di rimanere sotto le armi in attesa dello impiego domandato.

Art. 18. Il comandante di corpo, ricevuta la domanda del sottufficiale aspirante ad un impiego, convoca la Commissione d'avanzamento la quale, tenendo conto dei requisiti specificati per ciaschedun impiego nell'elenco A, delibererà se ritiene il sottufficiale idoneo per aspirare a tutti od a parte degli impieghi dal medesimo domandati.

Pei sottufficiali della regia marina il parere sarà dato dalla Commissione per la formazione delle liste di avanzamento nel corpo reali equipaggi.

Art. 19. Il sottufficiale aspirante ad uno degli impieghi di cui ai N. 23, 24, 52, 55 e 56 dell' elenco A non potrà ottenerlo se non dopo aver subito un esperimento presso l'ufficio o l'amministrazione da cui l'impiego stesso dipende.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata maggiore di mesi *tre*.

Art. 20. Le domande d'impiego, accompagnate dal *certificato di ammissibilità* (modello 2) dal foglio matricolare e dal foglio caratteristico del sottufficiale, sono inviate dal comandante di corpo al Ministero della guerra, e pei sottufficiali del corpo reali equipaggi al Ministero della marina.

Art. 21. I sottufficiali sono nominati agli impieghi civili per essi riserbati dalle autorità ed amministrazioni da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministero della guerra.

Art. 22. Il Ministero della guerra ricevute le domande di cui all'art. 16 inscrive il sottufficiale aspirante nel registro di cui al capoverso *a*) dell'art. 13, e ogni qualvolta dalla situazione generale dei posti vacanti, prescritta all'art. 12, gli risulti disponibile un impiego dal medesimo domandato, tenuto conto delle speciali attitudini di servizio inerenti alle varie amministrazioni, propone al Ministero dal quale l'impiego dipende, la nomina del sottufficiale aspirante, accompagnando tale proposta da tutte le informazioni sulla sua carriera e condotta e unendovi copia della deliberazione della Commissione.

Quando vi siano posti vacanti per i quali non si abbiano domande, il Ministero della guerra vi propone quei sottufficiali che crede più idonei a coprirli, scegliendo a preferenza quelli che avrebbero minori probabilità di conseguire il posto da essi domandato.

Art. 23. I vari Ministeri, ricevute le domande e le proposte di cui all'articolo antecedente, nominano il sottufficiale all'impiego richiesto, sempre quando non si tratti d'impieghi pei quali è prescritto un esperimento d'idoneità.

Il relativo sunto del Decreto di nomina ad impiego civile sarà sempre spedito al Ministero della guerra, il quale lo farà rimettere all'interessato provvedendo, ove sia il caso, per l'immediato congedamento del sottufficiale.

Art. 24. Il sottufficiale aspirante ad un impiego pel quale è richiesto un esperimento, ove attenda tale impiego restando sotto le armi, potrà essere aggregato ad un corpo di stanza nella località dove risiede l'ufficio od istituto presso cui dovrà subire il detto esperimento.

Nel caso invece che il sottufficiale aspirante si trovasse in congedo illimitato, il medesimo sarà dal Ministero della guerra invitato a presentarsi, a proprie spese, a quell'ufficio od istituto che verrà designato dall'amministrazione competente e presso il quale dovrà subire l'esperimento richiesto.

Art. 25. L'amministrazione da cui dipende l'ufficio od istituto presso cui trovasi in esperimento un sottufficiale aspirante ad un impiego, semprequando lo ritenga idoneo, lo nomina senz'altro a detto impiego, e ne informa il Ministero della guerra il quale, qualora il sottufficiale si trovasse ancora in servizio sotto le armi, provvederà per il di lui congedamento, ed inviterà il Ministero della marina a dare in proposito gli ordini opportuni, ove si tratti di sottufficiale del corpo reali equipaggi.

Nel caso invece che il sottufficiale non fosse giudicato idoneo per l'impiego cui fu proposto, allo scadere del termine dell'esperimento la suddetta amministrazione comunicherà al Ministero della guerra i risultati dello esperimento stesso, ed il sottufficiale potrà fare domanda per altro impiego o esservi destinato d'ufficio.

Ove si tratti di sottufficiale del corpo reali equipaggi ne sarà informato il Ministero della marina.

CAPO III. — *Della nomina degli scrivani locali dell'amministrazione della guerra ad altri impieghi nelle varie amministrazioni dello Stato.*

Art. 26. I sottufficiali che ottengono la nomina a scrivani locali dovranno, *dopo un anno* dalla data della nomina stessa, dichiarare per mezzo dei loro capi di servizio, se intendono di aspirare ad essere nominati ad altri impieghi nelle varie amministrazioni dello Stato e che sono specificati nell'elenco B del presente regolamento, indicando quali di detti impieghi sarebbero da essi preferiti e senza condizione di residenza.

Art. 27. Gli scrivani locali per essere nominati ad uno degli impieghi della carriera d'ordine, enumerati dall'elenco B, dovranno essere dal Ministero della guerra giudicati idonei e meritevoli per buona condotta di ottenere tale nomina.

A tale effetto, ogni anno, una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta di funzionari da lui dipendenti, al tempo fissato per la compilazione degli specchi caratteristici, o degli specchietti, formerà una lista degli scrivani locali aspiranti agli impieghi d'ordine e che crede meritevoli ed idonei per ottenere la nomina agli impieghi da essi domandati.

Art 28. Gli scrivani locali aspiranti all'impiego di aiutante postale e di applicato nell'amministrazione delle carceri non potranno ottenerlo se non dopo di aver subìto un esperimento presso l'amministrazione dalla quale detti impieghi dipendono.

Tale esperimento non potrà essere mai della durata maggiore di mesi *tre*.

Art. 29. Gli scrivani locali sono nominati agli impieghi civili per essi riserbati dalle autorità ed amministrazioni da cui detti impieghi dipendono, su proposta del Ministro della guerra.

Art. 30. La precedenza fra gli scrivani, dichiarati nomina-

bili impiegati d'ordine a tenore dell'articolo precedente, sarà determinata dalla classe a cui lo scrivano appartiene e, tra scrivani della stessa classe, dalla anzianità, salva la eccezione di cui all'art. 32.

Art. 31. Gli scrivani locali aspiranti ad ufficiali d'ordine nel Ministero degli affari esteri, dovranno subire un esame di lingua francese.

L'esame consisterà in una versione dall'italiano in francese, ed in una traduzione dal francese in italiano e verrà dato per cura del detto Ministero.

Art. 32. Agli impieghi di ufficiali d'ordine nel Ministero della guerra, gli scrivani locali saranno per metà nominati a scelta su parere della Commissione di cui all'art. 23 del R. D. 12 maggio 1881 N. 231. (Serie 3ª).

Art. 33. Il Ministero della guerra prende nota sul registro, di cui al capoverso *b)* dell'art. 13, degli scrivani locali dichiarati idonei e meritevoli di essere nominati all'impiego da essi richiesto, ed ogni qualvolta dalla situazione generale dei posti vacanti prescritta dall'art. 12 gli risulti disponibile l'impiego stesso, invia al Ministero competente la proposta di nomina dello scrivano locale cui spetta, accompagnandola dai relativi documenti e dalla copia dello specchio caratteristico.

Art. 34. I singoli Ministeri nominano gli scrivani locali ai posti vacanti pei quali vennero proposti e notificano tal nomina al Ministero della guerra.

Capo IV. — *Disposizioni transitorie e speciali.*

Art. 35. Le disposizioni sancite dal presente regolamento saranno senza restrizione applicabili ai sottufficiali del regio esercito che, provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, opteranno a senso dell' art. 36 della legge 8 luglio 1883 per il trattamento dato dalla legge stessa.

Ove i detti sottufficiali avessero all'atto della loro opzione più di 12 anni di servizio sotto le armi, l'ordine d'iscrizione delle loro domande d'impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 36. I sottufficiali del regio esercito ai quali sarebbe concessa facoltà di opzione per la legge 8 luglio 1883, e che non si valessero, o non potessero valersi di tale facoltà, potranno in base all'art. 35 della legge stessa aspirare ad un impiego soltanto dopo di aver compiuto il loro 14° anno di servizio sotto

le armi, ed in ogni modo mai prima di aver compiuto, sempre sotto le armi, altri due anni di servizio dopo ultimata la rafferma in corso, e mediante due successive rafferme annuali senza soprassoldo; in tale caso saranno ad essi applicabili senza restrizione le norme date dal presente regolamento.

Art. 37. Qualora i sottufficiali di cui all'articolo precedente lasciassero il servizio militare sotto le armi al termine del loro 12° anno di servizio o prima di aver soddisfatto alle condizioni di servizio in detto articolo determinate, potranno aspirare ad un impiego colle norme date dal presente regolamento, ma ad essi però non sarà devoluto che il *quinto* dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano, e saranno a tale effetto inscritti in un registro speciale conforme a quelli prescritti all'art. 13, e l'ordine di precedenza delle loro domande d'impiego sarà determinato dalla relativa anzianità di servizio.

Art. 38. I sottufficiali non provvisti di riassoldamento o di rafferma con premio, i sottufficiali dei carabinieri reali, dei depositi cavalli stalloni e degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali musicanti, ed i sottufficiali capi armaiuoli che abbiano compiuto 12 o più anni di servizio e sempre quando non abbiano acquistato il diritto al conseguimento della pensione di ritiro, potranno far domanda per ottenere un impiego colle norme date dal presente regolamento e saranno ad essi applicate le regole date dall'articolo precedente; essi potranno quindi concorrere al quinto dei posti vacanti nella categoria degli impieghi ai quali aspirano in concorrenza coi sottufficiali nel precedente articolo specificati, ed i quali però avranno sempre, a parità di condizioni di anzianità di servizio, diritto di preferenza.

Art. 39. I sottufficiali del regio esercito in congedo illimitato, i quali prima del 1° marzo 1884 avessero fatto domanda per il posto di scrivano locale o di assistente locale e che fossero stati a tal effetto presi in nota dal Ministero della guerra, avranno diritto di preferenza per la nomina ai detti impieghi, ove ne siano riconosciuti idonei.

Art. 40. Agli effetti dell'art. 38 della legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª) dovrà essere dai vari Ministeri comunicato a quello della guerra, entro 2 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, un elenco nominativo di tutti coloro ai quali lo stesso articolo 38 sia applicabile.

Art. 41. Con apposite norme da approvarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della legge con cui sarà provveduto allo

assetto regolare e definitivo dello esercizio delle ferrovie del Regno saranno determinati gli impieghi ed i posti da riservarsi nelle ferrovie stesse ai sottufficiali, giusta il disposto dell'articolo 20 lettera *c* della legge 8 luglio 1883 N. 1470, saranno stabilite le norme per la concessione dei posti stessi e sarà disposto quanto potrà occorrere per l'attuazione dell'articolo 26 della citata legge.

Tali norme verranno in seguito allo avviso di speciale Commissione, nominata per cura del Ministro della guerra, approvate per Decreto Reale sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 42. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti delle varie amministrazioni in quanto siano contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1884.

Visto d'ordine di Sua Maestà.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DEPRETIS.

Il Ministro della guerra
FERRERO.

Il Ministro della marina
B. BRIN.

Regolamento
per la concessione degli impieghi
ai sottufficiali del R. Esercito
e della R. Marina — Art. 40

MODELLO N°. 1.

Ministero . . . . . .

Amministrazione nella quale si è verificata la vacanza	Impiego risultato vacante nell'ultima classe	Indicazione della persona nominata nella nuova vacanza se il turno non spetta ad un sottufficiale o scrivano locale	Osservazioni

Regolamento
per la concessione degli impieghi
ai sottufficiali del R. Esercito
e della R. Marina — Art. 20.

MODELLO N°. 2.

R°. Esercito Italiano

. . . . . (1)

Certificato d'ammissibilità *ad impiego*

del . . . . . (2)

Il sottoscritto comandante di corpo certifica che il . . . . . (2) sottufficiale con anni . . . . . di servizio sotto le armi avendo fatto domanda per ottenere l'impiego (o gl'impieghi) di . . . . . .

1° _____

2° _____

3° _____

4° _____

5° _____

venne dalla *Commissione di avanzamento* del corpo stesso giudicato idoneo per poter aspirare alla nomina di (3) . . . . .

_____

_____

_____

_____

addì 188

Il . . . . . (4)
Comandante del . . . . (1)

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado, casato e nome.
(3) Indicare gli impieghi pei quali fu giudicato idoneo.
(4) Grado.

ELENCO A.

Impieghi civili cui possono

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
			Ministero degli
1	Uscieri di 3ª classe del Ministero degli Affari Esteri	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
			Ministero
2	Uscieri di 3ª classe del Ministero dell'Interno.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
3	Inservienti di 2ª classe al Consiglio di Stato.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
4	Uscieri di 4ª classe nelle Amministrazioni Provinciali.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
5	Uscieri di 2ª classe negli Archivi di Stato.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.

essere ammessi i sottufficiali.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego			Osservazioni
Affari Esteri.				
III^a^	4 Uscieri	L.	1100	È necessario avere qualche cognizione di lingua francese.
	6 id.	»	1200	
	4 id.	»	1300	
	4 Capi uscieri	»	1400	
	2 Commessi	»	1500	
	20			
dell'Interno.				
I^a^	6 Uscieri di 3ª classe	L.	1000	
	9 id. di 2^a^ id.	»	1200	
	8 id. di 1^a^ id.	»	1300	
	10 Capi uscieri	»	1400	
	1 Usciere maggiore	»	1500	
	34			
I^a^	6 Inservienti di 2^a^ classe	L.	1100	
	1 id. di 1^a^ id.	»	1200	
	1 Usciere delle adunanze di 3^a^ classe	»	1300	
	2 id. id. di 2^a^ id.	»	1400	
	1 id. id. di 1^a^ id.	»	1500	
	11			
I^a^	108 Uscieri di 4^a^ classe	L.	900	
	103 id. di 3^a^ id.	»	1000	
	39 id. di 2^a^ id.	»	1100	
	30 id. di 1^a^ id.	»	1200	
	280			
I^a^	26 Uscieri di 2^a^ classe	L.	900	
	7 id. di 1^a^ id.	»	1000	
	7 Custodi di 2^a^ classe	»	1100	
	4 id. di 1^a^ id.	»	1200	
	44			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
6	Uscieri di 3ª classe negli uffici di Sicurezza Pubblica.	L. 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
			Ministero delle
7	Uscieri del Ministero delle Finanze e del Tesoro.	L. 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
7bis	Uscieri in aumento al Ministero delle Finanze per la Regia dei Tabacchi.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
8	Facchini stabili nel Ministero delle Finanze e del Tesoro.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
9	Uscieri alla Corte dei Conti.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
10	Uscieri di 3ª classe nella Regia Avvocatura Erariale Generale.	» 1100	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
11	Uscieri nelle Regie Avvocature Erariali compartimentali.	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
I^a	52 Uscieri di 3ª classe. . . . . L. 900 31 id. di 2^a id. . . . . » 1000 12 id. di 1^a id. . . . . » 1200 95	

Finanze e del Tesoro.

I^a	27 Uscieri . . . . . L. 1100 40 id. . . . . » 1200 40 id. . . . . » 1300 4 Capi uscieri di 2ª classe . . . » 1400 4 id. di 1^a id. . . . » 1500 115	
I^a	7 Uscieri . . . . . L. 1000 9 id. . . . . » 1100 1 id. . . . . » 1200 17	
I^a	24 Facchini. . . . . L. 1000	
I^a	9 Uscieri . . . . . L 1000 12 id. . . . . » 1200 6 id. . . . . » 1300 4 id. . . . . » 1400 5 Capi uscieri. . . . . » 1500 36	
I^a	2 Uscieri di 3^a classe. . . . . L. 1100 1 id. di 2^a id. . . . . » 1200 1 id. di 1^a id. . . . . » 1300 4	
I^a	2 Uscieri di 3^a classe. . . . . L. 900 5 id. di 2^a id. . . . . » 1000 10 id. di 1^a id. . . . . » 1100 17	

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
12	Bollatori ed inservienti del lotto di 3ª classe.	L. 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
13	Uscieri di 3ª classe nelle Intendenze di Finanza.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Indennità annua di lire 60 pel vestiario.
14	Portieri ed inservienti nelle Zecche.	» 1100	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
15	Uscieri nel personale della Giunta del Censimento in Lombardia.	» 1000	Aumento sessennale.
16	Agenti subalterni di 3ª classe nelle Dogane.	» 1000	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
17	Pesatori di 2ª classe alle Saline	» 1000	Aumento sessennale.
18	Bollatori di 4ª classe presso gli uffici del bollo straordinario	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
19	Assistenti di 2ª classe nel corpo delle Guardie Canali.	» 1000	Aumento sessennale.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego			Osservazioni
I^a	8	Bollatori di 3ª classe	L. 900	
	8	id. di 2^a id.	» 1000	
	8	id. di 1^a id.	» 1100	
	24			
I^a	90	Uscieri di 3ª classe	» 900	
	90	id. di 2^a id.	» 1000	
	95	id. di 1^a id.	» 1100	
	275			
I^a	2	Portieri	L. 1100	
	3	Inservienti	» 1100	
	5			
I^a	3	Uscieri	L. 1000	
	1	id.	» 1100	
	4			
I^a	84	Agenti di 3^a classe.	L. 1000	
	125	id. di 2^a id.	» 1100	
	125	id. di 1^a id.	» 1200	
	334			
I^a	7	Pesatori di 2^a classe	L. 1000	
	6	id. di 1^a id.	» 1100	
	13			
I^a	5	Bollatori di 4^a classe	L. 900	
	7	id. di 3^a id.	» 1000	
	6	id. di 2^a id.	» 1100	
	8	id. di 1^a id.	» 1600	
	26			
I^a	6	Assistenti di 2^a classe. . . .	L. 1000	
	6	id. di 1^a id.	» 1200	
	12			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
			Aumento sessennale.
20	Uscieri dell'ufficio centrale dei Canali Cavour.	L. 1050	Indennità annua di lire 60 pel vestiario.
21	Guardie di 2ª classe per tenute forestali a Cecina e S. Lorenzo in provincia di Pisa.	» 900	Alloggio gratuito e combustibile.
22	Custode del palazzo Buontalenti in Firenze.	» 1000	Alloggio. Vestiario.
			Ministero del
23	Scrivani locali o assistenti locali di 3ª classe nell'amministrazione centrale e negli uffici dipendenti.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
24	Assistenti locali del genio militare di 4ª classe.	» 1000	Indennità eventuali stabilite dal R. Decreto 27 marzo 1879 per gli ufficiali subalterni (§ 7 del Regolamento 27 marzo 1879). Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
25	Uscieri di 4ª classe del Ministero della Guerra.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
26	Inservienti fissi del Ministero della Guerra.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
I^a^	2 Uscieri . . . . . L. 1050	
I^a^	3 Guardie di 2ª classe . . . . L. 900 1 Id. 1^a^ id. . . . . » 1000 2 Capi guardia . . . . . » 1200 6	
I^a^	1 Custode. . . . . L. 1000	

a Guerra.

II^a^	923 Scrivani locali di 3ª classe . . L. 1000 624 Id. di 2^a^ id. . . » 1200 258 Id. di 1^a^ id. . . » 1400 1805 Passaggio poi ad ufficiale d'ordine.	
II^a^	12 Assistenti locali di 4^a^ classe . L. 1000 56 Id. di 3^a^ id. . » 1200 56 Id. di 2^a^ id. . » 1400 56 Id. di 1^a^ id. . » 1600 180	
I^a^	21 Uscieri di 4^a^ classe. . . . . L. 1000 7 id. di 3^a^ id. . . . . » 1100 5 id. di 2^a^ id. . . . . » 1200 3 id. di 1^a^ id. . . . . » 1300 3 Capi uscieri. . . . . » 1400 39	
I^a^	17 Inservienti . . . . . L. 1000	

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
27	Operai di 3ª classe nei magazzini militari.	L. 900	Indennità pei residenti nella capitale.
			Ministero del
28	Inservienti ed uscieri nel personale di servizio del Ministero della Marina.	L. 1000 e » 1200	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
29	Guardiani di magazzino di 1ª classe.	» 960	
			Ministero di Grazia e
30	Uscieri ed inservienti del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
31	Inservienti ed uscieri della direzione generale del fondo per il culto.	» 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego			Osservazioni
I^a	55	Operai di 3ª classe	L. 900	
	55	id. di 2^a id.	» 990	
	54	id. di 1^a id.	» 1080	
	8	Capi operai di 2ª classe . . .	» 1200	
	8	id. di 1^a id. . . .	» 1825	
	180			

a Marina.

I^a	5	Inservienti	L. 1000	
	7	Uscieri	L. 1200	
	7	id.	» 1300	
	1	Capo usciere	» 1400	
	2	id.	» 1500	
	22			
I^a				
	40	Guardiani	L. 960	
	7	Guardiani capi	» 1200	
	47	(Più 30 a	» 840)	

Giustizia e dei Culti.

I^a	5	Inservienti	L. 900	
	4	Uscieri	» 1000	
	4	id.	» 1100	
	5	id.	» 1200	
	6	id.	» 1300	
	2	Capi uscieri	» 1500	
	26			
I^a	5	Inservienti	L. 900	
	2	Uscieri	» 1000	
	2	id.	» 1200	
	1	Capo usciere	» 1400	
	10			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
32	Uscieri all' Economato generale di Napoli.	L. 900	
33	Uscieri all' Economato generale di Torino.	» 900	
34	Uscieri all' Economato generale di Bologna.	» 900	
35	Uscieri agli Economati generali di Firenze, Milano e Palermo.	» 1000	
36	Inservienti ed uscieri all'Economato generale di Venezia.	» 900	
37	Inservienti ed uscieri del R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.	» 900	
	Ministero dell'Istru		
38	Inservienti ed uscieri dell'amministrazione centrale.	L. 900	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
I^a	4 Uscieri . . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1000 1 Capo usciere . . . . . » 1200 6	
I^a	3 Uscieri . . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1000 4	
I^a	1 Usciere . . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1000 2	
I^a	3 Uscieri . . . . . L. 1000	
I^a	2 Inservienti . . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1000 3	
II^a	4 Inservienti . . . . . L. 900 3 Uscieri . . . . . » 1100 1 id. . . . . » 1200 8	

ione Pubblica.

I^a	9 Inservienti . . . . . L. 900 9 id. . . . . » 1100 10 Uscieri . . . . . » 1300 2 id. . . . . » 1400 2 id. . . . . » 1500 32	

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
39	Bidelli e serventi nelle Segreterie delle R. Università.	L. 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.
40	Applicato per l'amministrazione alla scuola d'applicazione degli ingegneri di Palermo.	» 1000	Aumento sessennale.
41	Uscieri, serventi e custodi nelle biblioteche governative.	» 900	Aumento sessennale. Indennità vestiario.
42	Guardie e brigadieri del ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
43	Uscieri, bidelli, e portinai del ruolo suddetto.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
44	Applicati nel ruolo suddetto.	» 1000	Aumento sessennale.
45	Scrittori della Regia Accademia di belle arti di Milano	» 1200	Aumento sessennale.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego			Osservazioni
I^a^	11	Bidelli ecc.	L. 900	
	29	id.	» 1000	
	1	id.	» 1100	
	13	id.	» 1200	
	1	id.	» 1300	
	55			
II^a^	1	Applicato	L. 1000	
I^a^	19	Uscieri ecc.	L. 900	
	15	id.	» 1000	
	14	id.	» 1100	
	2	id.	» 1200	
	1	id.	» 1300	
	51			
I^a^	41	Guardie	L. 900	
	32	id.	» 1000	
	12	Brigadieri	» 1200	
	85			
I^a^	14	Uscieri ecc.	L. 900	
	22	id.	» 1000	
	9	id.	» 1200	
	45			
II^a^	6	Applicati	L. 1000	
	2	id.	» 1100	
	2	id.	» 1200	
	10			
II^a^	1	Scrittore	L. 1200	
	1	id.	» 1500	
	2			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
46	Ufficiali di segreteria del Regio Istituto di belle arti di Napoli.	L. 1000	Aumento sessennale.
47	Uscieri, bidelli e portinai delle Accademie e Studi di belle arti.	» 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
48	Scrivano applicato nel Regio Istituto di belle arti di Torino.	» 1200	Aumento sessennale.
49	Inservienti negli Istituti musicali, portieri e custodi.	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
50	Inservienti presso gli Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e di Firenze	» 900	Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
			Ministero del
51	Uscieri del Ministero dei Lavori Pubblici.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
52	Aiutanti postali.	Min. 1000 Aumento quinquennale di 1/5 dello stipendio normale sino a raggiungere il doppio dello stipendio stesso.	Indennità pei residenti nella capitale.

(1) Nel numero di 2480 sono anche compresi gli aiutanti postali di 1ª categoria con lo stipen

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni
II^a^	1 Ufficiale di segreteria. . . . . » 1000 1 id. id. . . . . » 1200 2	
I^a^	22 Uscieri ecc. . . . . L. 900 2 id. . . . . » 960 1 id. . . . . » 980 8 id. . . . . » 1000 1 id. . . . . » 1100 5 id. . . . . » 1200 4 id. . . . . » 1300 43	
II^a^	1 Scrivano . . . . . L. 1200	
I^a^	5 Inservienti ecc. . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1200 6	
I^a^	1 Inserviente . . . . . L. 900 1 id. . . . . » 1000 2	

avori Pubblici

I^a^	3 Uscieri . . . . . L. 1000 7 id. . . . . » 1200 7 id. . . . . » 1300 6 id. . . . . » 1400 1 Capo usciere . . . . . » 1500 24	
II^a^	2480 (1) Aiutanti { di 3^a^ categoria . . . L. 1000 di 2^a^ id. . . . . » 1200	Con obbligo di cauzione.

io di L. 1400, ma questi fanno parte dello elenco B al N° 33.

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
53	Uscieri della direzione generale delle Poste.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario di uniforme.
54	Inservienti dei Commissariati per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate.	L. 900	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
55	Ausiliari nei telegrafi.	min. L. 1000 mass. » 2500 Aumento quadriennale L. 250.	Indennità pei residenti nella capitale.
56	Segnalatori semaforici.	min. L. 1000 mass. » 2500 Aumento quadriennale L. 250.	Alloggio gratuito.
57	Uscieri di 3ª classe nell'Amministrazione dei telegrafi.	» 960	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
58	Ufficiali d'ordine nel corpo del Genio Civile.	L. 1000	Indennità eventuali secondo l'art. 23 della legge 5 luglio 1882. Aumento sessennale.
59	Inservienti del corpo del Genio Civile.	» 1000	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego			Osservazioni
I^a				
	28	Uscieri	L. 1000	
			» 1100	
			» 1200	
			» 1300	
	1	Capo usciere	» 1400	
	29			
I^a	5	Inservienti	L. 900	
	7	id.	» 1000	
	12			
III^a	455	Ausiliari nei telegrafi.		Riservati con esperimento ai sottufficiali del genio militare, brigata telegrafisti ed ai sottufficiali torpedinieri della R. Marina.
III^a	70	Segnalatori	» 1000	Riservati ai sottufficiali della R. Marina.
I^a	50	Uscieri di 3^a classe	L. 960	
	48	id. di 2^a id.	» 1050	
	35	id. di 1^a id.	» 1300	
	1	Capo usciere	» 1400	
	134			
II^a	50	Ufficiali d'ordine.	L. 1000	
	100	id.	» 1500	
	100	id.	» 2000	
	250			
I^a	43	Inservienti	L. 1000	
	28	id.	» 1200	
	71			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
			Ministero d'Agricoltura
60	Uscieri del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio.	L. 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale. Vestiario d'uniforme.
61	Sorveglianti forestali.	» 900	Aumento sessennale.
62	Brigadieri forestali.	» 1000	Aumento sessennale.
63	Inservienti del Museo industriale di Torino.	» 900	Aumento sessennale.
64	Uscieri e bollatori dell'Amministrazione dei pesi e delle misure.	» 1000	Aumento sessennale.
65	Uscieri dell'Economato generale.	» 1000	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
66	Uscieri all'ufficio centrale di Meteorologia.	» 1000	

Roma, addì 26 giugno 1884.

Categoria cui è ascritto l'impiego	Carriera che può percorrere il sottufficiale nominato all'impiego	Osservazioni

Industria e Commercio.

I^a^	7 Uscieri . . . . . L. 1000	
	6 id. . . . . » 1100	
	4 id. . . . . » 1200	
	4 id. . . . . » 1300	
	1 id. . . . . » 1400	
	1 Capo usciere . . . . . » 1500	
	23	
I^a^	190 Sorveglianti . . . . . L. 900	
I^a^	25 Brigadieri . . . . . L. 1000	
I^a^	7 Uscieri . . . . . L. 900	
	1 id. . . . . » 1100	
	1 id. . . . . » 1200	
	9	
I^a^	11 Uscieri e bollatori . . . . . L. 1000	
	1 Commesso . . . . . » 1200	
	12	
I^a^	1 Usciere . . . . . L. 1000	
	1 id. . . . . » 1100	
	2	
I^a^	1 Usciere . . . . . L. 1000	

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DEPRETIS.

Il Ministro della guerra

FERRERO.

Il Ministro della marina

B. BRIN.

ELENCO B.

Impieghi cui possono essere

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
			Ministero degli
1	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
			Ministero
2	Ufficiali d'ordine di 2ª classe nelle amministrazioni provinciali.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.

ammessi gli scrivani locali

	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni	Osservazioni

Affari Esteri.

2	Ufficiali d'ordine di 3ª classe . .	L. 1500
3	id. di 2ª id. . .	» 1800
3	id. di 1ª id. . .	» 2200
2	Archivisti di 3ª classe.	» 270
1	id. di 2ª id.	» 320
2	id. di 1ª id.	» 350
1	Capo degli uffici d'ordine . . .	» 400
14		

dell'Interno.

272	Ufficiali d'ordine di 2ª classe . .	L. 1500
136	id. di 1ª id. . .	» 2000
50	Archivisti di 3ª classe.	» 250
20	» di 2ª id.	» 300
15	» di 1ª id.	» 350

Successiva carriera nel Ministero dell'Interno.

22	Ufficiali d'ordine	L. 200
6	Archivisti di 3ª classe.	» 250
6	id. di 2ª id.	» 300
6	id. di 1ª id.	» 350
2	Capi degli uffici d'ordine . . .	» 400

Successiva carriera al Consiglio di Stato.

5	Applicati di 3ª classe	L. 200
5	id. di 2ª id.	» 250
4	id. di 1ª id.	» 300
49		

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
3	Applicati di 2ª classe nel personale del sifilicomio.	L. 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
4	Applicati di 2ª classe nel personale dell'amministrazione delle carceri.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
			Ministero delle
5	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
5bis	Ufficiali d'ordine in aumento al Ministero delle finanze per la Regia de' tabacchi	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
6	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nella Corte de' conti.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
7	Applicati di 3ª classe nelle avvocature erariali.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.

	Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni		Osservazioni
6	Applicati di 2ª classe	L. 1500	
6	id. di 1ª id.	» 2000	
12			
58	Applicati di 2ª classe	L. 1500	
85	id. di 1ª id.	» 2000	
143			

Finanze e del Tesoro.

140	Ufficiali d'ordine di 3ª classe . .	L. 1500	
110	id. di 2ª id. . .	» 1800	
100	id. di 1ª id. . .	» 2200	
24	Archivisti di 3ª classe	» 2700	
40	id. di 2ª id.	» 3200	
30	id. di 1ª id.	» 3500	
444			
17	Ufficiali d'ordine di 3ª classe . .	L. 1500	
13	id. di 2ª id. . .	» 1800	
11	id. di 1ª id. . .	» 2200	
2	Archivisti di 3ª classe.	» 2700	
1	id. di 2ª id.	» 3200	
1	id. di 1ª id.	» 3500	
45			
37	Ufficiali d'ordine di 3ª classe . .	L. 1500	
22	id. di 2ª id. . .	» 1800	
17	id. di 1ª id. . .	» 2200	
8	Archivisti di 3ª classe	» 2700	
6	id. di 2ª id.	» 3200	
4	id. di 1ª id.	» 3500	
94			
9	Applicati di 3ª classe	L. 1500	
8	id. di 2ª id.	» 2000	
8	id. di 1ª id.	» 2400	
25			

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
8	Computisti del lotto di 3ª classe.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
9	Revisori del lotto di 4ª classe.	» 1200	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
10	Ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza (compresi quelli delle amministrazioni dei canali demaniali).	» 1300	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
11	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
12	Economi magazzinieri di 3ª classe nelle Intendenze di finanza.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
13	Ufficiali contabili di 5ª classe nel personale delle zecche.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.

Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni				Osservazioni
11	Computisti	di 3ª classe	L. 1500	
15	id.	di 2ª id.	» 2000	
5	id.	di 1ª id.	» 2500	
31				
152	Revisori	di 4ª classe	L. 1200	
40	id.	di 3ª id.	» 1500	
70	id.	di 2ª id.	» 1800	
70	id.	di 1ª id.	» 2000	
332				
86	Ufficiali di scrittura	di 4ª classe.	L. 1500	
106	id.	di 3ª id. .	» 1800	
119	id.	di 2ª id. .	» 2200	
86	id.	di 1ª id. .	» 2500	
397				
97	Ufficiali d'ordine	di 3ª classe . .	L. 1500	
104	id.	di 2 id. . .	» 1800	
102	id.	di 1ª id. . .	» 2200	
72	Archivisti	di 3ª classe	» 2700	
30	id.	di 2ª id.	» 3200	
30	id.	di 1ª id.	» 3500	
435				
21	Economi magazzinieri	di 3ª classe	L. 1500	Con obbligo di cauzione.
30	id.	di 2ª id.	» 2000	
18	id.	di 1ª id.	» 2500	
69				
1	Ufficiale contabile	di 5ª classe .	L. 1500	
2	id.	di 4ª id. .	» 2000	
1	id.	di 3ª id. .	» 2200	
1	id	di 2ª id. .	» 2500	
1	id.	di 1ª id. .	» 2700	
6				

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 4ª nomina	Indennità ed accessori
14	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nel personale della Giunta del censimento in Lombardia.	L. 1500	Aumento sessennale.
15	Ufficiali di 4ª classe nelle agenzie delle imposte dirette.	» 1500	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
16	Commessi doganali di 3ª classe.	» 1300	Indennità pei residenti nella capitale. Aumento sessennale.
17	Commessi di 2ª classe alle saline.	» 1300	Aumento sessennale.
18	Commessi di 2ª classe nel personale dei magazzini di deposito dei generi di privativa.	» 1300	Aumento sessennale.
			Ministero
19	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.

Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni				Osservazioni
2	Ufficiali d'ordine	di 3ª classe . .	L. 1500	
2	id.	di 2ª id. . .	» 1800	
1	id.	di 1ª id. . .	» 2200	
2	Archivisti		» 2500	
7				
35	Ufficiali di agenzia	di 4ª classe .	L. 1500	
10	id.	di 3ª id. .	» 1800	
15	id.	di 2ª id. .	» 2000	
10	id.	di 1ª id. .	» 2500	
70				
37	Commessi	di 3ª classe	L. 1300	
00	id.	di 2ª id.	» 1400	
100	id.	di 1ª id.	» 1600	
237				
7	Commessi	di 2ª classe	L. 1300	
6	id.	di 1ª id.	» 1600	
13				
32	Commessi	di 2ª classe	L. 1300	
30	id.	di 1ª id.	» 1600	
62				

della Guerra.

50	Ufficiali d'ordine	di 3ª classe . .	L. 1500	
28	id.	di 2ª id. . .	» 1800	
28	id.	di 1ª id. . .	» 2200	
28	Archivisti	di 3ª classe.	» 2700	
22	id.	di 2ª id.	» 3200	
10	id.	di 1ª id.	» 3500	
1	Capo degli uffici d'ordine . . .		» 4000	
67				

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
			Ministero
20	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
			Ministero di Grazia
21	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
22	Ufficiali d'ordine nella direzione del fondo per il culto.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
23	Ufficiali d'ordine di 2ª classe nel Regio commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.	» 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.
24	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Napoli.	» 1200	

Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni	Osservazioni

della Marina.

16	Ufficiali d'ordine di 3ª classe. .	L. 1500
4	id. di 2ª id. . .	» 1800
4	id. di 1ª id. . .	» 2200
4	Archivisti di 3ª classe	» 2700
5	id. di 2ª id.	» 3200
5	id. di 1ª id.	» 3500
1	Capo degli uffici d'ordine . . .	» 4000
39		

e Giustizia e dei Culti.

6	Ufficiali d'ordine di 3ª classe . .	L. 1500
8	id. di 2ª id. . .	» 1800
12	id. di 1ª id. . .	» 2200
2	Archivisti di 3ª classe	» 2700
2	id. di 2ª id.	» 3200
2	id. di 1ª id.	» 3500
1	Capo degli uffici d'ordine . . .	» 4000
33		

4	Ufficiali d'ordine	L. 1500
4	id.	» 1800
3	id.	» 2200
3	Archivisti	» 2700
2	id.	» 3200
2	id.	» 3500
1	id.	» 4000
19		

13	Ufficiali d'ordine	L. 1400
3	id.	» 1700
16		

4	Ufficiali d'ordine di 2ª classe . .	L. 1200
1	id. di 1ª id. . .	» 1500
1	Archivista di 2ª classe	» 2000
1	id. di 1ª id.	» 2500
7		

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità ed accessori
25	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Torino.	L. 1200	
26	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Bologna.	» 1400	
27	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Firenze.	» 1200	
28	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Milano	» 1400	
29	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Venezia.	» 1400	
30	Ufficiali d'ordine nell'Economato generale dei benefizi vacanti di Palermo.	» 1200	
			Ministero della
31	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale . . . . Aumento sessennale. .

Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni	Osservazioni
1 Ufficiale d'ordine di 2ª classe. . L. 1200 1 id. di 1ª id. . . » 1400 1 Archivista di 2ª classe . . . . » 2000 1 id. di 1ª id. . . . . » 2500 1 Archivista capo . . . . . » 3000 5	
1 Ufficiale d'ordine di 2ª classe . L. 1400 1 id. di 1ª id. . . » 1700 1 Archivista . . . . . » 2000 3	
2 Ufficiali d'ordine di 2ª classe . . L. 1200 2 id. di 1ª id. . . » 1400 1 Archivista . . . . . » 2000 5	
1 Ufficiale d'ordine di 2ª classe . . L. 1400 1 id. di 1ª id. . . . » 1700 1 Archivista . . . . . » 2000 3	
1 Ufficiale d'ordine di 2ª classe . L. 1400 1 id. di 1ª id. . . » 1700 1 Archivista . . . . . » 2000 3	
2 Ufficiali d'ordine di 2ª classe . . L. 1200 1 id. di 1ª id. . . » 1400 1 Archivista . . . . . » 1800 4	

Istruzione Pubblica.

10 Ufficiali d'ordine di 3ª classe . L. 1500 5 id. di 2ª id. . . » 1800 3 id. di 1ª id. . . » 2200 2 Archivisti di 3ª classe . . . . » 2700 4 id. di 2ª id. . . » 3200 3 id. di 1ª id. . . » 3500 1 Capo degli uffici d'ordine . . . » 4000 58	

N. d'ordine	Impieghi cui possono essere ammessi gli scrivani locali	Stipendio annuo di 1ª nomina	Indennità od accessori
			Ministero dei
32	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell' amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale . . . Aumento sessennale. .
33	Aiutanti postali di 1ª classe.	» 1400	
			Ministero d'Agricoltura
34	Ufficiali d'ordine di 3ª classe nell' amministrazione centrale.	L. 1500	Indennità di residenza nella capitale. Aumento sessennale.

Roma, addì 26 giugno 1884.

Carriera che può percorrere lo scrivano locale nominato ad impiego in altre amministrazioni	Osservazioni

Lavori Pubblici.

8	Ufficiali d'ordine	di 3ª classe . .	L.	1500
10	id.	di 2ª id. . .	»	1800
10	id.	di 1ª id. . .	»	2200
4	Archivisti di 3 classe.	. . . .	»	2700
4	id.	di 2ª id. . .	»	3200
3	id.	di 1ª id. . .	»	3500
1	Capo degli uffici d'ordine	. . .	»	4000
40				

Il numero è già messo complessivamente con quelli dello stipendio di L. 1000 e di L. 1200 all'elenco A al N. 52.

Industria e Commercio.

16	Ufficiali d'ordine	di 3ª classe . .	L.	1500
9	id.	di 2ª id. . .	»	1800
9	id.	di 1ª id. . .	»	2200
4	Archivisti di 3ª classe	. . . .	»	2700
4	id.	di 2ª id. . .	»	3200
3	id.	di 1ª id. . .	»	3500
1	Archivista capo	. . . . .	»	4000
46				

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DEPRETIS.

Il Ministro della guerra
FERRERO.

Il Ministro della marina
B. BRIN.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera

PENSA 37° — 1884 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 agosto.

GIUGNO 26. — Regio Decreto relativo all'istituzione dei comandi stabili di presidio, *pag.* 589.
AGOSTO 12. — Aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali — Distintivo di anzianità, *pag.* 590.
» 13. — Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato, *pag.* 592.
» 14. — Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre. — Volume II, Titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 593.

Atto N. **449**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio Decreto relativo all'istituzione dei comandi stabili di presidio**. — 26 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto in data 15 dicembre 1870, relativo all'istituzione dei comandi stabili di presidio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il disposto dal Regio Decreto sopracitato è sostituito dagli articoli seguenti:

Articolo 2.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di istituire comandi stabili di presidio, nel numero fissato dalla legge del bilancio, retti da ufficiali del grado di tenente generale o maggior generale.

Articolo 3.

Nel Decreto di nomina dei comandanti stabili di presidio, come sopra stabiliti, sarà per ciascuno indicata la città di residenza.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1884.

UMBERTO.

Ferrero.

N. **150**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunta all'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed a quella sulla divisa dei carabinieri reali. — Distintivo di anzianità**.(*Con tavola di disegno*). — 12 agosto.

In esecuzione del disposto dall'articolo 6, §§ 54 e 55 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, in data 15 maggio corrente anno, il Ministero ha determinato che il distintivo di anzianità di cui debbono essere fregiati i sottufficiali, consista in galloncini d'oro o d'argento (a seconda dell'arma) disposti ad angolo col vertice all'insù ed applicati alla parte superiore della manica destra, sia nella giubba di panno e di tela che del cappotto o pastrano, come dimostra l'unito disegno.

Il numero dei galloncini va da 1 a 3, cioè uno compiuto l'ottavo, due compiuto il dodicesimo e tre compiuto il sedicesimo anno di servizio.

In dipendenza di quanto precede, a pag. 148 dell'appendice all'istruzione sulla divisa della truppa delle varie armi, ed al § 31 dell'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali si farà la seguente aggiunta:

COSTO *dei distintivi di anzianità, in oro ed in argento, per sottufficiali.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Distintivi in oro		Distintivi in argento	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Galloncino in oro alto mm. 6 (per ogni distintivo di un galloncino)	1 550	» 190	» 295	» »	» »
Galloncino in argento alto mm. 6 (per ogni distintivo di un galloncino)	1 200	» »	» »	» 190	» 228
Attaccatura per ogni rafferma	» »	» »	» 100	» »	» 100
Prezzo di costo . . . . L.			0 395		0 328
Prezzo di conteggio . . . L.			0 40		0 33

N. B. — I prezzi sopradescritti si riferiscono ai distintivi da attaccarsi sulla manica scucita. Ove occorresse di attaccarli sulla manica, allorchè questa è già unita al busto, bisogna aggiungere L. 0,10 per la scucitura di un tratto della manica.

Di tali distintivi non verrà spedito il campione, bastando la descrizione dei medesimi e il disegno qui allegato a dar norma sicura per comporli ed attaccarli.

Il Ministro. — FERRERO.

N. **151.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Pubblicazioni di militari riflettenti le condizioni dell'esercito e della difesa dello Stato.** — 12 agosto.

Il progressivo estendersi del campo degli studi di mobilitazione e di difesa e la necessità di scendere in tali studi a sempre più minuti particolari richiedono una sempre più larga compartecipazione di ufficiali d'ogni grado, chiamati, per le speciali loro cognizioni, a prestare l'opera loro in quanto riguarda la preparazione dei mezzi materiali di difesa e lo studio d'impiego di tali mezzi in determinate ipotesi di guerra.

I documenti riservatissimi di mobilitazione e di difesa debbono pertanto necessariamente in oggi venire tra mani d'un numero d'ufficiali maggiore che non in passato. E frattanto fu notato come nelle pubblicazioni a stampa qualche ufficiale, che ebbe per tale ragione conoscenza di alcuni di detti documenti, li abbia riportati in parte e discussi, uscendo dal prudente riserbo raccomandato da questo Ministero cogli *Atti* N. 36 del 1874, N. 1 del 1879 e N. 192 del 1883, e portando per tal modo nel dominio del pubblico dati di fatto e risultati di studi, sui quali l'elevato sentimento di convenienza e l'amore di patria, onde debbono essere animati gli ufficiali, dovrebbero loro consigliare la più scrupolosa riservatezza.

Devesi ancora aggiungere che bene spesso l'autore di tali scritti, non avendo avuto sott'occhio se non una parte dei documenti riflettenti la questione da lui trattata, avrà ideato e compiuto il lavoro, da lui destinato alla pubblicità, in una cerchia più o meno ristretta, sicchè, non conoscendo o mal conoscendo alcuni elementi del problema, è spesso indotto a giudizi avventati ed a conclusioni erronee. Ciò non toglie che il pubblico, in massima parte ignaro di questioni di tale natura, possa accoglierne il parere, mentre, per le suaccennate ragioni d'alta convenienza, non può l'autorità correggere il falso indirizzo dato per tal modo all'opinione pubblica.

Così, mentre si contravviene all'art. 143 del Regolamento

di disciplina, si va, con colpevole leggierezza, gettando la sfiducia ed il discredito sulle autorità chiamate a provvedere alla sicurezza del paese.

Questo Ministero, deciso a reprimere severamente simili ulteriori infrazioni, richiama l'ora detto articolo del Regolamento di disciplina e gli *Atti* sovracitati e fa vivo appello al tatto, al sentimento di disciplina ed all'amor di patria degli ufficiali, perchè si attengano strettamente alle surrichiamate prescrizioni, e perchè, nei casi in cui sia possibile il minimo dubbio se un loro scritto, per la natura dell'argomento trattato, possa senza inconvenienti rendersi di pubblica ragione, essi si rivolgano a questo Ministero per le sue decisioni al riguardo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **152.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul cavalcare e condurre. Volume II. Titolo I. delle istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 14 agosto.

Si devono introdurre le seguenti varianti al Volume II. Titolo I. delle istruzioni pratiche di artiglieria.

A pagina 173 linea 17 *invece di*: due *pongasi*: 1,80.
» 176 » 18 » 2,70 » 3,00.
» 177 » 24 » due » 1,80.

Il Ministro — FERRERO.

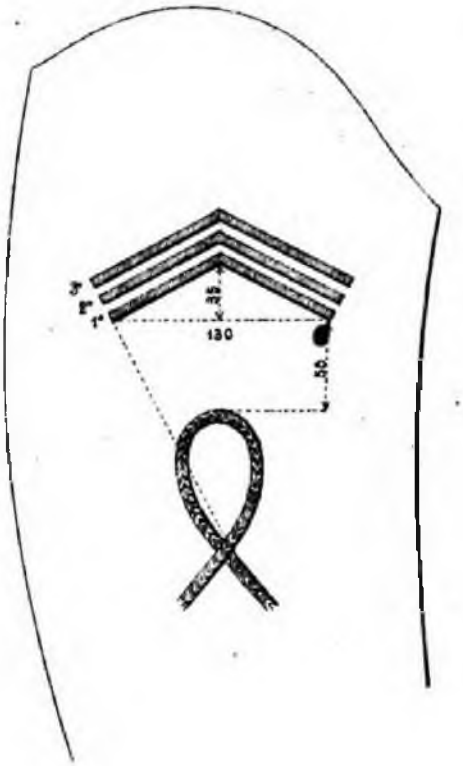
Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.



Distintivi d' anzianità per Sottufficiali

Periodi di Servizio

- *Otto anni compiuti — 1 galloncino*
- *Dodici anni compiuti — 2 galloncini*
- *Sedici anni compiuti — 3 galloncini*



Scala di 1/5

Lit. Rolla, Roma.

281

DISPENSA 38ª — 1884 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto.

AGOSTO 16. — Musiche dei reggimenti di fanteria e fanfare dei reggimenti di cavalleria — Norme per la intonazione e la composizione istrumentale, *pag.* 595.
» 16. — Trombe per i corpi dell'arma di fanteria e per i corpi di cavalleria, di artiglieria e del genio, *pag.* 645.
» 16. — Marcie per i trombettieri dei vari corpi, *pag.* 648.

Atto N. **153**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Musiche dei reggimenti di fanteria e fanfare dei reggimenti di cavalleria. — Norme per l'intonazione e per la composizione istrumentale** (*Con tavole*). — 16 agosto.

Per il miglior ordinamento delle musiche dei reggimenti di fanteria e delle fanfare dei reggimenti di cavalleria, ho determinato che sia adottato un *diapason normale*, e che la composizione istrumentale sia, in massima, stabilita secondo le norme contenute nel presente *Atto*.

Diapason.

1° Le musiche dei reggimenti di fanteria e le fanfare dei reggimenti di cavalleria avranno un *diapason* unico ed immutabile basato sul la^2 di 432 complete (vibrazioni doppie), pari ad 864 vibrazioni semplici. Gli strumenti delle musiche e delle fanfare saranno accordati sopra un $si\ b^2$ temperato ricavato dal *diapason* la^2 e fissato in 456 vibrazioni doppie.

2° Non saranno più acquistati istrumenti musicali la cui intonazione normale sia diversa dal *diapason* stabilito.

3° Gli attuali istrumenti in uso presso le musiche e le fanfare saranno portati al *diapason normale* nei modi che verranno specificati in apposite istruzioni.

4° Tutti i reggimenti di fanteria e di cavalleria saranno provvisti di un *diapason tipo* riproducente il $si\ b^3$ di 456 v. d.

I reggimenti alpini ed i distretti saranno provvisti dello stesso diapason, ridotto però a forma *minuscola*.

Le tavole che vanno annesse alla presente verranno pubblicate con altra dispensa.

Nomenclatura, specie e forma degli istrumenti per le musiche di fanteria.

5° Gli strumenti per le musiche di fanteria e gli accessorî d'ognuno di essi sono quelli di seguito descritti:

Ottavino in *re b.*

Di metallo (alpaka) sistema *Rampone;* ad 8 chiavi.

Leggio di metallo bianco a *braccialetto* di cuoio nero verniciato con fibbia di metallo bianco.

Borsetta di pelle color del cuoio naturale.

Fu applicata al medesimo la chiave pel trillo di *re* (3ª ottava). Si ottiene il trillo usando la posizione naturale a questa nota, tenendo aperta la chiave lunga del *fa* e trillando contemporaneamente le due chiavi dei trilli *si* e *re*.

Flauto in *do.*

Di metallo (alpaka) sistema *Rampone*; ad 11 chiavi.

Di legno; parimente ad 11 chiavi.

Astuccio in legno ricoperto esternamente di pella nera; internamente di velluto oscuro; con accessori.

Clarino in *mi b.*

Di metallo (alpaka) sistema *Rampone*; a 13 chiavi con due anelli per la mano destra, e colla modificazione delle chiavi del *si* b^3 e *la* b^3 (modello Albert).

Bocchino di ebano e *copribocchino.*

Leggio in metallo bianco.

Borsa di pelle del color del cuoio naturale con fibbia di ottone e borsetta pel leggio.

Il *clarino* in *mi b* è obbligatorio di metallo per gli allievi musicanti.

Pei musicanti effettivi è ammesso il *clarino* in *mi b* in legno di ebano del Portogallo a 13 chiavi, secondo il modello sovra citato, guernito in *pacfond.*

Clarino in *si b*.

Di metallo (alpaka) sistema *Rampone*; a 13 chiavi con due anelli per la mano destra e colla modificazione delle chiavi del *si b*^{3} e *la b*^{3} (modello Albert).

Bocchino di ebano e *copribocchino*.

Leggìo in metallo bianco

Borsa di pelle di colore del cuoio naturale con fibbia di ottone e borsetta pel leggìo.

È obbligatorio di metallo per gli allievi musicanti.

Pei musicanti effettivi è ammesso il clarino in *si b* di ebano del Portogallo, dello stesso modello.

Cornetta in *si b* (a 3 cilindri).

Orizzontale, di forma lunga, ma del preciso canneggio della cornetta.

Lastra d'ottone belga (da chilogrammi 2,400): dalla pompa generale alla campana, di un pezzo solo.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Leggìo applicato sulla femmina della pompa generale.

Cinghia di cuoio color naturale, con bottoni d'ottone, applicata direttamente agli storti dello strumento.

Altezza dal 1° storto all'orlo del padiglione metri 0,460

Larghezza massima dello strumento misurata al centro della macchina. . . . . » 0,130

Diametro del padiglione. . . . . » 0,120

Circonferenza della canna misurata alla metà del 1° storto. . . . . » 0,040

Borsa di pelle del colore del cuoio naturale con cinghia idem e fibbia d'ottone; nella borsa vi è la taschetta pel leggìo.

Flicorno in *si b* (a 3 cilindri).

Orizzontale: forma del flicorno in uso, con campana aperta.

Lastra belga (da kg. 2,300).

Dalla pompa generale alla campana, di un pezzo solo.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Leggio di ottone da applicarsi al 2° storto vicino al 3° cilindro.

Cinghia di cuoio colore naturale con bottoni di ottone, applicata direttamente agli storti dello strumento.

Altezza dal 1° storto all'orlo del padiglione metri 0,370

Larghezza massima dello strumento misurata al centro della macchina . . . . . » 0,170

Diametro del padiglione . . . . . » 0,135

Circonferenza della canna, misurata alla metà al 1° storto. . . . . » 0,085

Borsa di pelle di color del cuoio naturale con cinghia idem, avente fibbia di ottone: nella borsa vi è la taschetta pel leggio.

Tromba in *mi b* di canto (a 3 cilindri).

Orizzontale: forma della attuale tromba: effettivamente questo strumento è impiantato in *fa* e si riduce in *mi b*, applicando al medesimo la relativa ritorta.

Lastra belga (da kg. 2,500).

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Leggio di ottone da applicarsi sulla femmina della pompa generale.

Bocchino.

Cinghia di cuoio color naturale, con bottoni di ottone, applicata direttamente agli storti dello strumento.

Ritorta in *mi b* da applicarsi al pezzo d'imboccatura.

Altezza dal 1° storto all'orlo del padiglione metri 0,410

Larghezza massima misurata al centro della macchina. . . . . » 0,130

Diametro del padiglione . . . . . » 0,120

Circonferenza della canna misurata alla metà del 1° storto. . . . . » 0,045

Borsa di pelle di color del cuoio naturale con cinghia idem avente fibbia di ottone: nella borsa la taschetta pel leggio e per la ritorta in *mi b*.

Tromba in *mi b* d'accompagnamento (a 3 cilindri).

Verticale: la stessa forma della tromba lunga orizzontale, colla differenza che la canna di imboccatura in luogo di essere lungo l'asse dello strumento, si sviluppa in senso trasversale,

talchè suonandola, il padiglione resta in alto e rivolto a sinistra.

Lastra belga (da kg. 2,500).

Bocchino.

Chiave di scolo alla pompa generale.

Chiave correttiva al padiglione; la quale serve a dar l'esatta intonazione alle note che gli strumenti d'ottone emettono calanti.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Leggio di ottone da applicarsi sul pezzo d'imboccatura.

Cinghia di cuoio di color naturale, con bottoni di ottone da applicarsi direttamente agli storti dello strumento.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,550
» » alla curva del 2° storto . » 0,390
Diametro del padiglione . . . . . » 0,120
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,145
Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura . . . . . » 0,084

Borsa di pelle di colore del cuoio naturale con cinghia avente fibbia di ottone: nella borsa una borsetta pel leggio.

Corno in *fa* (con ritorta in *mi b*).

Dell'antica forma; ma col padiglione in alto inclinato a sinistra: *macchina* collocata in modo da essere maneggiata colla mano destra.

Lastra belga (da kg. 2,600).

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Ritorta in *mi b.*

Chiave correttiva.

Chiave di scolo alla estremità inferiore della canna di imboccatura.

Leggio applicato allo strumento.

Cinghia di cuoio di colore naturale, con fibbia di ottone, applicata direttamente alle due traverse dello strumento mercè due bottoni d'ottone.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,530
Larghezza dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,340
Diametro del padiglione . . . . . » 0,260

Borsa di pelle di color del cuoio naturale con cinghia di cuoio uguale e con fibbia d'ottone.

Clavicorno in *mi b* (a 3 cilindri).

Verticale: forma identica a quella del bombardino a 3 cilindri, ma assai più piccolo e di canneggio più ristretto.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Lastra belga (da 2,800).

Chiave correttiva e *chiave* di scolo alla pompa generale.

Bocchino.

Leggio di ottone applicato alla canna d'imboccatura.

Cinghia di cuoio di color naturale con due bottoni di ottone, ed applicata direttamente agli storti dello strumento.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione. . metri 0,570
» » al 2° storto . . . . . » 0,370
Diametro del padiglione . . . . . » 0,160
Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura . . . . . » 0,165
Circonferenza sotto la fascetta che unisce il padiglione allo storto. . . . . » 0,095
Larghezza massima dello strumento misurata al centro della macchina . . . . . » 0,170

Borsa di pelle di colore del cuoio naturale con cinghia di cuoio e fibbia d'ottone; internamente, un taschino pel leggio.

Trombone in *si b* (a 3 cilindri).

Di forma verticale.

Lastra belga (da kg. 2,800).

Chiave di scolo alla pompa generale.

Chiave correttiva al padiglione.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Leggio di ottone applicato alla femmina della 1ª pompa.

Cinghia di cuoio del color naturale, con fibbia di ottone e bottoni di ottone, applicata direttamente allo strumento.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione. . metri 0,780
» » alla canna d'imboccatura. » 0,552
Diametro del padiglione . . . . . » 0,160
Circonferenza sopra la canna d'imboccatura » 0,110
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,170

Borsa di pelle di colore del cuoio naturale con cinghia idem, avente fibbia di ottone, e con taschino nella borsa pel leggio.

Trombone in *si b* (a 4 cilindri).

Di forma verticale.
Lastra belga (da 2,800).
Chiave di scolo alla pompa generale.
Chiave correttiva al padiglione.
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.
Bocchino.
Leggio di ottone applicato alla femmina della 1ª pompa.
Cinghia di cuoio del color naturale con fibbia di ottone, e bottoni di ottone, applicata direttamente agli svolti dello strumento.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione. .	metri	0,760
» » alla canna d'imboccatura	»	0,550
Diametro del padiglione	»	0,157
Circonferenza sopra la canna di imboccatura	»	0,110
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina	»	0,170

Borsa di pelle del color del cuoio naturale con cinghia idem avente fibbia di ottone; nella borsa un taschino pel leggio.

Bombardino *baritono* in *si b* (a 4 cilindri).

Forma e canneggio del vecchio bombardino.
Lastra belga da kg. 3 al padiglione e 3,500 agli storti.
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.
Chiave di scolo alla pompa generale.
Bocchino.
Cinghia di cuoio del color naturale, con bottoni di ottone ed applicata direttamente allo strumento senza anelli.
Leggio di ottone applicato alla femmina della pompa del primo cilindro.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . .	metri	0,720
» » alla curva del 2° storto .	»	0,500
Diametro del padiglione	»	0,200
Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura	»	0,305

Circonferenza sotto la fascia che unisce il 4° storto al padiglione . . . . . metri 0,195

Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,255

Borsa di pelle del color del cuoio naturale con cinghia di cuoio uguale e fibbia di ottone; nell'interno un taschino pel leggio.

Bombardino *basso* in *si b* (a 4 cilindri).

Forma e canneggio del vecchio Eufonio.

Lastra belga da kg. 3 al padiglione e 3,50 agli storti.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Cinghia di cuoio color naturale con bottoni di ottone, applicata direttamente allo strumento senza anelli.

Chiave di scolo alla pompa generale.

Leggio applicato alla femmina della pompa del primo cilindro.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,700

» » alla curva del 2° storto . » 0,530

Diametro del padiglione . . . . . » 0,210

Circonferenza del padiglione sopra la canna d'imboccatura . . . . . » 0,330

Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,280

Borsa di pelle del colore del cuoio naturale con cinghia idem, avente fibbia d'ottone; nell'interno della borsa un taschino pel leggio.

Bombardone (*verticale*) in *fa* (a 3 cilindri).

Forma del vecchio bombardone diritto.

Lastra belga da kg. 3,50 pel padiglione, da kg. 4 per lo storto principale.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Cinghia di cuoio color naturale, con bottoni di ottone, applicata a due porta-cinghie fissati uno sotto la fascetta che unisce la campana allo storto, l'altro al traverso dell'imboccatura dalla parte opposta alla macchina.

Chiave di scolo alla pompa generale.

Chiave correttiva.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,910
» » allo storto superiore . . » 0,750
Diametro del padiglione . . . . . » 0,270
Circonferenza del padiglione sopra l'imboccatura . . . . . » 0,405
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,320
Leggio applicato sulla femmina della pompa del 1° cilindro.
Copri-macchina di pelle del color del cuoio naturale con fibbie di ottone.

Bombardone *a tracolla* in *mi b* (a 4 cilindri).

Forma dei vecchi Elicon a tracolla con padiglione verticale.
Lastra belga per il padiglione da kg. 3,50 e per gli storti da kg. 4.
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.
Bocchino.
Chiave di scolo alla pompa generale.
Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 1,090
» » al 2° storto . . . . . » 0,780
Diametro del padiglione . . . . . » 0,280
Circonferenza misurata sopra la fascia che unisce lo storto al padiglione . . . . . » 0,390
Circonferenza sopra la 2ª fascia. . . . . » 0,200
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,700
Leggio applicato alla femmina della pompa del 4° cilindro.
Copri-macchina a sacco con fibbie di ottone.

Pelittone in *si b* (a tracolla a 4 cilindri).

Forma dei vecchi Elicon a tracolla, colla differenza del padiglione rivolto in alto verso sinistra.
Lastra belga da kg. 3,500 pel padiglione e kg. 4 per gli storti.
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.
Bocchino.
Chiave di scolo alla pompa generale.
Altezza dal piano all'orlo del padiglione. . . metri 1,100
» » alla curva del 2° storto . . » 0,760

Larghezza massima dello strumento misurata al centro della macchina . . . . . metri 0,730
Diametro del padiglione . . . . . » 0,320
Circonferenza misurata sopra la fascia d'unione del padiglione allo storto principale . . . » 0,460
Circonferenza misurata alla 2ª fascia . . . » 0,240
Leggio applicato allo strumento.
Copri-macchina a sacco con fibbie d'ottone.

Flicorno *basso* in *si b* (a 3 cilindri).

Di forma verticale.
Lastra belga (da 3,200).
Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.
Chiave di scolo alla pompa generale.
Chiave correttiva.
Bocchino.
Leggio sulla femmina della pompa del 1° cilindro.
Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,650
» » alla curva del 2° storto . » 0,540
Diametro del padiglione . . . . . » 0,182
Circonferenza misurata sopra la canna d'imboccatura . . . . . » 0,220
Larghezza massima dello strumento misurata al centro della macchina . . . . . » 0,220
Cinghia di cuoio color naturale, con due bottoni di ottone, da applicarsi direttamente allo strumento.
Borsa di pelle del color del cuoio naturale con taschino pel leggio e con cinghia avente fibbia di ottone.

Clarone in *si b*.

In acero guernito in ottone a 15 chiavi; colla medesima digitazione del clarino in *si b*.
Cinghia di cuoio color naturale con fibbia di ottone e gancio pure d'ottone per reggere lo strumento.
Altezza dello strumento . . . . . » 0,780
Bocchino e *copribocchino*.
Leggio di ottone applicato allo storto superiore.
Borsa di pelle del color del cuoio naturale con taschino pel leggio.
Spazzola.

Gran cassa (con meccanismo per adattarvi i piatti).

Di legno di noce con cerchi pure di noce, lucidata al naturale, collo stemma reale e colle indicazioni della brigata e del reggimento.

Diametro metri 0,74; Peso, senza il congegno dei piatti kg. 5,700, colla traversa di ferro kg. 6,360 e col piatto avvitato 7,810.

Altezza del cilindro, compresi i cerchi, m. 0,350.

Ad ogni cerchio 14 grossi bottoni d'ottone per la corda, arrotondati e facenti corpo con lamine di ottone che si accavalcano sul cerchio, e che sono fissate a vite sul medesimo. Sui cerchi, due anelli di ottone per la cinghia di cuoio naturale: passanti di bufalo del color del cuoio naturale: al cerchio di sinistra si può applicare una traversa di ferro che sottende un settore avente una saetta di 17 centimetri; al centro di questa si può avvitare un piatto.

Battente di legno d'oliva a doppio pomo, uno grosso ed uno piccolo, imbottiti, e ricoperti di pelle di dante.

Colliera di cuoio color naturale.

Cuscinetto di pelle.

Custodia di legno.

Cavalletto in ferro per la gran cassa.

Tamburo.

Cilindro d'ottone e cerchi di noce lucidati al naturale, con 8 grossi bottoni di ottone, attorno ai quali si accavalla la corda: stesso sistema della gran cassa: passanti di bufalo del color del cuoio naturale.

Sulla pelle di bordoniera sono applicate tre corde di minuggia tenute tese da un congegno consistente in un maschio di ferro ricoperto di ottone con galletto pure di ottone.

Diametro . . . . . metri 0,370
Altezza del cilindro . . . . . » 0,260

Bacchette di ebano nero (lisce).

Bandoliera di cuoio color naturale, con porta-bacchette di ottone.

Grembiale di pelle del color del cuoio naturale, da affibbiarsi alla coscia sinistra.

Leggìo di ottone da applicarsi al porta-bacchette.

Custodia di legno.

Piatti.

Piatti turcheschi della Ditta Zildjian di Costantinopoli (di 38 centimetri di diametro).

Due maniglie di mascadiccio bianco con un paio di anelli di sughero, ai quali è sovrapposto un pezzo di cuoio da servire di isolatore.

Borsa di pelle del color del cuoio naturale, con rinforzo di cuoio alla costola inferiore e divisione interna: con fibbia d'ottone.

Cinghia di cuoio color naturale larga centimetri 3 con fibbia d'ottone.

Sistro in *si b*.

Di 2 ottave a 2 piramidi (facoltativo).

Triangolo.

Di acciaio con battente d'acciaio (facoltativo).

Accessori per le musiche di fanteria.

Leggio.

Tubo di ottone nel quale s'introducono a molla la testiera ed i tre piedi.

Lunghezza (chiuso)	metri	0,900
» (aperto)	»	1,300
Peso	kg.	2,500

Cinghia di cuoio del color naturale.

Lucernetta a riverbero, a sezioni longitudinali rientranti.

Due pinzette a molla per tener fermi i fogli alla cartella.

Al leggio del capo musica si applica a destra una *lamina di ottone* per la *battuta*.

Cartella per contenere le parti dei musicanti.

Di cartone, fatta a libro; di forma rettangolare ad angoli smussati; chiusa, misura cent. 35 × 26, con dorso di 1 centimetro: ricoperta di carta o tela di color oscuro, con due lacciuoli e cartellino colla indicazione dello strumento. Serve

a contenere le parti dei musicanti; e messa sul leggio aperta, ne aumenta le dimensioni ed evita la trasparenza dei fogli staccati.

Casse pei leggii.

Di legno di abete di forma rettangolare, ferrata agli angoli e con due lamine di ferro trasversali; a doppia serratura.

Dimensioni

Larghezza	metri	0,545
Lunghezza	»	1,000
Altezza	»	0,360
Spessore	»	0,020

Ogni cassa contiene 18 leggii disposti orizzontalmente, e che vi si adattano su tre strati di 6 per ciascuno. Sono tenuti a posto da due tasselli aventi i corrispondenti incavi. Ogni reggimento ne avrà due.

Cassa per lucernette

Di legno di abete: di forma rettangolare, ferrata agli angoli e con due lamine trasversali; con una serratura.

Dimensioni

Larghezza	metri	0,460
Lunghezza	»	0,640
Altezza	»	0,200
Spessore	»	0,020

Contiene 36 lucernette disposte orizzontalmente su due strati.

Diapason

Maiuscolo a forchetta: avvitato su cassa armonica. Corrisponde al *si* b^1 456, V. C. dedotto temperato dal *la*^{1} 432, V. C. Sulla base ha la seguente iscrizione: *si* b^1 456, V. C. e sulla faccia opposta porta le lettere T. I.; sulla gamba si legge il numero di matricola.

Serve ai reggimenti di fanteria e cavalleria.

Minuscolo a forchetta. È uguale a quello maiuscolo, ma più piccolo, e senza cassa armonica. Serve ai distretti e ai reggimenti alpini.

Archetto

Per determinare le vibrazioni del *diapason* maiuscolo:

Crini neri

Larghezza	metri	0,010
Lunghezza	»	0,400

Pezzo di Colofonia in scatoletta di cartoncino.

Borsa di pelle pei musicanti

Borsa di pelle a vernice nera a mantice, guernita di una cetra di pacfond argentata, sormontata da un fregio di granata per i granatieri, e da un fregio di numero della stessa lega per la fanteria, con copertura di traliccio. (*Atto* N. 118, Nota N. 68 del *Giornale militare* 1882).

Libretti per marcie e ballabili

Carta rigata a lungo, a 10 righi.
Dimensioni centimetri 13 × 19.

Metronomo di Maltzel

Bacchetta pel maestro

Di mirto color naturale.

Lunghezza centimetri	30
Spessore millimetri	8

Cassa per le parti in studio

Ad armadio.

Cassa per gli spartiti

Segni di lutto.

Alla gran cassa ed al tamburo, fascia di *tibet* nero che avvolge il cilindro dello strumento; agli altri strumenti un velo di crespo nero alto cent. 8, lungo da 40 ad 80 cent. secondo le dimensioni dello strumento, con gala in mezzo di 12 centimetri, da applicarsi alle canne superiori per gli strumenti verticali, e al padiglione per gli orizzontali. Il flauto, l'ottavino ed i piatti non portano segni di lutto.

I medesimi segni di lutto sono applicabili anche alle trombe d'ordinanza.

6° La nomenclatura italiana degli strumenti ed accessorj è obbligatoria; nè potrà essere variata.

7° Non saranno più acquistati istrumenti che per forma o per dimensione si scostino dai *tipi* adottati; imperocchè non dev'essere tollerata alcuna alterazione alla natura della voce ed al carattere degli istrumenti quali vennero fissati dopo accurati esami.

Sovratutto poi le esperienze e i diligenti studi fatti avendo in modo non dubbio dimostrato la superiorità degli strumenti a campana rivolta in alto, non sarà permesso neppure ai musicanti effettivi di provvedersi di istrumenti costrutti in altra guisa, quand'anche per intonazione e per voce corrispondessero ai tipi adottati.

Potranno soltanto essere conservati in uso, finchè sono in istato servibile, gli strumenti di cui si trovassero provvisti i musicanti che verranno arruolati in avvenire, purchè ben inteso siano ridotti al *diapason normale*.

L'approvazione di nuove forme d'istrumenti è, in ogni caso, riservata al Ministero della guerra.

Tutti gli strumenti acquistati per le musiche dei reggimenti dovranno essere di volta in volta collaudati da una commissione nominata dal comandante del corpo, prima d'essere accettati.

Composizione istrumentale delle musiche di fanteria.

8° Gli strumenti musicali componenti una musica di fanteria sulla base di 36 suonatori, dei quali 18 musicanti, 10 allievi ed 8 aspiranti allievi, sono i seguenti:

N° 1 *Ottavino* e *Flauto* (*re b* e *do*).
» 1 *Clarino* in *mi b*.
» 7 *Clarini* in *si b*.
» 2 *Cornette* in *si b*.
» 2 *Flicorni* in *si b*.
» 4 *Trombe* in *mi b* (una orizzontale di canto e tre verticali di accompagnamento)
» 3 *Corni* in *mi b*.
» 3 *Clavicorni* in *mi b*.
» 3 *Tromboni* a tre cilindri.
» 1 *Trombone* a quattro cilindri.
» 1 *Bombardino* in *si b* (baritono) a 4 cilindri.
» 1 *Bombardino* in *si b* (basso) a 4 cilindri.
» 2 *Bombardoni* (uno in *fa* verticale a 3 cilindri ed uno in *mi b* a tracolla e a 4 cilindri).

N. 2 *Pelittoni* in *si b* (a tracolla a 4 cilindri).
» 1 *Tamburo*.
» 1 *Gran cassa*.
» 1 *Piatti* (paio).

Totale N. 36

Nota — Il suonatore di piatti sarà istruito anche come tamburino; e suonerà un tamburo di rinforzo nelle occasioni in cui i piatti siano riuniti alla gran cassa.

In una musica di 40 suonatori si aggiungerebbero un 1° e un 2° clarone, e un 1° e un 2° flicorno basso.

9° La ripartizione degli strumenti agli individui componenti una musica di fanteria secondo l'importanza degli istrumenti stessi è la seguente:

Musicanti effettivi.

1 — 1ª *Cornetta* in *si b*.
2 — 1° *Flicorno* in *si b*.
3 — 1ª *Tromba* orizzontale in *mi b*.
4 — 1° *Trombone*.
5 — 1° *Bombardino* (baritono).
6 — 1° *Clarino si b*.
7 — *Clarino* in *mi b*.
8 — *Ottavino* e *Flauto re b* e *do*.
9 — 1° *Bombardone* in *fa*.
10 — 1° *Clarino* di spalla in *si b*.
11 — 1° *Clarino* in *si b*.
12 — 1° *Clarino* in *si b*.
13 — 1° *Corno* in *mi b*.
14 — 1° *Pelittone* in *si b*.
15 — 2° *Bombardino* (basso)
16 — 2° *Trombone*.
17 — 2ª *Cornetta* in *si b*.
18 — *Gran cassa*.

Solisti

Allievi ed aspiranti allievi musicanti.

19 — 2° *Clarino* in *si b*.
20 — 2° *Clarino* in *si b*.
21 — 2° *Clarino* in *si b*.
22 — 2° *Flicorno* in *si b*.
23 — 2ª *Tromba* in *mi b*.
24 — 3ª *Tromba* in *mi b*.
25 — 4ª *Tromba* in *mi b*.

Verticali

26 — 2° *Corno* in *mi b.*
27 — 3° *Corno* in *mi b.*
28 — 1° *Clavicorno* in *mi b.*
29 — 2° *Clavicorno* in *mi b.*
30 — 3° *Clavicorno* in *mi b.*
31 — 3° *Trombone.*
32 — 4° *Trombone* (a 4 cilindri).
33 — 2° *Bombardone* in *mi b.*
34 — 2° *Pelittone* in *si b.*
35 — *Tamburo.*
36 — *Piatti.*

Con questa ripartizione qualora venga a mancare parte degli allievi resterà tuttavia un complesso d'istrumenti tali da costituire una sufficiente armonia.

Nel caso la musica abbia eventualmente 40 suonatori la ripartizione potrà essere così modificata:

Il 1° Clarone ed il 1° Basso-Flicorno prenderanno i N. 19 e 20; il 2° Clarone ed il 2° Flicorno-Basso i N. 31 e 32.

10° La ripartizione degli strumenti a rigore di partitura è la seguente:

Ottavino in *re b* e *Flauto* in *do.*
Clarino in *mi b.*
1° *Clarino* in *si b,* solista.
1i *Clarini si b,* (tre).
2i *Clarini* in *si b,* (tre).
1ª *Cornetta* in *si b,* solista.
2ª *Cornetta* in *si b.*
1° *Flicorno* in *si b,* solista.
2° *Flicorno* in *si b.*
1ª *Tromba* in *mi b,* solista.
2ª *Tromba* in *mi b.*
3ª e 4ª *Tromba* in *mi b.*
1°, 2° e 3° *Corno* in *mi b.*
1°, 2° e 3° *Clavicorno* in *mi b.*
1° *Trombone,* solista.
2°, 3° e 4° *Trombone.*
1° *Bombardino,* solista.
2° *Bombardino.*
1° e 2° *Bombardone fa* e *mi b.*
1° e 2° *Pelittone* in *si b.*
Tamburo
Gran cassa e *piatti.*

Qualora la musica avesse ad essere costituita da 40 individui i due *claroni* dovrebbero essere intercalati fra i *clarini* e le *cornette*; ed i *Flicorni bassi* fra i *Clavicorni* e i *Tromboni*.

11° La seguente tabella dimostra l'equilibrio armonico della composizione istrumentale adottata ed esprime il vantaggioso riparto che se ne può trarre:

PARTI CANTABILI

Flauto o ottavino e otto clarini.

Strumenti squillanti:
- *Cornetta 1ª si b.* (soprano o mezzo soprano).
- *Id. 2ª si b.* (id. id.).
- *Tromba* in *mi b.* (contralto).
- *Trombone* di canto (tenore).

Strumenti cupi:
- *Flicorno 1°* in *si b.* (soprano e mezzo soprano).
- *Id. 2°* in *si b.* (id. id.).
- *Bombardino 1°* (baritono o basso).
- *Id. 2°* (id. id.).

ACCOMPAGNAMENTI

Strumenti squillanti:
- *Tromba 2ª* in *mi b.* — *Id. 3ª id.* — *Id. 4ª id.* — accompagnano nell'armonia media.
- *Trombone 2°* — *Id. 3°* — *Id. 4°* — accompagnano nell'armonia bassa.

Strumenti cupi:
- *Clavicorno 1°* in *mi b.* — *Id. 2° id.* — *Id. 3° id.* — accompagnano nell'armonia media.
- *Corno 1°* in *mi b.* — *Id. 2° id.* — *Id. 3° id.* — accompagnano nell'armonia media e bassa.

BASSI

Bombardone in *fa* — *Bombardone* in *mi b.*
Pelittone in *si b.* — *Pelittone* in *si b.*

BATTERIA

Tamburo — Gran cassa — Paio piatti.

12. La composizione istrumentale designata nel presente *Atto* è data come norma dopo esperimenti i quali dimostrarono essere la più rispondente alle esigenze armoniche. Tuttavia essa potrà essere eventualmente variata per deficienze di soggetti idonei, e per difficoltà di reclutare musicanti che suonino un dato strumento.

Fanfare di cavalleria.

13. Gli strumenti che compongono le fanfare di cavalleria sono i seguenti:

2 *Cornettini* orizzontali in *mi b.* (Piston della nomenclatura abolita).
4 *Cornette* in *si b.*
4 *Flicorni* in *si b.*
1 *Clavicorno* cantabile in *mi b.* (Genis della nomenclatura abolita).
3 *Clavicorni* di accompagnamento *mi b.*
2 *Trombe* orizzontali di canto (1ª e 2ª) in *mi b.*
3 *Trombe* verticali d'accompagnamento in *mi b.*
2 *Tromboni* di canto (1° e 2°) (a tre cilindri).
3 *Tromboni* di accompagnamento (a tre cilindri).
2 *Bombardini* in *si b* (Bassi) a tracolla (a quattro cilindri).
1 *Bombardone* in *fa* a tre cilindri, a tracolla.
1 *Bombardone* in *mi b* a 4 cilindri, a tracolla.
1 *Pelittone* in *si b* a 4 cilindri, a tracolla.

Totale 29.

Questa ripartizione abolisce il N. 2 dell'*Atto* 133 del 1883.

Le cornette, i flicorni, le trombe di canto e quelle di accompagnamento, i clavicorni, i tromboni, (a tre cilindri), i bombardoni in *mi b* e i pelittoni in *si b* sono eguali a quelli adottati per le musiche di fanteria.

14. La forma e le dimensioni degli altri strumenti speciali alle fanfare di cavalleria sono le seguenti:

Cornettino in *mi b* (a 3 cilindri).

Orizzontale: di forma della cornetta, ma più corto e di canneggio più piccolo.

Lastra belga (da kg. 2,300).

Macchina con sugheri a ferro di cavallo.

Bocchino.

Leggio di ottone da applicarsi sulla femmina della pompa generale.

Cinghia di cuoio di color naturale, con bottone di ottone ed applicata direttamente agli svolti dello strumento. Dalla pompa generale alla campana, un pezzo solo.

Altezza dal 1° storto all'orlo del padiglione metri 0,330
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,130
Diametro del padiglione . . . . . » 0,117

Borsa di pelle di colore del cuoio naturale, con cinghia idem e fibbia di ottone; nella borsa la taschetta pel leggio.

Bombardino basso in *si b* (a 4 cilindri).

Forma e canneggio da bombardino basso.

A tracolla con padiglione verticale.

Lastra belga da kg. 2,80 al padiglione e da kg. 3 allo storto principale.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Chiave di scolo alla pompa generale.

Leggio applicato alla femmina della pompa del 1° cilindro.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,730
Diametro del padiglione . . . . . » 0,250
Circonferenza del padiglione, misurata a 15 centimetri dall'orlo . . . . . » 0,350
Circonferenza misurata sopra la fascia tra il padiglione e lo storto principale . . . . . » 0,280
Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,540

Copri macchina a sacco.

Bombardone in *fa* (a tre cilindri).

Forma a tracolla con padiglione verticale e canneggio da bombardone in *fa*.

Lastra belga per il padiglione da kg. 3, per gli storti da kg. 3,500.

Macchina con sugheri applicati a ferro di cavallo.

Bocchino.

Chiave di scolo alla pompa generale.

Altezza dal piano all'orlo del padiglione . . metri 0,950
Diametro del padiglione . . . . . » 0,270

Circonferenza misurata a 20 centimetri dall'orlo del padiglione . . . . . metri 0,450

Larghezza massima dello strumento al centro della macchina . . . . . » 0,670

Leggio applicato al pezzo d'imboccatura

Copri macchina a sacco con fibbie di ottone.

15. I libretti per marcie e ballabili, e i segni di tutto sono uguali a quelli stabiliti per le musiche di fanteria.

16. La ripartizione strumentale in *parti cantabili*, *accompagnamenti* e *bassi* è analoga a quella indicata per le musiche di fanteria, tenuto conto della specie e del numero degli strumenti delle fanfare.

17. I reggimenti di cavalleria continueranno a valersi degli strumenti di cui sono provvisti; e solo ridurranno la composizione strumentale delle fanfare al tipo indicato nel presente *Atto* di mano in mano che occorrerà surrogare nuovi strumenti ad altri posti fuori uso.

Negli acquisti di nuovi istrumenti i corpi di cavalleria si regoleranno secondo quanto è prescritto ai N. 6 e 7 del presente *Atto*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **154**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Trombe per i corpi dell'arma di fanteria e per i corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio.** (*Con tavola*) — 16 agosto.

1. È adottata per i corpi dell'arma di fanteria una nuova tromba in *si b* sul *diapason* derivato dal *la*^{3} di 432 vibrazioni doppie, la quale sostituisce quella approvata con l'*Atto* 48-1880.

Questa tromba è suscettibile dell'applicazione di una ritorta in *si b* basso con relativa pompa e bocchino da flicorno basso, per le parti di basso e di accompagnamento nelle fanfare.

I corpi devono essere provvisti di tale ritorta nella proporzione di quattro per ogni battaglione.

2. La nuova *tromba modello 1884 pei corpi dell'arma di fanteria* è d'ottone (lastra belga da chil. 3) e consta delle seguenti parti:

Canneggio e padiglione da flicorno: padiglione mozzo in forma di tronco di cono senza fascia all'estremità e terminante con un orlo. Senza puntina d'accordatura e quindi senza la vite corrispondente; alla medesima si è sostituita la pompa

generale nel centro dello strumento dalla parte opposta del pistone.

Canneggio formato da un solo giro, e pompa.

Pistone con pompa dalla parte opposta alla pompa generale.

Appoggio per l'anulare sinistro sopra il padiglione.

Due anelli fissi per attaccare i cordoni, il superiore applicato allo svolto della canna del pistone; l'inferiore allo svolto della canna della pompa generale.

Bocchino *da flicorno* assicurato con catenella fissata ad un anello saldato sulla canna d'imboccatura mercè un anello a vermiglione di filo di ottone.

3. Le dimensioni sono le seguenti:

Altezza dall'orlo del padiglione alla canna pel bocchino	metri	0,328
Massima distanza fra le curve della canna principale, compreso lo spessore della lastra	»	0,270
Diametro del padiglione	»	0,102
Circonferenza misurata a 9 cent. dall'orlo del padiglione	»	0,190
Id. misurata al centro del 1° storto	»	0,090
Id. id. id. 2° storto	»	0,051
Larghezza della pompa generale	»	0,069
Id. della pompa del pistone	»	0,066
Id. dello strumento al centro del pistone	»	0,160
Lunghezza del bocchino	»	0,067
Id. del pistone coi piattelli	»	0,102
Circonferenza del cilindro del pistone	»	0,073
Lunghezza della catenella compreso l'anello di vermiglione	»	0,150

4. La ritorta per il basso differisce da quella del modello 1880 nelle seguenti parti: 1° ha un pontone di rinforzo fermato con un traversino che entra nella canna d'imboccatura; 2° il porta bocchino è fissato sulla parte esterna anzichè sulla parte interna; 3° ha una catenella pel bocchino del basso, lunga mill. 65, la quale è applicata alla canna d'imboccatura del ritorto col sistema della tromba; 4° la sua pompa ha uno storto di meno; 5° La piccola pompa del pistone completa la pompa della ritorta pel basso.

Circonferenza del canneggio del ritorto e pompa	metri	0,043
Larghezza	»	0,130
Lunghezza della *Pompa del pistone per la ritorta bassa*	»	0,150
Larghezza » » » »		0,080

5. Le attuali trombe modello 1880 verranno ridotte al nuovo

diapason, mediante l'applicazione di una puntina al pezzo d'imboccatura o coll'allungamento della canna principale e degli svolti, secondo le norme date in ispeciali istruzioni.

6. I sergenti trombettieri provvisti di *cornetta* a tre cilindri di loro proprietà potranno farne uso nelle fanfare.

Coll'applicazione del ritorto con pompa e bocchino da flicorno alle trombe si ottiene un buon istrumento di accompagnamento, con effetto quasi di un flicorno basso.

È pertanto rinnovato il divieto d'introdurre altri strumenti nelle fanfare dei trombettieri.

7. È adottata pei corpi di cavalleria, artiglieria e genio una tromba in *fa*, la quale non differisce da quella in uso, se non per la intonazione. Essa prende la denominazione di *tromba modello 1884 pei corpi di cavalleria, artiglieria e genio.*

8. La nuova tromba in *fa* ha la stessa forma della tromba modello 1880 pei corpi di cavalleria, artiglieria e genio ed è costrutta con lastra belga da chil. 3.

Le sue dimensioni sono le seguenti:

Lunghezza dalla prima curva all'orlo del padiglione	metri	0,380
Lunghezza esterna dalla 1ª alla 2ª curva . .	»	0,335
Lunghezza esterna dal padiglione al cannello dell'imboccatura	»	0,400
Diametro del padiglione.	»	0,118
Larghezza dello strumento misurato al centro . .	»	0,115

9. Le trombe in *mi b* attualmente in uso vengono ridotte alla nuova intonazione mediante un accorciamento dell'incannatura, da effettuarsi nel modo che verrà indicato in ispeciali istruzioni.

10. Al modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi sono arrecate le seguenti varianti:

		Unità di confronto	Prezzo parziale	
Categoria II	N. 36. Trombe per i corpi di cavalleria, artiglieria e genio (modello 1884)	N.	10	00
Id.	» 37. Trombe pei corpi dell'arma di fanteria (modello 1884) senza ritorta	»	14	00
Id.	» 40. Trombe pei corpi dell'arma di fanteria (modello 1884) con ritorta	»	19	25
Id.	» 41. Ritorta (con pompa e bocchino da Flicorno basso) per trombe pei corpi dell'arma di fanteria.	»	5	25

11. Resta soppresso il campione di tromba presso i corpi. Le trombe saranno d'ora in poi provviste e collaudate a conto diretto del Ministero. I corpi di mano in mano che ne abbisogneranno ne faranno richiesta al magazzino centrale di Firenze, e si daranno debito del prezzo regolamentare sul rendiconto modello 357. — Il campione ora esistente presso i corpi verrà ridotto al nuovo *diapason* e posto in distribuzione con addebito del prezzo nel modo preindicato.

Il Ministro — Ferrero.

N. **155**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Marcie per i trombettieri dei vari corpi.** — 16 agosto.

1. È adottata una marcia di parata (marcia al Re) per trombe dei corpi di fanteria, esclusi i bersaglieri. La marcia si suona quando la truppa esce dalla caserma o muove dal luogo ove si trova schierata, o in colonna di sfilamento, e nello avvicinarsi al posto pel cambio della guardia. Essa viene seguita, dopo alcune riprese, dalla marcia d'ordinanza del corpo o dalle altre marcie di repertorio.

2. Al repertorio delle marcie per i corpi di fanteria di cui al N. 2 dell'*Atto* 52 del 1881 sono aggiunte:

una marcia funebre armonizzata per trombettieri di un battaglione;

una marcia funebre all'unissono per trombettieri d'una compagnia o di un reparto di compagnia.

Alle marcie per trombe di cavalleria, artiglieria e genio sono aggiunte due marcie funebri.

Le marcie funebri sono suonate dai trombettieri nelle funzioni funebri di che al § 161 del libro quarto del Regolamento sul servizio territoriale, quando non interviene la musica, o alternativamente con questa; e non possono essere variate.

3. Oltre alle marcie ordinarie di repertorio di cui nell'*Atto* 52 del 1881, le quali serviranno di norma e di tipo, i comandanti di corpo hanno facoltà di farne comporre e suonare altre per trombettieri riuniti in numero non minore di quello fissato per un battaglione.

In queste marcie però è vietato in modo assoluto d'introdurre *a soli* o *cantabili* per pochi istrumenti o passaggi di tono, dovendo le marcie aver per iscopo principale di marcare il passo colla maggior precisione ed uniformità, e di essere sentite distintamente dalla truppa.

Perciò il canto vuol essere affidato al maggior numero di trombe, e le marcie devono essere anche talvolta all'unissono; il che dà al passo un movimento più energico e più marziale.

4. Per i trombettieri di una compagnia rimane fermo il divieto d'introdurre marcie diverse da quelle di repertorio distribuite dal Ministero, o da quelle all'unissono adottate pel battaglione o reggimento.

Il Ministro — Ferrero.

Marcia al Re.


Trombe si b cantabili.
Trombe si b accompagnamento
Trombe basse si b accompagnamento
Trombe basse si b.
f
marcale
marcale
mf
mf
mf
mf
f
f marcale
f marcale


mf
mf
mf
mf
f
f
f
marcate
marcate
marcate
marcate
marcate
marcate
marcate
D. C.

N. B. — I trombettieri dei reparti inferiori ad un battaglione non eseguiscono le parti di accompagnamento. — Nella distribuzione delle parti per fanfare di battaglione e di reggimento devesi assegnare il *cantabile* al maggior numero di trombe; limitando le parti di accompagnamento allo stretto numero bastevole per ottener un effetto armonico, senza alterare il carattere marziale della marcia.

1.

Marcia funebre per fanfara (battaglione o reggimento).




Fine
Fine
Fine
Fine
Fine
p
p
p
p
p
p
p





D. C. sino al Fine

2.

Marcia funebre per una o più trombe in si b (fanteria).



3.

Marcia funebre per una o più trombe in fa

(cavalleria, artiglieria e genio)



4.

2ª Marcia funebre per trombe in fa

(cavalleria, artiglieria e genio)



N. B. — Quando suona un solo trombettiere si fa soltanto il *mi* della 9ª battuta e il *do* delle battute 10ª, 15ª e 16ª — Quando suonano più di due si può fare anche il *do alto* delle battute 15ª e 16ª.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 agosto.

AGOSTO 3. — Costituzione del Comitato delle armi d'artiglieria e del genio, *pag.* 629.
» 18. — Modificazione al regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina), *pag.* 636.
» 18. — Pagamento d'indennità ai sottufficiali promossi ufficiali, *pag.* 636.

Atto N. **156**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio**. — 3 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882 N. 834 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto in data 4 dicembre 1873 sulla costituzione del comitato delle armi d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni del precitato Regio Decreto 4 dicembre 1873 sono sostituite le seguenti:

Art. 2.

Il comitato delle armi d'artiglieria e del genio dipende direttamente dal Ministero della guerra ed è ripartito in:

Un ufficio di presidenza,
Una sezione d'artiglieria
Una sezione del genio } le quali constano di più uffici.
Un consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Le facoltà dell'ufficio di presidenza, delle sezioni e del consiglio d'amministrazione sono:

Ufficio di presidenza.

a) Affari riservati;

b) Indirizzo degli studi affidati alle sezioni e concernenti i materiali dell'artiglieria e del genio;

c) Norme direttive per lo studio e l'esecuzione dei lavori concernenti le fortificazioni e gli edifizi militari;

d) Questioni riguardanti il personale degli ufficiali ed impiegati delle armi d'artiglieria e del genio;

e) Ufficio d'informazioni — Giornale e Rivista di artiglieria e genio;

f) Ordine e servizio interno — ufficiali ed impiegati del comitato;

g) Corrispondenza del comitato;

h) Custodia delle carte personali degli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio;

i) Archivi;

k) Biblioteca;

l) Museo;

m) Laboratorii (litografia e fotografia).

Sezione artiglieria.

a) Ordinamento dell'arma d'artiglieria — servizio ed istruzione delle truppe d'artiglieria — revisione della contabilità del materiale di artiglieria;

b) Servizio delle direzioni degli stabilimenti — materiali dell'artiglieria;

c) Servizio delle direzioni territoriali d'artiglieria — armamento delle fortificazioni — parchi;

d) Studi ed esperimenti intorno ai materiali d'artiglieria.

Sezione genio.

a) Ordinamento dell'arma del genio — servizio ed istruzione delle truppe del genio — revisione della contabilità per il materiale del genio;

b) Servizio delle direzioni per le fortificazioni e servitù militari;

c) Servizio delle direzioni per gl'immobili dipendenti dai Ministeri della guerra e marina;

d) Officine del genio — studi ed esperimenti intorno ai materiali del genio — parchi del genio ed equipaggi da ponte.

Consiglio d'amministrazione.

Amministrazione — contabilità del denaro assegnato per le spese diverse del comitato — custodia e conservazione di tutto il materiale che ha in consegna il comitato.

Art. 4.

Il Presidente:

a) Propone al Ministero la ripartizione degli incarichi fra gli uffici di cui si compone ciascuna sezione;

b) Corrisponde direttamente col Ministero della guerra e con le autorità civili e militari;

c) Ha effettivo comando su tutti gli ufficiali ed impiegati addetti al comitato;

d) Ha l'alta ispezione della scuola d'applicazione di artiglieria e del genio, per quanto riflette l'indirizzo degli studi e delle istruzioni pratiche, e al riguardo rivolge al Ministero le proposte che stima opportune;

e) Vigila superiormente i lavori che si compiono presso le sezioni e particolarmente regge l'ufficio di presidenza;

f) Trattandosi di iniziare studi ordinati dal Ministero, trasmette, quando ne sia il caso, ai competenti comandi territoriali d'artiglieria e del genio le sue istruzioni.

Occorrendo verbali comunicazioni intorno a studi e lavori di fortificazione e di edifici militari, potrà chiamare alla sede del comitato i comandanti territoriali predetti dandone avviso al Ministero;

g) Rivolge finalmente al Ministero della guerra le proposte che crede utili sul servizio dell'artiglieria e del genio, e sugli studi di competenza delle dette armi.

Art. 5.

Il comitato, nell'esame delle questioni sulle quali può essere richiesto il suo parere, e negli studi, che, per ordine del Ministero o di sua propria iniziativa, deve compiere, delibera o per sezioni od a sezioni riunite.

Art. 6.

Le deliberazioni tanto nelle adunanze generali, quanto in quelle delle sezioni, si prendono a maggioranza di voti. In caso di parità il voto del presidente ha la preponderanza.

Delle sezioni.

Art. 7.

La sezione artiglieria è composta dai direttori degli uffici d'artiglieria, e quella del genio dai direttori degli uffici del genio, presenti presso la sede del comitato.

Ha la presidenza di ciascuna sezione il più anziano dei suoi membri. Ogni sezione delibera sulle relazioni presentate dagli uffici cui vengono affidati gli studi delle questioni, salvo il caso previsto dal seguente art. 12.

Art. 8.

Il presidente del comitato quando interviene alle adunanze di ciascuna sezione ne assume la presidenza.

Art. 9.

Le adunanze a sezioni riunite sono convocate dal presidente del comitato di sua iniziativa o per ordine del Ministero.

Le sezioni sono convocate dal presidente del comitato o dai loro presidenti, col debito avviso al presidente del comitato.

Potrà il Ministero far intervenire il direttore dell'ufficio « studi ed esperimenti dei materiali per le artiglierie » ad adunanze sia generali, sia della sezione artiglieria quando lo reputi conveniente.

Tale facoltà si estende al presidente del comitato, il quale dovrà però darne in tempo avviso al Ministero, ogni qualvolta intenda valersene.

Art. 10.

Il presidente del comitato presiede le adunanze generali, ed ha facoltà di sottoporre, ogni qualvolta lo creda opportuno, i pareri dei singoli uffici all'esame delle rispettive sezioni, e le deliberazioni delle sezioni all'esame del comitato in adunanza generale.

Art. 11.

Il Ministero della guerra, semprequando lo giudichi conveniente, potrà far prendere parte, con voto deliberativo, alle

adunanze delle sezioni o a quelle del comitato tutti o parte dei comandanti territoriali delle due armi d'artiglieria e del genio, ed altri ufficiali generali dell'esercito.

Art. 12.

Quando trattisi di studi e progetti di edifizi o di opere di fortificazione importanti, sia per la spesa, sia per la natura delle costruzioni, interviene alle adunanze del comitato o della sezione del genio e prende parte alla discussione, con voto deliberativo, anche il competente comandante territoriale del genio, presentando apposita relazione.

Art. 13.

La ripartizione degli ufficiali superiori e inferiori e degl' impiegati tra i diversi uffici ed il consiglio d'amministrazione, verrà fatta dal presidente del comitato e comunicata al Ministero.

Art. 14.

Ogni ufficiale generale, membro del comitato, è direttore di uno degli uffici speciali. Possono però essere chiamati alla direzione degli uffici stessi anche i comandanti territoriali temporaneamente.

Art. 15.

Spetta al comitato l'alta vigilanza dei servizi delle due armi d'artiglieria e del genio e al presidente di chiamare l'attenzione del Ministero su tutto quanto reputa atto ad assicurare il buon andamento e il progressivo sviluppo dei servizi stessi.

A tal fine il presidente del comitato, ottenuto il consenso del Ministero, potrà recarsi presso la sede di qualsiasi servizio delle due armi per riconoscere quelle condizioni di fatto che vorrà. Eguale facoltà, con autorizzazione del presidente, è pur data ai membri del comitato per questioni di servizio affidati ai rispettivi uffici.

Quante volte però alcuno dei detti membri debba assentarsi dalla capitale, ne sarà preventivamente avvisato il Ministero.

Art. 16.

Il presidente potrà richiedere ai diversi capi di servizio d'artiglieria e del genio, per mezzo dei rispettivi comandanti territoriali, quelle informazioni e quei dati (non attinenti a questioni personali, disciplinari e di condotta) che possono essere forniti senza incorrere in ispese e variare l'ordinario andamento del servizio.

Qualora occorressero lavori, spese di qualsiasi natura, ecc., il presidente rivolgerà le opportune proposte al Ministero.

La stessa facoltà è data ai direttori degli uffici speciali del comitato, i quali trasmetteranno, quando ne sia il caso, le loro proposte a mezzo del presidente.

Art. 17.

Il direttore dell'ufficio per lo studio e per gli esperimenti dei materiali per le artiglierie può, per tutto ciò che si riferisce a siffatte questioni:

a) corrispondere direttamente coi direttori degli stabilimenti d'artiglieria e dell'opificio arredi militari;

b) invitare i capi di servizio di artiglieria e genio più vicini a conferire anche verbalmente con lui;

c) ordinare agli stabilimenti più vicini i lavori necessari all'andamento degli studi ed esperimenti, però nei soli casi di urgenza, nei quali non sarebbe possibile ricorrere al Ministero perchè emani l'ordine di lavoro.

Facoltà analoghe avrà il direttore dell'ufficio incaricato degli studi ed esperimenti relativi ai materiali del genio, rispetto alle officine ed alle direzioni dell'arma.

Art. 18.

I direttori degli uffici di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quello del genio, dipendono, per questa parte di servizio soltanto, direttamente dal Ministero della guerra, e corrispondono pure direttamente col medesimo e colle autorità militari e civili.

Dei segretari.

Art. 19.

Segretario capo del comitato. — Sotto gli ordini del presidente del comitato, sopraintende al servizio dell'ufficio di

presidenza, trattando le questioni che non siano di esclusiva competenza dell'una o dell'altra sezione.

Assiste alle adunanze del comitato a sezioni riunite, quando non si tratti di questioni riflettenti il personale.

Presiede il consiglio d'amministrazione del comitato.

Art. 20.

Segretari di sezione. — Attendono alla corrispondenza del comitato circa le questioni della propria sezione; e sotto gli ordini dei rispettivi presidenti di sezione, al disbrigo degli affari delle sezioni stesse.

Assistono alle adunanze della sezione rispettiva, quando non si tratti di questioni riflettenti il personale.

Assistono pure alle adunanze del comitato a sezioni riunite.

Art. 21.

Le nomine del presidente, dei membri, dei direttori degli uffici speciali, del segretario capo e dei segretari di sezione hanno luogo per Decreto Reale.

L'assegnazione invece degli altri ufficiali ed impiegati al comitato è fatta per determinazione Ministeriale.

Art. 22.

Con apposita istruzione da emanarsi dal Ministero della guerra, saranno stabiliti i particolari del servizio interno del comitato e le relazioni del medesimo coi diversi servizi delle armi di artiglieria e del genio.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, 3 agosto 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

N. **157**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — **Modificazione al Regolamento per le compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena** (**allegato N. 12 al Regolamento di disciplina**). — 18 agosto.

Art. 5.

Il paragrafo 18 *viene modificato come segue:*

« § 18. Nelle compagnie carcerati sono incorporati i condannati al carcere militare che hanno più di quattro mesi di pena da scontare, da quando la sentenza diviene esecutiva ».

Art. 94.

Al secondo alinea del § 412 *viene sostituito il seguente:*

« A norma del § 18 sono pure custoditi in queste carceri quei militari condannati al carcere, i quali non hanno da scontare più di quattro mesi di pena dal momento in cui la sentenza di condanna diviene esecutiva. L'avvocato generale militare designa le carceri dove tali pene debbono essere scontate ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **158**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Pagamento d'indennità ai sottufficiali promossi ufficiali**. — 18 agosto.

In seguito alle avvenute promozioni a sottotenente dei sottufficiali che hanno testè compiuto il corso speciale presso la scuola militare di Modena e dei sottufficiali che hanno terminato il corso di contabilità presso la scuola normale di fanteria in Parma, si deve per la prima volta, dopo che la legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali è entrata in vigore, addivenire al pagamento dell'indennità stabilita dall'articolo 12 della legge stessa.

Allo scopo di ottenere che tutti i corpi, distretti ed uffici militari seguano una procedura uniforme nel trasmettere a questo Ministero le domande di questi ufficiali nuovi promossi che hanno diritto all'indennità suddetta, lo scrivente stima opportuno, a maggiore schiarimento delle disposizioni conte-

nuto nel § 316 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, di prescrivere quanto appresso:

1° Per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali non provvisti di rafferme con premio, aventi 8 anni e più di servizio effettivo sotto le armi, la domanda per ottenere l'indennità di cui sopra, dovrà essere fatta in carta bollata da centesimi 50 alla amministrazione della cassa militare, senza tralasciare di indicarvi l'Intendenza di Finanza presso la quale l'interessato desidera ritirarne l'importo.

2° Tali domande dovranno essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) corredate della copia del foglio matricolare Modello N. 10 del richiedente, e di una attestazione del consiglio di amministrazione del corpo cui esso apparteneva come sottufficiale, dalla quale risulti:

a) La causa onde si verifica a termini dell'articolo 12 della legge preaccennata il suo diritto all'indennità;

b) Se ed in qual somma abbia lasciato debito verso la cassa del corpo; avvertendo che in caso affermativo vi dovrà essere unita una esplicita dichiarazione dell'interessato perchè il suo debito debba essere estinto mediante deduzione sullo importo dell'indennità che gli compete.

3° Uguale procedura dovrà essere eseguita negli anni avvenire anche per quelli ufficiali provenienti dai sottufficiali già provvisti di rafferma con soprassoldo che verranno ammessi ad uno dei corsi nelle scuole suddette.

4° Infine per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali raffermati con premio, i quali non hanno per ciò diritto alla indennità suddetta ma bensì alla capitalizzazione dei premi di rafferma di cui sono provvisti, i corpi continueranno ad attenersi alle prescrizioni che all'uopo furono stabilite con l'*Atto* N. 75 del 9 aprile 1883.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 40ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

AGOSTO 18. — Nuova convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana, *pag.* 639.

» 18. — Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva, *pag.* 641.

» 22. — Aggiunta all' Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 645.

» 22. — Armi occorrenti alle società di tiro, *pag.* 645.

» 22. — Ritiro del foglio di congedo illimitato provvisorio (Mod. 43) ai militari di 1ª categoria ammessi a ritardare la loro presentazione sotto le armi, e consegna ad essi del foglio di congedo illimitato (modello 81), *pag.* 646.

» 23. — Aggiunte all'istruzione sulla divisa della truppa ed al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi — Distintivo di barcaiuolo scelto, *pag.* 646.

» 25. — Apertura della nuova stazione di Mondolfo-Marotta e soppressione della stazione di Marotta-Mondolfo, *pag.* 647.

Atto N. **159**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Nuova convenzione stipulata dall'amministrazione militare con la Società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana.** — 18 agosto.

Da qualche anno la Società anonima di Avigliana fabbrica nuovi composti esplosivi, anche a base di nitroglicerina, i quali, per potenza di effetti e sopratutto per la maggiore sicurezza nel maneggio e nei trasporti, sono superiori alla dinamite Nobel ordinaria, come dimostrarono opportune esperienze eseguite dai reggimenti del genio. E però questo Ministero ha determinato di abolire per gli usi di guerra la detta dinamite, ed ha stipulata con la indicata Società, il 6 febbraio di quest'anno, una nuova convenzione, secondo la quale la Società stessa è tenuta, fino a tutto dicembre 1888, a fornire ai corpi e stabilimenti militari, che ne facciano richiesta, le seguenti sostanze:

a) *La gelatina esplosiva canforata* (*gomma canforata*) contenente, su 100 parti, 88 di nitroglicerina, 7 di cotone collodio, e 5 di canfora; a L. 8 il chilogramma;

b) *La gelatina esplosiva pura* (*gomma pura*), contenente, su 100 parti, 93 di nitroglicerina e 7 di cotone collodio, a L. 8 il chilogramma;

c) *Il fulmicotone* (*cotone trinitrato*) compresso, della densità trà 1,20 e 1,28 allo stato asciutto; a L. 7 il chilogramma.

d) *Le capsule quintuple* con grammi 1,3 di fulminato di mercurio; a L. 6,50 il centinaio.

e) *La miccia di sicurezza rivestita di guttaperca* a L. 1,80 il rotolo di 10 metri.

La Società non è tenuta a soddisfare a commesse di sostanze esplosive per un peso inferiore a 5 chilogrammi.

Per richieste comprese fra 5 e 25 chilogrammi si dovrà rimborsare la Società delle spese di spedizione dalla fabbrica alla stazione ferroviaria di destinazione. Per commesse da 25 chilogrammi in sopra la Società di Avigliana deve fornire gli esplosivi indicati ai comma *a*), *b*) e *c*) franchi di trasporto in qualsiasi stazione del Regno abilitata al servizio delle merci a piccola velocità.

Le cartucce di gelatina esplosiva, alle quali è unita la piccola cartuccia di fulmicotone, sono considerate, in quanto al loro peso, come di pura gelatina, vale a dire che il fulmicotone non dev'essere valutato a parte.

La quantità minima di capsule e miccie che la Società stessa è obbligata di somministrare ai corpi richiedenti, è fissata a N. 100 capsule, ed a 10 rotoli di miccia (100 metri).

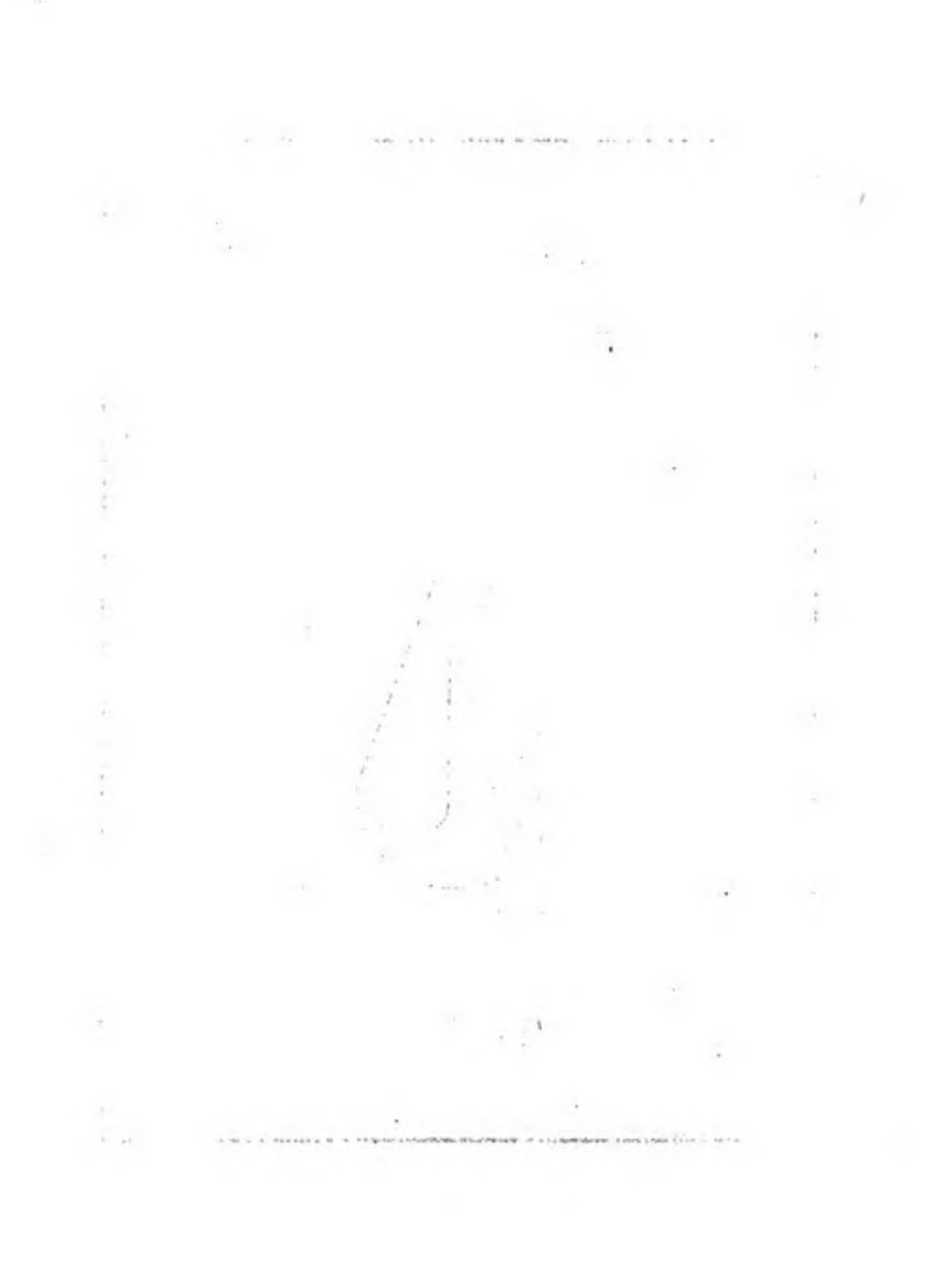
Le spese occorrenti per la spedizione degli imballi e delle miccie saranno anticipate dalla Società, la quale ne sarà rimborsata dai corpi.

In ogni caso la fattura sarà munita del riscontro dell'amministrazione ferroviaria, comprovante la spesa anticipata dalla Società.

I pagamenti dell'amministrazione militare avranno luogo mediante mandati sopra fatture debitamente riconosciute.

Quando ai corpi o agli stabilimenti occorressero provviste di esplosivi inferiori alle indicate quantità minime, dovrà ciascuno di essi riferirne al rispettivo comando di divisione, il quale, riunite due o più consimili richieste, fino a uguagliare almeno i predetti limiti, ordinerà a uno dei richiedenti di farne la commessa complessiva. Spetterà poi a quest'ultimo, quando riceverà le sostanze chieste, di ripartirne le singole quantità agli altri richiedenti, riscuotere le corrispondenti quote di spesa e pagarne il totale alla fabbrica di Avigliana.

Siccome la direzione territoriale del genio di Torino deve invigilare la esatta osservanza, da parte della menzionata Società, dei patti suindicati, così in ogni occasione di provviste di esplosivi, dovrà ciascun committente renderne informata la detta direzione. *Il Ministro* — Ferrero.



Distintivo da barcaiuoli scelti

(§ 24 dell'Istruzione sulla divisa)

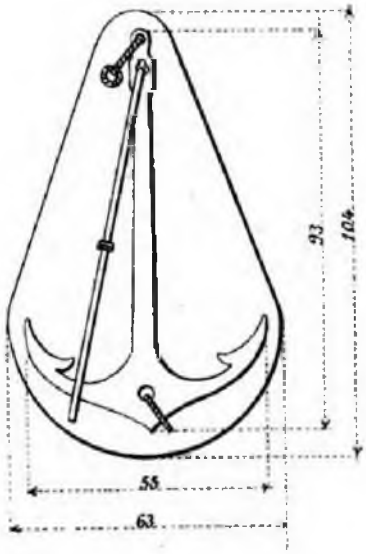


Fig. 127 bis (Scala di 1/2)

Lit Rotta Roma

Distintivo da barcaiuoli scelti (*5ª 24 dell' Istruzione*)

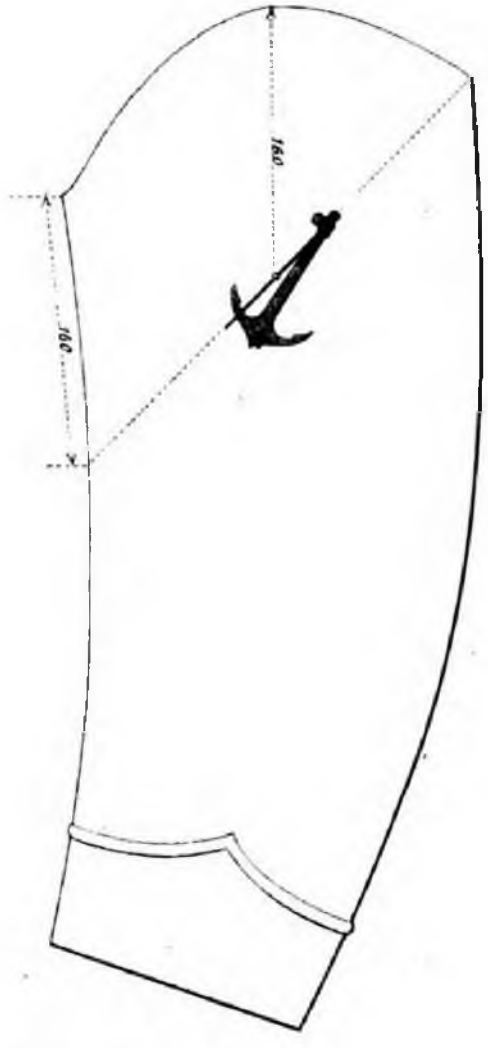


Fig. 132bis (Scala di 1/5)

N. **160** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme e precauzioni da osservarsi nella conservazione, nel trasporto e nell'impiego della gelatina esplosiva.** — 18 agosto.

Questo Ministero avendo abolito per gli usi di guerra la dinamite Nobel N. 1 e sostituitavi la gelatina esplosiva, prescrive le seguenti norme e precauzioni da osservarsi in luogo di quelle stabilite dall'*Atto* N. 47, inserto nel *Giornale Militare* dell'anno 1878, Parte 1ª.

Conservazione nei magazzini e nelle casse.

1. La gelatina esplosiva dev'essere conservata in casse disposte in magazzini asciutti e ben ventilati. Nel collocare queste casse si debbono sempre evitare gli urti e le eventuali cadute di esse.

2. Le casse devono essere di legno a parete poco robuste e non chiuse ermeticamente, affinchè i gas che potessero svilupparsi per la eventuale decomposizione della nitroglicerina possano avere libero sfogo.

3. Le casse per cartocci (cioè per cartucce ad involucro metallico) dovranno essere divise in tanti scompartimenti, quante sono le file di cartocci. Questi scompartimenti saranno costituiti da tavolette orizzontali e verticali foderate di feltro; ed i cartocci vi saranno tenuti fermi mediante segatura di legno.

4. Le casse devono essere tenute a distanza le une dalle altre, in guisa che l'aria possa circolare liberamente attorno a ciascuna di esse.

5. L'apertura delle finestre dev'essere regolata in modo che le casse non abbiano mai a ricevere l'azione diretta del sole.

6. Devonsi, per i magazzini di gelatina esplosiva, osservare tutte le precauzioni prescritte riguardo alla circolazione nei magazzini da polvere, alla loro illuminazione, alla loro preservazione dal fulmine, dagli incendi, ecc.

7. Le capsule fulminanti non solo devono essere conservate in cassette separate affatto da quelle delle cartucce di gelatina esplosiva, ma anche in diverso locale.

8. Prima di accettare e collocare nei magazzini una partita di gelatina esplosiva, bisogna assicurarsi che sia pura e perfettamente neutra, vale a dire che la nitroglicerina che essa contiene sia scevra d'ogni principio di acidità. A tal fine si prende un pezzo di carta azzurra di tornasole, si inumidisce con acqua pura (possibilmente distillata) e si fa poscia passare parecchie volte sulla gelatina esplosiva. Se dopo questa

operazione la carta presenta una colorazione rosea, anche leggiera, è indizio certo che la nitroglicerina non è neutra, cioè che essa contiene residui acidi, i quali tenderebbero poi a decomporla. Se invece la carta conserva il suo colore azzurro, è certo che la gelatina esplosiva è neutra.

9. Se una certa quantità di gelatina esplosiva conservata nei magazzini comincia a perdere la sua stabilità meccanica o chimica, vale a dire a manifestare trasudamenti di nitroglicerina, o esalare vapori nitrosi, sarà prudente di tenere le cartucce immerse nella polvere di creta pura.

Trasporti.

10. Nei trasporti le casse di gelatina esplosiva devono disporsi in modo da essere soggette il meno possibile all'azione di scosse od urti; locchè si otterrà facendole appoggiare sopra uno strato di paglia o fieno o, quando sia possibile, sospendendole, e tra le casse stesse interponendo strati di paglia, fieno o stoppa.

11. Sulle ferrovie il trasporto di grandi quantità di gelatina esplosiva deve essere fatto in carri appositi (e possibilmente anche in convogli isolati) tenuti lontani dalla macchina e da carri contenenti materie infiammabili, come la trementina, il petrolio, l'alcool, ecc.

12. Le cassette contenenti le capsule fulminanti non devono essere collocate nei carri destinati pel trasporto della gelatina esplosiva.

13. I carri contenenti la gelatina esplosiva non devono rimanere nelle stazioni se non il tempo strettamente necessario pello scarico, ed in ogni caso dovranno essere arrestati in siti ove non possano accadere urti o scontri, anche leggieri.

14. Tanto nel trasporto sulle vie ordinarie, quanto in quello sulle ferrovie, le casse contenenti la gelatina esplosiva devono tenersi riparate dal sole e dalla pioggia, coprendole, all' occorrenza, con coperte impermeabili bianche; e di più devonsi osservare tutte le precauzioni prescritte pel trasporto della polvere.

15. Non devonsi mai tenere o trasportare, anche per poco tempo, cartucce di gelatina esplosiva già *armate*, come dicesi, cioè munite delle capsule fulminanti che servono per farle esplodere.

La capsula fulminante, con cui s'innesca la carica, si deve collocare nell' apposita cartuccia sol quando la carica stessa è già situata al suo posto e tutto è pronto per la esplosione.

Impiego.

16. La gelatina esplosiva dev' essere posta sempre in tali condizioni, che non possa mai succederne la combustione per la vicinanza d'altri corpi in ignizione, come solfanelli, lumi, pipe, sigari accesi, ecc.

17. Quando per una ragione qualunque debba distruggersi della gelatina esplosiva, converrà bruciarla; ma questa operazione dovrà farsi sempre all' *aria libera*, e mai in locali chiusi, nè in pozzi o gallerie da mina, a fine di evitare possibili esplosioni, e non creare un'atmosfera asfissiante.

18. Quando le cariche di gelatina debbono rimanere per qualche tempo immerse nell' acqua, è bene che esse sieno collocate in involucri impermeabili.

19. Nell'atto di maneggiare gelatina esplosiva si calzino sempre guanti di pelle; non si tocchino con questi il volto, e specialmente gli occhi, e non si mangi. Appena terminato il lavoro, si dia l'acqua alle mani e poscia al volto.

20. Le manipolazioni della gelatina esplosiva devono essere fatte in luoghi asciutti e ben ventilati, ed uno stesso operaio non deve attendervi per più di sei ore al giorno.

21. Devesi evitare d'impiegare in siffatti lavori operai la cui costituzione fisica sia tale da renderli molto sensibili alle emanazioni venefiche della gelatina esplosiva.

22. Devesi proibire assolutamente di fumare a chiunque maneggi o manipoli la gelatina esplosiva ed a quanti si trovino nei locali in cui si eseguiscono tali operazioni.

23. Quando occorresse comprimere alquanto la gelatina esplosiva nelle cartucce o nei cartocci si faccia questo leggermente e con calcatoio di legno.

24. Se nell'eseguire qualche caricamento con cartucce o cartocci di gelatina esplosiva si manifestassero trasudamenti di nitroglicerina, o apparissero vapori verdi, giallognoli o rossi (indizio della decomposizione della nitroglicerina) si sospenda l'operazione e si brucino all'aperto, cartuccia, calcatoio e quegli altri oggetti che si fossero imbrattati di nitroglicerina.

25. Dovendo porre cartucce di gelatina esplosiva entro fori eseguiti nella roccia o nella muratura, il caricamento deve essere fatto col calcatoio di legno; e dovendo caricare con gelatina esplosiva tubi metallici, oltre di adoperare siffatto calcatoio, il caricamento devesi eseguire con pressioni poco forti. Si eviti assolutamente l'impiego di quelle cartucce che manifestassero trasudamenti di nitroglicerina.

26. Quando occorra dividere una cartuccia di gelatina esplosiva in due o più parti, si adoperi un coltello di legno (spàtola).

27. I fori da eseguirsi nella muratura, nelle roccie od in fusti d'albero o travi, devono essere di diametro un po' maggiore di quello delle cartucce da adoperarsi, onde queste vi possano essere collocate facilmente.

28. Dovendo assicurare una o più cartucce di gelatina esplosiva contro una parete qualunque, non si debbono mai trapassare le cartucce con chiodi metallici, ma fermarle con spago annodato a chiodi collocati esternamente ad esse.

29. Nel caso di mancato scoppio d'una carica di gelatina esplosiva, posta in un foro di trivella o di pistoletto, oltre di attendere un poco, prima d'accostarsi al foro, non si tolga tutto l'intasamento, poichè potrebbesi determinare un urto sull'innesco, cioè sulla capsula della cartuccia armata, e provocare una esplosione. Si tolga invece l'intasamento fino a circa 10 centimetri dalla detta cartuccia, e si collochi nel foro una nuova cartuccia armata acciocchè, facendo esplodere questa, esploda anche la sottoposta.

Nel caso che la mina non sia stata intasata, cioè a dire che la cartuccia armata sia allo scoperto, non si cerchi di estrarla quando sia mancato lo scoppio, ma si collochi invece una seconda cartuccia armata sulla prima.

30. La cartuccia armata avrà il terzo superiore della capsula sporgente in fuori per impedire il contatto fra lo stoppino e la gelatina esplosiva, ed evitare che l'accensione si trasmetta direttamente da quello a questa; il che potrebbe far sì che la gelatina esplosiva abbruciasse lentamente senza esplodere.

Accensione delle cariche.

31. Per fare scoppiare la gelatina esplosiva è necessario un *innesco composto*, il quale consta di una cartuccia paraffinata di fulmicotone *secco*, del peso di 30 grammi e di una capsula di 1 gr. di fulminato di mercurio. Ad alcune delle cartucce di gelatina esplosiva che fornisce la fabbrica di Avigliana è già unita la piccola cartuccia paraffinata di fulmicotone *secco*, munita di foro per l'introduzione della capsula; cosicchè basta insinuarvi questa capsula per avere la *cartuccia armata*. Le dette cartucce portano una marca speciale. Quando non si abbiano già preparate queste cartucce, basterà porre bene a contatto per testa a una cartuccia ordinaria di gelatina la piccola cartuccia paraffinata di fulmicotone *secco*, avviluppandole nella stessa carta paraffinata.

Il descritto *innesco composto* ha la virtù di fare esplodere la gelatina anche quando questa, per un abbassamento di temperatura, si fosse congelata. Di guisa che non è necessario di far disgelare la gelatina esplosiva prima di formar la carica. Del resto la gelatina si congela meno facilmente delle dinamite, e solo a una temperatura di alquanti gradi sotto zero.

32. Allorchè per l'accensione delle cariche di gelatina esplosiva si adopra l'innesco elettrico, la macchina esplodente dovrà essere tenuta in mano da un soldato o graduato sotto la responsabilità dell'ufficiale incaricato dell'accensione delle cariche. Spetta unicamente a questo ufficiale di fare gli attacchi dei fili conduttori; il che egli compirà sol quando sia ben sicuro che tutto è pronto per l'esplosione; accaduta la quale si toglieranno gli attacchi.

Il Ministro — FERRERO.

N. **161**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al regolamento di disciplina militare)**. — 22 agosto.

Al N. 44 dell'Istruzione per la concessione degli attendenti è aggiunto il seguente comma:

« Sulla busta delle lettere relative ad attendenti dell'arma « di cavalleria, dirette al comandante della brigata di caval- « leria di stanza in Roma, si dovrà sempre apporre la se- « guente notazione — *Pratica attendenti*.

« Ogni qualvolta poi il comandante di detta brigata debba « assentarsi da Roma, l'assegnazione di essi attendenti dovrà « essere fatta dal comandante del reggimento di cavalleria « stanziato in Roma, il quale pertanto, a nome del premen- « tovato comandante di brigata, dovrà dar corso alle relative « pratiche ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **162**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Armi occorrenti alle Società di Tiro**. — 22 agosto.

All'*Atto* N. 438 del 21 p. p. luglio è aggiunto il seguente comma :

« 7° Le armi da somministrarsi alle Società del Tiro a segno « nazionale dovranno essere da queste accettate, quantunque « non nuove, purchè però siano in perfetto stato di servizio ».

Il Ministro — FERRERO.

N. **163**. — RECLUTAMENTO. — **Ritiro del foglio di congedo illimitato provvisorio (Modello 13) ai militari di 1ª categoria ammessi a ritardare la loro presentazione sotto le armi, e consegna ad essi del foglio di congedo illimitato (Modello 84)**. — 22 agosto.

Questo Ministero ha determinato, che i militari di 1ª categoria i quali vengono ammessi al ritardo del servizio, giusta l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento quali studenti di università o di istituti ad esse assimilati, siano provvisti, durante il ritardo stesso, del foglio di congedo illimitato (Modello N. 84) anzichè del foglio di congedo illimitato provvisorio (Modello N. 13) che essi ricevono nel giorno dell'arruolamento avanti al consiglio di leva.

A tale effetto i comandanti dei distretti militari, nell'applicazione dei §§ 65 e 66 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, avranno presente che anzichè restituire ai detti militari di 1ª categoria il foglio di congedo illimitato provvisorio (Modello N. 13) dovranno rimettere loro il foglio di congedo illimitato (Modello N. 84) sul quale faranno praticare l'annotazione prescritta dal citato § 65.

Il Ministro — FERRERO.

N. **164**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi — Distintivo di barcaiuolo scelto** — (*Con tavole di disegno*). — 23 agosto.

Il distintivo di barcaiuolo scelto, di cui al N. 7 dell'*Atto* N. 91 di quest'anno, consisterà in un'àncora di panno cremisi per i caporali e i soldati, ricamata in oro per i sottufficiali.

Ai barcaiuoli scelti tale distintivo sarà distribuito gratuitamente a carico della massa generale uomini; ma ove occorra di rinnovarlo per cagione di smarrimento o di guasto, la spesa sarà addebitata agl'individui.

L'opificio di arredi militari spedirà il campione dell'una e dell'altra àncora al 4° reggimento del genio (pontieri), che se ne provvederà in quantità bastevole coi fondi della massa predetta.

In conseguenza di quanto precede, al § 24 della Istruzione

sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono recate le seguenti aggiunte:

Pag. 110, tra la linea 24 e la 25, dopo le parole: « milli- « metri 93 (Fig.ª 127) » aggiungere: « Pel sottufficiale bar- « caiuolo scelto un'àncora ricamata in oro, lunga millimetri « 93 (Fig.ª 127bis) ».

« Pel barcaiuolo scelto un'àncora in panno cremisi, lunga « millimetri 93 (Fig.ª 127bis) ».

Pag. 110, all'ultimo periodo di questa pagina sostituire: « Il distintivo per tiratore, puntatore e barcaiuolo scelto deve « essere portato sulla manica sinistra (Figº. 131, 132 e 132bis), « tutti gli altri sulla manica destra (Fig.ª 133) ».

Pag. 113, inserire le unite due figure sotto i numeri 127bis e 132bis.

Similmente nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi si aggiungerà:

N. 594	Distintivi per sottufficiali barcaiuoli scelti	N. L. 1,20
» 595	Distintivi per barcaiuoli scelti.	» » 0,45

Il Ministro — FERRERO.

N. **165**. — FERROVIE. — **Apertura della nuova stazione di *Mondolfo-Marotta*, e soppressione della stazione di *Marotta-Mondolfo*.** — 25 agosto.

Si prevengono le autorità militari che col 17 andante mese venne aperta al pubblico servizio la nuova stazione di *Mondolfo-Marotta* e soppressa l'attuale di *Marotta-Mondolfo*.

Epperò al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le correzioni seguenti:

Indice.

La stazione di *Marotta* si cancellerà, e si inscriverà invece a pag. 6 dopo *Montauro* la stazione di *Mondolfo-Marotta*, (Gruppo 26) (Tronco Falconara-Rimini).

TAVOLA N. 26.

Si faranno le varianti seguenti:

Al posto di *Marotta*, si segnerà la nuova stazione di *Mondolfo-Marotta*, la quale dista dalle sottoindicate stazioni di detta tavola, come appresso:

			Dalle stazioni di allacciamento seguenti		
Bologna	km.	170			
S. Lazzaro	»	163			
Mirandola	»	159			
Castel S. Pietro	»	147			
Imola	»	136			
Castel Bolognese	»	128			
Lugo	»	112			
Russi	»	153		Ancona km.	35
Forlì	»	106		Bologna »	170
Cesena	»	87		Firenze »	303
Gambettola	»	80		Pisa . . »	335
Sant' Arcangelo di Romagna	»	69			
Rimini	»	59			
Riccione	»	49			
Fano	»	13			
Senigallia	»	9			
Ancona	»	35			

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1881 — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 41ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 settembre.

AGOSTO 30. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di Orsara Dauno Irpina, *pag.* 649.
» 31. — Varianti allo scompartimento territoriale carabinieri reali della divisione di Roma, *pag.* 649.
» 31. — Varianti ed aggiunte al Prontuario militare (Edizione Voghera 1884) *pag.* 652.
» 31. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Gozzano-Orta della nuova linea Gozzano-Domodossola, *pag.* 671.

Atto N. **166**. — CARABINIERI REALI. — **Cambiamento di denominazione della stazione di Orsara Dauno Irpina**. — 30 agosto.

Si prevengono le autorità militari che la stazione dei carabinieri reali stanziata nel comune di Orsara Dauno Irpina, compagnia di Avellino, cambia l'attuale sua denominazione in quella di Orsara di Puglia.

Il Ministro — FERRERO.

N. **167**. — CARABINIERI REALI. — **Varianti allo scompartimento territoriale della divisione di Roma**. — 31 agosto.

COMPAGNIA DI ROMA.

TENENZA DI S. LORENZO IN LUCINA	S. Lorenzo in Lucina.
TENENZA DEL POPOLO	Popolo (principale) — Campomarzio — Campitelli — S. Eustacchio — Storta — Casale Prima Porta.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 40, *Atto* N. 163, secondo alinea, *ove dice:* faranno praticare l'annotazione prescritta dal citato § 65, *leggasi:* faranno praticare l'annotazione prescritta dal citato § 66.

Tenenza dei Monti	Quirinale — Monti — S. Giovanni in Laterano — Porta Salara — Termini — Tor Pignattara — Trevi — Monterotondo.
Tenenza di Trastevere	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte Sant'Angelo — San Sebastiano — S. Paolo — Castel Porziano — Fiumicino.

COMPAGNIA DI BRACCIANO.

Tenenza Diretta	Bracciano — Manziana — Oriolo Romano — Trevignano — Anguillara Sabina.
Tenenza di Campagnano	Campagnano — Formello — Monterosi — Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — Rignano Flaminio — Torrita Tiberina.
Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montaldo di Castro — Monteromano — Tolfa — Allumiere.

COMPAGNIA DI TIVOLI.

Tenenza Diretta	Tivoli — Castelmadama — S. Polo dei Cavalieri — Vicovaro — Palombara — Nerola.
Sezione di Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Arsoli — Licenza — Genazzano — Cave — Olevano Romano — S. Vito Romano.
Tenenza di Albano	Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Civitalavinia — Rocca di Papa — Genzano — Montecompatri — Marino — Palestrina — Poli — Zagarolo.

COMPAGNIA DI VELLETRI.

Tenenza Diretta	Velletri — Lariano — Cisterna — Roccamassima — Segni — Carpineto — Valmontone — Artena.
Sezione di Velletri	Cori — Giulianello — Terracina — S. Felice Circeo — Sezze — Bassiano — Sermoneta — Norma.

COMPAGNIA DI FROSINONE.

Tenenza Diretta	Frosinone — Torrice — Ripi — Alatri — Fumone — Ceprano — Pofi — Monte S. Giovanni in Campano — Bauco — Veroli.
Tenenza di Ceccano	Ceccano — Giuliano di Roma — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.
Tenenza di Anagni	Anagni — Sgurgola — Ferentino — Morolo — Supino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Vico nel Lazio — Paliano — Piglio.

COMPAGNIA DI VITERBO.

Tenenza Diretta	Viterbo — Bagnaia — S. Martino al Cimino.
Sezione di Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Fabbrica di Roma — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Capranica — Barbarano Romano — Vetralla.
Sezione di Toscanella	Toscanella — Canino — Cellere — Valentano — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano.
Tenenza di Viterbo	Soriano — Canepina — Vignanello — Orte — Bassano in Teverina — Bomarzo — Gallese — Bassanello — Corchiano — Grotte S. Stefano — Vitorchiano — Posto Montagna.
Tenenza di Montefiascone	Montefiascone — Bolsena — Marta — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano — Bagnorea — Castiglione in Teverina — Civitella d'Agliano — Celleno.

Il Ministro — Ferrero.

N. **168.** — FERROVIE — **Varianti ed aggiunte al Prontuario militare** (Edizione Voghera 1884). — 31 agosto.

Si prevengono le autorità militari che al Prontuario succitato si dovranno fare le varianti ed aggiunte di cui appresso, avvenute nel corso di stampa e dopo la pubblicazione di detto prontuario.

a) **Indice.**

Si inscriveranno alla rispettiva lettera alfabetica le stazioni seguenti:

Stazioni o scali	Gruppo o tavola	Tronco o lago	Annotazioni
Castellino-Tanaro.	2	Carrù-Ceva.	Situata fra Ceva e Niella
Vignale.	8	Transito.	Biforcazione delle linee Novara-Gozzano e Novara - Romagnano.
Vanzago.	10	Gallarate-Rho.	Situata fra Parabiago e Rho.
Pontida.	16	Calolzio-P.S. Pietro	Id. Cisano e Mapello.
Chiazzola.			
Sorbolo.			
Lentigione.			
Brescello.			
Boretto.	17	Parma-Suzzara.	* Stazione non per anco attivata.
Pieve di Saliceto *			
Gualtieri.			
Guastalla.			
Luzzara.			
Arbia.	28	Asciano-Empoli.	
S. Caterina-Reggio.			
Archi-Reggio.			
Gallico.	39	Reggio-Castracucco	
Catona.			
Villa S. Giovanni.			

Tavola 9ª.

S'inscriverà la stazione di Castellino-Tanaro (fra Ceva e Niella) quindi dalle stazioni della tavola poliometrica e da quelle di allacciamento si segneranno le distanze che seguono.

Dalle stazioni della tavola poliometrica a Castellino Tanaro

	Kilom.
Torino	96
Moncalieri	88
Revigliasco	86
Trofarello	83
Villa-Stellone	76
Carmagnola	67
Racconigi	67
Cavallermaggiore	59
Savigliano	66
Fossano	78
Maddalena	85
Centallo	90
Cuneo	102
Savigliano	66
Lagnasco	75
Saluzzo	81
Carmagnola	67
Sommariva del Bosco	57
Sanfrè	54
Brà	46
Cherasco	38
Narzole	31
Monchiero-Dogliani	26
Farigliano	20
Carrù	15
Niella	6
Castellino-Tanaro	—
Ceva	6
Sale	12
Saliceto	20
Cengio	23
S. Giuseppe-Cairo	32
Santuario	46
Savona	52
Carrù	15
Bastia	20
Mondovì	29

Da Castellino Tanaro alle stazioni di allacciamento

	Kilom.
Alessandria	116
Asti	—
Bologna	360
Castagnole	77
Cremona	254
Ferrara	407
Genova	95
Milano	211
Modena	323
Novi	138
Parma	187
Pisa	260
Savona	52
Torino	96
Trofarello	83

77

La via a seguirsi è quella stessa di Ceva e Niella

Tavola 8.

Si rettificherà questa tavola aggiungendovi la stazione di *Vignale* e variandovi le distanze in parte, e come appresso:

| | | |

71	71	Alessandria.
»	»	Asti.
270	270	Bologna.
45	115	Castagnole L.
139	139	Cremona.
317	317	Ferrara.
147	147	Genova.
54	54	Milano.
233	233	Modena.
29	29	Mortara.
93	93	Novi.
180	180	Parma.
58 51 67	58 51 67	Pavia.
123	123	Piacenza.
312	312	Pisa.
104	104	Torino.
117	117	Trofarello.
57	57	Valenza.
26	26	Vercelli.

Tavola 10.

Si aggiungerà tra la stazione di *Rho* e *Parabiago* quella nuova di *Vanzago* che dista dalle altre stazioni della tavola come segue:

Da Vanzago alle stazioni della tavola poliometrica

	Kilom.	
Milano C.	19	
Musocco	13	
Rho.	5	
Vanzago	»	
Parabiago.	5	
Legnano	11	
Busto Arsizio	16	
Gallarate	23	
Somma-Lombarda	31	
Vergiate	34	
Sesto-Calende.	40	
Arona	49	
Gallarate	23	
Albizzate	31	
Gazzada	38	
Varese.	42	
Novara.	41	71
Bellinzago.	55	
Oleggio	57	
Pombia.	51	
Porto Val al Pombia.	48	
Castelletto-Ticino	44	
Sesto Calende	41	
Taino-Angera	48	
Ispra	52	
Leggiuno-Monvalle.	58	
Laveno-Mombello.	55	
Porto-Valtravaglia	63	22
Luvino.	70	
Gallarate	23	
Besnate	29	
Crugnola-Cimbro	33	
Ternate-Varano	39	
Bregano-Travedona	44	
Besozzo.	47	
S. Giano	55	
Laveno-Mombello	55	

Da Vanzago alle stazioni di allacciamento

	Kilom.
Alessandria	108
Asti.	—
Bologna	235
Castagnole Lanze	152
Cremona	104
Ferrara	282
Genova	170
Milano.	19
Modena	198
Mortara	66
Novi	116
Parma.	145
Pavia	55
Piacenza	88
Pisa	335
Torino.	141
Trofarello.	154
Valenza	94
Vercelli	63

La via a seguirsi è quella stessa di Rho

Tavola 16.

A questa tavola si aggiungerà fra Cisano e Mapello la stazione nuova di Pontida la quale dista dalle altre stazioni della tavola, come appresso:



Si aggiungerà il tronco Parma-Piadena.

Parma-Piadena			Appendice di allacciamento											
Parma	Colorno		Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
148	164	**Brescia**												
31.67														
143	159	S. Zeno-Folzano												
31.67														
135	151	Bagnolo-Bresciano												
31.67														
126	142	Manerbio												
31.67														
121	137	Verolanova												
31.67														
115	131	Robecco-Pontevico												
31.67														
109	125	**Olmeneta**												
31.67														
98	114	**Cremona**												
31.67														
109	125	**Olmeneta**												
31.67														

successiva a quella ove è segnata la Stazione di Verona P. N.

| | | |

Segue **Tavola 17.**

Parma-Piadena			Appendice di allacciamento											
Parma	Colorno		Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
106	122	Villetta Malagnino												
31,67														
98	114	Cremona												
67														
53	69	**Modena**.												
65														
62	78	Soliera												
52														
69	85	Carpi												
52														
60	76	Rolo-Novi												
83														
52	68	Gonzaga-Reggiolo												
83														
44	60	Suzzara.												
58	68	Borgoforte												
83														
63	79	Mantova												
83														
67	83	S. Antonio.												
83														

La colonna in bianco successiva a quella ove è segnata la Stazione di Verona P. N.

| | | |

Tavola 17.

Si aggiungerà la linea **Parma-Suzzara** dopo le stazioni di allac

Appendice di allacciamento

	Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
Brescia								148 31.67				
S. Zeno Folzano								143 31.67				
Bagnolo Bresciano								135 31.67				
Manerbio								126 31.67				
Verolanova								121 31.67				
Robecco-Pontevico								115 31.67				
Olmeneta								109 31.67				
Cremona								98 31.67				
Olmeneta								109 31.67				
Casalbuttano								116 31.67				
Soresina								125 31.67				
Castelleone								132 31.67				
Crema								141 61.67				
Casaletto-Vaprio								143 61.67				
Caravaggio								158 31.67				

Pagina 41.

iamento operando come segue:

Parma-Suzzara

	Parma	Chiozzola	Sorbolo	Lentigione	Brescello	Boretto	Pieve di Saliceto	Gualtieri	Guastalla	Luzzara	Codisotto	Suzzara
		155	156	152	147	144	141	138	135	129	126	122
		31.67					96.49.83					96.49
		150	154	157	152	149	146	143	140	134	131	127
		31.67					31.49.83					31.49
		142	146	150	145	142	139	136	133	127	124	120
			31.67				31.49.83					31.49
		133	137	141	136	133	130	127	124	118	115	111
		31.67					31.49.83					31.49
		128	132	135	130	127	124	121	118	112	109	105
		31.67					31.49.83					31.49
		122	126	129	124	121	118	115	112	106	103	99
		31.67					31.49.83					31.49
		116	120	123	118	115	112	109	106	100	97	93
		31.67					31.49.83					31.49
		109	113	116	111	108	105	102	99	93	90	86
		31.67					31.49.83					49
		116	120	123	118	115	112	109	106	100	97	93
		31.67					31.49.83					31.49
		123	127	130	125	122	119	116	113	107	104	100
		31.67					31.49.83					31.49
		132	136	139	134	131	128	125	122	116	113	109
		31.67					31.49.83					31,49
		139	143	146	141	138	135	132	129	123	120	116
		31.67					31.49.83					31.49
		148	152	155	150	147	144	141	138	132	129	125
		61.67					31.49.83					31.49
		155	159	162	157	154	151	148	145	139	136	132
		64.67					31.49.83					31.49
		165	169	172	167	164	161	158	155	149	146	142
		31.67					31.49.83					31.49

Per le distanze vedi *Parma* nelle stazioni di allacciamento

L'iscrizione della linea Parma-Suzzara verrà fatta a pag. 41, mediante l'aggiunta di una lista di carta.

Segue

Appendice di allacciamento

	Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
Treviglio.								158 51.61				
Mantova								63 83				
Castellucchio.								74 49.83				
Marcaria								84 40.83				
Bozzolo								89 49.83				
Piadena								98 49.83				
Torre dei Picenardi . .								104 49.83				
Gazzo Pieve S. Giacomo.								112 67				
Villetta-Malagnino. . .								106 67				
Cremona								98 67				
Modena								53				
Soliera								62 52				
Carpi								69 53				
Rolo-Novi.								60 83				
Gonzaga-Reggiolo . . .								52 83				
Suzzara								44				

Tavola 17.

Parma-Suzzara

Parma	Chiozzola	Sorbolo	Lentigione	Brescello	Boretto	Pieve di Sabbato	Gualtieri	Guastalla	Luzzara	Codisotto	Suzzara
	165	169	173	172	169	166	163	160	154	151	147
	57	53	49	44	41	38	35	32	26	23	19
	68	64	60	55	52	49	46	43	37	34	30
	78	74	70	65	62	59	56	53	47	44	40
	83	79	75	70	67	64	61	58	52	49	45
	92	88	84	79	76	73	70	67	61	58	54
	98	94	90	85	82	79	76	73	67	64	60
	106	102	98	93	90	88	84	81	75	72	68
	112	108	104	99	96	94	90	87	81	78	74
	105	109	112	107	104	101	98	95	89	86	82
	60	64	68	68	65	62	59	56	50	47	43
	60	68	64	59	56	53	50	47	41	38	34
	65	61	57	52	49	46	43	40	34	31	27
	54	50	46	41	38	35	32	29	23	20	16
	46	42	38	33	30	27	24	21	15	12	8
	38	34	30	25	22	19	16	13	7	4	—

Per le distanze vedi *Parma* nelle stazioni di allacciamento

L'iscrizione della linea Parma-Suzzara verrà fatta a pag. 41 mediante l'aggiunta di una lista di carta

Segue

Appendice di allacciamento

	Bologna	Cremona	Ferrara	Mantova	Milano	Modena	Padova	Parma	Pisa	Rovato	Verona	Vicenza
Borgoforte								52 83				
Mantova								63 83				
S. Antonio								67 83				
Roverbella								75 83				
Mozzecane								81 83				
Villafranca di Verona								86 83				
Dossobuono								93 83				
Verona P. N.								101 83				
Parma								—				
Colorno								16				
Parma												
Chiozzola												
Sorbolo												
Lentigione												
Brescello												
Boretto												
Pieve di Saliceto												
Gualtieri												
Guastalla												
Luzzara												
Codisotto												
Suzzara												

Tavola 17.

Parma-Suzzara

Parma	Chiozzola	Sorbolo	Lentigione	Brescello	Boretto	Pieve di Saliceto	Guastalla	Guastalla	Luzzara	Codisotto	Suzzara
	46	42	38	33	30	27	24	21	15	12	8
	57	53	49	44	41	83 38	35	32	26	23	19
	61	57	53	48	45	83 42	39	36	30	27	23
						83					
	69	65	61	56	53	50	47	44	38	35	31
	75	71	67	62	59	83 56	53	50	44	41	37
	80	76	72	67	64	83 61	58	55	49	46	42
						83					
	87	83	79	74	71	68	65	62	56	53	49
	95	91	87	82	79	83 76	73	70	64	61	57
	7	11	15	20	23	83 26	29	32	38	41	44
	23	27	31	36	39	42	45	48	54	57	60
						65					
Per le distanze vedi *Parma* nelle stazioni di allacciamento	7	11	15	20	23	26	29	32	38	41	44
		5	9	14	17	20	22	26	32	35	38
			4	9	12	15	18	21	27	30	34
				5	8	11	14	17	23	26	30
					3	7	9	12	18	22	25
						4	6	10	15	19	22
							3	6	12	15	19
								4	10	13	16
									6	10	13
										4	7
											4

L'iscrizione della linea Parma-Suzzara verrà fatta a pag. 44, mediante l'aggiunta di una lista di carta.

Tavola 28.

Si aggiungerà la nuova stazione di Arbia posta fra Siena ed Asciano segnando le distanze dalle altre stazioni della tavola come appresso:

Da Arbia alle stazioni della tavola poliometrica seguente

	Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.
Firenze S. M. N.	104	Cascina . . .	108	Siena . . .	14	Chiusi . . .	80
S. Donnino	95	Navacchio . .	113	Arbia . . .	—	Asciano . .	22
Signa . . .	91	Pisa	120	Asciano. . .	22	S. Giov. d'Asso	35
Montelupo .	79	Livorno . . .	138	Rapolano . .	29	Torrenieri. .	44
Empoli. . .	73	Empoli . . .	73	Lusignano . .	41	Monte Amiata	56
S. Miniato .	83	Ponte a Elsa .	68	Sinalunga . .	47	S. Angelo .	67
S. Romano .	89	Castelfiorentino	57	Torrita . . .	53	Monte Antico	74
La Rotta . .	96	Certaldo. . .	48	Montepulciano.	61	Paganico . .	82
Pontedera. .	100	Poggibonsi . .	36	Chianciano . .	70	Roccastrada .	90
						Sticiano . .	99
						Montepescali .	106

Da Arbia alle stazioni di allacciamento

	Kilom.		Kilom.		Kilom.	
Ancona . .	319	Falconara . .	310	Roma . . .	244	N. B. — La via a seguirsi è la stessa di Siena-Asciano.
Bologna . .	237	Ferrara . . .	—	Terni. . . .	191	
Chiusi . . .	80	Firenze . . .	104			
Fabriano . .	—	Pisa	120			

Tavola 39.

Si aggiungerà immediatamente dopo la linea Catanzaro-Stretto Veraldi il tronco della linea Reggio-Castrocucco segnando le nuove stazioni e rispettive distanze nel modo seguente:

Reggio-Castrocucco						STAZIONI	Appendice di allacciamento									
Reggio Calabria	S. Caterina Reggio	Archi-Reggio	Gallico	Catona	Villa S. Giovanni		Ancona	Bologna	Buffaloria	Foggia	Napoli	Nocera	Pisa	Roma	Taranto	Terni
351						Buffaloria										
361						Cassano al Ionio										
367						Spezzano - Castrovillari										
375						Tarsia										
381						S. Marco Roggiano										
391						Mongrassano - Cervicati										
396						Torano-Lattarico										
403						Bisignano										
407						Montalto-Uffugo										
413						Rende S. Fili										
420						Cosenza										
387						Catanzaro-Sala										
184						S. Maria di Catanzaro										
178						Catanzaro-Marina										
	4	6	8	11	15	Reggio-Calabria	1034	1238	351	711	703	667	1280	946	473	1058
		2	5	8	11	S. Caterina-Reggio										
			2	5	9	Archi-Reggio										
				3	7	Gallico										
					7	Catona										
						Villa S. Giovanni										
660						Agropoli										
656	50					Oliastro-Cilento										
651						Pesto										
648						Capaccio										
644	9					Albanella										
367						S. Nicola-Varco										
630	50					Battipaglia										

Per ultimo si segnerà sulla tavola la seguente Avvertenza:

Per avere la distanza dalle stazioni del tronco Reggio-Villa S. Giovanni a tutte le altre della tavola, occorrerà per ora addizionare le distanze per ciascuna segnate a partire da Reggio-Calabria.

Tavola 40.

Si aggiungerà la nuova stazione di Guardavalle inscrivendola tra S. Caterina al Ionio e Monasterace-Stilo, e segnandovi le seguenti distanze dalle altre stazioni della tavola.

Da Guardavalle alle seguenti stazioni della tavola poliometrica.

	Kilom.		Kilom.		Kilom.		Kilom.
Taranto . . .	336	Rossano . . .	188	Simmeri . . .	53	Gerace . . .	42
Chiatona . . .	320	Mirto-Crosia .	176	Catanzaro - Marina . . .	42	Ardore. . .	50
Ginosa . . .	302	S. Giacomo Cassano . . .	171	Squillace . .	35	Bovalino . .	54
Metaponto . .	293	Pietrapaola . .	166	Montauro . .	29	Bianconovo .	61
S. Basilio Pisticci . . .	285	Campana. . .	162	Soverato. . .	23	Brancaleone .	76
Scanzano - Montalbano . .	277	Cariati . . .	156	S. Sostene . .	20	Capo - Spartivento . .	82
Policoro . . .	272	Crucoli . . .	147	S. Andrea . .	16	Palazzi . . .	88
Nova Siri . .	262	Cirò	133	Badolato. . .	10	Bova . . .	94
Rocca Imperiale	258	Torre-Melissa .	126	S. Caterina . .	6	Amendolea .	98
Monte Giordano	251	Strongoli . .	118	Guardavalle. .	—	Melito . . .	107
Roseto . . .	243	Cotrone . . .	101	Monasterace Stilo . . .	5	S-line . . .	115
Amendolara. .	238	Cutro. . . .	85	Riace. . . .	12	Lazzaro . .	120
Trebisacce . .	229	Isola-Capo-Rizzuto . . .	76	Caulonia . . .	19	Pellaro. . .	127
Torre-Cerchiara	219	Roccabernarda .	70	Rocella . . .	25	S. Giorgio .	131
Buffaloria . .	214	Botricello . .	66	Gioiosa . . .	32	Reggio - Calabria . . .	137
Corigliano - Calabro . . .	199	Cropani . . .	62	Siderno . . .	37		

Da Guardavalle alle seguenti stazioni di allacciamento.

	Kilom.		Kilom.		Kilom.	
Ancona . . .	807	Napoli . . .	566	Taranto. . .	336	N. B. La via a seguirsi è la stessa di Santa Caterina e di Monasterace-Stilo.
Bologna . . .	1101	Nocera . . .	530	Terni . . .	921	
Buffaloria . .	214	Pisa	1143			
Foggia . . .	574	Roma. . . .	809			

Tavola 15.

ERRATA-CORRIGE

Nelle colonne orizzontali delle stazioni al posto di *Cava-Tigozzi* sostituire *Pizzighettone*.

Nelle colonne orizzontali delle stazioni al posto di *Pizzighettone* sostituire *Cava-Tigozzi*.

Tavola 31.

ERRATA-CORRIGE

Tanto nelle colonne orizzontali che verticali si cambierà la denominazione della stazione di *Chienti* in quelle di *Chieuti*.

Carta ferroviaria.

Si segnerà costrutta la linea *Parma-Suzzara*.

Il Ministro — FERRERO.

N. **169**. FERROVIE.— **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Gozzano Orta* della nuova linea *Gozzano Domodossola*.** — 31 agosto.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 18 andante mese venne aperto al pubblico servizio il tronco *Gozzano-Orta*, della nuova linea *Gozzano - Domodossola*, comprendente la stazione di *Orta-Miasino*.

Eppertanto al prontuario militare per i viaggi in ferrovia e sui laghi si faranno le seguenti aggiunte:

Indice.

Si inscriverà alla rispettiva lettera alfabetica la nuova stazione *Orta-Miasino* nel modo seguente:

	Gruppo	Tronco o lago
Orta-Miasino . . .	Tavola 8	Gozzano-Domodossola.

Tavola N. 8.

Si aggiungerà la stazione *Orta-Miasino* inscrivendola nella colonna orizzontale delle stazioni a sinistra di *Gozzano*, e in quella verticale sopra *Gozzano*, e segnandovi le seguenti distanze:

Da Orta-Miasino alle stazioni della tavola poliometrica		Da Orta-Miasino alle stazioni di allacciamento.		La via a seguirsi è la stessa di Gozzano.	
Gozzano . . .	km. 8	Alessandria .	km. 111	Asti	» »
Borgomanero . .	» 14	Asti	» »	Bologna . . .	» 310
Cressa-Fontaneto.	» 20	Bologna . . .	» 310	Castagnole-Lanze.	» 155
Momo	» 29	Castagnole-Lanze.	» 155	Cremona . . .	» 179
Caltignaga . . .	» 36	Cremona . . .	» 179	Ferrara . . .	» 357
Vignale	» 41	Ferrara . . .	» 357	Genova . . .	» 187
Novara	» 44	Genova . . .	» 187	Milano	» 94
Vignale	» 41	Milano	» 94	Modena . . .	» 273
S. Bernardino. .	» 48	Modena . . .	» 273	Mortara . . .	» 69
Briona	» 54	Mortara . . .	» 69	Novi	» 133
Fara	» 56	Novi	» 133	Parma	» »
Sizzano . . .	» 60	Parma	» »	Pavia	» 108
Ghemme . . .	» 62	Pavia	» 108	Piacenza . . .	» 163
Romagnano . .	» 68	Piacenza . . .	» 163	Pisa.	» 352
		Pisa.	» 352	Torino	» 144
		Torino	» 144	Trofarello . . .	» 157
		Trofarello . . .	» 157	Valenza . . .	» 97
		Valenza . . .	» 97	Vercelli . . .	» 66
		Vercelli . . .	» 66		

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 43ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre.

AGOSTO 11. — Regio decreto che stabilisce un *Emblema* per le società di tiro a segno nazionale del Regno, *pag.* 681.

SETTEMBRE 4. — Regio decreto di formazione di 16 nuovi reggimenti di fanteria di linea, 8 nuovi comandi di brigata di fanteria, 2 reggimenti di artiglieria da campagna e riordinamento degli attuali reggimenti di fanteria di linea e reggimenti di artiglieria da campagna, *pag.* 683.

» 10. — Busta da veterinario. — Aggiunta di nuovi strumenti — Modificazione alla busta, *pag.* 693.

» 11. — Disposizioni di massima da seguirsi dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, nell'occasione di cambio di guarnigione, relativamente alle carrette da battaglione, *pag.* 696.

» 18. — Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui caricamenti del carreggio per servizi di mobilitazione, Vol. VI, Titolo I, *pag.* 697.

» 19. — Modificazioni alla bardatura, all'armamento e buffetterie dei carabinieri reali, *pag.* 697.

» 19 — Varianti ed aggiunte all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 699.

» 22. — Modificazioni all'*Atto* N. 238 dell'anno 1883, *pag.* 701.

Atto N. **176**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Regio Decreto che stabilisce un *Emblema* per le Società di Tiro a segno nazionale del Regno.** (*Gazzetta Ufficiale* N. 223 in data 12 settembre 1884; N. 2630, (serie 3ª) della *Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia*). — (*Tavola di disegno*). — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduta la legge 2 luglio 1882, N. 883 (serie 3ª), sul Tiro a segno nazionale;

Veduto il Nostro Decreto del 15 aprile 1883, con cui fu approvato il regolamento per l'attuazione della legge sul Tiro a segno nazionale;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 42, *Atto* N. 174, pag. 678, primo capoverso, *ove è detto*: fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali, *leggasi*: fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali e pel personale di governo delle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Udito il parere del Nostro commissario presso la Consulta araldica;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È adottato per le Società di Tiro a segno nazionale del Regno un *emblema*, che consiste nella figura di un bersaglio coronato alla Reale, attorniato da due rami di quercia e di alloro, caricante due fucili incrociati e sostenuti da un'aquila d'oro coronata e fregiata nel petto dello scudo di Savoia in atto di spiccare il volo ed appoggiata ad una tessera pure di oro che contiene il nome della Società.

Art. 2. Le Società di Tiro a segno nazionale riunite in corpo avranno la bandiera nazionale, fregiata al centro del drappo dell'anzidetto emblema.

Art 3. L'emblema stesso, a foggia di medaglia in metallo dorato misurante la lunghezza di 0,08 dall'estremità dei rami di quercia e d'alloro alla estremità della Croce della Real Corona, e di 0,06 fra le estremità delle ali dell'aquila, sarà distintivo per i membri delle Presidenze locali delle Società; per i primi la tessera porterà l'inscrizione *Direzione Provinciale di . . . . . ,* e per i secondi la inscrizione: *Presidenza Locale di . . . . .*

L'emblema anzidetto, in metallo bianco e con la inscrizione sulla tessera: *Società di . . . . . ,* servirà di fregio per i soci.

I membri delle direzioni provinciali porteranno il distintivo suddetto sovrapposto ad un nastro di seta coi colori nazionali al braccio sinistro.

I membri delle presidenze locali lo porteranno nel modo stesso sovrapposto ad un nastro di seta di colore azzurro.

Il fregio pei tiratori sarà apposto alla copertura del capo.

Art. 4. Le sedi degli uffici di presidenza delle Società di Tiro a segno nazionale porteranno esternamente, come insegna, l'emblema suddetto.

Art. 5. Di concerto fra i Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell' interno e della guerra sarà stabilita con apposita istruzione una divisa od una copertura di capo uniforme per tutte indistintamente le Società di Tiro a segno nazionale.

Le Società di Tiro a segno nazionale non potranno adottare per i propri soci che la divisa o copertura di capo uniforme stabilita a senso del presente articolo, e sempre per mezzo di contributo volontario dei soci.

L'uso di detta divisa o copertura di capo non è obbligatorio.

Art. 6. Le Società per potersi riunire in corpo con bandiera, ne dovranno richiedere ed ottenere l'autorizzazione delle rispettive direzioni provinciali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 agosto 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.

N. **177**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto di formazione di 16 nuovi reggimenti di fanteria di linea, 8 nuovi comandi di brigata di fanteria, 2 reggimenti d'artiglieria da campagna e riordinamento degli attuali reggimenti di fanteria di linea e reggimenti di artiglieria da campagna**. — 4 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), e quella che la modifica in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto del 7 giugno 1883 col quale vennero determinate la numerazione, la denominazione e la divisa dei corpi da formarsi in relazione alla legge sopracitata sull'ordinamento del R. esercito.

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione transitoria per il 1° semestre 1884 del R. esercito;

Visto il Regio Decreto in data 19 giugno 1884, col quale sono stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge del bilancio pel 1884-85;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

A datare dal 1° novembre p. v., verranno costituiti i reggimenti di fanteria di linea: 79°, 80°, 81°, 82°, 83°, 84°, 85°, 86°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 92°, 93° e 94°.

Articolo 2.

Alla stessa data si costituiranno pure gli otto nuovi comandi di brigata di fanteria, composti come segue:

Brigata	Roma	Reggimenti. . . .	79° e 80°
Id.	Torino	id. . . .	81° » 82°
Id.	Venezia	id. . . .	83° » 84°
Id.	Verona	id. . . .	85° » 86°
Id.	Friuli	id. . . .	87° » 88°
Id.	Salerno	id. . . .	89° » 90°
Id.	Basilicata	id. . . .	91° » 92°
Id.	Messina	id. . . .	93° » 94°

Articolo 3.

Alla costituzione dei 16 nuovi reggimenti di fanteria di linea concorrono gli attuali 78 reggimenti, nel modo che è indicato dall'annesso specchio A, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro disporrà inoltre perchè tutti i reggimenti di fanteria di linea assumano la formazione data dalla tabella N. 17 annessa al Regio Decreto in data 19 giugno 1884, sopracitato, sistemando opportunamente per i nuovi reggimenti la costituzione degli stati maggiori di reggimento e dei depositi; per gli attuali reggimenti la formazione delle compagnie che risulteranno mancanti all'organico.

Per tutti indistintamente i reggimenti verrà poi regolata la numerazione delle compagnie.

Articolo 4.

Alla stessa data 1° novembre p. v., si costituiranno pure l'11° e il 12° reggimento di artiglieria da campagna.

Articolo 5.

Alla costituzione dei detti reggimenti concorrono gli attuali reggimenti d'artiglieria da campagna nel modo che è indicato

dall'annesso specchio B, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro disporrà inoltre perchè tutti i reggimenti di artiglieria da campagna assumano la formazione data dalla tabella N. 5 annessa al Regio Decreto in data 19 giugno 1884 sopracitato; sistemando opportunamente per i nuovi reggimenti la costituzione degli stati maggiori di reggimento e dei depositi, la formazione delle compagnie treno mancanti all'organico, e la numerazione delle batterie e delle compagnie treno.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1884.

UMBERTO.

FERRERO.

SPECCHIO A.

Reggimenti	Reggimenti che forniscono le compagnie ed indicazione delle compagnie da trasferirsi	Reggimenti che forniscono stati maggiori di battaglione ed indicazione dei detti stati maggiori
79 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 5 regg. fant.	5 fanteria, 1° battaglione.
	2ª, 6ª e 13ª id. 7 id.	——
	3ª, 7ª e 14ª id. 37 id.	——
	4ª e 9ª id. 43 id.	43 fanteria, 2° battaglione.
	8ª e 10ª id. 73 id.	73 id. , 3° id.
80 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 6 regg. fant.	6 fanteria, 1° battaglione.
	2ª, 6ª e 13ª id. 8 id.	——
	3ª, 7ª e 14ª id. 38 id.	——
	4ª e 9ª id. 44 id.	44 fanteria, 2° battaglione.
	8ª e 10ª id. 74 id.	74 id. , 3° id.
81 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 9ª comp. del 25 regg. fant.	——
	2ª, 6ª e 10ª id. 55 id.	55 fanteria, 1° battaglione.
	3ª, 7ª e 11ª id. 57 id.	57 id. , 2° id.
	4ª, 8ª e 12ª id. 59 id.	59 id. , 3° id.

82 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 9ª comp. del 26 regg. fant. 2ª, 6ª e 10ª id. 56 id. 3ª, 7ª e 11ª id. 58 id. 4ª, 8ª e 12ª id. 60 id.	—— 56 fanteria, 1° battaglione. 58 id. , 2° id. 60 id. , 3° id.
83 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 1 regg. fant. 2ª, 6ª e 13ª id. 21 id. 3ª e 7ª id 29 id. 4ª, 9ª e 14ª id. 61 id. 8ª e 10ª id. 77 id.	1 fanteria, 1° battaglione. —— 29 fanteria, 2° battaglione. —— 77 fanteria, 3° battaglione.
84 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 2 regg. fant. 2ª, 6ª e 13ª id. 22 id. 3ª e 7ª id. 30 id. 4ª, 9ª e 14ª id. 62 id. 8ª e 10ª id. 78 id.	2 fanteria, 1° battaglione. —— 30 fanteria, 2° battaglione. —— 78 fanteria, 3° battaglione

Reggimenti	Reggimenti che forniscono le compagnie ed indicazione delle compagnie da trasferirsi	Reggimenti che forniscono stati maggiori di battaglione ed indicazione dei detti stati maggiori
85 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 43 regg. fant.	43 fanteria, 1° battaglione.
	2ª e 6ª id. 27 id.	27 id. , 2° id.
	3ª, 7ª e 13ª id. 31 id.	——
	4ª, 9ª e 14ª id. 32 id.	——
	8ª e 10ª id. 47 id.	47 fanteria, 3° battaglione.
86 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 14 regg. fant.	14 fanteria, 4° battaglione.
	2ª e 6ª id. 28 id.	28 id. , 2° id.
	3ª e 7ª id. 48 id.	48 id. , 3° id.
	4ª, 9ª e 13ª id. 69 id.	——
	8ª, 10ª e 14ª id. 70 id.	——
87 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 23 regg. fant.	——
	2ª, 6ª e 14ª id. 24 id.	——
	3ª, e 7ª id. 45 id.	45 fanteria, 1° battaglione.
	4ª e 9ª id. 54 id.	54 id. , 2° id.
	8ª e 10ª id. 67 id.	67 id. , 3° id.

88 reggimento fanteria.	1ª e 5ª comp. del 46 regg. fant.	46 fanteria, 1° battaglione.
	2ª e 6ª id. 52 id.	52 id. , 2° id.
	3ª, 7ª e 13ª id. 63 id.	——
	4ª, 9ª e 14ª id. 64 id.	——
	8ª e 10ª id. 68 id.	68 fanteria, 3° battaglione.
89 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 9 regg. fant.	——
	2ª e 6ª id. 11 id.	11 fanteria, 1° battaglione.
	3ª e 7ª id. 39 id.	39 id. , 2° id.
	4ª e 9ª id. 49 id.	49 id. , 3° id.
	8ª, 10ª e 14ª id. 71 id.	——
90 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 10 regg. fant.	——
	2ª e 6ª id. 12 id.	12 fanteria, 1° battaglione.
	3ª e 7ª id. 40 id.	40 id. , 2° id.
	4ª e 9ª id. 30 id.	30 id. , 3° id.
	8ª, 10ª e 14ª id. 72 id.	——

Reggimenti	Reggimenti che forniscono le compagnie ed indicazione delle compagnie da trasferirsi	Reggimenti che forniscono stati maggiori di battaglione ed indicazione dei detti stati maggiori
91 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 15 regg. fant.	——
	2ª, 6ª e 14ª id. 19 id.	——
	3ª e 7ª id. 33 id.	33 fanteria, 1° battaglione.
	4ª e 9ª id. 35 id.	35 id. , 2° id.
	8ª e 10ª id. 41 id.	41 id. , 3° id.
92 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 16 regg. fant.	——
	2ª, 6ª e 14ª id. 20 id.	——
	3ª e 7ª id. 34 id.	34 fanteria, 1° battaglione.
	4ª e 9ª id. 36 id.	36 id. , 2° id.
	8ª e 10ª id. 42 id.	42 id. , 3° id.
93 reggimento fanteria.	1ª, 5ª e 13ª comp. del 4 regg. fant.	——
	2ª e 6ª id. 18 id.	18 fanteria, 1° battaglione.
	3ª, 7ª e 14ª id. 54 id.	——
	4ª e 9ª id. 75 id.	75 fanteria, 2° battaglione.
	8ª e 10ª id. 76 id.	76 id. , 3° id.

94 reggimento fanteria.	4ª, 5ª e 13ª comp. del 3 regg. fant.	——
	2ª e 6ª id. 47 id.	47 fanteria, 1° battaglione.
	3ª, 7ª e 14ª id. 53 id.	——
	4ª e 9ª id. 65 id.	65 fanteria, 2° battaglione.
	8ª e 10ª id. 66 id.	66 id. , 3° id.

Roma, addì 4 settembre 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

SPECCHIO B.

Reggimenti	Reggimenti che forniscono le batterie ed indicazione delle batterie da trasferirsi	Reggimenti che forniscono stati maggiori di brigata ed indicazione dei detti stati maggiori	Compagnie treno
11°	11ª e 12ª batteria del 4° reggimento	4° regg. stato maggiore della 4ª brigata	
	11ª e 12ª id. 5° id.	5° id. id. 4ª id.	
	11ª e 12ª id. 6° id.	6° id. id. 4ª id.	Di nuova formazione.
	11ª e 12ª id. 8° id.	——	
	11ª e 12ª id. 9° id.	——	
12°	11ª e 12ª batteria del 1° reggimento	1° regg. stato maggiore della 4ª brigata	
	11ª e 12ª id. 2° id.	2° id. id. 4ª id.	
	11ª e 12ª id. 3° id.	——	Di nuova formazione.
	11ª e 12ª id. 7° id.	——	
	11ª e 12ª id. 10° id	10° regg. stato maggiore della 4ª brigata	

Roma, addì 4 settembre 1884.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
FERRERO.

N. **178.** — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Busta da veterinario. — Aggiunta di nuovi strumenti. — Modificazione alla busta.** — 10 settembre.

Allo scopo di completare la busta da veterinario, attualmente in uso per i servizi d'artiglieria, del genio e di cavalleria, degli strumenti da veterinario riconosciuti indispensabili nell'esercizio della veterinaria militare, ho determinato che agli strumenti ora assegnati vengano aggiunti i seguenti:

Un bistorino a bottone.
Una curasnetta inglese.
Un porta caustici con pinza d'argento.
Uno specillo d'ottone.
Uno specillo di piombo.
Un termometro clinico a massimo.
Un uncino semplice da veterinario.

I corpi interessati e le direzioni territoriali d'artiglieria che hanno in caricamento buste da veterinario con strumenti (14ª, 239) richiederanno all'arsenale di costruzione di Torino le serie occorrenti degli strumenti ora adottati.

Modificazione della busta.

Tutte le buste esistenti, vuote o con strumenti, dovranno modificarsi presso i corpi e presso le direzioni di artiglieria nel seguente modo per renderle adatte all'allogamento dei nuovi strumenti.

1° Scucire la faccia interna della busta, asportando perciò anche le due coperture di pelle di montone rivestite di tela.

2° Asportare la striscia di pelle di montone che forma le camere e sostituirla con un'altra, lunga mm. 670 e larga mm. 35, disponendola col suo rovescio rivolto verso la faccia interna, di cui occupa la parte centrale. Cucire uno dei capi della striscia a mm. 5 dal lato del coperchio, fare quindi parallelamente a questa altre 20 cuciture, in modo che ad ogni due di esse corrisponda una camera. Le 20 camere che ne risultano devono avere la forma e dimensioni indicate nello specchio che segue:

N. d'ordine della camera	Forma			
	rettangolare		ad arco	
	lunghezza mm.	altezza mm.	Corda mm.	Saetta mm.
1°	27	12	—	—
2°	27	12	—	—
3°	27	12	—	—
4°	—	—	20	5
5°	—	—	20	7
6°	—	—	18	9
7°	—	—	16	5
8°	—	—	17	5
9°	—	—	22	10
10°	—	—	20	5
11°	—	—	20	5
12°	—	—	16	6
13°	—	—	15	12
14°	11	—	—	—
15°	10	9	—	—
16°	10	9	—	—
17°	10	9	—	—
18°	10	9	—	—
19°	—	—	17	8
20°	12	9	—	—

3° Incollare le coperture e ricucire la faccia interna sulla esterna.

Norme amministrative.

Il costo di riduzione è fissato a L. 0,66 per ogni busta. — La spesa totale occorrente sarà dai corpi imputata a carico della rispettiva massa quadrupedi e dalle direzioni d'artiglieria a carico del capitolo 30 del bilancio 1884-85 richiedendo la relativa commessa di riduzione ai rispettivi comandi territoriali d'artiglieria.

Disposizione degli strumenti nella busta.

Gli strumenti vengono disposti come rilevasi dall'apposita tavola nel modo seguente:

Disposta la busta aperta su un tavolo col coperchio alla sinistra dell'osservatore, si introduce nella 1ª camera il bistorino a foglia d'alloro dritto colla lama nella sua custodia di cartone e il manico rivolto dalla parte opposta dell'osservatore. In egual modo si dispongono, nella 2ª e 3ª, il bistorino a doppio taglio e quello a foglia d'alloro sinistro.

Nella 4ª camera si introduce la curasnetta col manico dalla parte opposta a quelli dei tre strumenti precedenti.

Nella 5ª si allogano, l'ago da setone colla lama rivolta dalla parte opposta a quella della curasnetta, e la pinzetta da torsioni colle branche rivolte dalla parte opposta della lama di detto ago.

Nella 6ª si introduce il porta caustico col coperchio dalla parte delle branche della pinzetta da torsioni ora detta.

Nella 7ª va introdotto l'uncino semplice col manico rivolto verso l'osservatore.

Nell'8ª l'uncino doppio e nella 9ª la curasnetta inglese, ambedue coi loro manici rivolti verso l'osservatore.

Nella 10ª la forbice convessa coll'anello dalla parte dei manici dei precedenti strumenti.

Nell'11ª la forbice dritta coll'anello dalla parte opposta dell'anello della forbice precedente.

Nella 12ª la sgorbia a manico col manico dalla parte opposta all'anello della forbice dritta.

Nella 13ª il termometro clinico, col coperchio dalla parte opposta al manico del precedente strumento.

Nelle 15ª, 16ª, 17ª e 18ª il bistorino a bottone, quello dritto, e i due convessi, con il codolo delle lame rivolte verso l'osservatore.

Nella 19ª il sondino articolato, la tenta a doccia, lo specillo e la pinzetta a cucchiaio coll'anello dalla parte di chi guarda la busta.

Nella 20ª il bistorino ricurvo.

Delle due camere poste l'una al disopra e l'altra al disotto delle precedenti e lungo l'orlo destro della faccia interna, quella inferiore porta l'agoraio a scatola col lato più lungo parallelo a detto orlo, quella superiore il salasso a tre fiamme, colle fiamme dalla parte sinistra.

Nella saccoccia trova posto lo specillo di piombo.

Il Ministro — FERRERO.

N. 479. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Disposizioni di massima da seguirsi dai reggimenti di fanteria e bersaglieri, nell'occasione di cambio di guarnigione, relativamente alle carrette da battaglione.** — 15 settembre.

1. Tutti i reggimenti di fanteria e bersaglieri che cambiano di guarnigione trasporteranno seco loro nella nuova stanza le 3 carrette da battaglione in distribuzione ai battaglioni, non che quelle per il comando di brigata, pei reggimenti che l'hanno in caricamento.

2. Le rimanenti 12 carrette da battaglione saranno lasciate nella stanza che si abbandona, e consegnate al reggimento che vi subentra di guarnigione.

3. Tanto le carrette da battaglione da consegnarsi, come quelle che i reggimenti trasportano seco loro, dovranno avere il completo caricamento, le bardature, i finimenti e gli oggetti comuni ed accessori.

4. Per i casi in cui un reggimento non è sostituito da un altro nella guarnigione che abbandona, o che va di guarnigione in una località prima non occupata da altro reggimento, si riserva questo Ministero di dare volta per volta le opportune disposizioni.

Il Ministro — FERRERO.

N. 180. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui caricamenti del convoglio pei servizi di mobilitazione. Vol. VI — Tit. I.** — 18 settembre.

È stato stampato un fascicoletto di aggiunte e varianti al Volume VI, Titolo I, delle istruzioni pratiche d'artiglieria ed una tavola di disegni da sostituirsi a quella attualmente annessa al titolo stesso.

I comandi, corpi ed uffici i quali avessero bisogno di tale pubblicazione, sia per uso d'ufficio che per uso particolare del personale dipendente, ne dovranno far richiesta al comitato d'artiglieria e genio al quale faranno poi pervenire l'ammontare del numero di copie ricevute.

Il prezzo di ogni esemplare, compreso la tavola, è di L. 0, 10.

Il Ministro — FERRERO.

N. 181. — ARMI E MUNIZIONI. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alla bardatura, all'armamento e buffetterie dei carabinieri reali.** — 19 settembre.

Il Ministero ha approvato, dietro i favorevoli risultati di appositi esperimenti, le qui descritte modificazioni alla bardatura per cavalli dei carabinieri reali, all'armamento e buffetteria dei carabinieri a cavallo.

Bardatura.

1. Adozione di un modello di sella simile a quello in uso pei cavalli dello squadrone carabinieri guardie del Re.

2. Allargamento del taglio circolare delle gualdrappe per maresciallo d'alloggio e di quelle per brigadiere e carabiniere, e diverso modo di fissarle alla parte posteriore della sella per impedire che l'orlatura di pelle di montone venga a trovarsi sotto le palette della sella e possa così esser causa di lesioni.

3. Soppressione delle due cuciture longitudinali che restringono la superficie della falda del cappelletto, onde permettere a quella di coprire tutta la taschina alla quale è sovrapposta, ed aggiunta di un occhiello nel cappelletto sinistro e di quattro occhielli nella rispettiva falda per dar passaggio alle correggie reggi-gavetta.

4. Adozione pei cavalli dei carabinieri reali della copertina sottosella in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a spese delle masse individuali.

Armamento.

5. Soppressione, nelle sciabole M° 1860 per carabinieri a cavallo, della fascetta inferiore, come è prescritto per quelle d'artiglieria dall'*Atto* N. 36 del corrente anno.

Buffetterie.

6. Adozione, pei carabinieri a cavallo, del cordone per pistola a rotazione M° 1874, in uso presso la cavalleria, da distribuirsi a spese delle masse individuali.

7. Adozione di una borsa porta-dispacci, da distribuirsi ai carabinieri a cavallo soltanto in caso di mobilitazione, imputandone l'importo, all'atto della distribuzione, alle masse individuali.

Il Ministero determina inoltre che la modificazione di cui al N. 5 sia limitata alle sciabole M° 1860 in distribuzione, o da distribuirsi ai brigadieri, vice brigadieri e carabinieri a cavallo provveduti della sella di antico modello ridotta a palette, o di quella di nuovo modello; e così pure che i cinturini di bufalo attualmente in distribuzione ai sottufficiali e carabinieri suddetti vengano ridotti al modello approvato con l'*Atto* N. 95 dell'11 maggio 1883, modificato, per quanto riguarda la lunghezza del gancetto, da quello N. 36 del 24 febbraio corrente anno.

Pel conteggio e rimborso della spesa di riduzione dei cinturini di cui sopra, si osserveranno le norme date coll'*Atto* N. 36 succitato.

Per quanto riguarda alla riduzione delle sciabole, le legioni tuttora provviste del proprio armaiuolo, la faranno eseguire dal medesimo, attenendosi per il conteggio e rimborso delle spese alle norme pure stabilite per la detta riduzione dal predetto *Atto* N. 36.

Le legioni che non hanno armaiuolo proprio, e per le quali il servizio di riparazioni alle armi viene eseguito dalla competente direzione territoriale di artiglieria, invieranno le sciabole da ridursi alle direzioni suddette, le quali disporranno per la pronta esecuzione del lavoro e chiederanno nello stesso tempo al Ministero la relativa commessa.

Le legioni riceveranno dall'opificio di arredi militari il campione della nuova sella non che quelli della gualdrappa e cappelletti modificati, della copertina sotto sella, cordone per pistola a rotazione e borsa porta-dispacci.

Il Ministro — FERRERO.

N. **182**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Varianti ed aggiunte all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 19 settembre.

In dipendenza del disposto dell'*Atto* N. 181 del corrente anno, nell'Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali saranno introdotte le modificazioni qui appresso specificate:

Pagina 14, dopo la linea 3ª, *si aggiunga*: « Il cappelletto sinistro ha inoltre nella parte anteriore, alla distanza di millimetri 85 dall'orlo superiore, un occhiello per dar passaggio ad una delle correggie reggi-gavetta ».

Pagina 14-15. Alle figure 7, 8, 9, 10, *si sostituiscano* le figure corrispondenti, annesse al presente *Atto*.

Pagina 15, linea 3ª, *in luogo di* « tre passanti » *leggasi* « cinque passanti ».

Pagina 16, linea 1ª, *in luogo delle parole* « due da un lato ed uno dall'altro ecc., *si sostituisca*: « due da un lato, uno dal lato opposto e gli altri due simmetricamente collocati rispetto al centro e distanti fra loro millimetri 90, tutti fermati con cuoitura sopra la fodera di canapa ».

Pagina 16, linea 3ª, *invece di* « millimetri 70 » *pongasi* « millimetri 60 ».

Pagina 16, dopo la linea 6ª, *aggiungasi*: « una linguetta di pelle di vitello naturale, lunga millimetri 65 circa ed avente un occhiello, è attaccata sulla tela di canapa alla distanza di millimetri 110 dalla punta della falda. La falda sinistra porta inoltre verso la parte superiore quattro occhielli, che servono per dar passaggio alle correggie reggi-gavetta ».

Pagina 16. Nel conto dei cappelletti da gualdrappa *s' inseriscano* le seguenti varianti:

	Per maresciallo d'alloggio		Per brigadiere e carabiniere	
	Valore		Valore	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . . . . L.	2	200	2	050
Prezzo di costo L.	13	125	6	603
Prezzo di conteggio L.	13	20	6	70

(1) Nella fornitura sono compresi gli orli di pelle di montone, 4 linguetto, 10 passanti e 2 bottoni di ferro verniciato.

Pagina 43, 44, 46. Alle figure 49, 50, 52, 53 *si sostituiscano* le corrispondenti dell'unito disegno.

Pagina 48. Nel conto di costruzione delle gualdrappe, in calce alla annotazione N. (1) *si aggiunga*: « Per ogni specie di gualdrappa: due tacciuoli di pelle di vacchetta annerita.

Nel modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi s'introducano le modificazioni appresso indicate.

1°	135	Corpi di sella (1)	N.	37	70	Abolito
»	142	Cuscinetti da valigie (1). . .	N.	2	50	Id.
»	189	Fonde da sella con cappelletto di cuoio (1)	P.	7	20	Id.
»	510	Arcioni ferrati per selle da carabinieri	N.	7	»	Id.
»	529	Punte di cuoio con inchiappatura e fibbie per valigia da carabiniere a cavallo.	N.	0	20	Id.
»	71	Cappelletti da gualdrappe per marescialli d'alloggio . . .	P.	13	20	Variante
»	72	Cappelletti da gualdrappe per brigadieri e carabinieri. . .	P.	6	70	Id.
»	596	Arcioni ferrati per selle da carabinieri (Mod. 1884) . . .	N.	12	»	Aggiunta
»	597	Borse porta-dispacci (1) . . .	N.	4	30	Id.
»	598	Copertine sottosella	N.	10	»	Id.
»	599	Cordoni per pistola a rotazione(1)	N.	0	40	Id.
»	600	Corregge per mantello (1) . .	N.	0	40	Id.
»	601	Corregge reggi-gavetta (1) . .	N.	0	40	Id.
»	602	Corpi di sella (Mod. 1884) (1).	N.	49	»	Id.
»	603	Cuscinetti sottobanda (1). . .	N.	6	50	Id.
»	604	Tasche di cuoio da sella (1) .	P.	10	»	Id.

Il Ministro — FERRERO.

N. **183**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni all'*Atto* N. 238 dell'anno 1883**. — 22 settembre.

Al comma 4° del N. 30 dell'*Atto* 238 dell'anno 1883, è sostituito il seguente:

« Dopo sei mesi di servizio gli allievi sono sottoposti ad « esame per la loro promozione a caporale. Questo esame « sarà dato da una commissione nominata dal comandante del « corpo cui appartiene il reparto o plotone d'istruzione o dal « comandante del battaglione d'istruzione ».

Al comma 1° del N. 36 dell'*Atto* 238 suddetto è sostituito il seguente:

« Gli esami di cui al N. 34 sono dati da apposite commis- « sioni, la nomina delle quali è affidata ai comandanti di « corpo d'armata nel cui territorio esistono reparti o plotoni « d'istruzione ».

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

Gualdrappa senza cappelletto per brigadiere e carabiniere

Fig.ra 52

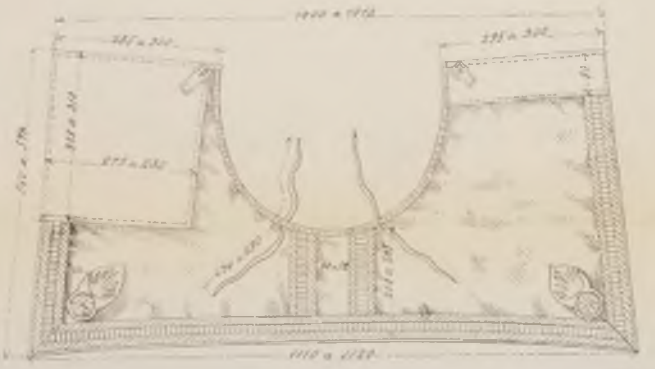
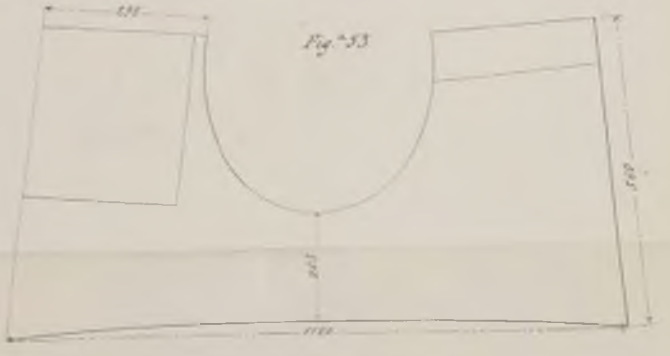


Fig.ra 53



Scala di 1/20

Lit. Rolla Roma

Fig.a 8

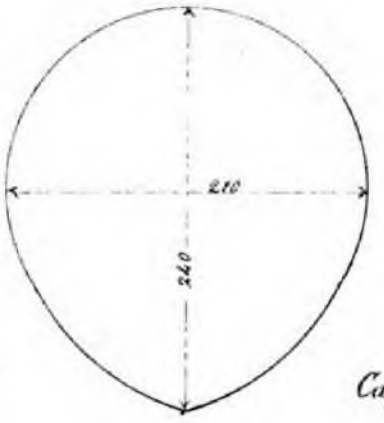
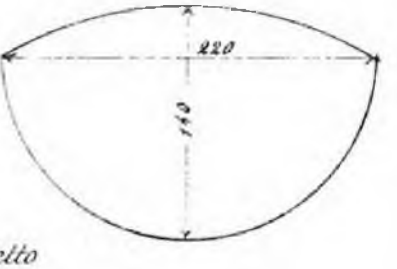


Fig.a 9

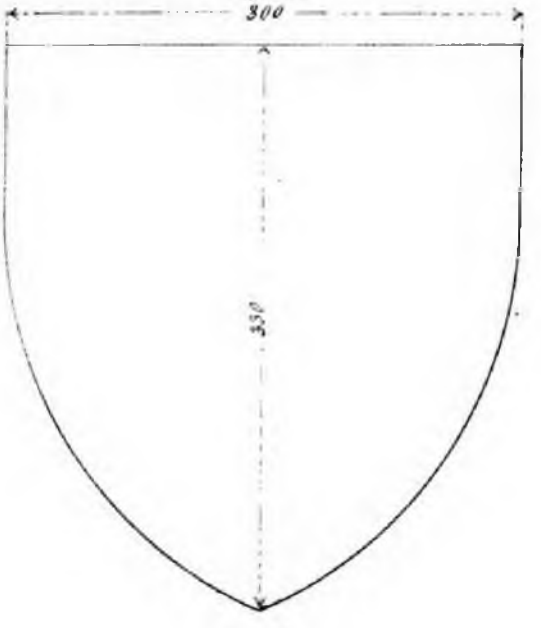


Cappelletto

Parte anteriore

Parte posteriore

Fig.a 10



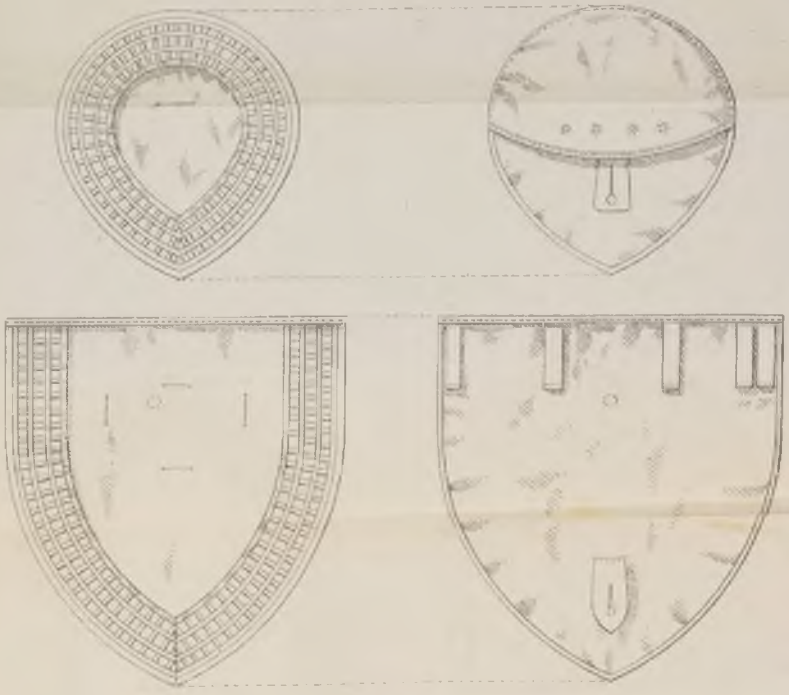
Falda

Scala di 1/5

Lit. Rolla. Roma

Cappelletto per gualdrappa da maresciallo d'alloggio

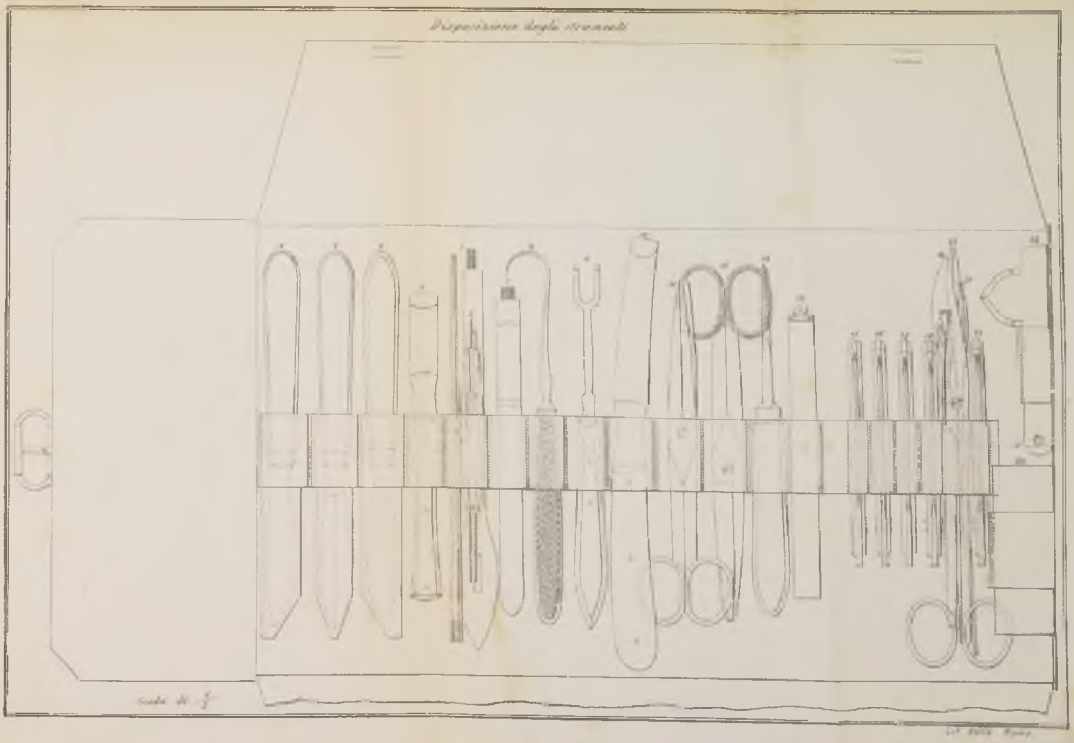
Fig.ra 7



Scala di 1/5



BUSTA DA VETERINARIO







Lit. Rolla, Roma

Quadrappe curve coppellate per marroccatelle d'allegro

Fig.ª 48

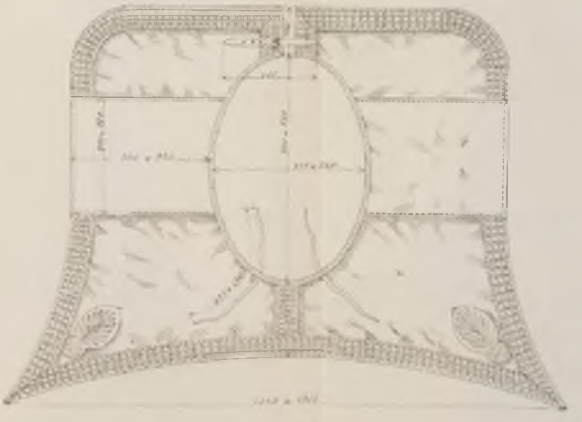
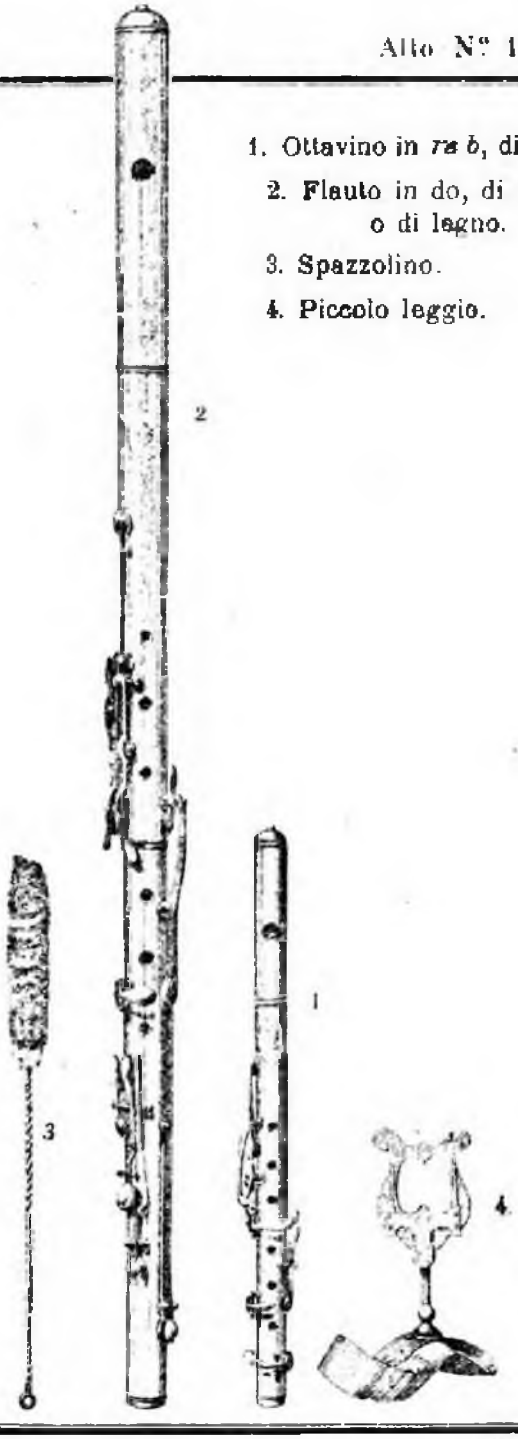


Fig.ª 50



Scala di ¾

Lit. Reale Roma



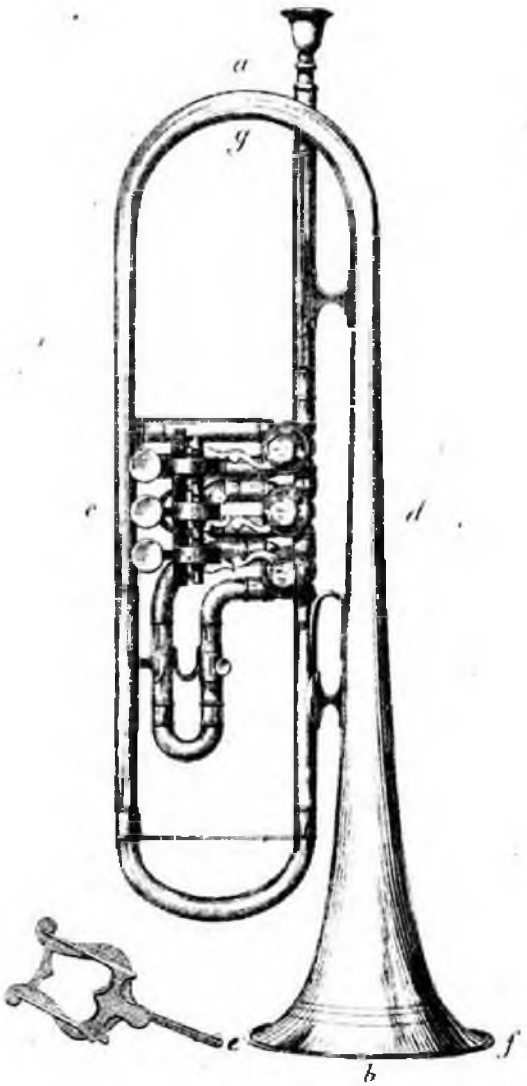
1. Ottavino in *re b*, di metallo.
2. Flauto in do, di metallo o di legno.
3. Spazzolino.
4. Piccolo leggio.

Lit. Rella, Roma

1. Clarino in *si b*, di metallo per allievi.
2. Clarino in *mi b*, di metallo per allievi.
3. Spazzolino.
4. Copribocchino
5 Piccolo leggio.



Lit. Rolla, Roma

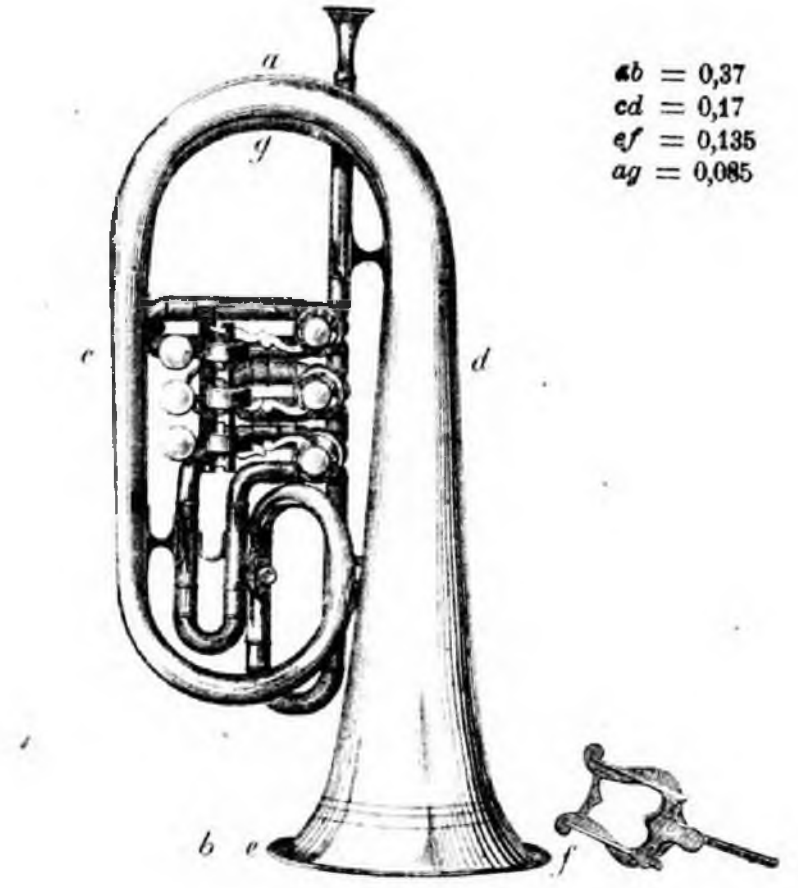


ab = 0,46
cd = 0,13
ef = 0,12
ag = 0,04

Cornetta si *b*. e **Piccolo leggio.**

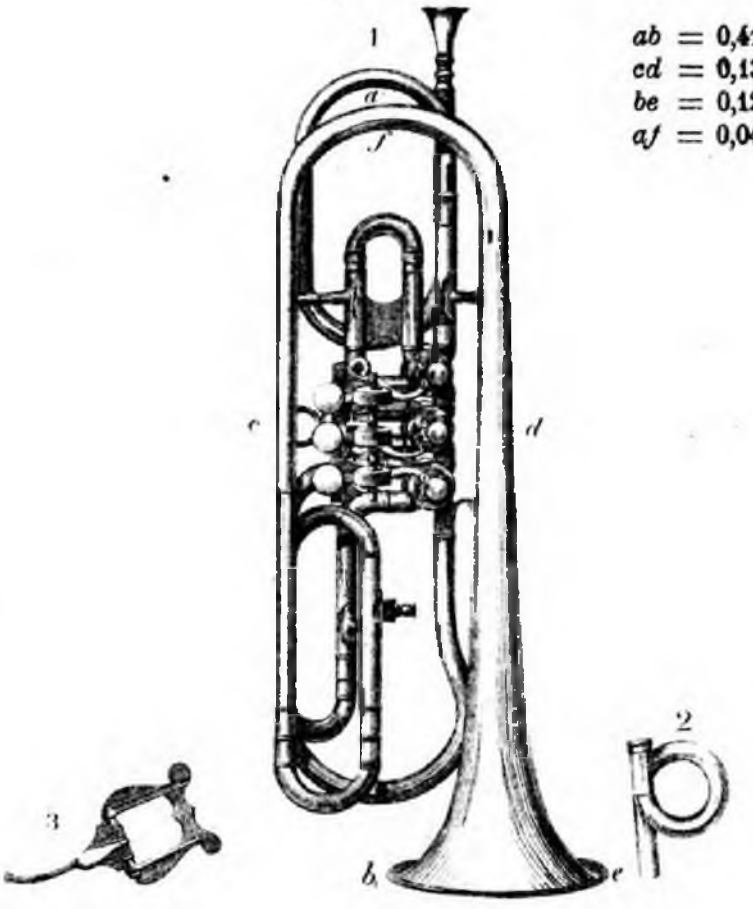
Lit. Rolla Roma





Flicorno si *b.* e Piccolo leggio.

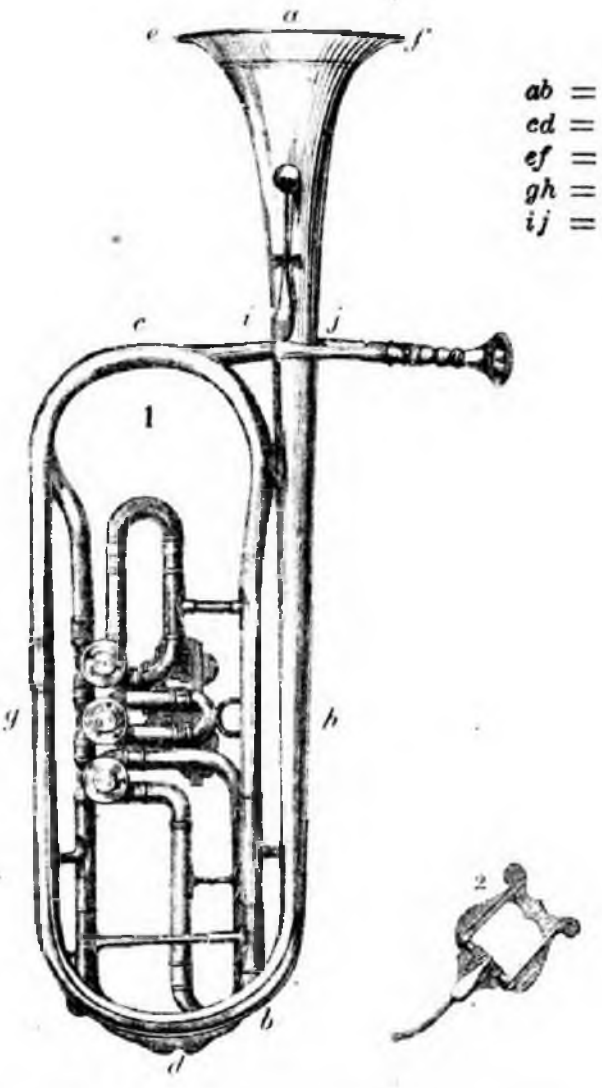
Lit. Rolla Roma



ab = 0,410
cd = 0,130
be = 0,120
af = 0,045

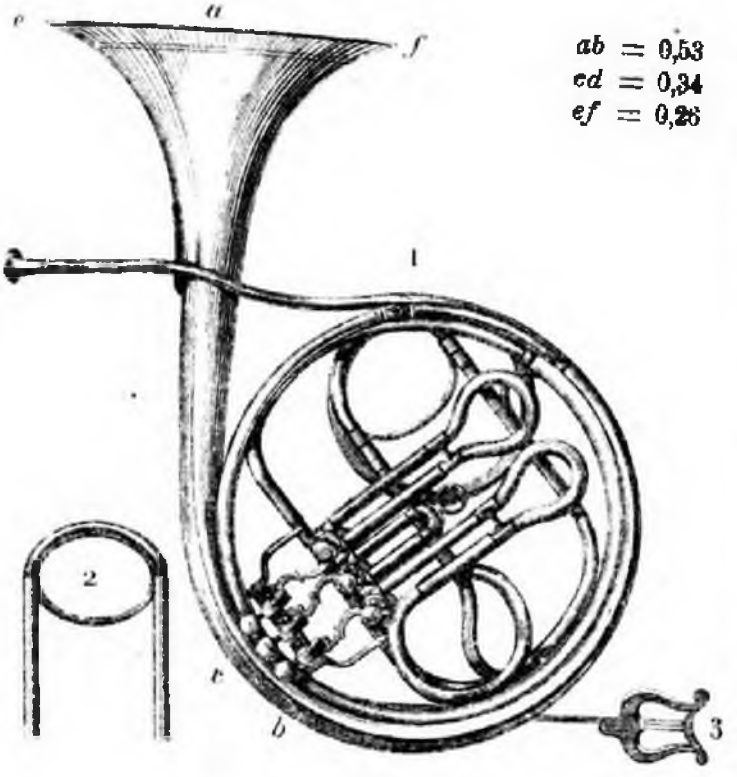
1. Tromba in *mi* ♭ (di canto) orizzontale.
2. Ritorta.
3. Piccolo leggio.

Lit Rolla Roma



1. Tromba di accompagnamento in *mi* ♭ (verticale)
2. Piccolo leggio.

Lit Roila Roma



$ab = 0{,}53$
$cd = 0{,}34$
$ef = 0{,}26$

1. Corno in *fa*
2. Ritorta.
3. Piccolo leggio.

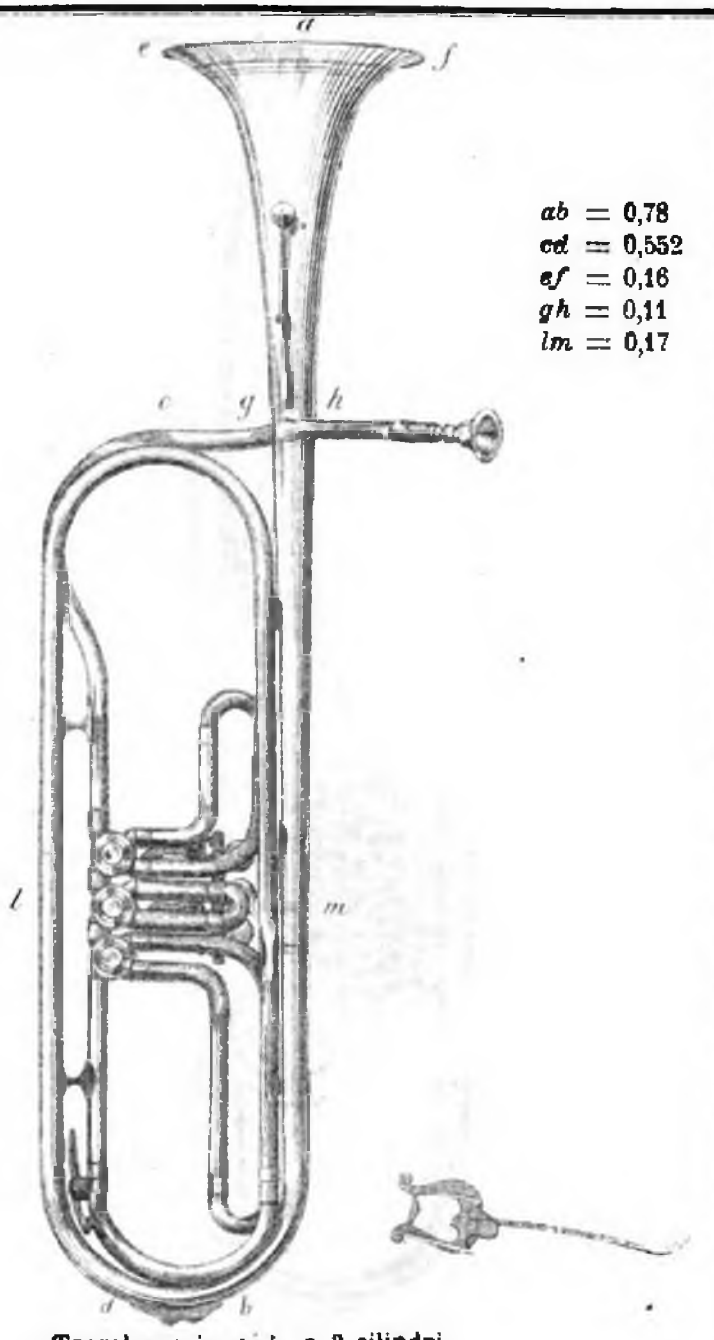
Lit. Rolla, Roma



$ab = 0{,}57$
$cd = 0{,}37$
$ef = 0{,}16$
$gh = 0{,}165$
$ij = 0{,}095$
$lm = 0{,}17$

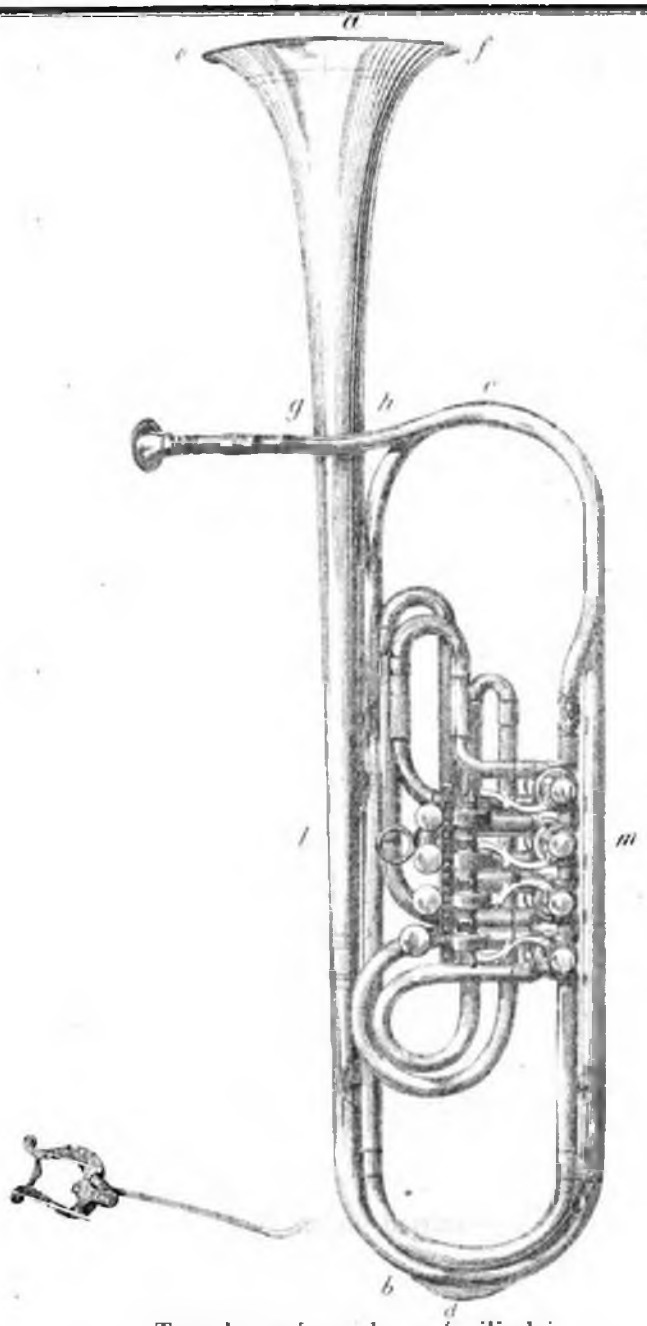
Clavicorno in *mi b* e Piccolo leggio.

Lit Rolla Roma



Trombone in *si b* a 3. cilindri

Lit. Reilla. Roma



ab = 0,76
cd = 0,55
ef = 0,157
gh = 0,11
lm = 0,17

Trombone in *si b* a 4. cilindri

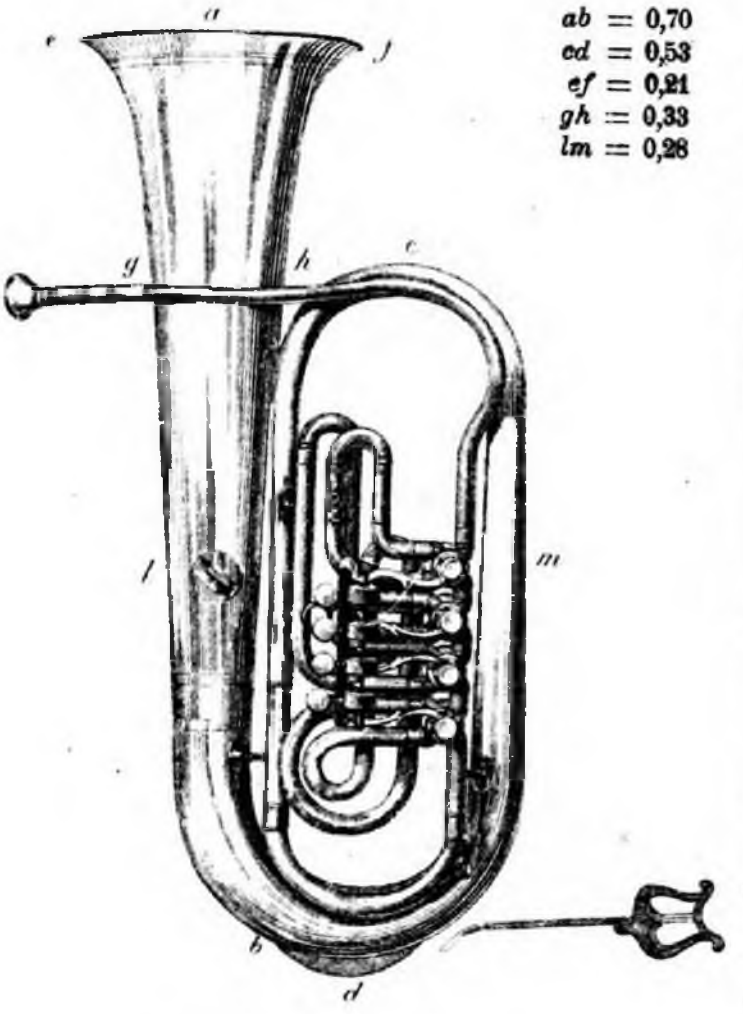
Lit. Polla Rome



$ab = 0{,}720$
$cd = 0{,}500$
$ef = 0{,}200$
$gh = 0{,}305$
$lm = 0{,}195$
$no = 0{,}255$

Bombardino baritono

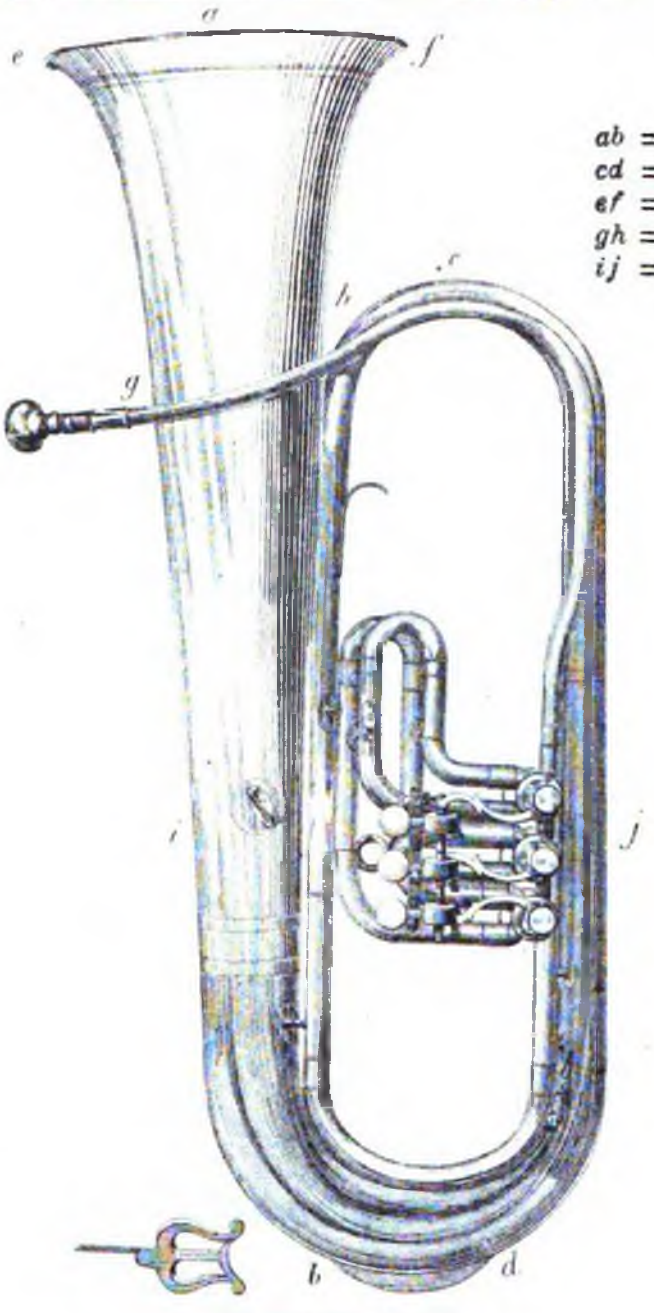
Lit. Rolla, Roma



$ab = 0{,}70$
$cd = 0{,}53$
$ef = 0{,}21$
$gh = 0{,}33$
$lm = 0{,}28$

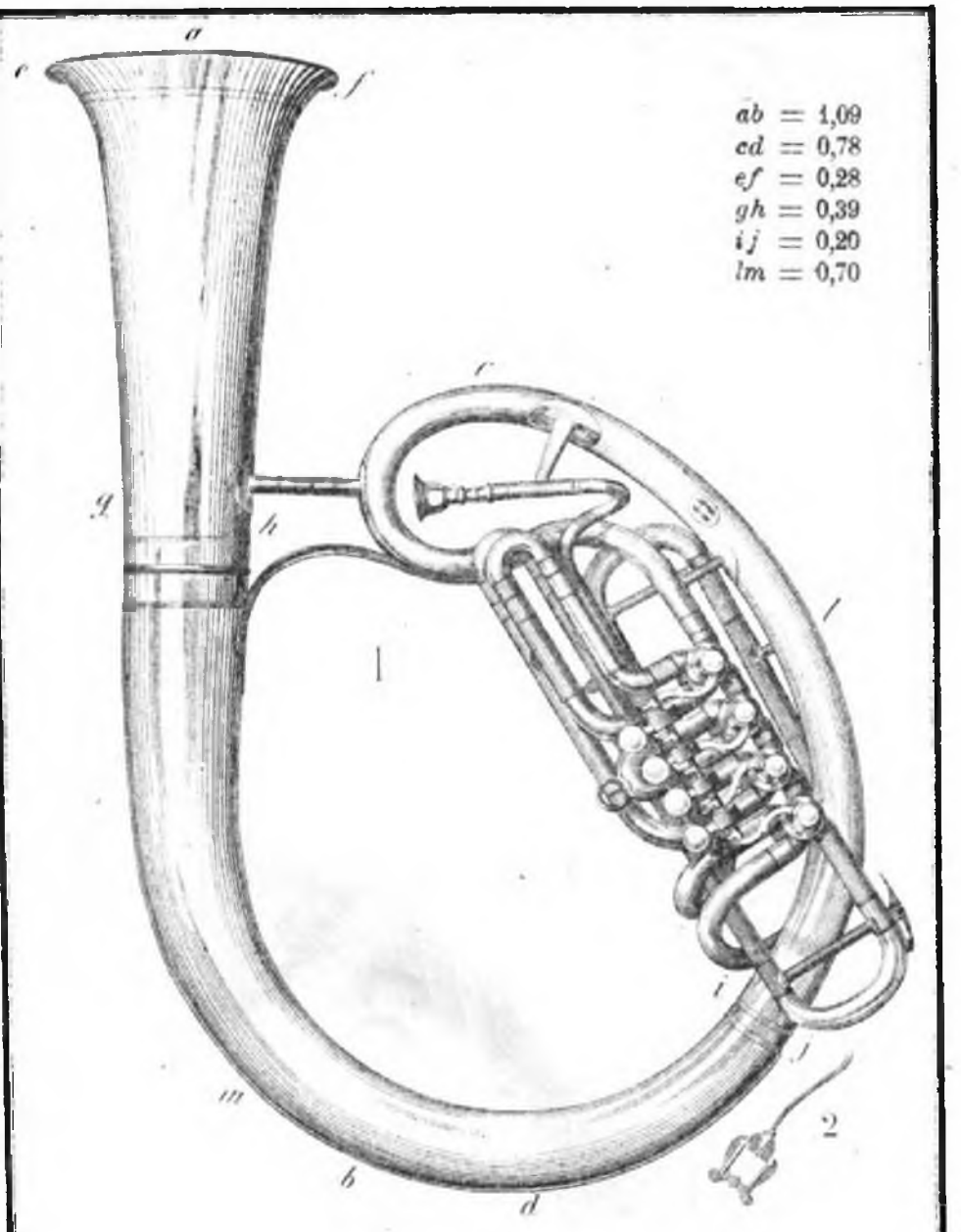
Bombardino basso.

Lit. Rolla Roma



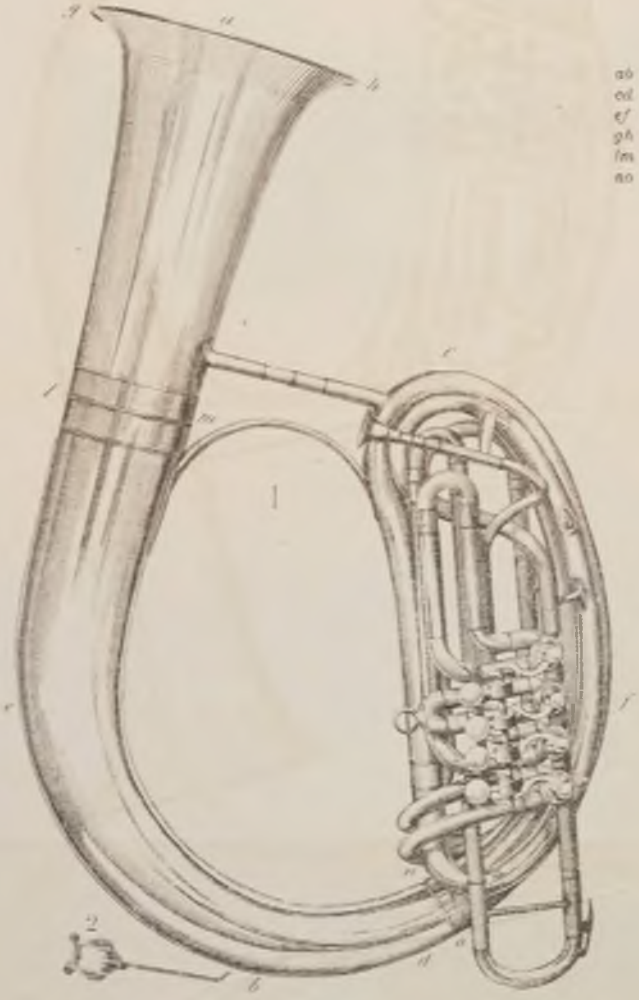
Bombardone in *fa*

Lit. Rolla, Roma



1. Bombardone *mi b* a tracolla. — 2. Piccolo leggio.

Lit. Bolla Roma



1. Pelittone in *si b* a tracolla (a 4 cilindri). — 2. Piccolo leggio.



$ab = 0{,}65$
$cd = 0{,}54$
$ef = 0{,}182$
$gh = 0{,}22$
$lm = 0{,}22$

1. Flicorno basso *si b.* — 2. Piccolo leggio.

Lit. Reale Roma

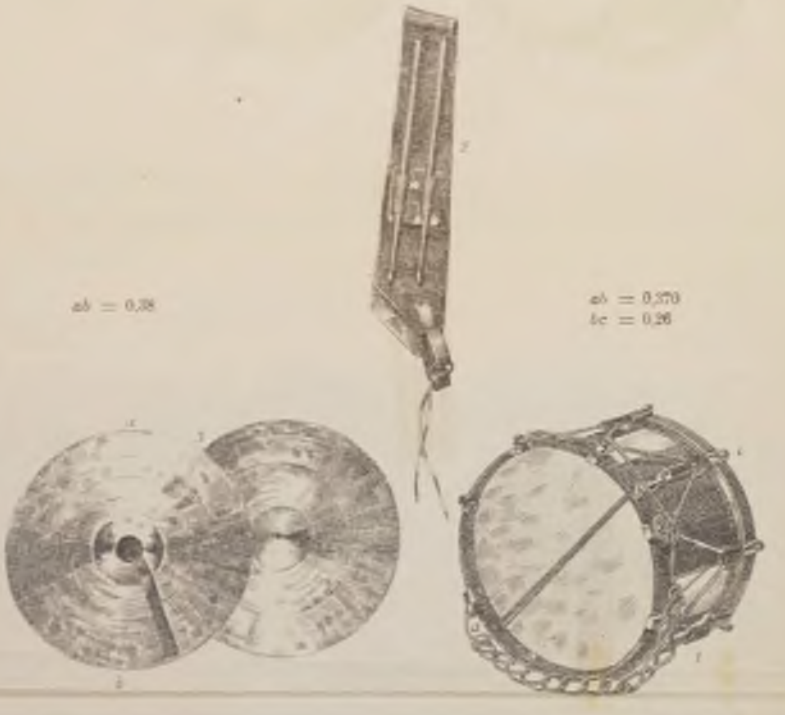


1. Clarone in *si* b. — 2. Spazzola. — 3. Copribocchino. — 4. Piccolo leggio.



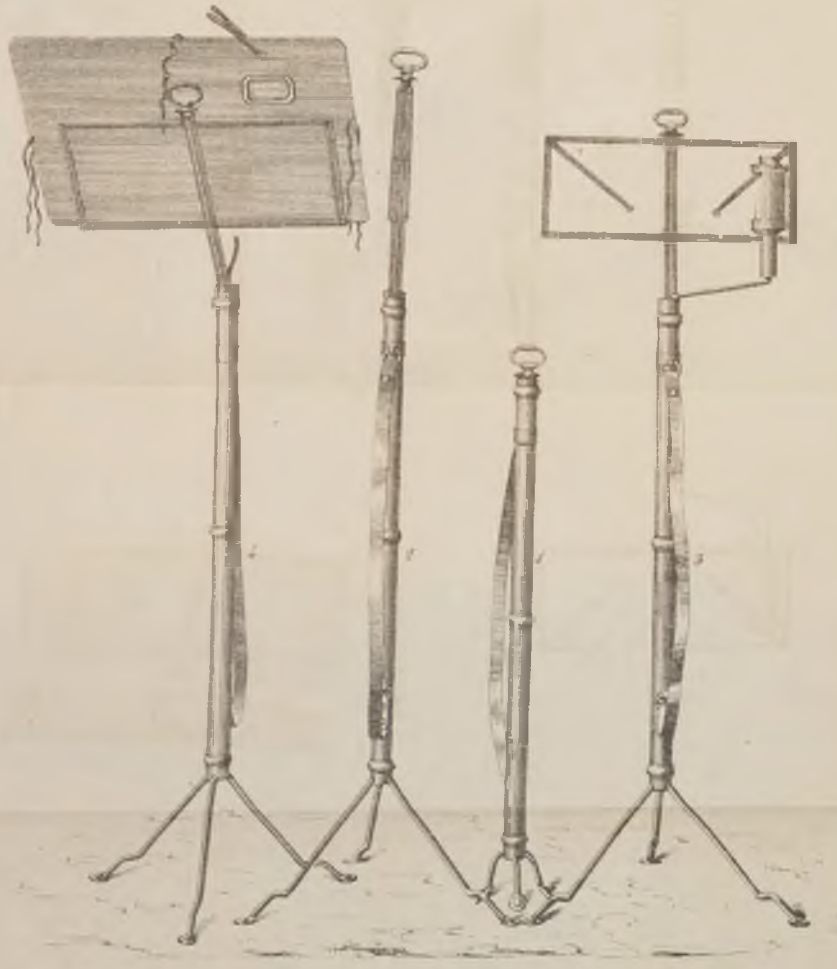
$ab = 0{,}74$
$bc = 0{,}35$

1. Gran Cassa. — 2. Gran Cassa con colliere e piatto applicato. — 3. Battente.

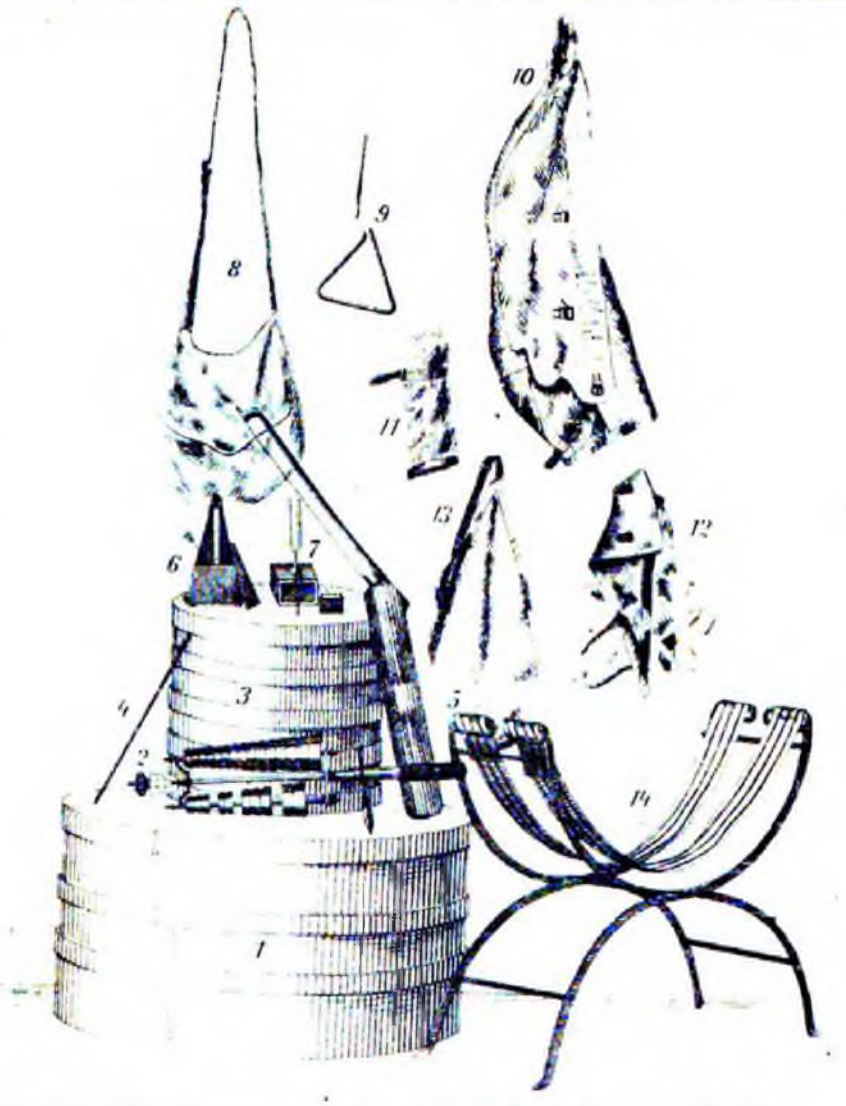


1. Tamburo. — 2. Bandoliera. — 3. Piatti.





1. Leggio chiuso. — 2. Leggio semiaperto. — 3. Leggio aperto con lucernetta. — 4. Leggio aperto con cartella e pinzetta.

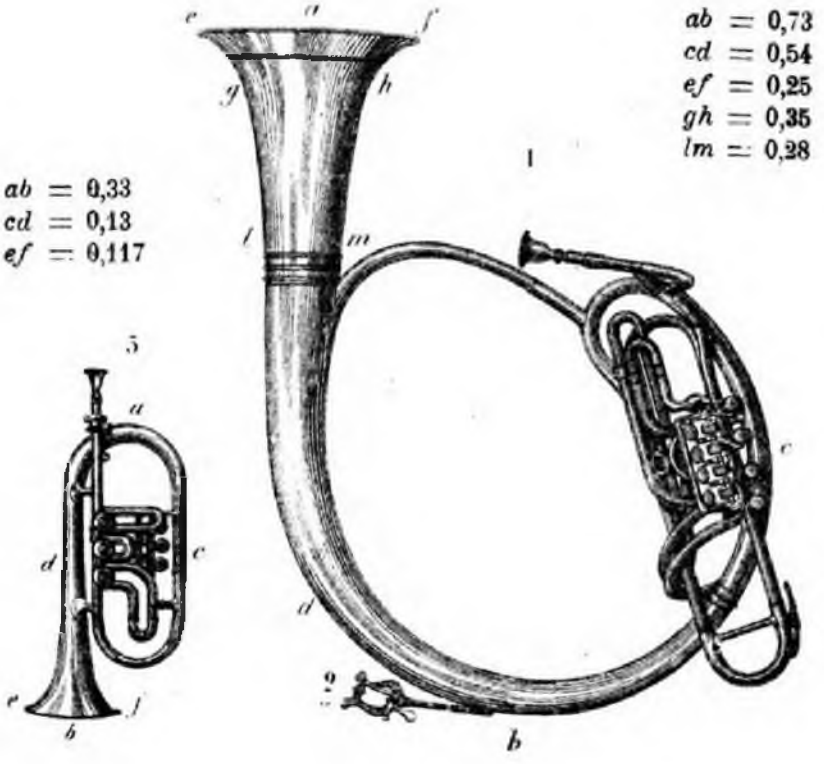


1. Custodia per gran cassa.
2. Sistro.
3. Custodia per tamburo.
4. Bacchetta pel maestro.
5. Astuccio per flauto.
6. Metronomo.
7. Diapason-Archetto e scatola per colofonia.
8. Borsa per piatti.
9. Triangolo con battente.
10. Coprimacchina a sacco per strumenti a tracolla.
11. Cuscinetto per strumenti a tracolla.
12. Coprimacchina per bombardone in *fa*.
13. Grembiale per tamburo.
14. Cavalletto per gran cassa.

Lit. Rolla Roma

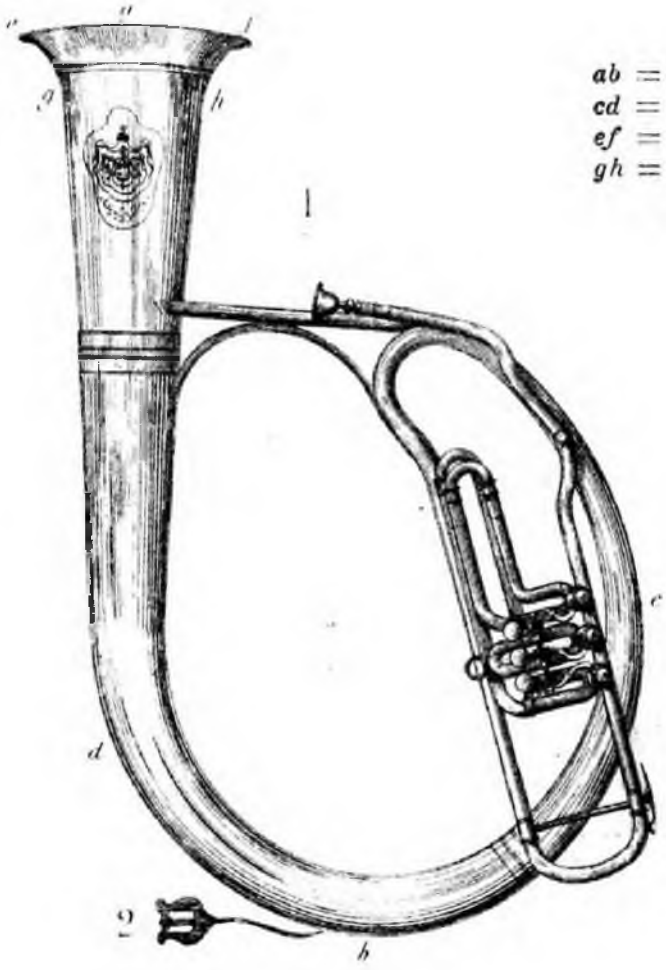


1. Cassa da leggii. — 2. Cassetta da locomotiva. — 3. Cartella. — 4. Libretti. — 5. Borsa da musicante. — 6. Copertura della borsa. — 7. Segni di fatto. — 8. Cinghie per strumenti. — 9. Borse per strumenti. — 10. Cuscinetto per gran cassa.



1. Bombardino si *b* a tracolla per cavalleria.
2. Piccolo leggio.
3. Cornettino *mi b*, per cavalleria.

Lit. Rolla Roma

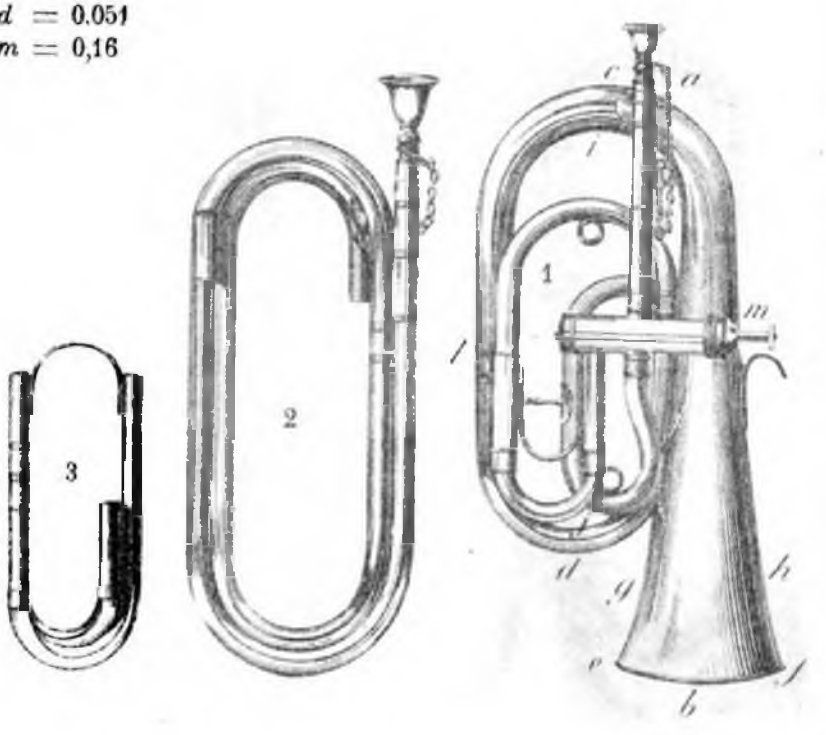


ab = 0,95
cd = 0,67
ef = 0,27
gh = 0,45

1. Bombardone in *fa* a tracolla per cavalleria.
2. Piccolo leggio.

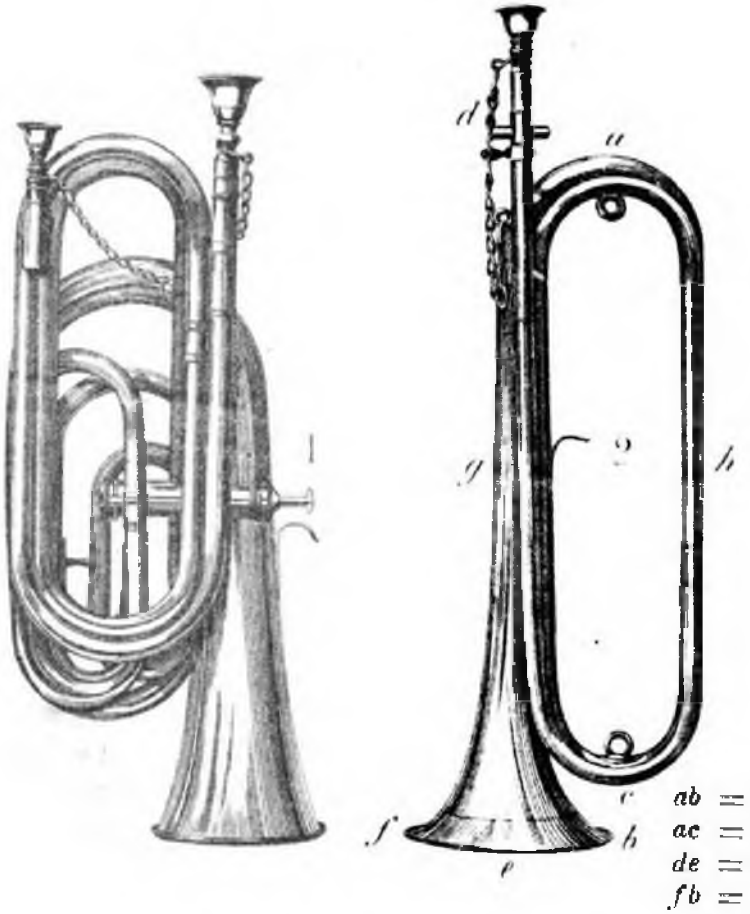
Lit. Rolla Roma

$ab = 0{,}328$
$cd = 0{,}270$
$ef = 0{,}102$
$gh = 0{,}190$
$ci = 0{,}09$
$jd = 0.051$
$lm = 0{,}16$



1. Tromba Mod. 1884 per fanteria.
2. Ritorta bassa.
3. Pompa del pistone per la ritorta bassa.

Lit Rolla Roma



$ab = 0{,}360$
$ac = 0{,}335$
$de = 0{,}400$
$fb = 0{,}118$
$gh = 0{,}115$

1. Tromba Mod. 1884 con ritorta bassa, per fanteria.
2. Tromba in *fa* per Corpi a cavallo.

Lit. Rolla, Roma

DISPENSA 44ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 ottobre.

SETTEMBRE 27. — Aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 703.
» 30. — Assegnazioni dei volontari di un anno alle compagnie di sanità militare, *pag.* 705.
» 30. — Modificazione alla tabella B annessa al Regolamento 26 giugno 1884 per la concessione d'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali, *pag.* 707.

Atto N. **184**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Aggiunte all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**. — 27 settembre.

Il Ministero ha approvato per uso delle truppe alpine in servizio di escursioni un cappuccio di lana a maglia e guanti di flanella (Alphetik).

Di conseguenza, sarà fatta la seguente aggiunta all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 79. — *Cappuccio di lana.*

Il cappuccio di lana è lavorato a maglia, al telaio, e tinto in colore marrone cupo.

La sua forma è curvilinea, la sua lunghezza è di mm. 405; sul davanti si apre in linea retta per mm. 340.

Alla distanza di mm. 100 dall'estremità inferiore sono praticati attorno al cappuccio N. 62 fori al telaio, nei quali corre un cordone, detto perlato, che serve a chiudere ed assicurare attorno al collo il cappuccio. Il cordone è formato con tre ligaoli di lana aventi caduno 18 fili di lana a due capi.

ERRATA - CORRIGE.

Alcune copie dell'ultima dispensa pubblicata il 24 settembre portano l'indicazione di 42ª; *correggasi in* 43ª.

L'apertura del cappuccio nella parte superiore ai fori forma un leggiero arco di circolo; la parte inferiore sporge all'infuori di detto arco di mm. 30 per potersi accavalcare quando si veste il cappuccio.

Dimensioni principali del cappuccio di lana.

Lunghezza dell'apertura nella parte superiore ai fori, misurata in linea retta	mm.	240
Lunghezza dell'apertura nella parte inferiore ai fori, misurata in linea retta	»	100
Metà larghezza della parte superiore al punto dell'apertura	»	210
Metà larghezza al centro	»	210
Metà larghezza al punto ove sono praticati i fori	»	240
Metà larghezza all'estremità inferiore . . .	»	300
Lunghezza del cordone perlato	metri	1,200
Diametro del cordone	da mm.	6,5 a 7

§ 80. — *Guanti di flanella (Alphetik).*

Il guanto è di flanella bianca (Alphetik) a due dita, di una sola misura, e si compone di due parti di tessuto cucite insieme internamente.

L'imboccatura del guanto è lunga mm. 100; la sua lunghezza è di mm. 240, e la sua maggior larghezza, presa sotto il pollice, è di mm. 160.

Il guanto ha uno sparato nella parte interna, cioè dall'orlo dell'imboccatura verso la palma di esso guanto, lungo mm. 55; sopra lo sparato e trasversalmente è fissato un galloncino bianco elastico, lungo mm. 35 e largo 13.

L'imboccatura e lo sparato sono orlati.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno fatte le seguenti aggiunte:

1	605	Cappuccio di lana per alpini . . .	N	2	40	Aggiunta
»	606	Guanti di flanella (alphetih) per alpini	P	»	90	Id.

Il campione del cappuccio di lana sarà mandato a cura della direzione dell'opificio di arredi militari ai consigli di amministrazione dei reggimenti alpini.

Il Ministro — Ferrero.

N. **185.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazioni dei volontari di un anno alle compagnie di sanità militare.** — 30 settembre.

In seguito alla riduzione a 12 delle 20 compagnie di sanità militare e al nuovo ordinamento degli ospedali militari, questo Ministero stima opportuno prescrivere quanto appresso, riguardo alle assegnazioni dei volontari di un anno alle compagnie di sanità militare:

1° I volontari di un anno ritardatari ed i premuniti pel volontariato d'un anno, i quali essendo almeno studenti del 2° anno nella facoltà di medicina o laureati in farmacia intendano di essere assegnati alle compagnie di sanità militare, possono chiedere di prestare l'anno di servizio presso qualunque dei 24 ospedali militari principali aventi sede nei capoluoghi delle divisioni militari (*).

2° Le assegnazioni di tali volontari sono fatte dal Ministero della guerra in ragione di 4 per ogni ospedale militare principale, e così di 8 per ogni compagnia di sanità militare tenuto conto di quelli arruolatisi presso la compagnia stessa per prestar servizio il 1° novembre successivo.

Dei quattro posti per ciascun ospedale militare principale, uno solo potrà essere occupato da volontari di un anno laureati in farmacia.

Nel caso di esuberanza di aspiranti all'assegnazione in un ospedale militare principale di fronte al numero dei posti disponibili, sarà data la preferenza a quei volontari che per fatto di leva appartengano ad uno dei distretti militari compresi nella circoscrizione territoriale della rispettiva divisione militare, a parità di titoli, a quelli che hanno maggiore età.

Se poi, mentre per un ospedale militare principale vi fosse esuberanza di aspiranti ad esservi assegnati, invece per l'altro ospedale militare principale dello stesso corpo d'armata ve ne fosse deficienza, potranno essere assegnati in più all'uno dei detti ospedali tanti volontari d'un anno quanti sieno i posti che rimarrebbero vacanti nell'altro, fermo sempre rimanendo che ad un ospedale militare principale non possa essere assegnato più d'un volontario d'un anno laureato in farmacia.

3° Le domande di assegnazione alle compagnie di sanità militare con designazione dell'ospedale militare principale deb-

(*) Quelli di Cuneo, di Novara e di Ravenna non sono ancora costituiti.

bono essere rivolte unicamente ai comandanti dei distretti militari da cui i volontari di un anno ritardatari dipendono pel fatto del loro arruolamento, o cui appartengono i premuniti per fatto di leva, non più tardi del 20 di ottobre dell'anno in cui i medesimi debbono imprendere il servizio sotto le armi.

In tali domande potranno essere indicati in ordine di preferenza più ospedali militari principali, pel caso di mancanza in alcuni di essi di posti disponibili.

4° I comandanti dei distretti militari cui saranno pervenute le domande di cui sopra uniranno ad esse un estratto del ruolo modello 7 e ne faranno la trasmissione con apposito elenco al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) il giorno 21 ottobre. Quelli che non ne avessero ricevuta alcuna trasmetteranno in detto giorno l'elenco negativo.

Le domande che venissero presentate dopo il termine stabilito nel numero precedente e fino a tutto il 26 ottobre saranno dai distretti accettate e trasmesse di mano in mano al Ministero, ma le assegnazioni dei titolari saranno fatte ai soli posti rimasti disponibili dopo le assegnazioni di quelli che hanno presentata la domanda in tempo debito.

5° Eseguite le assegnazioni, il Ministero ne dà partecipazione ai direttori di sanità militare per loro norma ed ai comandanti dei distretti, ai quali furono rivolte le domande, per comunicarne il risultato agli interessati.

6° I volontari di un anno assegnati ad una compagnia di sanità militare sono avviati per cura del rispettivo distretto militare alla sede dell'ospedale militare prescelto, il cui consiglio d'amministrazione ne accerterà la idoneità al servizio militare per conto proprio, se avente sede nel capoluogo della prima divisione del corpo d'armata, o per delegazione di questo, se avente sede nel capoluogo dell'altra divisione.

Durante l'anno di servizio non può aver luogo il loro trasferimento in altro ospedale militare principale, salvo per ragione di disciplina in seguito a Determinazione ministeriale.

7° I volontari di un anno ritardatari ed i premuniti pel volontariato d'un anno, i quali per effetto della loro scelta e dell'ordine come sopra stabilito per le assegnazioni non trovassero posto in uno degli ospedali militari principali da essi designati, al loro giungere al distretto il 1° novembre indicheranno il reggimento in cui intendono prestare l'anno di servizio.

8° I giovani che assumono il volontariato d'un anno di-

rettamente presso una compagnia di sanità militare per imprendere il servizio al 1° novembre successivo, sono ammessi anche essi a scegliere l'ospedale militare in cui intendono di prestare l'anno di servizio.

Il Ministro — FERRERO.

N. **186**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Modificazione alla Tabella B annessa al regolamento 26 giugno 1884 per la concessione d'impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali**. — 30 settembre.

In forza delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. del 2 scorso agosto, che stabilisce un nuovo ruolo organico per l'economato generale dei benefici vacanti in Milano, i posti di ufficiale d'ordine di ultima classe nel detto economato sono retribuiti collo stipendio annuo di L. 1200 anzichè di L. 1400, e perciò è d'uopo correggere in tal senso la cifra dello stipendio annesso all'impiego accennato al N. 28 della Tabella *B* allegata al regolamento 26 giugno 1884, *Atto* N. 148 dell'anno corrente.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. G. Vogbera.

DISPENSA 45ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 ottobre.

OTTOBRE 1. — Istruzione sul servizio del comitato delle armi di artiglieria e del genio prescritta dall'articolo 22 del R. Decreto 3 agosto 1884, *pag.* 709.
» 1. — Apertura all'esercizio della stazione di Loreo della nuova linea Adria-Chioggia, *pag.* 720.
» 1. — Variante al Prontuario militare, edizione 1884, *pag.* 723.
» 2. — Abolizione delle annotazioni a matricola relative al decesso di taluno o di entrambi i genitori di militari, *pag.* 726.
» 2. — Istruzione sui mezzi da impiegarsi nell'estinzione degli incendi, *pag.* 726.
» 2. — Varianti ai bastoni e al sacco custodia da tende per ufficiali alpini, *pag.* 727.
» 8. — Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Garbuscia in quella di Delia, *pag.* 729.
» 8. — Istruzione sulle fortificazioni campali, *pag.* 730.

Atto N. **182**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione sul servizio del comitato delle armi di artiglieria e del genio prescritta dall'articolo 22 del R. Decreto 3 agosto 1884.** — 1° ottobre.

Art. 1. — **Dell'ufficio di presidenza e del presidente del comitato.**

Ufficio di presidenza.

1. I servizi alla immediata dipendenza dell'ufficio di presidenza sono:

a) la segreteria del comitato;

b) i laboratori (litografia, tipografia, fotografia) e i disegnatori;

c) la biblioteca, l'archivio, il museo;

d) l'ufficio d'informazioni e di redazione del *Giornale* e della *Rivista d'Artiglieria e del Genio*;

e) il consiglio d'amministrazione;

f) il servizio disciplinare interno del comitato.

2. Tutti gli ufficiali ed impiegati non addetti alle sezioni del comitato sono ripartiti fra i servizi sumenzionati.

3. Ogni mese l'ufficio di presidenza riceve dal Ministero un ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati civili delle due armi indicante la posizione occupata da ciascuno.

Del presidente.

4. La custodia degli atti riguardanti il personale delle due armi è affidata al presidente del comitato.

5. Quante volte nell'esame delle questioni presso il comitato si riconosca la necessità di avere schiarimenti e dati che possono essere forniti senza incorrere in ispese e senza variare l'ordinario andamento del servizio, ovvero si manifesti la convenienza di fare introdurre modificazioni ai progetti sottoposti al giudizio del comitato stesso, il presidente potrà richiedere per lettera gli uni e le altre ai diversi capi di servizio e comandanti di corpo o ad altri ufficiali d'artiglieria o del genio, pel tramite dei rispettivi comandanti territoriali.

6. Occorrendo invece la presenza presso la sede del comitato di talun comandante di corpo, capo di servizio o di altro ufficiale, il presidente ha facoltà di farne domanda al rispettivo comandante territoriale, il quale dovrà sempre aderire, quando le esigenze del servizio non vi si oppongano, informandone il competente comandante di divisione.

7. Se l'ufficiale, la cui presenza si richiede alla sede del comitato, è un comandante territoriale, il presidente potrà chiamarlo, dandone contemporaneamente avviso al Ministero.

Spetta al comandante territoriale d'informarne il rispettivo comandante di corpo d'armata ed il comandante di divisione stanziato nella propria sede.

La permanenza degli ufficiali di cui al N. 6 e 7 alla sede del comitato sarà sempre mantenuta nei limiti del tempo strettamente necessario.

8. Trattandosi di risolvere questioni di principio e stabilire massime generali in ordine alla costruzione di opere di fortificazioni o di importanti edifizi, sia per l'acquartieramento delle truppe, che per altri servizi militari, il presidente potrà proporre al Ministero che siano chiamati ad intervenire alle relative adunanze del comitato, con voto deliberativo, tutti o parte dei comandanti territoriali d'artiglieria e del genio, nonchè altri ufficiali generali del regio esercito e della regia marina.

In quest'ultimo caso la presidenza sarà assunta dall'ufficiale generale più anziano.

9. Per gli studi e progetti d'importanti nuove costruzioni o sistemazioni di edifizi militari o di opere di fortificazione, il presidente comunica le istruzioni generali direttive del comitato al competente comandante territoriale del genio, il quale si reca a visitare i luoghi (in unione al comandante territo-

riale d'artiglieria quando si tratti di fortificazioni) e quindi formula le norme particolareggiate per le direzioni del genio.

Queste norme, per la parte relativa al materiale d'artiglieria, saranno fondate sugli specchi d'armamento compilati e firmati dal comandante territoriale d'artiglieria e da quello del genio, inseguito a visita locale fatta insieme.

Le norme stesse saranno spedite al comitato, presso il quale potranno poi essere invitati dal presidente di recarsi, se lo reputa necessario, l'uno o l'altro od ambedue i comandanti territoriali per giustificarle o discuterle.

Compilati che siano dalle direzioni i progetti, sotto la vigilanza dei comandanti territoriali del genio, questi li trasmettono, corredati di propria relazione al comitato, presso il quale dietro invito del presidente dovranno poi recarsi per prender parte alle relative discussioni, con voto deliberativo.

10. Alle discussioni relative ad opere di fortificazione od alla costruzione e sistemazione di stabilimenti d'artiglieria, il presidente può far intervenire, col consenso del Ministero, anche il comandante territoriale di tale arma, il quale avrà pur voto deliberativo.

11. Il presidente, nell'invitare i rispettivi uffici ad intraprendere gli studi od esperimenti ordinati dal Ministero, ovvero da questo approvati, indicherà loro le norme da lui stimate opportune circa l'indirizzo da darsi agli studi medesimi, poscia si terrà informato dell'andamento di essi, approverà o modificherà i programmi degli esperimenti, risolverà le questioni che potranno sorgere durante il corso degli studi ed esperimenti sottopenendole, quando lo creda conveniente, all'esame della sezione competente o delle sezioni riunite.

12. Qualora gli uffici studi ed esperimenti non siano presso la sede del comitato, ed il presidente ravvisi l'opportunità di chiamare i direttori sia a conferire, sia a prendere parte alle adunanze di sezione o generali, dovrà darne in tempo avviso al Ministero.

13. Il presidente, oltre a trasmettere al Ministero i documenti relativi agli studi ed esperimenti in corso che, siccome si dirà in seguito, devono essere compilati dai competenti uffici, lo terrà costantemente informato dell'andamento degli studi ed esperimenti stessi, e gli farà quelle proposte che stimerà corrispondere agli interessi del servizio.

14. Riconosciuta la convenienza di fare eseguire studi ed esperimenti da qualche commissione speciale, il presidente del comitato ne fa la proposta al Ministero, indicandogliene il mandato.

15. Siffatte commissioni speciali eseguiscono il proprio incarico sotto l'alta direzione dei comandanti territoriali d'artiglieria o del genio, secondo il caso, ovvero sotto l'alta direzione od anche la presidenza di un membro del comitato.

Gli atti di queste stesse commissioni sono trasmessi al presidente del comitato e da esso al Ministero.

16. Il presidente del comitato ha facoltà di proporre al Ministero l'invio all'estero di ufficiali delle due armi, per prendere conoscenza di qualche importante trovato od istituzione, ovvero per assistere ad esperimenti o ad esercitazioni.

17. Il presidente del comitato, quale incaricato dell'alta ispezione della scuola di applicazione d'artiglieria e del genio, ha facoltà di richiedere direttamente al comandante di essa le informazioni e notizie necessarie per fare al Ministero le proposte che ravvisasse opportune, in ordine ai programmi, alla ripartizione ed all'indirizzo degli studi teorici e pratici, nell'interesse dell'istruzione e dell'educazione militare degli allievi.

Il presidente visita la scuola predetta quando ne riceva ordine dal Ministero.

18. Quante volte il presidente del comitato debba trasferirsi alla sede di qualche servizio di artiglieria o del genio per l'oggetto indicato al secondo alinea dell'art. 15 del R. Decreto 3 agosto 1884, potrà farsi accompagnare da uno degli ufficiali addetti al comitato a sua scelta, dandone partecipazione al Ministero.

I capi di servizio o di corpo presso i quali si reca dovranno mettersi a disposizione del presidente, fornendogli tutte le informazioni che stimerà di richieder loro e coadiuvandolo in tutti gli studi e le ricerche che egli vorrà intraprendere.

19. Durante l'assenza di alcuno dei direttori degli uffici speciali, il presidente del comitato ne affida gl'incarichi ad altro direttore della sezione medesima.

20. Nel caso di eventuali assenze di più membri del comitato, il presidente ha pur facoltà di proporre al Ministero che siano comandati ad assumere la direzione di qualche ufficio speciale, per la durata delle assenze stesse, uno o più comandanti territoriali di artiglieria o del genio.

In tal caso i comandanti territoriali verranno sostituiti nel loro comando secondo quanto prescrive il Regolamento sul servizio territoriale 8 luglio 1883.

Però i comandanti territoriali del genio continueranno ad esercitare le funzioni del proprio grado, limitatamente a quei rami

di servizio pei quali a mente del Regolamento 8 luglio 1883 (volume I) non sono tenuti a corrispondere con le superiori autorità militari territoriali.

Art. 2. — Delle sezioni.

21. Gli ufficiali generali, membri del comitato, sono direttori degli uffici speciali, ed il più anziano di ciascuna sezione, fra i presenti alla sede del comitato, ha la presidenza della sezione stessa.

22. I membri del comitato possono, per delegazione del Ministero, esercitare le funzioni di ispettore dei vari servizi dell'arma rispettiva.

23. Ciascun direttore degli uffici speciali avrà a sua dipendenza immediata in massima normalmente un ufficiale superiore ed un capitano, eccetto i direttori degli uffici, studi ed esperimenti, a disposizione dei quali potrà essere posto un maggior numero di capitani e di ufficiali superiori; nel qual caso uno di questi avrà la direzione esecutiva degli esperimenti.

24. Gli ufficiali addetti agli uffici potranno essere chiamati a disimpegnare altresì speciali incarichi, quando lo permettano le loro occupazioni presso il rispettivo generale direttore.

25. Per avere informazioni, dati e schiarimenti, i direttori degli uffici presso la sede del comitato si regoleranno come è detto pel presidente del comitato al N. 5 della presente Istruzione; però il loro carteggio sarà sempre rimesso all'ufficio di presidenza per la spedizione.

I capi servizio e comandanti di corpo faranno prevenire le loro risposte ai direttori dei detti uffici sotto l'indirizzo esterno del presidente del comitato.

26. I direttori degli uffici studi ed esperimenti e di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria e di quello del genio hanno facoltà di corrispondere direttamente con le autorità e per le questioni indicate dagli art. 17 e 18 del R. Decreto 3 agosto 1884.

27. Quando i direttori degli uffici studi ed esperimenti non siano presso la sede del comitato e valendosi della facoltà loro accordata dall'art. 17 del precitato R. Decreto 3 agosto 1884, vogliano conferire con capi di corpo o di servizio o con altri ufficiali d'artiglieria o del genio dipendenti da corpi d'armata diversi da quelli ove trovansi i direttori medesimi, dovranno

rivolgerne domanda al comandante il corpo d'armata da cui quegli ufficiali dipendono.

Quando gli ufficiali richiesti non sono capi di servizio o di corpo, e dipendono dal corpo d'armata ove risiedono gli uffici, i direttori si rivolgono ai rispettivi capi di servizio o di corpo.

28. La facoltà concessa ai direttori degli uffici studi ed esperimenti, di richiamare ufficiali non residenti presso la sede degli uffici, intendesi limitata al caso di una semplice conferenza. Qualora occorresse che gli ufficiali chiamati presso la sede degli uffici predetti rimanessero assenti dalla ordinaria loro residenza per più giorni, dovranno i direttori domandarne l'autorizzazione al Ministero per mezzo del presidente del comitato.

29. Se gli uffici studi ed esperimenti sono presso la sede del comitato, il loro carteggio verrà rimesso alla presidenza del comitato per la spedizione.

30. Le questioni sulle quali è chiamato a pronunciarsi il comitato possono, secondo la loro natura ed importanza e secondo le decisioni del presidente o le intenzioni espresse dal Ministero, essere affidate allo studio di uno o di due uffici e quindi formare oggetto di deliberazione di una o di ambedue le sezioni riunite, ovvero essere sottoposte al solo esame e parere di uno o di due uffici.

31. Quando una questione è affidata ad un solo ufficio, il direttore la studia e risolve col concorso degli ufficiali a sua dipendenza, redige e firma una relazione che sarà trasmessa al Ministero dal presidente colle sue osservazioni, sempre quando non sia il caso di farne oggetto di deliberazione per parte della competente sezione o delle sezioni riunite.

32. Quando una questione interessa due uffici, essa sarà studiata e risoluta d'accordo fra i rispettivi direttori dai quali sarà redatta e firmata la relazione in proposito.

33. Se una questione debba essere sottoposta al voto di una delle due sezioni o di entrambi le sezioni riunite, essa è data a studiare in primo luogo ad uno o due uffici, i quali redigono e firmano apposita relazione. Questa relazione, o quella del comandante territoriale del genio, nel caso indicato al N. 9, alinea 4ª, verrà preventivamente comunicata, coi relativi documenti, ai membri della sezione o delle sezioni che devono deliberare in proposito.

34. I direttori degli uffici studi ed esperimenti, mentre corrisponderanno sotto forma di lettera col presidente del comitato per le disposizioni riguardanti l'indirizzo degli studi e l'esecu-

zione delle prove, presenteranno una relazione ogni qualvolta che lo studio di una questione sia ultimato, o si giudichi necessaria qualche modificazione essenziale all'andamento dello studio medesimo, da richiedere che la questione sia portata direttamente a conoscenza del Ministero, o discussa dalla sezione competente o dalle sezioni riunite del comitato.

Le relazioni dei predetti uffici da sottoporsi alla deliberazione di una o di ambedue le sezioni, non faranno oggetto di speciale relazione per parte di alcun altro ufficio del comitato, ma saranno preventivamente comunicate ai membri, che dovranno deliberare su di esse.

35. I direttori degli uffici studi ed esperimenti invieranno settimanalmente alla presidenza del comitato, per essere trasmessi al Ministero, uno specchio delle prove eseguite nella settimana decorsa, il riparto degli esperimenti stessi da farsi nella settimana successiva; e mensilmente un resoconto sommario dello stato delle questioni di cui venne loro affidato lo studio.

36. Oltre agli incarichi che gli spettano come membro del comitato, il direttore dell'ufficio studi ed esperimenti dei materiali d'artiglieria ha quello di presiedere una commissione speciale cui è affidato l'esame delle questioni relative alle armi portatili. Per gli studi e gli esperimenti a ciò inerenti egli potrà valersi del personale addetto all'ufficio e corrisponderà direttamente col Ministero al quale è tenuto a presentare un resoconto mensile sullo stato delle questioni.

37. I direttori degli uffici studi ed esperimenti, oltre alla facoltà loro concessa dall'alinea *c)* dell'art. 17 del R. Decreto 3 agosto 1884, possono essere incaricati di affidare commesse di materiali agli stabilimenti, come delegati dal Ministero, e di procedere alla distribuzione dei materiali che vengono di mano in mano allestiti.

Per il disimpegno di questi incarichi, essi corrisponderanno col Ministero.

38. Ogni direttore di ufficio ha facoltà di provocare per mezzo del presidente deliberazioni di sezione o delle sezioni riunite sulle questioni del cui studio è particolarmente incaricato.

39. I direttori degli uffici quando stimino necessario, per lo studio delle questioni loro affidate, di recarsi presso qualche servizio delle due armi in sede diversa da quella del proprio ufficio, ne rivolgeranno domanda al presidente del comitato, il quale quando lo ravvisi opportuno ne fa proposta al Ministero.

40. Dovendosi assentare per servizio i direttori degli uffici potranno essere accompagnati da uno degli ufficiali addetti al comitato, designati al Ministero dal presidente, su proposta dei direttori medesimi, ai quali sono in quanto al resto applicabili le disposizioni del N. 18.

Art. 3. — **Delle adunanze e delle deliberazioni.**

41. Le adunanze delle singole sezioni sono presiedute dal rispettivo presidente, a meno che non intenda assumerne la presidenza il presidente del comitato.

42. Le adunanze delle sezioni riunite sono presiedute dal presidente del comitato.

In assenza di questo, e per sua delegazione, può presiederle il più anziano dei due presidenti di sezione.

43. In qualsiasi adunanza, la discussione verrà aperta sul parere formulato nella relazione presentata dal direttore o dai direttori degli uffici che fecero lo studio preliminare della questione; salvo i casi indicati ai N. 9 e 34 nei quali la discussione si aprirà in base alle relazioni o del comandante territoriale del genio che ha presentato il progetto o su quella del direttore dell'ufficio studi ed esperimenti, anche quando questo ultimo fosse assente.

44. Per ogni questione, oggetto di adunanza, si redigerà una deliberazione, la quale oltre l'esposizione della questione stessa, conterrà le principali considerazioni svolte durante la discussione, le conclusioni votate dalla sezione o dal comitato.

Nella deliberazione sarà detto eziandio se le conclusioni vennero approvate a maggioranza o ad unanimità.

A parità di voti quello del presidente avrà la preponderanza.

45. Ogni deliberazione sarà firmata dai membri intervenuti all'adunanza, e controfirmata dal segretario capo, se trattasi di adunanza del comitato a sezioni riunite, ovvero dal segretario di sezione se si tratta di adunanza di sezione.

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni riunite occorre la presenza di almeno quattro ufficiali generali (membri del comitato o comandanti territoriali) e di due per la validità di quelle di una sezione.

46. Ciascun membro avrà la facoltà di aggiungere alla deliberazione le sue speciali osservazioni, apponendovi la propria firma; e la stessa facoltà sarà lasciata ai direttori di uffici non presenti all'adunanza ma sulla relazione dei quali si è basata la discussione.

47. Gli atti deliberativi del comitato a sezioni riunite, sasanno redatti, sotto la immediata direzione del segretario capo per cura del segretario di sezione meno anziano, se trattisi, di questioni generali ed interessanti ambedue le armi, e dal segretario della sezione d'artiglieria ovvero da quella della sezione genio secondochè concernono l'una o l'altra delle armi stesse.

48. Una copia di ogni deliberazione e della relazione dell'ufficio a cui venne deferito l'esame preliminare della questione sarà trasmessa al Ministero, autenticata dal segretario capo o da chi ne fa le veci.

49. Le deliberazioni saranno riunite in appositi registri, di cui uno per ciascuna sezione ed un terzo per le sezioni riunite, secondochè le questioni furono discusse in adunanza di sezione o generale.

Tali registri saranno conservati presso i rispettivi uffici di segreteria.

Fanno eccezione le deliberazioni su materie riflettenti il personale le quali, a senso di quanto è detto al N. 3, debbono essere conservate dal presidente del comitato.

Art. 4. — Delle segreterie.

50. Il segretario capo è agli ordini immediati del presidente del comitato e vigila sui rami di servizio accennati al N. 1.

Firma *d'ordine* le carte periodiche, gli elenchi ed il carteggio di semplice trasmissione e partecipazioni di disposizioni emanate.

51. La segreteria del comitato comprende:

a) l'ufficio di redazione delle deliberazioni del comitato a sezioni riunite, e delle corrispondenze riguardanti la presidenza del comitato e comuni alle due sezioni;

b) il protocollo generale di tutte le carte in arrivo e partenza;

c) una copisteria;

d) l'ufficio di spedizione di tutte le corrispondenze del comitato, tranne quelle degli uffici di revisione, e degli uffici non residenti in Roma.

52. I segretari di sezione dipendono direttamente dal presidente della propria sezione.

Col personale del proprio ufficio, i segretari di sezione attendono alla corrispondenza relativa alle questioni trattate dagli

uffici della rispettiva sezione o nelle adunanze di quest'ultima, ed a tutte quelle concernenti lo studio e gli esperimenti di materiali.

53. Ogni segreteria di sezione comprende:

a) l'ufficio di redazione delle deliberazioni della sezione e della corrispondenza menzionata al N. 52;

b) il protocollo speciale della sezione;

c) una copisteria.

54. Gli uffici speciali ai quali è pure affidata la revisione della contabilità dei materiali, hanno, per questo ramo di servizio, un protocollo ed una copisteria propria.

55. Gli atti che emanano dalla presidenza del comitato porteranno il solo numero di protocollo generale; quelli provenienti dalle sezioni, avranno inoltre come denominatore il numero del protocollo speciale della sezione.

56. Gli uffici del comitato quando siano distaccati dalla sede di questo, oltre il protocollo, l'archivio e la copisteria propria, potranno avere uno speciale laboratorio di litografia e disegno, ed una speciale biblioteca.

Art. 5. — **Consiglio di amministrazione.**

57. La gestione dei fondi a disposizione del comitato è affidata ad un consiglio d'amministrazione il quale è direttamente mallevadore del legittimo impiego dei fondi e della regolarità della contabilità.

Tutte le spese, all'infuori degli stipendi, che dal comitato sono fatte per proprio conto, dovranno essere autorizzate ed approvate dal presidente del comitato stesso.

58. Il consiglio d'amministrazione sarà composto come segue:

Presidente. — Il segretario capo.

Relatore. — Un ragioniere d'artiglieria o del genio.

Membri. — Due ufficiali superiori o capitani.

Segretario. — Un altro ragioniere d'artiglieria o del genio.

59. La nomina del personale componente il consiglio d'amministrazione, ad eccezione del presidente, sarà fatta dal presidente del comitato, al quale spetterà pure di provvedere a tutte le surrogazioni ed ai cambiamenti che successivamente potranno occorrere nella composizione del consiglio stesso.

60. Il consiglio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e del genio dovrà funzionare nel modo prescritto per i con-

sigli d'amministrazione delle direzioni dal regolamento per il servizio del materiale dell'artiglieria e del genio 31 dicembre 1880.

61. Compete al consiglio stesso di amministrare le seguenti spese:

a) relative alla cancelleria, al combustibile ed agli stampati per gli uffici del comitato, compresi gli uffici distaccati;

b) di ispezione e di trasferta agli ufficiali ed impiegati del comitato d'artiglieria e del genio in missione per servizio dell'una o dell'altra arma;

c) per acquisto e conservazione di armi, modelli, carte, piani, strumenti geodetici, topografici, fotografici, e tipografici, libri, giornali, ecc., ecc.;

d) di stampa del *Giornale* e della *Rivista d'Artiglieria e del Genio*, di litografia, di fotografia, di carte e di opere riguardante le due armi;

e) per paghe al personale inferiore ed agli operai presso la sede del comitato.

Negli uffici non residenti in Roma, il personale inferiore e gli operai sono forniti ed amministrati dalle direzioni territoriali o dagli stabilimenti d'artiglieria o del genio più prossimi.

Il consiglio corrisponderà inoltre, per delegazione, gli stipendi tanto agli ufficiali generali, che al rimanente personale del comitato.

62. Si sopperirà alle anzidette spese, ad eccezione degli stipendi agli ufficiali ed impiegati del comitato, colle somme stanziate nei relativi capitoli del bilancio annuale del Ministero della guerra, e mediante acconti da richiedersi dal consiglio d'amministrazione coll'osservanza delle norme stabilite.

63. Il consiglio provvederà per la custodia e buona conservazione del materiale in caricamento al comitato d'artiglieria e del genio.

64. I registri d'amministrazione e di contabilità da tenersi dal comitato saranno conformi a quelli prescritti per le amministrazioni delle direzioni territoriali delle due armi.

65. Le contabilità del comitato verranno trimestralmente trasmesse all'ufficio di revisione della contabilità del materiale d'artiglieria, il quale, dopo aver verificato l'esattezza dei conti, le spedisce al Ministero della guerra per l'ulteriore corso.

66. Semprequando il presidente del comitato sarà per richiederlo, il consiglio d'amministrazione gli darà la situazione dei fondi amministrati per conto proprio.

Art. 6. — **Servizi vari.**

67. L'ufficio d'informazioni e di redazione del *Giornale* e della *Rivista d'Artiglieria e del Genio* si comporrà del numero di ufficiali che crederà stabilire il presidente del comitato e sarà diretto da uno degli ufficiali superiori del comitato stesso, sotto la vigilanza del segretario capo.

L'incarico di tale ufficio sarà quello di raccogliere dati e notizie relative alle innovazioni ed ai progressi interessanti l'artiglieria ed il genio, e di attendere alla compilazione del *Giornale* e della *Rivista* predetta, da redigersi e pubblicarsi in conformità alle disposizioni ministeriali.

Gli ufficiali di qualunque arma possono rimettere al comitato memorie interessanti specialmente le armi d'artiglieria e del genio e sarà corrisposto un premio agli autori dei lavori giudicati dal comitato stesso meritevoli di essere pubblicati sulla *Rivista*.

L'andamento dei servizi vari presso il comitato come, litografia, fotografia, ufficio disegnatori, archivio, biblioteca, copisteria, ecc., ecc., sarà regolato da apposita istruzione da emanarsi dal presidente del comitato, colla quale saranno pure determinati i particolari del servizio interno.

Il Ministro — FERRERO.

N. **188.** — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio della stazione di *Loreo* della nuova linea *Adria-Chioggia*.** — 1° ottobre.

Si avvertono le autorità militari che col giorno **25** andante mese venne aperta all'esercizio la stazione di *Loreo* della nuova linea *Adria-Chioggia*.

Eppertanto al Prontuario militare (edizione 1884) verranno fatte le aggiunte seguenti:

Indice.

Loreo	Gruppo o tavole	Rovigo-Adria-Chioggia	(Da segnarsi alla rispettiva lettera alfabetica)

Tavola 21ª.

Si aggiungerà tanto nella colonna delle stazioni orizzontali che in quella verticale dopo Adria, la stazione nuova di Loreo, la quale dista, come segue:

Dalle stazioni della tavola poliometrica	Kilom.
Verona P. N.	134
Dossobuono	126
Vigasio	117
Isola della Scala	110
Bovolone	100
Legnago	82
Villabartolomea	78
Castagnaro	72
Cerea	91
Badia	65
Lendinara	55
Fratta	48
Costa	44
Rovigo	36
Ceregnano	27
Lama	23
Buricetta	16
Adria	11

Dalle stazioni della tavola poliometrica	Kilom.
Loreo	»
Bologna	116
S. Giorg. di Piano	98
S. Pietro in Casale	92
Galliera	87
Poggio-Renatico	82
Ferrara	69
Pontelagoscuro	65
S. M. Maddalena	62
Paviole	57
Polesella	50
Arquà	45
Rivigo	36
Stanghella	43
Este S. Elena	52
Monselice	57
Battaglia	63
Montegrotto	67

Dalle stazioni della tavola poliometrica	Kilom.
Abano	70
Padova	80
Corticella	109
Castelmaggiore	106

Dalle stazioni di allacciamento	Kilom.
Bologna	116
Cremona	219
Ferrara	69
Mantova	156
Milano	281
Modena	153
Padova	80
Parma	»
Pisa	284
Rovato	216
Verona P. N.	134
Vicenza	111

Il Ministro — FERRERO.

N. **189**. — FERROVIE. — **Variante al Prontuario militare edizione 1884**. — 1° ottobre.

Si prevengono le autorità militari che la Tavola N. 47 del prontuario militare in vigore, viene da oggi abolita, e sostituita dalla seguente N. 47. — Lago Maggiore.

	Arona	Angera	Meina	Lesa	Belgirate	Stresa	Isola Bella	Baveno	Feriolo	Suna	Pallanza	Intra	Laveno	Porto Valtravaglia	Ghiffa	Oggebbio	Cannero	Luino	Maccagno inferiore	Maccagno superiore	Cannobbio	Brissago	Gerra	Ascona	Locarno	Magadino
Arona	2	4	9	11	18	20	23	27	28	27	31	28	37	39	44	49	52	47	49	56	63	70	69	75	75	
Angera	6	11	13	20	22	25	29	30	29	33	30	28	41	46	51	55	50	52	58	65	72	71	77	77		
Meina	5	7	14	16	19	23	24	23	27	35	44	35	40	45	50	55	58	52	59	66	65	71	71			
Lesa	2	9	11	14	18	19	18	22	30	39	30	35	40	45	50	53	47	54	61	60	66	66				
Belgirate	7	9	12	16	17	16	20	28	37	28	33	38	43	48	51	45	52	59	58	64	64					
Stresa	2	5	9	10	9	13	21	30	21	26	31	36	41	44	38	45	52	51	57	57						
Isola Bella	3	7	8	10	15	19	28	19	24	29	34	39	42	36	43	50	49	55	55							
Baveno	4	5	7	11	16	25	16	21	26	31	36	39	33	40	47	46	52	52								
Feriolo	3	7	11	16	25	16	21	26	31	36	39	33	40	47	46	52	52									
Suna	2	6	11	20	11	16	21	26	31	34	28	35	42	41	47	47										
Pallanza	4	9	18	9	14	19	24	29	32	26	33	40	39	45	45											
Intra	5	14	5	10	15	20	25	28	22	29	36	35	41	41												
Laveno	9	10	15	20	16	21	23	27	34	32	40	46	46													
Porto Valtravaglia	10	11	12	8	12	14	19	26	23	32	38	38														
Ghiffa	5	10	15	20	23	17	24	31	31	37	37															
Oggebbio	5	10	15	18	12	19	26	26	32	32																

Cannero	5	10	13	7	14	21	21	27	27
Luino		5	7	12	19	17	25	26	26
Maccagno inferiore			3	7	14	12	20	21	21
Maccagno superiore				3	11	9	17	19	19
Cannobbio					7	14	13	18	18
Brissago						7	7	13	13
Gerra							6	12	12
Ascona								6	6
Locarno									6
Magadino									

Il Ministro — FERRERO.

N. **190**. — MATRICOLA. — **Abolizione delle annotazioni a matricola relative al decesso di taluno o di entrambi i genitori dei militari**. — 2 ottobre.

L'annotazione della parola *fu*, colla quale viene attualmente espresso sulla matricola dei militari di truppa l'avvenuta morte di taluno o di entrambi i loro genitori, non ha una speciale importanza descrittiva per ciò che ha tratto al servizio militare, giacchè lo stato civile dei militari stessi trovasi già abbastanza determinato dalle altre annotazioni, che figurano in detta matricola, e questo Ministero, a risparmio di scritturazioni e talvolta anche di dubbi, determina che sui ruoli e sui fogli matricolari tutti dei militari di truppa non venga più apposta *d'ora in avanti* l'annotazione di cui sopra.

Il Ministro — Ferrero.

N. **191**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui mezzi da impiegarsi nell'estinzione degli incendi**. — 2 ottobre.

È stata pubblicata una istruzione sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi.

I corpi e stabilimenti militari provveduti di pompe od estintori da incendio dovranno fare acquisto di due copie di tale istruzione.

Sarebbe conveniente che anche gli altri corpi ed uffici, specialmente quelli aventi magazzini, si provvedessero dell'accennata istruzione.

Per le richieste i corpi ed uffici si atterranno al prescritto dall'*Atto* N. 86 del *Giornale Militare* del corrente anno.

Il prezzo dell'istruzione è di centesimi 50.

Il Ministro — Ferrero.

N. **192**. — ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti ai bastoni e al sacco custodia da tende per ufficiali alpini.** — 2 ottobre.

Per agevolare il caricamento ed il trasporto delle tende da ufficiali (categ. II — 122) presso i reggimenti alpini, il Ministero ha determinato che i bastoni da tende ed i sacchi custodie da tende attualmente in distribuzione presso detti reggimenti, siano modificati come segue:

Il bastone dovrà essere dimezzato in modo che la parte superiore riesca lunga m. 0,90 e l'inferiore m. 0,80;

Alla parte inferiore del bastone dovrà assere applicato un tubo di lamiera di ferro, verniciato in nero, della lunghezza di mm. 150 e dello spessore di mm. 0,8;

Il tubo dovrà investire esattamente la parte del bastone, cui sarà applicato per una lunghezza di mm. 50, ed esservi assicurato con 6 punte;

Alla parte superiore del tubo deve essere saldato a forte un anello di filo di ferro del diametro di mm. 4;

Il sacco custodia da tende dovrà essere ridotto alla lunghezza di m. 1,08 e, col ritaglio di tela risultante da tale riduzione, dovrà essere allargato di centimeti 20,5 in tutta la lunghezza; epperciò dovrà misurare m. 1,08 in lunghezza e m. 0,360 in larghezza e conservare l'attuale funicella, lunga m. 1,20, che scorre entro una guaina e serve a chiudere il sacco.

Conto di riduzione dei bastoni per tenda da ufficiali dei reparti alpini.

Lamiera in ferro, spessore mm. 0,8, kg. 0,110 a L. 0,70 il kg.	L. 0,077
Filo ferro, diametro mm., 4. kg. 0,020 a L. 0,70 il kg.	L. 0,014
Sei punte, saldatura forte, vernice	» 0,059
Fattura	» 0,250
	L. 0,400

Conto di riduzione del sacco custodia da tende per ufficiali in sacco custodia da tende per ufficiali alpini.

Mano d'opera per la riduzione . . . . . L. 0,32

Di conseguenza al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi si faranno le seguenti aggiunte:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo		Annotazioni
II	137	Armatura da tenda per ufficiali alpini	N.	4	20	Aggiunta
»	138	Tenda con armatura per ufficiali alpini.	»	43	60	Id.
»	139	Sacchi custodia da tenda per ufficiali alpini	»	1	50	Id.
»	140	Tenda senza armatura per ufficiali alpini.	»	37	90	Id.

Conto di costruzione
dei bastoni da tenda da ufficiali dei reparti alpini.

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo per chilogr.		Quantità in chilogr.		Valore	
Bastone faggio o frassino in due pezzi di cui uno lungo m. 0,90, l'altro m. 0,80 a L. 1,10 cadun bastone (1).	»	»	»	»	1	100
Lamiera di ferro, spessore mm. 0,8 .	»	70	»	110	»	077
Filo ferro, diametro mm. 4. . . .	»	70	»	020	»	014
Sei punte, saldatura forte, vernice .	»	»	»	»	»	059
Mano d'opera	»	»	»	»	»	250
Prezzo di costo e conteggio L.					1	500
Per due bastoni L.					3	»

(1) Completamente finito.

Conto di costruzione
del sacco custodia da tende per ufficiali alpini.

DENOMINAZIONE DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità in metri	Valore
Tela in filo cruda spinata da vestiario alta m. 0,74	1 100	1 120	1 232
Mano d' opera ed ogni altra fornitura (1).			0 200
		Prezzo di costo L.	1 432
		Prezzo di conteggio L.	1 500

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,20 di funicella straforzinata del diametro di mm. 2

Il Ministro — FERRERO.

N. **193**.— FERROVIE.— **Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Garbuscia in quella di Delia.** — 8 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che la stazione ferroviaria di Garbuscia d'ora innanzi prenderà la denominazione di Delia.

Eppertanto al Prontuario militare (edizione 1884) si farà, tanto nell'indice che nella Tavola N. 41 il cambiamento di denominazione di detta stazione.

Il Ministro — FERRERO.

N. **194**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle fortificazioni campali**. — 8 ottobre.

È stata pubblicata l'Istruzione sulle fortificazioni campali, la quale costituisce il volume IV della collezione dei libri di testo per le Istruzioni pratiche delle truppe del genio.

Per i comandi, reparti di truppa, direzioni e scuole qui sotto designati è d'obbligo averne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato:

Comando del corpo di stato maggiore .	esemplari N.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio e direzioni del genio .	» »	1
Comandi di reggimento del genio	» »	3
Comandi di brigata del genio	» »	1
Compagnie pontieri, ferrovieri, lagunari e telegrafisti	» »	1
Compagnie zappatori	» »	4
Deposito dei reggimenti del genio. . . .	» »	2
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 3° reggimento genio	» »	15
Plotone d'istruzione del 4° reggimento genio	» »	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare . . .	» »	5

Le spese d'acquisto dei sopraindicati esemplari saranno a carico delle masse generali uomini dei singoli corpi e delle indennità di cancelleria dei comandi ed uffici.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali, dovranno essere richiesti al comitato delle armi di artiglieria e genio al quale se ne dovrà poi far pervenire l'importo complessivo.

Il prezzo di ciascun esemplare in brochure è fissato in L. 2,40.

Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari dell'istruzione in parola legati in tela inglese al prezzo di L. 3,20 caduno.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 46ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 ottobre.

OTTOBRE 14. — Disposizioni relative ai capi musica ed ai musicanti, *pag.* 731.
» 14. — Modificazioni all'Istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari di presidio, *pag.* 732.

Atto N. **195**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni relative ai capi musica ed ai musicanti**. — 14 ottobre.

Nell'intento di ottenere un indirizzo uniforme, per parte di tutti i corpi che hanno musica, nell'applicazione di talune disposizioni risguardanti i capi musica ed i musicanti, ed anche per introdurre qualche modificazione alle norme ora vigenti, il Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere quanto segue:

1° Ai capi musica è, in massima, concessa la facoltà di alloggiare fuori del quartiere.

2° Essi sono autorizzati a vestire l'abito borghese *fuori di servizio*.

3° I capi musica sono presentati separatamente alla rassegna semestrale di deconto.

4° Essi devono fregiarsi del distintivo di anzianità prescritto dal Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

5° I sottufficali musicanti non fanno turno nei servizi di quartiere, di cui ai capi 9° e 10° del regolamento di servizio interno per la fanteria.

6° Ai musicanti *prime parti*, anche non graduati, potrà dal comandante del corpo essere concessa la facoltà di dormire fuori del quartiere e di vestire l'abito borghese *fuori di servizio*.

7° I musicanti *prime parti* sono possibilmente alloggiati in camere separate dal restante della truppa e con letto di 1ª classe e materasso.

8° I musicanti consegnati in quartiere non fanno i servizi di fatica prescritti, tranne che per la musica.

9° Potrà essere istituita, ma soltanto in caserma, una

mensa pei musicanti, secondo regole disciplinari ed economiche stabilite dal comandante del corpo.

Essa però dovrà reggersi collo scotto che verrà fissato per ciascun convivente, all'infuori di ogni ingerenza o concorso dell'amministrazione del corpo.

Il Ministro — FERRERO.

N. **196**. — BIBLIOTECHE MILITARI. — **Modificazioni all'istruzione relativa al servizio e alla contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — 14 ottobre.

Al § 3 dell'istruzione 15 agosto 1879 relativa alle biblioteche militari di presidio (*Atto* 136, 1879) è sostituito il seguente:

« § 3. Sono ammessi a frequentare le sale di lettura gli ufficiali di milizia mobile, di complemento, di riserva e di milizia territoriale muniti di apposita dichiarazione del comandante del presidio che ne faccia riconoscere la rispettiva qualità; ad essi non è però estesa la facoltà di cui al § 2.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 47ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

OTTOBRE 1. — Istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 733.
» 16. — Varianti da introdursi nell'istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di artiglieria da campagna, *pag.* 734.
» 17. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Piadena - Casalmaggiore, *pag.* 734.
» 16. — Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria, *pag.* 735.

Atto N. **197**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali**.— 1 ottobre.

Nell'intento di riunire tutte le disposizioni emanate sulla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali e sparse nel *Giornale Militare* degli anni decorsi, questo Ministero ha fatto procedere ad una ristampa della relativa Istruzione pubblicata con Nota N. 150 del 9 ottobre 1864, tenendo conto di tutte le modificazioni ed aggiunte ad essa posteriormente state arrecate.

I comandi, corpi, istituti ed uffici, e segnatamente i comandi di presidio, ne provvederanno quel numero di copie che loro abbisognassero.

Ogni legione di carabinieri reali dovrà provvederne tante copie quanto ne occorrono per fornirne di una ciascuno i propri uffici del comando e di maggiorità ed i comandi di divisione, di compagnia, di squadrone, di tenenza e di sezione.

I capi di corpo o di servizio richiederanno all'editore del *Giornale Militare* in Roma per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (giusta l'*Atto* N. 86 del corrente anno) il numero delle copie che loro occorrono, sia a senso di quanto è detto sopra, sia per quelle che gli ufficiali richiedessero per proprio uso ed a proprie spese.

Il prezzo di ogni copia è di L. 1,00.

Il Ministro — FERRERO.

N. **198**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Varianti da introdursi nell'Istruzione per l'ammaestramento tattico delle truppe di artiglieria da campagna** (30 settembre 1882). — 16 ottobre.

Pag. 1ª — Dopo l'intesto *Nota preliminare*, si ponga sotto: *Generalità.*

» 2ª — All'attuale *Nota preliminare*, si faccia la seguente aggiunta:

Prescrizioni per prevenire danni.

Bisogna evitare di recar danni alle proprietà private, epperò è vietato di far fuoco, sia in vicinanza di luoghi o di cose alle quali si possa appiccare incendio, sia entro le vie di luoghi abitati, sia troppo vicino alle case, e di recar danno ai colti, agli alberi ed a qualsiasi cosa.

Quando la truppa attraversa campi ove sia già stata fatta in gran parte la ricolta, gli ufficiali avranno cura che siano impediti i danni ancora possibili.

Qualunque danno fatto a proprietà privata o pubblica, che non sia pienamente giustificato da necessità del servizio o da forza maggiore, sarà messo a carico di colui che lo cagionò, o dovendo e potendo non lo ha impedito; e quando questi non si possa riconoscere, ne sarà responsabile l'intero reparto di truppa alla quale il danneggiatore appartiene.

Non si devono attraversare le ferrovie, tranne che negli appositi siti di passaggio a livello e colle necessarie precauzioni.

Il Ministro — Ferrero.

N. **199**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Piadena-Casalmaggiore***. — 17 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 6 andante mese venne aperto all'esercizio il tronco *Piadena-Casalmaggiore* della linea Parma-Brescia-Iseo.

Epperlanto al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le seguenti aggiunte:

Indice.

Si inscriverà la nuova stazione di San Giovanni in Croce, indicandola appartenente al gruppo o tavola N. 17, tronco Parma-Piadena. Essendovi nell'indice già segnata la stazione di Casalmaggiore, si annoterà che essa appartiene al gruppo o Tavola 17, tronco Parma-Piadena.

TAVOLA 17.

Si segneranno nell'ultima colonna orizzontale in bianco le stazioni di Casalmaggiore e di S. Giovanni in Croce, le quali distano da Piadena, la prima km. 18 e la seconda km. 7.

Per avere le distanze dalle due nuove stazioni della tavola a tutte le altre, per ora, e sino a tanto che non sarà costrutto il tronco *Parma-Piadena*, occorrerà formarle basandosi su Piadena, stazione di diramazione per le diverse linee indicate in detta tavola.

ESEMPIO

Da Casalmaggiore a Brescia.

Casalmaggiore-Piadena	km. 18
Piadena-Brescia.	» 79
Totale km.	97

Converrà quindi che tale avvertenza sia annotata nella tavola suddetta.

Il Ministro — FERRERO.

N. **200**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Armamento della truppa di fanteria e di cavalleria.** — 18 ottobre.

Le armi, buffetterie e munizioni da conservarsi presso i reggimenti di fanteria e cavalleria sono quelle indicate nei due specchi che fanno seguito alle presenti disposizioni.

Per le truppe di fanteria.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità per un reggimento fanteria di linea		Un reggimento bersaglieri
	senza plotone d'istruzione	con plotone d'istruzione	
Fucili modello 1870 con sciabola-baionetta. .	1100	1150	1090
Moschetti da fanteria modello 1870 con sciabola baionetta	66	66	66
Sciabole da sottufficiali di fanteria.	53	53	»
Sciabole da bersaglieri	»	»	91
Sciabole da fanteria	67	67	»
Sciabole a sega (con relativa borsa). . . .	3	3	3
Assortimenti ed accessori per sottufficiali. .	99	99	99
Assortimenti ed accessori per graduati. . .	362	362	362
Assortimenti ed accessori per soldati e cinghe con bottoni	1127	1177	1117
Cinturini di bufalo modello 1877	1208	1258	»
Cinturini di cuoio modello 1877.	»	»	1169
Giberne modello 1877	1127	1177	1117
Cartucce a pallottola per armi mod. 1870 . .	51912	54312	51149

Avvertenze.

1. I reggimenti granatieri in luogo delle sciabole da fanteria conserveranno le daghe da granatieri ed i fregi speciali da granatieri che tengono in fondo.

2. Dei materiali indicati nello specchio:

a) 39 moschetti modello 1870 servono per armare i caporali zappatori e soldati zappatori da richiamarsi dal congedo;

b) 46 fucili modello 1870 pei reggimenti di fanteria e 49 pei reggimenti bersaglieri con relativi assortimenti, accessori buffetterie e cartucce servono come riserva;

c) 6 sciabole da sottufficiali di fanteria o sciabole da bersaglieri con relativa buffetteria sono destinate ai sottufficiali allievi alle scuole militari;

d) 39 sciabole da fanteria o da bersaglieri servono per l'armamento dei seguenti individui che vengono aumentati all'organico di pace nel passaggio alla formazione di guerra:

2 caporali aiutanti di sanità, 1 caporale conducente, 12 conducenti, 21 porta-feriti ed i 3 attendenti degli ufficiali medici più anziani di ogni battaglione;

e) Le 3 sciabole a sega con relativa borsa sono destinate all'armamento degli altri 3 porta-feriti all'atto della mobilitazione;

f) I 362 assortimenti ed accessori per graduati (caccia viti con manico e molla spirale) sono destinati a tutti i graduati armati di fucile o moschetto all'atto della mobilitazione;

g) I 99 assortimenti ed accessori per sottufficiali (estrattori del bossolo privi di fondello) sono dati a tutti i sottufficiali armati di fucile all'atto della mobilitazione.

3. Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra è prelevato all'atto della mobilitazione dai depositi, allo scopo stabiliti in tempo di pace, a seconda dei presidii in cui si trovano i reggimenti ed i loro reparti.

Per le truppe di cavalleria

DESIGNAZIONE delle armi, buffetterie e munizioni	Quantità per un reggimento lancieri	Quantità per un reggimento cavalleggeri
Moschetti da cavalleria Modello 1870 con baionetta e coi relativi assortimenti, accessori e cinghie . . .	1181	1181
Pistole a rotazione Modello 1874, con cordoni, fondine e accessori	294	294
Lance da cavalleria con cinghia porta lancia . . .	1181	»
Sciabole da cavalleria Modello 1871	1462	1462
Cinturini Modello 1873	1462	1462
Giberne da cavalleria, con bandoliera, per sottufficiali	70	70
id. id. id., per caporali e soldati	1373	1373
Cartucce a palliottola per armi Modello 1870 . . .	18896	18896
id. id., per pistole a rotazione M° 1874	3528	3528

Avvertenze.

Le presenti dotazioni, fatta eccezione per le cartucce, sono quelle massime occorrenti pel piede di guerra ai reggimenti di cavalleria compreso l'armamento delle due classi in congedo illimitato.

Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra è prelevato all'atto della mobilitazione dai depositi, allo scopo stabiliti in tempo di pace, a seconda dei presidii in cui si trovano i reggimenti ed i loro reparti.

In conseguenza delle disposizioni contenute nelle avvertenze sovra citate:

a) I sottufficiali tutti sono dai corpi inviati alle scuole armati di sola sciabola col relativo cinturino; le dette armi sono conservate sempre in caricamento dai corpi cui appartengono. I sottufficiali che frequentano i corsi speciali, cessando di frequentarli per qualsiasi motivo debbono essere rinviati ai rispettivi corpi muniti del loro armamento;

b) Il prescritto dal N. 14 dell'*Atto* 117 del 1882 sarà così modificato:

« I sottufficiali ammessi agli esami orali vi saranno inviati « armati di sola sciabola col relativo cinturino e saranno ag- « gregati al distretto del luogo »;

c) Le armi occorrenti ai corpi per tener a numero le rispettive dotazioni saranno prelevate dalle direzioni territoriali d'artiglieria e le buffetterie rispettivamente dalle direzioni stesse pei reggimenti di cavalleria e dai distretti militari pei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

Per la sistemazione però delle attuali dotazioni sarà provvisto con apposita Circolare.

Il presente *Atto* sostituisce quello N. 155 del 1882 che perciò viene abrogato.

Il Ministro — Ferrero.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 48ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

OTTOBRE 20. — Istruzione sul carteggio d'ufficio, *pag.* 739.
» 22. — Formazione di un comando locale d'artiglieria a Cuneo, *pag.* 740.
» 22. — Nomina dei sottufficiali anziani, *pag.* 740.
» 22. — Varianti ed aggiunte al regolamento in data 1° giugno 1883, *pag.* 740.

Atto **N. 201.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul carteggio d'ufficio.** — 20 ottobre.

È pubblicata una nuova *Istruzione sul carteggio d'ufficio* in data 12 ottobre 1884.

In seguito alla pubblicazione della summentovata Istruzione è abrogata quella del 17 dicembre 1871, inserta a pagina 1062 del *Giornale Militare* di detto anno.

Ogni comando ed ufficio militare deve provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie della nuova Istruzione.

I reggimenti ed i distretti debbono provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio, per quello dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria, o brigata per l'artiglieria ed il genio) e per ogni compagnia, squadrone o batteria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano acquistare per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità dell'*Atto* N. 86 del corrente anno.

Il prezzo di ogni copia verrà indicato con una prossima circolare.

Il Ministro — FERRERO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 46, Atto N. 195, pag. 731, al N. 4; *invece di:* Essi devono fregiarsi ecc.; *leggasi:* Essi non devono fregiarsi ecc.

N. **202**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di un comando locale d'artiglieria a Cuneo.** — 22 ottobre.

È stabilito, a datare dal 1° novembre p. v., un comando locale d'artiglieria a Cuneo sotto la dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Alessandria.

Il Ministro — FERRERO.

N. **203**. — STATO DEI SOTTUFFICIALI. — **Nomina dei sottufficiali anziani.** — 22 ottobre.

Per l'esecuzione di quanto è prescritto dai §§ 54 e 55 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, questo Ministero determina:

1° La nomina dei *sottufficiali anziani* sarà fatta dai comandanti di corpo mediante ordine del giorno ogni qualvolta il sottufficiale compia il suo *ottavo anno* di servizio sotto le armi.

Tale nomina verrà iscritta nel foglio matricolare del sottufficiale stesso colla data del giorno successivo a quello nel quale compie i suddetti otto anni di servizio e mediante la dicitura di:

Sottufficiale anziano . . . . . .

2° Al sottufficiale anziano che compie *dodici* e *sedici* anni di servizio sotto le armi, l'autorizzazione di fregiarsi del secondo e terzo distintivo di anzianità sarà data dal comandante del corpo mediante ordine del giorno e senza che occorra in proposito alcuna variazione matricolare.

Il Ministro — FERRERO.

N. **204**. — FERROVIE. — **Varianti ed aggiunte al regolamento in data 1° gennaio 1883**. — 22 ottobre.

Alla tabella (allegato II), linea 4ª dell'ultima pagina, dopo le parole: *Aspirante*, si aggiunga: *Aiutante*.

Il Ministro — FERRERO.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 49ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 novembre.

OTTOBRE 22. — Alloggi militari per parte dei Comuni. *pag.* 741.

Atto N. **305**. — SOMMINISTRAZIONI DEI COMUNI ALLE TRUPPE. — **Alloggi militari per parte dei Comuni**. — 22 ottobre.

Per facilitare i rapporti coi municipi circa la somministrazione di alloggi alle truppe per parte dei Comuni nelle varie provincie del Regno, il Ministero ha creduto opportuno di raccogliere in un solo *Atto* tutte le disposizioni ancora in vigore su questa materia, omettendo quelle che più non hanno ora ragione di esistere.

Le autorità militari ed i corpi dovranno pertanto, da ora in poi, per ciò che riguarda siffatte somministrazioni, attenersi alle norme indicate nello annesso *Riassunto generale*.

Il Ministro — FERRERO.

RIASSUNTO GENERALE

delle disposizioni relative alla somministrazione degli alloggi militari per parte dei Comuni in vigore nelle diverse provincie del Regno.

CAPO I. — *Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle diverse provincie del Regno eccettuate le Venete, quella di Mantova e quella di Roma.* (Regie Patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti).

Art. 1. — **Corpi, reparti di corpo, drappelli e militari isolati in marcia.**

§ 1. Qualunque corpo, reparto di corpo o drappello di truppa, che si trovi in marcia, ha diritto di essere alloggiato per cura dei comuni nei quali gli occorra di pernottare o soggiornare

secondo l'itinerario indicato nel *foglio di viaggio*. Uguale diritto hanno gli uomini di truppa isolati in marcia per qualsiasi motivo.

§ 2. Gli ufficiali, che partono entro le 24 ore precedenti o entro le 24 ore susseguenti al giorno della partenza del corpo o reparto per la preparazione degli alloggi, per la rimessione del casermaggio o per altri simili bisogni del servizio, si considerano in marcia col corpo o reparto di corpo cui appartengono.

§ 3. Gli ufficiali isolati in marcia hanno diritto all'alloggio militare solamente quando sono comandati per lavori geodetici o topografici e per ricognizioni topografiche amministrative.

§ 4. Quando viaggiano con drappelli d'inscritti di leva o di individui inviati in congedo o richiamati sotto le armi, gli ufficiali sono considerati come in servizio isolato; epperciò non hanno diritto all'alloggio militare.

§ 5. In tempo di guerra, e in occasione di grandi manovre o concentramenti di truppe, gli ufficiali, benchè isolati, hanno diritto allo alloggio nei casi previsti dagli ordini di servizio.

§ 6. Nella categoria degli ufficiali sono compresi gli impiegati addetti ai servizi dipendenti dall'amministrazione militare. (*Vedi Allegato E*).

§ 7. Gli ufficiali e gli uomini di truppa alle manovre coi quadri, dall'arrivo al luogo fissato per la riunione e sino al giorno in cui avviene lo scioglimento delle manovre, sono considerati come indrappellati ed in servizio collettivo.

§ 8. Le compagnie dei reggimenti alpini durante le escursioni sono considerati come truppe in marcia. Avvenendo che debbano rimanere attendate all'aperta campagna, la paglia loro occorrente, quando non sia provvista dalle imprese, dovrà acquistarsi a loro cura direttamente dal commercio invocando, ove occorra, l'appoggio delle autorità comunali.

Art. 2. — **Assegno di camere, locali, mobili, paglia, lume, ecc., inerente all'alloggio militare.**

§ 9. L'alloggio militare comprende le camere e gli edifici per dormire, quelli occorrenti per gli uffici, i magazzini, le infermerie uomini, le infermerie cavalli, le prigioni, le scuderie, i locali per i corpi di guardia, ecc. ecc.

§ 10. L'alloggio che compete a ciascun ufficiale in relazione al suo grado è descritto nell'*Allegato D*.

§ 11. Le camere da dormire per gli ufficiali devono essere provvedute dei mobili seguenti: un letto completo, alcune se-

die, un armadio o cassettone, un portamantello, un tavolino, un candeliere, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte; le altre camere devono avere tavole, sedie, candelieri ed altri mobili a seconda dei mezzi di chi le fornisce.

§ 12. Gli ufficiali, ai quali sia dato l'alloggio militare, hanno pure diritto al lume; ma non possono pretendere maggiori o diverse forniture da quelle sovraindicate.

§ 13. Quando per comprovate difficoltà i comuni non possano provvedere completamente gli alloggi militari, gli ufficiali dovranno tenerne debito conto ed agevolare il compito di chi li fornisce, transigendo opportunamente e accomodandosi alla meglio.

§ 14. L'alloggio per la truppa, se è dato in edifizi di proprietà del comune, deve esser fornito del lume occorrente e di paglia a terra in ragione di chilogrammi 10 cadun individuo; se dato presso gli abitanti, deve essere fornito di letto, lume e fuoco o separatamente o in comunione ed a seconda dei mezzi di chi lo provvede.

§ 15. Le scuderie per i cavalli degli ufficiali e pei quadrupedi di truppa devono essere provvedute della occorrente paglia in ragione di chilog. 3,20 per cadun quadrupede e degli utensili necessari.

§ 16. Oltre ai locali necessari per i corpi di guardia i comuni sono in obbligo di provvedere la paglia e quanto occorre per il loro riscaldamento ed illuminazione in ragione del numero degli uomini componenti le guardie.

Art. 3. — **Gratuità dell'onere dell'alloggio.**

§ 17. Tutti i comuni delle sovraccennate provincie hanno l'obbligo di somministrare l'alloggio militare gratuitamente *per i primi tre giorni;* spirato tale termine la truppa si considera in accantonamento.

§ 18. Quando truppe di uno stesso corpo si scambiano senza interruzione, la gratuita somministrazione dell'alloggio per parte del comune si limita ai soli primi tre giorni per il primo reparto quivi giunto per qualsiasi servizio.

§ 19. In occasione di riunione di truppe per grandi manovre od esercitazioni per tiri a segno, la somministrazione gratuita da parte dei comuni avrà luogo soltanto per il primo corpo occupante, semprechè non vi sia interruzione fra la truppa che parte e quella che arriva.

Art. 4. — **Truppe in accantonamento.**

§ 20. Gli ufficiali appartenenti ai corpi, reparti di corpo o drappelli in accantonamento hanno diritto all'alloggio militare per parte dei comuni.

§ 21. Gli uomini di truppa invece sono generalmente alloggiati nelle caserme o negli edifizi propri dello Stato con paglia o pagliericcio a terra secondo le disposizioni date di volta in volta dalle autorità militari; quando questi edifizi manchino, o non bastino, i comuni sono sempre obbligati a provvedervi con locali propri forniti di paglia a terra nella misura stabilita per le truppe accampate (§ 25), oppure a far somministrare l'alloggio con lume e fuoco dagli abitanti.

§ 22. Decorsi tre giorni dall'arrivo della truppa, il comune, quando non sia intervenuta speciale convenzione, ha diritto alla corrisponsione dell'indennità per l'alloggio degli ufficiali e della indennità di nudo coperto per i locali di proprietà del comune occupati dalla truppa nella misura indicata dalla tabella *Allegato D*, ed al rimborso di tutte le somministrazioni che dovesse fare, nei modi accennati dal Regio Decreto 28 gennaio 1872 (*Atto* 39-1872).

§ 23. Occorrendo che gli ufficiali debbano giacere colla truppa accantonata, la quantità della paglia viene stabilita volta per volta dagli ordini di servizio.

Art. 5. — **Corpi e reparti di corpo ai campi d'istruzione.**

§ 24. Le truppe ai campi d'istruzione sono in massima attendate con paglia somministrata dalle imprese casermaggio.

§ 25. L'assegno paglia a terra per le truppe ai campi di istruzione attendate è stabilito in ragione di kg. 15 ogni individuo nello spazio di un mese, cioè kg. 10 per prima distribuzione e 5 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni.

§ 26. L'autorità militare può peraltro aumentare o diminuire le predette quantità, come anticipare o protrarre i rinfreschi ed i rinnovamenti. Per ragioni igieniche può l'autorità stessa, ed in ogni circostanza, ordinare, sentito il parere medico, il cambio di tutta o di parte della paglia distribuita alle truppe accampate od accantonate.

§ 27. La paglia che ha servito ad un corpo o reparto di esso, non può servire per le truppe di altri corpi e deve essere cambiata per intiero.

§ 28. I cavalli degli ufficiali accampati possono essere ricoverati in scuderie presso gli abitanti; ma in questo caso si dovranno rilasciare buoni separati di solo nudo coperto, perchè dopo i primi tre giorni la paglia, il lume e gli utensili devono essere provvisti a spese degli ufficiali.

Art. 6. — Corpi e reparti di corpo alle grandi manovre.

§ 29. Gli ufficiali e gli individui di truppa durante il periodo delle grandi manovre giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata dall'amministrazione militare, o senza, ma possono anche essere alloggiati in edifizi comunali ovvero presso gli abitanti a seconda degli ordini di servizio dati dal comandante di corpo d'armata.

§ 30 Per recarsi al luogo di radunata, e per restituirsi alle loro sedi cessate le manovre, si considerano come in marcia.

Art. 7. — Truppe in distaccamento non superiore a tre mesi.

§ 31. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati in distaccamento per un periodo non superiore a 3 mesi, o nello interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed in servizi per la tutela della sanità continentale o marittima, sono alloggiati per cura del comune nel quale prestano servizio e per tutta la durata della loro permanenza.

§ 32. Se un distaccamento dichiarato *ordinario* diventa *eventuale* perchè la sua durata viene ridotta a tre mesi, gli ufficiali acquistano diritto all'alloggio militare, e, non avendolo ricevuto in natura, sarà loro dato l'equivalente in contanti sulle basi del compenso che si paga ai comuni dall'alcati i primi tre giorni. Dello alloggio in contanti i consigli d'amministrazione richiedono rimborso al Ministero della guerra inviandogli, per mezzo dell'ufficio di revisione, apposito atto deliberativo in duplice esemplare, corredato da due stati dimostrativi delle giornate di alloggio e relativo importo colle quietanze dei pagamenti fatti ai singoli ufficiali.

§ 33. Gli ufficiali in distaccamento, con diritto all'alloggio in un comune che sia affrancato dal fornire gli alloggi militari, ricevono la retribuzione stessa che sarebbe dovuta al comune colle norme accennate al paragrafo precedente, compresi i primi tre giorni.

§ 34. La breve dimora in più di pochi giorni oltre i tre mesi per causa di già decretato scambio di presidio non priva il distaccamento dal diritto all'alloggio.

Art. 8. — **Truppe in distaccamento ordinario od in guarnigione.**

§ 35. Nei cambi di guarnigione o distaccamento ordinario gli ufficiali che viaggiano colla truppa o la precedono di 24 ore, al giungere nel luogo dove devono rimanere di presidio, hanno diritto all'alloggio militare per tre giorni computati da quello d'arrivo; trascorso tale periodo di tempo, devono provvedersi a proprie spese.

§ 36. Quando la truppa in guarnigione o in distaccamento ordinario non possa essere alloggiata in caserme o locali propri dello Stato, deve essere alloggiata gratuitamente dai comuni per i primi tre giorni, e mediante il relativo compenso di nudo coperto spirato tale termine.

Art. 9. — **Obbligo delle amministrazioni comunali di facilitare la ricerca degli alloggi quando sono a carico degli ufficiali.**

§ 37. Le amministrazioni comunali, quando gli ufficiali incontrano difficoltà nel procurarsi gli alloggi mobiliati a loro carico, sono tenute, sulla richiesta del comandante del corpo o del reparto di corpo, di procurare gli alloggi stessi mediante un equo corrispettivo di locazione da pagarsi da cadun ufficiale. Tale corrispettivo viene stabilito convenzionalmente a mediazione di chi viene delegato dal comune.

§ 38. Qualora i proprietari delle case non acconsentano a dare volontariamente in locazione gli alloggi necessari agli ufficiali, il corpo può venir dichiarato in accantonamento, ed allora gli alloggi dovranno essere somministrati colle norme stabilite per tale posizione.

Art. 10. — **Norme generali pel rilascio dei buoni.**

§ 39. Perchè i comuni possano documentare le contabilità relative agli alloggi militari, i corpi o reparti di corpo loro rilasciano appositi *buoni* (modello 278 del catalogo) alla fine d'ogni mese od alla loro partenza.

§ 40. Sui buoni devonsi descrivere distintamente le giornate alloggio somministrate agli ufficiali, alla truppa ed ai quadrupedi.

§ 41. Ciascun buono deve avere a tergo una dimostrazione

delle giornate di presenza degli ufficiali, distinti per grado colle relative variazioni individuali, ed avere in succinto le variazioni collettive che riguardano il corpo o drappello.

§ 42. I buoni, che eventualmente siano firmati da individui di truppa, devono essere vidimati da un ufficiale del presidio od in difetto dal sindaco.

§ 43. Nel calcolo delle giornate di alloggio, si deve tener presente che va inclusa quella di arrivo ed esclusa quella di partenza.

§ 44. I buoni, devono presentare tutte le necessarie indicazioni, quelle cioè del corpo, della data, del nome, cognome e grado dell'ufficiale firmatario, nonchè indicare chiaramente in cifre e in tutte lettere le quantità: non avere correzioni, cancellature o raschiature.

§ 45. I comuni hanno diritto di rifiutare i buoni non regolari.

§ 46. Non si possono rilasciare duplicati di buoni senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dall'ufficio di revisione.

Art. 11. — Norme speciali pel rilascio dei buoni.

§ 47. Nel compilare i buoni i corpi terranno presente che per gli ufficiali subalterni delle armi di linea, quando siavi contemporaneità di residenza in un comune, si dovrà comprendere nella casella 7 un solo posto per ogni due ufficiali alloggiati, anche quando per atto di cortesia del comune o per altre circostanze speciali siano stati alloggiati isolatamente. Quanto all'ufficiale, che per disparità di numero o per essere effettivamente isolato, sarà alloggiato da solo, il posto, essendo pagato come tale, dovrà figurare alla casella N. 8.

§ 48. Non devono sul buono esser compresi i posti di alloggio degli aiutanti di campo e degli ufficiali d'ordinanza, ricevendone i comuni la retribuzione complessivamente a quella fissata per gli ufficiali generali.

§ 49. Così pure sul buono non devono essere compresi i posti di alloggio degli attendenti, perchè i comuni ricevono la retribuzione complessivamente a quella fissata per gli ufficiali.

§ 50. Sui buoni non si devono comprendere i posti scuderia per cavalli di servizio degli ufficiali, tranne per quelli dei capitani medici, bersaglieri, alpini e di fanteria con diritto a razione foragggio e degli aiutanti maggiori in 2ª quando siano

provvisti di cavallo, perchè per tutti gli altri ufficiali montati i comuni ricevono la retribuzione complessivamente col posto alloggio.

§ 51. I posti alloggio per truppa ed i posti scuderia per quadrupedi di truppa dovranno essere notati sempre nella casella *nudo coperto*; perchè, trascorsi i primi tre giorni nei quali la fornitura della paglia, lume ed utensili di scuderia sono a carico dei comuni, i corpi sono tenuti a provvedervi con acquisti diretti o rimborsandone il comune.

§ 52. Sono esclusi da tale regola generale gli individui di truppa comandati per servizio isolatamente, come a consigli di leva, a rimonta cavali, a lavori topografici e geodetici, per i quali i comuni sono obbligati a dare l'alloggio presso gli abitanti anche dopo i primi tre giorni; ma in questo caso i buoni debbono contenere distinti i posti di sottufficiale da quelli dei caporali e soldati, diversa essendo la retribuzione.

§ 53. I buoni dovranno portare sempre una nota da cui risulti che dal numero dei posti alloggio o posti scuderia vennero dedotti quelli dei primi tre giorni a carico del comune. Se non vengono dedotti se ne indicherà il motivo.

§ 54. La capacità dei locali necessari per i magazzini, infermerie, cucine, ecc., è calcolata a metri quadrati, e l'indennità dovuta al comune viene liquidata in ragione di un solo posto ogni *due metri quadrati* di superficie.

§ 55. Qualora gli edifizi assegnati dal comune siano di grande capacità, i corpi avvertiranno di occupare soltanto i locali necessari; ad ogni modo rilasceranno i buoni per posti di nudo coperto in base alla capienza dei soli ambienti ricevuti in regolare consegna.

§ 56. L'*Allegato A* offre un esempio pratico del modo con cui devono essere compilati i buoni in tutte le provincie del Regno nelle quali sono in vigore le R. Patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti.

Capo II. — *Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle provincie Venete ed in quella di Mantova (Ordinanza 15 maggio 1851 e Circolare della Congregazione centrale veneta 10 luglio 1863).*

Art. 12. — Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi (*di passaggio*).

§ 57. I comuni del territorio Veneto e Mantovano sono in obbligo di fornire l'alloggio completo ai militari *di passaggio*,

nonchè le scuderie con relativi utensili e paglia tanto ai cavalli degli ufficiali quanto ai quadrupedi di truppa, non solamente per i primi tre giorni ma anche per tutto il tempo ulteriore di loro soggiorno.

§ 58. L'alloggio è considerato per truppe *di passaggio* semprequando non sia stato preventivamente richesto, dalle autorità militari, almeno per un trimestre.

Art. 13. — **Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.**

§ 59. Le truppe ai campi d'istruzione stabiliti nel territorio Veneto e Mantovano, quando non siano attendate, devono considerarsi come *di passaggio*. Se sono attendate viene loro somministrata la paglia nella misura e nei modi indicati al Capo I, § 25.

§ 60. Le truppe alle grandi manovre giacciono attendate con paglia a terra a cura dell'amministrazione militare, o senza, e possono anche essere considerate come *di passaggio* a seconda degli ordini di servizio dati dai comandanti di corpo d'armata. Per recarsi al luogo di radunata, e per restituirsi alle loro sedi cessate le manovre, si considerano come *di passaggio*.

§ 61. Sono pure considerati *di passaggio* gli ufficiali e la truppa alle manovre coi quadri, nonchè le compagnie e gli ufficiali degli stati maggiori alpini durante le escursioni. Avvenendo che le truppe alpine debbano rimanere attendate all'aperta campagna, la paglia loro occorrente verrà provvista nei modi indicati al Capo I, § 8.

Art. 14. — **Competenza alloggio agli ufficiali ed alla truppa.**

§ 62. Agli ufficiali generali e superiori spettano due camere ed agli ufficiali inferiori una camera con letto completo, tavole, sedie, catinella con brocca, asciugamani, bottiglie, bicchieri e vasi da notte.

§ 63. Quando gli individui di truppa non possono avere alloggio completo, deve venir loro somministrata la paglia fresca occorrente ed un mobile per riporre la montura e le armi; ed i comuni, per siffatte forniture, hanno diritto a ripetere i compensi stabiliti distintamente per nudo coperto, paglia, lume, legna ed accessori d'alloggio.

§ 64. Ogni quadrupede deve essere ricoverato in scuderia

con relativa lettiera in ragione di chilogrammi 4,680 di paglia, oppure foglie o strame, quando la prima difetti in modo assoluto. Il letame resta di proprietà di chi provvede la scuderia.

§ 65. I militari tutti che ricevono dai comuni l'alloggio *di passaggio* devono limitare allo stretto bisogno le richieste per il lume e per il combustibile necessario a riscaldarsi. La legna per la cottura del rancio deve essere sempre provvista dai corpi o rimborsata direttamente ai comuni.

§ 66. I comuni del territorio Veneto e Mantovano non sono in obbligo di fare somministrazioni gratuite alle truppe in marcia od in distaccamento (*di passaggio*) e ne ricevono il rimborso a termini della tariffa *Allegato F.*

Art. 15. — Norme speciali pel rilascio dei buoni.

§ 67. I corpi o reparti di corpo, drappelli ed individui isolati, che ricevono anche per un sol giorno alcuna delle dette somministrazioni, rilasciano i relativi *buoni*, osservando le norme generali indicate nell'art. 10 e quelle speciali che seguono:

a) Sul buono devono essere specificate le somministrazioni ricevute, perchè il compenso dovuto ai comuni per alloggio completo viene a scomporsi in ragione delle prestazioni realmente fatte;

b) Non devono rilasciarsi buoni *speciali* di paglia ricevuta da truppe di passaggio, come neppure deve esserne effettuato il pagamento a carico delle masse generali, perchè la medesima va compresa sul buono alloggio, salvo per quella prelevata in più della competenza stabilita nel § 64 la quale dovrà invece essere dei corpi pagata direttamente ai comuni;

c) Sui buoni devono comprendersi i posti degli attendenti ed i posti scuderia dei cavalli degli ufficiali.

§ 68. Pei i locali con mobilio necessari agli uffici si indicheranno sul buono tanti posti alloggio da ufficiali inferiori quante sono le camere state occupate.

§ 69. Pei locali ad uso infermeria uomini, infermeria cavalli, magazzini, prigioni, ecc., il calcolo dovrà farsi a metri quadrati, indicando sul buono un posto *nudo coperto* per ogni *due metri quadrati* di superficie.

§ 70. I corpi, reparti di corpo o militari isolati, che inseguito ad ordini di servizio prelevassero dalle imprese od acquistassero dal commercio alcuno dei generi che devono essere provvisti dai comuni, faranno menzione di tale ordine sul buono.

§ 71. L'*Allegato B* offre un esempio pratico del modo con cui devono essere redatti i buoni nelle provincie Venete e Mantovana.

Capo III. — *Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nella provincia di Roma (Regolamento 20 gennaio 1867).*

Art. 16. — **Alloggio degli ufficiali e della truppa.**

§ 72. Gli ufficiali tutti in marcia e per i primi tre giorni dal loro arrivo in un comune delle provincia di Roma hanno diritto all'alloggio con mobilio, lume e fuoco a seconda del loro grado. Per dette somministrazioni i comuni non ricevono compenso di sorta, e spirato tale termine, gli ufficiali devono provvedersi l'alloggio a proprie spese.

§ 73. Gli ufficiali in distaccamento eventuale per un servizio nell'interesse dell'ordine pubblico, dopo i primi tre giorni, continuano ad aver l'alloggio dai comuni, i quali ne ricevono il rimborso dall'erario a seconda della tariffa, *Allegato G*.

§ 74. La truppa in marcia ha diritto all'alloggio con paglia, lume e fuoco.

§ 75. La competenza paglia è fissata nella misura seguente:

Per ogni individuo isolato.	kg. 5,30
Per drappelli interiori a 10 uomini (ogni individuo).	» 4,50
Per corpi, reparti di corpo e drappelli di forza maggiore (ogni individuo) . .	» 4,00

§ 76. La paglia viene cambiata ad ogni diverso passaggio di truppe, ovvero dopo il 5° giorno dalla data del loro arrivo quando abbiano dovuto soffermarsi.

§ 77. Per i cavalli degli ufficiali e quadrupedi di truppa i comuni non hanno altro obbligo tranne quello di fornire i locali adatti per le scuderie con lume ed acqua, dovendo la paglia per lettiera essere sempre acquistata dai corpi e dagli ufficiali o pagata ai comuni che la forniscono. Però i corpi procureranno di richiedere i soli locali e provvedere essi stessi al lume occorrente.

Art. 17. — **Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre ed alle manovre col quadri.**

§ 78. Gli ufficiali e gli individui di truppa ai campi d'istruzione, quando non siano attendati, e quelli alle manovre coi

quadri devono considerarsi come in marcia. Se la truppa è attendata, la paglia occorrente è provvista nella misura e nei modi indicati al Capo I, § 25.

§ 79. Durante il periodo delle grandi manovre, gli ufficiali e le truppe giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata a cura della amministrazione militare, o senza, e possono anche essere alloggiati presso gli abitanti a seconda degli ordini di servizio dati dai comandanti di corpo d'armata. Per recarsi al luogo di radunata e per restituirsi alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano come in marcia.

Art. 18. — **Norme speciali pel rilascio dei *buoni*.**

§ 80. Nel rilascio dei *buoni*, oltre alle norme generali indicate al Capo I articolo 19, si osserveranno le norme speciali seguenti:

a) Per le somministrazioni fatte agli ufficiali nei primi tre giorni non deve essere rilasciato alcun buono;

b) Per la truppa si devono rilasciare buoni fosse anche per un giorno solo, e sino a tre, con paglia e lume, dovendo questi ultimi generi, decorso tale termine, essere acquistati dai corpi;

c) Per le scuderie si deve rilasciare il buono di solo nudo coperto fin dal primo giorno ed in via affatto speciale comprendervi la fornitura del lume ed acqua quando venga eccezionalmente richiesta ai comuni.

§ 81. L'*Allegato C* offre un esempio pratico del modo con cui devono essere compilati i buoni nella suddetta provincia.

Capo IV. — *Disposizioni speciali, comuni a tutte le provincie del Regno.*

Art. 19. — **Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.**

§ 82. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati per costruzioni di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiati gratuitamente per tutta la durata del servizio dai comuni, i quali per conseguenza non hanno diritto a rimborso di sorta.

§ 83. I corpi, reparti di corpo o militari isolati, che si trovino comandati per tale servizio, non rilasciano alcun buono per le forniture ricevute.

Art. 20. — **Alloggio speciale per gli ufficiali dei carabinieri reali.**

§ 84. Il bene del servizio esigendo che gli ufficiali dei carabinieri reali siano alloggiati nelle caserme occupate dalle stazioni di loro residenza, le deputazioni provinciali provvedono tale alloggio nelle caserme stesse; ed in caso di assoluta impossibilità, in quei locali che siano più alla portata delle medesime.

§ 85. L'alloggio degli ufficiali dei carabinieri reali è fissato come segue:

Pei comandanti di legione .	8	camere;
Id. id. di divisione .	6	id.;
Id. id. di compagnia	4	id.;
Id. id. di tenenza .	3	id.;
Pei sottotenenti	2	id.

§ 86. Oltre al numero delle camere sovraindicato, nelle quali è compresa una cucina, ove sia necessaria, nei capiluoghi di legione vi saranno per gli uffici diversi, archivi, magazzini e laboratori, 15 camere.

§ 87. Gli ufficiali comandanti le divisioni avranno diritto a 4 camere per l'ufficio e gli altri ufficiali comandanti a due camere per lo stesso uso.

§ 88. Gli uni e gli altri devono pure avere una scuderia particolare o le piazze sufficienti per i loro cavalli in quella della stazione.

§ 89. Corrispondono annualmente gli ufficiali alle amministrazioni provinciali per il rispettivo alloggio le seguenti somme:

Il comandante di legione	L. 350
Il comandante di divisione	» 250
Quelli di compagnia	» 180
I comandanti di tenenza	» 120
I sottotenenti	» 75

§ 90. Gli ufficiali e la truppa dell'arma dei carabinieri reali in marcia, in accantonamento, in servizio di pubblica sicurezza, in tempo di guerra, campi d'istruzione e grandi manovre sono alloggiati come tutti gli ufficiali e la truppa delle altre armi.

Art. 21. — **Ufficiali delle milizie, di complemento e di riserva.**

§ 91. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione ausiliaria e di riserva, tuttavolta che vengono chiamati in servizio, e si trovino nella circostanza di aver diritto all'alloggio per parte dei comuni, sono trattati come gli ufficiali dell'esercito permanente di pari grado ed arma.

Art. 22. — **Ufficiali alloggiati in quartiere con mobilio del comune.**

§ 92. Per gli ufficiali in distaccamento con diritto all'alloggio militare che a mente del Regolamento di servizio interno sono obbligati a pernottare in quartiere, in camere arredate con mobilio fornito dal comune, si dovranno comprendere sui buoni i posti alloggio come se gli ufficiali fossero stati alloggiati presso gli abitanti.

Art. 23. — **Norme speciali ed avvertenze.**

§ 93. Per quanto riguarda l'occupazione dei locali somministrati dai comuni si debbono osservare le norme indicate nel vigente Regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari in data 1° maggio 1884.

§ 94. Tutte le somministrazioni fatte dai comuni alle truppe che non si riferiscano agli alloggi devono essere pagate secondo le istruzioni che fanno seguito al Regio Decreto 28 gennaio 1872.

§ 95. In nessun caso si può pretendere dai comuni danaro in sostituzione di competenze dovute in natura.

ALLEGATO A.

N. 278 del Catal.

N. . . d'ordine

27° REGGIMENTO FANTERIA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI REGGIMENTO

BUONO COLLETTIVO per posti d'alloggio e per posti di scuderia somministrati dal comune di Firenze dal 4 agosto al 10 detto 1883.

STATO MAGGIORE, COMPAGNIE, SQUADRONI O BATTERIE	POSTI D'ALLOGGIO										POSTI DI SCUDERIA			
	UFFICIALI								TRUPPA					
	Maggiore generale	Colonn. o Ten. colonn. comand.	Ten. colonn. e Maggiori	Capitani	Aiutante maggiore in 1°	Ufficiale pagatore	Tenenti e sottotenenti: A due per camera	Tenenti e sottotenenti: Ad uno per camera	Colla somministrazione del letto lume e fuoco	Al nudo coperto	Al nudo coperto per cavalli di truppa	Colla somministrazione della paglia, dell'olio e degli utensili	Al nudo coperto per cavalli di ufficiali	Per N. 10 locali al nudo coperto per uffici, cucine e magazzini della capienza complessiva di m. q. 67.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Il Reggimento Ufficiale comandato a pernottare in quartiere con mobilio del comune	7	7	14	33	7	7	17	10	»	2240	7	»	14	231
	N. B. S'intende che sulle matrici dei boni le somministrazioni van notate ripartite compagnia per compagnia come dai boni parziali.													
	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	»	»	»
Totali	7	7	14	33	7	7	17	17	»	2240	7	»	14	231
Dichiarazione in tutte lettere delle somministrazioni ricevute.	N. Sette	N. sette	N. Quattordici	N. Trentatrè	N. Sette	N. Sette	N. Diciasette	N. Diciasette		N. Duemiladuecentoquaranta	N. Sette		N. Quattordici	N. Duecentotrentuno

Vennero dedotti i posti relativi ai primi tre giorni.

Firenze, li 10 agosto 1883.

L'Aiutante maggiore 1°.
Capitano N. N.

DIMOSTRAZIONE *delle giornate di presenza dei sig. Ufficiali.*

GRADO	COGNOME E NOME	Giornate di presenza	Tenenti e Sottotenenti		Posti scuderia di cavalli di ufficiali	Variazioni
			a 2 per camera	ad 1 per camera		
Maggior generale	N. N.	7				
Capitano aiutante di campo	N. N.	»				
Colonnello	N. N.	7				
Tenente colonnello	N. N.	7				
Maggiore	N. N.	7				
Capitano aiutante maggiore	N. N.	7				
Tenente ufficiale pagatore	N. N.	7				
Capitano medico	N. N.	7			7	
Capitano	N. N.	7				
Id.	N. N.	7				
Id.	N. N.	5				Il 6 giunto di licenza.
Id.	N. N.	7				
Tenente aiutante maggiore	N. N.	6		6	7	Il 3 partito per Livorno, il 5 giunto.
Tenente	N. N.	7	7			
Id.	N. N.	7				
Id.	N. N.	7	5	2		Il 9 partito per Pisa.
Sottotenente	N. N.	5				
Id.	N. N.	7	5	2		
Id.	N. N.	5				Il 6 giunto di licenza.
Id.	N. N.	7				Alloggiato in quartiere con mobilio del comune.

Il reggimento giunse il 1° agosto in Firenze in servizio di pubblica sicurezza (oppure in distaccamento eventuale).

Il di 11 partito per la sua sede in Livorno.

Gli alloggi furono apprentati dal Municipio in appositi locali e gli ufficiali presso gli abitanti.

ALLEGATO B.

N. 278 del Catal.

N. . . d'ordine

27° REGGIMENTO FANTERIA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REGGIMENTO

BUONO COLLETTIVO per posti d'alloggio e per posti di scuderia somministrati dal comune di *Verona* dal 1° *agosto* al 10 *detto* 1883.

STATO MAGGIORE, COMPAGNIE, SQUADRONI, O BATTERIE	POSTI D'ALLOGGIO										POSTI DISCUDERIA			
	UFFICIALI								TRUPPA					
	Maggiore generale	Colonn. o Ten. colonn. comand.	Tenente colonnello o Maggiori	Capitani	Aiutante maggiore in 1°	Ufficiale pagatore	Tenenti e Sottotenenti: A due per camera	Tenenti e Sottotenenti: Ad uno per camera	Colla somministrazione del letto, o paglia e lume	Al nudo coperto	Al nudo coperto	Colla somministrazione della paglia, dell'olio e degli utensili	Al nudo coperto per cavalli di ufficiali	Per N. 10 locali al nudo coperto per uffici, cucine e magazzini della capienza di m. q. 67
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Il Reggimento	10	10	20	55	10	10	»	71	3200	»	»	140	»	330
Camera per ufficiale di picchetto con mobilio	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»
Locale per uso ufficio con mobilio	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	»	»	»	»
Totali	10	10	20	55	10	10	»	91	3200	»	»	140	»	330
Dichiarazione in tutte lettere delle somministrazioni ricevute.	N. Dieci	N. Dieci	N. Venti	N. Cinquantacinque	N. Dieci	N. Dieci		N. Novantuno	N. Tremiladuecento			N. Centoquaranta		N. Trecentotrenta

Verona, li 10 agosto 1883.

L'Aiutante maggiore in 1°
Capitano N. N.

DIMOSTRAZIONE *delle giornate di presenza dei Sig. Ufficiali.*

GRADO	COGNOME E NOME	Giornate di presenza	Cavalli di ufficiali	Variazioni
Maggiore generale	N. N.	10	30	
Capitano aiutante di campo	N. N.	10	10	
Colonnello	N. N.	10	20	
Tenente colonnello	N. N.	10	20	
Maggiore	N. N.	10	20	
Capitano aiutante maggiore	N. N.	10	10	
Tenente ufficiale pagatore	N. N.	10	»	
Capitano medico	N. N.	10	10	
Capitano	N. N.	10	»	
Id.	N. N.	10	»	
Id.	N. N.	5	»	Il 6 giunto di licenza
Id.	N. N.	10	»	
Tenente aiutante maggiore	N. N.	8	10	Il 3 partito per Mantova, il 5 giuntone
Tenente	N. N.	10	»	
Id.	N. N.	10	»	
Id.	N. N.	10	»	
Sottotenente	N. N.	8	»	Il 9 partito per Torino.
Id.	N. N.	10	»	
Id.	N. N.	5	»	Il 6 giunto di licenza
Id.	N. N.	10	»	Alloggiato in quartiere con mobilio del comune.

Il reggimento giunse il 1° agosto in Verona in distaccamento inferiore a 3 mesi (aggiungere, quando ne sia il caso: *per servizio di pubblica sicurezza*).

L'11 partito per la sua sede in Mantova.

Gli alloggi vennero approntati dal Comune in appositi locali e per gli ufficiali presso gli abitanti.

ALLEGATO C. N. 278 del Catal.

N. . . d'ordine

27° REGGIMENTO FANTERIA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI REGGIMENTO

BUONO COLLETTIVO per posti d'alloggio e per posti di scuderia somministrati dal comune di *Civitavecchia* dal 1 *agosto* al 10 *detto* 1883.

STATO MAGGIORE, COMPAGNIE SQUADRONI O BATTERIE	POSTI D'ALLOGGIO										POSTI DI SCUDERIA			
	UFFICIALI								TRUPPA					
	Maggiore generale.	Colonn. o Ten. colonn. comand.	Ten. colonn. e Maggiori	Capitani	Aiutante maggiore in 1°	Ufficiale pagatore	Tenenti o Sotto-tenenti: A due per camera	Tenenti o Sotto-tenenti: Ad uno per camera	Colla somministrazione del letto, o paglia e lume	Al nudo coperto	Al nudo coperto con lume ed acqua.	Colla somministrazione della paglia, dell'olio e degli utensili	Al nudo coperto per cavalli di ufficiali	Per N. 10 locali al nudo coperto per uffici, cucine ecc. della capienza di m. q. 67
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Il Reggimento	7	7	14	37	7	7	»	47	3200	»	10	»	»	330
Totali	7	7	14	37	7	7	»	47	3200	»	10	»	»	330
Dichiarazione in tutte lettere delle somministrazioni ricevute	N. Sette	N. Sette	N. Quattordici	N. Trentasette	N. Sette	N. Sette		N. Quarantasette	N. Tremiladuecento		N. Dieci			N. Trecentotrenta

Vennero dedotti i posti relativi ai primi tre giorni pei soli ufficiali.

Civitavecchia li 10 agosto 1883.

L'Aiutante maggiore in 1°. .
Capitano N. N.

DIMOSTRAZIONE *delle giornate di presenza dei Sig. Ufficiali.*

GRADO	COGNOME E NOME	Giornate di presenza	Variazioni
Maggiore generale	N. N.	7	
Capitano aiutante di campo	N. N.	7	
Colonnello	N. N.	7	
Tenente colonnello	N. N.	7	
Maggiore	N. N.	7	
Capitano aiutante maggiore in 1°	N. N.	7	
Capitano direttore dei conti	N. N.	7	
Capitano medico	N. N.	7	
Capitano	N. N.	7	
Id.	N. N.	7	
Id.	N. N.	2	Il 6 giunto di licenza.
Id.	N. N.	7	Il 3 partito per Roma.
Tenente aiutante maggiore	N. N.	5	
Tenente	N. N.	7	Il 5 giuntone.
Id.	N. N.	7	
Id.	N. N.	7	
Sottotenente	N. N.	5	Il 9 partito per Roma.
Id.	N. N.	7	
Id.	N. N.	7	
Id.	N. N.	2	Il 6 giunto di licenza, alloggiato in quartiere con mobilio del comune.

Il reggimento giunse il 1° agosto in Civitavecchia in distaccamento eventuale (oppure in servizio di pubblica sicurezza).

L'11 partito per la sua sede in Roma.

Gli alloggi furono approntati dal Municipio in appositi locali e per gli ufficiali presso gli abitanti.

ALLEGATO D.

TARIFFA *della giornaliera retribuzione competente ai comuni per effetto delle Regie Patenti 9 agosto 1836 e legge 4 agosto 1861.*

GRADI E QUALITA'		ALLOGGIO COMPETENTE		Retribuzione giornaliera pei comuni			
				Non capoluogo di divisione		Capoluogo di divisione	
Generale comandante di corpo d'armata		Alloggio conveniente al loro grado colle camere necessarie per la loro persona, pei loro aiutanti di campo, domestici e pei loro uffici colle occorrenti scuderie pei loro cavalli.		6	67	8	89
Tenente generale comandante di divisione				3	33	4	44
Maggiore generale				2	»	2	67
Corpo di stato maggiore, artigl., stato magg. del genio, carab. reali, istituto geogr.	Colonnello	Quattro camere, una cucina ed una camera pei domestici	colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di servizio (1).	4	27	4	69
	Tenente colonnello	Tre camere ed un'altra pei domestici		1	»	1	33
	Maggiore	Tre camere ed un'altra pei domestici		1	»	1	33
	Capitano	Due camere ed un'altra pei domestici		»	73	»	98
	Tenente e sottoten.	Una camera ed un'altra pei domestici		»	53	»	71
Reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini e genio.	Colonnello	Tre camere, una cucina ed una camera pei domestici.	colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di servizio (2).	1	»	1	33
	Tenente colonnello	Due camere ed un'altra pel domestico.		»	73	»	98
	Maggiore	Due camere ed un'altra pel domestico.		»	73	»	98
	Capitano aiutante maggiore in 1°.	Una camera ed un'altra pel domestico.		»	47	»	62
	Capitani, compresi i medici.	Una camera ed un' altra pel domestico (3).		»	40	»	53
	Tenenti e sottoten. compresi gli aiutanti maggiori in 2° e medici	Alloggeranno due per camera, epperciò avranno per ogni due una camera con due letti con un' altra pei domestici (4).		»	53	»	71
	Ufficiale pagatore	Due camere ed un'altra pel domestico (5)		»	60	»	80

GRADI E QUALITÀ		ALLOGGIO COMPETENTE	Retribuzione giornaliera pei comuni	
			Non capoluogo di divisione	Capoluogo di divisione
Corpi di cavalleria, treno e veterinario	Colonnello	Avranno secondo il rispettivo grado lo stesso numero di camere assegnato agli ufficiali dei corpi di fanteria, ed inoltre avranno ancora le scuderie occorrenti pei loro cavalli di servizio (4).	1 13	1 51
	Tenente colonnello		» 87	1 16
	Maggiore		» 87	1 16
	Capitano aiutante maggiore in 1°		» 53	» 71
	Capitani compresi i medici		» 53	» 71
	Tenenti e sottotenenti compresi i medici ed aiutanti maggiore in 2°		» 67	» 89
	Ufficiale pagatore		» 73	» 98
Corpo sanitario, commissariato e contabile	Colonnello o tenente colonnello capo servizio	Due camere per la sua persona, due per gli uffici ed una pel domestico	1 20	1 60
	Tenente colonnello o maggiore non capo di servizio	Due camere per ciascuno ed una pel domestico	» 73	» 98
	Capitano, tenente e sottotenente	Una camera per ciascuno ed una pel domestico	» 47	» 62

Truppa.

Per ogni posto alloggio	Sottufficiali presso gli abitanti	» 10	» 10
Id. id.	Caporali e soldati presso gli abitanti o con paglia e lume	» 05	» 05
Id. nudo coperto	Ricovero truppa e locali vari	» 02	» 02

N. B. Pei sottufficiali si devono calcolare due posti nudo coperto per ogni giornata di presenza.

Quadrupedi.

Per ogni posto scuderia	Con paglia, lume ed utensili	» 05	» 05
Id. id.	Al nudo coperto	» 02	» 02

Annotazioni.

(1) Nelle competenze d'alloggio fissate agli ufficiali sopra indicati è compreso l'occorrente pei loro uffici e per le camere da lavoro.

(2) Ove il tenente colonnello comandi il corpo avrà ragione all'alloggio competente al colonnello.

(3) Per le scuderie dei cavalli dei capitani medici, bersaglieri, alpini e quelli di fanteria, compresi nelle liste d'avanzamento, e degli aiutanti maggiori in 2° si corrisponderà il nudo coperto a parte.

(4) Il tenente e sottotenente, quando siano soli od in numero dispari, invece della competenza stabilita per i medesimi, avranno quella stessa fissata pel capitano. In tal caso i Comuni riceveranno la indennità fissata pel capitano, anzichè la metà di quella stabilita per i medesimi.

(5) Nell'alloggio fissato all'ufficiale pagatore sta compreso il locale occorrente pel suo ufficio.

ALLEGATO E.

ELENCO *degl'impiegati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra coll'indicazione del grado a cui sono parificati.*

CARICHE OD IMPIEGHI	Grado a cui sono parificati
Avvocato generale militare	Tenente generale
Sostituto avvocato generale militare	Maggiore generale
Avvocato fiscale militare di 1ª classe	Colonnello
Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe	Tenente colonnello
Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'Istituto geografico militare	
Topografo capo di 1ª classe	
Chimico farmacista ispettore	
Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe	
Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio	
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe	
Segretario principale dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe	
Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'Istituto geografico militare	
Topografo principale di 1ª classe dell'Istituto geografico militare	
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli Istituti militari	Maggiore
Chimico farmacista direttore	
Farmacista capo di 1ª classe	
Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria	
Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio	
Contabile capo	
Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e del genio	
Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe	Capitano
Segretario dei tribunali militari di 1ª 2ª e 3ª classe	
Topografo di 1ª classe dell'Istituto geografico militare	
Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli Istituti militari	

CARICHE OD IMPIEGHI	Grado a cui sono parificati
Professore titolare di disegno e maestri di 1ª classe negli Istituti militari	Capitano
Farmacista capo di 2ª classe	
Farmacista di 1ª classe	
Ragioniere principale d'artiglieria di 1ª e 2ª classe	
Ragioniere geometra principale di 1ª e 2ª classe del genio	
Contabile principale di 1ª e 2ª classe	
Capo tecnico principale di 2ª e 3ª classe di artiglieria e del genio	
Sostituto segretario dei tribunali militari	Tenente
Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'Istituto geografico militare	
Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli Istituti militari	
Topografo di 2ª classe dell'Istituto geografio militare	
Aiutante topografo di 1ª classe id. id.	
Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli Istituti militari	
Farmacista di 2ª e 3ª classe	
Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria	
Ragioniere geometra di 1ª e 2ª classe del genio	
Contabile di 1ª e 2ª classe	
Capo tecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e del genio	
Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari	Sottotenente
Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante dell'Istituto geografico militare	
Farmacista di 1ª classe	
Aiutante ragioniere d'artiglieria	
Aiutante ragioniere geometra del genio	
Aiutante contabile	
Sotto capo tecnico d'artiglieria e del genio	
Assistente locale del genio	
Scrivano locale	

ALLEGATO F.

TARIFFA *dei compensi dovuti ai Comuni delle provincie Venete e Mantovane annesse nel 1866 fissati dalla Circolare della congregazione centrale Veneta del 10 luglio 1863.*

Per gli alloggi degli Ufficiali i Comuni sono divisi in due reparti secondo il catasto di pigione.

1° Reparto di lire 8 di catasto	2° Reparto, inferiore a lire 8 di catasto
Ufficiali superiori L. 1,283950	L. 0,691358
Ufficiali inferiori » 0,641975	» 0,345679

TRUPPA		QUADRUPEDI	
Al nudo coperto .	L. 0,012345	Al nudo coperto .	L. 0,019753
Ricovero con mobilio	L. 0,017283	Locale nudo coperto	L. 0,019753
Letto o paglia . .	» 0,019753	Paglia o stramo .	» 0,024690
Legna	» 0,017284	Utensili	» 0,009877
Lume	» 0,007407	Lume	» 0,007407
Ricovero completo con mobiliare . . .	L. 0,061727	Posto scuderia completo	L. 0,061727

ALLEGATO G.

TARIFFA *dei compensi da corrispondersi ai Comuni della Provincia di Roma (Comarca) annessa nel 1870 a norma del Regolamento 20 gennaio 1867.*

Ufficiali.	
Generali	3 333
Colonnelli d'ogni arma	2 »
Tenenti colonnelli d'ogni arma	1 500
Maggiori	1 266
Capitani di stato maggiore	1 »
Capitani delle altre armi	» 733
Tenenti addetti all'istituto geografico militare	» 733
Tenenti e sottotenenti	» 550
Truppa.	
Militari di truppa compreso lume e fuoco	» 080
Militari di truppa al nudo coperto	» 020
Scuderie con lume e acqua	» 060
Scuderie al nudo coperto	» 020

INDICE

CAPO I.

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE TRUPPE E DEI COMUNI NELLE DIVERSE PROVINCIE DEL REGNO, ECCETTUATE LE VENETE, QUELLA DI MANTOVA E QUELLA DI ROMA (REGIE PATENTI 9 AGOSTO 1836 E SUCCESSIVE LEGGI E DECRETI).

Art. 1. — *Corpi, reparti di corpo, drappelli e militari isolati in marcia.*

§ 1. Diritto all'alloggio militare . . . . . Pag. 741
§ 2. Ufficiali che precedono o seguono il corpo . . . . . » 742
§ 3. Ufficiali isolati . . . . . » 742
§ 4. Ufficiali in accompagnamento d'inscritti . . . . . » 742
§ 5. Ufficiali isolati in tempo di guerra ed alle grandi manovre » 742
§ 6. Impiegati dipendenti dall'amministrazione militare. . . » 742
§ 7. Manovre coi quadri. . . . . » 742
§ 8. Truppe alpine alle escursioni. . . . . » 742

Art. 2. — *Assegno di camere, locali, mobili, paglia, lume ecc. inerente all'alloggio militare.*

§ 9. In che consiste l'alloggio militare . . . . . » 742
§ 10. Competenza di alloggio agli ufficiali . . . . . » 742
§ 11. Come devono essere arredate le camere. . . . . » 742
§ 12. Divieto di pretendere diverse e maggiori forniture . . » 743
§ 13. Comuni che incontrano difficoltà a fornire gli alloggi. . » 743

§ 14. Alloggio per la truppa, come fornito. . . . . Pag. 743
§ 15. Scuderie, come provviste . . . . . » 743
§ 16. Locali pei corpi di guardia. . . . . » 743

Art. 3. — *Gratuità dell'onore dell'alloggio.*

§ 17. Alloggio dei primi tre giorni . . . . . » 743
§ 18. Truppe che si succedono senza interruzione. . . . . » 743
§ 19. Truppe alle grandi manovre ed alle esercitazioni del tiro » 743

Art. 4. — *Truppe in accantonamento.*

§ 20. Ufficiali in accantonamento . . . . . » 744
§ 21. Truppa in accantonamento . . . . . » 744
§ 22. Indennità da corrispondersi ai comuni per gli alloggi militari . . . . . » 744
§ 23. Paglia per gli ufficiali accantonati. . . . . » 744

Art. 5. — *Corpi e reparti di corpo ai campi d'istruzione.*

§ 24. Come alloggiati . . . . . » 744
§ 25. Assegno paglia per le truppe attendate . . . . . » 744
§ 26. Facoltà all'autorità militare di variare l'assegno paglia. » 744
§ 27. Cambio della paglia quando le truppe si scambiano . . » 744
§ 28. Ricovero dei cavalli di ufficiali accampati . . . . . » 745

Art. 6. — *Corpi e reparti di corpo alle grandi manovre.*

§ 29. Come alloggiati. . . . . » 745
§ 30. Come considerati per recarsi al luogo di adunata. . . » 745

Art. 7. — *Truppe in distaccamento non superiore a tre mesi.*

§ 31. Come alloggiate . . . . . » 745
§ 32. Distaccamenti dichiarati ordinari e divenuti poscia eventuali . . . . . » 745
§ 33. Comuni affrancati dall'onere dell'alloggio . . . . . » 745
§ 34. Diritto all'alloggio oltre i tre mesi . . . . . » 745

Art. 8. — *Truppe in distaccamento ordinario od in guarnigione.*

§ 35. Diritto degli ufficiali all'alloggio nei primi tre giorni Pag. 746
§ 36. Quando i comuni devono provvedere all'alloggio delle truppe . . . . . » 746

Art. 9. — *Obbligo delle amministrazioni comunali di facilitare la ricerca degli alloggi quando sono a carico degli ufficiali*

§ 37. Obblighi dei comuni e norme pel pagamento degli alloggi. » 746
§ 38. Provvedimenti nel caso che i proprietari non acconsentano a fornire gli alloggi . . . . . » 746

Art. 10. — *Norme generali pel rilascio dei buoni.*

§ 39. Documenti da rilasciare ai comuni . . . . . » 746
§ 40. Descrizione delle giornate di alloggio sui buoni . . . » 746
§ 41. Dimostrazione degli ufficiali sui buoni . . . . . » 746
§ 42. Buoni firmati da individui di truppa. . . . . » 747
§ 43. Calcolo delle giornate di alloggio . . . . . » 747
§ 44. Indicazioni che debbono presentare i buoni. . . . . » 747
§ 45. I comuni hanno diritto a rifiutare i buoni non regolari. » 747
§ 46. Duplicati dei buoni . . . . . » 747

Art. 11. — *Norme speciali pel rilascio dei buoni.*

§ 47. Ufficiali a due per camera . . . . . » 747
§ 48. Aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza. . . . . » 747
§ 49. Attendenti. . . . . » 747
§ 50. Posti scuderia per cavalli di ufficiali . . . . . » 747
§ 51. Nudo coperto per posti truppa e quadrupedi . . . . » 748
§ 52. Individui di truppa comandati in servizio isolato . . . » 748
§ 53. Indicazioni per la deduzione dei primi tre giorni . . . » 748
§ 54. Computo della superficie dei locali . . . . . » 748
§ 55. Edifizi di grande capacità. . . . . » 748
§ 56. Esempio pratico . . . . . » 748

CAPO II.

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE TRUPPE E DEI COMUNI NELLE PROVINCIE VENETE ED IN QUELLA DI MANTOVA (ORDINANZA 15 MAGGIO 1851 E CIRCOLARE DELLA CONGREGAZIONE CENTRALE VENETA 10 LUGLIO 1863).

Art. 12. — *Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi (di passaggio).*

§ 57. Obbligo dei comuni di fornire l'alloggio alle truppe di passaggio . . . . . Pag. 748
§ 58. In che consiste l'alloggio di passaggio . . . . . » 749

Art. 13. — *Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.*

§ 59. Truppe ai campi d'istruzione . . . . . » 749
§ 60. Truppe alle grandi manovre . . . . . » 749
§ 61. Ufficiali e truppa alle manovre coi quadri ed alle escursioni. . . . . » 749

Art. 14. — *Competenza alloggio agli ufficiali ed alla truppa.*

§ 62. Alloggio agli ufficiali . . . . . » 749
§ 63. Alloggio alla truppa . . . . . » 749
§ 64. Ricovero ai quadrupedi . . . . . » 749
§ 65. Le richieste si devono limitare allo stretto necessario. » 750
§ 66. Somministrazioni gratuite . . . . . » 750

Art. 15. — *Norme speciali pel rilascio dei buoni.*

§ 67. Norme per la compilazione dei buoni . . . . . » 750
§ 68. Locali per uso ufficio con mobilio . . . . . » 750
§ 69. Locali al nudo coperto per uso vario . . . . . » 750
§ 70. Indicazioni per i generi acquistati . . . . . » 750
§ 71. Esempio pratico . . . . . » 751

CAPO III.

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE TRUPPE E DEI COMUNI NELLA PROVINCIA DI ROMA (REGOLAMENTO 20 GENNAIO 1867).

Art. 16. — *Alloggio degli ufficiali e della truppa.*

§ 72. Alloggio agli ufficiali in marcia . . . . . » 751
§ 73. Alloggio agli ufficiali in distaccamento . . . . . » 751
§ 74. Alloggio alla truppa . . . . . » 751
§ 75. Competenza paglia . . . . . » 751
§ 76. Cambio della paglia . . . . . » 751
§ 77. Ricovero dei quadrupedi . . . . . » 751

Art. 17. — *Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre ed alle manovre coi quadri.*

§ 78. Truppe ai campi d'istruzione e manovre coi quadri . » 751
§ 79. Truppe alle grandi manovre . . . . . » 752

Art. 18. — *Norme speciali pel rilascio dei buoni.*

§ 80. Norme per la compilazione dei buoni . . . . . » 752
§ 81. Esempio pratico . . . . . » 752

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI COMUNI A TUTTE LE PROVINCIE DEL REGNO.

Art. 19. — *Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.*

§ 82. Gratuità dell'alloggio . . . . . » 752
§ 83. Non si devono rilasciare buoni di sorta . . . . . » 752

Art. 20. — *Alloggio speciale per gli ufficiali dei carabinieri reali.*

§ 84. Alloggio degli ufficiali . . . . . Pag. 753
§ 85. Competenza dell'alloggio . . . . . » 753
§ 86. Camere per gli uffici ecc. ai comandi di legione . . . » 753
§ 87. Camere per gli altri comandi . . . . . » 753
§ 88. Scuderie.. . . . . » 753
§ 89. Indennizzo corrisposto dagli ufficiali per l'alloggio . . » 753
§ 90. Carabinieri reali alle grandi manovre, campi ecc. . . » 753

Art. 21. — *Ufficiali delle milizie di complemento e di riserva.*

§ 91. Competenza alloggio quando chiamati in servizio. . . » 754

Art. 22. — *Ufficiali alloggiati in quartiere con mobilio del comune.*

§ 92. Buoni relativi al loro alloggio. . . . . » 754

Art. 23. *Norme speciali ed avvertenze.*

§ 93. Norme da seguirsi nella consegna dei locali . . . . » 754
§ 94. Pagamento di forniture estranee all'alloggio . . . . » 754
§ 95. Divieto di ricevere denaro in compenso di forniture dovute in natura . . . . . » 754

ALLEGATI.

A. Modulo di buono da rilasciarsi ai comuni delle provincie in cui vigono le R. Patenti 9 agosto 1836 . . . . . » 755
B. Modulo di buono da rilasciarsi ai comuni delle provincie Venete e Mantovana, ... » 757
C. Modulo di buono da rilasciarsi ai comuni della provincia di Roma . . . . . » 759
D. Tariffa della retribuzione dovuta ai comuni per effetto delle R. Patenti 9 agosto 1836 e Legge 4 agosto 1861 . . » 761
E. Elenco indicante l'assimilazione a grado militare degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra. . » 764
F. Tariffa dei compensi dovuti ai comuni delle provincie Venete e Mantovana . . . . . » 766
G Tariffa dei compensi dovuti ai comuni della provincia di Roma » 767

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 50ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 novembre.

OTTOBRE 28. — Decreto Ministeriale di modificazione alle attribuzioni delle direzioni generali di artiglieria e del genio, *pag.* 775.
» 30. — Corso magistrale superiore di equitazione, *pag.* 776.
NOVEMBRE 10. — Limiti di tempo entro i quali debbono partire gli ufficiali ed impiegati traslocati con disposizione inserta nel *Bollettino delle nomine*, *pag.* 776.
12. — Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Istruzioni a piedi, *pag.* 777.
15. — Ricovero di militari nei manicomi, *pag.* 778.

Atto N. **206**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Decreto Ministeriale di modificazione alle attribuzioni delle direzioni generali di artiglieria e del genio.** — 28 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il decreto Ministeriale del 27 giugno 1884 che riordinò lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici, e stabilì il riparto delle loro attribuzioni;

Visto che il servizio dei colombi viaggiatori, riferendosi ad uno dei mezzi per comunicare a distanza, è più specialmente di competenza dell'arma del genio, dalla quale dipendono i servizi relativi agli altri mezzi suggeriti dalla scienza e dall'industria per lo stesso scopo,

Determina:

Nel riparto delle attribuzioni fra le direzioni generali di artiglieria e del genio *l'ordinamento e il servizio dei colombai militari* passa dalla direzione generale d'artiglieria — divisione personale — sezione 2ª — alla direzione generale del genio — divisione personale e fortificazioni — sezione 1ª.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **207**. — SCUOLE MILITARI. — **Corso magistrale superiore di equitazione.** — 30 ottobre.

Questo Ministero ha determinato che le prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 24 del 31 gennaio corrente anno, siano estensibili anche agli ufficiali subalterni della scuola normale di cavalleria, il cui comandante avrà facoltà di proporre al corso magistrale superiore di equitazione un ufficiale ogni due anni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **208**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Limiti di tempo entro i quali debbono partire gli ufficiali ed impiegati traslocati con disposizione inserta nel *Bollettino delle Nomine*.** — 10 novembre.

A modificazione del prescritto dell'*Atto* N. 2 del 1872, questo Ministero prescrive quanto in appresso:

1° L'ufficiale di qualunque grado ed arma che per promozione, cambio di corpo o per qualsivoglia altra ragione è traslocato, s'intende debba partire il *dodicesimo* giorno dopo ricevuta la partecipazione ufficiale del detto provvedimento e recarsi senza indugio ulteriore alla sua nuova destinazione.

2° L'ufficiale di nuova nomina o richiamato dall'aspettativa o dalla disponibilità deve trovarsi al suo posto al più tardi al *ventesimo* giorno dopo quello in cui gli venne ufficialmente partecipata la nomina od il richiamo.

3° Il giorno della presentazione al corpo od ufficio degli ufficiali di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione di servizio ausiliario e di riserva, chiamati temporaneamente in servizio, sarà volta a volta fissato dal Ministero e notificato con inserzione sul *Bollettino*.

Quando peraltro si tratti della temporanea chiamata alle armi d'una intera classe di milizia mobile o di milizia territoriale (ufficiali e truppa) può essere omessa la inserzione sul *Bollettino* della disposizione riguardante gli ufficiali, provvedendosi ad essi col manifesto di chiamata della rispettiva classe.

4° Se per qualche ragione speciale il Ministero credesse dover fissare il giorno nel quale l'ufficiale dovrà trovarsi alla nuova destinazione, ne sarà fatta apposita indicazione sul *Bollettino*.

5° Se per eccezionali ragioni di servizio l'ufficiale abbisognasse d'una più lunga dilazione alla partenza, il comandante di corpo od il capo di servizio da cui dipende ne dovrà fare domanda in tempo al Ministero della guerra dandone avviso al nuovo corpo od ufficio; la detta ministeriale autorizzazione dovrà risultare dal certificato di viaggio.

6° L'ufficiale che ritarderà a partire per la nuova destinazione oltre il limite di tempo stabilito senza che il suo ritardo sia giustificato nel modo suddetto, oltre ai provvedimenti disciplinari e penali di cui potesse essere passibile per la mancanza commessa, perderà il diritto allo stipendio ed accessori a norma del § 8 del *Regolamento sugli assegni* in data 10 dicembre 1882 (*Atto* N. 14 del 1883).

7° L'ufficiale traslocato per qualsiasi motivo e che sia comandante di corpo, capo servizio o capo d'uno ufficio, ecc., dovrà partire nei limiti di tempo stabiliti per tutti gli ufficiali in generale dando regolare consegna della propria amministrazione al nuovo titolare od in mancanza di questo all'ufficiale che deve temporaneamente farne le veci.

8° Le prescrizioni contenute nel presente *Atto* sono pure applicabili agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **209**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni pratiche d'artiglieria. — Istruzioni a piedi.** — 12 novembre.

È stato ristampato il Vol. I, Titolo I, delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria — *Istruzioni a piedi*.

I comandi, corpi ed uffici i quali avessero bisogno di copie di detta Istruzione, sia per uso d'ufficio, sia per uso particolare del personale dipendente, ne dovranno far richiesta al comitato d'artiglieria e genio, al quale faranno poi pervenire l'ammontare del numero di copie ricevute.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65. — Saranno inoltre posti in vendita alcuni esemplari legati in tela al prezzo di lire 1,15.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **210**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricovero di militari nei manicomi**. — 15 novembre.

Il Ministero determina che al § 19 delle *Istruzioni amministrativo-contabili per gli ospedali militari* (Circolare 89, 1884) siano sostituite le disposizioni seguenti:

« § 19. I militari colpiti da alienazione mentale, i quali, all'entrata nell'ospedale o durante la cura, presentino caratteri di gravità, saranno fatti condurre nel manicomio più vicino per cura dello stesso ospedale.

Quelli appartenenti ai corpi, stanziati in presidii ove non siavi ospedale militare, saranno fatti condurre, colle debite cautele, nel manicomio più vicino per cura del corpo, dandone tosto avviso alla direzione dell'ospedale militare principale nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento.

Quando dalle informazioni, che la direzione dell'ospedale militare avrà avuto cura di prendere, risulti non essere presumibile una guarigione sollecita e perfetta, i maniaci saranno sottoposti a rassegna di rimando.

Appena ottenuto lo svincolo dal servizio, che sarà partecipato alla direzione dell'ospedale, questa avvertirà la direzione del manicomio che dal giorno successivo a quello dell'avviso la retta deve passare a carico della provincia alla quale il ricoverato appartiene, e farà le pratiche necessarie perchè questa ne assuma il pagamento ».

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

281

A 51° 1884 PARTE 1°

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 novembre.

NOVEMBRE 17. — Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio, *pag.* 779.

Atto N. **211**. — RECLUTAMENTO — **Istruzione per le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio**. — 17 novembre.

Essendosi riconosciuto necessario di introdurre alcune aggiunte e modificazioni all'*Atto* N. 217 del 25 ottobre 1883, il Ministero della guerra stima opportuno per maggior comodo delle autorità militari di riprodurre per intiero il testo delle disposizioni colle quali devono regolarsi le assegnazioni degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

1. L'assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi, e specialità di servizio del R. esercito sarà fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne avranno quindi l'intera responsabilità.

Essi però in tale operazione dovranno giovarsi del consiglio degli ufficiali delle varie armi mandati ai distretti dai corpi i quali ufficiali, oltre a coadiuvare il personale dei distretti nelle operazioni di cui al § 15 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, debbono, nell'interesse dei corpi stessi, cooperare nel fine che l'assegnazione degli uomini alle varie specialità di servizio sia conforme alle loro attitudine.

2. Nel tempo che gl'inscritti rimangono al distretto, i detti ufficiali devono osservare i singoli individui designati per l'assegnazione all'arma rispettiva, e riconoscendo che taluno di essi manchi di quella particolare attitudine richiesta per l'arma, ne riferiranno al comandante del distretto, il quale provvederà a quei cambiamenti o a quelle sostituzioni che ravviserà necessarie.

3. Non devono essere assegnati che gl'inscritti presenti al distretto, e sulla cui idoneità al servizio militare non può sorger dubbio.

4. L'operazione dell'assegnazione va distinta in due parti, cioè *la prima assegnazione e l'assegnazione definitiva*.

Nella *prima assegnazione* i comandanti dei distretti determineranno sulla attitudine degli inscritti alle varie armi o specialità di servizio.

L'*assegnazione definitiva* ai corpi avrà poi luogo quando, definitivamente accertata l'attitudine di coloro che debbono essere assegnati a corpi o servizi speciali, i comandanti dei distretti siano in grado di determinare sulla sorte di tutti gli inscritti presenti, e disponibili per la partenza pei corpi.

È fatta eccezione a questa regola per l'assegnazione alla cavalleria, come si vedrà al N. 32 e seguenti.

5. Il numero degli uomini da assegnarsi a ciascun'arma ed a ciascun corpo sarà dai comandanti di distretto rilevata da apposite *tabelle numeriche di assegnazione*, che verranno loro annualmente comunicate dal Ministero della guerra.

Tali tabelle indicheranno pure, pei corpi che possono averne, quanti inscritti dovranno essere prelevati da quelli cui spetti di fare solo due anni di servizio sotto le armi, e quanti da quelli che debbono farne tre.

6. Siccome però le cifre indicate in dette tabelle, eccetto che per la cavalleria, sono calcolate sopra un contingente presuntivo, ed i comandanti di distretto, come è detto al N. 3, dovranno procedere alla definitiva assegnazione degli inscritti presenti e disponibili per la partenza, così ne consegue che potrà verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal Ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

I comandanti dei distretti militari dovranno quindi dare a tutti i corpi o specialità di servizio, eccettuati i reggimenti di fanteria di linea, completo il contingente che sarà rispettivamente prescritto dalle *Tabelle d'assegnazione*, a meno che manchino assolutamente gli idonei per esservi assegnati.

Sul rimanente degli inscritti faranno le assegnazioni ai reggimenti di fanteria di linea, e quindi, se vi sarà deficienza od eccedenza con le quote indicate nella relativa tabella del Ministero, quella differenza sarà ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea che si reclutano dal distretto, in proporzione alla quota fissata per ciascuno di essi reggimenti dalla tabella medesima.

7. Nel caso previsto di deficienze o di eccedenze per i reggimenti di fanteria di linea, occorrerà pertanto avvertire che la quota, indicata dal Ministero, degli uomini che debbono fare solo due anni di servizio sotto le armi non deve essere

alterata, come quella che deve in totale corrispondere al numero degli inscritti designati per ciascun mandamento a tale riduzione di servizio sotto le armi.

8. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa arma si dovrà avere riguardo a ripartire ugualmente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a mestieri, l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi, come gli armaiuoli, i maniscalchi, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i barbieri, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

9. Per quei distretti che ricevono gli inscritti in due volte, il numero di uomini da darsi a ciascun'arma deve essere proporzionato al numero degli uomini venuti sotto le armi nella prima chiamata, salvo a completare la quota indicata nelle tabelle di assegnazione con gli uomini che avranno nella seconda ripresa.

10. Sotto il titolo delle varie armi, corpi e specialità di servizio verranno appresso indicate le norme da seguirsi dai comandanti di distretto nel fare le assegnazioni degli inscritti secondo la loro speciale attitudine.

Se non che sarà bene avvertire che gl'inscritti aventi nei piedi i diti a martello, o accavallati o riuniti, od aderenti; nonchè l'unghia incarnata; od aventi i piedi piatti o schiacciati; e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o hanno perduto l'uso delle falangi stesse dovranno essere ritenuti abili, perchè tali difetti non sono contemplati in quelli che esimono dal servizio militare.

Gl'inscritti di cui è questione potranno essere assegnati al treno di artiglieria o del genio, agli operai d'artiglieria e del genio, ai reggimenti di fanteria di linea ed anche alla cavalleria (specialmente squadroni palafreniere) se loro spetta per il numero estratto a seconda dei casi specificati nei N. 36, 63, 67, 77, 81 e 116 della presente Istruzione.

11. I comandanti di distretto nel fare le assegnazioni degli inscritti di leva dovranno avere di mira esclusivamente l'interesse dell'esercito, e quindi, attenendosi alle norme dettate dalla presente Istruzione, dovranno destinare ciascuno a quel servizio pel quale lo stimeranno più adatto, non essendo loro permesso di cedere alle aspirazioni personali degli individui se non per quelle specialità di servizio in cui è richiesto il concorso della loro volontà, come sono: l'assegnazione ai reggimenti come musicanti effettivi, ai carabinieri, ai reparti e plotoni d'istruzione, ai depositi cavalli stalloni, al servizio d'infermiere presso le compagnie di sanità.

12. Perchè pertanto i comandanti di distretto possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni in fatto delle assegnazioni degl'inscritti, dovranno aver cura di far compilare sotto la loro direzione, per rimanere negli archivi del distretto, tutti quegli atti (elenchi, situazioni, ecc.) che crederanno opportuni, affinchè possa rilevarsi per ciascun inscritto quale fu la prima, e la definitiva assegnazione e le ragioni di statura, professione o altro che le motivarono.

Nella compilazione di tali atti dovrà evitarsi di fare annotazioni con segni convenzionali, intelligibili solo a chi ne fece uso; ma si dovrà aver di mira che chiunque possa, nell'esaminarli, farsi ragione del procedimento tenuto.

13. Otto giorni dopo la partenza degli inscritti per i corpi, i comandanti di distretti trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) uno specchio simile al modello N. 1 da cui risulti quale sia stato il contingente fornito a ciascun corpo, di fronte a quello stabilito dalle tabelle di assegnazioni, ed un mese prima della chiusura della sessione completiva di ciascuna leva, un altro specchio simile al modello N. 2 da cui risulti quali siano le deficienze che complessivamente debbono in occasione della sessione completiva stessa essere in ciascun corpo ripianate e *le ragioni che le motivarono.*

Carabinieri Reali.

14. Nessun inscritto può essere assegnato all'arma dei carabinieri reali senza che volontariamente lo domandi.

I comandanti dei distretti militari procureranno però d'indurre i giovani inscritti ad assumere il servizio in detta arma spiegando bene ai medesimi i vantaggi inerenti a siffatta assegnazione.

15. Gl'inscritti da destinarsi ai carabinieri reali dovranno avere la statura non inferiore a metri 1,66, non essere ammogliati, nè vedovi con prole, aver serbata irreprensibile condotta, e saper leggere e scrivere.

È però fatta facoltà ai comandanti di distretto di transigere sul requisito dell'istruzione a riguardo di quei giovani pei quali venisse richiesta l'ammissione *ai carabinieri dagli ufficiali dell'arma.*

16. I comandanti dei distretti, nel giudicare dell'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nella detta arma, dovranno tener conto del parere del comandante dei carabinieri reali

residente nel capoluogo del distretto, o dell'ufficiale dell'arma dallo stesso delegato.

A questo ufficiale dell'arma spetterà poi esclusivamente di accertarsi che dal lato morale gli aspiranti nulla lasciano a desiderare, circostanza che vuol essere constata con apposita dichiarazione scritta.

17. Il Ministero della guerra farà conoscere ai distretti in ciascuna leva in quali proporzioni possono accettare le domande di assegnazione all'arma dei carabinieri reali.

18. Gl'inscritti riconosciuti adatti pei carabinieri reali, vidovranno essere assegnati nel limite di numero dianzi accennato, e in qualunque tempo ne facciano domanda, purchè prima della partenza dal distretto.

Le domande però degli inscritti designati per la cavalleria per essere prese in considerazione debbono, come è accennato al N. 48 del presente atto essere fatte prima che abbia luogo la loro assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria od agli squadroni palafrenieri.

19. I comandanti di distretto ad evitare che taluni inscritti ignorando l'eccezione di cui è cenno nell'alinea precedente possano per avventura essere privati dello esercizio di una tale facoltà facendone domanda tardivamente, cureranno con quei mezzi che reputeranno più opportuni acciò indistintamente tutti gli inscritti al loro giungere al distretto sieno informati se e quando possono chiedere l'ammissione all'arma dei carabinieri.

20. Gli inscritti che aspirano a servire nei carabinieri reali dovranno presentare al comandante del distretto militare una domanda del seguente tenore da essi sottoscritta.

« Io sottoscritto (*cognome e nome*) del mandamento di . « . . . . . circondario di . . . . . domando di pre- « stare servizio nell'arma dei carabinieri reali, obbligandomi « ad assumere la ferma temporanea di anni 5 sotto le armi « e di 4 in congedo illimitato stabilita per i carabinieri, e di « compierla quantunque per effetto delle successive opera- « zioni di leva dovessi, per la sorte del numero, essere tra- « sferito alle 2ª categoria ».

21. Questa domanda insieme alla dichiarazione di idoneità morale di cui al N. 16, ed al foglio matricolare dovrà poi essere spedita al comandante della legione allievi o, a seconda dei casi agli squadroni allievi in Napoli, o in Cagliari, ove l'inscritto sarà subito diretto senza aspettare la partenza delle altre reclute a senso del § 44 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

22. Dell'avvenuta incorporazione di quest'inscritti i comandanti dei distretti militari informeranno sollecitamente i prefetti e sottoprefetti affinchè possano tener presente che laddove alcuno di essi inscritti, per effetto delle successive operazioni di leva, venisse a risultare esuberante al contingente di 1ª categoria, non dovrà essere trasferto alla 2ª categoria, ma il suo diritto sarà devoluto ad altro inscritto avente il numero inferiore, a norma dell'alinea del § 87 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento.

23. Nel caso che qualcuno degli inscritti che abbia chiesto l'assegnazione all'arma dei carabinieri reali non possa ottenerla o venga rinviato per qualsivoglia motivo, il comandante del distretto, prima di destinarlo in altro corpo, si assicurerà se pel numero avuto in sorte e per l'attitudine fisica avrebbe dovuto essere assegnato alla cavalleria, ed in tal caso ve lo assegnerà ugualmente, quand'anche per l'avvenuta partenza degl'inscritti, risultasse eccedenza nei reggimenti di cavalleria reclutati dal distretto.

Reparti e plotoni d'istruzione.

24. Ai reparti e plotoni d'istruzione saranno destinati purchè ne facciano domanda prima della partenza dal distretto, tutti quegli inscritti di leva non assegnati definitivamente alla cavalleria, i quali oltre alla speciale attitudine per l'arma rispettiva, abbiano serbata ineccezionabile condotta sotto tutti i rapporti, sappiano leggere e scrivere, e non sieno ammogliati, nè vedovi con prole.

25. I designati per la cavalleria per ottenere l'ammissione negli accennati reparti e plotoni d'istruzione, oltre a possedere i requisiti indicati nell'alinea precedente, debbono farne domanda prima che abbia luogo la loro assegnazione definitiva ad un reggimento di cavalleria od agli squadroni palafrenieri, e ciò come è accennato al N. 48 della presente istruzione.

Ed acciò nessun inscritto possa per avventura essere in buona fede tratto in errore, i comandanti di distretto al loro giungere sotto le armi, cureranno con quei mezzi che reputeranno più opportuni, renderli informati della prescrizione contenuta nell'alinea precedente, e ciò come è accennato al N. 19 del presente *Atto* per coloro che chiedono l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali.

26. Coloro che chiedono l'assegnazione ai plotoni del genio

debbono altresì provare di conoscere le quattro operazioni di aritmetica sui numeri interi e frazionari, e di avere qualche nozione del sistema metrico decimale.

Quelli poi che aspirano all'assegnazione ad un reparto d'artiglieria da campagna o di cavalleria, possono esservi accettati anche se superino la statura massima per tali armi prescritta, come pure possono essere accettati in simili condizioni nella compagnia d'artiglieria da fortezza anche se abbiano una statura inferiore alla prescritta, ma non minore di **m. 1,64.**

27. I comandanti dei distretti procureranno d'incoraggiare l'ammissione degl' inscritti nei reparti e plotoni d'istruzione facendo loro conoscere i benefizi inerenti alla posizione di sottufficiali.

28. È fatta facoltà agl'inscritti di indicare il reparto o plotone d'istruzione in cui desiderano servire.

29. Gl'inscritti assegnati ai reparti e plotoni d'istruzione devono assumere l'obbligo della ferma pei sottufficiali, epperò a coloro che chiedono tale assegnazione dovranno i comandanti di distretto militare far sottoscrivere una domanda del seguente tenore.

« Io sottoscritto (*cognome e nome*) del mandamento di .
« . . . . . circondario di . . . . domando di essere
« ammesso nel (*indicare il reparto o plotone d'istruzione*)
« obbligandomi di assumere la ferma stabilita pei sottufficiali, e rinunziando all'assegnazione alla 2ª categoria che
« mi potesse spettare per fatto di leva.

30. Le disposizioni contenute nei numeri 22 e 23 della presente Istruzione per gl'inscritti assegnati ai carabinieri reali, dovranno applicarsi anche per quelli assegnati ai reparti d'istruzione.

31. Sarà cura dei comandanti di distretto prima di assegnare definitivamente gl'inscritti ai reparti d'istruzione di assumere le informazioni necessarie sulla loro condotta, di procurarsi il certificato penale (*se non fu già adempito al disposto dal § 210 del Regolamento sul reclutamento*), e di richiedere il certificato di stato libero per constatare che non siano ammogliati o vedovi con prole.

Questi documenti, insieme al foglio matricolare ed alla domanda di cui al N. 29, dovranno spedirsi ai reparti o corpi cui gl'inscritti saranno man mano avviati a senso del disposto col § 44 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Cavalleria.

32. L'assegnazione degli inscritti alla cavalleria, come quella che implica l'obbligo d'una più lunga permanenza sotto le armi, deve essere regolata con norme speciali delle quali si esige una scrupolosa applicazione.

Due soli criteri dovranno regolare tale assegnazione, cioè l'*attitudine fisica, ed il numero di estrazione.*

33. Ciò premesso i comandanti dei distretti, assistiti dagli ufficiali inviati dai corpi, dovranno, nella prima visita degli inscritti che si presentano alla chiamata sotto le armi, giudicare anzitutto se siano o no idonei fisicamente pel servizio di cavalleria, e ciò indipendentemente dalla professione o mestiere che essi inscritti esercitano.

Coloro che in tale occasione sono giudicati abili per la cavalleria, dovranno ritenersi provvisoriamente designati per detta arma, nè questa designazione può essere mutata in seguito, salvo che non concorra negli inscritti designati anche la condizione del numero di estrazione, che deve determinare la loro definitiva assegnazione ai corpi dell'arma.

34. Verificandosi il caso che in talun mandamento non sia stato possibile di completare l'intero contingente stabilito, dovrà con apposita annotazione in calce allo specchio di cui è cenno nel N. 55 essere fatto risultare da quali mandamenti ed in quale proporzione sia stato completato il contingente stesso.

35. Agli inscritti designati per la cavalleria non è applicabile il disposto del N. 2 del presente *Atto*.

Ciò non pertanto ove taluno inscritto che nella prima assegnazione non sia stato dichiarato abile per la cavalleria, sia poscia dietro più diligente esame riconosciuto adatto per tale arma, dovrà esservi assegnato definitivamente, ove gli spetti per ragione del numero.

36. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che vuolsi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

Giova però avvertire che i difetti accennati al N. 10 del presente *Atto* non debbono in verun caso essere di ostacolo per l'assegnazione ai reggimenti di cavalleria e specialmente agli squadroni palafrenieri, quante volte gli inscritti riuniscano tutti gli altri requisiti fisici di cui nell'alinea prece-

dente, e pel numero estratto spetti loro l'assegnazione alla detta arma.

Pei reggimenti *lancieri* la statura dev'essere da metri 1,64, a metri 1,72.

Pei reggimenti *cavalleggeri* la statuta dev'essere da metri 1,60 a metri 1,68.

Per gli squadroni *palafrenieri* presso la scuola normale di cavalleria la statura dev'essere da metri 1,60 a metri 1,72.

Per i *depositi cavalli stalloni* la statura dev'essere da metri 1,64 in su.

I maniscalchi ed i sellai possono esservi assegnati, ove vi consentano, sebbene difettino od eccedono nella statura stabilita per l'arma.

37. Gli uomini da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni debbono assumere volontariamente la ferma stabilita.

I comandanti di distretto faranno sottoscrivere a quelli che aspirano ad una tale assegnazione una domanda del seguente tenore:

« Io sottoscritto (cognome e nome) del comune di . . . . .
« Mandamento di . . . circondario di . . . domando di prestare
« servizio nel personale dei Depositi cavalli stalloni (arma di
« cavalleria) e mi obbligo di assumere la ferma all'uopo sta-
« bilita, rinunziando all'assegnazione alla 2ª categoria che mi
« potesse spettare per fatto di leva ».

Le disposizioni contenute nei numeri 22 e 23 della presente Istruzione per gli inscritti assegnati ai carabinieri reali, dovranno applicarsi anche a quelli assegnati ai depositi cavalli stalloni.

38. La quota di uomini che deve assegnarsi alla cavalleria in ciascuna leva sarà dal Ministero ripartita fra i distretti militari in proporzione del numero degli inscritti di 1ª categoria che devono dare i mandamenti componenti il distretto.

39. Sono eccettuati dal concorrere al reclutamento della cavalleria i soli mandamenti che debbono reclutare le compagnie presidiarie di Orbetello, di Oristano e le compagnie permanenti del distretto di Cosenza, tassativamente indicate al N. 108 della presente Istruzione.

40. I comandanti di distretto appena ricevuta dal Ministero la partecipazione del rapporto percentuale, in base al quale deve ripartirsi fra i mandamenti l'obbligo del servizio nell'arma di cavalleria, ripartiranno il contingente di uomini che, giusta le tabelle di assegnazione ciascun distretto è chiamato a dare alla cavalleria, fra i vari mandamenti del distretto,

(eccetto quelli esclusi di cui al N. 39), avvertendo che tale ripartizione dovrà essere fatta sul numero totale degli inscritti di ciascun mandamento, e non già su quelli presentatisi effettivamente.

41. Verificandosi il caso che nello eseguire i calcoli pel riparto la frazione maggiore fosse la stessa in più mandamenti, l'estrazione a sorte dovrà decidere quali siano i mandamenti che abbiano a rappresentare l'unità.

42. In base alla quota che deve dare ciascun mandamento i comandanti di distretto procederanno all'assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria ed agli squadroni palafrenieri fra gli inscritti che furono designati abili per tale arma, seguendo strettamente la progressione numerica in ciascun mandamento a cominciare dal numero più basso, ed assegnandoli mano a mano secondo la sorte del numero.

43. Per i capilista, e per i militari ritardatari in base al disposto dall'art. 120 della legge, avuti sotto le armi insieme agli uomini della classe chiamata alla leva, terranno per base nell'assegnazione alla cavalleria il numero d'estrazione avuto in sorte nella propria classe.

Se l'ultimo numero da assegnarsi fosse lo stesso per un inscritto della leva in corso, ed un capolista, sarà prescelto il capolista: e così tra capolista di classi differenti, sarà prescelto quello della classe più anziana.

44. Quegli inscritti che pur non avendone l'obbligo per ragione del numero, chiedessero volontariamente l'assegnazione alla cavalleria vi saranno ammessi a scomputo della quota del rispettivo mandamento, ma non potrà ammettersi che un inscritto vada volontariamente in cavalleria invece del tale o tale altro inscritto già assegnato a quell'arma.

45. Ove talun inscritto dei mandamenti di reclutamento delle compagnie presidiarie di cui al N. 39 esentati dall'obbligo di servire in cavalleria, chieda volontariamente tale assegnazione e l'ottenga per fisica attitudine, andrà a scopto della quota di cavalleria del distretto; e quindi sarà sorteggiato il mandamento che deve godere di questo beneficio.

46. Gli inscritti designati pel servizio di due soli anni sotto le armi, salvo che lo chiedano volontariamente rinunziando a quel beneficio, non possono essere assegnati alla cavalleria, nemmeno nel caso che il mandamento in mancanza di individui abili non si trovi in condizione di fornire la chiesta quota.

47. Qualora un mandamento per qualsiasi motivo non si

trovi nella condizione di fornire la quota di cavalleria spettantegli, la deficienza sarà ripartita sugli altri mandamenti del distretto, seguendo sempre la stessa norma dei numeri più bassi.

In questo caso se la deficienza non potrà essere egualmente ripartita tra tutti gli altri mandamenti, saranno dal comandante del distretto, ed in presenza degli ufficiali che lo assistono nell'assegnazione, sorteggiati i mandamenti che debbono sopportare l'onere maggiore.

48. Nessun inscritto designato per la cavalleria, a senso del N. 33 ove gli spetti pel numero avuto in sorte può essere dispensato dal servizio per tale arma.

È fatta eccezione per quelli che chiedono l'ammissione nei carabinieri, nei reparti e plotoni d'istruzione o come musicanti con l'obbligo della ferma stabilita.

Le domande però di tali inscritti per essere prese in considerazione debbono essere fatte prima che abbia luogo la loro assegnazione definitiva ai reggimenti di cavalleria, agli squadroni palafrenieri od ai depositi cavalli stalloni.

49. Tali inscritti dovranno per conseguenza essere esclusi dal concorrere a formare la quota per la cavalleria.

Occorre però avvertire che se dopo completata la quota taluno degl'inscritti di cui è cenno nell'alinea precedente non potesse conseguire la chiesta ammissione nei carabinieri, nei reparti e plotoni d'istruzione o come musicante, dovrà essere assegnato senz'altro alla cavalleria, ove per ragione del numero estratto gli fosse spettato senza che per questo sia portata modificazione fra quelli già prima definitivamente assegnati alla cavalleria.

50. Gl'inscritti designati per la cavalleria i quali ottengono ai termini del § 36 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento di farsi surrogare da un loro fratello riconosciuto atto pel servizio militare in genere, ma non idoneo per quello speciale dell'arma di cavalleria, non debbono essere rimpiazzati nella quota stabilita per l'arma stessa se pel numero estratto dovessero farne parte.

51. Gl'inscritti aspiranti alla carriera di ufficiale di complemento che ai termini del N. 117 del presente *Atto* sono avviati alla scuola d'applicazione di sanità in Firenze, nonchè quelli che pel disposto del successivo N. 118 sono trattenuti presso i distretti in attesa di essere dal Ministero della guerra assegnati ad un corpo, qualora pel numero avuto in sorte all'estrazione e per l'attitudine fisica dovessero essere assegnati

alla cavalleria, dovranno computare numericamente nella quota di cavalleria stabilita pel loro mandamento sebbene non sieno destinati a prestar servizio nell'arma stessa.

52. Dopo marciato il contingente tutti gl'inscritti sospesi alla partenza, come quelli che verranno arruolati nelle sedute straordinarie, o nella sessione completiva dei consigli di leva, se per ragione del numero avessero dovuto essere assegnati alla cavalleria e ne abbiano l'attitudine, dovranno assegnarvisi quantunque completata la quota fissata pel distretto.

Così pure ove nel corso dell'anno debba procedersi all'assegnazione speciale d'un individuo arruolato per obbligo di leva, come sarebbero i renitenti di leve precedenti, esso dovrà assegnarsi alla cavalleria se avendone l'attitudine, abbia pure un numero d'estrazione che nella leva della sua classe lo avrebbe designato per l'arma di cavalleria.

53. Gl'inscritti della leva precedente che marciano con quelli della leva in corso possono, volendo, essere assegnati alla cavalleria, se ne abbiano l'attitudine, e saranno computati nella quota di cavalleria assegnata per la leva in corso, pel rispettivo mandamento.

54. Tra gli atti da compilarsi a senso del N. 12 ogni distretto militare dovrà espressamente compilarne uno simile all'unito modello N. 3 che serva a rendere conto della assegnazione alla cavalleria, e dal quale si possa scorgere chiaramente quale fu la prima designazione fatta, quali gli gl'inscritti volontariamente assegnativi e quali le assegnazioni definitive.

55. Insieme al prospetto N. 1 di cui è cenno nel N. 13 del presente *Atto* i comandanti di distretto debbono strasmettere altresì al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e turppa) uno specchio numerico simile all'unito modello N. 4 da cui risulti per ciascun mandamento quale sia stato il numero degli uomini riconosciuti abili per la cavalleria, quale il contingente fissato in base alla quota percentuale e quale infine quello effettivamente fornito.

Tanto per gl'inscritti designati per attitudine fisica alla cavalleria, quanto per quelli assegnati definitivamente alla cavalleria stessa per ragione del numero avuto in sorte, dovrà sullo specchio essere indicato il numero da essi estratto.

Alpini.

56. Gli uomini da assegnarsi ai reggimenti alpini dovranno essere robusti, agili, e resistenti alle fatiche.

Potranno essere di qualunque statura.

Essi dovranno scegliersi unicamente tra gl'inscritti dei mandamenti indicati nelle relative tabelle di reclutamento per ciascuna compagnia.

57. I mandamenti di reclutamento degli alpini non sono esonerati dal dare la loro quota alla cavalleria nella proporzione di cui al N. 40; però i distretti di reclutamento degli alpini ove sieno chiamati per effetto delle tabelle di assegnazione a dare uomini anche per altre armi speciali, dovranno anzitutto assicurare il buon reclutamento degli alpini.

58. In massima i distretti debbono prelevare dai proprii mandamenti effettivi di reclutamento alpino l'intera quota che a ciascuno di essi viene assegnata per le singole compagnie, delle quali sono di reclutamento.

Avvenendo però il caso che talun distretto non possa cogli uomini dei mandamenti effettivi di reclutamento fornire la propria quota, dovrà rivolgersi all'altro od agli altri distretti, che hanno mandamenti di reclutamento effettivo per la stessa o le stesse compagnie, acciò queste suppliscano alla differenza.

Qualora poi non sia possibile, anche con tal mezzo, completare la detta quota, i comandanti i distretti dovranno cercare di ripianarla con uomini dei proprii mandamenti di complemento; ed ove anche con ciò non fosse possibile dovranno rivolgersi anzitutto agli altri distretti di reclutamento effettivo che hanno mandamenti di complemento; ed in ultimo, ma soltanto in caso di assoluta necessità, a quelli che hanno solamente mandamenti di complemento.

Ove poi riescano a completare con i propri inscritti la quota dovranno darne sollecito avviso al distretto di complemento perchè possa disporre altrimenti degli uomini che nella prima assegnazione avesse designati buoni per gli alpini.

59. Questa corrispondenza tra i distretti di reclutamento, e quelli di complemento pel completamento delle quote degli alpini dovrà essere sollecita, ed occorrendo anche telegrafica, dovendosi in essa chiaramente specificare quanti uomini abbisognano, e se coll'obbligo di due o tre anni, di servizio e per quale compagnia alpina.

60. I distretti di complemento dei reggimenti alpini nella prima assegnazione degl'inscritti dovranno quindi designare gli abili per quella specialità di servizio, e tenerli pronti per le richieste che possono ricevere dai distretti di reclutamento.

Essi provvederanno alla definitiva assegnazione dei medesimi subito che abbiano ricevuto da tutti i distretti di reclu-

tamento l'avviso che poterono completare le loro quote per gli alpini, o abbiano soddisfatto alle richieste di completamento loro fatte.

61. Gli uomini riconosciuti adatti per le truppe alpine non potranno essere assegnati ad altre armi, o corpi, a meno che non chiedano ed avendone i requisiti ottengano l'assegnazione alla cavalleria, ai carabinieri reali, ai reparti d'istruzione ed alle compagnie di sanità, o assumano come musicanti la ferma stabilita.

Gl'inscritti dei mandamenti di reclutamento stati definitivamente assegnati agli alpini dovranno subito essere avviati alla sede invernale normale dei rispettivi battaglioni, come è disposto dal § 44 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Quelli dei mandamenti di complemento saranno bensì avviati alla sede invernale dei battaglioni, ma dovranno dai distretti essere assegnati ai reggimenti senza indicazione di compagnia, spettando ai comandanti dei reggimenti stessi di distribuirli alle diverse compagnie, tenute presenti le tabelle di reclutamento.

I comandanti di reggimento eseguita una tale assegnazione ne informeranno sollecitamente i comandanti di distretto.

Artiglieria.

62. Ai reggimenti di artiglieria dovranno assegnarsi inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, purchè non sieno da assegnarsi alla cavalleria.

63. Ai reggimenti di *artiglieria da campagna*, batterie e compagnie del treno, saranno assegnati uomini della statura da metri 1,64 a metri 1,75, che siano preferibilmente di professione lavoranti in ferro, cocchieri, postiglioni, palafrenieri, carrettieri, bovari, addetti al governo di muli o di cavalli nonchè i maniscalchi ed i sellai.

I maniscalchi ed i sellai possono esservi ascritti sebbene difettino della statura stabilita per l'arma.

Potranno pure essere assegnati al treno di artiglieria gli inscritti di cui al N. 10 che abbiano la statura suddetta.

Per le brigate di artiglieria a cavallo è applicabile quanto è detto sopra per l'artiglieria da campagna. Però gl'inscritti dovranno avere i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria, ed essere nei limiti di statura fissati per l'artiglieria da campagna.

64. Ai reggimenti di *artiglieria da fortezza* saranno assegnati preferibilmente uomini di professione muratori, scarpellini, minatori, segatori, falegnami, carpentieri, panierai, stagnari e chiodaioli della statura da metri 1,67 a metri 1,82.

Però a quelli di tali reggimenti che hanno brigate di *artiglieria da montagna* saranno per questo speciale servizio assegnati individui di statura minima non inferiore a metri 1,72, di ben constata robustezza fisica, e possibilmente scelti fra gli inscritti di comuni alpestri, e qualche individuo di professione sellaio o maniscalco.

65. I distretti militari dell'Isola della Sardegna ove non possano per deficienza di uomini aventi la statura accennata nel numero precedente, fornire all'artiglieria da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini con la statura inferiore, scendendo fino a quella di metri 1,62.

66. In quanto agli uomini per le compagnie operai da costa ed agli operai in ferro, che occorrono per la manutenzione, e le riparazioni al materiale, si provvederà nel modo indicato al N. 71 e seguenti.

Genio.

67. Ai reggimenti del genio dovranno assegnarsi gli inscritti i quali oltre a possedere i requisiti qui appresso descritti non sieno da assegnarsi alla cavalleria.

a) Per le *compagnie zappatori* del 1°, 2° e 3° reggimento genio dovranno essere assegnati uomini larghi di petto, validi, robusti e bene sviluppati; dovranno avere la statura da metri 1,60 a metri 1,78; ed essere scelti tra i muratori, gli scalpellini, i minatori, i segatori, i falegnami, i carpentieri, i panierai, gli stagnai, i chiodaiuoli, ed i terrazzani.

b) Per le *compagnie pontieri* del 4° reggimento genio, oltre le qualità fisiche dei zappatori, occorrerà che gli uomini sieno manifestamente robusti; dovranno avere la statura da metri 1,66 a metri 1,78 o anche più; ed essere di professione marinai, barcaiuoli, pescatori, cordai, carpentieri di barche, calafati e muratori. Però in mancanza di uomini adatti per professione potranno anche assegnarvisi facchini, manuali, terrazzieri, contadini, e simili, purchè abbiano la fisica attitudine richiesta.

c) Per la *brigata lagunare* del 4° reggimento genio dovranno essere assegnati tutti uomini abili alla specialità del

servizio lagunare, i quali potranno anche avere la statura inferiore a metri 1,60.

d) Per le *compagnie ferrovieri* del 3° reggimento genio verranno assegnati preferibilmente gli operai meccanici ferroviari, i fuochisti, i conduttori di treni, i guardafreni, ed i guarda-via, o quanto meno gl'individui che abbiano pratica o sieno anche soltanto apprendisti in tali mestieri qualunque sia la loro statura ed ove poi non sia possibile completare la quota con individui che esercitino tali mestieri vi saranno assegnati uomini che abbiano tutte le condizioni stabilite per gli zappatori.

e) Per le *compagnie telegrafisti* del 3° reggimento genio saranno assegnati nella ragione del 60 al 70 per 0|0 del contingente annuale, uomini robusti e rotti alle fatiche, della statura da metri 1,60 a metri 1,78 e del 30 al 40 per 0|0 uomini di professione telegrafisti, qualunque sia la loro statura.

f) Per le *compagnie treno* di tutti e quattro i reggimenti del genio si assegneranno inscritti che posseggano i requisiti stabiliti pel treno di artiglieria da campagna, e la statura da metri 1,60 a metri 1,78.

Pure al treno del genio potranno assegnarsi gli inscritti di cui al N. 10 che abbiano però la statura ora detta.

68. Al reclutamento degli uomini di professione ferrovieri e telegrafisti, attesa la specialità delle loro professioni, dovranno concorrere tutti i distretti militari.

I comandanti dei distretti quindi in occasione della prima assegnazione, designeranno per tali compagnie tutti gli inscritti che esercitano la professione di telegrafisti nonchè quelle indicate alla lettera *d*) del numero precedente e comprovino tale loro professione mediante l'esibizione di un certificato del sindaco del loro comune o del direttore dell'amministrazione ferroviaria o telegrafica presso cui prestarono o prestano servizio.

Però prima di assegnarli definitivamente invieranno tutti coloro che si dichiararono *telegrafisti* propriamente detti (cioè capaci di trasmettere dispacci telegrafici) presso l'ufficio telegrafico del capoluogo del distretto per subire l'esperimento a seconda delle istruzioni date a tal uopo dalla direzione generale dei telegrafi; mentre per quelli indicati alla lettera *d*) basterà la produzione del certificato accennato nell'alinea precedente.

69. Terminato l'esperimento dei telegrafisti ed accertato l'esercizio della professione degli altri, i comandanti dei di-

stretti assegneranno definitivamente ad altri corpi quelli tra essi che non ottennero dal capo dell'ufficio telegrafico il certificato d'idoneità come telegrafisti, o che non comprovarono di esercitare le professioni dichiarate; e quindi telegrafica. mente faranno conoscere al Ministero quanti uomini rimangono disponibili per le compagnie ferrovieri, e telegrafisti.

Questi telegrammi dovranno essere concisi e contenere tassativamente le seguenti indicazioni:

Compagnie ferrovieri N. . . . obbligo di 2 anni N. . . . obbligo di 3 anni N. . . .

Compagnie telegrafisti N. . . . obbligo di 2 anni N. . . . obbligo di 3 anni N . . .

Le pratiche indicate di sopra dovranno essere compiute con la maggior sollecitudine possibile.

70. Il Ministero riunite tutte le notificazioni dei distretti, e tenuto conto del numero dei ferrovieri, e dei telegrafisti che abbisognano, farà conoscere ai distretti rispettivi se possono assegnarli definitivamente tutti al 3° genio oppure soltanto parte di essi.

In questa ultima ipotesi i distretti assegneranno al 3° genio i migliori, cioè quelli che ebbero certificati più soddisfacenti, preferendo, in caso di parità di merito, quelli di statura più alta, e gli altri li assegneranno ad altri corpi secondo la loro speciale attitudine.

Operai per le armi di artiglieria e del genio.

71. Alle *compagnie operai di artiglieria* ed alle *compagine operai da costa* del 14° reggimento d'artiglieria da fortezza saranno assegnati inscritti, che non dovendo essere assegnati alla cavalleria, esercitino le seguenti professioni cioè: litografi, topografi, sellai, pirotecnici, polveristi, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, meccanici, aggiustatori, carradori, falegnami, legnaiuoli, segatori, bottai, tornitori in legno, disegnatori, coloritori, calderai, lattai, incisori e fonditori.

Dovranno pure assegnarsi operai fabbri, o limatori, ai reggimenti d'artiglieria da campagna e da fortezza ed altri operai ai reggimenti del genio per la manutenzione e le riparazioni occorrenti al rispettivo materiale.

Tutti questi operai potranno avere qualunque statura, ma prima di essere definitivamente assegnati dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un capo di lavoro presso una direzione o stabilimento di artiglieria.

72. Il Ministero della guerra indicherà volta per volta i distretti che debbono fornire i predetti operai, il loro numero e le località nelle quali dovranno essere diretti per eseguire il capo di lavoro.

73. Però per quei mestieri pei quali occorrono molti individui, importando per avere i migliori di farne il reclutamento su tutti od almeno su un gran numero di distretti militari, verranno adottate le seguenti norme:

a) I comandanti dei distretti indicati dal Ministero, in occasione della prima assegnazione, a misura che si presentano loro gl'inscritti che comprovano con attestazione rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o del direttore dell'opificio presso cui lavoravano o lavorano, di esercitare uno dei determinati mestieri che non debbono andare in cavalleria, li avvieranno senza indugio al comando del distretto avente sede nelle località in cui risiede la direzione o stabilimento di artiglieria loro designato per eseguire il capo di lavoro, dal quale distretto saranno presi in aggregazione, o saranno avviati direttamente alla direzione o stabilimento di artiglieria se questi trovansi in località ove non esiste distretto militare;

b) Ogni distretto, nell'inviare tali inscritti all'esperimento trasmetterà alla direzione o stabilimento di artiglieria un elenco in triplice copia, in cui sieno indicati per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, ed il mestiere dichiarato, nonchè se obbligati al servizio di 2 o di 3 anni. Tale elenco dovrà avere inoltre due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto e l'altra per la classificazione di merito;

c) La direzione o stabilimento di artiglieria, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudicano adatti gl'inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo*, *più che buono*, *buono*, *mediocre*, *non idoneo;* e quindi spedirà *immediatamente* una copia dei ripetuti elenchi al distretto, cui per fatto di leva dipendono gli inscritti, ed una al Ministero (Direzione generale delle leve e truppa) ritenendo per sè la terza.

74. Gli stabilimenti di artiglieria in Torino essendo di quattro specie cioè: *fabbrica d'armi*, *laboratorio di precisione*, *fonderia*,

arsenale di costruzione, gli inscritti che debbono subire l'esperimento presso gli stabilimenti stessi debbono essere diretti.

a) Alla *fabbrica d'armi* quelle di professione armaiuoli o che provino di aver lavorato per tale specialità;

b) Al *laboratorio di precisione* i pirotecnici, i polveristi e tutti quelli che provino di aver conoscenza di fuochi di artifizio, materie esplosive e simili;

c) Alla *fonderia* gli aggiustatori meccanici;

d) All'*arsenale di costruzione* tutti gli altri operai.

I comandanti di distretto avvertiranno di trasmettere al distretto militare di Torino per gli inscritti stessi, tanti elenchi in triplice copia, come è prescritto dalla lettera *b* del numero precedente, quanti sono gli stabilimenti avanti accennati.

75. I comandanti di distretto che ricevono in aggregazione inscritti per l'esperimento, debbono, appena terminato l'esperimento stesso provvedere pel sollecito rinvio al rispettivo distretto di leva di tali inscritti.

76. I comandanti dei distretti ricevuta la copia di elenco con la classificazione di merito procederanno subito all'assegnazione ad altri corpi di quelli solamente che saranno stati classificati *non idonei*, e terranno ancora sospesa l'assegnazione degli altri in attesa che il Ministero faccia loro conoscere a quale specialità di servizio debbono assegnarli, e quali, essendo esuberanti al numero di operai occorrenti, debbono invece essere definitivamente assegnati ad altri corpi a seconda della loro attitudine.

77. Giova ancora avvertire che gli inscritti aventi i difetti di cui al N. 10 possono essere assegnati come operai nelle armi di artiglieria e genio sempre che sia riconosciuta la loro capacità nella specialità del mestiere che esercitano e bene inteso qualunque sia la loro statura.

78. I distretti militari nel cui territorio esista l'allevamento dei piccioni viaggiatori, come a Modena ed altri, se avranno qualche inscritto pratico di tale allevamento lo assegneranno, in via eccezionale, al 1°, 2° e 3° reggimento genio, ancorchè difetti della statura, e ne indicheranno il nome al rispettivo comandante.

Compagnie di sussistenza.

79. Alle compagnie di sussistenza saranno assegnati inscritti che non dovendo pel numero estratto e per l'attitudine

fisica prestar servizio in cavalleria, esercitano il mestiere di panattieri, di macellai o sieno di professione meccanici. Essi possono essere di qualsiasi statura.

80. La quota degli inscritti di ciascuna leva da assegnarsi alle compagnie di sussistenza deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il Ministero volta per volta indicherà a quali compagnie debbono i distretti fornire gli inscritti. Tali inscritti però all'atto dell'invio in congedo illimitato debbono essere passati effettivi alle compagnie di sussistenza del Corpo d'armata cui il relativo distretto di leva appartiene.

81. Gl'inscritti aventi i difetti di cui al N. 40 possono essere assegnati alle compagnie di sussistenza ove esercitino uno dei mestieri indicato dal precedente N. 79.

82. Gli inscritti che si dichiarano panattieri, prima di essere assegnati, debbono dar prova della loro abilità, ed a tale oggetto saranno dai comandanti di distretto mandati, a misura che si presentano, a fare un esperimento, presso il panificio più vicino.

83. Questo esperimento che non dovrà essere mai maggiore della durata di 7 giorni, dovrà aggirarsi su quelle operazioni che possono fornire un giusto criterio circa la capacità degli inscritti stessi nei lavori di panificazione.

84. Gli inscritti durante l'esperimento di cui è cenno nel precedente numero rimangono aggregati al plotone della compagnia di sussistenza addetto al panificio in cui l'esperimento ha luogo.

85. Al termine dell'esperimento il consegnatario del panificio rimanderà gl'inscritti al distretto dal quale provengono e comunicherà ad esso la nota di quelli che nell'esperimento furono giudicati abili nel servizio di panattieri.

86. I comandanti di distretto ricevuta la nota di cui è cenno nel numero precedente faranno conoscere telegraficamente al Ministero quale sia il numero degli idonei specialmente quanti con l'obbligo di 2 e quanti con l'obbligo di 3 anni di servizio, e mentre terranno sospesa l'assegnazione di questi in attesa che sia fatto loro conoscere se ed a quali compagnie di sussistenza debbono essi essere definitivamente assegnati, procederanno senz'altro all'assegnazione ad altri corpi di quelli dichiarati non idonei.

87. Per gli inscritti che si dichiarano macellai i distretti

dovranno anzitutto accertarsi nel modo che reputeranno migliore se effettivamente sono capaci nel mestiere dichiarato e sopratutto se sono capaci di ammazzare il grosso bestiame.

88. Appurata la capacità di tali inscritti nel mestiere di macellai i distretti si asterranno di assegnarli ad un corpo e ne riferiranno telegraficamente al Ministero.

89. Tanto per i panattieri che per i macellai i telegrammi dovranno essere concisi e contenere tassativamente le seguenti indicazioni:

Inscritti macellai N..... servizio 2 anni N..... servizio 3 anni N.

Inscritti panattieri N..... servizio 2 anni N..... servizio 3 anni N.....

90. Gli operai meccanici saranno prelevati da quelli che si mandano all'esperimento a senso del N. 71 del presente atto e che indicherà il Ministero.

91. Dopo la partenza degli inscritti per i corpi, e dopo effettuate le assegnazioni alle compagnie di sussistenza, i comandanti di distretto trasmetteranno, ancorchè negativo, al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) un elenco nominativo dei giovani riconosciuti abili pel servizio di panattieri e macellai e che non poterono essere assegnati alle compagnie, per essere stata completata la quota stabilita per le compagnie stesse.

Tali elenchi debbono indicare il nome, cognome, numero di estrazione, mandamento, circondario e professione dell'inscritto cioè se panattiere o macellaio, nonchè il corpo cui essi furono assegnati, e l'obbligo di servizio, se cioè di 2 o 3 anni.

Compagnie di Sanità.

92. La quota degli inscritti di ciascuna leva da assegnarsi alle compagnie di sanità deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata come si è detto per le compagnie di sussistenza. E siccome anche per esse i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così mentre in massima è stabilito che gli inscritti devono rimanere nel proprio corpo, d'armata, il Ministero in ogni leva indicherà a quali delle compagnie di sanità di ciascun distretto deve assegnare gli uomini pel detto servizio, bene inteso che tali inscritti all'atto dell'invio in congedo debbono poi essere passati effettivi alla compagnia di sanità del corpo d'armata cui il relativo distretto di leva appartiene.

93. Non possono essere assegnati alle compagnie di sanità gli uomini che pel loro numero estratto e per l'attitudine fisica siano tenuti a prestar servizio in cavalleria.

94. Nell'assegnazione degli inscritti alle compagnie di sanità dovrà farsi distinzione anzitutto delle due specialità di servizio alle quali essi possono essere destinati, cioè servizio di infermieri e servizio di portaferiti.

95. Pel servizio di infermiere, che riflette direttamente la cura e l'assistenza degli ammalati, non potranno essere assegnati, che quegli inscritti i quali volontariamente consentono di esservi addetti.

96. Pel servizio di portaferiti, che abbraccia tutti gli altri servizi, cioè di piantone, ai magazzini, di quartigliere, di cucina, di attendente ecc., saranno gli inscritti assegnati di autorità, secondo la loro attitudine. Questi inscritti oltre ad attendere ai servizi sopra indicati, riceveranno l'istruzione di portaferiti in campagna.

97. Gli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sanità dovranno avere in genere l'attitudine per la fanteria di linea.

98. In quanto alle professioni i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) Per gli uomini che consentono di assumere il servizio di infermiere dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità, da quelli che non possono fare che il servizio d'infermieri propriamente detto.

Per la categoria di aiutanti saranno assegnati gli studenti in genere, quelli che hanno nozioni di flebotomia, di farmacia, i droghieri, ed anche tutti coloro che sapendo bene leggere e scrivere mostrino attitudine per divenire aiutante di sanità.

Per la categoria di infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedale, gli operai in genere, i contadini e simili.

b) Gli uomini che di autorità debbono essere assegnati pel servizio portaferiti debbono scegliersi nei mestieri di servitori, braccianti, e simili, escludendo *in modo assoluto* gli studenti, i possidenti e tutti coloro di condizione civile. Essi sebbene reclutati in parti eguali per ciascun corpo d'armata come è detto al N. 92 del presente *Atto* sono però dai distretti assegnati alle diverse compagnie di sanità in base alle tabelle di assegnazione che vengono annualmente pubblicate.

99. I comandanti di distretto man mano che gli inscritti si presentano cercheranno d'invogliarli ad accettare l'assegnazione alle compagnie di sanità pel servizio d'infermiere facendo loro avvertire i vantaggi che essi hanno in tempo di

pace di essere destinati nel territorio del corpo d'armata cui appartiene il circondario di leva a meno che accettino di essere destinati anche altrove, di ricevere una paga maggiore dell'arma di fanteria e di essere addetti ad un servizio che, per quanto gravoso, presenta meno disagi del servizio mobile di reggimento.

100. I comandanti stessi avranno cura di avvertire espressamente gli inscritti; i quali desiderano l'assegnazione alle compagnie di sanità, che essi non potranno aspirare alla nomina di sottotenente di complemento, a senso dell'art. 1°, lettera D, della legge 29 giugno 1882, e che altresì per effetto di tale assegnazione s'intende che essi abbiano implicitamente rinunziato al beneficio di cui nel detto articolo di legge.

101. I comandanti di distretto prenderanno nota di quelli che accettano una tale assegnazione e mentre ne sospenderanno l'assegnazione ad un corpo del regio esercito, ne informeranno telegraficamente il Ministero.

102. I telegrammi debbono essere concisi e debbono indicare quale sia il numero degli aspiranti pel servizio di infermieri ripartitamente per l'obbligo di 2 e di 3 anni, indicando quanti di essi accetterebbero l'assegnazione ad una compagnia di sanità di altro corpo d'armata. Tali telegrammi quindi dovranno essere del tenore seguente:

Aiutanti. — Ospedale proprio corpo d'armata N. . . . . servizio 2 anni N. . . . . servizio 3 anni N. . . . .

Ospedale altri corpi d'armata N. . . . . servizio 2 anni N. . . . . servizio 3 anni N. . . . .

Infermieri. — Ospedale proprio corpo d'armata N. . . . . servizio 2 anni N. . . . . servizio 3 anni N. . . . . .

Ospedale altri corpi d'armata N. . . . . servizio 2 anni N. . . . . servizio 3 anni N. . . .

103. Dopo la partenza degli inscritti per i corpi e dopo effettuate le assegnazioni alle compagnie di sanità i comandanti di distretto trasmetteranno, ancorchè negativo, al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) un elenco nominativo dei giovani che aspiravano a servire come aiutanti od infermieri che non poterono ossere assegnati alle compagnie per essere stata completata la quota stabilita per le compagnie stesse.

Tali elenchi debbono indicare il nome, cognome, numero di estrazione mandamento e circondario di ciascun inscritto,

nonchè se essi aspiravano a servire come aiutanti od infermieri ed altresì il corpo cui furono assegnati e l'obbligo di servizio se cioè di 2 o di 3 anni.

104. I direttori di sanità militare nel ripartire gli inscritti ai singoli servizi di sanità del corpo di armata, provvederanno a che essi non siano assegnati agli ospedali della divisione nella cui circoscrizione risiede il rispettivo distretto di leva, ma bensì a quelli dell'altra divisione del corpo di armata stesso.

Distretti militari.

105. Alle compagnie permanenti dei distretti militari, sarà assegnato il numero d'inscritti con l'obbligo di 2 o 3 anni di servizio, che il Ministero della guerra annualmente indicherà con apposta tabella.

106. Il solo criterio per l'assegnazione ai distretti, è la statura per cui ogni distretto preleverà i più piccoli di statura fino a raggiungere il numero indicato dal Ministero per 3 o per 2 anni, esclusi soltanto quelli ammessi ai reparti o plotoni d'istruzione e gli aspiranti alla carriera di ufficiali di complemento.

107. Gl'inscritti assegnati alle compagnie permanenti dei distretti militari debbono, all'atto del loro invio in congedo illimitato, essere trasferti effettivi alla compagnia od alle compagnie del proprio distretto di leva.

108. Alle compagnie presidiarie di Orbetello e di Oristano ed a quelle permanenti del distretto di Cosenza, sarà annualmente assegnato il numero d'inscritti che verrà dal Ministero della guerra determinato.

Tali inscritti debbono pure essere scelti tra i più piccoli dei seguenti mandamenti, cioè:

Per la compagnia presidiaria di Orbetello formante parte del distretto di Siena:

Orbetello, Scansano, Pitigliano, Grosseto, Manciano, Giuncarico, Roccastrada e Massa Marittima.

Per la compagnia presidiaria di Oristano appartenente al distretto militare di Cagliari:

Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, San Gavino-Monreale, Santadi, Siliqua e Tortolì.

Per le compagnie permanenti del distretto militare di Cosenza:

Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, San Marco Argentano, Cerzeto, Montalto-Uffugo, Aprigliano e Celico.

109. Gl'inscritti dei detti mandamenti, in riguardo al fatto di essere chiamati a prestar servizio in luoghi di aria malsana, sono esentati dal concorrere al reclutamento della cavalleria.

Coloro però che chiedessero volontariamente di essere ammessi a servire in tale arma vi saranno assegnati, ma andranno a scomputo della quota dei rispettivi distretti e ciò come è accennato al N. 45 del presente *Atto*.

Potranno pure gl'inscritti dei detti mandamenti essere ammessi a servire nei reparti e plotoni d'istruzione e nell'arma dei carabinieri reali.

Bersaglieri.

110. Gl'inscritti da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere bene aitanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili, spediti alla corsa, e resistenti alla fatica.

Devono avere la statura da metri 1,62 a metri 1,75.

Saranno preferiti i montanari ed i colligiani.

Granatieri.

111. Saranno assegnati senz'altro al reggimento granatieri che si recluta nel distretto e che è indicato nella tabella di reclutamento, tutti gl'inscritti della statura di metri 1,76 o più, che dopo eseguite le assegnazioni alle diverse armi e corpi rimangono disponibili per la fanteria.

112. Non essendo prevedibile il numero di uomini di tale statura che ciascun distretto potrà dare ai granatieri, saranno trattenuti al distretto gl'inscritti non assegnabili all'artiglieria, al genio ed agli alpini, che abbiano la statura di metri 1,74 o più, ma inferiori a metri 1,76.

113. Ciascun comandante di distretto terminate le assegnazioni ai corpi notificherà *immediatamente* al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) quale sia stato il numero di uomini assegnati ai granatieri ripartitamente con obbligo di 2 e di 3 anni di servizio e quale quello, anche ripartito secondo l'obbligo di 2 e di 3 anni di servizio, dei trattenuti al distretto in attesa di assegnazione.

114. Le comunicazioni dovranno essere del seguente tenore:

Assegnati al . . . (*indicare il numero del reggimento*) granatieri N. . . . servizio 2 anni N. . . . servizio 3 anni N. . . .

Rimasti in attesa di assegnazione

da metri 1,74 *a metri* 1,74 ½ *N. . . . servizio* 2 *anni N. . . . servizio* 3 *anni N. . . .*

da metri 1,74 ½ *a metri* 1,75 *N. . . . servizio* 2 *anni N. . . . servizio* 3 *anni N. . . .*

da metri 1,75 *a metri* 1,75 ½ *N. . . . servizio* 2 *anni N. . . . servizio* 3 *anni N. . . .*

maggiori di metri 1,75 ½ *e minori di metri* 1,76 *N. . . . servizio* 2 *anni N. . . . servizio* 3 *anni N. . . .*

Fanteria di linea.

115. Ai reggimenti di fanteria di linea saranno assegnati gli inscritti che dopo fatte tutte le altre assegnazioni, rimangono disponibili come è accennato al N. 6.

116. Alla fanteria dovranno pure assegnarsi quegli inscritti i quali avendo i difetti di cui al N. 10 non possono per ragione di professione essere assegnati come operai nelle armi di artiglieria e genio, o nelle compagnie di sussistenza e di sanità e per difetto di statura, nel treno di artiglieria o del genio.

I reggimenti di fanteria che ricevono di tali inscritti non dovranno quindi sottoporli a rassegna speciale, ma impartiranno loro tutte quelle istruzioni, e li adibiranno a tutti quei servizi che possono supportare, in ragione dei difetti che hanno.

Studenti aspiranti alla carriera di ufficiali di complemento.

117. A senso dell'articolo 1, lettera *d*), *e*) ed *f*), della legge 29 giugno 1882 gl'inscritti di 1ª categoria i quali hanno compiuto con successo il 1° anno di liceo, o d'istituto tecnico, i giovani laureati in medicina, ed i veterinari provvedutidi regolare diploma possono aspirare a divintar ufficiali di complemento.

I comandanti dei distretti militari ricevendo quindi all'atto della presentazione sotto le armi da inscritti di leva domande corredate dei documenti necessari per fruire della citata disposizione di legge, dopo averli sottoposti a visita, avvieranno alla scuola di applicazione di sanità militare in Firenze gl'inscritti laureati in medicina e chirurgia.

118. Gl'inscritti provveduti di diploma di veterinaria e gli studenti di liceo o d'istituto tecnico saranno trattenuti al distretto in attesa di assegnazione, ed il comandante del medesimo invierà sollecitamente al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) un elenco nominativo di tali inscritti.

Su tale elenco dovrà essere indicato per ciascun inscritto la statura, l'arma per la quale è giudicato adatto, l'arma nella quale preferirebbe essere destinato per diventare ufficiale di complemento, non che la specie degli studi fatti, se cioè di liceo o d'istituto tecnico ed il corso compiuto, ovvero se sia provveduto di diploma di veterinaria.

Il Ministero provvederà poi per l'assegnazione definitiva dei medesimi.

119. È bene inteso però che coloro i quali dichiarano di aver compiuti con successo il primo anno di liceo o d'istituto tecnico ma non producono documenti regolari, o producano attestati di istituti non riconosciuti, e quindi non indicati nell'*Atto* N. 125 del 15 giugno p. p. (allegato B) non dovranno essere trattenuti al distretto, ma assegnati definitivamente secondo la loro attitudine ai corpi.

E così pure dovranno essere assegnati ai corpi senz'altro coloro che dichiarino di aspirare alla carriera di ufficiali di complemento, non per titoli, ma per esame.

120. Nell'inviare gli inscritti ai corpi i comandanti di distretto dovranno sul ruolino prescritto dal § 49 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, far risultare non solo se gli inscritti stessi furono designati pel servizio di 2 o di 3 anni, ma altresì se assegnati ai reggimenti di artiglieria o del genio, alle compagnie di sanità e di sussistenza nonchè alle compagnie operai di artiglieria, per quale specialità di servizio furono essi designati.

121. Terminata l'assegnazione degli inscritti ai corpi i comandanti di distretto a corredo della relazione confidenziale prescritta dal § 56 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale delle leve e truppa) uno specchio simile al modello N. 5, sul quale sia indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente presentatosi.

I distretti di reclutamento e di complemento alpino oltre allo specchio di cui è cenno nell'alinea precedente trasmet-

teranno pure uno specchietto ripartito per mandamenti delle assegnazioni fatte e che avrebbero potuto farsi alle compagnie alpine.

122. Le disposizioni contenute in questa Istruzione per le assegnazioni ai corpi del contingente di leva sono applicabili a tutti i casi in cui i comandanti dei distretti militari abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo dell'esercito. Quindi quando si tratta di assegnare alla spicciolata inscritti appartenenti per età a leve passate, dovranno essere assegnati alla cavalleria quelli che, avendone l'attitudine fisica, nella leva della loro classe tolsero in sorte un numero che li avrebbe obbligati al servizio in quell'arma.

E così pure ove si tratti di assegnare ad un corpo inscritti autorizzati alla partenza per anticipazione i distretti militari dovranno assegnarli alla cavalleria sempre quando oltre ad averne l'attitudine fisica abbiano tolto in sorte un numero basso, e sia perciò da presumersi che debba loro spettare tale assegnazione.

Il Ministro — Ricotti.

MODELLO N. 1. (N. 43 dell'Istruzione per assegnazione degl'inscritti ai corpi).

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

TABELLA *delle assegnazioni effettivamente fatte ai vari corpi del R. Esercito degli inscritti di 1ª categoria della classe 18 . . in confronto di quelli preventivamente stabiliti dal Ministero.*

CORPI	Contingente preventivamente designato		Contingente effettivamente assegnato		Differenza in più		Differenza in meno	
	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni
° Reggimento granatieri								
° Id. fanteria								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Compagnia alpina								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Id. id.								
° Reggim. bersaglieri								
° Id. artigl. (da campagna) .								
° Id. id. (da fortezza)								
Brigate d'artiglieria da montagna								
Brigate d'artiglieria a cavallo.								
° Reggimento genio								
° Id. id. (zappatori.								
ferrovieri								
telegrafisti								
Compagnie treno del .. regg. artig.								
Id. id. del .. regg. genio								
Id. operai								
Id. da costa								
° Reggimento cavalleria								
Id. id.								
° Squadrone palafrenieri . . .								
° Comp. di sanità (pel servizio d'in-								
fermieri . . .								
portaferiti . . .								
° Id. di sussistenza panattieri .								
macellai. .								
meccanici .								
Carabinieri reali.								
Reparti e plotoni d'istruzione.								
Totale. . .								

Dato a . . . li . . . . . 188 .

Il Comandante del Distretto

MODELLO N. 2. (N. 43 dell'Istruzione per l'assegnazione degl'inscritti ai corpi

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

TABELLA *indicante le deficienze verificatesi nella quota stabilita per i diversi corpi del R. Esercito sul contingente di 1ª categoria della classe 18... da ripianarsi in occasione della sessione completiva.*

CORPI	Contingente assegnato alla chiusura della sessione ordinaria della leva.	Contingente esistente al 30° giorno avanti la chiusura della sessione completiva della leva.	Differenza in più	Differenza in meno	Annotazioni (1)
° Reggimento granatieri . . .					
° Id. fanteria					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Compagnia alpina					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Id. id.					
° Regg. bersaglieri					
° Id. artig. (da campagna) .					
° Id. id. (da fortezza). .					
Brigate d'artigl. da montagna					
Brigate d'artiglieria a cavallo					
° Reggimento genio.					
° Id. id. (zappatori . ferrovieri . telegrafisti.					
° Compag. treno del... regg. artig.					
° Id. id. del... regg. genio					
° Id. operai					
° Id. costa					
° Reggimento cavalleria . . .					
° Id. id.					
° Squadrone palafrenieri . . .					
° Comp. di sanità (pel servizio d'infermieri portaferiti . .					
° Id. di sussistenza (panattieri macellai . meccanici					
Carabinieri reali					
Reparti e plotoni d'istruzione					
Totale . .					

Dato . . . addì . . . . . 188 . **Il Comandante del distretto**

(1) In questa colonna dovrà rendersi conto, per le deficienze di qualche rilievo, delle ragioni che le motivarono.

MODELLO N. 3. (N. 54 dell'Istruzione per l'assegnazion degl'inscritti ai corpi

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

Circondario di . . . **Mandamento . . .**

REGISTRO *delle assegnazioni all'arma di cavalleria degli inscritti di 1ª categoria della leva sulla classe . . . . .*

Numero degli uomini da assegnarsi in base alla quota percentuale . . . .

Numero d'ordine	Cognome e nome	Numero di estrazione	Statura	Inscritti			Annotazioni (1)
				Designati per la cavalleria	Assegnati ai carabinieri, ai reparti d'istruzione od ammessi a percorrere la carriera di ufficiale di complemento.	Assegnati definitivamente alla cavalleria	

(1) In questa colonna dovrà essere indicato quale sieno gli uomini che sebbene pel numero estratto non avessero obbligo di servire in cavalleria vi furono tuttavia ammessi per averne fatta domanda (N. 44, 45 e 46 dell'*Atto*). Dovrà pure essere indicato nell'ipotesi che la quota non sia stata completamente fornita a carico di quali mandamenti ed in quale proporzione sia stato sopportato l'aggravio.

MODELLO N. 4. (N. 55 dell'Istruzione per l'assegnazione degl'inscritti ai corpi)

DISTRETTO MILITARE DI . . . .

SPECCHIO *numerico indicante la quota precentuale stabilita in ciascun mandamento per la cavalleria ed il numero degli uomini riconosciuti abili, nonchè di quelli assegnati a tale arma.*

Circondario	Mandamento	Quota stabilita per ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini riconosciuti abili in ciascun mandamento	Numero di estrazione avuto in sorte dagli uomini riconosciuti abili in ciascun mandamento	Numero complessivo degli uomini effettivamente assegnati alla cavalleria	Numero di estrazione avuto in sorte dagli uomini assegnati alla cavalleria	Annotazioni (1)
A	B	20	35	3 - 5 - 9 10 - 11 - 13 15 - 17 ecc. ecc.	20	3 - 9 - 11 13 - 18 20 ecc. ecc.	I numeri 5 e 10 ottennero l'ammissione nei carabinieri. I N. 15 e 17 ottennero l'ammissione nei riparti d'istruzione.

Dato a . . . . . li . . . . . 18 . .

Il Comandante del Distretto

(1) In questa colonna dovrà essere fatto risultare quali sieno gl'inscritti designati per la cavalleria e che invece furono ammessi a servire nei carabinieri reali, nei reparti e plotoni d'istruzione, o come musicanti.

Oltre a ciò dovrà essere indicato quali siano gli inscritti che volontariamente chiesero di servire in cavalleria.

MODELLO N. 5. (N. 121 dell'istruzione per l'assegnazione degl'inscritti ai corpi)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

Leva sulla classe 186

SPECCHIETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni fatte e che si sarebbero potute fare alle diverse armi e corpi sul contingente effettivamente presentatosi in N. . . . inscritti*

	Cavalleria	Alpini	Artiglieria: da campagna	Artiglieria: da fortezza	Artiglieria: da montagna	Artiglieria: a cavallo	Genio	Pontieri	Bersaglieri	Operai d'artiglieria	Compagnie di sanità: Aiutanti	Compagnie di sanità: Infermieri	Compagnie di sanità: Porta feriti	Compagnie di sussistenza: Panattieri	Compagnie di sussistenza: Macellai	Granatieri	Carabinieri	Fanteria di linea, reparti d'istruzione ecc.	In forza al distretto per che in attesa dell'esito della rassegna ecc.	Totale	Annotazioni
Quota percentuale: effettivamente somministrata																					
Quota percentuale: che si sarebbe potuto dare	(1)	(2)																			

Dato a . . . . . li . . . . . 18 . .

Il Comandante del Distretto

(1) Sebbene la quota della cavalleria sia stabilita sul contingente nominale e non possa variarsi pur tuttavia nello specchio dovrà essere indicata quale sia quella assegnata in base alla quota stessa, e quale quella che avrebbe potuto essere fornita ove non fosse stato stabilito una quota fissa. In altri termini, quanti uomini per attitudine fisica sarebbero stati capaci pel servizio di cavalleria.

(2) Sebbene questa colonna sia tracciata esclusivamente per i distretti che debbono fornire uomini agli alpini, per tuttavia tali distretti oltre ad indicare nella colonna stessa la quota percentuale che di fronte al contingente dell'intero distretto sia stato dato e che avrebbe potuto darsi a tale specialità di servizio debbono trasmettere uno specchio speciale ripartito per mandamenti di reclutamento e di complemento alpino sul quale sia esplicitamente fatto risultare quale sia la quota fornita e quale quella che per ciascuno dei mandamenti stessi avrebbe potuto fornirsi.

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 52ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

NOVEMBRE 17. — Apertura all'esercizio dei nuovi tronchi ferroviari *Romagnano-Grignasco*, della linea *Novara-Varallo*, e *Airasca-Vigone* della linea *Airasca-Saluzzo*, *pag.* 813.

» 18. — Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, *pag.* 818.

» 19. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 822.

» 21. — Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alle ferrovie Ticinesi, *pag.* 822.

» 21. — Circa le raccomandazioni fatte per via indiretta a favore di dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 825.

Atto N. **212**. — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio dei nuovi tronchi ferroviari *Romagnano-Grignasco*, della linea *Novara-Varallo* e *Airasca-Vigone* della linea *Airasca-Saluzzo***. — 17 novembre.

Si prevengono le autorità militari che in seguito all'apertura al pubblico servizio dei suaccennati tronchi, al prontuario militare (edizione 1884) si dovranno fare le varianti seguenti:

Tavola

Si aggiungeranno le nuove stazioni di Pratosesia e Grignasco nel

Santhià-Biella						Gozzano-Novara							Novara-Varallo								
Santhià	Salussola	Vergnasco	Sandigliano	Candelo	Biella	Orta Miasino	Gozzano	Borgomanero	Cressa Fontaneto	Momo	Castignaga	Vignale	Novara	Vignale	S. Bernardino	Briona	Fara	Sizzano	Ghemme	Romagnano	Pratosesia	Grigasco
																					74	79
																					86	91
																					91	96
																					95	100
																					98	103
																					104	109
																					69	74
																					61	66
																					56	61
																					49	54
																					40	45
																					33	38
																					28	33
																					32	37
																					28	33
																					22	27
																					16	21
																					14	19
																					10	15
																					8	13
																					3	8
																					»	6
																					»	»

. s.

nodo come appresso:

	Appendice di allacciamento																				
	Alessandria	Asti	Bologna	Castagnole Lanze	Cremona	Ferrara	Genova	Milano	Modena	Mortara	Novi	Parma	Pavia	Piacenza	Pisa	Torino	Trofarello	Valenza	Vercelli		
Santhià																				99	104
Salussola . . .																				298	303
Vergnasco . . .																				143	148
Sandigliano . .																				157	162
Candelo																				345	348
Biella																				175	180
Orta-Miasino . .																				82	87
Gozzano																				231	236
Borgomanero . .																				57	62
Cressa-Fontaneto																				121	126
Momo																				182	187
Caltignaga . . .																				96	101
Vignale																				151	156
Novara																				340	345
Vignale																				132	137
S. Bernardino . .																				145	150
Briona																				85	155
Fara																				54	59
Bizzano																					
Ghemme																					
Romagnano . .																					
Pratosesia . . .																					
Grignasco . . .																					

La via a seguirsi è la stessa segnata per Romagnano.

Torino-Bardonecchia con Bussoleno-Susa													Torino-Torre Pellice												Airasca-Saluzzo				
Bardonecchia	Beaulard	Oulx	Salbertrand	Chiomonte	Meana	Bussoleno	Susa	Borgone	S. Antonino	Condove	S. Ambrogio	Avigliana	Rosta	Alpignano	Collegno	Torino P. N.	Sangone	Nichellino	Candiolo	None	Airasca	Piscina	Riva	Pinerolo	S. Secondo	Capella dei Moreni	Bricherasio	Bibiana	Luserna S. Giovanni	Torre Pellice	Airasca	Scalenghe	Cercenasco	Vigone	
																														141	118	121	124	Bardonecchia. .
																														105	112	115	118	Beaulard. . . .
																														100	107	110	113	Oulx . . . . .
																														94	101	104	107	Salbertrand. . .
																														84	91	94	97	Chiomonte . . .
																														77	84	87	90	Meana . . . . .
																														70	77	80	83	Bussoleno . . .
																														77	84	87	90	Susa . . . . .
																														62	69	72	75	Borgone . . . .
																														59	66	69	72	S. Antonino. . .
																														56	63	66	69	Condove . . . .
																														52	59	62	65	S. Ambrogio . .
																														49	56	59	62	Avigliana . . .
																														44	51	54	57	Rosta . . . . .
																														38	45	48	51	Alpignano . . .
																														34	41	44	47	Collegno . . . .
																														24	30	33	36	Torino P. N. . .
																														16	23	26	29	Sangone . . . .
																														14	20	23	26	Nichellino . . .
																														9	16	19	22	Candiolo . . . .
																														4	10	13	16	None . . . . .
																														»	7	10	13	Airasca . . . .
																														7	13	16	19	Piscina . . . .
																														11	17	20	23	Riva . . . . .
																														15	21	24	27	Pinerolo . . . .
																														20	26	29	32	S. Secondo . . .
																														23	29	32	35	Capella dei Moreni
																														24	31	34	37	Bricherasio . . .
																														27	33	36	39	Bibiana . . . .
																														30	36	39	42	Luserna S. Giovanni . . .
																														32	38	41	44	Torre Pellice . .
																															»	7	10	13	Airasca . . . .
																																»	4	6	Scalenghe . . .
																																	»	3	Cercenasco . . .
																																			Vigone . . . .

6 84 4		Alessandria
		Asti
403 400 366 359 6 84 4 2 67		Bologna
145 142 108 101 6 84 4		Castagnole
288 285 251 244 6 84 95 55 66		Cremona
450 447 413 406 6 84 4 2 67 10		Ferrara
234 231 197 190 6 84 4 2		Genova
218 215 181 174 6 84 58		Milano
366 363 329 322 6 84 4 2 67		Modena
180 177 143 136 6 84 2		Novi
		Parma
399 396 362 355 6 84 4 2 43		Pisa
245 242 178 171 6 84 42 77		Savona
68 65 31 24 6		Torino
81 78 44 37 6 84		Trofarello

Appendice di allacciamento

Indice

In questa parte del prontuario si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le stazioni di cui appresso:

Stazioni o scali	Gruppa o tavola	Tronco o lago
Pratosesia	8	Novara — Varallo.
Grignasco	8	Novara — Varallo.
Scalenghe	1	Airasca — Saluzzo.
Cercenasco	1	Airasca — Saluzzo.
Vigone	1	Airasca — Saluzzo.

Il Ministro — RICOTTI

N. **213**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari**. — 18 novembre.

Questo Ministero nell'intento di coordinare colle vigenti disposizioni quanto concerne l'istruzione della scherma da impartirsi nei corpi ed istituti militari, è venuto nella determinazione di stabilire:

1. Il programma d'insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari;

2. Il regolamento per le sale di scherma.

Tanto il programma che il regolamento qui sotto trascritti, dovranno essere scrupolosamente osservati dai corpi ed istituti militari.

PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA SCUOLA DI SCHERMA NEI DIVERSI CORPI ED ISTITUTI MILITARI.

Collegi militari.

1° Anno di corso, dal § 1° al 19 inclusivo spada.
2° id. id. 1° al 62 id. id.
3° id. id. 1° al 87 id. id.
4° id. id. 1° al 132 id. id.

N. B. Le lezioni dovranno essere impartite collettivamente. Sempre quando però il tempo non faccia difetto dovrà il maestro farle ripetere anche individualmente.

Scuola militare.

1° anno, dal § 1° al 163 incl. spada. — Dal § 1° al 75 incl. sciabola;
2° anno, espletamento della spada e della sciabola.

Accademia militare.

1° anno, dal § 1° al 163 incl. spada. — Dal § 1° al 75 incl. sciabola;
2° anno, espletamento della spada e della sciabola;
3° anno, perfezionamento.

Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

1° anno di corso } Espletamento e perfezionamento della
2° anno di corso } spada e sciabola.

Scuola d'applicazione di sanità militare.

Stante che gli allievi di detta scuola non fanno che un solo anno di corso, il maestro adatterà la lezione ai singoli individui a seconda della attitudine fisica e dei progressi di ciascuno.

Scuola normale di fanteria e di cavalleria.

Il maestro adatterà la lezione ai singoli allievi a seconda della attitudine e del grado d'istruzione nella scherma di ciascuno di essi.

Battaglioni d'istruzione.

1° anno di corso, dal § 1° al 19 incl. spada;
2° anno di corso, dal § 1° al 62 id. id. — Dal § 1° al 59 incl. sciabola.

N. B. Nei battaglioni d'istruzione coloro che sono destinati allievi istruttori di scherma saranno, negli ultimi 12 mesi di loro permanenza al rispettivo riparto, esercitati in modo da svolgere loro la maggior parte possibile dei trattati della spada e della sciabola.

Reggimenti di fanteria e di cavalleria.

Il maestro adatterà la lezione ai singoli allievi a seconda della attitudine e dei progressi di ciascuno.

REGOLAMENTO PER LE SALE DI SCHERMA DEI CORPI DI TRUPPA ED ISTITUTI MILITARI DEL REGNO.

1. L'insegnamento della scherma è esclusivamente affidato, per la parte tecnica, ai maestri civili ed agli istruttori militari di scherma, i quali perciò rispondono del regolare svolgimento delle lezioni secondo il metodo adottato dal Ministero (*Atto* N. 123 in data 27 giugno 1884).

2. L'allievo dovrà pertanto uniformarsi alle istruzioni e correzioni del maestro civile o dell'istruttore militare di scherma.

3. Quando ad una sala di scherma siano addetti più maestri civili od istruttori militari di scherma, la direzione tecnica dell'insegnamento vi sarà affidata al più anziano od elevato in grado, con precedenza dei maestri civili sugli istruttori militari.

4. I dubbi o le controversie, insorti nella sala di scherma, intorno a particolari tecnici di scherma, saranno definiti dal maestro civile od istruttore di scherma, e, nel caso contemplato dal numero precedente, dal più anziano od elevato in grado di essi.

5. Nella sala di scherma dovrà mantenersi un buon contegno; gli allievi momentaneamente in riposo eviteranno di disturbare in alcun modo il corso delle lezioni e faranno attenzione all'insegnamento che viene frattanto impartito ai loro compagni.

6. Un ufficiale incaricatone dal comandante del corpo o dell'istituto avrà la direzione disciplinare ed economica della sala di scherma. A lui pertanto dovrà il maestro od istruttore di scherma (od il più anziano od elevato in grado di essi, secondo il caso) fare rapporto delle mancanze di attenzione, di contegno, di deferenza o di disciplina commesse dagli allievi. Durante le lezioni ed esercitazioni facoltative non si

potrà accedere alla sala di scherma senza l'autorizzazione dell'ufficiale direttore.

7. È vietato di tirare senza la maschera, il guanto ed il petto di tela olona.

8. Il comandante del corpo o dell'istituto fisserà, in base all'orario in vigore, le ore per le lezioni di scherma agli ufficiali ed ai sottufficiali, e le ore in cui potranno facoltativamente esercitarsi nella sala di scherma sia gli ufficiali e sia i sottufficiali.

9. Non potranno esercitarsi facoltativamente nella scherma se non i sottufficiali che saranno a tale uopo dal maestro od istruttore designati all'ufficiale incaricato della direzione disciplinare ed economica della sala di scherma. Tali esercitazioni facoltative saranno sempre presenziate dal maestro od istruttore di scherma.

10. Avvenendo guasti o rotture di qualsiasi arnese di scherma nelle ore di lezione o durante le esercitazioni facoltative, l'insegnante alla cui presenza ciò avvenne ne farà rapporto scritto all'ufficiale incaricato della direzione disciplinare ed economica della sala di scherma per le opportune riparazioni o sostituzioni.

11. Il più elevato in grado od il più anziano degli ufficiali, od in mancanza di questi, il più anziano dei maestri od istruttori presenti nelle ore in cui la sala di scherma sarà aperta per le lezioni od esercitazioni facoltative, risponderà della piena osservanza del presente regolamento.

12. Quando nei corpi od istituti vi sia qualche allievo che presenti spiccata attitudine ed amore alla scherma, il comandante del corpo od istituto potrà disporre perchè egli sia dal maestro od istruttore (o da uno di essi, secondo il caso) esercitato separatamente.

13. Al termine di ciascun anno il comandante del corpo od istituto disporrà per un saggio di scherma, nel quale gli allievi dovranno dar prova del profitto tratto dall'insegnamento loro impartito.

14. In ogni sala di scherma dovranno trovarsi sempre affisse una copia del presente regolamento ed una copia dell'orario fissato per la sala stessa dal comandante del corpo od istituto.

Il Ministro — Ricotti.

N. **214.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 19 novembre.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte al modello per gl'inventari ed alle avvertenze dell'estratto.

Il prezzo di vendita del fascicolo è fissato a centesimi 15; quello complessivo dei foglietti a centesimi 5.

Ai corpi ed uffici, descritti nell'*Atto* N. 249 inserto nel *Giornale Militare* anno 1882, sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione del comitato d'artiglieria e genio, ai prezzi sopra indicati, una copia del fascicolo ed una copia dei foglietti.

Si rivolgeranno al menzionato ufficio amministrativo le richieste per somministrazioni del numero di esemplari, tanto di fascicoli quanto di foglietti, che potranno occorrere ai predetti corpi ed uffici, o per uso particolare agli ufficiali, oltre la copia indicata nell'accennato *Atto* N. 249 dell'anno 1882.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **215.** — FERROVIE. — **Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del relativo Regolamento alle ferrovie ticinesi.** — 21 novembre.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del R. esercito si previene che, a partire dal 1° novembre andante, la Convenzione pei trasporti militari in data 28 settembre 1882 ed il Regolamento relativo, pubblicatosi il 1° giugno 1883, saranno applicabili anche alle ferrovie ticinesi, e ciò in forza di speciale Convenzione stipulatasi il 14 ottobre 1884.

Si avverte che non essendosi ancora stabilito il servizio cumulativo colle altre ferrovie, pei trasporti sulle ferrovie ticinesi, dovranno essere rilasciati appositi documenti.

L'importare dei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie predette, verrà calcolato in base alla seguente tavola poliometrica.

Linea Saronno - Malnate

Saronno										
4	Gerenzano									
6	3	Cislago								
9	6	3	Mozzate							
11	8	5	2	Locate						
13	10	7	4	2	Abbiate Guazzone					
14	11	8	6	4	2	Tradate				
17	14	11	9	7	5	4	Venegono Inferiore			
20	17	14	11	9	8	6	3	Venegono Superiore		
22	19	16	14	12	10	8	5	3	Vedano	
25	21	19	16	14	12	11	8	5	3	Malnate

Qui appresso si indicano le aggiunte da farsi al prontuario militare (Edizione 1884).

Tavola N. 51 (Ferrovie Ticinesi)

Linea Saronno-Malnate

Appendice di allacciamento

		Bologna	Cremona	Ferrara	Milano	Modena	Parma	Pisa
Saronno		263 260 258 255 252 251 249 247 244 242 238	132 129 127 124 121 120 118 116 113 111 107	310 307 305 302 299 298 296 294 291 289 285	47 44 42 39 36 35 33 31 28 26 22	236 233 231 228 225 224 222 220 217 215 211	173 170 168 165 162 161 159 157 154 152 148	363 360 358 355 352 351 349 347 344 342 338
Gerenzano	4	Gerenzano						
Cislago	6	3	Cislago					
Mozzate	9	6	3	Mozzate				
Locate	11	8	5	2	Locate			
Abbiate Guazzone	13	10	7	4	2	Abbiate Guazzone		
Tradate	14	11	8	6	4	2	Tradate	
Venegono Inferiore	17	14	11	9	7	5	4	Venegono Inferiore
Venegono Superiore	20	17	14	11	9	8	6	3	Venegono Superiore
Vedano	22	19	16	14	12	10	8	5	3	Vedano
Malnate	25	21	19	16	14	12	11	8	5	3	Malnate

Nell'indice si segneranno le nuove stazioni alla rispettiva lettera alfabetica indicandole appartenenti alla tavola N. 51 ed alla linea Saronno-Malnate

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **216.** — DISCIPLINA — **Circa le raccomandazioni fatte per via indiretta a favore di dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 21 novembre.

Il Ministero, fermamente risoluto a non tollerare qualsiasi ulteriore infrazione alle prescrizioni contenute nella Circolare N. 66 del 20 dicembre 1871 e negli *Atti* N. 84 del 1878 e N. 60 del 1881, circa le raccomandazioni fatte per via indiretta a favore di dipendenti da questa amministrazione, crede opportuno avvertire che siffatte sollecitazioni sortiranno un effetto opposto a quello che esse si propongono, anche quando il loro oggetto non sia per sè stesso tale da ledere la disciplina. Tale determinazione è giustificata dal fatto che le anzidette raccomandazioni sono quasi tutte provocate o almeno accettate da coloro che si fanno o si lasciano raccomandare.

A datare dal 1° gennaio 1885 questo Ministero terrà un registro nel quale saranno inscritte tutte le raccomandazioni che per via indiretta gli perverranno a favore dei suoi dipendenti, e le considererà come una ragione per non secondare i loro desideri.

Oltre di ciò ogni trimestre, a cominciare dal 1° aprile 1885, verrà di tale registro data comunicazione, per la parte che le riguarda, a tutte le autorità da cui ogni raccomandato dipende direttamente, perchè esse ne tengano il debito conto nel senso di non appoggiare le istanze di coloro che sonosi fatti raccomandare, anche quando esse siano presentate di poi per via regolare.

Affinchè i suespressi intendimenti possano avere piena applicazione, senza creare inconvenienti d'altro genere, questo Ministero crede opportuno prescrivere che, oltre alle proposte che annualmente possono inoltrarsi a mezzo di iscrizione sugli specchi caratteristici, ogni anno al 1° aprile ed al 1° ottobre i comandanti di corpo ed i capi ufficio debbano fargli pervenire per la via gerarchica un elenco di tutte le domande per destinazione, trasloco od altro che i loro dipendenti intendessero dirigere all'autorità superiore.

Sarà fatta eccezione solo per le istanze che hanno un assoluto carattere d'urgenza, le quali potranno essere immediatamente trasmesse.

Le autorità tutte per le quali dette domande dovranno passare, saranno tenute ad inoltrarle e ad esprimere il loro avviso riguardo ad esse.

Questo Ministero terrà conto delle domande per tal modo pervenutegli, e cercherà di soddisfarle in quanto ciò sia conciliabile colle esigenze del servizio.

Le autorità militari dipendenti da questo Ministero informeranno la loro condotta, relativamente alle raccomandazioni che loro pervenissero direttamente, al pensiero di questo *Atto*, cioè le considereranno come un motivo per non dar corso alle domande di coloro che sono stati raccomandati.

I comandanti di corpo e capi d'ufficio richiameranno l'attenzione degli ufficiali da loro dipendenti sul contenuto del presente *Atto* e si uniformeranno a tutte le suesposte disposizioni, le quali sono state dettate dalla necessità di distruggere un'abitudine che col crescere e radicarsi potrebbe scuotere la disciplina dell'esercito e minare la gerarchia.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 dicembre.

NOVEMBRE 28. — Reparti d'istruzione per gli allievi sergenti. — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa, *pag.* 827.

Atto N. **217**. — SCUOLE MILITARI. — **Reparti d'istruzione per gli allievi sergenti. — Ammissioni, ferma, corso ed uscita degli allievi e personale permanente di truppa**. — 28 novembre.

Stante la istituzione di nuovi plotoni d'istruzione, occorrendo recare qualche modificazione ed aggiunta agli *Atti* N. 237 e 238 del 1883, che regolavano le ammissioni, la ferma, il corso e l'uscita degli allievi dei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, questo Ministero ha stimato opportuno raccogliere nell'*Atto* che qui appresso si riproduce tutte le disposizioni che d'ora in poi dovranno regolare questa materia.

§ 1. *Generalità*.

1. Per il reclutamento dei sergenti sono istituiti :
   - 3 Battaglioni d'istruzione;
   - 41 Plotoni allievi sergenti presso i reggimenti di fanteria di linea;
   - 6 Plotoni allievi sergenti presso i reggimenti bersaglieri;
   - 3 Plotoni allievi sergenti presso i reggimenti alpini;
   - 1 Squadrone d'istruzione;
   - 2 Batterie d'istruzione d'artiglieria da campagna;
   - 1 Compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza;
   - 4 Plotoni allievi sergenti presso i reggimenti del genio.

Lo specchio che fa seguito al presente *Atto* indica la dislocazione dei reparti d'istruzione.

Il Ministero della guerra designa ogni anno i reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini ai quali è affidato l'incarico di costituire *plotoni allievi sergenti*.

In caso di cambio di guarnigione i plotoni *allievi sergenti* seguiranno la sorte dei rispettivi reggimenti.

2. I battaglioni d'istruzione si amministrano e funzionano come altrettanti corpi; lo squadrone d'istruzione è unito amministrativamente e disciplinarmente alla scuola normale di cavalleria; le batterie, la compagnia d'artiglieria ed i plotoni allievi sergenti fanno parte di reggimenti delle varie armi.

Nei reggimenti di fanteria, di bersaglieri e del genio i plotoni allievi sergenti fanno parte dello stato maggiore del reggimento; nei reggimenti alpini fanno parte della compagnia deposito; oltre però al personale, ufficiali e truppa, dello stato maggiore o della compagnia deposito, i comandanti di reggimento hanno facoltà di destinare, come aggregati o comandati a far servizio ai detti plotoni, altri ufficiali e graduati di truppa.

3. Il Ministero della guerra determina annualmente, in base alle tabelle graduali di formazione, l'organico degli allievi dei vari reparti d'istruzione il quale non potrà essere oltrepassato.

4. L'alta direzione dell'istruzione e disciplina dei reparti d'istruzione spetta ai comandanti di corpo d'armata, i quali esercitano la loro sorveglianza sia direttamente, sia a mezzo dei dipendenti comandanti di divisione militare.

§ 2. *Ammissione degli allievi.*

5. Possono, in seguito a loro volontaria domanda, essere ammessi nei reparti d'istruzione:

a) I giovani che non hanno ancora concorso alla leva;

b) I giovani riformati di leve precedenti, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma e non abbiano oltrepassato l'età di anni 26;

c) Gli inscritti di 1ª categoria chiamati alle armi;

d) I militari in servizio sotto le armi;

e) I militari di 2ª e 3ª categoria, siano inscritti della leva in corso, siano di leve precedenti, purchè però non abbiano oltrepassato l'età di anni 26.

6. L'ammissione nei reparti d'istruzione ha luogo nei 30 giorni successivi a quello della chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della classe di leva in corso.

7. Gli aspiranti di cui alle lettere *a*, *b*, *d* ed *e* del N. 5 possono però presentare le domande ed i documenti anche con anticipazione.

8. È lasciata libera agli aspiranti la scelta del reparto d'istruzione, purchè abbiano la idoneità prescritta per l'arma in cui desiderano servire e nei limiti di forza organica stabiliti per i reparti stessi.

9. Nei reparti d'istruzione non sono ammessi uomini ammogliati o vedovi con prole.

10. I volontari di cui alla lettera *a*) del N. 5 debbono aver compiuto 17 anni di età, soddisfare alle altre condizioni prescritte dalla legge sul reclutamento, e produrre i documenti richiesti pei volontari ordinari dal § 635 del relativo Regolamento, tranne la situazione di famiglia (modello 31) la quale non è più richiesta.

Quelli di cui alla lettera *b*) dovranno produrre i documenti indicati ai N. 2, 4, 5 e 6 del succitato paragrafo del Regolamento e inoltre il certificato d'esito di leva mod. N. 32.

I militari di 2ª e 3ª categoria, siano della leva in corso, che delle leve precedenti, debbono avere i requisiti e produrre i documenti necessari per ottenere il passaggio alla 1ª categoria.

11. Oltre a ciò, ed indistintamente per tutti gli aspiranti, richiedesi:

a) che abbiano la speciale attitudine fisica voluta per l'arma cui appartiene il reparto nel quale intendono di arruolarsi;

b) che abbiano tenuto sempre condotta ineccezionabile sotto tutti i rapporti, onde possano inspirare stima e fiducia nei militari cui saranno chiamati a comandare.

Coloro che aspirano all'ammissione nei plotoni allievi sergenti del genio, oltre a saper leggere e scrivere, dovranno conoscere le quattro operazioni di aritmetica pei numeri interi e decimali ed avere qualche nozione del sistema metrico.

12. Gli aspiranti all'ammissione in un reparto di cavalleria o d'artiglieria da campagna, siano volontari o già militari, qualora mostrino una marcata attitudine per tali armi, possono esservi accettati anche se superino la statura massima per esse prescritta; come pure possono essere accettati in simili condizioni nel reparto d'artiglieria da fortezza quelli che avessero una statura inferiore alla prescritta, ma non minore di metri 1,64.

13. Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei plotoni alpini dovranno avere i requisiti di cui al N. 56 dell'*Atto* N. 211 del 1884 e potranno essere accettati qualunque sia il mandamento del Regno a cui appartengono.

14. Gl'inscritti di 1ª categoria della leva in corso possono chiedere l'assegnazione ad un reparto d'istruzione durante il tempo in cui rimangono al distretto militare in attesa della loro assegnazione ad un corpo.

I comandanti di distretto militare sono anzi tenuti ad invitare gl'inscritti di leva, che ravvisano avere i voluti requisiti, a chiedere l'ammissione nei reparti d'istruzione facendone loro conoscere i vantaggi.

15. I volontari possono chiedere l'ammissione o direttamente al comando d'un reparto o d'un reggimento presso cui sia istituito un plotone d'istruzione, o anche ad un comando di distretto militare.

Ove ne abbiano fatta domanda anticipata, a senso del N. 7, dovranno attendere per presentarsi personalmente il giorno fissato per l'apertura degli arruolamenti.

16. I militari di 2ª e 3ª categoria debbono produrre al rispettivo comandante di distretto militare la loro domanda in carta da bollo da centesimi 50, quand'anche si presentino personalmente, in conformità di quanto è prescritto dal Regolamento sul reclutamento per i passaggi alla 1ª categoria per libera elezione.

17. Per gli aspiranti volontari che si rivolgono direttamente ad un reparto d'istruzione deve essere cura dei comandanti dei battaglioni d'istruzione, e dei comandanti dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, prima di procedere al loro arruolamento, di dare ad essilettura delle disposizioni contenute nei numeri dal 25 al 30 inclusivo del presente *Atto*, e di assicurarsi che abbiano i requisiti necessari.

A tal uopo i comandanti ora detti esaminano i documenti prodotti, assoggettano i giovani a visita medica, si assicurano che sappiano leggere e scrivere, copiando lo stampato, e che abbiano le cognizioni di aritmetica, se trattasi di aspiranti ai reparti del genio, in conformità delle prescrizioni contenute nell'ultimo comma del N. 11, ed assumono le informazioni necessarie sulla loro condotta.

18. Per tutti gli altri aspiranti, siano volontari, siano già militari, le pratiche indicate dal numero precedente sono fatte per cura dei comandanti dei distretti militari ai quali gli aspiranti siansi rivolti ed i comandanti stessi, per gli inscritti di 1ª categoria della leva in corso, devono altresì procurarsi il certificato penale (se non fu già adempito al disposto del § 210 del Regolamento sul reclutamento) ed accertarsi che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

19. I comandanti dei distretti militari, eseguite tali pratiche e riconosciuto che nulla osti all'accettazione degli aspiranti, li avviano a destinazione provvedendoli di mezzi di viaggio.

20. Però trattandosi di volontari non procedono ad arruo-

lamento, e prima di avviarli a destinazione chieggono ai comandanti dei battaglioni d'istruzione, o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, se vi sono posti disponibili e non faranno partire gli aspiranti per la sede dei reparti o dei plotoni, se prima non ne abbiano avuta risposta affermativa.

21. Le autorità militari incaricate di ricevere le domande di ammissione nei reparti d'istruzione faranno firmare ai giovani aspiranti, nell'atto della presentazione di tali domande, una dichiarazione del tenore seguente, che uniranno ai documenti da essi prodotti.

« Io sottoscritto (*cognome e nome*) del mandamento di « . . . . . circondario di . . . . . domando di essere am- « messo nel (*indicare il reparto o plotone d'istruzione*) obbli- « gandomi di assumere la ferma dei sottufficiali ».

Per gli inscritti della leva in corso alla detta dichiarazione saranno aggiunte le seguenti parole: « e rinunziando all'asse- « gnazione alla 2ª categoria che mi potesse spettare per fatto « di leva ».

22. I giovani avviati dai distretti militari, appena giunti ai reparti d'istruzione, sono sottoposti a nuova visita medica, e se riconosciuti abili, incorporati, previo arruolamento, se volontari.

23. Coloro che in questa seconda visita fossero trovati inabili:

a) se inscritti di leva di 1ª categoria, devono essere proposti per la rassegna speciale;

b) se volontari, sono rimandati al luogo donde provengono, provvedendoli di mezzi di viaggio;

c) se militari di 2ª e 3ª categoria passati alla 1ª per libera elezione, devono essere provvisti di mezzi di viaggio pel ritorno in patria, ma i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti ne avvertono i rispettivi distretti militari, i quali in tal caso devono ritenerli prosciolti dalla ferma di 1ª categoria e ricollocarli nella categoria alla quale prima appartenevano, facendone analoga annotazione ai ruoli.

Ogni qualvolta si tratti di militari di 2ª e 3ª categoria della leva in corso i comandanti di distretto ne dovranno informare il Ministero (Direzione generale leve e truppa).

24. Coloro che, avviati ai reparti per essere arruolati, si rifiutassero, dopo essere stati nuovamente dichiarati abili, di assumere la ferma dei sottufficiali, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per rimpatriare.

§ 3. *Ferma, corso ed uscita degli allievi.*

25. Gli allievi nei reparti d'istruzione sono ammessi tutti indistintamente con la ferma dei sottufficiali.

26. Il corso d'istruzione dura 19 mesi e comincia il mese successivo a quello della chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della leva in corso.

Tale corso si protrae a 22 mesi nei casi previsti dal secondo comma del N. 32.

27. Gli allievi che durante i primi sei mesi del corso e prima del tempo in cui si fanno le promozioni a caporale, non diano fondata speranza di riuscire col tempo buoni sottufficiali o per motivi di salute o per deficienza di attitudine, saranno dai comandanti dei battaglioni d'istruzione o dei corpi da cui dipendono gli altri reparti proposti al Ministero per il trasferimento in un corpo della stessa arma e sarà loro cambiata la ferma di sottufficiale in quella stabilita per l'arma rispettiva.

Queste proposte dovranno essere accompagnate dalla copia del foglio matricolare, modello N. 29.

28. Dopo sei mesi di servizio gli allievi sono sottoposti ad esame per la loro promozione a caporale. Questo esame sarà dato da una Commissione nominata dal comandante del corpo cui appartiene il reparto di istruzione o dal comandante il battaglione d'istruzione.

I non approvati, trascorsi altri due mesi, possono essere promossi caporali, quando comprovino di avere acquistata l'idoneità in quelle sole istruzioni in cui restarono deficienti.

Quelli che non superano la seconda prova d'esame a caporale, sono trasferiti in un corpo della stessa arma reclutato dal proprio distretto di leva per compiervi la ferma contratta.

Ove però alcuno di questi ultimi allievi si trovi nei casi previsti dal § 737 del Regolamento sul reclutamento, sarà ad esso applicabile il provvedimento di cui al N. 27.

Gli allievi che per motivi indipendenti dalla loro volontà non avessero potuto presentarsi ai suddetti esami, potranno, cessata la causa, essere sottoposti ad uno speciale esame, dopo il quale, se riusciti idonei, saranno nominati caporali.

29. I caporali allievi più distinti per studio e condotta, quando raggiungono 9 mesi di servizio, sono promossi caporali maggiori.

Il numero di questi caporali maggiori non deve mai superare quello prescritto delle tabelle graduali e numeriche di formazione dei reparti d'istruzione.

30. Gli allievi che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio, o nell'adempimento dei propri doveri, saranno sottoposti a commissione di disciplina per essere trasferiti come semplici soldati in altro corpo per compiervi la ferma contratta.

31. La commissione di disciplina, di cui al numero precedente, sarà convocata e composta come è prescritto per la retrocessione dei sottufficiali dall'articolo 174 del Regolamento di disciplina e seguirà analoga procedura.

Il quesito di proposta della commissione sarà il seguente:

« Il (*grado, nome e cognome*) deve essere transitato in altro « corpo come semplice soldato per *(natura della mancanza)*? ».

32. Nell'ultimo mese del secondo corso, gli allievi che abbiano un anno nel grado di caporale, sono sottoposti ad un esame per constatare la loro idoneità nel grado di sergente, in seguito di che sono promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno del mese stesso e trasferiti con tale grado nei corpi.

Gli allievi che non superano tale esame, continuano la loro istruzione e dopo tre mesi sono ammessi all'esame di promozione insieme con tutti gli altri allievi i quali non poterono presentarsi al primo esame perchè non avevano l'anno nel grado di caporale.

I concorrenti a questo secondo esame che non raggiungono l'idoneità a sergenti, sono passati senz'altro col loro grado per compiere la ferma intrapresa in un reggimento della stessa arma.

33. Gli allievi che nel secondo esame di cui al N. 31 risultano idonei al grado di sergente, se hanno un anno di caporale sono promossi sergenti con la data dell'ultimo giorno del mese in cui ha luogo il secondo esame.

Se non hanno ancora percorso l'anno nel grado di caporale per poter essere promossi sono trasferiti nei corpi col grado di caporale maggiore, salvo ad essere promossi sergenti nei corpi stessi al tempo che compiono l'anno di caporale e semprechè la loro ulteriore condotta non li renda immeritevoli della promozione.

In questo caso la variazione matricolare sarà la seguente:

« Tale nel..... (*indicare il corpo*) in base al disposto del « N. 32 (*del presente atto*) avendo superato l'esame di ser- « gente ».

34. Gli esami di cui al N. 32 sono dati da apposite commis-

sioni, la nomina delle quali è affidata ai comandanti di corpo d'armata nel cui territorio esistono reparti o plotoni d'istruzione.

Queste commissioni sono composte di ufficiali appartenenti a corpi dipendenti dal comando di corpo d'armata, non esclusi i battaglioni d'istruzione, colle seguenti norme, cioè:

a) che pei battaglioni d'istruzione la presidenza della commissione sia assunta dal comandante del battaglione stesso, e che a presidente delle singole sotto-commissioni, in cui la commissione principale dovrà suddividersi, siano tutti ufficiali estranei al battaglione;

b) che per lo squadrone d'istruzione la commissione sia composta di un ufficiale superiore della scuola normale di cavalleria quale presidente, del comandante lo squadrone d'istruzione e di un ufficiale subalterno di cavalleria non appartenente alla scuola;

c) che per i reparti d'istruzione d'artiglieria le commissioni siano composte di un maggiore (presidente), del comandante della batteria o compagnia d'istruzione e di un ufficiale subalterno non appartenente al reggimento;

d) e finalmente che per i plotoni allievi sergenti le commissioni siano composte di un tenente colonnello o maggiore (presidente), di un capitano non appartenente al reggimento, e di uno degli ufficiali subalterni addetti al plotone.

35. Per potere ripartire fra i corpi gli allievi dei reparti di istruzione che debbono uscire col grado di sergente, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, trasmettono direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo in duplice esemplare di essi allievi, disponendoli per ordine di merito.

Tale classificazione si ottiene col fare la media dei punti avuti da ciascun allievo nell'esame, nella condotta e nella autorevolezza, prendendo il 20 per punto massimo di ciascuna votazione.

Comprendono in un elenco a parte gli allievi che, approvati nell'esame, di cui al secondo comma del N. 33, debbono passare ai corpi col grado di caporale maggiore.

La trasmissione di questi elenchi dovrà essere fatta direttamente al Ministero entro tre giorni dalla chiusura degli esami.

Una copia di detti elenchi sarà trasmessa al comandante del corpo d'armata.

36. Gli elenchi di cui al numero precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

Numero d'ordine, numero di matricola, grado, cognome e nome, condizione sociale, specie d'arruolamento, cioè di leva o volontario, mandamento e circondario in cui concorre alla leva.

37. Nelle proposte di passaggio ad altri corpi riflettenti gli allievi di cui al N. 27 ed al 4° comma del N. 28, i comandanti dei battaglioni d'istruzione e dei corpi da cui dipendono gli altri reparti, dovranno specificare i motivi che le consigliano, ed indicare il distretto militare a cui ciascun allievo appartiene per fatto di leva.

Le proposte pel passaggio dai reparti d'istruzione in altri corpi degli allievi di cui al 3° comma del N. 28 ed al N. 30, devono essere fatte al comandante della divisione con la indicazione del motivo che le consiglia.

§ 4. *Istruzione.*

38. I reparti d'istruzione essendo costituiti allo scopo di fornire sottufficiali all'esercito, debbono nei reparti stessi essere impartite tutte le istruzioni che, a termine dei vigenti regolamenti, occorrono per conseguire il grado di sergente secondo l'arma e la specialità cui i reparti stessi debbono fornire sottufficiali.

39. I comandanti di corpo d'armata, di divisione militare e di brigata esercitano, relativamente all'istruzione di questi reparti, la stessa alta direzione e sorveglianza loro imposta dai regolamenti per le altre truppe di loro dipendenza.

§ 5. *Trattamento.*

40. Gli allievi nei reparti d' istruzione ricevono gli assegni da soldato o del grado del quale sono effettivamente rivestiti. Non concorrono nel servizio territoriale, tranne nel caso di assoluta necessità e fatta naturalmente eccezione del servizio che debbono prestare per loro istruzione. Compiono i servizi interni soltanto per il proprio reparto o plotone, ma vengono praticamente esercitati nei vari servizi interni a disposizione dei sergenti o caporali di servizio. Non possono essere adibiti ad alcun ufficio, tranne che temporariamente e per loro istruzione.

41. I reparti d'istruzione rimangono permanentemente alla sede del corpo cui appartengono, tranne che per prendere parte a campi, grandi manovre, scuole di tiro, escursioni od a istruzioni speciali per le quali occorre di essere distaccati.

§ 6. *Quadri del personale permanente di truppa dei reparti d'istruzione.*

42. Presso i battaglioni d'istruzione lo squadrone di cavalleria, le batterie e la compagnia d'istruzione le vacanze dei sergenti sono coperte rispettivamente mediante passaggio dai reggimenti di fanteria di linea, di cavalleria, d'artiglieria da campagna e da fortezza, di altrettanti sergenti scelti fra quelli che maggiormente si distinguono, per istruzione, condotta e buone qualità morali e militari, e che contino non meno di due anni di grado e non siano prossimi ad ottenere la promozione a furiere.

43. A tale fine i comandanti dei battaglioni d'istruzione della scuola normale di cavalleria e dei corpi da cui dipendono le batterie e la compagnia d'istruzione, a misura che si verificano le vacanze di sergente ne informano il Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale provvede per colmarle.

44. I sergenti prescelti fanno passaggio effettivo nei battaglioni e nei reparti di cavalleria e d'artiglieria d'istruzione, ma sono tenuti in nota dai corpi dai quali provengono per farvi ritorno quando spettasse loro una promozione.

45. I caporali e soldati occorrenti ai battaglioni d'istruzione per rimpiazzare quelli che sono mandati in congedo illimitato vengono annualmente somministrati dai reggimenti di fanteria di linea dipendenti dal corpo d'armata sotto la cui giurisdizione si trova il reparto, e scelti nella classe meno anziana sotto le armi fra quelli maggiormente adatti al disimpegno dello speciale servizio di un reparto d'istruzione.

46. Appena avvenuto il licenziamento della classe anziana, i comandanti dei battaglioni d'istruzione trasmettono una situazione graduale e numerica delle vacanze verificatesi al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, il quale provvede nel modo stabilito dal numero precedente.

47. La scuola normale di cavalleria ed i reggimenti d'artiglieria provvedono col proprio personale i caporali e soldati occorrenti al rispettivo reparto.

48. Al personale di truppa, sottufficiali, caporali e soldati, che possa occorrere ai plotoni allievi sergenti provvedono i reggimenti stessi col proprio personale, destinandovi, come effettivi, quelli portati dal quadro organico dei plotoni stessi, o come aggregati o comandati a far servizio, quelli che occorrono solo temporariamente.

§ 7. *Distintivo degli allievi sergenti*

49. Per gli allievi sergenti nei reparti d'istruzione è stabilito uno speciale distintivo, che consiste in un galloncino in argento od in oro, simile a quello dei volontari di un anno, cucito sopra ciascuno dei canti arrotondati del bavero, e della lunghezza di 14 centimetri a partire dal sito del ganghero. Tale distintivo sarà collocato tanto sulla giubba di panno o di tela, quanto sul cappotto, pastrano o mantellina.

---

50. Sono abrogati gli *Atti* 237 e 238 del 15 novembre 1883.

Il Ministro — Ricotti.

SPECCHIO *indicante la dislocazione dei reparti d'istruzione*

Corpo d'armata	DIVISIONE territoriale	PRESIDIO	Corpi incaricati in ciascun presidio di costituire plotoni allievi sergenti: Reggimenti di fanteria di linea	Reggimenti alpini	Reggimenti bersaglieri	Reggimenti genio	Battaglioni d'istruzione	Squadrone d'istruzione	Batteria d'istruzione	Compagnie d'istruzione pei regg. artigl. da fortezza
I	Torino	Torino	2	1	»	»	»	»	»	»
		Venaria Reale	»	»	»	»	»	»	1	»
		Pinerolo	»	»	»	»	»	1	»	»
	Novara	Novara	1	»	»	»	»	»	»	»
		Ivrea	1	»	»	»	»	»	»	»
II	Alessandria	Alessandria	1	»	»	»	»	»	»	»
		Novi Ligure	1	»	»	»	»	»	»	»
		Asti	»	»	»	»	1	»	»	»
		Casale	»	»	»	1	»	»	»	»
	Cuneo	Cuneo	1	»	»	»	»	»	»	»
III	Milano	Milano	2	1	»	»	»	»	»	»
	Brescia	Brescia	1	»	»	»	»	»	»	»
		Bergamo	1	»	»	»	»	»	»	»
		Cremona	»	»	1	»	»	»	»	»
IV	Piacenza	Piacenza	1	»	»	1	»	»	»	»
		Parma	1	»	»	»	»	»	»	»
		Pavia	»	»	»	1	»	»	»	»
	Genova	Genova	2	»	1	»	»	»	»	»
		Savona	1	»	»	»	»	»	»	»
V	Verona	Verona	»	»	»	»	1	»	»	»
		Mantova	1	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	Padova	1	»	»	»	»	»	»	»
		Udine	1	»	»	»	»	»	»	»
		Treviso	»	»	1	»	»	»	»	»
		Conegliano	»	1	»	»	»	»	»	»
VI	Bologna	Bologna	1	»	»	»	»	»	»	»
		Modena	1	»	»	»	»	»	»	»
		A riportarsi	21	3	3	3	1	1	1	»

Corpo d'armata	DIVISIONE territoriale	PRESIDIO	Corpi incaricati in ciascun presidio di costituire plotoni allievi sergenti: Reggimenti di fanteria di linea	Reggimenti alpini	Reggimenti bersaglieri	Reggimenti genio	Battaglioni d'istruzione	Squadrone d'istruzione	Batterie d'istruzione	Compagnie d'istruzione pei regg. artigl. da fortezza
		Riporto . .	21	3	3	3	2	1	1	»
VII	Ancona	Ancona	1	»	»	»	»	»	»	»
		Ascoli Piceno .	1	»	»	»	»	»	»	»
	Chieti	Chieti	1	»	»	»	»	»	»	»
		Foggia.	1	»	»	»	»	»	»	»
VIII	Firenze	Firenze	1	»	1	1	»	»	»	»
		Siena.	1	»	»	»	»	»	»	»
IX	Roma	Roma	1	»	»	»	»	»	»	1
	Perugia	Spoleto	1	»	»	»	»	»	»	»
	Sardegna . . .	Cagliari	1	»	»	»	»	»	»	»
X	Napoli.	Napoli	2	»	1	»	»	»	»	»
		Caserta	»	»	»	»	»	»	1	»
		Maddaloni. . . .	»	»	»	»	1	»	»	»
	Salerno	Salerno	1	»	»	»	»	»	»	»
XI	Bari	Bari	1	»	»	»	»	»	»	»
	Catanzaro. . .	Catanzaro	1	»	»	»	»	»	»	»
		Reggio Calabria	1	»	»	»	»	»	»	»
XII	Palermo. . . .	Palermo.	2	»	1	»	»	»	»	»
		Girgenti	1	»	»	»	»	»	»	»
	Messina. . . .	Messina.	1	»	»	»	»	»	»	»
		Catania	1	»	»	»	»	»	»	»
		Totale. . .	41	3	6	4	3	1	2	1

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera

281

DISPENSA 54ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 dicembre.

DICEMBRE 1. — Disposizioni per la graduale soppressione della trasmissione del foglio sanitario individuale, *pag.* 841.
» 1. — Apertura della stazione di Torile S. Paolo della linea Parma-Piadena-Iseo, *pag.* 842.
» 4. — Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi, *pag.* 842.
» 4. — Alloggi militari per parte dei comuni, *pag.* 843.
» 5. — Certificato di nomina a sottufficiale, *pag.* 843.
» 5. — Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini, *pag.* 844.
» 6. — Varianti al prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi, *pag.* 844.
» 7. — Apertura all'esercizio dei tronchi ferroviari Albacina-Matelica e Portocivitanova-Pausula, *pag.* 845.
» 7. — Indicazioni da apporsi sulle lettere di vettura relative al trasporto di robe voluminose, *pag.* 847.
» 9. — Collocamento in disponibilità, *pag.* 848.
» 9. — Modificazioni all'*Atto N.* 217 circa i reparti d'istruzione per gli allievi sergenti, *pag.* 848.
» 10. — Istituzione di plotoni allievi ufficiali, *pag.* 848.

Atto N. **218.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Disposizioni per la graduale soppressione della trasmissione del foglio sanitario individuale.** — 1° dicembre.

Il numero dei fogli sanitari individuali spettanti alle cinque classi 1859-1863 è dal comitato di sanità militare ritenuto sufficiente a fornire quei dati statistici e quelle deduzioni pratiche che, a senso dell'*Atto* N. 194 dell'anno 1879, si volevano ottenere coll'istituzione del foglio stesso. Su tale considerazione il Ministero determina che per gli uomini della nuova classe 1864 non sia fatta la copia del detto foglio, la quale, secondo le prescrizioni dell'*Atto* precitato, dovea essere inviata al comitato di sanità militare.

Si dovrà però continuare per la classe stessa a registrare su quello esistente nel libretto personale tutte le indicazioni in esso richieste, come pel passato.

Per le altre classi ancora sotto le armi e sino al loro congedamento si proseguirà a compilare e ad inviare al comitato di sanità militare la copia del foglio sanitario nel modo che si è a tutt'oggi praticato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **219**. — FERROVIE. — **Apertura della stazione di *Torile S. Polo* della linea Parma-Piadena-Iseo.** — 4° dicembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 26 novembre venne aperta al pubblico servizio la stazione di *Torile S. Polo* situata fra Parma e Colorno.

Eppertanto al Prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti:

INDICE

Si segnerà alla corrispondente lettera alfabetica la nuova stazione di Torile S. Polo, indicandola appartenente alla tavola 17ª ed alla linea Parma-Piadena-Iseo.

TAVOLA 17ª.

Si aggiungerà tanto alle stazioni ivi segnate orizzontalmente che verticalmente la nuova stazione di Torile S. Polo, segnandola, se è possibile, fra Parma e Colorno.

La detta stazione dista da Colorno chilometri 5 e da Parma chilometri 11.

Per avere poi le distanze da Torile S. Polo a tutte le altre stazioni di detta tavola, occorrerà per ora e sino a tanto che non sarà ultimato il tronco Parma-Piadena, rilevarle basandosi su Parma, stazione di diramazione per le diverse linee indicate nella predetta tavola.

Da Torile S. Polo-Mantova

Torile S. Polo-Parma	chil. 11	
Parma-Mantova	» 63	per la via Parma-Suzzara
Totale . . .	chil. 74	

Converrà quindi che tale avvertenza sia annotata nella tavola N. 17ª.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **220**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunta all'Istruzione sui contratti dei corpi.** — 4 dicembre.

Il Ministero del tesoro, *ragioneria generale dello Stato*, con nota 15 novembre 1884, N. 4260, ha dichiarato che le obbli-

gazioni dell'asse ecclesiastico devono considerarsi comprese nella indicazione generica contenuta nello articolo 64 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, che ammette le cauzioni in rendita del debito pubblico, senz'altre specificazioni.

Nello eseguimento pertanto dei §§ 150, 155 e 320 della istruzione sui contratti dei corpi in data 8 dicembre 1880 le suddette obbligazioni dovranno essere accettate, tanto a titolo di deposito provvisorio, quanto a titolo di cauzione definitiva.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **221**. — SOMMINISTRAZIONE DEI COMUNI ALLE TRUPPE. — **Alloggi militari per parte dei comuni**. — 4 dicembre.

Alla raccolta delle disposizioni relative alla somministrazione degli alloggi militari per parte dei comuni, pubblicata coll'*Atto* N. 205 di quest'anno, dovrà essere aggiunto all'articolo 23 il seguente paragrafo.

« § 96. I corpi avvertiranno di sempre indicare sui buoni « la denominazione dei locali comunali occupati dalla truppa « (quartiere NN., collegio NN., casa NN.) ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **222** — CATALOGO DEL MODELLARIO. — **Certificato di nomina a sottufficiale**. — 5 dicembre.

Il Ministero ha determinato che il *Certificato di nomina a sottufficiale* (N. 980 del catalogo) venga litografato e distribuito percura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

I corpi che ne abbisognino dovranno pertanto farne richiesta al predetto ufficio, imputandone la spesa alla massa generale in ragione di cent. 10 per copia.

Ai sottufficiali promossi dal 1° luglio in poi dovrà essere dato il certificato di nuovo modello, ritirando quello stato loro fornito manoscritto o altrimenti stampato o litografato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **223**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme generali di servizio per il funzionamento dei reggimenti alpini.** — 5 dicembre.

Al comma *a*) e *c*) del N. 9 dell'*Atto* 180 — 1882 sono sostituiti i seguenti:

« *a*) Gli inscritti di leva di 1ª categoria, tosto assegnati ai reggimenti alpini, sono avviati alle sedi invernali dei rispettivi battaglioni senza verun arnese di arredo, e saranno completamente arredati presso le stesse sedi cui sono diretti;

« *c*) I richiamati di 1ª categoria che appartengono a mandamenti di complemento, siano essi di classi ascritte all'esercito permanente o di classi ascritte alla milizia mobile, si presentano al rispettivo distretto, e da questo saranno tosto inviati, senza verun arnese di arredo, alle sedi invernali od estive dei rispettivi battaglioni, secondo che sarà indicato nelle disposizioni relative alla chiamata.

Nello stesso modo saranno pure avviati alle dette sedi i richiamati degli altri mandamenti alpini che si presentassero direttamente al proprio o ad altro distretto ».

« Nel comma *d*) l'ultimo periodo: — A detti uomini debbono dai distretti. . . . . ecc., è abolito.

Il Ministro — Ricotti.

N. **224**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Prontuario delle distanze per i viaggi in ferrovia e sui laghi.** — 6 dicembre.

In relazione all'*Atto* N. 103 del corrente anno si porta a conoscenza dei vari comandi, corpi, uffici, ecc., che presso il comando del corpo di stato maggiore si è disposto per la stampa delle aggiunte e varianti portate e da portarsi al *Prontuario militare delle distanze per i viaggi sulle ferrovie*.

Questa stampa sarà fatta cogli stessi tipi e dimensioni del prontuario stesso, in modo che si possano praticare le correzioni ed aggiunte mediante semplice sovrapposizione.

E pertanto man mano che le aggiunte e varianti prescritte dal *Giornale Militare* occuperanno una pagina di testo verranno riunite e pubblicate su di un foglio a parte nello stesso modo che, unitamente al Prontuario (edizione Voghera 1884) vennero stampate, sul foglio che precede l'istruzione, le aggiunte e rettifiche avvenute durante la stampa dell'intero volume.

Il prezzo di un foglio
equivalente ad una pagina di testo è di centesimi 4
» due » » 7
» quattro » » 12

I comandi, corpi, ecc. che, per facilitare la tenuta al corrente del Prontuario, vorranno provvedersi di tale pubblicazione potranno farne richiesta al comando del corpo di stato maggiore (1° riparto, IV ufficio) specificando il numero delle copie, rimanendo stabilito che una richiesta sola debba valere per tutti i fogli che verranno pubblicati, oppure fino a quando non venga disdetta.

I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, con vaglia o francobolli o per mezzo di operazioni di conto corrente in fine di ogni trimestre.

A tale spesa verrà sopperito nel modo stesso che si è praticato per l'acquisto del Prontuario, cioè quanto ai comandi ed uffici coll'assegno di cancelleria, e quanto ai corpi dell'esercito coi fondi della massa generale.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **225.** — FERROVIE. — **Apertura all'esercizio dei tronchi *Albacina-Matelica* e *Portocivitanova-Pausula*.** — 7 dicembre.

Si avvertono le autorità militari, che col giorno 25 dello scorso mese di novembre vennero aperti all'esercizio i tronchi ferroviari sunnominati.

Eppertanto al Prontuario militare (*edizione 1884*) si faranno le seguenti aggiunte.

Indice

Si segneranno alla rispettiva lettera alfabetica le stazioni che seguono:

Stazioni o scali	Gruppo o tavola	Tronco o lago
Cerreto d'Esi. . . .	30	Albacina-Macerata.
Matelica	30	Albacina-Macerata.
Montecosaro. . . .	31	Portocivitanova-Macerata.
Morrovalle S. Giusto.	31	Portocivitanova-Macerata.
Pausula.	31	Portocivitanova-Macerata.

Tavola 30.

Si aggiungeranno tanto nelle stazioni orizzontali, che in quelle verticali, e precisamente nella colonna in bianco dopo Terontola, le nuove stazioni di Albacina, Cerreto d'Esi e Matelica, le quali distano fra loro come appresso.

Albacina.		
4	Cerreto d'Esi.	
13	9	Matelica.

Per avere poi le distanze fra le tre stazioni suddette a quelle segnate nella tavola, converrà formarle basandosi su Albacina, stazione di diramazione per le linee nella tavola stessa indicate.

Tavola 31.

Si aggiungeranno tanto nelle stazioni orizzontali che verticali, e precisamente nello spazio in bianco, laddove comincia la tavola, le stazioni del nuovo tronco Portocivitanova-Pausula, le quali distano fra loro come appresso:

Portocivitanova.			
6	Montecosaro.		
13	6	Morrovalle S. Giusto.	
22	15	9	Pausula

Inoltre avvertesi che, in conseguenza della costruzione della linea Albacina-Macerata, è stata soppressa l'attuale stazione di Albacina che trovasi a chilometri 232, 794 sulla linea Orte-Ancona, e ne venne aperta una nuova situata a chilom. 231,929 della linea stessa.

In causa pertanto dello spostamento avvenuto alla stazione di Albacina, le distanze da questa stazione a quelle segnate nella tavola N. 30, devono essere modificate come segue:

DA ALBACINA A

Roma . .	Chil.	232	Fossato . .	Chil.	25	Perugia . .	Chil. 106
Monterotondo .	»	207	Fabriano. . .	»	9	Ellera	» 116
Passo-Corese .	»	196	Albacina . . .	»	»	Magione . .	» 127
Poggio Mirteto	»	185	Serra S. Quirico	»	15	Passignano . .	» 137
Stimigliano . .	»	176	Castel Planio .	»	21	Tuoro	» 142
Borghetto . .	»	163	Iesi.	»	36	Terontola . .	» 159
Gallese . . .	»	159	Chiaravalle . .	»	47	Ancona . . .	» 63
Orte	»	150	Falconara . .	»	54	Bologna . . .	» 250
Nera-Montoro .	»	141	Ancona . . .	»	63	Chiusi	» 178
Narni	»	134	Albacina . . .	»	»	Fabriano . . .	» 9
Terni	»	121	Cerreto d'Esi .	»	4	Falconara . .	» 54
Giuncano . . .	»	109	Matelica . . .	»	13	Ferrara . . .	» —
Spoleto . . .	»	92	Foligno . . .	»	67	Firenze . . .	» 271
Trevi	»	75	Spello	»	71	Pisa	» 349
Foligno . . .	»	67	Assisi	»	82	Roma	» 232
Nocera-Umbria	»	48	Bastia	»	86	Terni	» 121
Gualdo Tadino.	»	31	Ponte S.Giovanni	»	95		

Il Ministro — RICOTTI.

N. **226**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Indicazioni da apporsi sulle lettere di vettura relative al trasporto di robe voluminose.** — 7 dicembre.

Le autorità militari tutte sono avvertite che nelle lettere di vettura per la spedizione di robe voluminose, sempre quando al volume corrisponda un peso inferiore a venti miriagrammi per metro cubo, dovranno essere specificati il volume delle robe medesime ed i dati di misurazione da cui esso fu desunto, in conformità alla convenzione in data 28 settembre 1882 con le amministrazioni ferroviarie del Regno.

Venendo omesse tali indicazioni, le conseguenze che ne deriveranno, per effetto del § 53 dei capitoli di onere dell'impresa trasporti militari, saranno sopportate dalla parte mittente.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **227**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Collocamento in disponibilità**. —9 dicembre.

La disponibilità è sempre data dal Governo d'autorità.

Ne consegue che, come nei Reali Decreti di collocamento in disponibilità, così nella pubblicazione dei Decreti, mediante il Bollettino, non può farsi cenno di domande degli ufficiali, qualunque siasi il motivo della disponibilità.

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **228**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni all'*Atto* N. 217 circa i reparti d'istruzione per gli allievi sergenti.** — 9 dicembre.

Ai Ni 30 e 31 dell'*Atto* N. 217 di recente pubblicazione sono sostituiti i seguenti:

30. Gli allievi che avessero commesso azioni indecorose, o che durante il corso tenessero cattiva condotta, o fossero negligenti nello studio, o nell'adempimento dei propri doveri, saranno, previo il parere di una commissione di disciplina, trasferiti, d'ordine del comandante la divisione militare, e come semplici soldati, in altro corpo per compiervi la ferma contratta.

31. La commissione di disciplina, di cui al numero precedente, sarà convocata dal comandante del corpo o del reparto d'istruzione, e sarà composta secondo le prescrizioni di cui è proposito all'art. 23 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali (§§ 165, 166, 167, 168, 169, 170).

Questa commissione terrà procedimento analogo a quello stabilito dall'art. 125 del citato Regolamento.

Il quesito di proposte della commissione sarà il seguente:

« Il (*grado, nome e cognome*) deve essere transitato in altro corpo come semplice soldato per (*natura della mancanza*)? »

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **229**. — UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — **Istituzione di plotoni allievi ufficiali.** — 10 dicembre.

Nello scopo d'indirizzare uniformemente e di agevolare l'istruzione dei militari di truppa, i quali aspirano alla nomina di sot-

tenente di complemento, a senso del prescritto dall'articolo 1°, lettera *d*), della legge 29 giugno 1882, N. 830, questo Ministero ha determinato quanto in appresso.

Generalità.

1. Per il reclutamento di sottotenenti di complemento sono istituiti appositi *plotoni allievi ufficiali*.

2. I detti plotoni si formeranno presso corpi di truppa nei presidii indicati nello specchio che fa seguito al presente *Atto*. Il Ministero della guerra designa poi annualmente i corpi ai quali è affidato l'incarico di costituirli nei presidii indicati nello specchio stesso.

In caso di cambio di guarnigione i *plotoni allievi ufficiali* seguono la sorte dei rispettivi reggimenti.

3. Nei reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria e del genio i *plotoni allievi ufficiali* fanno parte dello stato maggiore del reggimento; nei reggimenti alpini fanno parte della compagnia deposito.

Oltre però al personale, ufficiali e truppa, dello stato maggiore o della compagnia deposito, i comandanti di reggimento hanno facoltà di destinare ai detti plotoni, come aggregati o comandati, altri ufficiali e graduati di truppa.

4. L'alta direzione dell'istruzione e disciplina dei *plotoni allievi ufficiali* spetta ai comandanti di corpo d'armata, i quali esercitano la loro sorveglianza sia direttamente, sia a mezzo dei dipendenti comandanti di divisione militare e di brigata.

Ammissione ed assegnazione ai corpi.

5. Possono, in seguito a loro volontaria domanda, essere ammessi nei *plotoni allievi ufficiali:*

a) Gli inscritti di 1ª categoria chiamati alle armi;

b) I giovani che non hanno ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto 17 anni;

c) I caporali e soldati sotto le armi;

d) I volontari di un anno sotto le armi.

6. L'ammissione nei plotoni allievi ufficiali ha luogo nei *trenta giorni* successivi a quello della chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della classe di leva in corso.

7. Tutti indistintamente gli aspiranti all'ammissione nei plotoni allievi ufficiali debbono aver compiuto con successo il

1° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico in un istituto governativo o legalmente pareggiato, oppure provare, mediante esame, di possedere un grado d'istruzione generale corrispondente.

8. Gli aspiranti ai plotoni allievi ufficiali di bersaglieri e di alpini debbono avere l'attitudine fisica per l'assegnazione a quei corpi; per tutti gli altri è sufficiente l'attitudine fisica prescritta per l'assegnazione alla fanteria di linea.

9. Il Ministero della guerra, pur procurando di assecondare il desiderio dei singoli aspiranti, regola le assegnazioni in modo che la forza dei singoli plotoni sia per quanto possibile uguale, proporzionatamente alle esigenze delle varie armi.

All'artiglieria ed al genio saranno di preferenza assegnati i giovani che abbiano compiuto corsi superiori presso gli istituti tecnici o studi superiori di matematica.

I giovani ascritti per fatto di leva ai mandamenti di reclutamento degli alpini e che abbiano i prescritti requisiti fisici, sono, senza eccezione, assegnati agli alpini.

Domande ed esame per l'ammissione

10. Le domande degli inscritti di cui alla lettera *a*) del N. 5 debbono essere presentate ai distretti, e da questi trasmesse immediatamente al Ministero della guerra a senso del N. 118 dell'*Atto* N. 217 di quest'anno. Alla domanda dovrà essere unito il certificato di passaggio (Pagella) dal 1° al 2° anno di liceo o dal 1° al 2° anno di istituto tecnico, od il certificato relativo a corsi di studi superiori compiuti presso il liceo, l'istituto tecnico o presso l'università.

Detti individui vengono trattenuti presso i distretti in attesa dell'assegnazione che sarà comunicata dal Ministero.

Gl'inscritti invece che aspirano all'ammissione nei plotoni allievi ufficiali, ma che debbono subire l'esame d'istruzione generale, per non aver compiuto regolarmente i corsi di studi sopra accennati o perchè presentano titoli la cui validità sia dubbia, vengono dai distretti assegnati ai vari corpi come gli altri inscritti di leva.

11. Le domande dei giovani che non hanno ancora concorso alla leva, di cui alla lettera *b*) del N. 5, debbono essere presentate ai corpi presso i quali sono costituiti i plotoni nei quali gli aspiranti chiedono di essere ammessi, nei modi pre-

scritti per gli arruolamenti volontari ordinari e dentro il limite di tempo di cui al N. 6.

12. Le domande dei militari sotto le armi, di cui alle lettere *c*) e *d*) del N. 5, devono essere presentate nello stesso limite di cui sopra ai comandanti dei corpi rispettivi per essere poi inoltrate al Ministero della guerra.

13. Gli esami di istruzione generale per l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali, per coloro che aspirano all'ammissione mediante esame e non per titoli, tanto per gl'inscritti di leva, quanto per gli aspiranti all'arruolamento volontario, quanto per i militari già sotto le armi, sono dati a cura dei comandanti dei corpi cui vengono inviati o già appartengono gl'individui che ne hanno fatto domanda.

Il Programma di questi esami è riportato nell' Allegato A dell'*Atto* N. 125 del 1883.

In ogni caso e per qualsiasi ragione non possono questi esami essere ripetuti.

14. Prima di inoltrare al Ministero le domande di coloro che concorsero per titoli e prima di ammettere all' esame quelli che non possano esserne dispensati, i comandanti di corpo dovranno procurarsi, se già non lo hanno, il certificato penale relativo ai singoli aspiranti e li inviteranno a presentare il certificato di buona condotta di cui al N. 6 del § 635 del Regolamento sul reclutamento.

I comandanti di corpo assumono inoltre, in via riservata, le necessarie notizie dirette a constatare se la moralità e l'onoratezza degl'individui stessi, stia in perfetta relazione col decoro del grado cui essi aspirano.

Per gli inscritti di 1ª categoria di cui alla lettera *a*) del N. 5, i documenti e le informazioni di cui sopra sono richiesti dai corpi cui saranno stati diretti dai distretti.

15. In base ai documenti ed alle informazioni di cui sopra, delibera il comandante del corpo, sentito il parere della commissione di avanzamento.

Il parere della commissione d'avanzamento sarà consegnato in apposito verbale, nel quale saranno esposte le considerazioni da cui la commissione fu tratta ad emetterlo, sia in senso affermativo che in senso negativo.

16. Per norma dei distretti e dei corpi si avverte che l'elenco completo dei licei governativi e di quelli pareggiati, non chè l'elenco degli istituti tecnici governativi, è contenuto nell'allegato B dell'*Atto* N. 125 del 1883.

Per quanto riguarda gl'istituti tecnici non governativi, potendo variare annualmente il pareggiamento, dovrà al certificato degli studi fatti essere aggiunta una dichiarazione della autorità scolastica competente, dalla quale risulti che l'istituto presso il quale fu superato l'esame di passaggio dal 1° al 2° corso era in quell'anno pareggiato agli istituti governativi.

Disposizioni varie.

17. Per la durata del corso, i programmi di esame, i passaggi e le promozioni saranno pubblicate altre disposizioni.

18. I volontari di un anno, che facciano parte dei plotoni allievi ufficiali, se dichiarati idonei al termine dell'anno di loro servizio sotto le armi, vengono nominati sottotenenti di complemento con obbligo di servizio di tre mesi sotto le armi quali ufficiali di complemento.

19. Le disposizioni contenute nel presente *Atto* non si riferiscono agli aspiranti alla scuola di applicazione di sanità militare per la nomina a sottotenente medico di complemento, nè modificano le norme in vigore pel trattamento, il servizio ed il licenziamento dei volontari di un anno che non chiedono l'ammissione nei plotoni allievi ufficiali.

20. Il trattamento e le competenze degli allievi dei plotoni allievi ufficiali sono identici a quelli degli altri militari di truppa di pari grado.

Disposizione transitoria.

21. Nulla è innovato circa gli aspiranti sottotenenti di complemento che già si trovano sotto le armi, i quali continuano in servizio presso i corpi ai quali sono presentemente effettivi.

Per questi militari dovranno continuare a farsi al Ministero le comunicazioni di cui al N. 24 dell'*Atto* N. 125 del 1883.

Il Ministro — Ricotti.

SPECCHIO

indicante la dislocazione dei plotoni allievi ufficiali.

CORPI D'ARMATA	PRESIDI	Corpi incaricati in ciascun presidio di costituire plotoni allievi ufficiali					
		Reggimenti fanteria di linea	Reggimenti alpini	Reggimenti bersaglieri	Reggimenti artiglieria da campagna	Reggimenti artiglieria da fortezza	Reggimenti genio
I. Torino . . .	Torino . . .	2	»	1	»	»	»
II. Alessandria .	Alessandria .	»	»	»	1	»	»
	Brà	»	1	»	»	»	»
	Savigliano .	»	1	»	»	»	»
	Mondovì . .	»	1	»	»	»	»
III. Milano. . . .	Milano . .	2	»	»	»	»	»
IV. Piacenza . .	Pavia . . .	»	»	»	»	»	1
	Genova . .	1	»	»	»	1	»
V. Verona . . .	Verona . .	1	»	1	»	»	»
	Mantova . .	»	»	»	»	1	»
	Padova. . .	1	»	»	»	»	»
VI. Bologna . . .	Bologna . .	1	»	»	1	»	»
VII. Ancona . . .	Ancona . .	1	»	»	»	1	»
VIII. Firenze . . .	Firenze . .	1	»	»	»	»	1
	Livorno . .	1	»	»	»	»	»
	Pisa	»	»	»	1	»	»
IX. Roma	Roma . . .	2	»	1	»	»	»
	Cagliari . .	1	»	»	»	»	»
X. Napoli. . . .	Napoli . . .	2	»	»	»	»	»
	Capua . . .	»	»	»	1	»	»
XI. Bari	Bari. . . .	1	»	»	»	»	»
XII. Palermo . . .	Palermo . .	1	»	»	»	»	»
	Totali .	18	3	3	4	3	2

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 55ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 dicembre.

DICEMBRE 10. — Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari, *pag.* 855.
12. — Pubblicazione delle tavole di tiro, *pag.* 855.
15. — Calzature per le truppe del genio, *pag.* 857.

Atto N. **230.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Insegnamento della scherma nei corpi ed istituti militari.** — 10 dicembre.

Le disposizioni contenute nell'*Atto* N. 213 corrente anno debbonsi intendere applicabili, per analogia, ai reparti d'istruzione di qualunque arma, ed ai reggimenti d'artiglieria da campagna, da fortezza e del genio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **231.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione delle tavole di tiro.** — 12 dicembre.

Per cura del comitato di artiglieria e genio è in corso la pubblicazione di una nuova edizione delle tavole di tiro delle bocche da fuoco attualmente in servizio, tanto di modello regolamentare quanto di modello vario.

La nuova edizione è costituita da due parti distinte: la 1ª si compone di tanti fascicoletti quante sono le bocche da fuoco; la 2ª, la quale non sarà pubblicata che dopo finita la pubblicazione della prima, comprende tutte le tavole di tiro raccolte in un solo volume.

Il prezzo di vendita di ciascun fascicoletto trovasi stampato sulla rispettiva copertina; quello del volume completo sarà indicato in seguito nel presente giornale.

I comandi, reggimenti, direzioni, reparti di truppa, scuole, qui appresso designati dovranno fare acquisto del numero di esemplari delle tavole di tiro, o riunite in volume completo o separate in fascicoletti, quale risulta dalla seguente tabella:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 54ª, *Atto* N. 229, pag. 848. *Invece di:* UFFICIALI DI COMPLEMENTO: *leggasi:* SCUOLE MILITARI.

		Volume completo	Fascicoletti delle tavole di tiro delle artiglierie		
			da campagna	da montagna	l'esercito da costa e di quelle ad avancarica
Comando del corpo di stato maggiore .	N.	3	—	—	—
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriale d'artiglieria e del genio .	»	1	—	—	—
Comandi di reggimento d'artiglieria da campagna	»	3	15	—	1
Comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza	»	2	1	1	2
Comandi di reggimento del genio . . .	»	2	1	1	1
Comandi di brigata d'artiglieria a cavallo	»	1	2	—	—
Comandi di brigata d'artiglieria da campagna	»	1	2	—	—
Comandi di brigata d'artiglieria da montagna	»	1	—	2	1
Comandi di brigata d'artiglieria da fortezza	»	1	—	—	2
Direzioni territoriali d'artiglieria e del genio e stabilimenti d'artiglieria. .	»	1	—	—	—
Batterie d'artiglieria a cavallo, da campagna e deposito dei reggimenti da campagna	»	1	6	—	—
Batterie da montagna	»	1	—	6	—
Compagnie da fortezza	»	1	—	—	6
Deposito di reggimenti da fortezza . .	»	6	—	—	10
Batterie d'istruzione	»	1	30	—	—
Compagnia d'istruzione	»	6	6	6	30
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10	30	30	30
Accademia militare e scuola militare. .	»	5	—	—	—

I comandi, reggimenti, direzioni ecc., sopra menzionati invieranno le richieste per acquisto del numero di esemplari ad essi occorrenti al comitato delle armi d'artiglieria e genio (ufficio di amministrazione), il quale ne farà la spedizione a misura che procederà la pubblicazione degli esemplari stessi.

Le spese saranno a carico della massa generale uomini per quanto riguarda la dotazione prescritta per i corpi, ed a carico dell'indennità cancelleria per quanto riguarda i comandi ed uffici.

Il pagamento si farà esclusivamente al suddetto ufficio di amministrazione in Roma, con operazione di conto corrente o con vaglia postale.

Si richiederanno pure allo stesso ufficio d'amministrazione gli esemplari occorrenti per uso degli ufficiali.

Le direzioni territoriali di artiglieria invieranno a questo Ministero le proposte del numero di esemplari di tavole di tiro che esse crederanno necessario come dotazione delle piazze forti, dei parchi d'artiglieria d'armata e del parco di assedio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **232**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Calzature per le truppe del genio.** — 15 dicembre.

Ho determinato che agli individui di truppa delle compagnie zappatori, ferrovieri e telegrafisti siano distribuite gradatamente le scarpe da fanteria con le uose, in sostituzione degli attuali stivaletti, l'uso dei quali è mantenuto per i pontieri e lagunari e per le compagnie treno di tutti i reggimenti del genio.

Le future richieste di calzature saranno regolate in conformità di questa disposizione; e frattanto i reggimenti zappatori seguiteranno a distribuire stivaletti, finchè il loro deposito non venga ridotto in proporzione dei bisogni delle compagnie treno.

Nel modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà eseguita la seguente variante.

I^a	530	Stivaletti per truppa del genio (pontieri, lagunari e treno) .	P	12	00	Variante

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1881. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 dicembre.

DICEMBRE 18. — Istruzione sul carteggio d'ufficio, *pag.* 859.
» 18. — Apertura del tronco ferroviario Zollino-Nardò-Galatone della linea Zollino-Gallipoli, *pag.* 859.
» 18. — Apertura del tronco ferroviario Roccasecca-Arce della linea in costruzione Roccasecca-Avezzano, *pag.* 861.
» 21. — R. Decreto che determina la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 861.

Atto N. **233**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Istruzione sul carteggio d'ufficio**. — 18 dicembre.

L'istruzione sul carteggio d'ufficio, di cui era menzione nell'*Atto* N. 201 del corrente anno, non venendo per ora pubblicata, continueranno ad essere osservate le norme su tale materia stabilite con la Istruzione delli 17 dicembre 1871, a pagina 1062 del *Giornale Militare* di quell'anno, con la seguente aggiunta:

« § 41bis. Dopo tre anni, e sotto la responsabilità diretta del « capo servizio, si procederà allo spoglio del carteggio per « mettere da parte quelle pratiche, quei registri e quelle carte « che, essendo di niuna importanza, possono essere vendute. « Quelle che non conviene vendere dovranno essere abbruciate « o distrutte al macero.

« Il ricavo, fatto dalla vendita suaccennata, sarà portato in « entrata al fondo *spese di cancelleria* od alla *massa generale* « secondo la natura dell'ufficio che addiverrà alla vendita.

« Per la conservazione e l'esito delle carte contabili, si os- « serveranno inoltre le speciali disposizioni del regolamento « per l'amministrazione e la contabilità dei corpi ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **234**. — FERROVIE. — **Apertura del tronco ferroviario *Zollino-Nardò-Galatone* della linea *Zollino-Gallipoli***. — 18 dicembre.

Si avvertono le autorità militari che nel giorno 14 andante

mese venne aperto all'esercizio il tronco *Zollino-Nardò-Galatone.*

Eppertanto al prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti:

Indice.

Si inscriveranno alla rispettiva lettera alfabetica le sottoindicate nuove stazioni.

	Tronco o tavola	Tronco o lago
Soleto	36	Zollino-Gallipoli.
Galatina	36	Id.
Galatone	36	Id.
Nardò-Galatone . . .	36	Id.

Tavola 36ª.

Nelle colonne in bianco, tanto orizzontali che verticali, dopo la stazione di Otranto si segneranno le stazioni di *Zollino*, *Soleto*, *Galatina*, e *Nardò-Galatone*. La distanza chilometrica fra queste stazioni è la seguente:

Linea Zollino-Gallipoli					
Zollino.					
4	Soleto.				
8	5	Galatina.			
15	12	8	Galatone		
18	15	11	3	Nardò-Galatone.	

Per avere poi la distanza dalle stazioni del nuovo tronco *Zollino-Nardò-Galatone* a quelle indicate nella tavola N. 36, occorrerà formarle riferendosi a Zollino, stazione di diramazione.

Il Ministro — Ricotti.

N. **235**. — FERROVIE. — **Apertura del tronco ferroviario *Roccasecca-Arce* della linea in costruzione Roccasecca-Avezzano.** — 18 dicembre.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 4 dicembre venne aperto all'esercizio il tronco Roccasecca-Arce.

Eppertanto al Prontuario militare (edizione 1884) si faranno le aggiunte seguenti:

Indice.

Si segnerà la nuova stazione di Arce indicandola appartenente al Gruppo o Tavola 32 ed al tronco Roccasecca-Solmona.

La stazione di Roccasecca trovasi già inscritta nell'indice.

Tavola 32ª

Nella prima colonna in bianco delle stazioni tanto orizzontali che verticali si segneranno le stazioni di Roccasecca ed Arce. Le distanze poi dalla nuova stazione di Arce a quelle indicate nella tavola si formeranno per ora e sino a che sarà ultimata la linea Roccasecca-Avezzano, riferendosi sulla stazione di diramazione Roccasecca dalla quale Arce dista chilometri 10.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **236**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Regio Decreto che determina la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.** — 21 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto l'articolo 3° del Regio Decreto 5 giugno 1884, col quale, per l'arma dei carabinieri reali, veniva solo transitoriamente conservata l'attuale circoscrizione territoriale militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri reali è determinata, a datare dal 1° gennaio 1885, dalla tabella annessa al presente Decreto e per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra; rimanendo alla stessa data soppresso il comando della legione di Piacenza.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta Ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1884.

UMBERTO.

RICOTTI.

Circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei Carabinieri Reali.

LEGIONI	Provincie comprese nella giurisdizione di ogni legione	LEGIONI	Provincie comprese nella giurisdizione di ogni legione
Torino	Torino. Alessandria. Cuneo. Genova. Porto Maurizio.	Ancona	Ancona. Pesaro. Macerata. Ascoli. Teramo. Chieti. Foggia. Campobasso.
Milano	Milano. Novara. Pavia. Cremona. Como. Brescia. Bergamo. Sondrio.	Firenze	Firenze. Lucca. Pisa. Massa. Livorno. Arezzo. Siena. Grosseto.
Verona	Verona. Mantova. Vicenza. Padova. Venezia. Rovigo. Treviso. Belluno. Udine.	Roma	Roma. Perugia. Aquila.
Bologna	Bologna. Ferrara. Modena. Reggio Emilia. Parma. Piacenza. Ravenna. Forlì.	Cagliari	Cagliari. Sassari.
Bari	Bari. Lecce. Potenza. Cosenza. Catanzaro. Reggio Calab.	Napoli	Napoli. Caserta. Benevento. Salerno. Avellino.
		Palermo	Palermo. Trapani. Girgenti. Caltanissetta. Messina. Catania. Siracusa.

Roma, addì 21 dicembre 1884

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

Roma. 1884. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 57ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre.

DICEMBRE 22. — Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni o stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 865.

Atto N. **237.** — CARABINIERI REALI. — **Riparto in legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.** — 22 dicembre.

LEGIONE ANCONA

DIVISIONE DI ANCONA

COMPAGNIA DI ANCONA

Tenenza Diretta	Ancona — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Castelfidardo — Offagna.
Sezione di Fabriano	Fabriano — Cerreto d'Esi — Serra S. Quirico — Arcevia — Sassoferrato.
Sezione di Senigallia	Corinaldo — Ostra Vetere — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Montesanvito — Senigallia — Ripe.
Tenenza di Iesi	Agugliano — Ostra — Filottrano — Iesi — S. Maria Nuova — Morro d'Alba — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto.

Avvertenza. — Per l'attuazione dei comandi di tenenza di Pesaro, Frosinone e Frascati, e dei comandi di sezione di Urbino, Terracina e Favara saranno date disposizioni dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

COMPAGNIA D'ASCOLI PICENO

Tenenza Diretta	Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta.
Tenenza di Ascoli Piceno	Amandola — Comunanza — Arquata del Tronto — Aquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsampolo del Tronto — S. Benedetto del Tronto.
Tenenza di Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgio — Monterubbiano — Montefiore dell'Aso — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — San Elpidio a Mare.

COMPAGNIA DI MACERATA

Tenenza Diretta	Macerata — Borgo S. Giovanni — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.
Sezione di Tolentino	Cingoli — Apiro — Matelica — S. Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarnano — Penna San Giovanni — Tolentino — Urbisaglia.
Tenenza di Macerata	Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Potenza Picena — Montelupone — Recanati — Porto Recanati — Montefano.
Tenenza di Camerino	Caldarola — Valcimarra — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle del Chienti — Visso.

COMPAGNIA DI PESARO

Tenenza Diretta	Pesaro — Fano.
Tenenza di Pesaro	Gradara — Montebaroccio — Saltara — S. Angelo in Lizzola — Mondolfo.
Tenenza di Pergola	Mondavio — Fratterosa — Pergola — Monteporzio — Montemaggiore al Metauro — S. Lorenzo in Campo.
Tenenza di Urbino	Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Urbino — Fermignano — Cappone (Col bordolo) — Schieti.
Sezione di Urbino	Urbania — Piobbico — Tavoleto — S. Angelo in Vado — Mercatello — Lamoli (Borgo Pace) — Macerata Feltria — Pian di Meleto.
Sezione di Pennabilli	Pennabilli — S. Agata Feltria — Mercatino (Talamello) — S. Leo — Montegrimano.

DIVISIONE DI CHIETI

COMPAGNIA DI CHIETI

Tenenza Diretta	Chieti — Francavilla — Pescara — Manoppello.
Tenenza di Chieti	Bucchianico — Casacanditella — Caramanico — Guardiagrele — S. Valentino — Tocco Casauria — Tollo.
Tenenza di Lanciano	Lanciano — Casoli — Lama — Orsogna — Castelfrentano — Ortona — Palena — S. Vito — Torricella — Villa Santa Maria — Borello.

Tenenza di Vasto	Vasto — S. Salvo — Casalbordino — Scerni — Gissi — Celenza sul Trigno — Carunchio — S. Buono.
Sezione di Atessa	Atessa — Castiglione Messer Marino — Bomba — Montazzoli — Paglieta.

COMPAGNIA DI TERAMO

Tenenza Diretta	Teramo — Giulianova — Mosciano S. Angelo — Atri — Silvi — Notaresco.
Tenenza di Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Nereto — Montorio al Vomano — Palladini (Crognoleto) — Tossicia — Valle Castellana.
Tenenza di Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Civitella Casanova — Città S. Angelo — Castellammare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Torre dei Passeri.

DIVISIONE DI FOGGIA

COMPAGNIA DI FOGGIA

Tenenza Diretta	Foggia — Ortanova.
Sezione di Lucera	Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula.
Tenenza di Foggia	Cerignola — Manfredonia — Monte S. Angelo — Trinitapoli — Vieste.
Tenenza di Bovino	Bovino — Castelluccio dei Sauri — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troia — Faeto.

COMPAGNIA DI SAN SEVERO

Tenenza Diretta	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — Torremaggiore.
Sezione di Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — S. Nicandro — Cagnano Varano — Carpino — Rodi.
Tenenza di S. Severo	Castelnuovo della Daunia. — Casalnuovo Monterotaro — Celenza Valfortore — S. Giovanni Rotondo — S. Marco in Lamis — Serracapriola — Tremiti.

COMPAGNIA DI CAMPOBASSO

Tenenza Diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano nel Sannio.
Tenenza di Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — S. Giovanni in Galdo — Campolieto — S. Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno — Vinchiaturo — Baranello.
Tenenza di Isernia	Boiano — Guardiaregia — Cantalupo nel Sannio — Carpinone — Isernia — Venafro — Montaquila.
Sezione di Isernia	Agnone — Pietrabbondante — Capracotta — Carovilli — Castelione — Forlì nel Sannio — Frosolone.
Tenenza di Larino	Bonefro — Casacalenda — Colletorto — Larino — Ripabottoni — S. Martino in Pensilis — — Santa Croce di Magliano — Termoli — Ururi.
Sezione di Palata	Palata — Civitacampomarano — Guglionesi Montefalcone nel Sannio.

LEGIONE BARI

DIVISIONE DI BARI

COMPAGNIA DI BARI

Tenenza Diretta	Bari — Bari Porto — Bitonto — Giovinazzo.
Sezione di Monopoli	Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Cisternino — Monopoli — Polignano a Mare — Putignano.
Tenenza di Bari	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Canneto di Bari — S. Nicandro — Capurso — Carbonara — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi.
Tenenza di Altamura	Altamura — Cassano delle Murgie — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Torrito — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.

COMPAGNIA DI BARLETTA

Tenenza Diretta	Andria — Barletta — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
Sezione di Trani	Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi — Trani.

DIVISIONE DI LECCE

COMPAGNIA DI LECCE

Tenenza Diretta — Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Lecce — Novoli.

Tenenza di Lecce — Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d'Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — S. Cesario di Lecce — Vernole.

Tenenza di Brindisi — Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — S. Vito dei Normanni.

Tenenza di Gallipoli — Casarano — Galatone — Gallipoli — Nardò — Parabita — Ugento.

Sezione di Tricase — Alessano — Gagliano del Capo — Maglie — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano — Tricase.

COMPAGNIA DI TARANTO

Tenenza Diretta — Castellaneta — Genosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Taranto.

Sezione di Manduria — Grottaglie — Manduria — Maruggio — San Giorgio sotto Taranto — Pulsano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI CATANZARO

COMPAGNIA DI CATANZARO

Tenenza Diretta { Catanzaro — Marina di Catanzaro — Gagliano (Catanzaro) — Borgia — Girifalco.

Sezione di Chiaravalle { Badolato — Chiaravalle Centrale — San Vito sul Jonio — Davoli — Gasperina — Soverato.

Tenenza di Catanzaro { Taverna — Pentone — Cropani — Cerva — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Tiriolo — Amato.

Tenenza di Cotrone { Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Petronà — S. Severina — Cotronei.

Sezione di S. Nicola dell'Alto { Cirò — Savelli — Caccuri — Umbriatico — Strongoli — S. Nicola dell'Alto.

COMPAGNIA DI NICASTRO

Tenenza Diretta { Feroleto Antico — Nicastro — Serrastretta — Carlopoli — Soveria Mannelli.

Tenenza di Nicastro { Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase.

Tenenza di Monteleone di Calabria { Briatico — Mileto — Filandari — Monteleone di Calabria — Nicotera — Pizzo — Tropea.

Sezione di Serra S. Bruno { Arena — Monterosso Calabro — S. Nicola di Crissa — Serra S. Bruno — Soriano.

COMPAGNIA DI REGGIO CALABRIA

Tenenza Diretta	Gallina — Pellaro — Reggio Calabria — Orti — Villa S. Giovanni — Gallico — Fiumara di Muro.
Tenenza di Reggio Calab.	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — S. Lorenzo — Scilla.
Tenenza di Gerace	Gerace Marina — Gerace Superiore — Ardore — Bovalino — Platì — Bianco Nuovo — Siderno Marina — Staiti.
Sezione di Roccella Ionica	Roccella Ionica — Caulonia — Gioiosa Ionica — Grotteria — Mammola — Stilo.
Tenenza di Palmi	Cinquefrondi — Cittanova — Laureana di Borello — Rosarno — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Santa Eufemia — Delia Nuova — Seminara — Sinopoli.

DIVISIONE DI COSENZA

COMPAGNIA DI COSENZA

Tenenza Diretta	Cerisano — Cosenza.
Sezione di S. Marco Argentano	Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — S. Martino di Finita — S. Marco Argentano — Fagnano Castello — Roggiano Gravina.
Sezione di Rogliano	Aprigliano — Grimaldi — Rogliano — Parenti — S. Gio. in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.

Tenenza di Cosenza	Celico — Dipignano — Montaldo Uffugo — Rende — S. Fili — Rose — Luzzi — San Pietro in Guarano — Spezzano Grande — Pedace.
Tenenza di Paola	Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiume Freddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

COMPAGNIA DI CASTROVILLARI

Tenenza Diretta	Cassano al Ionio — Castrovillari — Lungro — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.
Tenenza di Castrovillari	Amendolara — Cerchiara — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — Rocca Imperiale.
Tenenza di Rossano	Cropalati — Calopezzati — Corigliano Calabro — Rossano — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese.
Sezione di Rossano	Campana — Bocchigliero — Cariati — Mandatoriccio — Scala Celi — Longobucco.

DIVISIONE DI POTENZA

COMPAGNIA DI POTENZA

Tenenza Diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Baragiano — Tito — Vietri di Potenza — Balvano.
Sezione di Viggiano	Brienza — Pietrafesa — Calvello — Anzi — Corleto Perticara — Laurenzana — Marsicovuovo — Montemurro — Armento — Saponara di Grumento — Viggiano.

Tenenza di Potenza	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Avigliano — Lagopesole (Avigliano) — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore.
Tenenza di Melfi	Barile — Forenza — Melfi — Palazzo S. Gervasio — Montemilone — Rionero in Vulture — Venosa — Lavello.
Sezione di Muro Lucano	Bella — S. Fele — Muro Lucano — Pescopagano — Ruvo del Monte.

COMPAGNIA DI LAGONEGRO

Tenenza Diretta	Lagonegro — Lauria — Maratea — Rotonda — Castelluccio Inferiore.
Sezione di Chiaromonte	Chiaromonte — San Severino Lucano — Senise — Noepoli — Terranova del Pollino — Rotondella — Sant'Arcangelo — Tursi.
Tenenza di Lagonegro	Latronico — Castelsaraceno — Moliterno — San Chirico Raparo.

COMPAGNIA DI MATERA

Tenenza Diretta	Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole.
Sezione di Ferrandina	Ferrandina — Craco — Salandra — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — San Mauro Forte — Garaguso — Stigliano — Aliano.

LEGIONE BOLOGNA

DIVISIONE DI BOLOGNA

COMPAGNIA DI BOLOGNA

Tenenza Diretta	San Giovanni in Monte — Levante — Settentrione — Ponente — Mezzogiorno — San Ruffilo.
Sezione di S. Giovanni in Persiceto	Bazzano — Savigno — Castelfranco dell'Emilia — Crevalcore — Palata — Sant'Agata Bolognese — S. Giovanni in Persiceto — San Matteo della Decima.
Tenenza di Bologna Interna	Castelmaggiore — Granarolo nell'Emilia — Minerbio — Cà dei Fabbri — Malalbergo — Baricella — San Gabriele (Baricella) — San Giorgio di Piano — Castel d'Argile — San Pietro in Casale — Galliera.
Tenenza di Bologna Esterna	Borgo Panigale — Zola Predosa — Casalecchio di Reno — Castenaso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — Praduro e Sasso — S. Lazzaro di Savena — Budrio — Molinella — Selva — Loiano.
Tenenza di Imola	Castel S. Pietro — Casalfiumanese — Imola — Toscanella (Dozza) — Sasso Morelli — Sesto Imolese — Castel del Rio — Fontana Elice — Mordano — Molino Volta — Medicina — Castel Guelfo.

Tenenza di Vergato	Castiglione dei Pepoli — Bagni della Porretta — Vergato.

COMPAGNIA DI FERRARA

Tenenza Diretta	Ferrara — Levante — Mezzogiorno — Borgo S. Luca — Francolino — Pontelagoscuro.
Sezione di Portomaggiore	Argenta — Consandolo — Longastrino — S. Nicolò — Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera — Ostellato.
Tenenza di Ferrara	Baura — Corlo — Marrara — Palantone — Vigarano Mainarda — S. Bartolomeo in Bosco — Bondeno — Stellata — Copparo — Cologna — Ambrogio — Berra — Final di Rero — Rò.
Tenenza di Cento	Cento — Casumaro — Renazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.
Tenenza di Comacchio	Codigoro — Mezzogoro — Massafiscaglia — Mesola — Migliaro (Migliarino) — Comacchio.

COMPAGNIA DI MODENA

Tenenza Diretta	Modena — S. Cesario sul Panaro — Campogalliano — Carpi.
Tenenza di Modena	Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola — Castelnuovo Rangone.

Tenenza di Mirandola	Concordia — Finale nell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — S. Prospero — Novi di Modena — San Felice sul Panaro — Camposanto.
Tenenza di Pavullo nel Frignano	Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Serramazzone — Pievepelago — Sestola — Zocca.

COMPAGNIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Tenenza Diretta	Reggio Emilia — Castelnuovo di sotto — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza.
Sezione di Castelnuovo nei Monti	Castelnuovo nei Monti — Carpineti — Casina — Collagna — Ramiseto — Villaminozzo.
Tenenza di Reggio	Castellarano — Coreggio — S. Martino in Rio — Rubbiera — S. Polo d'Enza — Vizzano sul Crostolo — Scandiano.
Tenenza di Guastalla	Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Fabbrico — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI FORLI'

COMPAGNIA DI FORLÌ

Tenenza Diretta	Forlì — Carpinello — S. Martino in Strada — Villafranca — Forlimpopoli.
Sezione di Meldola	Bertinoro — S. Maria Nuova di Bertinoro. — Civitella di Romagna — Predappio — Meldola — Teodorano.

Tenenza di Cesena	Cesena — Portafiume — Borello — S. Carlo — Montiano — Mercato Saraceno — Boratelle — Sarsina.
Sezione di Cesena	Savignano di Romagna — Cesenatico — Gambettola — Longiano — Sogliano al Rubicone — Roncofreddo — Macerone.
Tenenza di Rimini	Coriano — Morciano di Romagna — Rimini — Borgo S. Giuliano — Bellaria — Verucchio — Saludecio — Cattolica — Montefiorito — Sant'Arcangelo di Romagna.

COMPAGNIA DI RAVENNA

Tenenza Diretta	Alfonsine — Ravenna — Borgo Adriano — Borgo S. Rocco — Mezzano — Porto Corsini — Sant'Alberto — Santerno.
Tenenza di Ravenna	Coccolia — S. Stefano — Filetto — Godo — Longana — San Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Savio — Russi.
Tenenza di Faenza	Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Ponte Felisio — Rivalta — Granarolo — Pergola — Ponte della Castellina.
Sezione di Riolo	Castel Bolognese — Riolo — Bagnara di Romagna — Solarolo — Casola Valsenio — Brisighella — Fognano — Pietramora.
Tenenza di Lugo	Lugo — Chiesanova in Voltana — S. Bernardino — S. Lorenzo in Selva — Villabruciata — Viltacanalripato — Cotignola — Barbiano — Fusignano.

Sezione di Lugo	Bagnacavallo — Traversara — Villanova Massalombarda — Conselice — Lavezzola — S. Agata sul Santerno.

DIVISIONE DI PIACENZA

COMPAGNIA DI PIACENZA

Tenenza Diretta	Piacenza — S. Lazzaro e Torricella — Agazzano — Borgonovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — Ponte dell'Oglio — Borgonure — Ferriere.
Tenenza di Fiorenzuola	Fiorenzuola — Bardi — Carpaneto — Castel Arquato — Cortemaggiore — Lugagnano — Luneto — Monticelli d'Ongina.

COMPAGNIA DI PARMA

Tenenza Diretta	San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo — Colecchio.
Tenenza di Parma	Colorno — Calestano — Corniglio — Fornovo Taro — Sala Baganza — Langhirano — Traversetolo.
Tenenza di Borgo S. Donnino	Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.
Tenenza di Borgotaro	Borgotaro — Bedonia — Berceto — Santa Maria del Taro.

LEGIONE CAGLIARI

DIVISIONE DI CAGLIARI

COMPAGNIA DI CAGLIARI

Tenenza Diretta	Stampace — Borgo Castello — Quartu Sant'Elena — Selargius.
Sezione di Sanluri	Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Sanluri — S. Gavino — Nuraminis — Serramanna.
Sezione di S. Pantaleo	San Pantaleo — Senorbi — Sinnai — San Nicolò Gerrei — Villasalto — S. Vito — Muravera.
Tenenza di Cagliari	Decimomannu — Monastir — Villasor — Villasimius — Sarroch.
Tenenza di Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa — Fluminimaggiore — Guspini — Villacidro — Siliqua.
Sezione di S. Antioco	Santadi — Tratalias — S. Antioco — Teulada — Carloforte.

COMPAGNIA DI LANUSEI

Tenenza Diretta	Ierzu — Tertenia — Gairo — Lanusei — Villagrande Strisaili — Seui — Esterzili — Tortoli — Baunei.

Sezione di Isili	Aritzo — Meana Sardo — Isili — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara — Tiana — Teti.

COMPAGNIA DI ORISTANO

Tenenza Diretta	Oristano — Cabras — Riola — Milis — Solarussa.
Sezione di Cuglieri	Bosa — Cuglieri — Macomer — Bortigali — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia.
Sezione di Ghilarza	Ghilarza — Paulilatino — Fordongianus — Samugheo — Busacchi — Sorradile — Neoneli — Sedilo — Noragugume.
Tenenza di Oristano	Simaxis — Villurbana — Ales — Mogoro — Simala — Terralba — Senis.

DIVISIONE DI SASSARI

COMPAGNIA DI SASSARI

Tenenza Diretta	Sassari — Ossi — Portotorres — Ittiri — Sorso — Ploaghe — Codrongianus.
Sezione di Nulvi	Osilo — Nulvi — Chiaromonte — Castelsardo — Laerru — Sedini.
Tenenza di Alghero	Alghero — Thiesi — Torralba — Villanova Monteleone — Bonorva — Cossoine — Pozzomaggiore.

COMPAGNIA DI NUORO

Tenenza Diretta	Nuoro — Oliena — Orgosolo — Manasuddas Fonni — Mamoiada.
Sezione di Orani	Orani — Ottana — Orotelli — Gavoi — Ovodda — Olzai — Bolotona — Silanus.
Tenenza di Nuoro	Bitti — Lula — Osidda — Orune — Siniscola — S. Teodoro — Dorgali — Irgoli — Orosei.

COMPAGNIA DI OZIERI

Tenenza Diretta	Ozieri — Pattada — Buddusò — Oschiri — Monti — Mores — Bono — Benetutti.
Tenenza di Tempio	Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Terranova Pausania — S. Teresa Gallura — Tempio — Luogosanto.

LEGIONE FIRENZE

DIVISIONE DI FIRENZE

COMPAGNIA DI FIRENZE INTERNA

Tenenza Diretta	Principale.
Sezione di Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — S. Piero a Sieve — Vaglia.

Sezione di Pontassieve	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Tosi — Rufina — Dicomano — San Godenzo — Figline — Incisa — Reggello.
Tenenza di Firenze Interna	S. Iacopino — Ponte Rosso — Piazza Beccaria — Campi — Signa — Fiesole — Rovezzano — Prato — Iolo — Poggio a Caiano — Vernio — Sesto — Brozzi.
Tenenza di Firenze Esterna	Galluzzo — Impruneta — Pignone — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle — Bagno a Ripoli — Ricorboli.

COMPAGNIA DI FIRENZE ESTERNA

Tenenza di Pistoia	Pistoia — Bottegone — Capostrada — Pracchia — Lamporecchio — San Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza di Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano — Dovadola — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — Santa Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza di S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montaione — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

COMPAGNIA DI AREZZO

Tenenza Diretta	Arezzo — Rigutino — Palazzo del Pero — Chiavaretto — Monte S. Savino — Badia al Pino.
Sezione di Cortona	Cortona — Camuscia — Mercatale — Castiglion Fiorentino — Foiano della Chiana — Lucignano.

Sezione di Borgo S. Sepolcro	Borgo S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino.
Sezione di S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Castelfranco di Sopra — Cavriglia — Loro Ciuffenna — Terranuova Bracciolini — Montevarchi — Levane.
Tenenza di Arezzo	Subbiano — Bibbiena — Poppi — Strada — Talla — Pratovecchio — Ambra — Laterina — Ponticino.

COMPAGNIA DI SIENA

Tenenza Diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano.
Sezione di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza di Siena	Rosia — Montalcino — Buonconvento — Radda — Gaiole — La Pianella — Ponte Macereto
Tenenza di Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Pienza — San Quirico d'Orcia — Sinalunga — Trequanda — Torrita.
Sezione di Chiusi	Chiusi — Sarteano — Cetona — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — S. Casciano dei Bagni.

DIVISIONE DI LIVORNO

COMPAGNIA DI LIVORNO

Tenenza Diretta	Livorno Principale — Livorno (porto) — San Leopoldo — S. Marco — S. Matteo.

Tenenza di Livorno	Ardenza — Montenero — S. Iacopo in Acquaviva — Capraia.
Tenenza di Portoferraio	Portoferraio — Marciana Marina — Porto Longone — Rio Marina.

COMPAGNIA DI GROSSETO

Tenenza Diretta	Grosseto — Castiglion della Pescaia — Scansano — Magliano in Toscana.
Sezione di Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri.
Sezione di Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Giglio — Manciano — Marsigliana.
Tenenza di Grosseto	Arcidosso — Cinigiano — Pitigliano — Sorano — Roccastrada — Montepescali — Campagnatico — Santa Fiora — Roccalbegna — Giuncarico.

COMPAGNIA DI LUCCA

Tenenza Diretta	Lucca — Ponte Moriano — Santa Maria del Giudice — Capannori — S. Leonardo in Treponzio — Segromigno.
Sezione di Pescia	Pescia — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Montecatini Bagni — Villa Basilica — Ponte all'Abate.
Tenenza di Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Caiamore — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa.

COMPAGNIA DI MASSA CARRARA

Sezione di Carrara	Carrara — Avenza — Bedizzano — Fosdinovo.
Tenenza di Massa Carrara	Aulla — Calice — Fivizzano — Massa Carrara — Antona.
Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.
Tenenza di Pontremoli	Pontremoli — Guinadi — Bagnone — Villafranca — Mulazzo.

COMPAGNIA DI PISA

Tenenza Diretta	Pisa — Porta a Mare — Porta Fiorentina — S. Rossore — Tombolo — Calci.
Sezione di Pontedera	Pontedera — Palaia — Ponsacco — Lari — Chianni — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza di Pisa	Bagni S. Giuliano — Ponte a Serchio — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo.
Tenenza di Volterra	Volterra — Montecatini Val di Cecina — Campiglia Marittima — Cecina — Castagneto — Guardistallo — Piombino — Pomarance — Castelnuovo Val di Cecina.

LEGIONE MILANO

DIVISIONE DI MILANO

COMPAGNIA DI MILANO INTERNA

Tenenza Diretta	Milano principale — Porta Garibaldi — Porta Nuova — S. Radegonda — Porta Romana — Porta Ticinese — Porta Magenta — Porta Venezia — S. Cristoforo.
Sezione di Melegnano	Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Locate dei Triulzi — Cassina Scanasio — Melegnano — Melzo — Pantigliate.
Tenenza di Milano Esterna	Borgo Ortolani — Loreto — Borgo S. Gottardo — Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Gorgonzola — Cornate.
Tenenza di Abbiategrasso	Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate — Pozzolo — Magenta.

COMPAGNIA DI MILANO ESTERNA

Tenenza di Lodi	Borghetto — S. Colombano al Lambro — Lodi — Borgo d'Adda — Lodi Vecchio — Paullo — S. Angelo Lodigiano.
Sezione di Codogno	Casalpusterlengo — Secugnano — Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo Bocca d'Adda.

Tenenza di Gallarate — Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rhò — Arluno — Saronno — Lainate — Somma Lombarda — Sesto Calende.

Tenenza di Monza — Barlassina — Masciago Milanese — Carate Brianza — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Monza — Regio Parco — Lissone — Brugherio — Rondò — Vimercate — Arcore.

COMPAGNIA DI COMO

Tenenza Diretta — Como — Camerlata — Carate Lario — Fino Mornasco — Lurate Abbate — Appiano — Locate — Turate — Olgiate — Erba.

Tenenza di Como — Bellagio — Bellano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d'Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio — Porlezza.

Tenenza di Lecco — Brivio — Merate — Asso — Introbbio — Margno — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.

Tenenza di Varese — Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno Superiore — Tradate — Varese.

COMPAGNIA DI SONDRIO

Tenenza Diretta — Sondrio — Berbenno di Valtellina — Chiesa — Morbegno — Traona — Chiavenna — Campodolcino — Novate Mezzola — Villa Chiavenna.

Sezione di Tirano — Bormio — Ponte Valtellina — Tirano — Aprica — Tresenda — Mazzo di Valtellina — Bolladore.

DIVISIONE DI BRESCIA

COMPAGNIA DI BRESCIA INTERNA

Tenenza Diretta — Brescia — Concesio — Fiumicello Urago — Fornaci — Gussago — Rezzato — Castenedolo.

Tenenza di Brescia — Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone — Iseo — Lonato — Desenzano sul Lago — Montechiari — Carpenedolo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.

Tenenza di Breno — Breno — Edolo — Ponte di Legno — Cedegolo — Pisogne — Darfo.

COMPAGNIA DI BRESCIA ESTERNA

Tenenza di Chiari — Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio.

Tenenza di Salò — Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — Vestone — Anfo.

Tenenza di Verolanuova — Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

COMPAGNIA DI BERGAMO

Tenenza Diretta — Bergamo (città piana) — Bergamo (città alta) — Stezzano — Almè — Seriate — Alzano Maggiore — Ponte S. Pietro — S. Gervasio d'Adda — Terno.

Tenenza di Bergamo	Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Calolzio — Piazza Brembana — Sarnico — Trescorre Balneario — Grumello del Monte — Zogno — S. Giovanni Bianco — Serina.
Tenenza di Clusone	Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.
Tenenza di Treviglio	Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio-Treviglio — Caravaggio — Verdello — Osio Sotto — Urgnano.

COMPAGNIA DI CREMONA

Tenenza Diretta	Cremona — Acquanegra — Pizzighettone — Pescarole — Vescovato.
Tenenza di Cremona	Annicco — Cingia dei Botti — Castellone — Casalbuttano — Robecco d'Oglio — S. Daniele Ripa Po — Soresina — Torre dei Picenardi — Sospiro.
Tenenza di Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Torricella del Pizzo — Piadena — San Giovanni in Croce.
Tenenza di Crema	Crema — Camisano — Montodine — Pandino — Romanengo — Rivolta d'Adda — Soncino Trescore Cremasco.

DIVISIONE DI NOVARA

COMPAGNIA DI NOVARA

Tenenza diretta	Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Trecate.
Sezione di Arona	Arona — Borgomanero — Gozzano — Borgo Ticino — Orta Novarese.

Tenenza di Novara	Oleggio — Romagnano Sesia — Momo — Galliate — Fara Novarese — Vespolate.
Tenenza di Domodossola	Crodo — Domodossola — Iselle — S. Maria Maggiore — Piedimulera.
Tenenza di Pallanza	Lesa — Stresa — Omegna — Ornavasso — Pallanza
Sezione di Intra	Canobbio — Intra.
Tenenza di Varallo	Borgosesia — Scopa — Varallo.

COMPAGNIA DI VERCELLI

Tenenza Diretta	Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli.
Tenenza di Vercelli	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Vercellese — Trino.
Tenenza di Biella	Andorno Cacciorna — Biella — Bioglio — Candelo — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mongrando — Sordevolo — Mosso Santa Maria — Salussola.

DIVISIONE DI PAVIA

COMPAGNIA DI PAVIA

Tenenza Diretta	Pavia — Cava Manara — Landriano — Sannazzaro dei Burgondi — Siziano.
Tenenza di Pavia	Bereguardo — Casorate Primo — Belgioioso — Lardirago — Villanterio — Chignolo Po — Corteolona.

Tenenza di Vigevano	Cassolnovo — Gambalò — Garlasco — San Giorgio di Lomellina — Pieve del Cairo — Vigevano.
Sezione di Mortara	Candia Lomellina — Mede — Mortara — Robbio — Sartirana.

COMPAGNIA DI VOGHERA

Tenenza Diretta	Voghera — Bressana — Santa Giulietta — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montaldo Pavese.
Sezione di Stradella	Stradella — Barbianello — Broni — Montù Beccaria — Soriasco.
Tenenza di Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.

LEGIONE NAPOLI

DIVISIONE DI NAPOLI

COMPAGNIA DI NAPOLI INTERNA

Sezione di Torre del Greco	Barra — Ponticelli — San Giovanni a Teduccio — Portici — Resina — Osservatorio Vesuviano — S. Anastasia — Somma Vesuviana — Torre del Greco.
Tenenza di Monteoliveto	Monteoliveto — San Giuseppe — San Lorenzo — Stella.
Tenenza di Chiaia	Ferrandina — Palazzo Reale — Fuorigrotta — S. Pasquale — Antignano.

Tenenza di Vicaria	Mercato — S. Carlo all'Arena — Capodimonte — Vicaria — Tribunali.

COMPAGNIA DI NAPOLI ESTERNA

Tenenza di Casoria	Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Capodichino — Frattamaggiore — Giuliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.
Tenenza di Castellamare di Stabia	Agerola — Boscotrecase — Poggiomarino — Castellamare di Stabia — Gragnano — Lettere — Ottaiano — S. Giuseppe d'Ottaiano — Torre Annunziata — Pompei.
Sezione di Sorrento	Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Sorrento — Vico Equense.
Tenenza di Pozzuoli	Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Pianura — Bacoli — Procida — Ventotene.

DIVISIONE DI AVELLINO

COMPAGNIA DI AVELLINO

Tenenza Diretta	Avellino — Atripalda — Mercogliano — Pietrastornina.
Sezione di Avellino	Baiano — Monteforte Irpino — Forino — Montoro Superiore — Serino — Solofra — Lauro.
Tenenza di Avellino	Altavilla Irpina — Cervinara — Chiusano di S. Domenico — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratolaserra — Volturara Irpina.

Tenenza di Ariano	Ariano di Puglia — Castelbaronia — Vallata — Trevico — Flumeri — Grottaminarda — Bonito — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino.
Sezione di Accadia	Accadia — Orsara di Puglia — Greci — Savignano.
Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi	Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo — Lacedonia — Bisaccia — Sant'Angelo dei Lombardi.
Sezione di Montella	Bagnoli Irpino — Nusco — Calabritto — Montella — Montemarano — Paternopoli — Teora — S. Andrea di Conza.

COMPAGNIA DI BENEVENTO

Tenenza Diretta	Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cautano — Benevento.
Tenenza di Benevento	Airola — Ceppaloni — Montesarchio — Paduli — Apice — Buonalbergo.
Tenenza di Cerreto Sannita	Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — San Lupo — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.
Tenenza di S. Bartolomeo in Galdo	Baselice — Castelfranco la Miscano — Colle Sannita — S. Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — S. Croce del Sannio — Cercemaggiore.

DIVISIONE DI CASERTA

COMPAGNIA DI CASERTA INTERNA

Tenenza Diretta — Arienzo — Caserta — Maddaloni — Marcianise — Cancello.

Sezione di Santa Maria Capua Vetere — Aversa — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Santa Maria Capua Vetere — Succivo — Trentola — Casal di Principe.

Sezione di Teano — Mignano — Presenzano — Pietramelara — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Teano — Caianello.

Tenenza di Nola — Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.

COMPAGNIA DI CASERTA ESTERNA

Tenenza di Piedimonte d'Alife — Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — S. Gregorio — Gioia Sannitica — Raviscanina.

Tenenza di Sora — Alvito — S. Donato Val di Comino — Vicalvi — Arpino — Casalvieri — Sora — Isola del Liri.

Sezione di Cassino — Atina — Cassino — Piedimonte S. Germano — Cervaro — Vallerotonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

COMPAGNIA DI GAETA (FORMIA)

Tenenza Diretta — Formia — Esperia — Ausonia — Gaeta — S .Giorgio al Liri — Minturno — Castelforte.

Sezione di Fondi { Fondi — Itri — Lenola — Monte S. Biagio — Pico — S. Giovanni Incarico.

Sezione di Sessa Aurunca { Carinola — Mondragone — Sant' Andrea del Pizzone — Ponza — Rocca Monfina — Marzano Appio — Sessa Aurunca.

DIVISIONE DI SALERNO

COMPAGNIA DI SALERNO

Tenenza Diretta { Salerno — Vietri — Maiori — Tramonti — Amalfi — Ravello — Positano.

Sezione di Nocera Inferiore { Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato S. Severino — Calvanico — Fisciano — Nocera Inferiore — Pagani — Sarno.

Tenenza di Salerno { S. Nicola alle Fratte — Pastena — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — S. Cipriano Picentino — Giffoni Vallepiana — Montevetrano — Baronissi — Pellezzano.

COMPAGNIA DI CAMPAGNA

Tenenza Diretta | Campagna — Eboli — Battipaglia.

Sezione di Campagna { Buccino — Contursi — Laviano — Colliano — Postiglione — Scorzo.

Sezione di Roccadaspide { Capaccio — Altavilla Silentina — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.

Tenenza di Sala Consilina { Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

COMPAGNIA DI VALLO DELLA LUCANIA

Tenenza Diretta { Vallo — Gioi — Stio — Magliano Vetere — Laurino.

Sezione di Vallo { Castelnuovo Cilento — Cuccaro — Pisciotta — Centola — Laurito — Camerota — S. Giovanni a Piro — Torreorsaia.

Sezione di Rutino { Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento — Rutino.

LEGIONE PALERMO

DIVISIONE DI PALERMO

COMPAGNIA DI PALERMO INTERNA

Sezione di Monreale { Monreale — Piano di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — San Giuseppe Iato — Piana dei Greci — S. Martino.

Sezione di Partinico { Partinico — Carini — Tarrasini — Borgetto — Montelepre — Balestrate — Cinisi — Capaci — Torretta.

Tenenza di Palermo { Palermo Principale — Castellammare — Monte Pietà — Ortobotanico — Roccella — Palazzo Reale — Tribunali — Molo — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza.

COMPAGNIA DI PALERMO ESTERNA

Tenenza Diretta	Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Bocca di Falco — Partanna Mondello — Villagrazia — Falde di Monte Pellegrino — Uditore — Altarello di Baida — Villabate — Ustica.
Sezione di Misilmeri	Misilmeri — Bagheria — Santa Flavia — Ficarazzi — Ficarazzelli — Belmonte — Casteldaccia.
Sezione di Mezzojuso	Mezzojuso — Villafrati — Campofelice di Fitalia — Godrano — Marineo — Bolognetta.
Tenenza di Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Chiusa Sclafani — Campo Florito — Bisaquino — Prizzi — Palazzo Adriano — Contessa — Giuliana.

COMPAGNIA DI TERMINI

Tenenza Diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Sezione di Alia	Alia — Valle d'Olmo — Castronovo — Lercara Friddi — Montemaggiore — Caltavuturo — Rocca Palumba — Vicari.
Tenenza di Termini	Ciminna — Caccamo — Baucina — Ventimiglia di Sicilia — Sciara.
Tenenza di Cefalù	Cefalù — Campofelice — S. Mauro Castelverde — Collesano — Isnello — Gratteri — Castelbuono — Pollina.
Sezione di Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana — Petralia Soprana — Locati — Alimena — Gangi — Geraci Siculo — Polizzi Generosa.

COMPAGNIA DI TRAPANI

Tenenza Diretta	Trapani — Borgo Annunziata — Paceco.
Tenenza di Trapani	Monte S. Giuliano — Canalotti — Custunaci — Pantelleria — Favignana — Marsala.
Tenenza di Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Gibellina — Castellammare del Golfo — Poggio Reale.
Tenenza di Mazzara	Mazzara del Vallo — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA

COMPAGNIA DI CATANIA INTERNA

Tenenza Diretta	Catania Principale — Duomo — Borgo di Catania — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Sezione di Adernò	Adernò — Paternò — S. Maria di Licodia — Biancavilla — Bronte.
Tenenza di Acireale	Acireale — Aci S. Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Calatabiano.

COMPAGNIA DI CATANIA ESTERNA

Tenenza Diretta	Belpasso — Nicolosi — Misterbianco — Scordia.
Tenenza di Caltagirone	Caltagirone — Grammichele — Licodia — San Michele di Ganzaria — Mirabella Imbaccari — Mineo — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini — Militello in Val di Catania.

Tenenza di Nicosia	Nicosia — Villadoro — Assoro — Leonforte Troina — Cerami — Nissoria.
Sezione di Regalbuto	Aggira — Gagliano Castelferrato — Centuripe — Catenanuova — Regalbuto.

COMPAGNIA DI SIRACUSA

Tenenza Diretta	Siracusa — Cassibile — Priolo — Floridia — Canicattini.
Tenenza di Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Villasmundo — Sortino.
Tenenza di Noto	Noto — Palazzolo Acreide — Avola — Pachino — Buccheri — Feria — Rosolini.
Tenenza di Modica	Modica (città bassa) — Modica (città alta) — Scicli — Pozzallo — Spaccaforno — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Monterosso Almo — Giarratana.
Sezione di Vittoria	Vittoria — Biscari — Chiaromonte — Comiso — S. Croce Camerina.

DIVISIONE DI GIRGENTI

COMPAGNIA DI GIRGENTI

Tenenza Diretta	Girgenti — Porto Empedocle.
Sezione di Favara	Favara — Aragona — S. Elisabetta — Comitini — Grotte — Racalmuto.
Sezione di Canicatti	Canicatti — Naro — Licata — Ravanusa — Campobello di Licata — Palma di Montechiaro — Castrofilippo.

Tenenza di Girgenti	Siculiana — Realmonte — Cattolica — Montallegro — Raffadali — S. Angelo Muxaro
Tenenza di Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cianciana — Casteltermini — Cammarata — Ribera — S. Biagio Platani — Lucca Sicula — Calamonaci.
Tenenza di Sciacca	Sciacca — Santa Margherita di Belici — Caltabellotta — Menfi — Montevago — Sambuca Zabut.

COMPAGNIA DI CALTANISSETTA

Tenenza Diretta	Caltanissetta — S. Cataldo — Serradifalco — Montedoro — Sommatino — Delia.
Tenenza di Caltanissetta	Mussomeli — Acquaviva Platani — Campofranco — S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Villalba — Vallelunga — Marianopoli.
Tenenza di Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Pietraperzia — Valguarnera — Villarosa.
Tenenza di Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi

DIVISIONE DI MESSINA

COMPAGNIA DI MESSINA

Tenenza Diretta	Messina Principale — Priorato — Galati — Pace — Gazzi — Arcivescovato — Alì — Roccalumera — Lipari.

Sezione di Milazzo	Milazzo — S. Pier Niceto — Rometta — Spadafora S. Martino — Santa Lucia del Mela — Gesso.
Tenenza di Castroreale	Castroreale — Barcellona Pozzo di Gotto — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia.
Sezione di Taormina	Taormina — S. Teresa di Rive — Limina — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone.

COMPAGNIA DI PATTI

Tenenza Diretta	Patti — Gioiosa Marea — S. Piero sopra Patti — Raccuia.
Tenenza di Patti	Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Mirto — Naso — Brolo — S. Angelo di Brolo — Tortorici — Galati Mamertino.
Tenenza di Mistretta	Mistretta — S. Stefano di Camastra — Tusa — Capizzi — Cesarò — S. Fratello — Castel di Lucio — Pettineo.

LEGIONE ROMA

DIVISIONE DI ROMA

COMPAGNIA DI ROMA

Tenenza di S. Lorenzo in Lucina	S. Lorenzo in Lucina.
Tenenza del Popolo	Popolo (principale) — Campomarzio — Campitelli — S. Eustacchio — Storta — Casale Prima Porta.

Tenenza dei Monti	Quirinale — Monti — S. Giovanni in Laterano — Porta Salara — Termini — Tor Pignattara — Trevi — Monterotondo.
Tenenza di Trastevere	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte — Sant'Angelo — San Sebastiano — S. Paolo — Castel Porziano — Fiumicino.

COMPAGNIA DI BRACCIANO

Tenenza Diretta	Bracciano — Manziana — Oriolo Romano — Trevignano — Anguillara Sabina.
Tenenza di Campagnano	Campagnano — Formello — Monterosi — Castelnuovo di Porto — Fiano Romano — — Rignano Flaminio — Torrita Tiberina.
Tenenza di Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinia — Montaldo di Castro — Monteromano — Tolfa — Allumiere.

COMPAGNIA DI FROSINONE

Tenenza Diretta	Frosinone — Torrice — Ripi — Monte S. Giovanni Campano — Bauco.
Tenenza di Frosinone	Alatri — Fumone — Veroli — Ferentino — Supino — Morolo — Ceprano — Pofi.
Tenenza di Anagni	Anagni — Sgurgola — Guarcino — Anticoli di Campagna — Filettino — Vico del Lazio — Paliano — Piglio.
Tenenza di Ceccano	Ceccano — Giuliano di Roma — Patrica — — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.

COMPAGNIA DI TIVOLI

Tenenza Diretta	Tivoli — Castelmadama — S. Polo dei Cavalieri — Vicovaro — Palombara — Nerola.
Tenenza di Albano	Albano — Nettuno — Castelgandolfo — Genzano — Civitalavinia — Marino.
Tenenza di Frascati	Frascati — Rocca di Papa — Monte Compatri — Palestrina — Poli — Zagarolo.
Tenenza di Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Arsoli — Licenza — Genazzano — Cave — Olevano Romano — S. Vito Romano.

COMPAGNIA DI VELLETRI

Tenenza Diretta	Velletri — Lariano — Valmontone — Artena.
Tenenza di Velletri	Cisterna — Roccamassima — Cori — Giulianello — Segni — Carpineto.
Sezione di Terracina	Terracina — S. Felice Circeo — Sezze — Norma — Bassiano — Sermoneta.

COMPAGNIA DI VITERBO

Tenenza Diretta	Viterbo — Bagnaia — S. Martino al Cimino.
Sezione di Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Fabbrica di Roma — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Capranica — Barbarano Romano — Vetralla.

Sezione di Toscanella	Toscanella — Canino — Cellere — Valentano — Farnese — Ischia di Castro — Latera — Piansano.
Tenenza di Viterbo	Soriano — Canepina — Vignanello — Orte — Bassano in Teverina — Bomarzo — Gallese — Bassanello — Corchiano — Grotte S. Stefano — Vitorchiano — Posto Montagna.
Tenenza di Montefiascone	Montefiascone — Bolsena — Marta — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano — Bagnorea — Castiglione in Teverina — Civitella d'Agliano — Celleno.

DIVISIONE DI AQUILA

COMPAGNIA DI AQUILA

Tenenza Diretta	Aquila — Paganica — Pizzoli.
Sezione di S. Demetrio nei Vestini	San Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo — Capestrano — Navelli — Castel Vecchio Subequo — Goriano Sicoli.
Tenenza di Aquila	Barisciano — Calascio — Poggio Picense — Montereale — Sassa — Vigliano (Scoppito). — Tornimparte.
Tenenza di Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Borbona — Borgocollefegato — Pescorocchiano — Fiamignano — Leonessa.

COMPAGNIA DI SOLMONA

Tenenza Diretta	Solmona — Pacentro — Pettorano — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Raiano.

Sezione di Castel di Sangro	Pescocostanzo — Roccaraso — Castel di Sangro — Villetta Barea — Scanno — Rocca Pia.
Tenenza di Avezzano	Avezzano — Magliano dei Marsi — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Balsorano — Tagliacozzo — Cappadocia — Trasacco.
Sezione di Gioia dei Marsi	Gioia dei Marsi — Pescasseroli — Pescina — Cerchio — Cocullo — Ortona dei Marsi.

DIVISIONE DI PERUGIA

COMPAGNIA DI PERUGIA

Tenenza Diretta	Perugia — Piccione — Bastia — Castiglion del Lago — Panicale — Magione.
Sezione di Città di Castello	Città di Castello — Lugnano — S. Giustino — Gubbio — Camporeggiano — Scheggia — Umbertide.
Tenenza di Perugia	Deruta — Marsciano — Valfabrica — Todi — Boschi.
Tenenza di Foligno	Foligno — Assisi — Gualdo Tadino — Sigillo — Nocera Umbra — Spello.
Tenenza di Orvieto	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscardo — Porano — San Venanzio — Città della Pieve — Piegaro — Ficulle.

COMPAGNIA DI SPOLETO

Tenenza Diretta	Spoleto — Pissignano — Bevagna — Montefalco — Trevi.

Tenenza di Spoleto — Cerreto di Spoleto — Ferentillo — Sellano — Cascia — Norcia — Preci.

Tenenza di Rieti — Rieti — Piè di Moggio — Contigliano — Labro — Rocca Sinibalda — Poggio Moiano — Poggio San Lorenzo.

Sezione di Fara — Fara in Sabina — Magliano Sabino — Collevecchio — Orvinio — Poggio Mirteto — — Torri in Sabina — Ascrea.

Tenenza di Terni — Terni — Arrone — Montecastrilli — Acquasparta — S. Gemini — Amelia — Giove — Lugnano in Teverina — Narni — Otricoli.

LEGIONE TORINO

DIVISIONE DI TORINO

COMPAGNIA DI TORINO INTERNA

Tenenza di Torino — Monviso (principale) — Dora Sezione — Moncenisio Sezione — Po Sezione — Borgo Po — Borgo S. Salvatore — Borgo S. Salvario — Borgo Dora — Borgo S. Donato — Borgo del R. Parco — Valentino — Rivoli — Pianezza.

Tenenza di Ciriè — Ciriè — Caselle — Rivarolo — Barbania — Rivara — Lanzo — Corio — Fiano — Ceres — Viù — Venaria Reale.

Tenenza di Moncalieri — Moncalieri — Stupinigi — Carignano — Carmagnola — Chieri — Cambiano — Pino Torinese — Orbassano — Poirino — Pralormo — Riva di Chieri.

COMPAGNIA DI TORINO ESTERNA

Sezione di Chivasso	Chivasso — Verolengo — Settimo Torinese — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Volpiano — Leyni — Montanaro.
Tenenza di Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Buriasco — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa — Perrero — Torrepellice — Vigone — Villafranca.
Tenenza di Susa	Susa — Almese — Exilles — Malaretto — Moncenisio — Avigliana — Bussoleno — S. Antonino — Giaveno — Oulx — Bardonecchia — Cesana.

COMPAGNIA D'IVREA

Tenenza Diretta	Ivrea — Borgomasino — Caluso — Settimo Vittone — Strambino — Meugliano — Azeglio.
Sezione di Cuorgnè	Cuorgnè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese — Agliè — S. Giorgio — Quagliuzzo.
Tenenza di Aosta	Aosta — Cogne — Donnaz — Villeneuve — Nus — Châtillon — Morgex — La Thuile Verrès — Etroubles — Pont S. Martin.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA

COMPAGNIA DI ALESSANDRIA

Tenenza Diretta	Alessandria — Spinetta Marengo — S. Giuliano Vecchio — Bosco Marengo — Castellazzo Bormida.
Tenenza di Alessandria	Bassignana — Cassine — Castel d'Annone — Felizzano — Oviglio — Solero — S. Salvatore — Sezzè — Valenza.

Tenenza di Acqui — Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Carpeneto — Molare — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.

Tenenza di Novi — Novi — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Voltaggio — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.

Tenenza di Tortona — Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Volpedo — Villavernia.

COMPAGNIA DI CASALE

Tenenza Diretta — Casale — Balzola — Occimiano — Pontestura — Ticinetto — Ottiglio.

Tenenza di Casale — Rosignano Monferrato — Vignale — Moncalvo — Montemagno — Murisengo — Tonco — Valle Cerrina — Gabiano.

Tenenza di Asti — Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Monbercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — Rocchetta Tanaro — Montechiaro d'Asti

Sezione di Villanova d'Asti — Villanova d'Asti — Gabaelone (Baldichieri) — S. Damiano d'Asti — Castelnuovo d'Asti — — Cocconato — Montafia.

DIVISIONE DI CUNEO

COMPAGNIA DI CUNEO

Tenenza Diretta — Cuneo — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — S. Damiano Macra — Prazzo — Fossano.

Sezione di Borgo S. Dalmazzo	Borgo S. Dalmazzo — Boves — Peveragno — Demonte — Bagni di Valdieri — Valdieri — Reali Case di Caccia di S. Giacomo — Vinadio — Bersezio — Limone — Tenda
Tenenza di Saluzzo	Saluzzo — Barge — Cavallermaggiore — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeyre — Casteldelfino — Savigliano — Venasca — Villanova Solaro.

COMPAGNIA DI MONDOVÌ

Tenenza Diretta	Mondovì — Mondovì Breo — Carrù — Frabosa Soprana — Morozzo — Cherasco — Trinità — Bene Vagienna — Villanova Mondovì.
Sezione di Ceva	Ceva — Bagnasco — Monesiglio — Murazzano — Garessio — Ormea — Dogliani — Pamparato — S. Michele.
Tenenza di Alba	Alba — Bossolasco — Brà — Pollenzo — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Cornegliano d'Alba — S. Stefano Belbo — Sommariva Bosco.

DIVISIONE DI GENOVA

COMPAGNIA DI GENOVA

Tenenza Diretta	Genova (Sant'Agostino) — Piazza Corvetto — Prè — S. Teodoro — Porto.
Sezione di Sampierdarena	Sampierdarena — Rivarolo Ligure — Ronco Scrivia — Campoligure — Pontedecimo — Campomorone — Bolzaneto — Sestri Ponente — Busalla — Voltri.

Tenenza di Genova	Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — S. Fruttuoso — Foce — Doria.
Tenenza di Albenga	Albenga — Zuccarello — Alassio — Finalborgo — Finalmarina — Calizzano — Loano — Andora — Pietra Ligure.
Tenenza di Savona	Savona — Savona (Porto) — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Varazze — Stella.

COMPAGNIA DI SPEZIA

Tenenza Diretta	Spezia — Riccò del Golfo — Varignano — Lerici — Vezzano Ligure — Pitelli.
Tenenza di Spezia	Sarzana — Castelnuovo di Magra — Sesta Godano — Matterana — Levanto — Borghetto Vara.
Tenenza di Chiavari	Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Rapallo — Santo Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Moneglia — Varese Ligure — Lavagna — S. Margherita Ligure.

COMPAGNIA DI PORTO MAURIZIO

Tenenza Diretta	Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio.
Tenenza di S. Remo	Bordighera — Dolceacqua — San Remo — San Stefano a Mare — Taggia — Triora — Ventimiglia.

LEGIONE VERONA

DIVISIONE DI VERONA

COMPAGNIA DI VERONA

Tenenza Diretta — Verona principale — Porta Vescovo — Porta San Giorgio — Porta San Zeno — Cà di David — San Martino Buonalbergo — Montorio Veronese — Zevio — S. Giovanni Lupatolo — Bussolengo — S. Massimo all'Adige.

Sezione di Verona — Soave — Roncà — S. Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno — Colognola ai Colli — Grezzana — Boscochiesanova.

Tenenza di Verona — Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Breonio — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona — Valeggio — Sommacampagna.

Tenenza di Legnago — Legnago — Castagnaro — Cologna Veneta — Albaredo — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.

COMPAGNIA DI MANTOVA

Tenenza Diretta — Mantova — Borgoforte — Castel Dario — Porto Mantovano — Roverbella — Governolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.

Sezione di Revere — Ostiglia — Sustinente — Revere — Quistello — S. Giacomo delle Segnate — S. Benedetto Po — Sermide — Felonica — Poggio Rusco.

Tenenza di Mantova	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Gonzaga — Suzzara — Moglia.
Tenenza di Castiglione delle Stiviere	Asola — Castelgoffredo — Canneto sull'Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo Volta Mantovana — Goito.

DIVISIONE DI PADOVA

COMPAGNIA DI PADOVA

Tenenza Diretta	Padova principale — Padova Levante — Abano — Ponte di Brenta — Maserà — Teolo — Mestrino.
Tenenza di Padova	Piove di Sacco — Bovolenta — Legnaro — Camposampiero — Campo d'Arsego — Piombino d'Ese — Cittadella — Carmignano di Brenta — S. Martino di Lupari — Piazzola sul Brenta.
Tenenza di Este	Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — S. Urbano — Lozzo Atestino — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo — S. Margherita d'Adige.

COMPAGNIA DI VICENZA

Tenenza Diretta	Vicenza — Camisana — Montecchio Maggiore — Barbarano.
Tenenza di Vicenza	Arzignano — S. Giovanni Ilarione — Crespadoro — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.
Tenenza di Bassano	Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Primolano — Marostica — Breganze — Sandrico.

Tenenza di Schio	Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro — Castelgomberto.

COMPAGNIA DI ROVIGO

Tenenza Diretta	Rovigo — Costa di Rovigo — Ceregnano — S. Martino di Venezze — Lendinara — Fratta Polesine.
Sezione di Adria	Adria — Cà Emo — Loreo — Contarina — Ariano Polesine — Crespino — Polesella.
Tenenza di Rovigo	Badia Polesine — Trecenta — Runzi — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano — Canaro — Massa Superiore — Bergantino.

DIVISIONE DI UDINE

COMPAGNIA DI UDINE

Tenenza Diretta	Udine — Tarcento — Tricesimo — S. Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.
Sezione di Tolmezzo	Tolmezzo — Comeglians — Arta — Moggio Udinese — Pontebba — Ampezzo.
Tenenza di Udine	Mortegliano — Basagliapenta — Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — San Pietro al Natisone — Palmanova — San Giorgio di Nogaro.
Tenenza di Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Meduno — Clauzetto.
Sezione di S. Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisana — Rivignano.

COMPAGNIA DI BELLUNO

Tenenza Diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
Sezione di Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Candide.
Tenenza di Feltre	Feltre — Quero — S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.

DIVISIONE DI VENEZIA

COMPAGNIA DI VENEZIA

Tenenza Diretta	San Marco — Cannareggio — Burano — Malamocco — Murano.
Sezione di Chioggia	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza di Mestre	Mestre — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
Tenenza di Portogruaro	San Michele al Tagliamento — San Donà di Piave — Meolo — Portogruaro — S. Stino di Livenza.

COMPAGNIA DI TREVISO

Tenenza Diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — San Biagio di Calalta — Roncade — Spresiano.

Tenenza di Treviso	Castelfranco — Vedelago — Asolo — Crespano — Montebelluna — Nervesa — Pederobba — Ciano.
Tenenza di Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — S. Polo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col S. Martino — Vittorio — Cordignano — Cison di Valmarino.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 58ª **1884** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre.

DICEMBRE 24. — Copertura di capo per i soci del Tiro a segno nazionale, *pag.* 919.
» 24. — Decisioni amministrative da inserirsi nella parte 2ª del *Giornale Militare, pag.* 920.
» 27. — Variante ed aggiunta alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883, *pag.* 920.
» 27. — Modificazioni all'istruzione sull'amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa, *pag.* 921.
» 29. — Errata corrige alle distanze fra Cercenasco e Vigone a quelle di allacciamento della Tavola N. 1 del *Prontuario Militare* (edizione 1884), *pag.* 936.

Atto N. **238** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Copertura di capo per i soci del Tiro a segno nazionale.** — 24 dicembre.

In conformità del disposto dall'art. 5 del Regio Decreto in data 11 ultimo scorso agosto, col quale venne stabilito un emblema per le Società di Tiro a segno nazionale, ed in seguito ad accordi passati fra il Ministero della guerra e quello dell'interno, venne adottata una copertura di capo uniforme per tutti indistintamente i soci del Tiro a segno nazionale.

Essa copertura consiste in un cappello nero di feltro duro, con le tese leggermente piegate ai lati ed orlate di nastro di seta nera.

Il cappello è ornato di un nastro di seta nera alto cent. 6 e fermato sul lato sinistro da un fiocco dello stesso nastro, sul quale è fermato l'emblema suaccennato in metallo bianco.

Il cappello è inoltre ornato di una penna nera naturale (di aquila o di corvo) alta cent. 25 circa e fermata al lato sinistro dietro l'emblema.

La forma del cappello è quella che rilevasi dall'annesso disegno.

Il Ministro. — RICOTTI.

N. **239** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Decisioni amministrative da inserirsi nella parte 2ª del *Giornale Militare***. — 24 dicembre.

Essendo utile che le decisioni ministeriali per l'interpretazione delle norme che regolano i vari servizi siano portate a conoscenza dei corpi ed autorità dipendenti, perocchè in tal guisa si agevola la retta ed uniforme applicazione dei provvedimenti emanati e, prevenendo i dubbii, si scema di molto, se non si toglie affatto, il bisogno di quesiti alle autorità superiori e si semplifica la corrispondenza.

Il Ministero si è pertanto indotto ad aprire, col titolo di *Decisioni amministrative*, apposita rubrica nella parte 2ª del *Giornale Militare*, per pubblicarvi le decisioni di massima da esso emanate sui dubbii che gli vengono proposti circa la intelligenza ed applicazione ai casi pratici dei regolamenti, delle istruzioni e degli atti di qualsiasi specie, e sopratutto di quelli d'ordine amministrativo.

Il Ministro — Ricotti.

N. **240**. — RECLUTAMENTO. — **Variante ed aggiunta alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, stata modificata con l'*Atto* N. 76 in data 9 aprile 1883**. — 27 dicembre.

Al comma 5° del § 104bis della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dell'esercito, quale fu modificato con l'*Atto* N. 76 del 1883, è sostituito il seguente:

« 5. Tutti i militari in genere affetti da alienazione mentale, ma in particolare quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali ed i sottufficiali di qualsiasi arma, tosto che la loro malattia sia stata, per mezzo di opportune ed autentiche osservazioni, positivamente accertata agli ospedali militari, nei manicomî, od anche nei corpi stessi, purchè i fenomeni presentati sieno tali da escludere ogni sospetto di simulazione.

« A quest'effetto i direttori di ospedale dovranno richiedere di tratto in tratto ai direttori di manicomî notizia dei militari in esso ricoverati, affinchè non se ne prolunghi la degenza oltre il limite necessario alla constatazione della malattia ».

Dopo il § 117bis dell'Istruzione complementare suddetta è aggiunto il seguente paragrafo:

« § 117ter I comandanti di divisione dovranno determinare « l'invio in congedo assoluto dei militari di cui al N. 5 del « § 104bis quand'anche l'alienazione mentale constatata nel « modo ivi espresso sia all'epoca della rassegna apparente- « mente guarita e ciò ogni qualvolta essa sia stata di tal na- « tura da non potere escludere la probabilità od anche il solo « pericolo della recidiva ».

Il Ministro RICOTTI.

N. **241.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'Istruzione sull'amministrazione e contabilità dei viveri per la truppa.** — 27 dicembre.

Nella ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle truppe nel venturo anno 1885 essendo state introdotte alcune modificazioni, è necessario che anche l'*Istruzione provvisoria sull'amministrazione e contabilità dei viveri* e i *Capitoli d'oneri* contenuti nell'*Atto* 233 del 1883 siano modificati per metterne le disposizioni in armonia con quello. Il Ministero determina pertanto che al detto *Atto* siano fatte le modificazioni ed aggiunte qui appresso indicate, con effetto dal 1° gennaio 1885.

ISTRUZIONE.

I. Pag. 961. — Ai §§ 7 e 8 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 7. La *razione di accantonamento* è dovuta:

a) alle truppe ai campi d'istruzione;

b) alle truppe comandate fuori della ordinaria residenza per servizi temporanei di una durata non superiore ai 15 giorni, eccettuati i servizi di pubblica sicurezza;

c) alle truppe, che, per attendere alle esercitazioni al bersaglio od alle scuole di tiro, debbano pernottare e fare il rancio fuori della loro residenza.

Per le truppe alpine è dovuta anche durante il tempo che si trovano alle sedi estive.

In tutti questi casi, sarà data alla truppa la razione di accantonamento dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno.

« § 8. La *razione di marcia* è dovuta:

a) alle truppe destinate alle grandi manovre od alle manovre di cavalleria, e per le truppe alpine e le batterie da montagna anche durante le escursioni, dal giorno di partenza a tutto quello del ritorno;

b) alle truppe dei corpi o reparti di corpo in marcia per cambiamento di guarnigione, dal giorno della partenza sino a tutto quello dello arrivo alla nuova sede.

Per i caporali e soldati delle compagnie pontieri è dovuta sempre la razione di marcia, anche se si trovano in guarnigione od in accantonamento.

« § 8.*bis* Quando la partenza debba avvenire per ordine improvviso, in modo che non vi sia più la possibilità di convertire le razioni di guarnigione già prelevate in razioni di accantonamento o di marcia, per il giorno della partenza sarà consumata la razione di guarnigione.

Nel caso che le truppe in viaggio debbano soffermarsi nel cammino, le razioni di accantonamento o di marcia continuano anche pei primi tre giorni successivi a quello dello arrivo al luogo di fermata. Oltre questo limite è dovuta la razione di guarnigione ».

II. Pag. 963. — Al § 15 è sostituito il seguente:

« § 15. Per le truppe nei presidii fissi, i comandanti di corpo hanno anche facoltà di sostituire in tutto od in parte, alle derrate componenti la razione normale, *riso*, *farina di granturco*, *legumi freschi e secchi*, *patate*, *pomidoro freschi*, *baccalà*, *formaggio*, *olio*, *conserva di pomodoro* e quegli altri generi che saranno reputati necessari.

Possono essere prelevati direttamente dall' impresa anche l'*anice*, l'*aceto*, l'*acquavite* ed altro equivalente per temperare l'acqua.

Questi generi e quelli indicati al precedente alinea saranno pagati all'impresa al prezzo che sarà convenuto tra i corpi e l'impresa stessa.

Non intervenendo accordo, stabilirà il prezzo il Ministero in base alle mercuriali, sentito l'avviso della direzione di commissariato.

I comandanti di corpo hanno inoltre la facoltà di richiedere *paste* di qualità più fina di quella descritta all'articolo 31 dei *Capitoli d'oneri*, diminuendo dai 20 ai 30 grammi la quantità per la razione normale.

Per determinare il prezzo da corrispondersi alla impresa per la pasta più fina saranno tenute le norme ricordate nel presente paragrafo ».

III. Pag. 964. — Al § 19 è sostituito il seguente:

« § 19. Per il prelevamento delle razioni viveri i comandanti di compagnia rilasciano, un giorno per l'altro, all'ufficio di maggiorità appositi *Boni di distribuzione*, modello 271.

Per ottenere che i boni concordino più che sia possibile colla forza che dovrà risultare il giorno successivo, il comandante del corpo disporrà che siano normalmente presentati all'ufficio di maggiorita un'ora innanzi a quella stabilita per la provvista dei viveri.

L'ufficio di maggiorità, riepilogando i boni delle compagnie, compila il *Bono collettivo*, mod. 276, da rilasciarsi all'impresa per la somministrazione dei viveri dovuti per tutte le compagnie presenti.

I corpi rilasceranno sempre all'impresa i boni per razioni normali quali sono stabilite nel § 5, anche quando a taluni generi della razione normale siano stati sostituiti altri su richiesta dei corpi stessi ».

IV. Pag. 965. — Al § 22 è aggiunta, come secondo comma, la disposizione seguente:

« A piè dei boni si faranno inoltre, secondo che occorra, le annotazioni seguenti: *senza derrate di sostituzione; — con vino; — con caffè e zucchero tipo normale,* ovvero *con caffè e zucchero tipo ridotto; — con vino e caffè e zucchero tipo normale,* ovvero *con vino e caffè e zucchero tipo ridotto* ».

§ 23, dopo il comma *c*), è aggiunto:

d) per l'anice, l'aceto, l'acquavite od altro equivalente »

e dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« I prelevamenti per la mensa sottufficiali, per gli ospedali e per le infermerie, e per l'anice, aceto od acquavite, saranno fatti con boni a pagamento diretto »:

V. Pag. 968. — Al § 37 è sostituito il seguente:

« § 37. I viveri, che risultino prelevati irregolarmente, saranno addebitati a chi ne ha fatto il prelevamento nella ragione fissa di centesimi 39,41 o 45 (51 pei pontieri) ogni razione, secondo che si tratta di viveri di guarnigione, di accantonamento o di marcia.

Delle razioni irregolarmente prelevate i corpi si danno debito sul rendiconto degli assegni comprendendole sullo *specchio* modello 403, per il prezzo regolamentare e conteggiando la differenza in separato articolo giustificato da apposita dimostrazione ».

Nella seconda riga del § 38 dopo la parola « corpi », è aggiunto: « che prelevano i viveri dalle imprese a conto dello Stato ».

VI. Pag. 970. — Nel § 43 in luogo di: « dei due seguenti paragrafi », leggasi: « dai tre seguenti paragrafi ».

VII. Pag. 971. — Nel § 46 in luogo di: « precedente paragrafo », leggasi: « precedente paragrafo 44 ».

Nel § 47 è cancellata la parola: « estive ».

VIII. Pag. 973. — Nel secondo comma del § 56 in luogo di: « colonna 12 e 17 », leggasi: « colonna 14 e 15 ». Nel terzo comma, in luogo delle parole: « dimostrando siffatta rimanenza coll'annettere al riassunto ecc. », pongasi: « dimostrando siffatta rimanenza sul *Prospetto* mod. 319 ».

Nel § 57, penultima riga, dopo le parole: « razioni viveri », pongasi: « compreso l'importo degli erbaggi ».

Nel § 58, seconda linea, dopo la parola: « truppa » aggiungasi: « a norma dei §§ 47 e 48 ».

IX. Pag. 975. — Nel § 64 è cancellata la parola: « estive ».

X. Pag. 976. — Nel § 70, al comma *a*), sono aggiunte le parole: « presenti e in piccola licenza ». Al comma *b*), sono aggiunte le parole: « pei sottufficiali presenti e in piccola licenza ».

XI. Pag. 968. e 996. — Gli allegati E ed H, essendo ora i dati da essi voluti compresi nei corrispondenti modelli 319 e 289, sono soppressi.

XII. Pag. 989 e 993. — Agli allegati F e G sono sostituiti quelli uniti al presente *Atto*.

CAPITOLI D' ONERI.

XIII. Pag. 998. — Al 1° rigo dell'articolo 4 la parola: « quindici » venne sostituita con quella di: « cinque ».

XIV. Pag. 1000. — Al 6° rigo, dopo le parole: « le distribuzioni », vennero aggiunte quelle: « delle razioni ordinarie ».

XV. Pag. 1001. — Al penultimo capoverso dell'articolo 7 s'intende sostituito il seguente:

« L'impresa dovrà eziandio fornire gli altri generi, riso, farina di granturco, legumi freschi e secchi, patate, pomidoro freschi, baccalà, formaggio, olio, conserva di pomodoro e quegli altri generi che i comandanti dei corpi di truppa stimino in alcune circostanze di sostituire, nei presidii fissi, ai generi componenti la razione normale dei caporali e soldati, nel limite sempre del costo complessivo della razione medesima ».

Al detto articolo 7° vennero fatte le seguenti aggiunte eliminando l'ultimo capoverso:

« L'impresa dovrà parimenti, se richiesta, somministrare ai

corpi anice, aceto, acquavite od altro equivalente per temperare l'acqua.

« Questi generi e quelli indicati al precedente alinea saranno pagati all'impresa al prezzo che sarà convenuto tra i corpi e l'impresa stessa. Non intervenendo l'accordo, stabilirà il prezzo il Ministero in base alle mercuriali, sentito l'avviso della direzione di commissariato.

« I comandanti di corpo hanno inoltre la facoltà di richiedere e l'impresa l'obbligo di somministrare pasta da minestra di qualità più fina di quella descritta all'art. 31 dei Capitoli d'oneri, diminuendo dai 20 ai 30 grammi al più la quantità stabilita per la razione normale.

« Per determinare il prezzo della pasta più fina da corrispondersi all'impresa avrà effetto la disposizione suddetta ».

XVI. Pag. 1004. — All'undicesimo rigo dopo la parola: « alle manovre », si aggiunga: « nelle escursioni estive ».

Al 1° capoverso dell'articolo 13 dopo le parole: « l'impresa non abbia », sono aggiunte le parole: « all'atto in cui viene richiesta della somministrazione ».

XVII. Pag. 1005. — Al 1° capoverso dell'articolo 14 lettera *b*), alle parole: « ciascun ufficio territoriale », vennero sostituite quelle: « ciascuna direzione, sezione, ufficio locale ».

XVIII. Pag. 1006. — Al penultimo capoverso dell'articolo 14, dopo le parole: « di ordinare », sono aggiunte quelle: « se lo crede opportuno », ed alle parole: « manchino ai propri doveri verso l'autorità militare o la truppa », vennero sostituite quelle: » commettano alcuna delle mancanze indicate all'art. 23 dei presenti capitoli ».

XIX. Pag. 1007. — Al 1° comma dell'articolo 16, dopo le parole: « con uno o più magazzini », vennero aggiunte le parole: « speciali entro la cinta daziaria ».

Al 2° comma, dopo le parole: « spetta ai comandanti dei presidii lo stabilire », vennero aggiunte le parole: « il numero dei magazzini in ogni luogo di presidio », e dopo il 2° comma predetto ne venne aggiunto un terzo così concepito:

« Nei presidii di minore importanza potranno essere ammessi come magazzini i locali e le botteghe dove si fa smercio di generi al pubblico ».

XX. Pag. 1008. — Il 1° comma dell'art. 17 venne modificato nel seguente modo:

« La buona qualità dei generi, all'atto della loro distribuzione, sarà constatata dall'ufficiale comandato ai viveri ».

XXI. Pag. 1009. — Dopo il settimo comma dell'art. 18 venne aggiunto il seguente:

« All'impresa saranno rilasciati dai corpi boni per la razione normale di cui all'articolo 7 dei presenti capitoli, anche qualora a taluni generi della razione normale siano stati sostituiti degli altri sulla richiesta dei corpi ».

XXII. Pag. 1011. — Dopo l'ultima parola dell'art. 20 vennero aggiunte le parole: « ed inappellabile ».

All'articolo 21 dopo le parole: « definisce la controversia », vennero aggiunte quelle: « in modo inappellabile ».

XXIII. Pag. 1012. — Al 1° comma dell'articolo 23 nella definizione delle mancanze ne vennero aggiunte altre le quali si distinguono colle seguenti lettere:

« *c*) Se ha effettuato o tentato di effettuare distribuzioni di generi adulterati;

« *e*) Se sono accertati falsi o alterati i bolli municipali o militari apposti sulla carne;

« *l*) Se corrisponde, offre o promette regalie o mancie;

« *m*) Se usa modi sconvenienti verso le autorità militari o la truppa ».

Il 1° comma dell'art. 24 venne sostituto col seguente:

« È assolutamente proibito di corrispondere, promettere od offrire regalie o mancie ai militari comandati o che hanno ingerenza qualsiasi nelle visite, accettazioni o distribuzioni ».

XXIV. Pag. 1014. — Al quint'ultimo capoverso dopo la lettera *a*) vennero fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

« *b*) Nel caso di distribuzioni o di tentate distribuzioni di generi adulterati, cioè non della natura e qualità state contrattate;

« *c*) Nel caso siano accertati falsi o alterati i bolli municipali o militari apposti alla carne senza pregiudizio dei provvedimenti ecc. ».

XXV. Pag. 1015. — Ai primi tre righi dell'articolo 27 e sino alla parola: « adulterati », venne sostituito quanto segue:

« Indipendentemente dalle disposizioni sancite cogli articoli 14, 24 e 26 dei presenti capitoli, quando sia constatata l'offerta, promessa o corrisponsione di regalie o mancie, quando l'impresa abbia distribuito o tentato di distribuire generi adulterati, quando siano stati accertati falsi o alterati i bolli municipali o militari apposti alla carne ».

XXVI. Pag. 1019. — Al 9° capoverso dell'articolo 31 alle parole: « sempre nelle condizioni volute », vennero sostituite quelle: « accertato che abbia le condizioni volute ».

Al 10° capoverso dello stesso articolo venne sostituito quanto segue:

« Nei luoghi dove venga accertato che per costante uso del paese non si consuma assolutamente carne di bue, ma soltanto di vaccina, questa dovrà essere accettata dai corpi mediante un abbuono da determinarsi volta per volta dal Ministero.

« Nei luoghi dove in alcuni giorni della settimana per costante consuetudine locale non si consuma nè carne di bue, nè carne di vaccina, dovrà essere accettata dai corpi la carne di castrato o di montone se di buona qualità, col 25 per % in più della carne di bue ».

XXVII. Pag. 1020. — All'11° rigo, dopo le parole: « ai corpi », venne aggiunto: « tanto nei luoghi di deposito quanto in quelli di distribuzione ».

« Nella stessa pagina 1020, sotto la rubrica *Pasta*, dopo le parole: « le paste devono essere di buona qualità », sono aggiunte le parole: « fabbricate con semola di grano duro ».

Il Ministro — Ricotti.

ALLEGATO F.

Appalto per la fornitura dei viveri al R. Esercito

LOTTO DI . . . . . .

ESERCIZIO 188 . ° TRIMESTRE

CONTABILITÀ *delle somministrazioni dei* viveri *fatte dall'appaltatore Sig.* . . . . . *nel corso del suindicato trimestre in base al suo contratto.*

Somministrazioni fatte alle truppe *in guarnigione*, oppure: alle truppe *di campo di* . . . . . *alle grandi manovre* . . . . . (indicare cioè, la specie delle contabilità secondo la distinzione voluta dal 2° comma dell'art. 29 dei Capitoli d'oneri) con diritto all'aumento del *cinque* . . . del *dieci* . . . per cento giusta il comma a), b) ecc. dell'articolo 13 dei Capitoli d'oneri.

Usare carta doppio protocollo, cioè dell'altezza approssimativa di cent. 45 e della larghezza di cent. 30.

Numero d'ordine dei corrispondenti Epiloghi	Indicazione dei corpi cui furono fatte le somministrazioni	Razioni viveri chieste dai corpi		Razioni di vino	Razioni di caffè e zucchero		Razioni viveri per carcerati reclusi e reclusori		DER			
									Carne		Pasta	
		con carne	senza carne		tipo normale	tipo ridotto	tipo N. 1	tipo N. 2	Kg.	Gr.	Kg.	Gr.
1	15° Reggimento fanteria. . .	2614	14	426	422	»	»	»	575	080	394	200
									18	260	12	450
	Prezzo contrattuale per Kg. od Ett. dedotti i ribassi											
	Importo delle derrate											

L. C.

A . . . . . *li* . . . . . .

V.° Il . . . . . **Commissario**

RATE SOMMINISTRATE										Importo per ogni epilogo		
Lardo		Sale		Vino		Caffè tostato		Zucchero				
Kg.	Gr.	Kg.	Gr.	Lit.	Ct.	Kg.	Gr.	Kg	Gr.	Lire	Cent.	
39	420	52	560	106	50	6	330	9	284	932	1681	Razioni N. 83 senza lardo.
»	»	1	660	»	»	»	»	»	»			

A . . . . . *li* . . . . . .

L'Appaltatore

Conto delle somministrazioni.

Importare delle somministrazioni eseguite come dagli *epiloghi* ed annessi *buoni* . . . . . L.
Aumenti dovuti a senso dell'art. 13 dei capitoli d'oneri. »

Totale . L.

Si detraggono gli acconti ricevuti.

1° acconto (mandato N. . . . in data . . . . .) L.
2° id. (id. N. . . . id. . . . .) »
3° id. (id. N. . . . id. . . . .) »
4° id. (id. N. . . . id. . . . .) »
5° id. (id. N. . . . id. . . . .) »
6° id. (id. N. . . . id. . . . . »

Restano dovute all'appaltatore L.

A . . . addì . . . . . 188 .

L'APPALTATORE

Liquidazione del conto fatta dalla Direzione di Commissariato militare

Detrazioni per multe e penalità,

Per . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Restano effettivamente dovute all'appaltatore L.

A . . . addì . . . . 188 .

Verificato il conto e fattane la liquidazione
Il . . . **Commissario**

V. **Il Direttore di Commissariato militare**

Visto e verificato all'Ufficio di revisione delle contabilità dei corpi
Il Capo Riparto

Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi)
Visto . . . . . .

ALLEGATO G. N. . . . d'ordine

Appalto per la fornitura dei viveri al RR. Truppe

LOTTO DI . . . . .

ESERCIZIO . . . TRIMESTRE . . .

EPILOGO DEI BUONI

rilasciati dal (1) . . . . . .

all'appaltatore del lotto d'Impresa nel corso del trimestre per somministrazioni in (2) . . . . .

(1) Corpo, distretto, direzione, distaccamento del . . . .

(2) In guarnigione oppure in marcia . . . . . al campo di . . . . . alle grandi manovre ecc.

Usare carta doppio protocollo, cioè dell'altezza approssimativa di cent. 45 e della larghezza di cent. 30.

N. d'ordine dei buoni	DATA dei buoni: Giorno	DATA dei buoni: Mese	CASATO, NOME e GRADO di chi ha firmato il buono	Tempo cui si riferiscono le somministrazioni: Giorno	Tempo cui si riferiscono le somministrazioni: Mese	LUOGO in cui avvennero le somministrazioni	Razioni viveri di guarnigione (*): Con carne	Razioni viveri di guarnigione (*): Senza carne	Razioni di vino	Razioni di caffè o zucchero Tipo normale
	30	Luglio	Ferrari Antonio Capitano.	30	Luglio	Portici	220			
	31	Id.	Id.	31	Id.	Id.	220			
	1	Agosto	Id.	1	Id.	Id.	213		213	
	2	Id.	Id.	2	Id.	Id.	218			
	3	Id.	Id.	3	Id.	Id.	222	14		
	4	Id.	Id.	4	Id.	Id.	221			
	5	Id.	Id.	5	Id.	Id.	213		213	
	6	Id.	Id.	6	Id.	Id.	211			211
	7	Id.	Id.	7	Id.	Id	222			
	8	Id.	Id.	8	Id.	Id.	214			
	9	Id.	Id.	9	Id.	Id.	211			211
	10	Id.	Id.	10	Id.	Id.	229			
							2614	14	426	422
							2628			

Prezzo contrattuale per Q od hl. dedotto

Importo delle derrate. . . . . .

A . . . . . li . . . . . 188 . .

V°. Il . . . . . Commissario.

(*) Di guarnigione, di accantonamento o di marcia.
(**) Tipo N. 1 Carne grammi 150. Pasta grammi 150. Lardo grammi 7. Sale grammi 22. — Tipo

Tipo ridotto	Razioni viveri per carcerati reclusi e reclusori (*) Tipo N. 1	Razioni viveri per carcerati reclusi e reclusori (*) Tipo N. 2	DERRATE SOMMINISTRATE Carne Kg.	Carne Gr.	Pasta Kg.	Pasta Kg.	Lardo Kg.	Lardo Gr.	Sale Kg.	Sale Gr.	Vino Lit.	Vino Ct.	Caffè tostato Kg.	Caffè tostato Gr.	Zucchero Kg.	Zucchero Gr.	ANNOTAZIONI
			575	080	394	200	39	420	52	560	106	50	6	330	9	284	
			18	260	12	450	»	»	1	660	»	»	»	»	»	»	Razioni 83 senza lardo
			593	340	406	650	39	420	54	220	106	50	6	330	9	284	
ribasso . .			104	4230	37	9720	159	4824	55	»	28	4790	350	»	140	»	
. . . . .			619	5834	154	4131	62	8679	29	8210	30	3301	22	1550	12	9976	932 1681

A . . . . . li . . . . . 188 . .

L'Appaltatore.

N. 2. Pasta grammi 300. Lardo grammi 14. Sale grammi 22.

N. **243**. — FERROVIE. — ***Errata-corrige*** **alle distanze fra Cercenasco e Vigone a quelle di allacciamento della Tavola N. 1 del prontuario militare (edizione 1884).** — 29 dicembre.

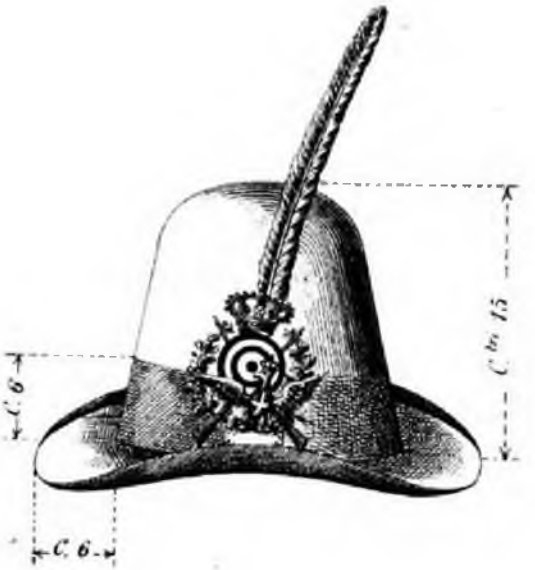
Alle distanze delle stazioni suaccennate del tronco *Airasca-Vigone* a quelle di allacciamento indicate nell'*Atto* N. 212 pagina 817, ultime alinee del *Giornale Militare* 1884, si sostituiranno le seguenti:

Appendice di allacciamento.

	Alessandria	Asti	Bologna	Castagnole	Cremona	Ferrara	Genova	Milano	Modena	Novi	Parma	Pisa	Savona	Torino	Trofarello
Cercenasco .	128	125	»	372	369	114	111	257	254	419	416	203	200	187	184
Vigone . . .	»	»	372	369	114	111	257	254	419	416	203	200	187	184	335	332	149	146	»	»	368	365	184	181	37	34	50	47

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1884. — Tip. C. Voghera.



Lit. de Paris Rome



DISPENSA 59ª 1884 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

SETTEMBRE 19. — Regio decreto che modifica il Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra, *pag.* 937.

DICEMBRE 11. — Regio decreto che stabilisce norme per il servizio delle direzioni del genio militare per i lavori della R. Marina, nei tre dipartimenti marittimi, *pag.* 939.

Atto N. 248. — STATO DEI SOTTUFFICIALI — **Regio Decreto che modifica il Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra.** — 19 settembre.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 8 luglio 1883 N. 1470 (serie 3ª);

Visto il Regio Decreto in data 26 giugno 1884 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 25 dicembre 1883, N. 1771;

Visto il Regio Decreto 18 febbraio 1884, N. 1954 (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, del Ministro della guerra e del Ministro della marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'elenco A che fa seguito al Regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra, stato approvato con R. Decreto 26 giugno 1884, N. 2517 (serie 3ª), sono aggiunti col N. d'ordine 29bis gli scrivani locali dell'amministrazione marittima.

Essi hanno lo stipendio annuo di prima nomina di L. 1000 e godono dell'aumento sessennale, nonchè, ove ne sia il caso, dell'indennità di residenza nella capitale.

Agli effetti di cui all'art. 8 del citato regolamento i detti impieghi sono classificati di II categoria e la carriera cui possono aspirare i sottufficiali che ad essa vengono nominati è la seguente:

N. 20 scrivani di 3ª classe a L. 1000
» 24 id. 2ª id. a » 1200
» 28 id. 1ª id. a » 1400.

Art. 2.

Nella concessione di detti impieghi ai sottufficiali si osserverà il disposto dell'art. 3, lettera *b*, del regolamento suddetto.

Art. 3.

Gli scrivani locali dell'amministrazione marittima sono ammessi a concorrere agli impieghi di cui nell'elenco B che fa seguito al regolamento suddetto.

Per gli impieghi di cui al N. 20 del detto elenco B saranno osservate per analogia le norme di cui alla lettera *b* dell'art. 3 sopracitato, e per la nomina dei detti scrivani locali agli altri impieghi dello stesso elenco si osserveranno le regole stabilite dall'alinea *c)* di cui nello stesso art. 3.

La loro idoneità sarà giudicata dal Ministro della marina con procedimento analogo a quello stabilito dall'art. 27 del citato regolamento.

Art. 4.

Agli impieghi di ufficiale d'ordine nel Ministero della marina, gli scrivani locali dell'amministrazione marittima saranno per metà nominati a scelta su parere della commissione di cui all'art. 8 del R. Decreto 26 aprile 1875, N. 2481.

Art. 5.

Sono abrogate le antecedenti disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 settembre 1884.

UMBERTO.

Depretis
Brin
Ferrero.

N. **244.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO (ARSENALI MILITARI MARITTIMI) — **Regio Decreto che stabilisce norme per il servizio delle Direzioni del genio militare per i lavori della regia marina, nei tre dipartimenti marittimi.** — 11 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto i RR. Decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869 e 5 luglio 1882 che creano le direzioni straordinarie del genio militare per i lavori della R. marina nei dipartimenti marittimi;

Visto il R. Decreto 20 aprile 1882 che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni di lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Udito il Consiglio superiore di marina.

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le direzioni del genio militare per i lavori della Regia marina nei tre dipartimenti marittimi sono poste sotto l'alta dipendenza dei rispettivi comandanti in capo e direttori generali di arsenale con le norme stabilite per le altre direzioni dipartimentali di lavori dal Regolamento approvato con Regio Decreto 20 aprile 1882.

Esse ricevono dalle autorità tutti gli ordini che si riferiscono al loro servizio, salvo le modificazioni risultanti dal presente decreto. Gli ordini dai quali derivano spese debbono essere dati sempre in iscritto.

Art. 2.

L'azione del comandante in capo e del direttore generale dell'arsenale sul servizio delle direzioni del genio militare non esclude la dipendenza disciplinare, del personale militare e di quello civile di carriera, dalle competenti autorità superiori del R. esercito secondo i vigenti regolamenti di disciplina militare e di servizio dell'arma.

L'azione delle medesime autorità della R. marina sopra il servizio tecnico delle direzioni del genio suddette è limitata

alle disposizioni di massima. Le direzioni regolano l'attuazione di queste disposizioni secondo le norme espresse dal seguente articolo 5.

Art. 3.

Sono attribuzioni dei direttori del genio militare nei dipartimenti marittimi:

a) Amministrare a nome del Ministero della marina tutti gli immobili destinati a qualsiasi ramo di servizio della R. marina e curarne la conservazione. Vigilare sulla integrità delle proprietà demaniali consegnate all'amministrazione della R. marina. Compiere gli atti per espropriazioni e concessioni in fitto di immobili dipendenti dalla detta amministrazione, e per affittamento di immobili per il servizio di questa. Rappresentarla negli atti che si riferiscono ai detti immobili e nei giudizii civili riguardanti il servizio delle direzioni del genio militare per la R. marina;

b) Studiare e presentare i progetti tecnici ed economici per tutte le opere murali, idrauliche, stradali ed analoghe, qualunque sia la loro destinazione, che si eseguano per conto dell'amministrazione della R. marina;

c) Eseguire tutti gli atti relativi agli appalti ed ai contratti e provviste per le dette opere e per i materiali in caricamento alle direzioni;

d) Dirigere l'esecuzione di queste opere in tutte le loro parti e compresi tutti i loro accessori, sia che esse siano condotte in appalto, sia che abbiano effetto in economia. Tenerne la contabilità fino alla domanda di emissione dei mandati di pagamento da parte del Ministero della marina, ed eseguirne la collaudazione provvisoria;

e) Amministrare i fondi assegnati per queste opere e per il servizio delle direzioni, i materiali destinati alla loro esecuzione ed i mezzi di lavori;

f) Comandare e dirigere il personale militare e quello civile addetto alle direzioni e nominare, promuovere e licenziare il personale inferiore delle direzioni nei limiti stabiliti dal Ministero;

g) Esercitare le ferrovie di uso collettivo appartenenti ai RR. arsenali e cantieri eccettuato i tronchi che essendo destinati a singole officine debbano essere esercitati dalle direzioni di lavori alle quali le officine appartengono;

h) Provvedere, secondo le norme stabilite dai direttori

generali di arsenale, alla conservazione ed al buon governo delle vie, dei piazzali, delle piante, dei giardini, ed in genere dei locali di uso comune compresi nel recinto degli stabilimenti;

i) Proporre il numero e la ampiezza delle zone di servitù militare attorno gli stabilimenti della R. marina, vigilare su queste zone e provvedere a tutti gli atti relativi alle medesime in armonia con la legge e con il regolamento in vigore;

j) Qualunque altra venga dal Ministero eventualmente ad essi assegnata.

Art. 4.

Queste attribuzioni sono esclusive per le direzioni del genio militare ed è vietato alle altre direzioni di lavori di eseguire o fare eseguire indipendentemente dalle prime, opere che rientrino nelle attribuzioni di queste qualunque sia la loro importanza.

Spetta ai comandanti in capo regolare le relazioni che per dati lavori possano essere necessarie fra le direzioni del genio militare e le altre direzioni di lavori dipartimentali, in conformità con le vigenti disposizioni generali.

Art. 5.

Per lo studio e la presentazione dei progetti tecnici di lavori di qualunque genere e di qualunque importanza, per l'amministrazione e l'economia dei lavori, per il servizio del consiglio di amministrazione e per quello interno, le direzioni del genio militare per la R. marina seguono le norme stabilite dai Regolamenti in vigore per le direzioni dipendenti direttamente dal Ministero della guerra.

Con le stesse norme ed in conformità alle disposizioni disciplinari in vigore per l'amministrazione della guerra sarà regolata la corrispondenza relativa alle parti di servizio sopra indicate, e quella che a senso del 1° alinea dell'art. 2 concerne la disciplina degli ufficiali e degli impiegati civili di carriera.

Art. 6.

Per tutte le altre parti del servizio la corrispondenza delle direzioni del genio militare per la R. marina, inclusa quella con il Ministero, è tenuta coll'osservanza delle norme stabilite per le altre direzioni di lavori.

Art. 7.

Nell'attuazione delle norme ricordate nel 1° alinea dell'articolo 5° ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti di divisione, s'intendono sostituite le autorità marittime dipartimentali superiori.

Art. 8.

Lo studio dei progetti può essere ordinato solamente dal Ministero.

Art. 9.

I direttori del genio militare per il servizio della R. marina sono membri ordinari dei consigli dipartimentali dei lavori stabiliti dal citato regolamento sul servizio delle direzioni di lavori. Nondimeno essi possono essere dispensati dal direttore generale dell'arsenale dallo intervenire alle sedute nelle quali non si abbiano da trattare quistioni che direttamente o indirettamente si riferiscano alle loro attribuzioni enunciate nell'articolo 3°.

Essi intervengono anche ai rapporti ed alle riunioni periodiche o eventuali dei capi di servizio dipartimentali presso le autorità superiori marittime, salvo il caso di dispensa concessa eventualmente dalle dette autorità.

Art. 10.

Le precedenti disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1885.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1884.

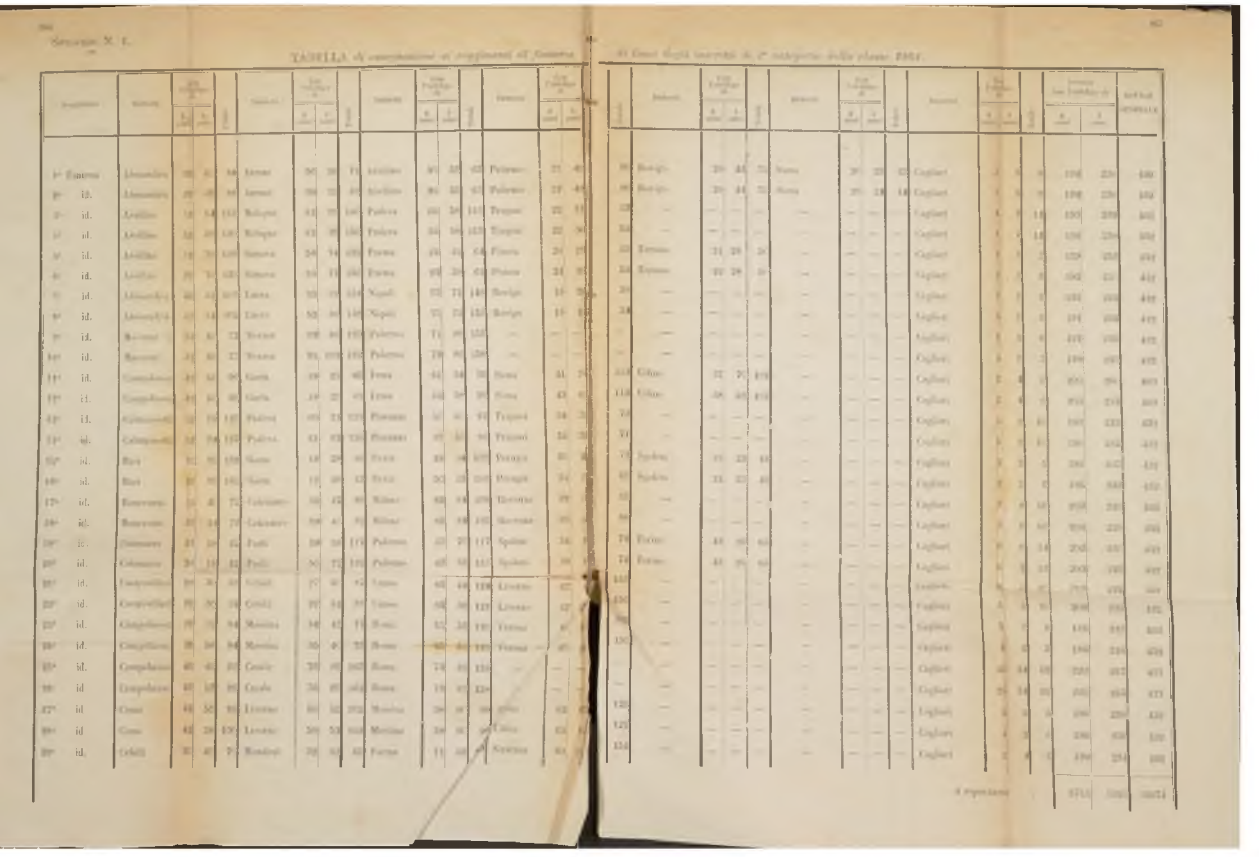
UMBERTO

RICOTTI.
BRIN.

Roma, 1885. — Tip. C. Voghera.

SPECCHI che fanno seguito alla Circolare N. 164 relativa alla chiamata sotto le armi degli uomini di 1ª categoria della classe 1864 e di quelli della classe 1863 rimasti in congedo illimitato provvisorio a disposizione del Governo.

TABELLA di osservazioni ai confini di Guerra



Segue SPECCHIO N. 1.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimento	Distretti	Pubblico 1 anno	Pubblico 2 anni	N. Lab.	Distretto	Pubblico 1 anno	Pubblico 2 anni	N. Lab.	Distretti	Pubblico 1 anno	Pubblico 2 anni	N. Lab.	TOTALE con Pubblico di 1 anno	TOTALE con Pubblico di 2 anni	TOTALE GENERALE
									Riporto				5715	6959	12674
149	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	5	9	197	235	432
150	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	2	7	9	186	246	432
177	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	2	7	9	186	246	432
108	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	6	10	189	252	432
109	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	6	10	189	252	432
87	Reggio Emilia	33	9	42	—	—	—	—	Cagliari	3	5	8	186	246	432
87	Reggio Emilia	33	10	43	—	—	—	—	Cagliari	3	5	8	186	246	432
92	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	5	9	186	246	432
97	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	6	10	187	245	432
97	Voghera	50	78	128	—	—	—	—	Cagliari	2	5	7	183	249	432
98	Voghera	50	78	128	—	—	—	—	Cagliari	2	4	6	182	249	432
43	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	3	5	8	178	254	432
41	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	3	4	7	177	255	432
100	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	2	4	6	189	243	432
112	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	2	5	7	182	244	432
175	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	187	255	433
174	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	186	25[illegible]	433
95	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	4	3	7	192	241	433
94	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	5	3	8	192	241	433
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	1	3	7	185	248	433
—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	1	3	7	186	248	433
123	Venezia	36	52	88	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	190	243	433
122	Venezia	36	51	87	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	190	243	433
72	Pesaro	28	45	73	Salerno	7	3	10	Sassari	3	3	6	203	249	455
74	Pesaro	29	45	73	Salerno	7	10	17	Sassari	3	3	6	203	249	455
101	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	190	243	433
102	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	3	3	6	190	244	434
87	Reggio Calabr.	34	44	78	—	—	—	—	Sassari	1	3	7	197	236	433
86	Reggio Calabr.	34	42	76	—	—	—	—	Sassari	1	3	7	196	236	432
									A riportare				11197	14071	25261

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni
45	83	Forlì	27	37	64	Mondovì	34	25	59	Salerno	18	17
44	82	Forlì	27	35	62	Mondovì	34	24	58	Salerno	17	18
51	88	Potenza	78	100	178	Teramo	26	35	61	Varese	40	63
52	89	Potenza	79	99	178	Teramo	27	33	60	Varese	40	63
39	71	Forlì	28	46	74	Pavia	40	54	94	Siracusa	39	70
39	71	Forlì	28	47	75	Pavia	40	53	93	Siracusa	40	71
39	72	Foggia	10	27	37	Mantova	41	59	100	Roma	35	34
39	72	Foggia	10	28	38	Mantova	41	60	101	Roma	35	34
77	120	Foggia	21	27	48	Messina	58	71	129	Vercelli	57	73
77	121	Foggia	21	24	45	Messina	57	71	128	Vercelli	57	74
52	95	Castrovillari	27	44	71	Pesaro	45	52	97	Vercelli	67	98
52	95	Castrovillari	27	44	71	Pesaro	46	52	98	Vercelli	67	97
74	126	Reggio Cal.	32	50	82	Teramo	25	39	64	Vicenza	74	81
72	125	Reggio Cal.	34	50	84	Teramo	25	39	64	Vicenza	75	82
28	56	Campagna	24	43	67	Frosinone	46	68	114	Reggio Cal.	45	44
27	54	Campagna	24	43	67	Frosinone	46	69	115	Reggio Cal.	46	45
45	87	Siena	52	75	127	Torino	68	64	132	Trapani	42	67
45	87	Siena	53	76	129	Torino	68	64	132	Trapani	42	65
[illegible]	[illegible]	Nola	68	99	167	Piacenza	41	44	85	Vicenza	53	70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	68	99	167	Piacenza	40	44	84	Vicenza	53	70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Segue SPECCHIO N. 1.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Reggimenti	Distretti	Numero degli inscritti			Provincie	Numero degli inscritti			Provincie	Numero degli inscritti			Provincie	Numero degli inscritti			TOTALE GENERALE
39° Fanteria	Chieti	36	46	82	Forlì	23	30	53	Ravenna	24	27	51	Ravenna	19	17	36	
40° id.	Chieti	34	44	78	Forlì	25	27	52	Ravenna	25	24	49	Salerno	17	14	31	
41° id.	Orvieto	19	24	43	Potenza	34	103	137	Teramo	40	37	77	Perugia	6	6	12	
42° id.	Orvieto	19	24	43	Potenza	31	91	122	Teramo	32	21	53	Varese	6	6	12	
43° id.	Aquila	34	41	75	Forlì	26	47	73	Pavia	16	15	31	Ravenna	2	5	7	
44° id.	Aquila	32	39	71	Forlì	19	21	40	Pavia	20	8	28	Ravenna	1	10	11	
45° id.	Benevento	23	31	54	Foggia	10	23	33	Mantova	11	10	21	Roma	10	5	15	
46° id.	Benevento	23	31	54	Foggia	13	25	38	Mantova	11	10	21	Roma	10	5	15	
47° id.	Arezzo	23	34	57	Foggia	10	23	33	Messina	30	19	49	Vercelli	17	9	26	
48° id.	Arezzo	23	34	57	Foggia	13	25	38	Messina	30	19	49	Vercelli	17	9	26	
49° id.	Barletta	42	51	93	Castrovillari	23	44	67	Pesaro	30	32	62	Vercelli	13	20	33	
50° id.	Barletta	42	51	93	Castrovillari	23	44	67	Pesaro	30	32	62	Vercelli	13	20	33	
51° id.	Lucca	34	34	68	Reggio Cal.	29	5	34	Teramo	25	30	55	Vicenza	20	20	40	
52° id.	Lucca	34	34	68	Reggio Cal.	29	5	34	Teramo	25	30	55	Vicenza	20	20	40	
53° id.	Belluno	20	27	47	Campagna	24	42	66	Frosinone	40	42	82	Reggio Cal.	12	9	21	
54° id.	Belluno	22	25	47	Campagna	24	42	66	Frosinone	40	41	81	Reggio Cal.	10	8	18	
55° id.	Cefalù	42	42	84	Siena	32	71	103	Torino	68	64	132	Trapani	44	34	78	
56° id.	Cefalù	41	42	83	Siena	32	71	103	Torino	70	62	132	Trapani	42	34	76	
57° id.	Belluno	25	30	55	Asti	61	83	144	Piacenza	11	11	22	Vicenza	33	7	40	
58° id.	Belluno	26	34	60	Asti	63	78	141	Piacenza	13	13	26	Vicenza	33	7	40	
59° id.	Caserta	43	50	93	Firenze	64	58	122	Genova	49	60	109	Pinerolo	27	34	61	
60° id.	Caserta	43	50	93	Firenze	64	58	122	Genova	49	60	109	Pinerolo	28	34	62	
61° id.	Cremona	29	34	63	Ferrara	44	56	100	Genova	42	50	92	Napoli	12	11	23	
62° id.	Cremona	29	34	63	Ferrara	44	56	100	Genova	42	50	92	Napoli	12	11	23	
63° id.	Ascoli	40	45	85	Barletta	55	73	128	Cremona	28	32	60	Ravenna	22	15	37	
64° id.	Ascoli	40	37	110	Barletta	54	80	132	Cremona	28	32	60	Macerata	22	14	36	
65° id.	Ancona	23	30	53	Lucca	23	36	59	Bergamo	26	30	56	Palermo	26	13	39	
66° id.	Ancona	18	30	48	Lucca	23	36	59	Bergamo	26	30	56	Palermo	25	9	34	
67° id.	Milano	37	34	71	Asti	34	72	106	Ravenna	23	30	53	Pisa	15	11	26	

													Riporto				
33	Treviso	73	218	291	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		184	240	424	
34	Treviso	73	218	291	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		188	241	429	
135	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		178	251	429	
136	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		186	249	435	
137	Udine	41	61	102	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		200	241	441	
138	Udine	41	57	98	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		187	241	428	
139	Siracusa	67	83	150	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		189	246	435	
140	Siracusa	67	83	150	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		189	245	434	
141	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		181	254	435	
142	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		200	253	453	
143	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		190	247	437	
144	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		197	249	446	
145	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		195	249	444	
146	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		193	248	441	
147	Vigliena	59	52	111	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		189	243	432	
148	Vigliena	59	52	111	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		187	246	433	
149	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		208	233	441	
150	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		214	244	458	
151	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		196	242	438	
152	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		191	241	432	
153	Taranto	19	21	40	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		188	240	428	
154	Taranto	19	21	40	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		186	246	432	
155	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		186	246	432	
156	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		186	252	438	
157	Torino	13	18	31	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		208	248	456	
158	Torino	13	15	28	—	—	—	—	Sassari	2	3	5		211	262	473	
159	Tempio	15	12	27	Verona	53	40	93	Sassari	1	2	3		186	247	433	
160	Taranto	14	20	34	Verona	58	28	86	Sassari	1	2	3		186	246	432	
161	—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	1	2	3		177	243	420	
													A riportarsi	1808	2118	3926	

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni
55	110	Nola	65	77	142	Novara	54	95	149	Pesaro	12	1
41	81	Brescia	74	90	164	Cosenza	41	49	90	Livorno	28	4
42	83	Brescia	73	88	161	Cosenza	42	49	91	Livorno	28	4
55	78	Brescia	51	46	97	Cosenza	47	52	99	Frosinone	43	3
55	78	Brescia	50	46	96	Cosenza	49	51	100	Frosinone	44	3
39	61	Ferrara	20	34	54	Firenze	36	45	81	Lecce	50	7
40	62	Ferrara	21	34	55	Firenze	36	46	82	Lecce	50	7

										Pinerolo	27	2

Regno Sezione X. 1.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria*

Reggimenti	Distretti	Con Famiglie di		Totale	Distretti	Con Famiglie di		Totale	Distretti	Con Famiglie di		Totale	Distretti	Con Famiglie di		Totale
		3 uomini	4 uomini			3 uomini	4 uomini			3 uomini	4 uomini			3 uomini	4 uomini	
89° Fanteria	Mondovì	55	87	142	Nole	65	77	142	Novara	54	86	140	Pinerolo	13	17	30
90° id.	Ivrea	46	43	89	Biverone	74	90	164	Cossato	41	45	86	Livorno	29	40	69
91° id.	Biella	43	43	86	Biverone	73	88	161	Cossato	42	47	89	Livorno	28	40	68
92° id.	Biella	68	80	148	Biverone	51	46	97	Cossato	47	52	99	Pinerolese	42	53	95
93° id.	Biella	38	40	78	Biverone	35	46	81	Cossato	49	54	103	Pinerolese	48	39	87
94° id.	Barletta	39	38	77	Ferrara	37	34	71	Firenze	36	47	83	Lecce	35	37	72
95° id.	Barletta	38	47	85	Ferrara	34	34	68	Firenze	38	40	78	Lecce	36	37	73

di linea degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864

Numero	Distretti	Con Famiglie di		Totale	Distretti	Con Famiglie di		Totale	Distretti	Con Famiglie di		Totale	RIASSUNTO con Famiglie di		TOTALE GENERALE
		3 uomini	4 uomini			3 uomini	4 uomini			3 uomini	4 uomini		3 uomini	4 uomini	
									Riporto				16096	21186	37979
6	—	—	—	—	—	—	—	—	Savari	1	2	3	187	247	434
70	Orvieto	28	19	47	—	—	—	—	Savari	1	2	3	202	243	445
71	Orvieto	36	13	49	—	—	—	—	Savari	1	2	3	209	247	456
72	Macerata	18	10	28	Savona	33	66	99	Savari	2	2	4	209	254	456
73	Macerata	18	10	28	Savona	33	64	97	Savari	2	2	4	209	254	457
120	Savona	61	47	108	—	—	—	—	Savari	2	2	4	190	243	433
120	Savona	61	42	103	—	—	—	—	Savari	2	2	4	191	243	434
									Totale generale . . .				16895	22017	41004

ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864

to	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Totale Con l'obbligo di 2 anni	Totale Con l'obbligo di 3 anni	Totale generale
. . .	14	26	40	Savona	3	4	7	17	30	47
. . .	2	3	5	Savona	15	27	42	17	30	47
. . .	2	3	5	Savona	15	27	42	17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	8	15	23	Brescia	9	15	24	17	30	47
. . .	8	14	22	Brescia	9	16	25	17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
. . .	17	30	47					17	30	47
		9	14	Mondovì	12	21	33	17	30	47
		8	13	Mondovì	12	22	34	17	30	47

TABELLA di assegnazione ed aggiunzione alquote degli esercenti di 3ª categoria della classe 1864

Progressivi di Ordinanza	Comuni	DISTRETTO di residenza	Cent. Catastali	Tasse	ESERCENTI di residenza	Cent. Catastali	Tasse	Totale Cent. Catastali	Totale Tasse
1	Modena		12 80	12	Sartori	30 8	3	42 88	15
2	Modena		6 40	6	Sartori	40 32	14	46 72	20
3	Modena		6 40	6	Sartori	42 32	14	48 72	20
4	Modena		12 80	12				42 80	15
5	Modena		12 80	12				42 80	15
6	Soliera		12 80	12				42 80	15
7	Bergiola		6 40	6	Bergiola	6 40	2	42 80	15
8	Bergiola		6 40	6	Spezia	6 40	2	42 80	15
9	Bastia		12 80	12				42 80	15
10	Bastia		12 80	12				42 80	15
11	Novara		12 80	12				42 80	15
12	Novara		12 80	12				42 80	15
13	Cento		3 20	3	Modena	12 80	4	42 80	15
14	Cento		12 80	12				42 80	15
15	Cento		12 80	12				42 80	15
16	Cento		12 80	12				42 80	15
17	Cento		12 80	12				42 80	15
18	Novara		12 80	12				42 80	15
19	Novara		12 80	12				42 80	15
20	Cento		12 80	12				42 80	15
		A riportare		202	630	963			

TABELLA di assegnazione ed aggiunzione alquote degli esercenti di 3ª categoria della classe 1864

Progressivi di Ordinanza	Comuni	DISTRETTO di residenza	Cent. Catastali	Tasse	ESERCENTI di residenza	Cent. Catastali	Tasse	Totale Cent. Catastali	Totale Tasse
					Riporto			202 630	963
21	Cento		12 80	12				42 80	15
22	Cento		12 80	12				42 80	15
23	Cento		12 80	12				42 80	15
24	Cento		12 80	12				42 80	15
25	Cento		12 80	12				42 80	15
26	Cento		12 80	12				42 80	15
27	Cento		12 80	12				42 80	15
28	Cento		12 80	12				42 80	15
29	Cento		12 80	12				42 80	15
30	Cento		12 80	12				42 80	15
31	Cento		12 80	12				42 80	15
32	Cento		12 80	12				42 80	15
33	Cento		3 20	3	Piacenza	12 80	4	42 80	15
34	Cento		3 20	3	Piacenza	12 80	4	42 80	15
35	Cento		3 20	3	Piacenza	12 80	4	42 80	15
36	Cento		3 20	3	Piacenza	12 80	4	42 80	15
37	Piacenza		12 80	12	Torino	3 20	1	42 80	15
38	Piacenza		12 80	12	Torino	3 20	1	42 80	15
39	Piacenza		12 80	12	Torino	3 20	1	42 80	15
40	Piacenza		12 80	12	Torino	3 20	1	42 80	15
		A riportare		202	630	963			

ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864

	Con l'obbligo di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con l'obbligo di		Totale	Totale		
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni		Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale generale
				Riporto .				680	1200	1880
. . .	2	3	5							
. . .	4	6	10	Vicenza	11	21	32	47	30	47
. . .	2	3	5							
. . .	4	6	10	Vicenza	11	21	32	47	30	47
. . .	9	15	24							
. . .	8	15	23					47	30	47
. . .	12	10	22	Torino	5	20	25	47	30	47
. . .	12	10	22	Torino	5	20	25	47	30	47
. . .	12	9	21	Torino	5	21	26	47	30	47
. . .	12	10	22	Torino	5	20	25	47	30	47
. . .	12	10	22	Torino	5	20	25	47	30	47
. . .	12	9	21	Torino	5	21	26	47	30	47
		2	4							

Segue Stecchino N. 2

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti fanteria e battaglioni	Circondari	DISTRETTI di reclutamento	Con Fabbrigerie di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con Fabbrigerie di		Totale	Totale	Totale		
			2 mandamenti	3 mandamenti			2 mandamenti	3 mandamenti		Con Fabbrigerie di 2 mandamenti	Con Fabbrigerie di 3 mandamenti	Totale generale	
						Riporto				6800	7200	14000	
5° Val Pesio	53	Belluno	3	3	6	Vicenza	11	21	32	17	38	47	
	54	Treviso	4	6	10								
	55	Belluno	3	3	6	Vicenza	11	21	32	17	38	47	
	56	Treviso	4	6	10								
	57	Belluno	3	13	24								
	58	Treviso	9	15	24					17	38	47	
5° Mte Cenisio Val Dora Valdieri	31	Pinerolo	12	10	22	Torino	5	20	25	17	38	47	
	32	Pinerolo	12	10	22	Torino	5	20	25	17	38	47	
	33	Pinerolo	12	9	21	Torino	5	21	26	17	38	47	
	34	Pinerolo	12	10	22	Torino	5	20	25	17	38	47	
	35	Pinerolo	12	10	22	Torino	5	20	25	17	38	47	
	36	Pinerolo	12	9	21	Torino	5	21	26	17	38	47	
5° Valtellina	52	Bergamo	3	3	6	Lecco	10	19	29	17	38	47	
	53	Como	5	9	14								
	54	Bergamo	4	8	12	Lecco	10	19	29	17	38	47	
	55	Como	5	9	14								
	56	Bergamo	3	3	6	Lecco	10	19	29	17	38	47	
	57	Como	6	9	15								
	58	Bergamo	3	3	6	Lecco	11	18	29	18	38	47	
	59	Como	6	9	15								
						A riportarsi . . .				9000	9800	18800	

Segue Stecchino N. 2

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti alpini degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti fanteria e battaglioni	Circondari	DISTRETTI di reclutamento	Con Fabbrigerie di		Totale	DISTRETTI di reclutamento	Con Fabbrigerie di		Totale	Totale	Totale		
			2 mandamenti	3 mandamenti			2 mandamenti	3 mandamenti		Con Fabbrigerie di 2 mandamenti	Con Fabbrigerie di 3 mandamenti	Totale generale	
						Riporto				9000	9800	18800	
5° Alta Valtellina	50	Lecco	18	29	47					18	38	47	
	51	Lecco	18	29	47					18	38	47	
	50	Bergamo	9	9	18	Brescia	12	20	32	18	38	47	
	51	Bergamo	9	9	18	Brescia	12	20	32	18	38	47	
5° Val Dora Val d'Aosta Val Savaranche Cadore	38	Torino	13	25	38	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
	39	Torino	13	24	39	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
	40	Torino	13	24	38	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
	37	Novara	19	23	42					18	38	47	
	41	Torino	10	26	36	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
	42	Torino	10	27	37	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
	43	Torino	11	24	36	Vercelli	8	3	6	18	38	47	
5° Cadore	62	Belluno	14	17	31	Treviso	7	10	19	18	38	47	
	66	Belluno	14	17	31	Treviso	7	10	19	18	38	47	
	67	Belluno	10	12	22	Udine	10	18	28	18	38	47	
	68	Belluno	11	13	24	Udine	7	12	19	18	38	47	
	65	Udine	18	29	47					18	38	47	
	66	Udine	18	29	47					18	38	47	
	71	Udine	18	29	47					18	38	47	
	72	Udine	18	29	47					18	38	47	
						Totale generale . . .				18000	38000	56000	

...ggimenti bersaglieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE Totale generale
Frosinone	45	57	102	Rovigo	47	57	104			
Mondovì	2	2	4	Sassari	3	5	8	179	217	396
Piacenza	19	22	41	—	—	—	—			
Pavia	36	49	85	Trapani	23	31	54			
Perugia	28	37	65	Varese	24	31	55	179	237	416
Sassari	4	5	9	—	—	—	—			
Casale	34	45	79	Sassari	3	5	8			
Orvieto	34	44	78	Siracusa	36	47	83	179	235	414
Reggio Em.	19	25	44	—	—	—	—			
Lecce	26	31	57	Pistoia	10	11	21			
Padova	43	53	96	Sassari	4	5	9	179	218	397
Pinerolo	2	3	5	—	—	—	—			
Ferrara	33	41	74	Taranto	9	11	20			
Nola	30	38	68	Venezia	32	40	72	179	227	406
Sassari	3	5	8	—	—	—	—			
Firenze	36	48	84	Sassari	3	5	8			
Ivrea	6	9	15	Udine	18	23	41	179	238	417
Reggio Cal.	6	8	14	Voghera	29	38	67			
Cosenza	14	18	32	Potenza	25	34	59			
Lodi	22	30	52	Roma	30	41	71	180	242	422
Pesaro	23	32	55	—	—	—	—			
	32	41	73	Palermo	52	65	117			
	28	36	64	Vercelli	6	7	13	180	230	410
	19	25	44	—	—	—	—			

SPECCHIO N. 3.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti bersaglieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Con l'obbligo di		Totale	Distretti	Con l'obbligo di		Totale	Distretti	Con l'obbligo di		Totale	TOTALE Con l'obbligo di		Totale	Totale generale
		8 mesi	4 mesi			8 mesi	4 mesi			8 mesi	4 mesi		8 mesi	4 mesi		
1°	Campagna	42	52	94	Frosinone	51	53	104	Rovigo	57	72	129	150	177	327	
	Caserta	38	46	84	Mondovì	3	3	6	Chieti	74	76	150	115	125	240	
	Cuneo	6	6	12	Piacenza	19	22	41	—	—	—	—	—	—	—	
	Lecco	4	5	9	Pavia	26	27	53	Cagliari	54	57	111	84	89	173	
2°	Macerata	21	26	47	Perugia	29	31	60	Verona	55	53	108	170	181	351	
	Napoli	29	32	61	Sassari	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	
	Alessandria	26	34	60	Casale	14	16	30	Siracusa	55	57	112	95	107	202	
3°	Belluno	3	4	7	Orvieto	14	14	28	Siracusa	55	57	112	170	175	345	
	Benevento	28	32	60	Reggio Em.	29	25	54	—	—	—	—	—	—	—	
	Bologna	45	54	100	Lecco	30	34	64	Pesaro	60	60	120	135	148	283	
4°	Castrovillari	17	20	37	Padova	42	43	85	Sassari	5	5	10	174	218	392	
	Foggia	12	16	28	Pinerolo	2	3	5	—	—	—	—	—	—	—	
	Ancona	26	30	56	Ferrara	33	34	67	Taranto	8	11	19	127	127	254	
5°	Bergamo	36	37	73	Novara	38	38	76	Venezia	34	30	64	177	177	354	
	Cremona	20	21	41	Sassari	4	5	9	—	—	—	—	—	—	—	
	Avellino	32	43	75	Firenze	4	8	12	Udine	51	61	112	170	196	366	
6°	Chieti	27	35	62	Reggio Cal.	4	5	9	Cagliari	25	26	51	56	66	122	
	Barletta	36	45	81	Cosenza	14	13	27	Palermo	37	34	71	87	92	179	
	Brescia	27	35	62	Roma	32	32	64	Roma	32	31	63	100	108	208	
	Cagliari	6	7	13	Pesaro	10	12	22	—	—	—	—	—	—	—	
	Arezzo	27	30	57	Lecce	32	41	73	Palermo	32	30	62	111	112	223	
7°	Cagliari	6	5	11	Mantova	31	35	66	Vercelli	5	7	12	80	100	180	
	Gaeta	11	16	27	Novara	23	21	44	—	—	—	—	—	—	—	
	Aquila	42	50	92	Parma	32	39	71	Parma	32	39	71	106	128	234	
8°	Cagliari	6	5	11	Genova	31	35	66	Savona	4	5	9	106	270	376	
	Catania	30	29	59	Milano	41	52	93	—	—	—	—	—	—	—	
	Cagliari	5	5	10	Massa	14	16	30	Salerno	30	30	57	—	—	—	
	Cefalù	23	20	43	Messina	30	30	60	Verona	45	56	101	170	222	392	
	Cremona	8	5	13	Modena	30	42	72	—	—	—	—	—	—	—	
	Iseo	37	47	84	Como	37	23	60	Siena	41	23	64	—	—	—	
9°	Cagliari	4	8	12	Livorno	43	56	99	Vicenza	44	33	77	170	226	396	
	Campobasso	27	34	61	Monza	39	27	66	—	—	—	—	—	—	—	
	Cagliari	4	5	9	Ravenna	28	35	63	Torino	25	30	55	—	—	—	
10°	Caltanissetta	14	18	32	Spoleto	27	23	50	Treviso	34	44	78	170	218	388	
	Girgenti	27	33	60	Teramo	26	26	52	—	—	—	—	—	—	—	
													Totale generale			8330

SPECCHIO N. 4.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti lavieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864*

Reggimenti	Distretti	Distretti	Distretti	Totale generale
Nizza (1°)	Arezzo Caserta Castrovillari —	Padova Parma Piacenza —	Reggio Calabria Rovigo Voghera Cagliari	263
Piemonte Reale (2°)	Frosinone Gaeta Lecco —	Napoli Perugia Savona —	Spoleto Trapani Varese Cagliari	267
Savoia (3°)	Ancona Belluno Benevento Bergamo	Casale Chieti Roma Ferrara	Siracusa Treviso Cagliari Pinerolo	268
Genova (4°)	Bologna Campobasso Alessandria Caltanissetta	Iesi Messina Firenze Lecce	Cagliari Pesaro Vicenza Cagliari	263
Novara (5°)	Ascoli Barletta Catania Avellino	Cefalù Livorno Teramo Cremona	Torino Udine Cagliari Massa	263
Aosta (6°)	Bari Brescia Lodi Lucca	Mantova Mondovì Novara Orvieto	Palermo Salerno Teramo Sassari	263
Monteb. (8°)	Modena —	Orvieto —	Reggio Emilia Treviso	263
Firenze (8°)	Aquila Como Genova —	Girgenti Parma Pistoia —	Verona Sassari Milano	263
Vittorio Emanuele (10°)	Campagna Catanzaro Conenza —	Foggia Forlì Monza —	Ravenna Venezia Sassari	263
			Totale generale	8330

i reggimenti cavalleggeri degl'inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale per reggimento
ta.	41	Pavia	27	Rovigo.	23	
zzaro	30	Piacenza	35	Voghera	43	268
. . . . .	32	Reggio Calabria. . .	34	Cagliari	3	
. . . . .	37	Napoli	60	Varese	38	
. . . . .	24	Perugia	27	Cagliari	7	266
. . . . .	45	Teramo.	28	—	—	
o	26	Gaeta	14	Treviso.	45	
. . . . .	48	Roma	53	Cagliari	4	266
. . . . .	36	Siracusa	40	—	—	
mo	37	Ferrara.	26	Padova.	47	
na	42	Foggia	40	Cagliari	4	269
basso	40	Girgenti	33	—	—	
a.	38	Lecce	40	Spoleto.	23	
to.	18	Mantova	37	—	—	268
a.	64	Nola.	48	—	—	
ndria	39	Castrovillari	20	Udine	54	
. . . . .	23	Catania.	47	Cagliari	10	260
issetta	16	Livorno	51	—	—	
. . . . .	42	Pesaro	37	Vicenza.	65	
. . . . .	35	Potenza	38	—	—	270
ata	29	Taranto	24	—	—	
. . . . .	38	Novara.	47	Pinerolo	24	
. . . . .	48	Orvieto.	24	Sassari	6	265
	25	Palermo	53	—	—	
	47	Massa	29	Vercelli	41	

SPECCHIO N. 5.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti cavalleggeri degl'inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale reggimento
	Caserta	41	Pavia	27	Rovigo	23	
Foggia (11ª)	Catanzaro	30	Piacenza	35	Voghera	13	268
	Forlì	32	Reggio Calabria	34	Cagliari	5	
	Como	37	Napoli	60	Varese	38	
Salerno (12ª)	Lecce	24	Perugia	37	Cagliari	7	266
	Lucca	45	Teramo	28	—	—	
	Arezzo	26	Gaeta	14	Treviso	45	
Monferrato (13ª)	Casale	48	Roma	53	Cagliari	4	266
	Chieti	56	Siracusa	40	—	—	
	Bergamo	37	Ferrara	26	Padova	47	
Alessandria (14ª)	Bologna	42	Foggia	40	Cagliari	4	269
	Campobasso	40	Girgenti	33	—	—	
	Ancona	38	Lecce	40	Spoleto	28	
Lodi (15ª)	Belluno	18	Mantova	37	—	—	268
	Genova	64	Nola	48	—	—	
	Alessandria	36	Castrovillari	20	Udine	54	
Lucca (16ª)	Ascoli	23	Catania	47	Cagliari	10	266
	Caltanissetta	16	Livorno	51	—	—	
	Bari	42	Pesaro	37	Vicenza	65	
Caserta (17ª)	Cuneo	33	Potenza	38	—	—	270
	Macerata	29	Taranto	24	—	—	
	Cefalù	38	Novara	47	Pinerolo	24	
Piacenza (18ª)	Frosinone	48	Orvieto	24	Sassari	9	265
	Ivrea	25	Palermo	53	—	—	
	Avellino	47	Massa	29	Vercelli	44	
Guide (19ª)	Cremona	21	Messina	40	Sassari	8	260
	Firenze	43	Savona	38	—	—	
	Aquila	40	Nonza	20	Venezia	38	
Roma (20ª)	Campagna	39	Ravenna	46	Sassari	7	265
	Milano	59	Siena	24	—	—	
	Benevento	28	Reggio Emilia	43	Treviso	29	
Padova (21ª)	Mondovì	46	Salerno	25	Sassari	5	264
	Parma	45	Torino	56	—	—	
	Barletta	58	Lodi	25	Verona	47	
Catania (22ª)	Brescia	44	Modena	34	Sassari	5	265
	Cosenza	18	Pistoia	34	—	—	
					Totale generale		3186

SPECCHIO N. 6

TABELLA *di assegnazione agli squadroni palafrenieri in Pinerolo degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota
Alessandria	1	Bignetti	39	Bignetti	60	Bignetti	90
Ancona	1	Chieti	2	Massa	1	Reggio Calabria	1
Aquila	1	Como	2	Messina	1	Reggio Emilia	2
Arezzo	2	Cosenza	1	Milano	9	Roma	7
Ascoli	1	Cremona	2	Modena	2	Rovigo	1
Avellino	2	Cuneo	2	Modena	1	Salerno	3
Bari	3	Ferrara	2	Molise	1	Savona	3
Barletta	1	Firenze	3	Napoli	6	Siena	1
Belluno	2	Foggia	3	Nola	2	Siracusa	2
Benevento	1	Forlì	2	Novara	1	Spoleto	1
Bergamo	2	Frosinone	1	Orvieto	2	Taranto	1
Bologna	2	Gaeta	1	Padova	5	Teramo	1
Brescia	3	Genova	3	Palermo	3	Torino	2
Caltanissetta	1	Girgenti	3	Parma	1	Trapani	1
Campagna	1	Ivrea	1	Pavia	2	Treviso	1
Campobasso	2	Lecce	2	Perugia	1	Udine	2
Casale	2	Lodi	1	Pesaro	1	Varese	1
Caserta	1	Livorno	2	Piacenza	2	Venezia	2
Castrovillari	1	Lodi	1	Pistoia	1	Vercelli	2
Catania	2	Lucca	2	Pistoia	2	Verona	2
Catanzaro	1	Macerata	1	Potenza	1	Vicenza	2
Cefalù	1	Mantova	1	Ravenna	2	Voghera	2
1 squadrone	80	1 squadrone	80	1 squadrone	80	Totale generale	120

assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna
inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Totale con l'obbligo di 2 anni	Totale con l'obbligo di 3 anni	Totale generale
Monza	14	28	42	Venezia	22	43	65			
Novara	13	22	35	Sassari	1	3	4	120	236	356
Spoleto	18	36	54	—	—	—	—			
Piacenza	17	33	50	Udine	17	33	50			
Rovigo	22	43	65	Sassari	1	3	4	121	236	357
Teramo	21	40	61	—	—	—	—			
Salerno	10	23	33	Voghera	26	52	78			
Trapani	10	20	30	Sassari	1	3	4	120	236	356
Varese	14	26	40	—	—	—	—			
Cremona	13	24	37	Savona	8	18	26			
Mantova	23	43	66	Siracusa	11	23	34	121	238	359
Pistoia	21	41	62	Sassari	1	3	4			
	7	14	21	Pinerolo	6	14	20			
	25	49	74	Torino	19	41	60	120	244	364

TABELLA di assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna dell'esercito di 6° categoria della classe 1864.

Reggimenti	Stanno	Con Cavalli di		Cod.	Vanno	Con Cavalli di		Cod.	Restano	Con Cavalli di		Cod.	Vanno	Con Cavalli di		Cod.	Totale			Cod.
		6 once	7 once			6 once	7 once			6 once	7 once			6 once	7 once		6 once	7 once	Cavalli	
4°	Alessandria	31	41	72	Novara	34	38	72	Genova	32	30	62								
	Genova	6	18	24	Verona	31	34	65	Savona	3	3	6	120	127	247	304
	Fenestrelle	13	13	26	Ivrea	17	17	34	—	—	—	—				
5°	Bologna	7	11	18	Piacenza	17	15	32	Lodi	17	21	38				
	Firenze	26	18	44	Brescia	32	32	64	Mantova	3	3	6	122	125	247	305
	Messina	10	17	27	Cividale	21	21	42	—	—	—	—				
6°	Bracciano	15	20	35	Salerno	17	21	38	Voghera	21	12	33				
	Ancona	21	30	51	Treviso	30	30	60	Susa	3	3	6	129	146	275	344
	Modena	19	12	31	Pavia	34	26	60	—	—	—	—				
7°	Aquila	17	20	37	Cremona	23	24	47	Rocca	7	14	21				
	Lucca	27	26	53	Modena	23	23	46	Bologna	13	27	40	131	136	267	334
	Bari	13	17	30	Piacenza	20	21	41	Susa	1	3	4				
8°	Bergamo	13	13	26	Cremona	7	11	18	Piacenza	9	16	25				
	Campobasso	19	20	39	Foligno	19	17	36	Torino	23	31	54	107	114	221	276
	Conegliano	7	17	24	Perugia	11	10	21	Susa	3	3	6				
9°	Lecce	9	17	26	Modena	13	14	27	Vicenza	9	13	22				
	Collemaccio	18	13	31	Rieti	15	21	36	Verona	17	14	31	65	83	148	185
	Udine	10	20	30	Ravenna	21	19	40	Susa	1	3	4				
10°	Siena	8	17	25	Lucca	27	22	49	Treviso	20	21	41				
	Urbe	11	20	31	Palermo	12	23	35	Cagliari	4	5	9	120	143	263	329
	Livorno	15	16	31	Palermo	14	11	25	—	—	—	—				
					A riportare								861	1015	1876	2345

TABELLA di assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna dell'esercito di 6ª categoria della classe 1864.

Reggimenti	Stanno	Con Cavalli di		Cod.	Vanno	Con Cavalli di		Cod.	Restano	Con Cavalli di		Cod.	Vanno	Con Cavalli di		Cod.	Totale			Cod.
		6 once	7 once			6 once	7 once			6 once	7 once			6 once	7 once		6 once	7 once	Cavalli	
													Riporto				861	1015	1876	2345
4°	Ancona	25	47	72	Foligno	7	14	21	Firenze	11	18	29								
	Barletta	20	42	62	Pesaro	17	24	41	Cagliari	2	4	6	122	161	283	353
	Brescia	18	28	46	Verona	30	34	64	—	—	—	—				
5°	Milano	27	53	80	Milano	18	16	34	Rieti	13	18	31				
	Como	5	18	23	Palermo	13	25	38	Cagliari	2	1	3	121	214	335	396
	Mantova	32	44	76	Pavia	31	32	63	—	—	—	—				
6°	Venezia	19	31	50	Lodi	11	20	31	Reggio Emilia	15	18	33				
	Ravenna	27	27	54	Napoli	18	35	53	Cagliari	2	4	6	125	202	327	387
	Cuneo	3	11	14	Parma	23	42	65	—	—	—	—				
7°	Alessandria	34	56	74	Pavia	22	45	67	Lucca	8	17	25				
	Ceriana	6	14	20	Piacenza	27	34	61	Milano	6	14	18	123	184	307	363
	Chieti	14	26	40	Lecce	19	17	37	Cagliari	3	4	6				
8°	Campagna	11	25	36	Cremona	33	43	76	Roma	26	44	61				
	Casale	14	21	35	Padova	37	34	71	Treviso	4	16	18	118	144	262	333
	Colonna	5	13	18	Reggio Calabria	34	37	71	Cagliari	2	4	6				
					Totale generale								1449	1920	3369	4211

ssegnazione ai reggimenti di artiglieria da fortezza inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE Totale generale
Forlì	10	18	28	Piacenza	4	7	11			
Lecce	5	8	13	Potenza	8	14	22			
Lecco	4	7	11	Siracusa	7	12	19			
Macerata	18	34	52	Treviso	8	14	22	157	270	427
Monza	7	13	20	Udine	13	23	36			
Perugia	9	16	25	Varese	6	10	16			
—	—	—	—	—	—	—	—			
Firenze	17	33	50	Reggio Em.	8	15	23			
Genova	10	20	30	Salerno	6	11	17			
Ivrea	3	4	7	Sassari	18	21	39			
Lucca	13	24	37	Savona	2	3	5	157	277	434
Massa	5	7	12	Torino	22	43	65			
Nola	11	21	32	Vercelli	6	10	16			
Frosinone	6	10	16	Pinerolo	3	4	7			
Gaeta	2	4	6	Ravenna	14	25	39			
Messina	6	12	18	Roma	11	21	32			
Mondovì	2	3	5	Spoleto	6	9	15	157	274	431
Orvieto	7	12	19	Vicenza	20	39	59			
Palermo	20	39	59	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—			
Mantova	6	9	15	Sassari	18	22	40			
	12	23	35	Siena	6	11	17			
	19	35	54	Taranto	3	3	6			
								157	266	423

SPECCHIO N. 8.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	TOTALE Con l'obbligo di 4 anni	TOTALE Con l'obbligo di 5 anni	TOTALE Di 1ª categoria
13°	Ancona	6	10	16	Forlì	10	18	28	Piacenza	4	7	11			
	Barletta	12	24	36	Lecce	5	8	13	Potenza	8	14	22			
	Belluno	5	3	8	Lecco	4	7	11	Siracusa	7	12	19			
	Brescia	7	12	19	Macerata	18	34	52	Treviso	8	14	22	157	276	433
	Cagliari	18	21	39	Monza	7	13	20	Udine	13	23	36			
	Cosenza	2	3	5	Perugia	9	16	25	Varese	6	10	16			
	Foggia	10	19	29	—	—	—	—	—	—	—	—			
14°	Alessandria	7	12	19	Firenze	17	33	50	Reggio Em.	8	15	23			
	Arezzo	4	8	12	Genova	10	20	30	Salerno	6	11	17			
	Caltanissetta	5	9	14	Iglesias	3	4	7	Sassari	18	21	39			
	Campobasso	7	13	20	Lucca	15	24	37	Savona	2	3	5	157	277	434
	Catanzaro	5	9	14	Massa	5	7	12	Torino	22	43	65			
	Cefalù	8	14	22	Nola	11	21	32	Vercelli	6	10	16			
	Avellino	7	11	18	Frosinone	6	10	16	Pinerolo	3	4	7			
	Bergamo	7	13	20	Gaeta	2	4	6	Ravenna	14	25	39			
	Cagliari	18	22	40	Messina	13	12	18	Roma	11	21	32			
15°	Campagna	9	16	25	Mondovì	2	3	5	Spoleto	6	9	15	157	274	431
	Casale	10	19	29	Orvieto	7	12	19	Vicenza	20	39	59			
	Castrovillari	2	3	5	Palermo	20	32	52	—	—	—	—			
	Ferrara	7	12	19	—	—	—	—	—	—	—	—			
16°	Aquila	12	21	33	Mantova	6	9	15	Sassari	18	22	40			
	Bari	4	7	11	Modena	12	23	35	Siena	6	11	17			
	Catania	13	23	36	Parma	19	35	54	Taranto	3	3	6			
	Chieti	6	11	17	Pistoia	9	15	24	Venezia	3	3	6	157	266	423
	Cremona	3	6	9	Reggio Cal.	8	13	21	Verona	24	46	70			
	Cuneo	2	3	5	Rovigo	9	15	24	—	—	—	—			
17°	Ascoli	3	5	8	Livorno	16	30	46	Pavia	10	19	29			
	Benevento	5	9	14	Lodi	6	9	15	Pesaro	6	9	15			
	Bologna	18	34	52	Milano	8	13	21	Teramo	1	2	3			
	Cagliari	18	23	40	Napoli	19	35	54	Trapani	5	7	12	158	272	430
	Caserta	10	19	29	Novara	7	12	19	Voghera	6	11	17			
	Lucca	7	13	20	Padova	10	19	29	—	—	—	—			
	Girgenti	3	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—			
												Totale generale	786	1359	2145

SPECCHIO N. 9.

TABELLA *di assegnazione alle batterie d'artiglieria da montagna degl'inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Reggimenti a cui appartengono le batterie	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 4 anni	Con l'obbligo di 5 anni	Totale	TOTALE Con l'obbligo di 4 anni	TOTALE Con l'obbligo di 5 anni	TOTALE Di 1ª categoria
Brigata del 13° reggimento artiglieria	Ancona	4	5	9	Massa	2	3	5	Pistoia	2	4	6			
	Aquila	4	5	9	Mondovì	1	0	1	Reggio Emilia	1	2	3			
	Ascoli	2	3	5	Monza	1	2	3	Savona	1	1	2			
	Cuneo	2	5	7	Novara	5	10	15	Torino	9	13	22	63	114	179
	Firenze	8	12	20	Parma	4	6	9	Verona	5	9	14			
	Genova	6	10	16	Piacenza	2	4	6	Vercelli	1	3	4			
	Iglesias	3	6	4	Ravenna	3	3	5	Cagliari	7	8	0			
Brigata del 16° reggimento artiglieria	Arezzo	3	5	8	Forlì	3	6	9	Treviso	3	5	7			
	Belluno	1	2	3	Lecce	4	4	4	Udine	4	7	11			
	Bergamo	2	4	6	Massa	2	4	6	Vasona	9	17	26			
	Bologna	8	13	21	Modena	5	8	13	Verona	3	4	5	55	114	169
	Brescia	2	4	6	Orvieto	1	3	4	Voghera	6	7	13			
	Chieti	4	6	10	Perugia	5	7	12	Sassari	2	4	6			
	Cuneo	4	9	3	Spoleto	2	5	7	—	—	—	—			
												Totale generale	123	228	348

SPECCHIO N. 10.

TABELLA *di assegnazione alle brigate d'artiglieria a cavallo dell'8° reggimento artiglieria degl'inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Distretti	Numero	Distretti	Numero	Distretti	Numero
Aquila	9	*Riporto*	71	*Riporto*	133
Arezzo	6	Foggia	7	Pavia	6
Barletta	9	Lecce	8	Ravenna	6
Bologna	9	Modena	8	Reggio Emilia	7
Brescia	10	Napoli	19	Teramo	8
Campobasso	6	Padova	25	Udine	21
Caserta	9	Parma	7	Varese	6
Chieti	7	Perugia	8	Verona	20
Cremona	3	Pesaro	6	Voghera	7
A riportare	71	*A riportare*	133	Totale generale	198

tazione alle compagnie zappatori dei reggimenti del genio
inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

DISTRETTI	Con l'obbligo di		Totale	DISTRETTI	Con l'obbligo di		Totale	TOTALE		
	2 anni	3 anni			2 anni	3 anni		Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale generale
Frosinone	5	10	15	Palermo	11	22	33			
Gaeta	1	3	4	Pavia	4	9	13			
Ivrea	1	2	3	Reggio Calab.	7	14	21			
Lecco	1	2	3	Salerno	6	12	18			
Lodi	5	10	15	Siena	4	9	13			
Milano	9	17	26	Spoleto	2	4	6	149	303	452
Modena	14	29	43	Teramo	1	2	3			
Monza	5	10	15	Trapani	1	2	3			
Nola	5	11	16	Vicenza	4	8	12			
Orvieto	5	11	16	Voghera	5	11	16			
—	—	—	—	Cagliari	4	5	9			
Cuneo	—	1	1	Pinerolo	—	1	1			
Foggia	2	5	7	Pistoia	8	16	24			
Girgenti	6	12	18	Potenza	4	8	12			
Lecce	2	4	6	Reggio Emilia	1	2	3			
Macerata	2	4	6	Savona	1	2	3			
Mantova	16	32	48	Siracusa	1	3	4	149	301	450
Massa	1	2	3	Taranto	1	2	3			
Messina	6	12	18	Vercelli	7	13	20			
Mondovì	—	1	1	Sassari	4	5	9			
	8	17	25	—	—	—	—			
	10	21	31	—	—	—	—			
	5	9	14	Ravenna	4	7	11			

SPECCHIO N. 11

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie zappatori dei reggimenti del genio degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Distretti	Con Pubblico			Distretti	Con Pubblico			Distretti	Con Pubblico			TOTALE Con Pubblico		
	A piedi	A cavallo	Totale		A piedi	A cavallo	Totale		A piedi	A cavallo	Totale	A piedi	A cavallo	Totale
Ascoli	3	1	4	Frosinone	5	19	24	Palermo	11	22	33			
Barletta	13	14	27	Gaeta	1	7	8	Piazza	4	8	12			
Bergamo	3	3	6	Ivrea	1	2	3	Reggio Calab.	7	11	18			
Brescia	9	13	22	Lecce	3	2	5	Salerno	5	13	18			
Campagna	8	12	20	Lodi	5	10	15	Siena	4	8	12			
Campobasso	3	7	10	Milano	9	17	26	Spoleto	7	5	12	147	263	410
Castrovillari	2	3	5	Modena	14	29	43	Teramo	4	8	12			
Catanzaro	8	14	22	Monza	5	18	23	Trapani	4	3	7			
Cefalù	7	10	17	Nola	6	12	18	Vicenza	4	7	11			
Cosenza	4	8	12	Orvieto	5	13	18	Voghera	5	11	16			
—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	4	5	9			
Aquila	3	13	16	Corneo	—	1	1	Pinerolo	—	1	1			
Arezzo	7	14	21	Foggio	2	5	7	Pistoia	8	16	24			
Avellino	7	11	18	Girgenti	6	12	18	Potenza	4	8	12			
Bari	5	10	15	Lecco	3	5	8	Reggio Emilia	4	8	12			
Belluno	4	4	8	Macerata	2	4	6	Savona	4	8	12			
Benevento	4	8	12	Mantova	10	20	30	Siracusa	3	8	11	141	301	442
Caltanissetta	6	12	18	Massa	1	2	3	Taranto	3	2	5			
Casale	10	23	33	Messina	6	12	18	Vercelli	7	21	28			
Caserta	6	14	20	Mondovì	—	1	1	Sassari	3	5	8			
Catania	4	9	13	Napoli	8	17	25	—	—	—	—			
Cremona	8	18	26	Parma	16	35	51	—	—	—	—			
Alessandria	8	7	15	Genova	14	27	41	Pesaro	6	5	11			
Ancona	3	6	9	Livorno	5	7	12	Roma	9	6	15			
Bologna	5	9	14	Lucca	3	8	11	Rovigo	4	7	11			
Chieti	3	6	9	Novara	4	8	12	Torino	4	7	11			
Como	3	6	9	Padova	4	8	12	Treviso	4	8	12			
Ferrara	3	6	9	Perugia	4	8	12	Udine	4	8	12	67	127	194
Firenze	6	10	16	Pesaro	4	8	12	Venezia	4	8	12			
Forlì	3	6	9	Piacenza	4	8	12	Verona	4	8	12			
—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	3	6	9			
—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari	3	6	9			
								Totale generale . .				208	428	636

SPECCHIO N. 12.

TABELLA *d'assegnazione alle compagnie pontieri e lagunari degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

Distretti	Con Pubblico			Distretti	Con Pubblico			Distretti	Con Pubblico			TOTALE Con Pubblico		
	A piedi	A cavallo	Totale		A piedi	A cavallo	Totale		A piedi	A cavallo	Totale	A piedi	A cavallo	Totale
Alessandria . .	3	4	7	Genova . .	14	27	41	Pesaro . .	6	5	11			
Ancona . .	3	6	9	Lecce . .	3	5	8	Piacenza . .	3	5	8			
Bergamo . .	4	5	9	Livorno . .	8	13	16	Ravenna . .	3	6	9			
Bologna . .	3	5	7	Lodi . .	4	3	10	Roma . .	3	7	10			
Brescia . .	4	5	9	Lucca . .	3	4	6	Rovigo . .	6	13	19			
Casale . .	3	5	7	Mantova . .	4	3	8	Spoleto . .	6	8	14			
Chieti . .	4	5	9	Massa . .	6	5	8	Torino . .	13	20	33			
Como . .	6	9	15	Milano . .	3	7	10	Treviso . .	4	5	9	150	242	392
Cremona . .	4	5	8	Novara . .	3	5	7	Udine . .	4	5	9			
Ferrara . .	5	10	12	Padova . .	4	5	8	Varese . .	6	9	13			
Firenze . .	5	11	16	Parma . .	4	5	8	Venezia . .	43	100	143			
Forlì . .	3	5	7	Perugia . .	6	5	10	Verona . .	6	12	18			
—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari . .	4	5	9			
—	—	—	—	—	—	—	—	Sassari . .	4	5	9			

...azione alle compagnie del treno dei reggimenti di artiglieria, ...ieri degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Totale	DISTRETTI	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	DISTRETTI	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	TOTALE Con l'obbligo di 2 anni	TOTALE Con l'obbligo di 3 anni	TOTALE Totale generale
13	Monza	12	1	13	Venezia	23	1	24			
14	Novara	19	1	20	Sassari	3	1	4	110	9	119
18	Spoleto	12	1	13	—	—	—	—			
14	Messina	27	3	30	Udine	23	3	26			
36	Teramo	13	2	15	Sassari	3	1	4	110	15	125
13	Trapani	9	1	10	Voghera	22	3	25			
36	Varese	12	1	13	Sassari	3	1	4	110	11	124
20	—	—	—	—	—	—	—	—			
13	Cremona	17	1	18	Siracusa	11	1	12			
25	Mantova	26	2	28	Sassari	3	1	4	110	9	119
19	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	Perugia	17	3	20	Torino	29	4	33			
22	Pinerolo	10	2	12	Sassari	2	1	3	110	19	129
27	—	—	—	—	—	—	—	—			
		37	5	42	Vercelli	17	3	20			
		8	1	9	Sassari	2	1	3	110	16	126
		—	—	—	—	—	—	—			
		5	0	44	Ravenna	4	7	11			

TABELLA di assegnazione alle compagnie del treno del reggimento di artiglieria, pane e foraggi negli esercizi di 2ª categoria della classe 1851

Arma	Battaglione	Distretto	Forza presente N.		Totale	Distretto	Forza presente N.		Totale	Distretto	Forza presente N.		Totale	TOTALE Forza presente N.		Totale generale
			Ufficiali	Uomini			Ufficiali	Uomini			Ufficiali	Uomini		Ufficiali	Uomini	
ARTIGLIERIA	1°	Caserta	14	1	15	Monza	14	1	15	Venezia	21	—	21			
		Celsio	15	2	14	Novara	20	2	22	Savona	3	1	4	110	9	119
		Firenze	17	1	18	Ravello	13	1	14	—	—	—	—			
	2°	Bellano	13	2	15	Messina	23	2	25	Udine	17	2	19			
		Pavona	16	1	17	Trento	14	2	16	Savona	6	1	7	110	11	121
		Benevento	13	1	14	Cuneo	8	1	9	Torino	10	2	12			
	3°	Bologna	12	1	13	Parma	13	1	14	Siena	9	1	10	110	11	121
		Ivrea	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Ivrea	12	1	13	Cuneo	17	2	19	Savona	11	2	13			
	4°	Asti	12	1	13	Ravello	19	2	21	Savona	3	1	4	110	9	119
		Asti	14	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Castelnuovo	11	1	12	Perugia	13	1	14	Torino	25	2	27			
	5°	Livorno	12	1	13	Piacenza	13	2	15	Savona	3	1	4	105	10	115
		Forlì	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Collevecchio	12	1	13	Savona	17	2	19	Venezia	17	2	19			
	6°	Modena	11	1	12	Livorno	13	1	14	Savona	3	1	4	110	9	119
		Susa	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Susa	11	1	12	Lucca	17	2	19	Torino	17	2	19			
	7°	Ivrea	12	1	13	Piacenza	14	2	16	Cagliari	4	1	5	110	11	121
		Arezzo	13	1	14	Venezia	14	2	16	Livorno	17	2	19			
	8°	Barletta	14	1	15	Napoli	13	2	15	Cagliari	3	1	4	110	12	122
		Avellino	12	1	13	Milano	15	2	17	Siena	17	2	19			
	9°	Como	11	1	12	Palermo	19	2	21	Cagliari	3	1	4	110	11	121
		Macerata	13	1	14	Pavia	12	1	13	—	—	—	—			
														A riportarsi	990	125	1115

TABELLA di assegnazione alle compagnie del treno del reggimento di artiglieria, pane e foraggi negli esercizi di 2ª categoria della classe 1884.

Arma	Battaglione	Distretto	Forza presente N.		Totale	Distretto	Forza presente N.		Totale	Distretto	Forza presente N.		Totale	TOTALE Forza presente N.		Totale generale
			Ufficiali	Uomini			Ufficiali	Uomini			Ufficiali	Uomini		Ufficiali	Uomini	
														Riporto	990	125	1115
ARTIGLIERIA	10°	Caserta	12	1	13	Napoli	13	2	15	Reggio Em.	17	2	19			
		Genova	13	2	15	Parma	15	1	16	Cagliari	3	1	4	110	10	120
		Lodi	12	1	13	—	—	—	—	—	—	—	—			
	11°	Alessandria	13	1	14	Lucca	14	2	16	Cagliari	3	1	4			
		Pinerolo	14	1	15	Lodi	13	2	15	—	—	—	—	110	10	120
		Grosseto	13	1	14	Padova	18	2	20	Roma	11	2	13			
	12°	Cremona	9	1	10	Reggio Cal.	17	2	19	Cagliari	3	1	4	110	10	120
		Genova	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—			
														Totale generale	1320	190	1510
														Riporto	97	10	107
	1°	Brescia	12	1	13	Campobasso	14	2	16	Siracusa	11	2	13			
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Cagliari	3	1	4	70	8	78
	2°	Casale	11	1	12	Padova	13	2	15	Savona	3	1	4			
		Pavia	12	1	13	—	—	—	—	Savona	3	1	4	53	6	59
	3°	Livorno	11	1	12	Lodi	13	1	14	Livorno	11	1	12			
		Chieti	13	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3	29
	4°	Bergamo	13	1	14	Siena	13	2	15	Palermo	13	2	15			
		Livorno	9	1	10	Napoli	13	2	15	Bologna	19	2	21	142	16	158
														Totale generale	337	43	380

azione alle compagnie di Sanità pel servizio di portaferiti
inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Distretti	Con l'obbligo di 2 anni	Con l'obbligo di 3 anni	Totale	Totale con l'obbligo di 2 anni	Totale con l'obbligo di 3 anni	Totale generale
—	2	2	Torino	2	6	8			
2	3	5		—	—	—	5	14	19
1	3	4		—	—	—			
2	5	7	Mondovì	1	3	4			
1	5	6	Voghera	—	1	1	4	14	18
1	1	2	Lecco	—	2	2			
1	1	2	Milano	2	4	6			
1	1	2	Monza	—	2	2	5	13	18
—	2	2		—	—	—			
1	5	6	Pavia	1	3	4			
1	3	4	Piacenza	2	3	5	5	14	19
1	1	2	Treviso	—	2	2			
1	2	3	Udine	—	2	2			
—	1	1	Varese	—	2	2			
1	2	3	Venezia	1	2	3			
		3	Vercelli	1	2	3	8	28	36
			Verona	—	2	2			
			Vicenza	—	2	2			

SPECCHIO N. 14.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie di Sanità pel servizio di portaferiti degli inscritti di 1ª categoria della classe 1861.*

Compagnie e loro sede	Distretti	Con Febbrigo		Totale	Distretti	Con Febbrigo		Totale	Con Febbrigo		Totale
		3 anni	2 anni			3 anni	2 anni		3 anni	2 anni	
1ª Torino	Ivrea	—	2	2	Torino	2	6	8			
	Novara	2	3	5	—	—	—	—	5	14	19
	Pinerolo	1	3	4	—	—	—	—			
2ª Alessandria	Alessandria	2	5	7	Mondovì	1	3	4			
	Casale	1	5	6	Voghera	—	1	1	8	14	18
3ª Milano	Bergamo	1	1	2	Lecco	—	2	2			
	Brescia	1	1	2	Milano	2	4	6			
	Como	1	1	2	Monza	—	3	3	5	13	18
	Cremona	—	2	2	—	—	—	—			
4ª Piacenza	Genova	1	5	6	Pavia	1	3	4			
	Parma	1	3	4	Piacenza	2	3	5	8	14	19
5ª Verona	Belluno	1	1	2	Treviso	—	2	2			
	Cuneo	1	2	3	Udine	—	2	2			
	Lodi	—	1	1	Varese	—	3	3			
	Mantova	1	2	3	Venezia	1	2	3			
	Padova	1	2	3	Vercelli	1	2	3	6	23	36
	Forlì	1	3	4	Verona	—	2	2			
	Rovigo	1	1	2	Vicenza	—	2	2			
	Savona	—	2	2	—	—	—	—			
6ª Bologna	Bologna	1	4	5	Modena	1	2	3			
	Ferrara	—	3	3	Ravenna	1	2	3	8	11	14
7ª Ancona	Ancona	1	2	3	Chieti	1	2	3			
	Ascoli	1	1	2	Macerata		3	3	4	10	14
	Campobasso	1	1	2	Pesaro	—	2	2			
8ª Firenze	Arezzo	—	3	3	Lucca	1	2	3			
	Firenze	1	2	3	Massa	1	3	4	8	16	20
	Livorno	1	2	3	Siena	1	3	4			
					A riportarsi				39	119	158

Segue SPECCHIO N. 14.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie di Sanità pel servizio di portaferiti degli inscritti di 1ª categoria della classe 1861.*

Compagnie e loro sede	Distretti	Con Febbrigo		Totale	Distretti	Con Febbrigo		Totale	Con Febbrigo		Totale
		3 anni	2 anni			3 anni	2 anni		3 anni	2 anni	
					Riporto	—	—	—	39	119	158
	Cagliari	1	2	3	Reggio Emilia	1	2	3			
	Foggia	—	2	2	Roma	1	4	5			
9ª Roma	Frosinone	1	3	4	Sassari	—	2	2			
	Gerace	1	2	3	Spoleto	—	2	2	6	23	29
	Perugia	2	2	4	Teramo	—	2	2			
	Viterbo	—	1	1	—	—	—	—			
	Aquila	1	1	2	Napoli	1	3	4			
	Avellino	1	2	3	Nola	—	3	3			
	Benevento	1	1	2	Pistoia	—	2	2			
10ª Napoli	Campagna	—	2	2	Reggio Calabria	1	2	3	6	28	34
	Casalo	1	2	3	Salerno	1	3	4			
	Caserta	1	2	3	Taranto	—	3	3			
	Gaeta	—	2	2	—	—	—	—			
	Bari	1	2	3	Catanzaro	1	2	3			
11ª Bari	Barletta	1	1	2	Cosenza	—	3	3	6	17	14
	Castellaneta	1	1	2	Lecce	—	3	3			
	Catanzaro	1	2	3	Palermo	2	3	5			
12ª Palermo	Cefalù	—	3	1	Siracusa	1	2	3	3	14	17
	Girgenti	—	2	2	Trapani	1	2	3			
	Messina	—	2	2	—	—	—	—			
					Totale generale				54	201	255

ne all'arma dei carabinieri reali degli inscritti della classe 1864.

DISTRETTI	Numero degli inscritti da assegnarsi da ciascun distretto	LEGIONE cui debbono essere avviati	DISTRETTI	Numero degli inscritti da assegnarsi da ciascun distretto
essandria	29	Riporto . . .	. . . . .	809
cona	22	Legione allievi Torino . .	Frosinone	29
uila	26	Legione Napoli . .	Gaeta	12
ezzo	19	Id. allievi Torino . .	Genova	12
oli Piceno	19	Legione Napoli . .	Girgenti	7
ellino	15	Legione allievi Torino . .	Ivrea	29
i	22	Legione Napoli . .	Lecce	26
letta	12	Legione allievi Torino . .	Lecco	45
luno	38	Id. id. . .	Livorno	12
evento	12	Id. id. . .	Lodi	34
gamo	63	Id. id. . .	Lucca	22
ogna	45	Id. id. . .	Macerata	19
scia	63	Id. id. . .	Mantova	26
liari	52	Id. id. . .	Massa	15
tanissetta	12	Legione Napoli . .	Messina	29
upagna	22	Legione allievi Torino . .	Milano	81
upobasso	15	Id. id. . .	Modena	29
ale	34	Id. id. . .	Mondovì	26
	26	Id. id. . .	Monza	38
	12	Legione Napoli . .	Napoli	37
	15	Id. id. . .	Nola	26

SPECCHIO N. 15.

TABELLA *di assegnazione all'arma dei carabinieri reali degli inscritti della classe 1864.*

LEGIONE cui debbono essere assegnati	DISTRETTI	Numero degli inscritti da assegnarsi da ciascun distretto
Legione allievi Torino	Alessandria	29
Id. id.	Ancona	22
Id. id.	Aquila	30
Id. id.	Arezzo	19
Id. id.	Ascoli Piceno	19
Legione Napoli	Avellino	43
Id. id.	Bari	22
Id. id.	Barletta	11
Legione allievi Torino	Belluno	30
Legione Napoli	Benevento	21
Legione allievi Torino	Bergamo	64
Id. id.	Bologna	61
Id. id.	Brescia	63
Legione Cagliari (dep.)	Cagliari	24
Id. Napoli	Caltanissetta	33
Id. id.	Campagna	22
Id. allievi Torino	Campobasso	31
Id. id.	Casale	34
Legione Napoli	Caserta	26
Id. id.	Castellammare	14
Id. id.	Catania	33
Id. id.	Catanzaro	19
Id. allievi Torino	Cuneo	26
Id. id.	Cuneo	20
Legione Napoli	Caserta	24
Legione allievi Torino	Cremona	38
Id. id.	Cuneo	26
Id. id.	Ferrara	26
Id. id.	Firenze	26
Id. id.	Foggia	33
Id. id.	Forlì	7
A riportarsi		809

Segue SPECCHIO N. 15.

TABELLA *di assegnazione all'arma dei carabinieri reali degli inscritti della classe 1864.*

LEGIONE cui debbono essere assegnati	DISTRETTI	Numero degli inscritti da assegnarsi da ciascun distretto
Riporto		1670
Legione Napoli	Potenza	15
Legione allievi Torino	Ravenna	12
Legione Napoli	Reggio Calab.	19
Legione allievi Torino	Reggio Emil.	48
Id. id.	Roma	52
Id. id.	Rovigo	29
Legione Napoli	Salerno	29
Id. Cagliari (dep.)	Sassari	45
Legione allievi Torino	Savona	10
Id. id.	Siena	19
Legione Napoli	Siracusa	12
Legione allievi Torino	Spoleto	19
A riportarsi		1984

LEGIONE cui debbono essere assegnati	DISTRETTI	Numero degli inscritti da assegnarsi da ciascun distretto
Riporto		1984
Legione Napoli	Taranto	12
Legione allievi Torino	Teramo	12
Legione Napoli	Torino	67
Legione allievi Torino	Trapani	15
Id. id.	Treviso	89
Id. id.	Udine	30
Legione Napoli	Varese	22
Id. id.	Venezia	42
Legione allievi Torino	Vercelli	22
Id. id.	Verona	42
Legione Napoli	Vicenza	82
Legione allievi Torino	Voghera	15
Totale		2500

...segnazione alle compagnie permanenti dei distretti militari, ...gli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

...TTI CHE DEBBONO SOMMINISTRARE GLI INSCRITTI E QUOTA RISPETTIVA										Totale generale		
2 anni	3 anni	Totale	DISTRETTI	2 anni	3 anni	Totale	DISTRETTI	2 anni	3 anni	Totale	2 anni	3 anni	Totale
—	4	4	Vercelli	3	9	12					3	13	16
2	13	15									2	13	15
4	6	10									4	6	10
2	7	9	Parma	3	8	11					5	15	20
1	3	4	Forlì	2	5	7					3	8	11
3	8	11									3	8	11
3	10	13									3	10	13
3	10	13									3	10	13
3	14	17									3	14	17
4	10	14									4	10	14
4	10	14									4	10	14
2	6	8	Rovigo	4	10	14					6	16	22
1	4	5	Belluno	1	7	8					2	11	13
—	5	5									—	5	5
2	4	6									2	4	6
4	11	15									4	11	15
1	7	8	Taranto	2	5	7					3	12	15
3	7	10									3	7	10
3	10	13									3	10	13
											3	11	14
											2	6	8

SPECCHIO N. 16

TABELLA *di assegnazione alle compagnie permanenti dei distretti militari, degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

DISTRETTI che devono fornire gli inscritti	DISTRETTI CHE DEBBONO SOMMINISTRARE GLI INSCRITTI E QUOTA RISPETTIVA																								
	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	MANDAMENTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	MANDAMENTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	Totale generale 1ª categoria	Totale generale 2ª categoria	Totale generale
Alessandria	Asti	—	4	4	Nizza	2	9	11															
Alessia	Reggio Emil.	9	13	22																			
Angelo	Bevagna	5	9	14																			
Arezzo	Spoleto	9	7	16	Orvieto	3	8	11															
Ascoli	Siena	3	4	7	Forlì	2	5	7															
Avellino	Potenza	9	5	14																			
Bari	Benevento	9	10	19																			
Barletta	Nola	9	10	19																			
Belluno	Brescia	9	18	27																			
Benevento	Barletta	5	10	15																			
Bergamo	Venezia	5	10	15																			
Bologna	Verona	5	9	14	Rovigo	4	10	14															
Brescia	Mantova	5	8	13	Bollate	3	7	9															
Cagliari	Sassari	—	5	5																			
Caltanissetta	Salerno	5	1	6																			
Campobasso	Foggia	5	11	16																			
Caserta	Lecce	5	—	5	Gallipoli	2	5	7															
Catania	Ispica	5	5	10																			
Catanzaro	Prostinone	5	10	15																			
Cefalù	Campobasso	5	11	16																			
Chieti	Isnì	5	5	10																			
Città	Siracusa	4	9	13	Caltanissetta	1	3	4															
Città	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Città	Perugia	4	10	14	Rieti	—	3	3															
Como	Padova	9	9	18																			
Cosenza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	Verona	4	10	14																			
Cuneo	Novara	9	9	18																			
Cuneo	Udine	9	9	18																			
Firenze	Genova	5	13	18	Pontedi	2	5	7	Orvieto	3	13	17	13	10	23	13	10	23	13	10	23	13	10	23	13
Foggia	Campagna	5	9	14																			
	A riportare	73	173	246		10	34	44		4	14	18		10	23	13		10	23	13			

Segue SPECCHIO N. 16

TABELLA *di assegnazione alle compagnie permanenti dei distretti militari, degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

DISTRETTI che devono fornire gli inscritti	DISTRETTI CHE DEBBONO SOMMINISTRARE GLI INSCRITTI E QUOTA RISPETTIVA																								
	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	MANDAMENTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	MANDAMENTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	DISTRETTI	1ª categoria	2ª categoria	Totale	Totale generale 1ª categoria	Totale generale 2ª categoria	Totale generale
	Riporto	73	173	246		10	34	44		4	14	18		10	23	13		10	23	13			
Forlì	Venezia	1	8	9	Lodi	1	5	6															
Frosinone	Caserta	9	10	19																			
Genova	Firenze	3	8	11	Livorno	—	2	2															
Girgenti	Milano	5	11	17																			
Girgenti	Siracusa	1	5	6																			
Iesi	Caserta	5	7	12																			
Lecce	Ancona	5	11	16																			
Lecce	Modena	5	11	16																			
Livorno	Genova	3	9	7	Modena	6	3	7															
Lodi	Torino	5	11	16																			
Lucca	Rieti	5	7	12	Ravenna	—	5	5															
Macerata	Forlì	5	9	14																			
Mantova	Lecce	5	9	14																			
Massa	Pesaro	5	10	15																			
Messina	Napoli	2	8	10																			
Milano	Pavia	5	10	15	Pavia	1	5	7															
Modena	Bologna	5	7	12	Palermo	2	10	12															
Modena	Livorno	5	7	12	Torino	—	4	4															
Monza	Torino	5	11	16																			
Napoli	Messina	5	10	15	Trapani	3	11	14	Caltanissetta	1	5	6											
Nola	Chieti	5	9	14																			
Novara	Como	5	5	10	Casale	—	4	4															
Oristano	Ferrara	5	14	19																			
Padova	Como	4	7	11																			
Palermo	Reggio Calab.	5	11	16																			
Parma	Modena	5	9	6	Massa	1	5	6															
Pavia	Milano	5	11	16																			
Perugia	Macerata	5	4	9	Rieti	1	10	11															
Pesaro	Ancona	5	11	16																			
Piacenza	Bergamo	5	10	14																			
	A riportare	146	346	492		20	100	120		7	31	38		20	46	26		20	46	26			

...gnazione alle compagnie permanenti dei distretti militari ... inscritti di 1ª categoria della classe 1864.

CHE DEBBONO SOMMINISTRARE GLI INSCRITTI E QUOTA RISPETTIVA										Totale generale		
3 anni	Totale	DISTRETTI	2 anni	3 anni	Totale	DISTRETTI	2 anni	3 anni	Totale	2 anni	3 anni	Totale
501	646		33	128	161		5	16	21	183	645	828
8	10									2	8	10
8	10									2	8	10
14	18									4	14	18
10	11									1	10	11
12	16	Caltanissetta	1	3	4					5	15	20
5	7	Lodi	1	4	5					3	9	12
13	17	Lucca	4	12	16					8	25	33
16	20									4	16	20
5	6	Girgenti	2	6	8					3	11	14
6	6									—	6	6
10	14									4	10	14
11	15									4	11	15
6	8									2	6	8
10	13									3	10	13
5	7									2	5	7
9	12	Castrovillari	2	4	6					5	13	18
4	6	Voghera	4	12	16					6	16	22
										1	7	8
										3	11	14
										3	12	15

Segue Specchio N. 16

TABELLA *di assegnazione alle compagnie permanenti dei distretti militari degli inscritti di 1ª categoria della classe 1864.*

DISTRETTI che debbono somministrare gli inscritti	DISTRETTI che debbono somministrare gli inscritti e quota rispettiva																
	DISTRETTI				DISTRETTI				DISTRETTI								
	Riporto .	146	300	446			55	126	181			5	16	21	186	442	628
Pinerolo	Mondovì	2	8	10											2	8	10
Pistoia	Ascoli	2	8	10											2	8	10
Potenza	Avellino	8	14	22											8	14	22
Ravenna	Udine	1	10	11											1	10	11
Reggio Calab.	Palermo	8	12	20	Caltanissetta	1	2	3							9	14	23
Reggio Emil.	Siena	2	5	7	Lodi	1	4	5							3	9	12
Roma	Pistoia	8	12	20	Lucca	4	12	16							12	24	36
Rovigo	Bologna	8	12	20											8	12	20
Salerno	Cefalù	3	8	8	Girgenti	2	6	8							5	14	19
Sassari	Cagliari	—	5	5											—	6	6
Savona	Livorno	8	10	14											8	10	14
Sora	Teramo	6	11	17											6	11	17
Siracusa	Catanzaro	2	6	8											2	6	8
Spoleto	Macerata	6	10	16											6	10	16
Torcello	Gaeta	2	5	7											2	5	7
Teramo	Bari	6	9	15	Castrovillari	2	4	6							8	13	21
Torino	Alessandria	2	4	6	Voghera	4	12	16							6	16	22
Trapani	Napoli	1	7	8											1	7	8
Treviso	Monza	6	11	17											6	11	17
Udine	Ferrara	8	14	22											8	12	20
Varese	Vicenza	8	14	22											8	15	23
Venezia	Bergamo	6	7	8											6	7	8
Vercelli	Alessandria	6	11	17											6	11	17
Verona	Cremona	6	10	16	Piacenza	4	4	8							10	14	24
Vicenza	Varese	8	10	14											8	10	14
Voghera	Torino	6	11	17											6	11	17
	Totale generale	250	567	817			61	174	235			5	16	21	316	757	1073

A. B. — I 6 inscritti di Cefalù, sono 4 di Cefalù e Termini e 2 di Mercatello.

Specchio N. 17.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria della classe 1863, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti									
1° fanteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2° id.	Cagliari	1	—	—	—	—	—	—	—	1
3° id.	Ivrea	7	Bologna	6	Padova	8	Cagliari	1	—	23
4° id.	Avellino	7	Bologna	1	Padova	8	Cagliari	1	—	18
5° id.	Avellino	10	Parma	1	—	—	—	—	—	11
6° id.	Avellino	14	Parma	7	Pistoia	7	Cagliari	1	—	14
7° id.	Alessandria	18	Lucca	12	Bergamo	8	Cagliari	3	—	32
8° id.	Alessandria	8	Lucca	8	Rovigo	7	—	—	—	15
9° id.	Mercatello	1	Novara	8	—	—	—	—	—	10
10° id.	Macerata	6	Novara	16	—	—	—	—	—	12
11° id.	Campobasso	6	Ivrea	30	Cagliari	1	—	—	—	29
12° id.	Campobasso	2	Ivrea	30	Cagliari	7	—	—	—	35
13° id.	Caltanissetta	6	—	—	—	—	—	—	—	8
14° id.	Caltanissetta	2	—	—	—	—	—	—	—	8
15° id.	Bari	1	Gaeta	1	Perugia	8	Spoleto	1	Cagliari	10
16° id.	Bari	1	Gaeta	3	Perugia	2	Spoleto	1	Cagliari	13
17° id.	Benevento	10	Milano	28	Cagliari	1	—	—	—	10
18° id.	Benevento	2	Milano	17	Cagliari	1	—	—	—	19
19° id.	Catanzaro	5	Palermo	12	Cagliari	1	—	—	—	19
20° id.	Catanzaro	2	Palermo	23	Cagliari	1	—	—	—	31
21° id.	Castrovillari	2	Genova	30	Cagliari	1	—	—	—	35
22° id.	Castrovillari	2	Genova	30	Cagliari	1	—	—	—	34
23° id.	Campobasso	12	Messina	14	Roma	5	Teramo	1	—	31
24° id.	Campobasso	9	Messina	5	Roma	4	Teramo	1	—	18
25° id.	Campobasso	14	Casale	5	Roma	14	Cagliari	9	—	55
26° id.	Campobasso	6	Casale	3	Roma	3	Cagliari	13	—	35
27° id.	Genova	3	Livorno	3	Messina	13	Udine	8	Cagliari	43
28° id.	Genova	3	Livorno	3	Messina	13	Udine	8	Cagliari	43
									A riportare	591

ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria hiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.

Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
						Riporto	. .	590
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4
ondovi	6	Napoli	10	Reggio Em.	8	Cagliari	10	45
—	—	—	—	—	—	—	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	2
ecce	8	Mantova	2	Padova	8	Cagliari	1	26
ecce	8	Mantova	2	Padova	8	Cagliari	1	27
odi	20	—	—	—	—	—	—	22
odi	24	—	—	—	—	—	—	27
rgenti	5	Mantova	2	Piacenza	1	—	—	12
rgenti	11	Mantova	3	Piacenza	4	—	—	25
rgenti	20	—	—	—	—	—	—	22
rgenti	19	—	—	—	—	—	—	22
ranto	6	Cagliari	1	—	—	—	—	18
	1	Cagliari	1	—	—	—	—	3
	—	—	—	—	—	—	—	12

Segue SPECCHIO N. 17.

—

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria della classe 1863, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
									Riporto		880
29° fanteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31° id.	Cagliari	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
32° id.	Lecce	11	Bombay	6	Napoli	10	Reggio Em.	8	Cagliari	10	45
33° id.	Massa	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
34° id.	Massa	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
35° id.	Ancona	1	Lecce	8	Modena	2	Palermo	8	Cagliari	3	26
36° id.	Ancona	3	Lecce	8	Mantova	2	Palermo	8	Cagliari	3	27
37° id.	Girgenti	2	Lodi	90	—	—	—	—	—	—	92
38° id.	Girgenti	2	Lodi	94	—	—	—	—	—	—	97
39° id.	Frosinone	4	Girgenti	5	Mantova	2	Piacenza	3	—	—	14
40° id.	Frosinone	7	Girgenti	11	Mantova	3	Piacenza	4	—	—	25
41° id.	Campagna	2	Girgenti	90	—	—	—	—	—	—	92
42° id.	Campagna	2	Girgenti	19	—	—	—	—	—	—	21
43° id.	Firenze	22	Teramo	6	Cagliari	1	—	—	—	—	29
44° id.	Firenze	1	Teramo	1	Cagliari	1	—	—	—	—	3
45° id.	Modena	4	Verona	3	—	—	—	—	—	—	14
46° id.	Modena	2	Verona	3	—	—	—	—	—	—	5
47° id.	Foggia	5	Pavia	1	Salerno	2	—	—	—	—	8
48° id.	Foggia	7	Pavia	5	Salerno	3	Sassari	3	—	—	18
49° id.	Ancona	1	Sassari	3	Milano	1	—	—	—	—	5
50° id.	Ancona	1	Chieti	4	Milano	3	Sassari	5	—	—	13
51° id.	Caserta	5	Caserta	1	Salerno	4	Teramo	4	Sassari	2	14
52° id.	Caserta	25	Caserta	1	Salerno	7	Teramo	4	Sassari	2	38
53° id.	Caserta	1	Caserta	3	Milano	11	Pesaro	4	Salerno	5	27
54° id.	Salerno	3	Caserta	22	Milano	11	Pesaro	5	—	—	52
55° id.	Bologna	5	Genova	30	Cremona	6	Teramo	3	Sassari	2	93
									A riportarsi		1044

Segue SPECCHIO N. 17.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria della classe 1863, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
									Riporto		1044
56° fanteria	Bologna	4	Cuneo	10	Catanzaro	4	Treviso	3	Sassari	2	63
57° id.	Ascoli	2	Milano	12	Ravenna	6	Reggio Cal.	6	—	—	97
58° id.	Ascoli	7	Milano	12	Ravenna	10	Reggio Cal.	23	Bologna	1	65
59° id.	Chieti	7	Forlì	3	Modena	7	Salerno	1	Sassari	4	80
60° id.	Chieti	7	Forlì	4	Modena	4	Salerno	3	Sassari	5	30
61° id.	Oneglia	16	Savona	0	—	—	—	—	—	—	16
62° id.	Oneglia	7	Verona	8	—	—	—	—	—	—	15
63° id.	Pavia	3	Savona	8	—	—	—	—	—	—	35
64° id.	Pavia	3	Genova	7	—	—	—	—	—	—	13
65° id.	Sassari	3	Foggia	5	Modena	4	Genova	4	Sassari	3	19
66° id.	Sassari	3	Foggia	10	Mantova	5	Genova	17	Sassari	3	47
67° id.	Lecce	1	Foggia	1	Novara	3	Sassari	3	—	—	7
68° id.	Lecce	7	Foggia	7	Novara	11	Sassari	5	—	—	29
69° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70° id.	Modena	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5
71° id.	Reggio Cal.	5	Teramo	1	Verona	3	Sassari	2	—	—	11
72° id.	Reggio Cal.	5	Teramo	3	Verona	4	Sassari	3	—	—	15
73° id.	Bologna	2	Campagna	3	Piacenza	33	Reggio Cal.	3	Cagliari	3	48
74° id.	Bologna	2	Campagna	1	Piacenza	11	Reggio Cal.	3	Cagliari	3	23
75° id.	Udine	5	Siena	1	Torino	13	Trapani	4	Sassari	3	34
76° id.	Udine	5	Siena	3	Torino	11	Trapani	7	Sassari	3	33
77° id.	Vela	13	Piacenza	4	—	—	—	—	—	—	14
78° id.	Vela	11	Piacenza	1	—	—	—	—	—	—	15
79° id.	Cuneo	2	Piacenza	2	—	—	—	—	—	—	5
80° id.	Cuneo	7	Piacenza	3	—	—	—	—	—	—	15
81° id.	Cuneo	2	Firenze	4	Genova	24	Napoli	30	—	—	90
82° id.	Cuneo	4	Firenze	7	Genova	14	Napoli	26	—	—	52
									A riportarsi		1366

...sone ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria ...egl, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.

Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
						Riporto . .		1596
Macerata	6	—	—	—	—	—	—	16
Macerata	8	—	—	—	—	—	—	27
Bergamo	1	Potenza	11	—	—	—	—	18
Bergamo	1	Potenza	13	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brescia	18	Orvieto	11	—	—	—	—	32
Brescia	8	Orvieto	4	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lecce	4	Savona	6	—	—	—	—	25
Lecce	8	Savona	6	—	—	—	—	31
						Totale generale		1782

Segue Specchio N. 17.

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di fanteria di linea, degli uomini di 1ª categoria della classe 1863, chiamati sotto le armi insieme a quelli della classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale generale
								Riporto	1106
83° fanteria	Barletta	10	Mercurion	6	—	—	—	—	16
84° id.	Barletta	19	Mercurion	8	—	—	—	—	27
85° id.	Aosta	6	Bergamo	4	Pinerolo	11	—	—	21
86° id.	Aosta	8	Bergamo	4	Pinerolo	10	—	—	22
87° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89° id.	Bari	2	Brescia	10	Orvieto	11	—	—	23
90° id.	Bari	3	Brescia	8	Orvieto	4	—	—	15
91° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92° id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
93° id.	Barletta	12	Lecce	4	Savona	6	—	—	22
94° id.	Barletta	17	Lecce	8	Savona	6	—	—	31
								Totale generale	1782

Specchio N. 18

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti bersaglieri degli uomini di 1ª categoria della classe 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.*

Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale
1°	Casale	5	Fossano	9	Piacenza	3	30
	Cuneo	7	Mondovì	1	Savigliano	4	
2°	Macerata	2	Fermo	4	Verona	4	6
	Napoli	2	—	—	—	—	
3°	Alessandria	1	Orvieto	3	Siracusa	3	8
	Benevento	2	—	—	—	—	
4°	Bologna	3	Lucca	4	Pistoia	3	25
	Foggia	6	Padova	9	—	—	
5°	Campobasso	5	Sulmona	5	Venezia	1	16
	Ferrara	2	Teramo	3	—	—	
6°	Avellino	4	Reggio Calabria	2	Udine	2	8
7°	Lucca	2	Novara	3	Palermo	3	13
	Mantova	5	—	—	—	—	
8°	Genova	2	Milano	1	—	—	4
9°	Cefalù	2	Modena	5	Salerno	4	20
	Messina	9	—	—	—	—	
10°	Bari	1	Como	1	Siena	1	14
	Campobasso	8	—	—	—	—	
11°	Caltanissetta	3	Ravenna	4	Torino	3	24
	Girgenti	8	Spoleto	4	—	—	
						Totale generale	168

ai reggimenti di artiglieria da campagna degli inscritti di 1ª categoria sse 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.

Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
3	Firenze	2	Novara	3	8
4	Piacenza	2	Teramo	1	7
2	Modena	2	Varese	2	8
2	—	—	—	—	
1	Mantova	1	Siracusa	3	5
2	Nola	5	Taranto	2	18
2	Ravenna	4	Vercelli	3	
2	Girgenti	1	—	—	3
			Totale generale . . .		49

ai reggimenti di artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria sse 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.

Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
	Foggia	2	Siracusa	2	11
	ecce	2	Varese	1	

Specchio N. 19

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di artiglieria da campagna degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.*

Reggimenti	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
1°	Cuneo	2	Parma	2	Novara	3	8
2°	Mondovì	4	Piacenza	3	Torino	1	7
3°	Benevento	2	Modena	3	Vercelli	3	8
4°	Bologna	2	—	—	—	—	—
5°	Aquila	1	Massa	1	Salerno	2	4
6°	Caltanissetta	2	Sulmona	3	Teramo	5	10
	Monteleone	2	Ravenna	4	Lecce	1	7
7°	Barletta	1	Girgenti	3	—	—	—
					Totale generale		49

Specchio N. 20

TABELLA *di assegnazione ai reggimenti di artiglieria da fortezza degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.*

Reggimenti	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	DISTRETTI	Quota	Totale
13°	Nicosia	2	Foggia	2	Salerno	7	11
	Cagliari	1	Lucca	2	Verona	4	
14°	Campobasso	4	Nola	1	Venezia	3	4
	Ivrea	1	—	—	—	—	
15°	Avellino	1	Messina	2	Palermo	3	7
	Pesaro	2	—	—	—	—	
16°	Aquila	2	Cuneo	4	Reggio Calabria	3	10
	Catania	2	Modena	2	Bergamo	1	
	Chieti	2	Modena	2	—	—	
17°	Caserta	1	Milano	3	Savona	1	5
	Girgenti	2	Napoli	1	Padova	1	
					Totale generale		47

Specchio N. 21.

TABELLA *di assegnazione alle compagnie del treno dei reggimenti di artiglieria, quali e quanti degli inscritti di 1ª categoria della classe 1863 chiamati sotto le armi colla classe 1864.*

Armi	Reggimenti	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Distretti	Quota	Totale
Artiglieri	1°	Cremona	3	Firenze	3	Spoleto	1	14
		Cività	3	Novara	4	Venezia	3	
	2°	Firenze	1	Teramo	1	Udine	3	8
		Messina	2	—	—	—	—	
	3°	Benevento	2	Salerno	2	Verona	2	12
		Bologna	2	Trapani	1	Voghera	3	
	4°	Aquila	3	Bari	2	Brescia	4	14
		Ascoli	1	Ravenna	4	—	—	
	5°	Perugia	1	Piacenza	1	Pavia	2	4
	6°	Modena	1	Ravenna	2	Ferrara	1	7
		Nola	2	—	—	—	—	
	7°	Ivrea	4	Lucca	3	Pesaro	4	12
	8°	Avellino	3	Rieti	3	Palermo	2	7
		Cuneo	1	—	—	—	—	
						Totale generale		84
Zappatori	1°	Brescia	1	Campobasso	3	Modena	1	5
	2°	Foggia	6	Pisa	1	—	—	7
	3°	Genova	2	—	—	—	—	2
	4°	Napoli	6	Piacenza	3	Reggio	1	11
						Totale generale		25

Roma, 1868. — Tip. C. Voghera.